

# Impegni OSCE nella Dimensione Umana

Volume 2  
Raccolta cronologica

4° Edizione

osce  
ODIHR



# Impegni OSCE nella Dimensione Umana

Volume 2  
Raccolta cronologica

4° Edizione



OSCE/ODIHR è grato per il sostegno finanziario fornito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana.

*Impegni OSCE nella Dimensione Umana,  
Volume 2, Raccolta cronologica,  
4° Edizione*

Pubblicato dall'Ufficio OSCE  
per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR)  
ul. Miodowa 10  
00-251 Varsavia, Polonia  
[www.osce.org/odihr](http://www.osce.org/odihr)


© OSCE/ODIHR 2023

Tutti i diritti riservati. I contenuti di questa pubblicazione possono essere utilizzati e copiati liberamente per finalità educative e altri scopi non commerciali, a condizione che qualunque riproduzione contenga un riferimento all'OSCE/ODIHR come fonte.

ISBN 978-92-9271-175-7

Ideato da Homework

Stampato in Polonia da Centrum Poligrafii



# Indice dei contenuti

---

<b>Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa</b> Helsinki 1975	<b>1</b>
<b>Documento conclusivo della riunione di Madrid</b> (Seconda riunione di follow-up della Conferenza di Helsinki) Madrid 1983	<b>27</b>
<b>Documento della Conferenza di Stoccolma sulle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza e sul disarmo in Europa</b> Stoccolma 1986	<b>35</b>
<b>Documento conclusivo della riunione di Vienna</b> (Terza riunione di follow-up della Conferenza di Helsinki) Vienna 1989	<b>37</b>
<b>Rapporto sulle Conclusioni e Raccomandazioni della Riunione sulla Protezione dell'Ambiente</b> Sofia 1989 (Vienna 1990)	<b>53</b>
<b>Documento della Conferenza di Bonn sulla Cooperazione Economica in Europa</b> Bonn 1990	<b>54</b>
<b>Documento della Riunione di Copenhagen della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE</b> Copenhagen 1990	<b>55</b>
<b>Carta di Parigi per una Nuova Europa</b> Parigi 1990	<b>69</b>
<b>Documento del Simposio di Cracovia sul retaggio culturale degli Stati partecipanti alla CSCE</b> Cracovia 1991	<b>75</b>
<b>Rapporto della Riunione CSCE di Esperti sulle Minoranze Nazionali</b> Ginevra 1991	<b>80</b>

<b>Documento della Riunione di Mosca della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE</b> Mosca 1991	87
<b>Documento di Praga sull'ulteriore sviluppo delle istituzioni e delle strutture CSCE</b> (Seconda Riunione del Consiglio) Praga 1992	101
<b>Documento di Helsinki: le sfide del cambiamento</b> (Vertice dei capi di Stato o di governo) Helsinki 1992	104
<b>Documento della Terza Riunione del Consiglio</b> Stoccolma 1992	121
<b>Documento della Quarta Riunione del Consiglio</b> Roma 1993	124
<b>Documento di Budapest: verso una vera partnership in una nuova era</b> (Vertice dei capi di Stato o di governo) Budapest 1994	130
<b>Documento di Lisbona</b> (Vertice dei capi di Stato o di governo) Lisbona 1996	143
<b>Documento della Sesta Riunione del Consiglio dei Ministri</b> Copenaghen 1997	146
<b>Documento della Settima Riunione del Consiglio dei Ministri</b> Oslo 1998	149
<b>Documento di Istanbul</b> (Vertice dei capi di Stato o di governo) Istanbul 1999	150
<b>Documento dell'Ottava Riunione del Consiglio dei Ministri</b> Vienna 2000	158
<b>Documento della Nona Riunione del Consiglio dei Ministri</b> Bucarest 2001	161
<b>Documento della Decima Riunione del Consiglio dei Ministri</b> Porto 2002	173
<b>Documento dell'Undicesima Riunione del Consiglio dei Ministri</b> Maastricht 2003	188

<b>Documento della Dodicesima Riunione del Consiglio dei Ministri</b> Sofia 2004	<b>234</b>
<b>Documento della Tredicesima Riunione del Consiglio dei ministri</b> Lubiana 2005	<b>261</b>
<b>Documento della Quattordicesima Riunione del Consiglio dei ministri</b> Bruxelles 2006	<b>287</b>
<b>Documento della Quindicesima riunione del Consiglio dei ministri</b> Madrid 2007	<b>313</b>
<b>Documento della Sedicesima riunione del Consiglio dei ministri</b> Helsinki 2008	<b>324</b>
<b>Documento della Diciassettesima riunione del Consiglio dei ministri</b> Atene 2009	<b>335</b>
<b>Dichiarazione Commemorativa di Astana</b> Astana 2010	<b>355</b>
<b>Documento della Diciottesima riunione del Consiglio dei ministri</b> Vilnius 2011	<b>358</b>
<b>Documento della Diciannovesima riunione del Consiglio dei ministri</b> Dublino 2012	<b>365</b>
<b>Documento della Ventesima riunione del Consiglio dei ministri</b> Kiev 2013	<b>370</b>
<b>Documento della Ventunesima riunione del Consiglio dei ministri</b> Basilea 2014	<b>376</b>
<b>Documento della Ventiduesima riunione del Consiglio dei ministri</b> Belgrado 2015	<b>385</b>
<b>Documento della Ventitreesima riunione del Consiglio dei ministri</b> Amburgo 2016	<b>392</b>
<b>Documento della Ventiquattresima riunione del Consiglio dei ministri</b> Vienna 2017	<b>400</b>
<b>Documento della Venticinquesima riunione del Consiglio dei ministri</b> Milano 2018	<b>407</b>
<b>Documento della Ventisettesima riunione del Consiglio dei ministri</b> Tirana 2020	<b>419</b>
<b>Índice</b>	<b>428</b>





# Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa

## Helsinki 1975

---

(...)

Gli Alti Rappresentanti degli Stati partecipanti hanno solennemente adottato quanto segue:

### Questioni relative alla sicurezza in Europa

Gli Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa,

Riaffermando che è loro obiettivo di contribuire al miglioramento delle loro relazioni reciproche e di assicurare condizioni nelle quali i loro popoli possano godere di una pace vera e duratura, liberi da ogni minaccia o attentato alla loro sicurezza;

Convinti della necessità di compiere sforzi per fare della distensione un processo al tempo stesso continuo e sempre più effettivo e globale, di portata universale, e convinti che l'applicazione dei risultati della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa costituirà un contributo importante a tale processo;

Considerando che la solidarietà fra i popoli, nonché la comune finalità che ispira gli Stati partecipanti nel conseguimento degli obiettivi enunciati dalla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, dovrebbero portare allo sviluppo di relazioni migliori e più strette fra loro in tutti i campi, e quindi al superamento della contrapposizione derivante dalla natura delle loro relazioni passate e ad una migliore comprensione reciproca;

Consci della loro storia comune e riconoscendo che l'esistenza di elementi comuni nelle loro tradizioni e nei loro valori può aiutarli a sviluppare le loro relazioni, e desiderosi di ricercare, tenendo pienamente conto dell'individualità e della diversità delle loro posizioni e punti di vista, le possibilità di unire i loro sforzi allo scopo di superare la diffidenza e di sviluppare la fiducia, di risolvere i problemi che li separano e di cooperare nell'interesse dell'umanità;

Riconoscendo l'indivisibilità della sicurezza in Europa nonché il loro comune interesse allo sviluppo della cooperazione in ogni parte d'Europa e fra loro ed esprimendo la loro intenzione di proseguire i loro sforzi in conformità;

Riconoscendo lo stretto legame esistente fra la pace e la sicurezza in Europa e nel mondo intero e consapevoli della necessità per ciascuno di essi di dare il proprio contributo al rafforzamento della pace e della sicurezza nel mondo ed alla promozione dei diritti fondamentali, del progresso economico e sociale e del benessere per tutti i popoli;

Hanno adottato quanto segue:

### **1. a) Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti**

Gli Stati Partecipanti,

Riaffermando il loro impegno per la pace, la sicurezza e la giustizia e per il continuo sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione;

Riconoscendo che questo impegno, che rispecchia gli interessi e le aspirazioni dei popoli, costituisce per ciascuno Stato partecipante una responsabilità presente e futura, posta in luce dalle esperienze del passato;

Riaffermando in conformità con la loro appartenenza alle Nazioni Unite e in armonia con i fini e i principi delle Nazioni Unite, il loro pieno e attivo appoggio all'Organizzazione delle Nazioni Unite e al rafforzamento del suo ruolo e della sua efficacia nel consolidare la pace, la sicurezza e la giustizia internazionali e nel promuovere la soluzione di problemi internazionali, nonché lo sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione fra gli Stati;

Esprimendo la loro comune adesione ai principi che sono più sotto enunciati e che sono conformi allo Statuto delle Nazioni Unite, nonché la loro comune volontà di agire, nell'applicazione di questi principi, conformemente ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite;

Dichiarano la loro determinazione di rispettare e mettere in pratica, ciascuno di loro nelle sue relazioni con tutti gli altri Stati partecipanti, indipendentemente dai loro sistemi politici, economici o sociali, nonché dalla loro dimensione, posizione geografica o livello di sviluppo economico, i seguenti principi, tutti di importanza fondamentale, che reggono le loro relazioni reciproche;

#### **I. Eguaglianza sovrana, rispetto dei diritti inerenti alla sovranità**

Gli Stati partecipanti rispettano reciprocamente la loro eguaglianza sovrana e la loro individualità, nonché tutti i diritti inerenti alla loro sovranità ed in essa inclusi, ivi compreso in particolare il diritto di ciascuno Stato alla eguaglianza giuridica, alla integrità territoriale, alla libertà ed indipendenza politica. Essi rispettano inoltre il diritto di ciascuno di loro di scegliere e sviluppare liberamente il proprio sistema politico, sociale, economico e culturale, nonché quello di determinare le proprie leggi e regolamenti.

Nell'ambito del diritto internazionale, tutti gli Stati partecipanti hanno eguali diritti e doveri. Essi rispettano il diritto di ciascuno di loro di definire e condurre come desidera le proprie relazioni con gli altri Stati conformemente al diritto internazionale e nello spirito della presente Dichiarazione. Essi considerano che le loro frontiere possono essere mutate, in conformità al diritto internazionale, con mezzi pacifici e mediante accordo. Essi hanno inoltre il diritto di appartenere o non appartenere ad organizzazioni internazionali, di essere o non essere parte di trattati bilaterali o multilaterali, compreso il diritto di essere o non essere parte di trattati di alleanze; essi hanno inoltre il diritto alla neutralità.

#### **II. Non ricorso alla minaccia o all'uso della forza**

Gli Stati partecipanti si astengono nelle loro relazioni reciproche, nonché nelle loro relazioni internazionali in generale, dalla minaccia o dall'uso della forza sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle

Nazioni Unite e con la presente Dichiarazione. Nessuna considerazione potrà essere invocata per servire da giustificazione al ricorso alla minaccia o all'uso della forza in violazione di questo principio.

Di conseguenza, gli Stati partecipanti si astengono da qualsiasi atto che costituisca una minaccia di ricorso alla forza o un uso diretto o indiretto della forza contro un altro Stato partecipante. Parimenti essi si astengono da ogni manifestazione di forza volta ad indurre un altro Stato partecipante a rinunciare al pieno esercizio dei suoi diritti sovrani. Parimenti essi si astengono nelle loro relazioni reciproche anche da qualsiasi atto di rappresaglia per mezzo della forza. Nessuna minaccia o uso della forza di tal natura saranno impiegati come mezzo di soluzione delle controversie o delle questioni che potrebbero portare a controversie fra loro.

### **III. Inviolabilità delle frontiere**

Gli Stati partecipanti considerano reciprocamente inviolabili tutte le loro frontiere nonché le frontiere di tutti gli Stati in Europa e pertanto si astengono ora e in futuro dall'attaccare tali frontiere.

Di conseguenza, essi si astengono anche da ogni pretesa o atto per impadronirsi o usurpare parte o tutto il territorio di ogni altro Stato partecipante.

### **IV. Integrità territoriale degli Stati**

Gli Stati partecipanti rispettano l'integrità territoriale di ciascuno degli Stati partecipanti.

Di conseguenza, si astengono da qualsiasi azione incompatibile con i fini e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite contro l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o l'unità di qualsiasi Stato partecipante, e in particolare da qualsiasi azione del genere che costituisca minaccia o uso della forza.

Gli Stati partecipanti si astengono parimenti dal rendere il territorio di ciascuno di essi oggetto di occupazione militare o di altre misure di forza dirette o indirette in violazione del diritto internazionale, o oggetto di acquisizione mediante tali misure o la minaccia di esse. Nessuna occupazione o acquisizione del genere sarà riconosciuta come legittima.

### **V. Composizione pacifica delle controversie**

Gli Stati partecipanti regolano le controversie fra loro con mezzi pacifici in modo da non mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionali e la giustizia.

Si sforzano, in buona fede e con spirito di cooperazione, di giungere ad una soluzione rapida ed equa sulla base del diritto internazionale. A tale scopo, si servono di mezzi quali il negoziato, l'inchiesta, la mediazione, la conciliazione, l'arbitrato, la composizione giudiziale o altri mezzi pacifici di loro scelta, inclusa qualsiasi procedura di regolamento, precedentemente concordata, di controversie di cui siano parti.

In caso di mancato raggiungimento di una soluzione mediante uno qualsiasi dei mezzi pacifici summenzionati, le parti in causa continueranno a cercare un modo reciprocamente concordato per risolvere pacificamente la controversia.

Gli Stati partecipanti, parti di una controversia fra loro, nonché gli altri Stati partecipanti si astengono da qualsiasi azione che potrebbe aggravare la situazione in modo tale da mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e così rendere più difficile una soluzione pacifica della controversia.

## **VI. Non intervento negli Affari Interni**

Gli Stati partecipanti si astengono da ogni intervento, diretto o indiretto, individuale o collettivo, negli affari interni o esterni che rientrino nella competenza interna di un altro Stato partecipante, quali che siano le loro relazioni reciproche.

Essi si astengono di conseguenza da qualsiasi forma di intervento armato o di minaccia di tale intervento contro un altro Stato partecipante.

Essi si astengono parimenti, in ogni circostanza, da qualsiasi altro atto di coercizione militare, politica, economica o di altro genere inteso a subordinare ai propri interessi l'esercizio da parte di un altro Stato partecipante dei diritti inerenti alla sua sovranità e assicurarsi in tal modo vantaggi di qualsiasi genere.

Di conseguenza, si astengono fra l'altro dall'assistenza diretta o indiretta ad attività terroristiche o ad attività sovversive o di altro genere volte a rovesciare con la violenza il regime di un altro Stato partecipante.

## **VII. Rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo**

Gli Stati partecipanti rispettano i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo, per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.

Essi promuovono e incoraggiano l'esercizio effettivo delle libertà e dei diritti civili, politici, economici, sociali, culturali ed altri che derivano tutti dalla dignità inerente alla persona umana e sono essenziali al suo libero e pieno sviluppo.

In questo contesto gli Stati partecipanti riconoscono e rispettano la libertà dell'individuo di professare e praticare, solo o in comune con altri, una religione o un credo agendo secondo i dettami della propria coscienza.

Gli Stati partecipanti nel cui territorio esistono minoranze nazionali rispettano il diritto delle persone appartenenti a tali minoranze all'uguaglianza di fronte alla legge, offrono loro la piena possibilità di godere effettivamente dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, in tal modo, proteggono i loro legittimi interessi in questo campo.

Gli Stati partecipanti riconoscono il significato universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il cui rispetto è un fattore essenziale della pace, della giustizia e del benessere necessari ad assicurare lo sviluppo di relazioni amichevoli e della cooperazione fra loro, come fra tutti gli Stati.

Essi rispettano costantemente tali diritti e libertà nei loro reciproci rapporti e si adoperano congiuntamente e separatamente, nonché in cooperazione con le Nazioni Unite, per promuoverne il rispetto universale ed effettivo.

Essi confermano il diritto dell'individuo di conoscere i propri diritti e doveri in questo campo e di agire in conseguenza.

Nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, gli Stati partecipanti agiscono conformemente ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Inoltre adempiono i loro obblighi quali sono enunciati nelle dichiarazioni

e negli accordi internazionali pertinenti, ivi compresi fra l'altro i Patti internazionali sui Diritti dell'Uomo, da cui siano vincolati.

### **VIII. Eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli**

Gli Stati partecipanti rispettano l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione, operando in ogni momento in conformità ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e alle norme pertinenti del diritto internazionale, comprese quelle relative all'integrità territoriale degli Stati.

In virtù del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di stabilire quando e come desiderano il loro regime politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna, e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale.

Gli Stati partecipanti riaffermano l'importanza universale del rispetto e dell'esercizio effettivo da parte dei popoli dei diritti eguali e dell'autodeterminazione per lo sviluppo di relazioni amichevoli fra loro come fra tutti gli Stati; essi ricordano anche l'importanza dell'eliminazione di qualsiasi forma di violazione di questo principio.

### **IX. Cooperazione fra gli Stati**

Gli Stati partecipanti svilupperanno la loro cooperazione reciprocamente e con tutti gli Stati in tutti i campi conformemente ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite. Nello sviluppare la loro cooperazione gli Stati partecipanti daranno particolare rilievo ai settori enunciati nell'ambito della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, e ciascuno darà il suo contributo in condizioni di piena eguaglianza.

Essi si adopereranno, nello sviluppare la loro cooperazione da eguali, per promuovere reciproca comprensione e fiducia, relazioni amichevoli e di buon vicinato fra loro, pace e sicurezza internazionali e giustizia. Essi si adopereranno parimenti, nello sviluppare la loro cooperazione, per migliorare il benessere dei popoli e per contribuire al soddisfacimento delle loro aspirazioni mediante, fra l'altro, i vantaggi risultanti da una maggiore conoscenza reciproca e dal progresso e dalle realizzazioni in campo economico, scientifico, tecnico, sociale, culturale e umanitario. Essi si adopereranno per promuovere condizioni favorevoli per rendere questi vantaggi accessibili a tutti; essi prenderanno in considerazione l'interesse di tutti nella riduzione dei divari nei livelli di sviluppo economico, e in particolare l'interesse dei paesi in via di sviluppo in ogni parte del mondo.

Essi confermano che i governi, le istituzioni, le organizzazioni e le persone hanno un ruolo proprio e positivo da svolgere nel contribuire al conseguimento di tali obiettivi della loro cooperazione.

Essi si sforzeranno, nell'incrementare la loro cooperazione come sopra enunciato, di sviluppare relazioni più strette fra loro su una base migliore e più durevole a beneficio dei popoli.

### **X. Esecuzione in buona fede degli obblighi di diritto internazionale**

Gli Stati partecipanti adempiono in buona fede i loro obblighi di diritto internazionale, sia quelli derivanti dai principi e dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciuti, sia quelli derivanti dai trattati e altri accordi, conformi al diritto internazionale, di cui essi sono parti.

Nell'esercizio dei loro diritti sovrani, compreso il diritto di determinare le loro leggi e regolamenti, essi si conformano ai loro obblighi giuridici di diritto internazionale; essi tengono inoltre in debita considerazione e applicano le disposizioni dell'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

Gli Stati partecipanti confermano, che nel caso di contrasto fra gli obblighi dei membri delle Nazioni Unite in base allo Statuto delle Nazioni Unite e i loro obblighi in base a qualsiasi trattato o altro accordo internazionale, i loro obblighi in base allo Statuto prevarranno, in conformità all'articolo 103 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Tutti i principi sopra enunciati sono di importanza fondamentale e, di conseguenza, saranno applicati in modo eguale e senza riserva, ciascuno di essi essendo interpretato tenendo conto degli altri.

Gli Stati partecipanti esprimono la loro determinazione di rispettare ed applicare pienamente questi principi, come enunciati nella presente Dichiarazione, in tutti gli aspetti, nelle loro relazioni reciproche e nella loro cooperazione, al fine di assicurare a ciascuno Stato partecipante i vantaggi risultanti dal rispetto e dall'applicazione di questi principi da parte di tutti.

Gli Stati partecipanti, tenendo in debita considerazione i principi sopra enunciati e, in particolare, la prima frase del decimo principio, "Esecuzione in buona fede degli obblighi di diritto internazionale", constatano che la presente Dichiarazione non pregiudica i loro diritti ed obblighi, né i trattati ed altri accordi ed intese corrispondenti.

Gli Stati partecipanti esprimono la convinzione che il rispetto di questi principi incoraggerà lo sviluppo di relazioni normali ed amichevoli, nonché il progresso della cooperazione fra loro in tutti i campi. Esprimono anche la convinzione che il rispetto di questi principi incoraggerà lo sviluppo di contatti politici fra loro, il che a sua volta contribuirà ad una migliore comprensione reciproca delle loro posizioni e dei loro punti di vista.

Gli Stati partecipanti dichiarano la loro intenzione di ispirarsi nelle loro relazioni con tutti gli altri Stati ai principi contenuti nella presente Dichiarazione.

## **(b) Questioni relative all'attuazione di taluni dei Principi sopra enunciati**

i) Gli Stati partecipanti,

Riaffermando che essi rispetteranno e renderanno effettivo l'obbligo di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza e convinti della necessità di farne una regola operante della vita internazionale,

Dichiarano di essere decisi a rispettare e applicare nelle loro relazioni reciproche, fra l'altro, le seguenti disposizioni che sono conformi alla Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti:

- Dare effetto ed espressione, in tutti i modi e in tutte le forme da essi ritenuti opportuni, all'obbligo di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza nelle relazioni fra loro.
- Astenersi da qualsiasi uso di forze armate incompatibile con i fini e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite e con le disposizioni della Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti, contro un altro Stato partecipante, in particolare dall'invasione o attacco al territorio.
- Astenersi da ogni manifestazione di forza volta ad indurre un altro Stato partecipante a rinunciare al pieno esercizio dei suoi diritti sovrani.

- Astenersi da ogni atto di coercizione economica inteso a subordinare ai propri interessi l'esercizio da parte di un altro Stato partecipante dei diritti inerenti alla sua sovranità e assicurarsi in tal modo vantaggi di qualsiasi genere.
- Prendere misure efficaci che per la loro portata e natura costituiscano delle tappe verso il supremo obiettivo del disarmo generale e completo sotto controllo internazionale rigido ed efficace.
- Promuovere, con tutti i mezzi che ciascuno di essi considera appropriati, un clima di fiducia e di rispetto fra i popoli consono al loro dovere di astenersi dalla propaganda a favore delle guerre di aggressione o da qualsiasi minaccia o uso della forza incompatibile con i fini delle Nazioni Unite e con la Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti, contro un altro Stato partecipante.
- Spiegare ogni sforzo per risolvere esclusivamente con mezzi pacifici qualsiasi controversia fra loro la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali in Europa, e per ricercare anzitutto una soluzione tramite i mezzi pacifici enunciati nell'articolo 33 dello Statuto delle Nazioni Unite.
- Non ricorrere ad alcuna azione che possa essere di ostacolo alla soluzione pacifica delle controversie fra gli Stati partecipanti.

(...)

## **Cooperazione nei Campi dell'Economia, della Scienza e della Tecnica, e dell'Ambiente**

(...)

### **6. Cooperazione in altri settori**

(...)

#### **Aspetti economici e sociali del lavoro migrante**

Gli Stati partecipanti,

Considerando che i movimenti dei lavoratori migranti in Europa hanno assunto dimensioni notevoli e che costituiscono un importante fattore economico, sociale e umano, sia nei paesi ospiti che nei paesi di origine,

Riconoscendo che le migrazioni di lavoratori hanno anche dato origine a un certo numero di problemi economici, sociali, umani e di altro genere sia nei paesi di immigrazione che nei paesi di origine,

Tenendo debitamente conto delle attività in questo campo della organizzazioni internazionali competenti, in particolare dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

- sono del parere che i problemi sollevati sul piano bilaterale dalla migrazione dei lavoratori in Europa come pure fra gli Stati partecipanti debbano essere trattati dalle parti direttamente interessate, allo scopo di risolvere tali problemi nel loro reciproco interesse, in considerazione della preoccupazione di ciascuno Stato interessato di tenere debitamente conto delle necessità che derivano dalla sua situazione socioeconomica, avuto riguardo all'obbligo di ciascuno Stato di conformarsi agli accordi bilaterali e multilaterali di cui è parte, e avendo presenti gli obiettivi seguenti:

- incoraggiare gli sforzi dei paesi d'origine diretti ad aumentare le possibilità di impiego per i loro cittadini nei loro stessi territori, in particolare sviluppando una cooperazione economica adeguata a questo scopo ed adatta ai paesi ospiti e ai paesi interessati;
  - assicurare, grazie alla cooperazione fra il paese ospite ed il paese d'origine, le condizioni in cui possa avvenire il movimento ordinato dei lavoratori, proteggendo, nel contempo, il loro benessere personale e sociale e organizzare, all'occorrenza, il reclutamento ed una elementare preparazione linguistica e professionale dei lavoratori migranti;
  - assicurare la parità di diritto fra i lavoratori migranti e i cittadini del paese ospite per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro nonché di assicurazione sociale, ed adoperarsi per garantire che i lavoratori migranti possano godere di condizioni soddisfacenti di vita e particolarmente di alloggio;
  - far in modo, per quanto possibile, che i lavoratori migranti fruiscono delle stesse possibilità dei cittadini dei paesi ospiti nel trovare altri impieghi convenienti in caso di disoccupazione;
  - considerare favorevolmente che ai lavoratori migranti venga concessa una formazione professionale e che, per quanto possibile, la lingua del paese ospite venga loro insegnata gratuitamente, nell'ambito della loro occupazione;
  - confermare il diritto dei lavoratori migranti di ricevere, per quanto possibile, un'informazione regolare nella loro lingua, riguardante sia il loro paese di origine che il paese ospite;
  - assicurare che i figli dei lavoratori migranti stabiliti nel paese ospite abbiano accesso all'istruzione ivi normalmente impartita alle stesse condizioni dei bambini di quel paese e, inoltre, permettere loro di ricevere una istruzione supplementare nella loro lingua, cultura nazionale, storia e geografia;
  - tener presente che i lavoratori migranti, particolarmente quelli che hanno acquisito qualifiche, al rientro nei loro paesi dopo un certo periodo di tempo, possono contribuire a ovviare alla penuria di manodopera qualificata nel loro paese di origine;
  - facilitare, in tutta la misura del possibile, la riunificazione dei lavoratori migranti con le loro famiglie;
  - considerare con favore gli sforzi effettuati dai paesi d'origine per attirare il risparmio dei lavoratori migranti allo scopo di accrescere, nel quadro del loro sviluppo economico, le possibilità di impiego appropriate agevolando così il reinserimento di tali lavoratori al loro ritorno.
- (...)

### Cooperazione nel settore umanitario e in altri settori

Gli Stati partecipanti,

Desiderosi di contribuire al rafforzamento della pace e della comprensione tra i popoli ed all'arricchimento spirituale della personalità umana senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione,

Coscienti del fatto che maggiori scambi nel campo della cultura e dell'educazione, una più ampia diffusione dell'informazione, l'estensione dei contatti tra le persone e la soluzione di problemi umanitari contribuiranno al conseguimento di tali fini,

Decisi quindi a cooperare tra di loro, indipendentemente dai loro sistemi politici, economici e sociali, al fine di creare migliori condizioni nei campi summenzionati, di sviluppare e consolidare le forme di cooperazione esistenti e di elaborare nuovi modi e mezzi appropriati a tali obiettivi,



Convinti che tale cooperazione dovrebbe avere luogo nel pieno rispetto dei Principi che reggono le relazioni tra gli Stati partecipanti enunciati nel relativo documento,

Hanno adottato quanto segue:

## 1. Contatti fra persone

Gli Stati partecipanti,

Considerando lo sviluppo dei contatti come un elemento importante del rafforzamento delle relazioni amichevoli e della fiducia tra i popoli,

Affermando l'importanza che essi attribuiscono, in relazione ai loro attuali sforzi per migliorare le condizioni in tale campo, alle considerazioni umanitarie,

Desiderando in questo spirito di sviluppare, con la prosecuzione della distensione, ulteriori sforzi volti a realizzare un continuo progresso in tale campo

E consapevoli che le questioni in materia debbono essere regolate dagli Stati interessati a condizioni reciprocamente accettabili,

Si prefiggono come obiettivo di facilitare una maggiore libertà di movimento e di contatti, sul piano individuale e collettivo, privato o ufficiale, fra le persone, le istituzioni e le organizzazioni degli Stati partecipanti, e di contribuire alla soluzione dei problemi di interesse umano che sorgono a tale riguardo,

Si dichiarano pronti a adottare a tali fini le misure che essi considerano appropriate, nonché a concludere, ove necessario, accordi o intese tra loro, e

Esprimono l'intenzione, sin d'ora di procedere all'applicazione di quanto segue:

### (a) Contatti e incontri regolari sulla base dei legami familiari

Allo scopo di promuovere l'ulteriore sviluppo di contatti sulla base dei legami familiari gli Stati partecipanti esamineranno favorevolmente le richieste di spostamento, al fine di permettere alle persone l'entrata o l'uscita dal proprio territorio, a titolo temporaneo e, se si desidera, su una base di regolarità, per visitare membri delle loro famiglie.

Le richieste concernenti spostamenti temporanei allo scopo di visitare membri delle proprie famiglie saranno trattate senza distinzione riguardo al Paese di origine o di destinazione: le formalità richieste per il rilascio di documenti di viaggio e dei visti saranno applicate in tale spirito. La preparazione e il rilascio di tali documenti e visti avranno luogo entro termini ragionevoli; i casi di urgente necessità – quali gravi malattie o decessi – riceveranno trattamento prioritario. Essi prenderanno le misure che possono essere necessarie per far sì che gli oneri imposti per il rilascio di documenti ufficiali di viaggio e dei visti siano di entità accettabile.

Essi riaffermano che la presentazione di una richiesta relativa a contatti motivati da legami familiari non comporterà modifiche dei diritti e degli obblighi del richiedente o di membri della sua famiglia.

## **(b) Riunificazione delle famiglie**

Gli Stati partecipanti esamineranno in uno spirito positivo ed umano le domande presentate da persone che desiderino ricongiungersi ai membri della loro famiglia, prestando particolare attenzione alle richieste di carattere urgente – come quelle provenienti da persone ammalate o anziane.

Essi tratteranno la domanda in questo campo con tutta la diligenza possibile.

Essi ridurranno ove necessario gli oneri ai quali tali domande sono soggette in modo che siano a un livello ragionevole.

Le domande per motivi di riunificazione familiare che non siano state accolte potranno essere rinnovate al livello appropriato e saranno riesaminate dalle autorità, secondo i casi, dei Paesi di residenza o di destinazione a intervalli ragionevolmente brevi; in tali casi gli oneri saranno percepiti soltanto quando le domande siano state accolte.

Le persone le cui domande di riunificazione alle famiglie siano state accolte potranno portare con sé o spedire le loro masserizie, effetti e oggetti personali; a tale fine gli Stati partecipanti utilizzeranno tutte le possibilità offerte dai regolamenti in vigore.

Nell'attesa di essere definitivamente riuniti, i membri di una stessa famiglia potranno incontrarsi e stabilire contatti fra loro conformemente alle modalità concernenti i contatti sulla base dei legami familiari.

Gli Stati partecipanti appoggeranno le attività svolte dalle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa che si occupano dei problemi relativi alla riunificazione delle famiglie.

Essi confermano che la presentazione di una domanda relativa alla riunificazione di una famiglia non comporterà modifiche dei diritti e degli obblighi del richiedente o di membri della sua famiglia.

Lo Stato partecipante di accoglimento prenderà le misure opportune per quanto concerne l'occupazione delle persone provenienti da altri Stati partecipanti le quali assumano residenza permanente in detto Stato allo scopo di ricongiungersi con i membri della loro famiglia che siano cittadini dello Stato medesimo, e farà in modo che vengano loro offerte possibilità di educazione, assistenza sanitaria e previdenza sociale uguali a quelle di cui dispongono i propri cittadini.

## **(c) Matrimoni tra cittadini di Stati diversi**

Gli Stati partecipanti esamineranno favorevolmente, ispirandosi a considerazioni umanitarie, le richieste di permessi di uscita o di entrata da parte di persone che abbiano deciso di sposare un cittadino di altro Stato partecipante.

La trattazione delle pratiche e il rilascio dei documenti richiesti per gli scopi summenzionati nonché per la celebrazione del matrimonio saranno conformi alle disposizioni accettate per la riunificazione delle famiglie.

Gli Stati partecipanti applicheranno ugualmente le disposizioni accettate per la riunificazione delle famiglie allorché esamineranno le domande presentate da persone provenienti da Paesi partecipanti diversi allo scopo di trasferire, a matrimonio avvenuto, la residenza permanente loro e dei figli minori nello Stato di normale residenza dell'una o dell'altra.

#### **(d) Viaggi per motivi personali o professionali**

Gli Stati partecipanti intendono facilitare più largamente gli spostamenti di loro cittadini per motivi personali o professionali, e a tale scopo intendono in particolare:

- semplificare gradualmente e trattare con flessibilità le pratiche per l'uscita e l'entrata;
- alleggerire i regolamenti relativi ai movimenti nel loro territorio di cittadini degli Stati partecipanti, tenendo debitamente conto delle esigenze di sicurezza.

Essi si sforzeranno di ridurre gradualmente, ove necessario, gli oneri imposti per i visti e i documenti ufficiali di viaggio.

Essi intendono esaminare, se necessario, i mezzi – compresa, nella misura in cui ciò sia appropriato, la conclusione di convenzioni consolari multilaterali o bilaterali o altri accordi o strumenti in materia – in vista di migliorare le intese relative ai servizi consolari, compresa l'assistenza legale e consolare.

Essi confermano che i culti religiosi e le istituzioni ed organizzazioni religiose, operanti nel quadro costituzionale degli Stati partecipanti, ed i loro rappresentanti possono, nell'ambito della loro attività, avere fra loro contatti e incontri, nonché scambiare informazioni.

#### **(e) Miglioramento delle condizioni per il turismo individuale o collettivo**

Gli Stati partecipanti considerano che il turismo contribuisce alla migliore conoscenza della vita, della cultura e della storia degli altri paesi, all'incremento della comprensione fra i popoli, al miglioramento dei contatti e ad un più largo uso del tempo libero. Essi intendono promuovere lo sviluppo del turismo individuale e collettivo, e in particolare intendono:

- promuovere le visite ai loro rispettivi Paesi, incoraggiando la fornitura di servizi appropriati e lo snellimento e l'accelerazione delle formalità necessarie per tali visite;
- incrementare, sulla base, ove necessario, di accordi o intese appropriati, la cooperazione per lo sviluppo del turismo, considerando in particolare in sede bilaterale le possibilità di incrementare le informazioni relative ai viaggi negli altri Paesi, all'accogliimento dei turisti e alla disponibilità dei servizi, nonché le altre questioni di reciproco interesse concernenti la materia.

#### **(f) Incontri fra i giovani**

Gli Stati partecipanti intendono promuovere lo sviluppo di contatti e scambi fra i giovani, incoraggiando:

- maggiori scambi e contatti a breve o a lungo termine fra i giovani che lavorano, che ricevono una formazione professionale o che attendono agli studi, mediante accordi bilaterali o multilaterali o mediante programmi regolari in tutti i casi ove ciò sia possibile;
- lo studio, da parte delle loro organizzazioni giovanili, delle possibilità di concludere accordi concernenti le modalità della cooperazione multilaterale fra i giovani;
- accordi o programmi regolari relativi all'organizzazione di scambi di studenti di seminari giovanili internazionali, di corsi di formazione professionale e di studio delle lingue estere;
- l'ulteriore espansione del turismo giovanile e la concessione di mezzi adeguati a tale scopo;

- lo sviluppo, laddove possibile, degli scambi, dei contatti e della cooperazione su base bilaterale o multilaterale fra le organizzazioni che rappresentino larghe categorie di giovani che lavorano, che ricevono una formazione professionale o attendono agli studi;
- la consapevolezza fra i giovani dell'importanza di sviluppare la comprensione reciproca e di rafforzare le relazioni amichevoli e la fiducia fra i popoli.

### **(g) Sport**

Al fine di intensificare i legami e la cooperazione esistenti nel campo dello sport, gli Stati partecipanti incoraggeranno i contatti e gli scambi in tale settore, ivi compresi gli incontri e le competizioni sportive di ogni genere, fondandosi sulle norme, i regolamenti e gli usi internazionali in vigore.

### **(h) Sviluppo dei contatti**

Nella prospettiva dell'ulteriore sviluppo dei contatti fra istituzioni governative e organizzazioni ed associazioni non governative, ivi comprese le organizzazioni femminili, gli Stati partecipanti faciliteranno la convocazione di riunioni nonché gli spostamenti di delegazioni, di gruppi e di singole persone.

## **2. Informazione**

Gli Stati partecipanti,

Consapevoli del bisogno di una sempre più larga conoscenza e comprensione dei vari aspetti della vita negli altri Stati partecipanti,

Riconoscendo l'apporto di tale processo all'accrescimento della fiducia tra i popoli,

Desiderando di continuare ad accrescere, con lo sviluppo della reciproca comprensione fra gli Stati partecipanti e con l'ulteriore miglioramento delle loro relazioni gli sforzi volti a conseguire progressi in questo campo,

Riconoscendo l'importanza della diffusione dell'informazione proveniente dagli altri Stati partecipanti e di una migliore conoscenza di tale informazione,

Sottolineando quindi il ruolo essenziale e l'influenza della stampa, della radio, della televisione, del cinema, delle agenzie di stampa nonché dei giornalisti che operano in questi campi,

Si propongono di facilitare una più libera e ampia diffusione di ogni tipo di informazione, di incoraggiare la cooperazione nel campo dell'informazione e lo scambio di informazioni con altri paesi nonché di migliorare le condizioni in cui i giornalisti di uno Stato partecipante esercitano la loro attività professionale in un altro Stato partecipante, ed

Esprimono la loro intenzione in particolare:

### **(a) Miglioramento della diffusione, dell'accesso e dello scambio di informazione**

#### **(i) Informazione orale**

- Di facilitare la diffusione dell'informazione orale incoraggiando conferenze e cicli di conferenze tenuti da personalità e specialisti degli altri Stati partecipanti, e mediante lo scambio di opinioni

in occasione di tavole rotonde, seminari, simposi, corsi estivi, congressi e altri incontri bilaterali o multilaterali.

(ii) Informazione scritta

- Di facilitare il miglioramento della diffusione, sul loro territorio, dei giornali e delle pubblicazioni stampate, periodiche e non periodiche, degli altri Stati partecipanti. A tal fine:

essi incoraggeranno le loro imprese e gli organismi competenti a concludere accordi e contratti intesi ad aumentare gradualmente i quantitativi ed il numero di testate di giornali e pubblicazioni importati dagli altri Stati partecipanti. Tali accordi e contratti menzioneranno in particolare le condizioni di consegna più rapide e l'utilizzazione dei canali abituali esistenti in ogni paese per la distribuzione delle proprie pubblicazioni e dei propri giornali, nonché le forme e i mezzi di pagamento, convenuti tra le parti, che consentano il raggiungimento degli obiettivi previsti da detti accordi e contratti; adotteranno, ove necessario, misure appropriate per realizzare gli obiettivi di cui sopra e per applicare le disposizioni contenute negli accordi e nei contratti.

- Di contribuire e migliorare l'accesso del pubblico alle pubblicazioni stampate, periodiche e non periodiche, importate sulle basi sopra indicate. In particolare:
  - essi incoraggeranno l'aumento del numero dei punti di vendita di tali pubblicazioni;
  - agevoleranno l'offerta di tali pubblicazioni periodiche durante i congressi, le conferenze, le visite ufficiali e le altre manifestazioni internazionali nonché ai turisti durante la stagione;
  - svilupperanno le possibilità di abbonamento secondo le modalità proprie di ciascun paese;
  - miglioreranno le possibilità di lettura e di prestito di tali pubblicazioni nelle grandi biblioteche pubbliche e nelle loro sale di lettura nonché nelle biblioteche universitarie.

Essi intendono migliorare le possibilità di conoscenza dei bollettini di informazione ufficiali pubblicati dalle rappresentanze diplomatiche e distribuiti da tali rappresentanze conformemente a intese accettabili per le parti interessate.

(iii) Informazione filmata e radioteletrasmessa.

- Di promuovere il miglioramento della diffusione della informazione filmata e radioteletrasmessa. A tal fine:
  - essi incoraggeranno una più estesa proiezione in sala e diffusione alla radio e alla televisione di una maggiore varietà di informazioni registrate e filmate, provenienti dagli altri Stati partecipanti e che illustrino i vari aspetti della vita di tali paesi, informazioni ricevute sulla base degli accordi o delle intese che fossero necessari fra le organizzazioni e le imprese direttamente interessate;
  - faciliteranno l'importazione da parte delle organizzazioni e delle imprese competenti di materiale registrato audiovisivo proveniente dagli altri Stati partecipanti.

Gli Stati partecipanti notano l'espansione della diffusione dell'informazione radiotrasmissa ed esprimono la speranza che tale processo continui, in modo da corrispondere all'interesse della comprensione reciproca fra i popoli e agli obiettivi fissati da questa Conferenza.

**(b) Cooperazione nel campo dell'informazione**

Di incoraggiare la cooperazione nel campo dell'informazione sulla base di accordi o intese a breve o a lungo termine. In particolare:

- essi favoriranno una maggiore cooperazione fra gli organi di informazione di massa, ivi comprese le agenzie di stampa, nonché fra le organizzazioni e le case editrici;
- favoriranno la cooperazione fra gli enti radio-televisivi pubblici o privati, nazionali o internazionali, in particolare mediante lo scambio di programmi radiotelevisivi sia in diretta sia registrati, nonché mediante la coproduzione, la trasmissione e la distribuzione di tali programmi;
- incoraggeranno incontri e contatti sia fra le organizzazioni dei giornalisti sia fra i giornalisti degli Stati partecipanti;
- considereranno favorevolmente le possibilità di intese fra pubblicazioni periodiche nonché fra i giornali degli Stati partecipanti, in vista dello scambio e della pubblicazione di articoli;
- incoraggeranno lo scambio di informazioni tecniche nonché l'organizzazione di ricerche comuni e di incontri dedicati allo scambio di esperienze e di vedute fra esperti nel settore della stampa, della radio e della televisione.

### (c) Miglioramento delle condizioni di lavoro dei giornalisti

Gli Stati partecipanti, desiderosi di migliorare le condizioni nelle quali i giornalisti di uno Stato partecipante esercitano la loro professione in un altro Stato partecipante, intendono in particolare:

- esaminare con spirito favorevole ed entro un termine appropriato e ragionevole le domande di visto da parte dei giornalisti;
- accordare ai giornalisti degli Stati partecipanti accreditati a titolo permanente, sulla base di intese, visti di entrata o di uscita multipli per periodi determinati;
- facilitare il rilascio, ai giornalisti degli Stati partecipanti in essi accreditati, di permessi di soggiorno nel paese di residenza temporanea nonché, ove e quando necessario, il rilascio degli altri documenti ufficiali dei quali sia opportuno che essi siano muniti;
- alleggerire, su base di reciprocità, le procedure concernenti gli spostamenti dei giornalisti degli Stati partecipanti nel paese dove essi esercitano la loro professione, e offrire progressivamente più larghe possibilità per tale specie di spostamenti, salva l'osservanza dei regolamenti concernenti l'esistenza di zone vietate per motivi di sicurezza;
- assicurare che le richieste di detti giornalisti concernenti tali spostamenti ottengano, per quanto possibile, un sollecito corso, tenendo conto della scadenza indicata dal richiedente;
- ampliare le possibilità per i giornalisti degli Stati partecipanti di comunicare personalmente con le loro fonti di informazione, comprese tra queste le organizzazioni e le istituzioni ufficiali;
- accordare ai giornalisti degli Stati partecipanti il diritto di importare, con il solo onere di riportarla, l'attrezzatura tecnica (macchine fotografiche e cinematografiche, registratori, mezzi radio e televisivi) necessaria per l'esercizio della loro professione;\*
- mettere i giornalisti degli altri Stati partecipanti, accreditati a titolo permanente o temporaneo, in condizione di trasmettere completamente, regolarmente e con rapidità utilizzando i mezzi riconosciuti dagli Stati partecipanti, agli organi di informazione da loro rappresentati, i risultati della loro attività professionale compresi i nastri registrati e le pellicole e i films non sviluppati, a fini di pubblicazione o di trasmissione per radio o televisione.

---

\* Pur constatando che in molti casi i giornalisti stranieri utilizzano personale locale idoneo, gli Stati partecipanti notano che tutte le disposizioni di cui sopra si applicherebbero, salva l'osservanza dei regolamenti appropriati, alle persone provenienti dagli altri Stati partecipanti che siano regolarmente e professionalmente impiegate in qualità di tecnici, fotografi o operatori di macchina per conto della stampa, della radio, della televisione o del cinema.

Gli Stati partecipanti riaffermano che nel legittimo svolgimento della loro attività professionale i giornalisti non saranno espulsi né in qualsiasi altro modo penalizzati. Ove un giornalista accreditato fosse espulso, egli sarà informato delle ragioni di tale misura e potrà presentare domanda per il riesame del suo caso.

### 3. Cooperazione e scambi nel campo della cultura

Gli Stati partecipanti,

Considerando che gli scambi e la cooperazione culturali contribuiscono ad una migliore comprensione fra gli uomini e fra i popoli, e favoriscono in tal modo un'intesa durevole fra gli Stati,

Confermando le conclusioni già formulate in questo campo per via multilaterale, in particolare alla Conferenza intergovernativa sulle politiche culturali in Europa, organizzata dall'UNESCO a Helsinki nel giugno 1972 e nella quale è emerso l'interesse per una partecipazione attiva degli strati sociali più larghi possibile ad una vita culturale sempre più diversificata,

Intendendo continuare e intensificare, con lo sviluppo della fiducia reciproca e il progressivo miglioramento delle relazioni fra gli Stati partecipanti, i loro sforzi in vista di un progresso in questo campo,

Disposti in questo spirito ad incrementare sostanzialmente i loro scambi culturali, sia per quanto concerne le persone che le opere, e a sviluppare fra di loro una cooperazione attiva, sia sul piano bilaterale che multilaterale, in tutti i campi della cultura,

Convinti che tale intensificazione dei loro rapporti reciproci contribuirà ad arricchire le rispettive culture nel rispetto dell'originalità di ciascuna, nonché a rafforzare fra di essi la coscienza dei valori comuni pur continuando a sviluppare la cooperazione culturale con gli altri paesi del mondo,

Dichiarano di proporsi in comune i seguenti obiettivi:

- (a) sviluppare l'informazione reciproca in vista di una migliore conoscenza delle rispettive realizzazioni culturali,
- (b) migliorare le possibilità di scambi e di diffusione dei beni culturali,
- (c) favorire l'accesso di tutti alle rispettive realizzazioni culturali
- (d) sviluppare i contatti e la cooperazione fra le persone che svolgono un'attività culturale,
- (e) ricercare nuovi campi e nuove forme di cooperazione culturale,

Manifestano in tal modo la loro comune volontà di condurre un'azione progressiva, coerente e a lungo termine, in vista di realizzare gli obiettivi della presente dichiarazione; e

Esprimono l'intenzione, sin d'ora di procedere all'applicazione di quanto segue:

#### Estensione delle relazioni

Estendere e migliorare ai vari livelli la cooperazione e i legami nel campo della cultura, in particolare:

- concludendo se del caso, su base bilaterale o multilaterale, accordi che prevedano l'estensione delle relazioni tra le istituzioni statali e le organizzazioni non governative competenti nel campo della cultura nonché tra le persone impegnate in tale campo, tenendo conto sia della necessità di una certa flessibilità sia della necessità dell'applicazione più completa possibile degli accordi

esistenti, tenendo presente altresì che gli accordi e le altre intese in questione costituiscono strumenti importanti per lo sviluppo della cooperazione e degli scambi culturali;

- contribuendo allo sviluppo, fra le istituzioni statali o le organizzazioni non governative competenti, di comunicazioni e cooperazione dirette, ivi comprese, se necessario, le forme di comunicazioni e cooperazione realizzate sulla base di accordi e intese speciali;
- promuovendo fra le persone impegnate nel campo della cultura, contatti e comunicazioni dirette, ivi inclusi, se necessario, i contatti e le comunicazioni realizzati sulla base di accordi e intese speciali.

### **Conoscenza reciproca**

Adottare, nell'ambito della loro competenza, misure opportune, sul piano bilaterale e multilaterale, per dare ai loro popoli una più ampia e più completa conoscenza reciproca delle loro realizzazioni nei vari campi della cultura, e fra questi:

- studiare in comune, se necessario con il concorso di organizzazioni internazionali appropriate, la possibilità di creazione e la eventuale struttura di una banca europea di dati culturali che raccolga informazioni provenienti dai paesi partecipanti e le fornisca, su richiesta, ai propri corrispondenti, e convocare a tal fine una riunione di esperti degli Stati interessati;
- considerare, con il concorso, se necessario, delle organizzazioni internazionali appropriate, metodi che consentano di istituire in Europa un repertorio di film documentari a carattere culturale o scientifico realizzati negli Stati partecipanti;
- promuovere esposizioni più frequenti di libri, ed esaminare la possibilità di organizzare periodicamente in Europa una grande esposizione di libri provenienti dagli Stati partecipanti;
- favorire fra le loro rispettive istituzioni e case editrici, lo scambio sistematico di cataloghi di libri disponibili nonché di libri in corso di pubblicazione che comprendono, per quanto possibile, tutte le pubblicazioni future; stimolare inoltre gli scambi di materiale documentario fra le case editrici di opere enciclopediche al fine di migliorare la presentazione di ogni paese;
- esaminare congiuntamente i problemi dell'estensione e del miglioramento dello scambio delle informazioni nei diversi campi della cultura quali il teatro, la musica, le attività di biblioteca nonché la conservazione e il restauro dei beni culturali.

### **Scambi e diffusione**

Contribuire a migliorare le possibilità di scambi e di diffusione dei beni culturali, attraverso mezzi appropriati, in particolare:

- studiando le possibilità di armonizzare e alleggerire gli oneri che gravano sugli scambi commerciali internazionali di libri e di altri materiali culturali, nonché nuovi metodi per assicurare le opere d'arte nelle esposizioni all'estero e per ridurre i rischi di danno o di perdita a cui tali opere sono esposte a causa del loro movimento;
- facilitando il disbrigo, entro termini compatibili con il calendario delle manifestazioni artistiche, delle formalità doganali relative alle opere d'arte, ai materiali e agli accessori figuranti negli elenchi concordati dagli organizzatori di queste manifestazioni;
- incoraggiando incontri fra i rappresentanti delle organizzazioni competenti e delle imprese interessate per esaminare misure di loro competenza, quali la semplificazione delle commesse, i termini di fornitura e le modalità di pagamento, che possano facilitare gli scambi commerciali internazionali di libri;



- incoraggiando i prestiti e gli scambi di film fra i loro istituti di studi cinematografici e le loro cineteche;
- incoraggiando lo scambio delle informazioni fra le parti interessate concernenti manifestazioni di carattere culturale indette negli Stati partecipanti nei campi più idonei a tali fini quali la musica, il teatro e le arti figurative, al fine di contribuire alla compilazione e alla pubblicazione di un calendario di tali manifestazioni con l'assistenza, se necessario, delle competenti organizzazioni internazionali;
- incoraggiando lo studio degli effetti che la prevedibile evoluzione dei mezzi tecnici utilizzati per la diffusione della cultura e l'eventuale armonizzazione di tali mezzi fra le parti interessate potrebbero avere sullo sviluppo della cooperazione e degli scambi culturali, tenendo tuttavia presente la salvaguardia della diversità e dell'originalità delle rispettive culture;
- incoraggiando nel modo che essi giudicano appropriato, nel quadro della loro politica culturale, lo sviluppo dell'interesse per il patrimonio culturale degli altri Stati partecipanti, consapevoli dei meriti e del valore di ciascuna cultura;
- curando la piena ed effettiva applicazione degli accordi e delle convenzioni internazionali sui diritti d'autore e sulla diffusione dei beni culturali, di cui essi sono parte o a cui decidessero di aderire in futuro.

### Accesso

Favorire reciprocamente un più ampio accesso per tutti alle realizzazioni – opere, esperienze e interpretazioni – nei diversi campi della cultura dei loro paesi, e compiere a tale fine i massimi sforzi possibili in conformità alla loro competenza, in particolare:

- favorire una più larga diffusione dei libri e delle opere artistiche, in particolare:
  - facilitando, tenendo nello stesso tempo pienamente conto delle convenzioni internazionali sui diritti d'autore di cui sono parti, i contatti e le comunicazioni internazionali fra autori e case editrici nonché fra altre istituzioni culturali, in vista di un più completo accesso reciproco alle realizzazioni culturali;
  - raccomandando che, nel determinare il volume delle tirature, le case editrici tengano inoltre conto della domanda da parte degli altri Stati partecipanti, e che ove possibile i diritti di vendita siano ceduti negli altri Stati partecipanti, d'accordo con i partners interessati, a più organizzazioni di vendita dei paesi importatori;
  - incoraggiando le organizzazioni competenti e le imprese interessate a concludere accordi e contratti, e contribuendo, in tal modo, ad aumentare gradualmente il numero e la varietà delle opere di autori degli altri Stati partecipanti, disponibili, in originale e in traduzione, nelle loro biblioteche e librerie;
  - favorendo, ove ritenuto opportuno, l'aumento del numero dei punti in cui saranno messi in vendita i libri di autori di altri Stati partecipanti, importati in originale sulla base di accordi e contratti, e in traduzione;
  - favorendo su una più ampia scala la traduzione di opere nel campo della letteratura e in altri campi dell'attività culturale prodotte nelle lingue degli altri Stati partecipanti e in particolare in quelle meno diffuse nonché la pubblicazione e la diffusione di opere tradotte, e ciò in particolare:
  - incoraggiando contatti più regolari fra le case editrici interessate;
  - intensificando i loro sforzi per quanto concerne la formazione e il perfezionamento dei traduttori;

- stimolando, con mezzi idonei, le case editrici dei loro paesi a pubblicare traduzioni;
- facilitando lo scambio, fra gli editori e gli organismi interessati, di elenchi di libri che potrebbero essere tradotti;
- favorendo fra i loro paesi l'attività professionale e la cooperazione dei traduttori;
- intraprendendo in collaborazione studi sui mezzi per favorire ulteriormente le traduzioni e la loro diffusione; migliorando ed allargando lo scambio di libri, bibliografie e schede bibliografiche tra biblioteche;
- considerare altre misure appropriate che permettano, ove necessario in base ad accordo reciproco fra le parti interessate, di facilitare l'accesso alle loro rispettive realizzazioni culturali, in particolare nel settore del libro;
- contribuire con mezzi appropriati ad una più ampia utilizzazione dei mezzi di informazione di massa per migliorare la reciproca conoscenza della vita culturale di ciascuno di essi;
- cercare di migliorare le condizioni necessarie affinché i lavoratori migranti e le loro famiglie possano ad un tempo conservare i loro legami con la propria cultura nazionale e adattarsi al loro nuovo ambiente culturale;
- incoraggiare gli organismi e le imprese competenti ad una scelta e ad una distribuzione più ampia dei lungometraggi e documentari degli altri Stati partecipanti nonché favorire programazioni non commerciali più frequenti, quali prime visioni, settimane cinematografiche e festival, prendendo in debita considerazione i film dei paesi le cui realizzazioni cinematografiche sono meno conosciute;
- favorire con i mezzi appropriati, nel quadro delle norme esistenti per il lavoro su tale materiale di archivio, l'ampliamento delle possibilità di lavoro degli specialisti degli altri Stati partecipanti sul materiale di carattere culturale degli archivi cinematografici e audiovisivi;
- incoraggiare uno studio congiunto da parte degli enti interessati e, ove necessario con il concorso delle organizzazioni internazionali competenti, sull'opportunità e sulle condizioni di creazione di un repertorio dei loro programmi televisivi registrati a carattere culturale nonché sui mezzi che permettano di visionarli rapidamente per facilitarne la scelta e l'eventuale acquisto.

## Contatti e cooperazione

Contribuire con mezzi appropriati allo sviluppo dei contatti e della cooperazione nei vari campi della cultura, in particolare fra creatori e persone che esercitano attività culturali, adoperandosi in particolare a:

- favorire i viaggi e gli incontri di persone che esercitano un'attività culturale ivi compresi, ove necessario, quelli che si realizzano sulla base di accordi, contratti o altre intese speciali e che attengono alla loro cooperazione culturale;
- incoraggiare in tal modo i contatti fra creatori, interpreti e gruppi artistici al fine di lavorare insieme, di far conoscere le loro opere in altri Stati partecipanti o di scambiare punti di vista su argomenti attinenti alla loro attività comune;
- incoraggiare, ove necessario con intese appropriate, gli scambi di tirocinanti e di specialisti e la concessione di borse di studio per la formazione e il perfezionamento nei vari settori della cultura quali le arti e l'architettura, i musei e le biblioteche, gli studi letterari e la traduzione e contribuire a creare condizioni favorevoli di accoglienza nelle loro rispettive istituzioni;
- incoraggiare lo scambio delle conoscenze acquisite nel campo della formazione degli organizzatori di attività culturali nonché degli insegnanti e degli specialisti in campi quali il teatro, l'opera, il balletto, la musica e le belle arti;

- continuare ad incoraggiare l'organizzazione di incontri internazionali fra creatori, e in particolare giovani creatori, sulle questioni attuali della creazione artistica e letteraria che presentano interesse al fine di studi in comune;
- studiare le altre possibilità di sviluppare gli scambi e la cooperazione fra le persone che esercitano un'attività culturale, in vista di una migliore conoscenza reciproca della vita culturale degli Stati partecipanti.

### Campi e forme di cooperazione

Incoraggiare la ricerca di nuovi campi e di nuove forme di cooperazione culturale, contribuendo a tal fine alla conclusione fra le parti interessate, ove necessario, di accordi e intese appropriati; e in tale contesto favorire:

- studi in comune relativi alle politiche culturali, in particolare sotto i loro aspetti sociali, nonché nei loro rapporti con le politiche della pianificazione, dell'urbanistica, dell'educazione, dell'ambiente, nonché gli aspetti culturali del turismo;
- lo scambio di conoscenze in materia di diversità culturale, in modo da contribuire così ad una migliore comprensione di tale diversità, ove essa si manifesta, da parte degli interessati;
- lo scambio di informazioni e, ove appropriato, gli incontri di esperti, la messa a punto e l'esecuzione di programmi e progetti di ricerca, nonché la loro valutazione in comune e la diffusione dei risultati nelle materie qui sopra indicate;
- forme di cooperazione culturale e lo sviluppo di realizzazioni congiunte quali: le manifestazioni internazionali nei settori delle arti figurative, del cinema, del teatro, del balletto, della musica, del folklore, ecc.; le fiere e le esposizioni di libri, le rappresentazioni in comune di opere liriche o drammatiche, nonché le esecuzioni di solisti, complessi strumentali, orchestre, cori e altri gruppi artistici, ivi compresi quelli che sono composti da dilettanti, tenendo in debita considerazione l'organizzazione di manifestazioni culturali internazionali della gioventù e dello scambio di giovani artisti;
- l'inclusione di opere di scrittori e compositori degli altri Stati partecipanti nel repertorio di solisti e di complessi artistici;
- la preparazione, la traduzione e pubblicazione di articoli, di studi e monografie, nonché di libri a basso prezzo e di collane d'arte e di letteratura, atti a far conoscere meglio le rispettive realizzazioni culturali, prevedendo a tale scopo incontri tra esperti e rappresentanti di case editrici;
- la coproduzione e lo scambio di films, nonché di programmi radiotelevisivi, favorendo in particolare gli incontri tra produttori, tecnici e rappresentanti dei pubblici poteri, onde creare condizioni favorevoli per l'esecuzione di progetti concreti comuni e incoraggiando, nel campo della coproduzione, la costituzione di troupes cinematografiche internazionali;
- l'organizzazione di concorsi d'architettura e d'urbanistica, prevedendo l'eventuale attuazione dei migliori progetti e la formazione, quando è possibile, di équipes internazionali;
- l'attuazione di progetti comuni di salvaguardia, di restauro e di valorizzazione di opere artistiche, monumenti e siti storici e archeologici di interesse culturale, con il concorso, nei casi appropriati, di organizzazioni internazionali governative e non governative, nonché di istituzioni private, competenti e attive in tale campo; e ciò, in particolare, prevedendo:
  - riunioni periodiche di esperti delle parti interessate per elaborare le proposte necessarie, tenendo presente la necessità di considerare tali questioni in un più ampio contest economico e sociale;

- la pubblicazione, nei periodici appropriati, di articoli destinati a far conoscere e confrontare fra gli Stati partecipanti le realizzazioni e innovazioni più significative;
- lo studio in comune, in vista del loro miglioramento e della loro eventuale armonizzazione, dei vari sistemi impiegati per inventariare e catalogare i monumenti storici e i siti di interesse culturale nei loro paesi;
- lo studio delle possibilità di organizzare corsi internazionali per la formazione di specialisti delle varie discipline relative al restauro.

\* \* \*

#### **Minoranze nazionali o culture regionali.**

Gli Stati partecipanti, riconoscendo il contributo che le minoranze nazionali o le culture regionali possono apportare alla cooperazione tra di essi in diversi campi della cultura, si propongono, laddove esistano sul loro territorio tali minoranze o culture, e tenendo conto degli interessi legittimi dei loro membri, di facilitare questo contributo.

#### **4. Cooperazione e scambi nel campo dell'educazione**

Gli Stati partecipanti,

Consapevoli che lo sviluppo delle relazioni internazionali nei campi dell'educazione e della scienza contribuisce ad una migliore comprensione reciproca ed è vantaggioso per tutti i popoli nonché di beneficio alle generazioni future,

Disposti a facilitare, fra le organizzazioni, le istituzioni e le persone che operano nel campo dell'educazione e della scienza, lo sviluppo sulla base, ove necessario, di apposite intese, degli scambi di conoscenze e di esperienze, nonché dei contatti,

Desiderosi di rafforzare i legami fra le istituzioni educative e scientifiche, nonché di incoraggiarne la cooperazione nei settori di interesse comune, in particolare nei casi in cui lo sviluppo delle conoscenze e delle risorse richieda sforzi congiunti sul piano internazionale, e

Convinti che il progresso in questi campi deve essere accompagnato e sostenuto da una più larga conoscenza delle lingue straniere,

Esprimono, a tali fini, la loro intenzione, in particolare:

##### **(a) Estensione delle relazioni**

Di accrescere e migliorare, ai vari livelli, la cooperazione e i legami nei campi dell'educazione e della scienza, in particolare:

- concludendo, ove opportuno, accordi bilaterali o multilaterali che prevedano la cooperazione e gli scambi fra istituzioni statali, organismi non governativi e persone che esercitano attività nel campo dell'educazione e della scienza, tenendo presente la necessità di assicurare una flessibile applicazione e utilizzazione degli accordi e delle intese esistenti;
- promuovendo la conclusione di accordi diretti fra le università ed altri istituti di istruzione superiore e di ricerca, nel quadro, ove necessario, di accordi intergovernativi;

- incoraggiando, fra le persone che operano nei campi dell'educazione e della scienza contatti e comunicazioni diretti, compresi quelli basati su accordi o intese speciali, ove questi risultino appropriati.

### (b) Accesso e scambi

Di migliorare, a condizioni reciprocamente accettabili, l'accesso degli studenti, degli insegnanti e degli studiosi degli Stati partecipanti agli istituti di istruzione e alle istituzioni culturali e scientifiche, e intensificare gli scambi fra tali istituzioni in tutti i settori di interesse comune, in particolare:

- intensificando lo scambio delle informazioni sulle possibilità di studio ed i corsi aperti a stranieri, nonché sulle condizioni in base alle quali questi vi sono ammessi e accolti;
- agevolando, fra gli Stati partecipanti, i viaggi di studiosi, insegnanti e studenti a scopo di studio, insegnamento e ricerca, nonché allo scopo di migliorare la conoscenza reciproca delle loro realizzazioni nei campi dell'educazione, della cultura e della scienza;
- incoraggiando la concessione di borse di studio, insegnamento e ricerca nei loro paesi a studiosi, insegnanti e studenti di altri Stati partecipanti;
- elaborando, attuando e incoraggiando programmi che prevedano un più ampio scambio di studiosi, insegnanti e studenti, compresa l'organizzazione di simposi, seminari e progetti comuni, nonché lo scambio di informazioni pedagogiche e specializzate, sotto forma, ad esempio, di pubblicazioni universitarie e materiale di biblioteca;
- promuovendo l'efficace attuazione di tali accordi e programmi mediante la tempestiva comunicazione a studiosi, insegnanti e studenti di informazioni più dettagliate in merito alla loro sistemazione presso l'università o l'istituto nel quale saranno accolti nonché ai programmi previsti per loro; offrendo loro la possibilità di servirsi del materiale specializzato e scientifico pertinente e del materiale d'archivio non riservato; e facilitando i loro spostamenti nello Stato ospite a scopo di studia, di ricerca nonché di svago in base alle procedure usuali;
- promuovendo una valutazione più esatta dei problemi concernenti il confronto e l'equivalenza dei titoli e diplomi universitari promuovendo lo scambio di informazioni sull'organizzazione, la durata e i programmi di studio, il confronto dei metodi di valutazione dei livelli di conoscenza e delle qualifiche universitarie e realizzando, ove possibile, il riconoscimento reciproco dei titoli e diplomi universitari sia, ove necessario, mediante accordi intergovernativi, sia mediante intese dirette fra università e altri istituti di istruzione superiore e di ricerca;
- raccomandando inoltre alle organizzazioni internazionali competenti di intensificare gli sforzi al fine di giungere ad una soluzione generalmente accettabile dei problemi del confronto e dell'equivalenza dei titoli e dei diplomi universitari.

### (c) Scienza

Nell'ambito della loro competenza di allargare e di migliorare la cooperazione e gli scambi nel campo della scienza, in particolare:

Di incrementare, su base bilaterale o multilaterale, lo scambio e la diffusione di informazioni e documentazione scientifiche, in particolare:

- rendendo tali informazioni più largamente disponibili agli scienziati e ai ricercatori degli altri Stati partecipanti, per esempio, mediante la partecipazione a programmi internazionali di scambio di informazioni o mediante altre intese appropriate;

- estendendo e facilitando lo scambio di campioni e altro materiale scientifico usato, in particolare, per la ricerca di base nei campi delle scienze esatte e naturali e della medicina;
- invitando le istituzioni scientifiche e le università a tenersi reciprocamente informate, in modo più completo e regolare, in merito al loro lavoro di ricerca, in corso e in progetto, nei campi di interesse comune.

Di facilitare l'ampliamento delle comunicazioni e dei contatti diretti fra le università, le istituzioni e le associazioni scientifiche, nonché fra gli scienziati e i ricercatori, compresi, ove necessario, i contatti basati su speciali accordi o intese, in particolare:

- sviluppando ulteriormente gli scambi di scienziati e ricercatori e incoraggiando l'organizzazione di incontri preparatori o di gruppi di lavoro su temi di ricerca di interesse comune;
- incoraggiando la formazione di "équipes" in comune di scienziati con il compito di realizzare progetti di ricerca in base ad intese concluse tra istituzioni scientifiche di più paesi;
- appoggiando l'organizzazione e il buon funzionamento di conferenze e seminari internazionali e la partecipazione dei loro scienziati e ricercatori a tali conferenze e seminari;
- prevedendo inoltre, in un prossimo futuro, un Forum scientifico sotto forma di un convegno di personalità eminenti del mondo della scienza provenienti dagli Stati partecipanti, allo scopo di discutere problemi interconnessi di comune interesse concernenti lo sviluppo attuale e futuro della scienza e di favorire l'espansione dei contatti, delle comunicazioni e dello scambio di informazioni fra istituzioni scientifiche e fra scienziati;
- prevedendo a breve scadenza un incontro di esperti che rappresentino gli Stati partecipanti e le loro istituzioni scientifiche nazionali, al fine di preparare tale Forum scientifico in collegamento con le organizzazioni internazionali competenti, quali l'UNESCO e la Commissione Economica per l'Europa;
- studiando in tempo utile quali nuovi provvedimenti potrebbero essere presi ulteriormente per quanto riguarda il Forum scientifico.

Sviluppare, nel campo della ricerca scientifica, sul piano bilaterale o multilaterale, il coordinamento di programmi svolti negli Stati partecipanti e l'organizzazione di programmi comuni, particolarmente nei settori sotto menzionati, che possono comportare sforzi comuni da parte di scienziati e, in determinati casi, l'impiego di attrezzature costose o rare. L'elenco delle materie enunciate in tali settori viene fornito a titolo indicativo; e i progetti specifici dovranno essere successivamente determinati dai potenziali partners negli Stati partecipanti, tenendo conto dei contributi che potrebbero fornire le organizzazioni internazionali e le istituzioni scientifiche appropriate:

- le scienze esatte e naturali, in particolare la ricerca di base nei campi quali la matematica, la fisica, la fisica teorica, la geofisica, la chimica, la biologia, l'ecologia e l'astronomia;
- la medicina, in particolare la ricerca di base relativa al cancro e alle malattie cardiovascolari, gli studi sulle malattie endemiche nei paesi in via di sviluppo, nonché la ricerca medico-sociale con particolare riguardo alle malattie professionali, alla rieducazione dei minorati e all'assistenza alla madre, al fanciullo e agli anziani;
- le scienze umane e sociali, quali la storia, la geografia, la filosofia, la psicologia, la ricerca pedagogica, la linguistica, la sociologia, le scienze giuridiche, politiche ed economiche; gli studi comparati dei fenomeni sociali, socioeconomici e culturali di interesse comune per gli Stati partecipanti, in particolare gli studi dei problemi dell'ambiente umano e dello sviluppo urbano nonché gli studi scientifici sui metodi di conservazione e di restauro dei monumenti e delle opere d'arte.

#### (d) Lingue e civiltà straniere

Di incoraggiare lo studio delle lingue e delle civiltà straniere quale mezzo importante per ampliare la comunicazione fra i popoli al fine di far loro meglio conoscere la cultura di ciascun paese, nonché per rafforzare la cooperazione internazionale; stimolare, a tale scopo, nell'ambito delle loro competenze, l'ulteriore sviluppo e miglioramento dell'insegnamento delle lingue straniere e la diversificazione della scelta delle lingue insegnate ai vari livelli, prendendo in debita considerazione le lingue meno diffuse o meno studiate, e in particolare:

- intensificare la cooperazione intesa a migliorare l'insegnamento delle lingue straniere mediante scambi di informazioni e di esperienze riguardanti lo sviluppo e l'applicazione di metodi e materiali pedagogici moderni e efficaci, adattati alle esigenze delle varie categorie di studenti, compresi i metodi di insegnamento accelerato; e studiare le possibilità di effettuare, su base bilaterale o multilaterale, studi sui nuovi metodi di insegnamento delle lingue straniere;
- incoraggiare la cooperazione fra le istituzioni interessate, su base bilaterale o multilaterale, allo scopo di utilizzare in modo più completo le risorse della tecnologia didattica moderna nell'insegnamento delle lingue, per esempio mediante studi comparati effettuati dai loro specialisti e, ove convenuto, mediante scambi o trasferimento di materiale audiovisivo, di materiale impiegato nella compilazione di libri di testo, nonché di informazioni su nuovi tipi di attrezzature tecniche utilizzate per l'insegnamento delle lingue;
- favorire lo scambio di informazioni sulle esperienze acquisite nella formazione degli insegnanti di lingue, e intensificare, su base bilaterale, gli scambi di insegnanti e di studenti di lingue, nonché facilitare la loro partecipazione a corsi estivi di lingue e civiltà ovunque questi vengano organizzati;
- incoraggiare la cooperazione fra esperti nel campo della lessicografia, allo scopo di definire gli equivalenti terminologici necessari, in particolare nelle discipline scientifiche e tecniche, per facilitare le relazioni fra istituzioni scientifiche e specialisti;
- promuovere una più ampia diffusione dello studio delle lingue straniere nei vari tipi di istituti di istruzione secondaria e maggiori possibilità di scelta fra un numero maggiore di lingue europee; e in questo contesto considerare, ovunque sia appropriato, le possibilità di incrementare il reclutamento e la formazione degli insegnanti, nonché l'organizzazione delle sezioni di classi necessarie;
- favorire, nell'insegnamento superiore, una scelta più ampia delle lingue offerte agli studenti di lingue e, per gli altri studenti, maggiori possibilità di studiare varie lingue straniere; facilitare inoltre, ove desiderabile e sulla base, ove necessario, di intese speciali l'organizzazione di corsi di lingue e civiltà da tenersi da lettori stranieri e, in particolare, da quelli provenienti dai paesi europei le cui lingue sono meno diffuse o meno studiate;
- favorire, nel quadro della formazione degli adulti, l'elaborazione di programmi specializzati, adattati alle varie esigenze ed ai vari interessi, per l'insegnamento delle lingue straniere ai propri abitanti e della lingua del paese ospite agli adulti interessati di altri paesi; incoraggiare in tale contesto le istituzioni interessate a cooperare, per esempio, all'elaborazione di programmi di insegnamento mediante la radio e la televisione e con i metodi accelerati, nonché, ove desiderabile, alla definizione di obiettivi di studio destinati a tali programmi, allo scopo di raggiungere livelli comparabili di conoscenza linguistica;
- incoraggiare, ove appropriato, il collegamento dell'insegnamento delle lingue straniere con quello delle corrispondenti civiltà, e promuovere ulteriori iniziative per stimolare l'interesse per lo studio delle lingue straniere, ivi comprese le attività extra scolastiche, idonee allo scopo.

### (e) Metodi pedagogici

Di promuovere, su base bilaterale o multilaterale, lo scambio di esperienze sui metodi pedagogici a tutti i livelli di istruzione, compresi quelli adottati per l'istruzione permanente e per la formazione degli adulti, nonché lo scambio di materiali pedagogici, e in particolare:

- sviluppando ulteriormente le varie forme di contatti e di cooperazione nei vari settori delle scienze pedagogiche, per esempio per mezzo di studi comparativi o congiunti svolti dalle istituzioni interessate, o mediante scambi di informazioni sui risultati degli esperimenti pedagogici;
- intensificando lo scambio di informazioni sui metodi pedagogici adottati nei diversi sistemi di istruzione e sui risultati delle ricerche relative ai processi di acquisizione delle conoscenze da parte degli scolari e degli studenti, tenendo conto della pertinente esperienza acquisita nei diversi tipi di istruzione specializzata;
- facilitando lo scambio delle conoscenze acquisite concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'istruzione destinata agli adulti e dell'istruzione ricorrente, le relazioni fra queste e altre forme e livelli di istruzione, nonché i mezzi per adattare l'istruzione, compresa la formazione professionale e tecnica, alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nei loro paesi;
- incoraggiando gli scambi di esperienze nel campo dell'educazione dei giovani e degli adulti per la comprensione internazionale, con particolare riferimento ai grandi problemi dell'umanità la cui soluzione richiede impostazioni comuni e una più ampia cooperazione internazionale;
- promuovendo gli scambi di materiale didattico – compresi libri di testo scolastici, tenendo presente la possibilità di accrescere la conoscenza reciproca e di facilitare la presentazione di ciascun paese in tali libri – nonché di scambi di informazioni sulle innovazioni tecniche nel campo dell'istruzione.

### Minoranze nazionali o culture regionali.

Gli Stati partecipanti, riconoscendo il contributo che le minoranze nazionali o le culture regionali possono apportare alla cooperazione tra di essi in diversi campi dell'educazione, si propongono, laddove esistano sul loro territorio tali minoranze o culture, e tenendo conto degli interessi legittimi dei loro membri, di facilitare questo contributo.

## Seguiti della Conferenza

Gli Stati partecipanti,

Avendo considerato e valutato i progressi realizzati alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa,

Considerando inoltre che, nel contesto più ampio del mondo, la Conferenza è una parte importante del processo di miglioramento della sicurezza e di sviluppo della cooperazione in Europa e che i suoi risultati contribuiranno in modo significativo a tale processo,

Intendendo attuare le disposizioni dell'Atto Finale della Conferenza per dare pieno effetto ai suoi risultati e promuovere in tal modo il processo di miglioramento della sicurezza e di sviluppo della cooperazione in Europa,



Convinti che per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla Conferenza essi devono compiere nuovi sforzi unilaterali, bilaterali e multilaterali e continuare, nelle forme appropriate enunciate qui di seguito, il processo multilaterale avviato dalla Conferenza,

1. Dichiarano la loro determinazione di tenere debitamente conto, nel periodo successivo alla Conferenza, delle disposizioni dell'Atto Finale della Conferenza e di applicarle:

(a) unilateralmente, in tutti i casi che si prestino a una tale azione;

(b) bilateralmente, mediante negoziati con altri Stati partecipanti;

(c) multilateralmente, mediante riunioni di esperti degli Stati partecipanti, come pure nell'ambito delle organizzazioni internazionali esistenti quali la Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite e l'UNESCO, per quanto riguarda la cooperazione nei campi dell'educazione, della scienza e della cultura;

2. Dichiarano inoltre la loro determinazione di proseguire il processo multilaterale avviato dalla Conferenza:

(a) procedendo ad uno scambio di vedute approfondito sia sull'attuazione delle disposizioni dell'Atto Finale, sia sull'esecuzione dei compiti definiti dalla Conferenza come pure, nel contesto delle questioni trattate da quest'ultima, sull'approfondimento delle loro relazioni reciproche, sul miglioramento della sicurezza e lo sviluppo della cooperazione in Europa e lo sviluppo del processo di distensione in futuro;

(b) organizzando a tali fini incontri tra i loro rappresentanti, cominciando con una riunione a livello dei rappresentanti designati dai Ministri degli Affari Esteri. Questa preciserà le modalità appropriate per lo svolgimento di altri incontri, che potranno comprendere nuove riunioni analoghe e la possibilità di una nuova Conferenza;

3. Il primo degli incontri suindicati avrà luogo a Belgrado nel 1977. Una riunione preparatoria incaricata di organizzare questa riunione avrà luogo a Belgrado il 15 giugno 1977. La riunione preparatoria fisserà la data, la durata, l'ordine del giorno e le altre modalità della riunione dei rappresentanti designati dai Ministri degli Affari Esteri;

4. Le disposizioni procedurali e di lavoro come pure la scala di ripartizione delle spese della Conferenza si applicheranno, *mutatis mutandis*, alle riunioni contemplate nei paragrafi 1 c), 2 e 3 di cui sopra. Tutte le riunioni summenzionate si terranno a turno negli Stati partecipanti. I servizi di segretariato tecnico saranno forniti dal paese ospite.

L'originale del presente Atto Finale, redatto in francese, inglese, italiano, spagnolo, russo e tedesco sarà consegnato al Governo della Repubblica di Finlandia che lo conserverà nei suoi archivi. Ciascuno degli Stati partecipanti riceverà dal Governo della Repubblica di Finlandia una copia conforme del presente Atto Finale.

Il testo del presente Atto Finale sarà pubblicato in ciascuno Stato partecipante, che ne curerà la diffusione e lo farà conoscere nel modo più ampio possibile.

Il Governo della Repubblica di Finlandia è pregato di trasmettere al Segretario Generale delle Nazioni Unite il testo del presente Atto Finale, che non è ammissibile per la registrazione ai sensi dell'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, per la sua diffusione a tutti i membri dell'Organizzazione, quale documento ufficiale delle Nazioni Unite.

Il Governo della Repubblica di Finlandia è altresì pregato di trasmettere il testo del presente Atto Finale al Direttore Generale dell'UNESCO e al Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

In fede di ciò, i sottoscritti Alti Rappresentanti degli Stati partecipanti, consapevoli dell'alto significato politico che essi attribuiscono ai risultati della Conferenza e dichiarando la loro determinazione di agire in conformità delle disposizioni contenute nei testi di cui sopra, hanno apposto la loro firma in calce al presente Atto Finale.

(...)

# Documento conclusivo della riunione di Madrid

(Seconda riunione di follow-up della Conferenza di Helsinki)

## Madrid 1983

---

### Questioni relative alla sicurezza in Europa

Gli Stati partecipanti esprimono la loro determinazione

- di compiere nuovi sforzi per rendere la distensione un processo efficace, nonché continuo, sempre più vitale e globale, di portata universale, secondo l'impegno assunto nell'Atto Finale;
- di cercare soluzioni ai problemi in sospenso con mezzi pacifici;
- di adempiere coerentemente tutte le disposizioni dell'Atto Finale e, in particolare, di rispettare e applicare rigorosamente e senza riserve tutti i dieci principi contenuti nella Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti, indipendentemente dai loro sistemi politici, economici o sociali, nonché dalla loro dimensione, posizione geografica o livello di sviluppo economico, compreso il loro impegno di ispirarsi a tali principi nelle loro relazioni con tutti gli altri Stati;
- di sviluppare relazioni di cooperazione reciproca, amicizia e fiducia, astenendosi da qualsiasi azione che, contrastando con l'Atto Finale, possa pregiudicare tali reazioni;
- di incoraggiare sforzi concreti per l'applicazione dell'Atto Finale;
- di compiere sforzi concreti per contenere il crescente accumulo degli armamenti, nonché per consolidare la fiducia e la sicurezza e promuovere il disarmo.

### Principi

Essi riaffermano la loro determinazione di rispettare ed applicare pienamente tali principi e, conformemente, di promuovere con tutti i mezzi, sia nel campo del diritto che della prassi, la loro maggiore efficacia.

Essi ritengono che uno di tali mezzi potrebbe consistere nel dare espressione legislativa – nelle forme appropriate alla prassi e alle procedure proprie di ciascun paese – ai dieci principi enunciati nell'Atto Finale.

Essi riconoscono l'importanza che i trattati e gli accordi conclusi dagli Stati partecipanti riflettano i principi pertinenti e siano consoni agli stessi e, ove appropriato, facciano ad essi riferimento.

Gli Stati partecipanti riaffermano la necessità di osservare rigorosamente ed efficacemente il principio del non ricorso alla minaccia o all'uso della forza in quanto norma di vita internazionale. A tal fine essi sottolineano che è loro dovere, in base alle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale, agire conformemente.

Gli Stati partecipanti condannano il terrorismo, compreso il terrorismo nelle relazioni internazionali, in quanto mette a repentaglio o distrugge vite umane innocenti o attenta altrimenti ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali e sottolineano la necessità di adottare misure decisive per combatterlo.

Essi esprimono la loro determinazione di adottare misure efficaci per la prevenzione e la soppressione di atti di terrorismo, sia a livello nazionale che mediante la cooperazione internazionale, compresi accordi bilaterali e multilaterali appropriati, e di ampliare a rafforzare conformemente la cooperazione reciproca per combattere tali atti. Essi convengono di agire in tal senso conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, alla "Dichiarazione delle Nazioni Unite sui principi di diritto internazionale riguardanti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati" e all'Atto Finale di Helsinki.

Nell'ambito della lotta contro gli atti di terrorismo essi prenderanno tutte le misure appropriate per impedire che i loro rispettivi territori vengano usati per preparare, organizzare o perpetrare attività terroristiche, comprese quelle dirette contro altri Stati partecipanti e i loro cittadini. Ciò include anche misure intese a proibire nei loro territori attività illegali di persone, gruppi e organizzazioni che istigano, organizzano o perpetrano atti di terrorismo.

Gli Stati partecipanti confermano che si asterranno dal dare assistenza diretta o indiretta ad attività terroristiche o sovversive o di altro genere dirette a rovesciare violentemente il regime di un altro Stato partecipante. In conseguenza essi si asterranno, fra l'altro, dal finanziare, fomentare o tollerare qualsiasi attività del genere.

Essi esprimono la loro determinazione di fare il possibile per garantire la sicurezza necessaria a tutti i rappresentanti ufficiali e alle persone che partecipano nei loro territori ad attività rientranti nell'ambito delle relazioni diplomatiche, consolari o di altre relazioni ufficiali.

Essi sottolineano il fatto che tutti gli Stati partecipanti riconoscono nell'Atto Finale l'importanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il cui rispetto è un fattore essenziale di pace, di giustizia e di benessere necessario ad assicurare lo sviluppo di relazioni amichevoli e della cooperazione fra loro, come fra tutti gli Stati.

Gli Stati partecipanti ribadiscono la loro determinazione di promuovere e incoraggiare l'esercizio effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che derivano tutti dalla dignità inerente alla persona umana e sono essenziali al suo libero e pieno sviluppo, e di assicurare un progresso costante e tangibile conformemente all'Atto Finale, mirando ad un ulteriore e continuo sviluppo in questo campo in tutti gli Stati partecipanti indipendentemente dai loro sistemi politici, economici e sociali.

Essi ribadiscono parimenti la loro determinazione di sviluppare le loro leggi e regolamenti nel campo dei diritti civili, politici, economici, sociali, culturali e degli altri diritti dell'uomo e delle libertà dell'uomo e delle libertà fondamentali; inoltre ribadiscono la loro determinazione di garantire l'esercizio effettivo di tali diritti e libertà.

Essi ricordano il diritto dell'individuo di conoscere i propri diritti e doveri e di agire in conseguenza nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come enunciato nell'Atto Finale, e intraprenderanno, nei loro rispettivi paesi, le azioni necessarie per garantire efficacemente tale diritto.

Gli Stati partecipanti riaffermano che riconosceranno e rispetteranno ed inoltre concordano di intraprendere le azioni necessarie a garantire la libertà dell'individuo di professare e praticare, solo o in comune con altri, una religione o un credo agendo secondo i dettami della propria conoscenza.

In tale contesto, essi consulteranno, quando necessario, i culti, le istituzioni e le organizzazioni religiose che operano nell'ambito costituzionale dei loro rispettivi paesi.

Essi considereranno favorevolmente le richieste da parte di comunità religiose di credenti, che praticano o sono disposti a praticare il proprio culto nell'ambito costituzionale dei loro Stati, di concessione dello status previsto nei loro rispettivi paesi per i culti, le istituzioni e le organizzazioni religiose.

Essi sottolineano inoltre l'importanza di un costante progresso per garantire il rispetto e l'effettivo godimento dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, nonché per proteggere i loro interessi legittimi come previsto nell'Atto Finale.

Essi sottolineano l'importanza di garantire la parità dei diritti dell'uomo e della donna; di conseguenza essi concordano di intraprendere tutte le azioni necessarie per promuovere una partecipazione ugualmente effettiva dell'uomo e della donna nella vita politica, economica, sociale e culturale.

Gli Stati partecipanti garantiranno il diritto dei lavoratori di costituire liberamente sindacati e di aderirvi, il diritto dei sindacati di esercitare liberamente le proprie attività e gli altri diritti enunciati nelle pertinenti convenzioni internazionali. Essi rivelano che tali diritti saranno esercitati in conformità con le leggi dello Stato e in conformità con gli obblighi di diritto internazionale assunto dallo Stato. Essi incoraggeranno, in modo appropriato, comunicazioni e contatti diretti fra tali sindacati e i loro rappresentanti.

Essi riaffermano che i governi, le istituzioni, le organizzazioni e le persone hanno un ruolo pertinente e positivo da svolgere per contribuire al conseguimento dei summenzionati obiettivi della loro cooperazione.

Essi riaffermano l'importanza particolare della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, delle Convenzioni Internazionali sui Diritti dell'Uomo e di altri strumenti internazionali pertinenti, per i loro sforzi comuni e individuali volti a stimolare e sviluppare il rispetto universale per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali; essi invitano tutti gli Stati partecipanti ad agire in conformità di tali strumenti internazionali ed invitano quegli Stati partecipanti che non l'abbiano ancora fatto a prendere in considerazione la possibilità di aderire a tali convenzioni.

Essi convengono di considerare favorevolmente l'uso di tavole rotonde bilaterali, da tenersi su una base volontaria tra delegazioni composte da ciascuno Stato partecipante, per la discussione di questioni inerenti ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali, conformemente ad un ordine del giorno concordato in uno spirito di rispetto reciproco, al fine di conseguire una maggiore comprensione e cooperazione in base alle disposizioni dell'Atto Finale.

Essi decidono di convocare una riunione di esperti degli Stati partecipanti su questioni relative al rispetto, nei loro Stati, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto ogni aspetto, come enunciato nell'Atto Finale.

(...)

## **Cooperazione nei Campi dell'Economia, della Scienza e della Tecnica, e dell'Ambiente**

(...)

Nel contesto delle disposizioni dell'Atto finale sul lavoro migrante in Europa, gli Stati partecipanti rilevano che i recenti sviluppi dell'economia mondiale hanno influito sulla situazione dei lavoratori migranti.

A tale riguardo gli Stati partecipanti esprimono il loro desiderio che i paesi ospiti e i paesi di origine, mossi da uno spirito di reciproco interesse e di cooperazione, intensifichino i loro contatti per migliorare ulteriormente la situazione generale dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, per quanto riguarda, fra l'altro, la protezione dei loro diritti umani, compresi i loro diritti economici, sociali e culturali, tenendo specialmente presenti i problemi specifici dei lavoratori migranti della seconda generazione.

Essi si adopereranno inoltre per prevedere o promuovere, ove esista una richiesta ragionevole, un adeguato insegnamento della lingua e della cultura dei paesi di origine.

Gli Stati partecipanti raccomandano che, fra le altre misure miranti a facilitare il reinserimento sociale ed economico dei lavoratori migranti rimpatriati, venga assicurata, mediante appropriati strumenti legislativi o accordi reciproci, la corresponsione delle pensioni acquisite o stabilite in base al sistema di previdenza sociale al quale tali lavoratori sono stati iscritti nel paese ospite (...)

## **Cooperazione nel settore umanitario e in altri settori**

Gli Stati Partecipanti,

Ricordando i paragrafi introduttivi del Capitolo dell'Atto Finale sulla Cooperazione nel Settore Umanitario e in altri Settori, inclusi quelli concernenti lo sviluppo della comprensione reciproca fra loro e la distensione e quelli concernenti i progressi negli scambi nel campo della cultura e dell'educazione, una più ampia diffusione dell'informazione, i contatti fra le persone e la soluzione dei problemi umanitari,

Decisi a proseguire ed ampliare la cooperazione in tali settori e a realizzare una più completa utilizzazione delle possibilità offerte dall'Atto finale,

Concordano sin d'ora di applicare quanto segue:

### **Contatti fra persone**

Gli Stati partecipanti tratteranno favorevolmente le domande relative a contatti e incontri regolari sulla base dei legami familiari, alla riunificazione delle famiglie e ai matrimoni fra cittadini di Stati diversi e decideranno in merito ad esse nello stesso spirito.

Essi decideranno il più rapidamente possibile in merito alle domande per incontri familiari che abbiano carattere d'urgenza; in merito a quelle per la riunificazione delle famiglie e per il matrimonio fra cittadini di Stati diversi, secondo la prassi normale, entro sei mesi e per quelle relative ad altri incontri familiari entro limiti di tempo gradualmente ridotti.

Essi confermano che la presentazione o il rinnovo delle domande relative a questi casi non modificheranno i diritti e gli obblighi dei richiedenti o dei loro familiari per quanto riguarda, fra l'altro, l'occupazione, l'alloggio, il permesso di residenza, l'assistenza familiare e l'accesso all'assistenza sociale, economica o educativa, nonché altri diritti ed obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti del corrispondente Stato partecipante.

Gli Stati partecipanti forniranno le necessarie informazioni sulle procedure che i richiedenti dovranno seguire in tali casi e sui regolamenti che dovranno osservare e inoltre, su domanda del richiedente, forniranno i moduli relativi.

Essi ridurranno gradualmente, ove necessario, gli oneri imposti in relazione a tali domande, compresi quelli per visti e passaporti, al fine di portarli ad un livello moderato rispetto al reddito medio mensile nel corrispondente Stato partecipante.

I richiedenti saranno informati il più rapidamente possibile sulla decisione presa. In caso di rifiuto i richiedenti saranno anche informati del loro diritto di ripresentare la domanda dopo periodi di tempo ragionevolmente brevi.

Gli Stati partecipanti riaffermano il loro impegno di applicare pienamente le disposizioni concernenti le missioni diplomatiche, le altre missioni ufficiali e le sedi consolari degli altri Stati partecipanti, contenute nelle pertinenti convenzioni multilaterali o bilaterali, e di facilitare il normale funzionamento di tali missioni. L'accesso di visitatori a tali missioni sarà garantito tenendo debito conto delle necessarie misure di sicurezza di tali missioni.

Essi riaffermano altresì la loro volontà di adottare, nell'ambito della loro competenza, provvedimenti ragionevoli, comprese, quando appropriato, le necessarie misure di sicurezza, al fine di assicurare condizioni soddisfacenti per lo svolgimento, nel loro territorio, di attività nel quadro della cooperazione reciproca, quali manifestazioni sportive e culturali, cui prendano parte i cittadini di altri Stati partecipanti.

Gli Stati partecipanti si adopereranno, ove appropriato, per migliorare le condizioni relative all'assistenza legale, consolare e sanitaria per i cittadini di altri Stati partecipanti che si trovano temporaneamente nel loro territorio per motivi personali o professionali, tenendo debito conto delle convenzioni o degli accordi multilaterali o bilaterali pertinenti.

Essi applicheranno nella forma più completa le pertinenti disposizioni dell'Atto Finale, di modo che i culti, le istituzioni, le organizzazioni religiose e i loro rappresentanti possano sviluppare, nel campo della propria attività, contratti e incontri fra loro e scambiare informazioni.

Gli Stati partecipanti incoraggeranno contatti e scambi fra i giovani e favoriranno l'ampliamento della cooperazione fra le loro organizzazioni giovanili. Essi favoriranno lo svolgimento fra i giovani e le organizzazioni giovanili di manifestazioni ed attività educative, culturali ed altre attività similari. Essi favoriranno altresì lo studio di problemi relativi alle giovani generazioni. Gli Stati partecipanti promuoveranno lo sviluppo del turismo giovanile, individuale o collettivo, ove necessario sulla base di intese, incoraggiando, in particolare, la concessione di facilitazioni appropriate da parte delle autorità competenti nel settore dei trasporti e delle organizzazioni turistiche degli Stati partecipanti, o di facilitazioni del tipo offerto dalle autorità ferroviarie che partecipano al sistema "Inter-Rail".

## Informazione

Gli Stati partecipanti incoraggeranno ulteriormente una più libera e ampia diffusione dell'informazione stampata, periodica e non periodica, importata dagli altri Stati partecipanti, nonché l'aumento del numero dei punti di vendita al pubblico di tali pubblicazioni. Tali pubblicazioni saranno anche accessibili nelle sale di lettura delle grandi biblioteche pubbliche e di istituzioni analoghe.

In particolare, per facilitare il miglioramento della diffusione dell'informazione scritta, gli Stati partecipanti incoraggeranno contatti e negoziati fra le loro ditte e organizzazioni competenti allo scopo di concludere accordi e contratti a lungo termine destinati ad aumentare la quantità e il numero delle testate di giornali ed altre pubblicazioni importate dagli altri Stati partecipanti. Essi considerano auspicabile che i prezzi al dettaglio delle pubblicazioni estere non siano eccessivi rispetto ai prezzi nei loro paesi d'origine.

Essi confermano la loro intenzione, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale, di ampliare ulteriormente le possibilità di abbonamento per il pubblico.

Essi favoriranno l'ulteriore ampliamento della cooperazione fra i mezzi di informazione di massa e i loro rappresentanti, in particolare fra il personale redazionale di agenzie di stampa, giornali, organizzazioni radiotelevisive, nonché società cinematografiche. Essi incoraggeranno uno scambio più regolare di notizie, articoli, supplementi e informazioni radioteletrasmesse, nonché lo scambio di personale redazionale per una migliore conoscenza delle rispettive prassi. Su una base di reciprocità, essi miglioreranno i servizi materiali e tecnici previsti per i cronisti radiotelevisivi accreditati a titolo permanente o temporaneo. Inoltre essi faciliteranno contatti diretti fra i giornalisti, nonché contatti nell'ambito delle organizzazioni professionali.

Essi decideranno in merito alle domande di visto dei giornalisti senza indebiti ritardi e riesamineranno le domande che sono state respinte entro un periodo di tempo ragionevole. Inoltre i giornalisti che desiderino effettuare spostamenti per motivi personali e non per servizi giornalistici fruiranno dello stesso trattamento degli altri visitatori provenienti dal loro paese di origine.

Essi concederanno ai corrispondenti permanenti e ai loro familiari conviventi visti di entrata e di uscita multipli, validi per un anno.

Gli Stati partecipanti esamineranno la possibilità di concedere, ove necessario sulla base di accordi bilaterali, l'accreditamento e le relative agevolazioni ai giornalisti di altri Stati partecipanti accreditati a titolo permanente in paesi terzi.

Essi faciliteranno lo spostamento dei giornalisti degli altri Stati partecipanti nei loro territori, in particolare adottando, ove necessario, misure concrete per offrire loro la possibilità di spostamenti più estesi, tranne che nelle zone vietate per motivi di sicurezza. Essi informeranno in anticipo i giornalisti, quando possibile, qualora nuove zone vengano vietate per motivi di sicurezza.

Essi offriranno maggiori possibilità e, ove necessario, migliori condizioni ai giornalisti di altri Stati partecipanti per stabilire e mantenere contatti e comunicazioni personali con le loro fonti di informazione.

Essi autorizzeranno di norma i giornalisti radiotelevisivi, su loro richiesta, a farsi accompagnare dai propri tecnici del suono e del video e ad utilizzare le proprie attrezzature.



Analogamente, i giornalisti potranno portare con sé materiale di consultazione, compresi appunti personali, da usare rigorosamente a scopo professionale.\*

(...)

Gli Stati partecipanti faciliteranno, ove necessario, l'apertura e il funzionamento, nelle loro capitali, di centri stampa o di istituzioni che svolgano le stesse funzioni, accessibili alla stampa nazionale ed estera con adeguati servizi operativi per quest'ultima.

Essi inoltre considereranno ulteriori modi e mezzi per assistere i giornalisti di altri Stati partecipanti consentendo loro in tal misura di risolvere i problemi di ordine pratico che possano incontrare.

### **Cooperazione e scambi nel campo della cultura**

Essi si adopereranno, adottando misure appropriate, per rendere accessibili alle persone, alle istituzioni e alle organizzazioni non governative interessate le informazioni pertinenti riguardanti le possibilità offerte da accordi e programmi culturali bilaterali, facilitando in tal modo una loro applicazione efficace.

Gli Stati partecipanti incoraggeranno ulteriormente una più ampia diffusione di libri, di film e di altre forme e mezzi di espressione culturale degli altri Stati partecipanti, nonché l'accesso ad essi, migliorando a tal fine, con mezzi appropriati, su base bilaterale e multilaterale le condizioni per lo scambio internazionale, commerciale e non commerciale, dei loro beni culturali, in particolare riducendo gradualmente i diritti doganali su tali beni.

Gli Stati partecipanti si adopereranno per incoraggiare la traduzione, la pubblicazione e la diffusione di opere nel campo della letteratura e in altri settori dell'attività culturale degli altri Stati partecipanti, specialmente quelle prodotte nelle lingue meno parlate, facilitando la cooperazione fra le case editrici, in particolare mediante lo scambio di elenchi di libri che potrebbero essere tradotti, nonché di altre informazioni pertinenti.

Essi contribuiranno allo sviluppo di contatti, cooperazione e progetti comune fra gli Stati partecipanti riguardanti la protezione, la conservazione e la registrazione del patrimonio storico e dei monumenti, nonché le relazioni fra l'uomo, l'ambiente e tale patrimonio; essi esprimono il loro interesse per la possibilità di convocare una conferenza intergovernativa su tali temi nell'ambito dell'UNESCO.

Gli Stati partecipanti incoraggeranno le loro organizzazioni radiotelevisive a sviluppare ulteriormente la presentazione delle realizzazioni culturali e artistiche di altri Stati partecipanti in base ad accordi bilaterali e multilaterali fra tali organizzazioni, prevedendo, fra l'altro, scambi di informazioni sulle produzioni, trasmissioni di spettacoli e programmi di altri Stati partecipanti, coproduzioni, inviti come ospiti di direttori d'orchestra e registi, nonché la reciproca assistenza a troupes cinematografiche per film culturali.

(...)

---

\* In tale contesto resta inteso che l'importazione di materiale stampato potrà essere soggetta ai regolamenti locali, che saranno applicati con debito riguardo alle esigenze di adeguate attrezzature di lavoro del giornalista.

## Cooperazione e scambi nel campo dell'educazione

Gli Stati partecipanti promuoveranno la conclusione di intese e di accordi governativi e non governativi nel campo dell'educazione e della scienza da attuare con la partecipazione di istituzioni educative o di altre istituzioni competenti.

Gli Stati partecipanti contribuiranno a migliorare ulteriormente gli scambi di studenti, insegnanti e studiosi e il loro accesso alle rispettive istituzioni educative, culturali e scientifiche, nonché il loro accesso al materiale informativo pubblico in conformità delle leggi e dei regolamenti prevalenti in ciascun paese. In tale contesto essi faciliteranno i viaggi di studiosi, insegnanti e studenti all'interno dello Stato ospite, la loro presa di contatto con i propri colleghi e incoraggeranno inoltre biblioteche, istituti di istruzione superiore e istituzioni analoghe nei loro territori a mettere a disposizione di studiosi, insegnanti e studenti di altri Stati partecipanti i cataloghi e gli elenchi di materiale di archivio pubblico.

Essi incoraggeranno uno scambio più regolare di informazioni su programmi, corsi e seminari di formazione scientifica per giovani scienziati e faciliteranno una più ampia partecipazione a queste attività di giovani scienziati di diversi Stati partecipanti. Essi inviteranno le competenti organizzazioni e istituzioni nazionali e internazionali ad appoggiare, ove appropriato, la realizzazione di tali attività di formazione.

(...)

Gli Stati partecipanti favoriranno l'ampliamento delle possibilità di insegnamento e studio delle lingue europee meno diffuse o meno studiate. A tal fine essi stimoleranno, nell'ambito della loro competenza, l'organizzazione di corsi universitari estivi e altri corsi, nonché la partecipazione agli stessi, la concessione di borse di studio per traduttori e il potenziamento delle facoltà linguistiche inclusa, in caso di necessità, la fornitura di nuove attrezzature per lo studio di tali lingue.

Gli Stati partecipanti esprimono la loro disponibilità ad intensificare fra loro nonché in seno alle competenti organizzazioni internazionali, lo scambio di materiali didattici, libri di testo, carte geografiche, bibliografie e altro materiale educativo al fine di promuovere una migliore conoscenza reciproca e di facilitare una presentazione più completa dei loro rispettivi paesi.

# Documento della Conferenza di Stoccolma sulle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza e sul disarmo in Europa

## Stoccolma 1986

---

(...)

### Non ricorso alla minaccia o all'uso della forza

(...)

(18) Gli Stati partecipanti sottolineano il loro impegno verso l'Atto Finale e la necessità di una piena applicazione di tutte le sue disposizioni per promuovere in tal modo il processo di rafforzamento della sicurezza e di sviluppo della cooperazione in Europa, contribuendo così alla pace e alla sicurezza internazionali nel mondo intero.

(19) Essi pongono in risalto il loro impegno verso tutti i principi della Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti e dichiarano la loro determinazione di rispettarli e metterli in pratica indipendentemente dai loro sistemi politici, economici o sociali, nonché dalla loro dimensione, posizione geografica o livello di sviluppo economico.

(20) Tutti questi dieci principi sono di importanza fondamentale e, di conseguenza, saranno applicati in modo eguale e senza riserve, ciascuno di essi essendo interpretato tenendo conto degli altri.

(21) Il rispetto e l'applicazione di questi principi incrementerà lo sviluppo di relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati partecipanti in tutti i campi contemplati dalle disposizioni dell'Atto Finale.

(22) Essi riconfermano il loro impegno verso il principio fondamentale dell'eguaglianza sovrana degli Stati e sottolineano che tutti gli Stati hanno eguali diritti e doveri nell'ambito del diritto internazionale.

(23) Essi riaffermano il significato universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il rispetto e l'esercizio effettivo di tali diritti e libertà sono fattori essenziali della pace, della giustizia e della sicurezza internazionali, nonché dello sviluppo di relazioni amichevoli e della cooperazione fra loro come fra tutti gli Stati, come enunciati nella Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti.

(24) Essi riaffermano che, nel più ampio contesto della sicurezza mondiale, la sicurezza in Europa è strettamente connessa con la sicurezza nell'area del Mediterraneo nel suo insieme; in tale contesto essi confermano la loro intenzione di sviluppare relazioni di buon vicinato con tutti gli Stati nella regione, tenendo nel dovuto conto la reciprocità, e nello spirito dei principi enunciati nella Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti in modo da promuovere

la fiducia e la sicurezza e far prevalere la pace nella regione conformemente alle disposizioni contenute nel Capitolo sul Mediterraneo dell'Atto Finale.

(25) Essi pongono in risalto la necessità di adottare misure decisive per prevenire e combattere il terrorismo, compreso il terrorismo nelle relazioni internazionali. Essi esprimono la loro determinazione di adottare misure efficaci sia a livello nazionale che mediante la cooperazione internazionale, per la prevenzione e la soppressione di tutti gli atti di terrorismo. Essi prenderanno tutte le misure appropriate per impedire che i loro rispettivi territori vengano usati per preparare, organizzare o perpetrare attività terroristiche. Ciò include anche misure intese a proibire nei loro territori attività illegali, comprese le attività sovversive, di persone, gruppi e organizzazioni che istigano, organizzano o perpetrano atti di terrorismo, compresi quelli diretti contro altri Stati e i loro cittadini.

# Documento conclusivo della riunione di Vienna

(Terza riunione di follow-up della Conferenza di Helsinki)

## Vienna 1989

---

(...)

### Questioni relative alla sicurezza in Europa

Gli Stati partecipanti esprimono la loro determinazione

- di basarsi sugli attuali sviluppi positivi delle loro relazioni per rendere la distensione un processo efficace, globale e autentico, di portata universale;
- di assumersi la responsabilità di attuare pienamente gli impegni contenuti nell'Atto Finale e in altri documenti CSCE;
- di intensificare i propri sforzi per ricercare soluzioni ai problemi che gravano sulle loro relazioni e per rafforzare le misure di salvaguardia della pace e della sicurezza internazionali;
- di promuovere la cooperazione e il dialogo fra loro, per assicurare l'esercizio effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e facilitare i contatti e le comunicazioni fra le persone;
- di compiere nuovi sforzi per realizzare ulteriori progressi per rafforzare la fiducia e la sicurezza e per promuovere il disarmo.

### Principi

(1) Gli Stati partecipanti riaffermano il proprio impegno nei riguardi di tutti i dieci principi della Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti, contenuta nell'Atto Finale, e la loro determinazione di rispettarli e metterli in pratica. Gli Stati partecipanti riaffermano che tutti questi principi hanno un'importanza primaria e che, di conseguenza, saranno applicati in modo eguale e senza riserve, interpretando ciascuno di essi tenendo conto degli altri.

(2) Essi sottolineano che il rispetto e la piena applicazione di questi principi, nonché il rigoroso adempimento di tutti gli impegni CSCE da essi derivanti, rivestono grande importanza politica e sono essenziali per instaurare la fiducia e la sicurezza nonché per lo sviluppo delle loro relazioni amichevoli e della loro cooperazione in tutti i campi.

(3) In tale contesto, confermano che rispetteranno il diritto di ciascuno di essi di scegliere e sviluppare liberamente il proprio sistema politico, sociale, economico e culturale, nonché di determinare le proprie leggi, regolamenti, prassi e politiche. Nell'esercizio di tali diritti, essi assicureranno che le loro leggi, regolamenti, prassi e politiche siano conformi ai loro obblighi di diritto internazionale e vengano armonizzati con le disposizioni della Dichiarazione sui Principi e con altri impegni CSCE.

(4) Essi confermano inoltre che, in virtù del principio dell'uguaglianza dei diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione e conformemente alle disposizioni pertinenti dell'Atto Finale, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di determinare, quando e come desiderano, il loro assetto politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna, e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale.

(...)

(8) Gli Stati partecipanti condannano senza riserve come criminosi tutti gli atti, i metodi e le pratiche del terrorismo, ovunque e da chiunque siano commessi, inclusi quelli che mettano in pericolo le relazioni amichevoli fra gli Stati e la loro sicurezza, e concordano che il terrorismo non può essere giustificato in alcuna circostanza.

(9) Essi esprimono la propria determinazione di adoperarsi per sradicare il terrorismo, sia bilateralmente sia mediante la cooperazione multilaterale, particolarmente nelle sedi internazionali quali le Nazioni Unite, l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale e l'Organizzazione Marittima Internazionale e conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid.

(10) Convinti dell'esigenza di unire alle misure a livello nazionale una Maggiore cooperazione internazionale, gli Stati partecipanti esprimono la loro intenzione

(10.1) – di perseguire una politica di fermezza in risposta alle richieste terroristiche;

(10.2) – di rafforzare e sviluppare la cooperazione bilaterale e multilaterale fra loro per prevenire e combattere il terrorismo nonché per accrescere l'efficienza dell'attuale cooperazione a livello bilaterale o nell'ambito di gruppi di Stati, anche, se del caso, mediante lo scambio di informazioni;

(10.3.) – di impedire nei loro territori attività illegali di persone, gruppi od organizzazioni che istigano, organizzano o perpetrano atti di terrorismo o attività sovversive o di altro genere dirette a rovesciare violentemente il regime di un altro Stato partecipante;

(10.4) – di adottare misure efficaci per prevenire e reprimere atti terroristici diretti contro rappresentanti diplomatici o consolari e per combattere il terrorismo che implichi violazioni delle Convenzioni di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche e Consolari, in particolare le relative disposizioni concernenti privilegi ed immunità diplomatiche e consolari;

(10.5) – di assicurare che le persone implicate in atti terroristici siano estradate o processate e di attuare una stretta cooperazione qualora si verificano conflitti di giurisdizione che coinvolgono più Stati, agendo, in ambedue i casi, conformemente ai pertinenti accordi internazionali;

(10.6) – di considerare una loro adesione, qualora non lo abbiano già fatto, alle pertinenti convenzioni internazionali relative alla lotta contro il terrorismo;

(10.7) – di continuare ad adoperarsi in seno ai competenti organismi internazionali per migliorare ed ampliare le misure contro il terrorismo e per assicurare che gli accordi pertinenti siano accettati e rispettati da quanti più Stati possibile.

(11) Essi confermano che rispetteranno i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, inclusa la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di convinzione per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione. Essi confermano inoltre l'importanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il cui rispetto è un fattore essenziale della pace, della giustizia e della sicurezza necessarie a garantire lo sviluppo di relazioni amichevoli e della cooperazione fra di essi e fra tutti gli Stati

(12) Essi esprimono la propria determinazione di garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che sono tutti parte integrante della dignità della persona umana e sono essenziali al suo libero e pieno sviluppo. Essi riconoscono che le libertà e i diritti civili, politici, economici, sociali, culturali ed altri hanno tutti un'importanza capitale e devono essere pienamente realizzati con tutti i mezzi appropriati.

(13) In tale contesto essi

(13.1) – svilupperanno le loro leggi, regolamenti e politiche nel campo dei diritti civili, politici, economici, sociali, culturali e degli altri diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e li applicheranno in modo da garantire l'esercizio effettivo di tali diritti e libertà;

(13.2) – considereranno la possibilità di aderire, se non l'abbiano già fatto, alla Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici, alla Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, al Protocollo Facoltativo della Convenzione sui Diritti Civili e Politici e ad altri strumenti internazionali pertinenti;

(13.3) – provvederanno alla pubblicazione e alla diffusione del testo dell'Atto Finale, del Documento Conclusivo di Madrid, del presente Documento e dei testi di qualsiasi strumento internazionale pertinente nel campo dei diritti dell'uomo, al fine di assicurare la disponibilità di tali documenti nella loro interezza, di dar loro la massima divulgazione possibile e di renderli accessibili a tutti nei loro paesi, in particolare tramite le biblioteche pubbliche;

(13.4) – garantiranno l'effettivo diritto dell'individuo di conoscere i propri diritti e doveri in tale campo e di agire in conseguenza, e a tal fine pubblicheranno e renderanno accessibili tutte le leggi, regolamenti e le procedure concernenti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali;

(13.5) – rispetteranno il diritto dei propri cittadini di contribuire attivamente, individualmente o in associazione con altri, alla promozione e alla tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

(13.6) – incoraggeranno, nelle scuole e negli altri istituti d'istruzione, l'esame dei modi per promuovere e tutelare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali;

(13.7) – assicureranno a tutti coloro che si trovano nel proprio territorio e sono soggetti alla propria potestà i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali senza distinzione di alcun genere, quali la razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o d'altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o qualsiasi altra condizione;

(13.8) – assicureranno che nessuna persona che eserciti, esprima l'intenzione di esercitare o cerchi di esercitare tali diritti e libertà, o un membro della sua famiglia siano soggetti, per ciò stesso, a discriminazioni di alcun genere;

(13.9) – assicureranno che coloro i quali asseriscono che, nei loro confronti, siano stati violati i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, dispongano di mezzi di ricorso efficaci nonché di complete informazioni in merito; fra l'altro, accorderanno ad essi la possibilità effettiva di avvalersi:

- del diritto di ogni persona di presentare istanze agli organi esecutivi, legislativi, giudiziari od amministrativi;
- del diritto ad un processo giusto e pubblico entro termini ragionevoli, di fronte ad un tribunale indipendente e imparziale, compreso il diritto di presentare argomentazioni giuridiche e di essere rappresentati da un avvocato di propria scelta;
- del diritto di essere informati prontamente ed ufficialmente sulla decisione adottata in merito a ciascun ricorso, compresi i motivi giuridici sui quali è fondata la decisione. Queste informazioni verranno fornite di norma per iscritto e, in ogni caso, in modo tale da consentire all'interessato di avvalersi effettivamente degli altri ricorsi disponibili.

(14) Gli Stati partecipanti riconoscono che la promozione dei diritti economici, sociali, culturali nonché dei diritti civili e politici ha importanza capitale per la dignità umana e per il raggiungimento delle legittime aspirazioni di ciascun individuo. Essi pertanto proseguiranno i loro sforzi al fine di assicurare progressivamente la piena realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali con tutti i mezzi appropriati e, in particolare, anche con l'adozione di misure legislative. In tale contesto essi presteranno particolare attenzione ai problemi esistenti nel campo dell'occupazione, della casa, della sicurezza sociale, della sanità, dell'educazione e della cultura.

Essi promuoveranno costanti progressi nell'esercizio di tutti i diritti e delle libertà nei propri paesi nonché nello sviluppo delle relazioni fra loro e con altri Stati, in modo che ciascuno goda effettivamente dei suoi pieni diritti economici, sociali e culturali nonché dei suoi diritti civili.

(15) Gli Stati partecipanti confermano la loro determinazione di assicurare la parità dei diritti dell'uomo e della donna. Conseguentemente adotteranno tutte le misure necessarie, comprese le misure legislative, per promuovere una partecipazione ugualmente effettiva dell'uomo e della donna alla vita politica, economica, sociale e culturale. Essi considereranno la possibilità di aderire, se non l'abbiano ancora fatto, alla) Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna.

(16) Al fine di assicurare la libertà dell'individuo di professare e praticare una religione o una convinzione, gli Stati partecipanti, fra l'altro,

(16.1) – adotteranno misure efficaci per impedire ed eliminare ogni discriminazione per motivi di religione o convinzione nei confronti di individui o comunità per quanto riguarda il riconoscimento, l'esercizio e il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in tutti i settori della vita civile, politica, economica, sociale e culturale e assicureranno l'effettiva uguaglianza fra credenti e non credenti;

(16.2) – favoriranno un clima di reciproca tolleranza e rispetto fra credenti di comunità diverse nonché fra credenti e non credenti;

(16.3) – riconosceranno, su loro richiesta, alle comunità di credenti, che praticano o che sono disponibili a praticare la loro fede nel quadro costituzionale dei propri Stati, lo status per esse previsto nei rispettivi paesi;

(16.4) – rispetteranno il diritto di tali comunità religiose di

- costituire e mantenere luoghi di culto o riunione liberamente accessibili,
- organizzarsi secondo la propria struttura gerarchica e istituzionale,
- scegliere, nominare e sostituire il proprio personale conformemente alle rispettive esigenze e alle proprie norme nonché a qualsiasi intesa liberamente accettata fra esse e il proprio Stato,
- sollecitare e ricevere contributi volontari sia finanziari che d'altro genere;

(16.5) – si impegneranno in consultazioni con i culti, le istituzioni e le organizzazioni religiose al fine di pervenire ad una migliore comprensione delle esigenze della libertà religiosa;

(16.6) – rispetteranno il diritto di ciascuno di impartire e ricevere un'istruzione religiosa nella lingua di propria scelta, individualmente o in associazione con altri;

(16.7) – rispetteranno, in tale contesto, fra l'altro, la libertà dei genitori di assicurare l'educazione religiosa e morale dei loro figli conformemente ai propri convincimenti;

(16.8) – consentiranno la formazione di personale religioso nelle istituzioni appropriate,



(16.9) – rispetteranno il diritto dei singoli credenti e delle comunità di credenti di acquisire, possedere ed utilizzare libri sacri, pubblicazioni religiose nella lingua di loro scelta ed altri oggetti e materiali relativi alla pratica della religione o della convinzione;

(16.10) – consentiranno ai culti, alle istituzioni e alle organizzazioni religiose la produzione, l'importazione e la diffusione di pubblicazioni e materiali religiosi;

(16.11) – considereranno favorevolmente l'interesse delle comunità religiose a partecipare al pubblico dialogo, fra l'altro, tramite i mezzi di comunicazione di massa.

(17) Gli Stati partecipanti riconoscono che l'esercizio dei summenzionati diritti relativi alla libertà di religione o convinzione può essere soggetto soltanto alle limitazioni stabilite per legge e conformi ai loro obblighi in base al diritto internazionale e ai loro impegni internazionali. Nelle proprie leggi e regolamenti e nella loro applicazione essi assicureranno la piena ed effettiva attuazione della libertà di pensiero, coscienza, religione o convinzione.

(18) Gli Stati partecipanti compiranno sforzi costanti per applicare le disposizioni dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid riguardanti le minoranze nazionali. Essi adotteranno tutte le necessarie misure legislative, amministrative, giudiziarie ed altre ed applicheranno gli strumenti internazionali pertinenti per essi vincolanti, per assicurare la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali delle persone che appartengono a minoranze nazionali nel loro territorio. Essi si asterranno da qualsiasi discriminazione contro tali persone e contribuiranno alla realizzazione dei loro legittimi interessi ed aspirazioni nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(19) Essi proteggeranno e creeranno le condizioni per la promozione dell'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali nel loro territorio. Essi rispetteranno il libero esercizio dei diritti da parte delle persone che appartengono a tali minoranze e assicureranno la loro piena uguaglianza con le altre persone.

(20) Gli Stati partecipanti rispetteranno pienamente il diritto di ciascuno

- alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ciascuno Stato, e
- di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di fare ritorno nel proprio paese.

(21) Gli Stati partecipanti assicureranno che l'esercizio dei summenzionati diritti non sia soggetto ad alcuna restrizione, eccetto quelle previste con legge e che siano conformi ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, ed ai loro impegni internazionali, in particolare alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Tali restrizioni hanno carattere di eccezione. Gli Stati partecipanti assicureranno che dette restrizioni non siano applicate in maniera abusiva né arbitraria, ma in modo tale da salvaguardare l'effettivo esercizio di questi diritti.

(22) In tale contesto essi consentiranno a tutti i rifugiati che lo desiderino di ritornare in piena sicurezza alle proprie dimore.

(23) Gli Stati partecipanti

(23.1) – assicureranno che nessuna persona sia arbitrariamente arrestata, detenuta o esiliata;

(23.2) – assicureranno che tutte le persone detenute o incarcerate siano trattate con l'umanità e il rispetto dovuti alla dignità propria della persona umana;

(23.3) – osserveranno le Norme delle Nazioni Unite sugli standard minimi per il Trattamento dei detenuti nonché il Codice di condotta delle Nazioni Unite per i funzionari responsabili dell'applicazione delle leggi;

(23.4) – proibiranno la tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e adotteranno efficaci misure legislative, amministrative, giudiziarie e altre per prevenire e punire tali pratiche;

(23.5) – esamineranno la possibilità di aderire, se non lo abbiano già fatto, alla Convenzione contro la tortura ed altre pene crudeli o trattamenti inumani o degradanti;

(23.6) – proteggeranno gli individui contro qualsiasi pratica psichiatrica o altra pratica medica che violino i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e adotteranno misure efficaci per prevenire e punire tali pratiche.

(24) Per quanto riguarda la questione della pena capitale, gli Stati partecipanti rilevano che la pena capitale è stata abolita in alcuni di loro. Negli Stati partecipanti che non abbiano ancora abolito la pena capitale, la condanna a morte potrà essere comminata soltanto per i reati più gravi conformemente alle leggi in vigore all'epoca in cui è stato commesso il reato e non in contrasto con i loro impegni internazionali. Detta questione resterà all'esame. In tale contesto gli Stati partecipanti coopereranno nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti.

(25) Al fine di sviluppare la reciproca comprensione e fiducia, promuovere relazioni amichevoli e di buon vicinato, consolidare la pace, la sicurezza e la giustizia internazionali e migliorare l'attuazione dei loro impegni CSCE, gli Stati partecipanti svilupperanno ulteriormente la cooperazione e promuoveranno il dialogo fra loro in tutti i campi e a tutti i livelli sulla base della piena uguaglianza. Essi concordano che il pieno rispetto e l'applicazione integrale dei Principi e l'adempimento delle altre disposizioni CSCE miglioreranno le loro relazioni e stimoleranno lo sviluppo della loro cooperazione. Essi si asterranno da qualsiasi atto incompatibile con le disposizioni dell'Atto Finale e degli altri documenti CSCE e riconoscono che qualsiasi atto del genere pregiudicherebbe le loro relazioni ed ostacolerebbe lo sviluppo della cooperazione fra di essi.

(26) Essi confermano che i governi, le istituzioni, le organizzazioni e le persone hanno un ruolo proprio e positivo da svolgere, contribuendo al conseguimento degli obiettivi della loro cooperazione e alla piena realizzazione dell'Atto Finale. A tal fine essi rispetteranno il diritto delle persone a osservare e a promuovere l'applicazione delle disposizioni CSCE e ad associarsi ad altri a tale scopo. Essi faciliteranno i contatti e le comunicazioni dirette fra tali persone, organizzazioni e istituzioni all'interno degli Stati partecipanti e tra di essi ed elimineranno, ove esistano, gli ostacoli giuridici e amministrativi incompatibili con le disposizioni CSCE. Essi adotteranno inoltre misure efficaci per facilitare l'accesso alle informazioni sull'attuazione delle disposizioni CSCE e la libera espressione di opinioni in merito a tali questioni.

(...)

## **Cooperazione nei Campi dell'Economia, della Scienza e della Tecnica, e dell'Ambiente**

(...)

### **Cooperazione in altri settori**

(40) Gli Stati partecipanti pongono in risalto l'esigenza di un'efficace attuazione delle disposizioni dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid relative ai lavoratori migranti ed alle loro

famiglie in Europa. Essi invitano i paesi di accoglimento e i paesi di origine a compiere sforzi per migliorare ulteriormente le condizioni economiche, sociali, culturali e le altre condizioni di vita dei lavoratori migranti e delle loro famiglie che risiedono legalmente nei paesi di accoglimento. Essi raccomandano che i paesi di accoglimento e i paesi di origine promuovano la loro cooperazione bilaterale nei settori rilevanti per facilitare il reinserimento dei lavoratori migranti e delle loro famiglie al loro ritorno nel paese di origine.

(41) Gli Stati partecipanti, conformemente ai pertinenti impegni assunti nell'Atto Finale e nel Documento Conclusivo di Madrid, considereranno favorevolmente le domande di riunificazione delle famiglie nonché i contatti e le visite familiari riguardanti lavoratori migranti di altri Stati partecipanti con residenza legale nei paesi di accoglimento.

(42) Gli Stati partecipanti assicureranno che i lavoratori migranti di altri Stati partecipanti e le loro famiglie possano liberamente avvalersi della propria cultura nazionale e preservarla ed avere accesso alla cultura del paese di accoglimento.

(43) Mirando ad assicurare effettivamente uguali possibilità per i figli dei lavoratori migranti e i figli dei propri cittadini per quanto concerne l'accesso a tutte le forme e a tutti i livelli d'istruzione, gli Stati partecipanti affermano la propria disponibilità a prendere le misure necessarie per meglio utilizzare e per migliorare le possibilità educative. Inoltre, essi incoraggeranno o faciliteranno, ove esista una richiesta ragionevole, un insegnamento supplementare nella propria madrelingua per i figli dei lavoratori migranti.

(44) Gli Stati partecipanti riconoscono che le questioni dei lavoratori migranti hanno una propria dimensione umana.

(45) Gli Stati partecipanti riconoscono che l'incidenza dei mutamenti economici e tecnologici è fortemente sentita sul posto di lavoro. Essi sottolineano la loro disponibilità ad incoraggiare la cooperazione nel campo delle politiche di formazione professionale mediante un maggiore scambio di informazioni e di esperienze al fine di elevare i livelli di istruzione, le conoscenze e le capacità professionali nonché la capacità di adattamento del personale occupato nell'industria e nel commercio.

(46) Gli Stati partecipanti riconoscono l'importanza di facilitare l'integrazione dei giovani nella vita professionale. Essi continueranno pertanto i propri sforzi per assicurare le condizioni necessarie per l'istruzione e la formazione professionale dei giovani e per promuovere le possibilità di impiego dei giovani nei diversi settori dell'economia. Essi continueranno i propri sforzi per creare le condizioni necessarie per sviluppare il livello delle conoscenze scientifiche e culturali dei propri cittadini, in particolare dei giovani, e per facilitare il loro accesso alle realizzazioni nel campo delle scienze naturali e sociali, nonché della cultura.

(...)

### Cooperazione nel settore umanitario e in altri settori

Gli Stati partecipanti,

Considerando che la cooperazione nel settore umanitario e in altri settori è un fattore essenziale per lo sviluppo delle loro relazioni,

Convenendo che la loro cooperazione in tali settori dovrebbe aver luogo nel pieno rispetto dei Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti enunciati nell'Atto Finale nonché delle disposizioni del Documento Conclusivo di Madrid e del presente Documento relative a tali principi,

Confermando che, nel dare attuazione alle disposizioni concernenti la cooperazione nel settore umanitario e in altri settori nel quadro delle loro leggi e dei loro regolamenti, essi assicureranno che tali leggi e regolamenti siano conformi agli obblighi ad essi derivanti dal diritto internazionale e siano armonizzati con i loro impegni CSCE,

Riconoscendo che l'attuazione delle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid richiede sforzi costanti e intensificati,

Hanno adottato e daranno attuazione a quanto segue:

### Contatti fra persone

(1) Nel dare attuazione alle disposizioni sui contatti fra persone enunciate nell'Atto Finale, nel Documento Conclusivo di Madrid e nel presente Documento, essi rispetteranno pienamente gli obblighi assunti in base al diritto internazionale, quali richiamati nel paragrafo del presente Documento dedicato ai principi, in particolare la libertà di ogni persona di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di far ritorno al proprio paese, nonché gli impegni internazionali da essi assunti in tale settore.

(2) Essi assicureranno che le proprie politiche concernenti l'ingresso nei rispettivi territori siano pienamente conformi ai fini enunciati nelle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale, del Documento Conclusivo di Madrid e del presente Documento.

(3) Essi assumeranno le necessarie iniziative per evadere nel più breve tempo possibile, ma in ogni caso non oltre sei mesi, tutte le domande, basate sulle disposizioni relative ai contatti fra persone dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid, ancora in sospeso al momento della conclusione della Riunione di Vienna nel quadro dei Seguiti della CSCE.

(4) Essi effettueranno in seguito regolari revisioni per accertare che tutte le domande basate sulle disposizioni relative ai contatti fra persone dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE siano trattate in maniera conforme a tali disposizioni.

(5) Essi decideranno sulle domande relative ad incontri familiari con conformemente all'Atto Finale e agli altri citati documenti CSCE nel più breve tempo possibile, nella prassi normale entro un mese.

(6) Essi decideranno nella stessa maniera sulle domande relative alla riunificazione delle famiglie e ai matrimoni fra cittadini di Stati diversi, normalmente entro tre mesi.

(7) Considerando favorevolmente le domande relative a incontri familiari, essi terranno debito conto dei desideri del richiedente, in particolare per quanto riguarda il periodo e una durata sufficientemente lunga di tali incontri, nonché l'intenzione di compiere viaggi con altri membri della propria famiglia per incontri familiari comuni.

(8) Considerando favorevolmente le domande relative a incontri familiari, essi consentiranno anche visite a e da parenti meno prossimi.

(9) Considerando favorevolmente le domande concernenti la riunificazione delle famiglie o i matrimoni fra cittadini di Stati diversi, essi rispetteranno i desideri dei richiedenti per quanto riguarda il paese di destinazione che sia disposto ad accoglierli.

(10) Essi presteranno particolare attenzione alla soluzione dei problemi concernenti la riunificazione dei figli minorenni con i propri genitori. In tale contesto e sulla base delle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE assicureranno

- che una domanda al riguardo presentata quando il figlio è minorenne sia trattata favorevolmente e sollecitamente per realizzare la riunificazione senza ritardi; e
- che si prendano provvedimenti adeguati per proteggere gli interessi e il benessere dei figli in questione.

(11) Essi considereranno l'opportunità di ridurre gradualmente ed infine eliminare qualsiasi disposizione che richieda ai viaggiatori di acquistare valuta locale in eccedenza rispetto a quanto necessario per le spese prevedibili, dando priorità alle persone che viaggiano per incontri familiari. Concederanno a tali persone la possibilità pratica di portare con sé, in entrata e in uscita, beni personali o regali.

(12) Essi presteranno immediata attenzione alle domande di viaggio per motivi umanitari urgenti e le tratteranno favorevolmente come segue:

- nei casi di visite a un familiare gravemente ammalato o moribondo, di viaggi per partecipare ai funerali di un familiare o di viaggi di persone che hanno la comprovata necessità di un urgente trattamento sanitario o per le quali si possa evidenziare un'affezione critica o terminale, essi decideranno in merito alla domanda entro tre giorni lavorativi;
- nei casi di viaggi di persone gravemente ammalate o di anziani e di altri viaggi di carattere umanitario urgente, essi decideranno in merito alle domande con la massima sollecitudine possibile.
- Essi faranno in modo che le competenti autorità locali, regionali e centrali, responsabili dell'applicazione di quanto sopra, intensifichino i propri sforzi e assicureranno che i diritti dovuti per il trattamento prioritario di tali domande non superino i costi effettivamente sostenuti.

(13) Nel considerare le domande di viaggio per incontri familiari, riunificazione di famiglie o matrimoni fra cittadini di Stati diversi, essi assicureranno che i diritti del richiedente, quali previsti nei pertinenti strumenti internazionali, non siano pregiudicati a causa di atti od omissioni da parte di membri della sua famiglia.

(14) Essi provvederanno affinché tutti i documenti necessari a corredo delle domande connesse con le disposizioni relative ai contatti fra persone dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE siano facilmente conseguibili dal richiedente. I documenti resteranno validi fintanto che l'esame della domanda è in corso. In caso di ripresentazione della domanda si prenderanno in considerazione i documenti già presentati dal richiedente in occasione di precedenti domande.

(15) Essi semplificheranno le procedure e ridurranno gradualmente i requisiti amministrativi per le domande di cui alle disposizioni sui contatti fra persone dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE.

(16) Essi assicureranno che, allorché le domande di cui alle disposizioni relative ai contatti fra persone dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE vengono respinte per motivi specificati negli strumenti internazionali pertinenti, al richiedente sia data senza indugi e per iscritto notifica ufficiale della motivazione su cui si fonda la decisione. Di regola e in tutti i casi in cui il richiedente lo esiga, questi sarà adeguatamente informato sulle procedure da seguire per utilizzare, contro la decisione, tutti i ricorsi effettivi, amministrativi o giudiziari a disposizione dell'interessato, come previsto negli strumenti internazionali summenzionati. Qualora si tratti di uscita dal

paese per stabilirsi permanentemente all'estero, tale informazione sarà fornita contestualmente alla notifica ufficiale sopra prevista.

(17) Se, in tale contesto, una domanda di viaggio all'estero viene respinta per motivi di sicurezza nazionale, essi assicureranno che, entro limiti di tempo strettamente giustificati, la durata di qualsiasi restrizione al viaggio dell'interessato sia quanto più breve possibile e che tale restrizione non venga applicata in modo arbitrario. Essi inoltre assicureranno che il richiedente possa far riesaminare la decisione di rifiuto entro sei mesi e quindi, ove si rendesse necessario, a intervalli regolari in modo da tener conto degli eventuali mutamenti nelle circostanze che l'hanno determinata, quali il tempo trascorso da quando il richiedente è stato per l'ultima volta impegnato in impieghi o funzioni che coinvolgevano la sicurezza nazionale. Prima che le persone assumano tali impieghi o funzioni, sarà ufficialmente notificato alle stesse se e in che modo ciò potrebbe pregiudicare le domande che esse possano presentare per tali viaggi all'estero.

(18) Essi pubblicheranno e renderanno facilmente accessibili entro un anno dalla conclusione della Riunione di Vienna nel quadro dei Seguiti della CSCE, qualora ciò non sia già stato fatto, tutte le loro leggi e regolamenti relativi agli spostamenti delle persone all'interno del territorio nazionale e ai viaggi in altri Stati.

(19) Nel considerare favorevolmente le domande connesse con le disposizioni relative ai contatti fra persone dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE, essi assicureranno che a queste sia dato esito tempestivamente, anche per tener debito conto degli interessi di natura familiare, personale o professionale che hanno rilevanza per il richiedente.

(20) Essi considereranno favorevolmente le domande di viaggio all'estero senza discriminazioni di alcun genere, quali razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale o sociale, censo, nascita, età o altra situazione. Essi assicureranno che un rifiuto non pregiudichi le domande presentate da altre persone.

(21) Essi faciliteranno, inoltre, i viaggi su base individuale o collettiva per motivi personali e professionali nonché per turismo, quali i viaggi di delegazioni, gruppi o individui. A tal fine essi ridurranno al minimo il tempo per l'esame delle domande relative a tali viaggi.

(22) Essi prenderanno in seria considerazione le proposte per la conclusione di accordi sul rilascio di visti di ingresso multipli e sul reciproco snellimento delle formalità di rilascio dei visti e considereranno le possibilità di realizzare, mediante accordo, la reciproca abolizione dei visti di ingresso.

(23) Essi considereranno l'adesione ai pertinenti strumenti multilaterali nonché la conclusione, se necessario, di accordi complementari o di altri accordi bilaterali, al fine di migliorare le disposizioni intese ad assicurare un'efficace assistenza consolare, legale e medica ai cittadini degli altri Stati partecipanti che si trovino temporaneamente nel loro territorio.

(24) Essi adotteranno ogni misura necessaria per assicurare che, ove ciò non sia già il caso, sia garantita in modo appropriato la sicurezza personale dei cittadini di altri Stati partecipanti che si trovino temporaneamente nel loro territorio per motivi personali o professionali, fra l'altro allo scopo di partecipare ad attività culturali, scientifiche ed educative.

(25) Essi faciliteranno ed incoraggeranno l'instaurazione e il mantenimento di contatti personali diretti fra i propri cittadini nonché fra rappresentanti delle rispettive istituzioni ed organizzazioni mediante viaggi fra Stati e l'uso di altri mezzi di comunicazione.

(26) Essi faciliteranno tali contatti e i rapporti fra le proprie popolazioni con iniziative quali scambi sportivi diretti a livello locale e regionale, la libera instaurazione e attuazione di accordi di gemellaggio fra città, nonché lo scambio di studenti e insegnanti.

(27) Essi incoraggeranno l'ulteriore sviluppo di contatti diretti fra giovani, nonché fra organizzazioni e istituzioni giovanili e studentesche governative e non governative, la conclusione fra tali organizzazioni di accordi e programmi bilaterali e multilaterali e lo svolgimento, su una base bilaterale e multilaterale, di manifestazioni e attività educative, culturali e di altro genere da parte dei giovani e per essi.

(28) Essi compiranno ulteriori sforzi per facilitare i viaggi ed il turismo dei giovani, fra l'altro raccomandando ai propri enti ferroviari, membri dell'Unione Internazionale Ferroviaria (UIC) di ampliare il Sistema Inter-Rail in modo da comprendere tutte le reti europee e raccomandando ai propri enti ferroviari, che non siano membri dell'UIC, di prendere in esame l'istituzione di servizi analoghi.

(29) Conformemente alla Convenzione Postale Universale e alla Convenzione Internazionale sulle Telecomunicazioni, essi:

- garantiranno la libertà delle comunicazioni postali;
- assicureranno il recapito rapido e senza ostacoli della posta, compresa la corrispondenza e i pacchi postali;
- rispetteranno la riservatezza e l'integrità delle comunicazioni postali e telefoniche;
- assicureranno le condizioni necessarie per comunicazioni telefoniche rapide e senza interruzioni, compreso l'uso, ove esista, e lo sviluppo di sistemi di teleselezione internazionale diretta.

(30) Essi incoraggeranno contatti personali diretti fra i cittadini dei propri Stati, fra l'altro facilitando i viaggi individuali nei rispettivi paesi e consentendo agli stranieri di incontrare i propri cittadini, nonché, se invitati, di soggiornare in case private.

(31) Essi assicureranno che lo status delle persone appartenenti a minoranze nazionali o a culture regionali che si trovano nei propri territori sia uguale a quello degli altri cittadini per quanto riguarda i contatti fra persone ai sensi dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE, compresi l'instaurazione e il mantenimento di tali contatti, mediante viaggi e altri mezzi di comunicazione, anche con cittadini di altri Stati aventi una comune origine nazionale o un retaggio culturale comune.

(32) Essi consentiranno ai credenti, ai culti religiosi e ai loro rappresentanti, in gruppi o individualmente, di stabilire e mantenere contatti personali diretti e comunicazioni gli uni con gli altri nel proprio paese e in altri paesi, fra l'altro con viaggi, pellegrinaggi e con la partecipazione a riunioni e ad altri avvenimenti religiosi. In tale contesto, e nella misura adeguata a tali contatti ed avvenimenti, sarà consentito agli interessati di acquistare, ricevere e portare con sé pubblicazioni e oggetti connessi con la pratica della loro religione o convinzione

(33) Essi hanno preso conoscenza dei resoconti della Riunione di Esperti sui Contatti Umani, tenutasi a Berna dal 15 aprile al 26 maggio 1986. Rilevando che in tale Riunione non sono state raggiunte conclusioni, essi hanno considerato che sia la franchezza dei dibattiti sia il maggior grado di apertura nello scambio di punti di vista rappresentano un'evoluzione positiva. A tale riguardo è apparso particolarmente importante che le proposte presentate nella Riunione abbiano ricevuto ulteriore considerazione in seno alla Riunione di Vienna nel quadro dei Seguiti della CSCE.

## Informazione

(34) Essi continueranno ad impegnarsi per contribuire a una sempre più ampia conoscenza e comprensione della vita nei loro Stati, promuovendo in tal modo la fiducia fra i popoli.

Essi compiranno ulteriori sforzi per facilitare una più libera ed ampia diffusione di ogni tipo di informazione, per incoraggiare la cooperazione nel campo dell'informazione e per migliorare le condizioni di lavoro dei giornalisti.

A tale riguardo e conformemente al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e ai pertinenti impegni internazionali assunti relativamente alla ricerca, alla ricezione e alla comunicazione di informazioni di ogni tipo, essi assicureranno che le persone possano scegliere liberamente le proprie fonti di informazione.

In tale contesto:

- essi assicureranno che i servizi radiofonici che operano in conformità con le Regolamentazioni radiofoniche dell'UIT siano direttamente e normalmente ricevuti nei propri Stati e
- permetteranno alle persone, alle istituzioni e alle organizzazioni, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, inclusi i diritti d'autore, di ottenere, possedere, riprodurre e distribuire materiale informativo di ogni genere.

A tal fine essi elimineranno qualsiasi restrizione incompatibile con i suddetti obblighi ed impegni.

(35) Essi coglieranno ogni occasione offerta dai moderni mezzi di comunicazione, compresi quelli via cavo e via satellite, per una sempre più libera ed ampia diffusione di ogni genere di informazioni. Incoraggeranno anche la cooperazione e gli scambi fra le proprie istituzioni e organizzazioni competenti e gli esperti del settore tecnico e opereranno per l'armonizzazione di norme e regolamenti tecnici. Essi terranno presenti gli effetti di tali mezzi di comunicazione moderni sui propri mezzi di informazione di massa.

(36) Essi assicureranno concretamente che bollettini ufficiali di informazione possano essere distribuiti liberamente nei propri territori dalle missioni diplomatiche e da altre missioni ufficiali nonché dagli uffici consolari degli altri Stati partecipanti.

(37) Essi incoraggeranno le organizzazioni radiotelevisive, in base ad accordi fra loro, a trasmettere in diretta, in particolare nei paesi che li organizzano, programmi e dibattiti con partecipanti di diversi Stati e a trasmettere dichiarazioni e interviste di personalità politiche e di altro genere degli Stati partecipanti.

(38) Essi incoraggeranno le organizzazioni radiotelevisive a realizzare servizi su diversi aspetti della vita negli altri Stati partecipanti e incoraggeranno un incremento del numero dei ponti televisivi fra i rispettivi paesi.

(39) Ricordando che per il legittimo esercizio della propria attività professionale i giornalisti non sono passibili di espulsione né devono essere soggetti ad altri pregiudizi, essi si asterranno dal prendere misure restrittive quali la revoca dell'accreditamento di un giornalista o la sua espulsione a causa del contenuto di un servizio del giornalista o dell'organo di informazione cui appartiene.

(40) Essi assicureranno che i giornalisti, compresi quelli che rappresentano i mezzi di informazione di altri Stati partecipanti, nell'esercizio di tale attività, siano liberi di cercare l'accesso e di



mantenere contatti con fonti di informazione pubbliche e private e che venga rispettata la loro esigenza del segreto professionale.

(41) Essi rispetteranno il diritto d'autore dei giornalisti.

(42) Al fine di realizzare servizi giornalistici regolari, essi concederanno, se del caso in base ad accordi fra loro, l'accreditamento, quando è richiesto, e visti d'ingresso multipli a giornalisti di altri Stati partecipanti, indipendentemente dal loro domicilio. Su tale base essi ridurranno ad un massimo di due mesi il periodo necessario per la concessione ai giornalisti sia dell'accreditamento sia di visti di ingresso multipli.

(43) Essi faciliteranno il lavoro dei giornalisti stranieri fornendo, su richiesta, le informazioni pertinenti su questioni di interesse pratico, quali regolamenti di importazione, tasse e alloggio.

(44) Essi garantiranno anche ai giornalisti stranieri l'accesso alle conferenze stampa ufficiali, previo accreditamento, quando questo sia richiesto, nonché, se del caso, la partecipazione ad altri simili incontri stampa ufficiali.

(45) Essi assicureranno concretamente che le persone appartenenti a minoranze nazionali o a culture regionali, che si trovano nei propri territori, possano diffondere, ricevere e scambiare informazioni nella loro madrelingua.

(...)

### Cooperazione e scambi nel campo della cultura

(47) Essi promuoveranno e daranno pieno effetto alla cooperazione culturale reciproca mediante, fra l'altro, l'esecuzione degli accordi bilaterali e multilaterali pertinenti, conclusi fra loro nei vari campi della cultura.

(48) Essi incoraggeranno le organizzazioni non governative attive nel campo della cultura a partecipare, unitamente alle istituzioni statali, all'elaborazione e all'esecuzione di tali accordi e progetti specifici, nonché all'elaborazione di misure pratiche concernenti gli scambi e la cooperazione culturali.

(49) Essi favoriranno la creazione, nel proprio territorio, mediante reciproco accordo, di istituti o centri culturali di altri Stati partecipanti. Saranno assicurati il libero accesso da parte del pubblico a tali istituti o centri nonché il loro normale funzionamento.

(50) Essi assicureranno il libero accesso del pubblico a manifestazioni culturali organizzate nel loro territorio da persone o istituzioni di altri Stati partecipanti ed assicureranno che gli organizzatori possano utilizzare tutti i mezzi disponibili nel paese ospite per pubblicizzarle.

(51) Essi faciliteranno ed incoraggeranno contatti personali diretti nel campo della cultura, su base sia individuale sia collettiva, come anche fra istituzioni culturali, associazioni di artisti e del mondo dello spettacolo ed altre organizzazioni per offrire maggiori possibilità ai loro cittadini di conoscere direttamente la produzione culturale sia negli altri Stati partecipanti sia proveniente dagli altri Stati partecipanti.

(52) Essi assicureranno la libera circolazione di opere d'arte e di altri beni culturali, fatte salve le sole limitazioni che mirano a preservare il proprio patrimonio culturale, sono basate sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ed artistica oppure che derivano dai loro impegni internazionali concernenti la circolazione di beni culturali.

(53) Essi incoraggeranno la cooperazione e l'impegno artistico congiunto di persone di diversi Stati partecipanti che svolgono attività culturali; faciliteranno, nel modo appropriato, le iniziative specifiche a tale scopo di dette persone, istituzioni e organizzazioni, e incoraggeranno la partecipazione di giovani a tali iniziative. In tale contesto essi incoraggeranno la realizzazione di riunioni e simposi, esposizioni, festival e tournée di complessi o compagnie, nonché i programmi di ricerca e formazione cui possano liberamente partecipare ed apportare contributi anche persone di altri Stati partecipanti.

(54) La sostituzione di persone o gruppi invitati a partecipare ad un'attività culturale avrà carattere eccezionale e sarà soggetta a preventiva approvazione della parte invitante.

(55) Essi incoraggeranno lo svolgimento di settimane del cinema, ivi compresi, se del caso, incontri di artisti ed esperti e conferenze sull'arte cinematografica; faciliteranno ed incoraggeranno contatti diretti fra registi cinematografici e produttori per la coproduzione di film, incoraggeranno la cooperazione nel campo della tutela del materiale cinematografico e lo scambio di informazioni e pubblicazioni tecniche sul cinema.

(56) Essi esamineranno le possibilità di informatizzare in una forma standardizzata e di diffondere bibliografie e cataloghi di opere e produzioni culturali.

(57) Essi incoraggeranno musei e gallerie d'arte a sviluppare contatti diretti al fine, fra l'altro, di organizzare esposizioni, compreso il prestito di opere d'arte, e di effettuare scambi di cataloghi.

(58) Essi rinnoveranno i propri sforzi per dare effetto a tutte le disposizioni dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid relative alle lingue meno parlate. Essi incoraggeranno inoltre le iniziative destinate ad aumentare il numero delle traduzioni di opere letterarie da e in tali lingue e a migliorarne la qualità, in particolare svolgendo seminari con la partecipazione di traduttori, autori ed editori, con la pubblicazione di dizionari e, ove appropriato, con lo scambio di traduttori sulla base di borse di studio.

(59) Essi assicureranno che le persone appartenenti a minoranze nazionali o a culture regionali che si trovano nel loro territorio abbiano ogni opportunità di mantenere e sviluppare la propria cultura in tutti i suoi aspetti, comprese la lingua, la letteratura, la religione, e che possano preservare i propri monumenti e oggetti culturali e storici.

(...)

(61) Essi incoraggeranno ogni sforzo mirante a individuare le caratteristiche culturali comuni e a favorire una maggiore consapevolezza del loro retaggio culturale, tenendo debitamente conto dell'originalità e delle diversità delle loro rispettive culture. Conseguentemente essi incoraggeranno le iniziative che possono contribuire ad una migliore conoscenza del retaggio culturale degli altri Stati partecipanti in tutte le sue forme, compresi gli aspetti regionali e l'arte popolare.

(...)

### **Cooperazione e scambi nel campo dell'educazione**

(63) Essi assicureranno l'accesso ai vari tipi e livelli di educazione a tutti senza discriminazione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o altre, origine nazionale o sociale, censo, nascita o altra situazione.

(64) Al fine di incoraggiare una cooperazione più ampia nel campo della scienza e dell'educazione essi faciliteranno libere comunicazioni fra università e altre istituzioni di istruzione superiore e ricerca. Essi inoltre faciliteranno contatti personali diretti, fra l'altro mediante viaggi, fra studiosi, scienziati e altre persone attive in questi campi.

(65) Essi assicureranno anche la libertà di accesso da parte di studiosi, insegnanti e studenti di altri Stati partecipanti a materiale informativo accessibile, disponibile in archivi pubblici, biblioteche, istituti di ricerca e organismi analoghi.

(66) Essi faciliteranno scambi di scolari fra i propri paesi, sulla base di accordi bilaterali, ove necessario, inclusi gli incontri con le famiglie del paese ospite e il soggiorno nelle loro case, allo scopo di far conoscere agli scolari la vita, le tradizioni e l'educazione negli altri Stati partecipanti.

(67) Essi incoraggeranno i propri enti governativi o le istituzioni educative competenti ad inserire, nel modo appropriato, il testo integrale dell'Atto Finale nei programmi delle scuole e delle università.

(68) Essi assicureranno che le persone appartenenti a minoranze nazionali o a culture regionali che si trovano possano impartire o ricevere un'istruzione sulla propria cultura, fra l'altro, tramite la trasmissione dai genitori ai figli della lingua, della religione e dell'identità culturale.

(69) Essi incoraggeranno le proprie organizzazioni radiotelevisive ad informarsi reciprocamente sulla loro produzione di programmi educativi e ad esaminare la possibilità dello scambio di tali programmi.

(70) Essi incoraggeranno i contatti diretti e la cooperazione fra le competenti istituzioni e organizzazioni governative nel campo dell'educazione e della scienza.

(71) Essi incoraggeranno ulteriori contatti e la cooperazione fra istituzioni specializzate ed esperti nel campo dell'educazione e della riabilitazione dei minori handicappati.

## **Dimensione umana della CSCE**

Gli Stati partecipanti,

Ricordando gli impegni assunti nell'Atto Finale e negli altri documenti CSCE concernenti il rispetto di tutti i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i contatti fra le persone e le altre questioni aventi un correlativo carattere umanitario,

Riconoscendo l'esigenza di migliorare l'attuazione dei loro impegni CSCE e la loro cooperazione nei settori qui di seguito indicati sotto la dizione «dimensione umana della CSCE»,

Sulla base dei Principi e delle disposizioni dell'Atto Finale e di altri pertinenti documenti CSCE, hanno deciso

1. di scambiarsi informazioni e rispondere alle richieste di informazione e alle osservazioni loro rivolte da altri Stati partecipanti su questioni relative alla dimensione umana della CSCE. Tali comunicazioni possono essere inoltrate tramite i canali diplomatici o essere indirizzate a qualsiasi altro organismo appositamente designato;

2. di tenere riunioni bilaterali con altri Stati partecipanti che ne facciano richiesta per esaminare questioni relative alla dimensione umana della CSCE, incluse situazioni e casi specifici, al fine

di risolverli. La data e il luogo di tali riunioni saranno stabiliti con accordi reciproci tramite i canali diplomatici;

3. che qualsiasi Stato partecipante, che lo ritenga necessario, possa segnalare agli altri Stati partecipanti, tramite i canali diplomatici, le situazioni e i casi che rientrano nella dimensione umana della CSCE, inclusi quelli che sono stati sollevati nelle riunioni bilaterali di cui al paragrafo 2;

4. che qualsiasi Stato partecipante, che lo ritenga necessario, possa fornire informazioni sugli scambi di informazioni e sulle risposte alle sue richieste di informazioni e alle sue osservazioni (paragrafo 1) e sui risultati degli incontri bilaterali (paragrafo 2), comprese le informazioni riguardanti situazioni e casi specifici, alle riunioni della Conferenza sulla Dimensione Umana, nonché alle riunioni principali nel quadro dei Seguiti della CSCE.

(...)

# Rapporto sulle Conclusioni e Raccomandazioni della Riunione sulla Protezione dell'Ambiente

## Sofia 1989 (Vienna 1990)

---

(...)

Gli Stati partecipanti riaffermano il loro rispetto del diritto delle persone, dei gruppi e delle organizzazioni interessati alle questioni ambientali di esprimere liberamente le proprie vedute, di associarsi ad altri, di riunirsi in modo pacifico, nonché di ottenere, pubblicare e diffondere informazioni su tali questioni, senza ostacoli giuridici e amministrativi incompatibili con le disposizioni CSCE. Tali persone, gruppi e organizzazioni hanno il diritto di partecipare a pubblici dibattiti su questioni ambientali, nonché di stabilire e mantenere contatti diretti e indipendenti a livello nazionale e internazionale.

# Documento della Conferenza di Bonn sulla Cooperazione Economica in Europa

## Bonn 1990

---

(...) gli Stati partecipanti,

Riconoscendo la relazione fra pluralismo politico ed economie di mercato ed essendo impegnati ad osservare i principi riguardanti:

- Una democrazia multipartitica basata su elezioni libere, periodiche e veritiere,
- La supremazia della legge e l'uguale tutela per tutti in base alla legge, fondata sul rispetto dei diritti dell'uomo e su sistemi giuridici efficaci, accessibili ed equi,
- Un'attività economica che conseguentemente tuteli la dignità dell'uomo e non implichi lavoro forzato, discriminazione nei confronti dei lavoratori per motivi di razza, sesso, lingua, opinioni politiche o religione, e non neghi il diritto dei lavoratori di costituire liberamente sindacati indipendenti o di aderirvi,

Si adopereranno per conseguire o mantenere quanto segue:

(...)

- Politiche che favoriscano la giustizia sociale e migliorino le condizioni di vita e di lavoro, (...)
- Pieno riconoscimento e tutela di tutti i tipi di proprietà, compresa la proprietà privata, e del diritto dei cittadini di possederla e usarla, nonché dei diritti di proprietà intellettuale,
- Il diritto ad un risarcimento rapido, equo e concreto nel caso in cui la proprietà privata venga espropriata per pubblica utilità,

# Documento della Riunione di Copenhagen della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE

## Copenhagen 1990

---

(...)

Gli Stati partecipanti accolgono con grande soddisfazione i mutamenti politici fondamentali verificatisi in Europa dopo la prima Riunione della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE tenutasi a Parigi nel 1989. Essi rilevano che il processo CSCE ha contribuito significativamente a determinare questi mutamenti e che tali sviluppi hanno a loro volta favorito notevolmente l'attuazione delle disposizioni dell'Atto Finale e degli altri documenti CSCE.

Essi riconoscono che la democrazia pluralistica e lo Stato di diritto sono essenziali per garantire il rispetto di tutti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, lo sviluppo dei contatti fra le persone e la soluzione di altre questioni aventi un correlativo carattere umanitario. Essi pertanto accolgono con favore l'impegno espresso da tutti gli Stati partecipanti verso gli ideali della democrazia e del pluralismo politico nonché la loro comune determinazione di costruire società democratiche fondate su libere elezioni e sullo Stato di diritto.

Nella Riunione di Copenhagen gli Stati partecipanti hanno compiuto un'analisi dell'attuazione dei propri impegni nel campo della dimensione umana. Essi hanno rilevato che il grado di osservanza degli impegni contenuti nelle pertinenti disposizioni dei documenti CSCE ha dimostrato un fondamentale miglioramento dopo la Riunione di Parigi. Essi, tuttavia, hanno altresì espresso l'opinione che sono necessari ulteriori passi per la piena attuazione dei loro impegni relativi alla dimensione umana.

Gli Stati partecipanti esprimono la propria convinzione che il pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e lo sviluppo di società basate su una democrazia pluralistica e sullo Stato di diritto sono requisiti preliminari per progredire verso la costituzione di un ordine durevole di pace, sicurezza, giustizia e cooperazione che essi cercano di stabilire in Europa. Essi pertanto riaffermano il proprio impegno di attuare pienamente tutte le disposizioni dell'Atto Finale e degli altri documenti CSCE relativi alla dimensione umana e di consolidare i progressi compiuti.

Essi riconoscono che la cooperazione fra loro, nonché il coinvolgimento attivo di persone, gruppi, organizzazioni e istituzioni, sarà essenziale a garantire un progresso continuo verso gli obiettivi da loro condivisi.

Al fine di rafforzare il rispetto e il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di sviluppare i contatti fra le persone e di risolvere le questioni aventi un correlativo carattere umanitario, gli Stati partecipanti concordano quanto segue:

## I

(1) Gli Stati partecipanti esprimono il proprio convincimento che la tutela e la promozione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali costituiscono uno dei fini fondamentali dello Stato e riaffermano che il riconoscimento di tali diritti e libertà costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace.

(2) Essi sono determinati a sostenere e promuovere i principi di giustizia che rappresentano la base dello Stato di diritto. Essi considerano che lo Stato di diritto non consiste in una mera legalità formale che assicuri regolarità e coerenza nel conseguimento e nell'attuazione dell'ordine democratico, ma comporta altresì l'affermazione della giustizia fondata sul riconoscimento e la piena accettazione del valore supremo della persona umana e garantita da istituzioni nel cui quadro essa trovi la sua più piena espressione.

(3) Essi riaffermano che la democrazia è un elemento inerente dello Stato di diritto. Essi riconoscono l'importanza del pluralismo per quanto riguarda le organizzazioni politiche.

(4) Essi confermano che rispetteranno il diritto di ciascuno degli Stati di scegliere e sviluppare liberamente, conformemente ai principi internazionali sui diritti dell'uomo, il proprio sistema politico, sociale, economico e culturale. Nell'esercizio di tale diritto, essi assicureranno che le loro leggi, regolamenti, prassi e politiche siano conformi ai loro obblighi di diritto internazionale, e vengano armonizzati con le disposizioni della Dichiarazione sui Principi e con gli altri impegni CSCE.

(5) Essi dichiarano solennemente che fra gli elementi di giustizia, essenziali per la piena affermazione della dignità inerente alla persona umana e dei diritti uguali e inalienabili di tutti gli uomini, sono compresi i seguenti:

(5.1) – libere elezioni da svolgersi ad intervalli ragionevoli con voto segreto o con procedure equivalenti di libera votazione, in condizioni che assicurino in pratica la libera espressione dell'opinione degli elettori nella scelta dei loro rappresentanti,

(5.2) – una forma di governo a carattere rappresentativo, in base alla quale l'esecutivo sia responsabile di fronte al potere legislativo elettivo o all'elettorato,

(5.3) – l'obbligo del governo e delle pubbliche autorità di osservare la Costituzione e di agire in modo conforme alla legge,

(5.4) – una netta separazione tra Stato e partiti politici; in particolare, i partiti politici non devono confondersi con lo Stato,

(5.5) – l'attività del governo e dell'amministrazione nonché quella del potere giudiziario saranno esercitate conformemente al sistema stabilito dalla legge. Deve essere assicurato il rispetto di tale sistema,

(5.6) – le forze armate e la polizia saranno sotto il controllo e la responsabilità delle autorità civili,

(5.7) – i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali saranno garantiti dalla legge e conformi agli obblighi derivanti dal diritto internazionale,

(5.8) – le leggi, da adottarsi mediante procedure pubbliche, e i regolamenti saranno pubblicati, e ciò deve essere la condizione della loro applicabilità. Tali testi saranno accessibili a tutti,

(5.9) – tutte le persone sono uguali di fronte alla legge e hanno diritto, senza discriminazione, a un'uguale tutela da parte della legge. A tale riguardo, la legge vieta qualsiasi discriminazione e garantisce a tutte le persone una tutela uguale ed effettiva contro discriminazioni comunque giustificate,



(5.10) – ciascuno disporrà di mezzi efficaci di ricorso contro le decisioni amministrative, affinché siano garantiti il rispetto dei diritti fondamentali e l'applicazione integrale della legge,

(5.11) – le decisioni amministrative contro una persona devono essere pienamente giustificabili e devono di regola indicare gli usuali ricorsi disponibili,

(5.12) – l'indipendenza dei giudici e l'imparzialità nel funzionamento dei servizi giudiziari pubblici saranno assicurate;

(5.13) – l'indipendenza della professione forense, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissione e di esercizio dell'attività sarà riconosciuta e tutelata,

(5.14) – le norme di procedura penale definiranno in modo chiaro i poteri in relazione al procedimento e alle misure che lo precedono e che lo accompagnano,

(5.15) – chiunque sia arrestato o detenuto a seguito di un'accusa penale avrà il diritto di adire senza indugi un giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge ad esercitare questa funzione, affinché possa essere stabilita la legittimità del suo arresto o detenzione,

(5.16) – l'accusato, nei giudizi penali, o chi, in un procedimento giudiziario, debba veder accertati i suoi diritti ed obblighi avrà diritto ad un'udienza pubblica e imparziale dinnanzi ad un tribunale competente, indipendente ed imparziale, previsto dalla legge,

(5.17) – l'imputato avrà il diritto di difendersi di persona o di scegliere senza indugi il proprio difensore legale o, se non ha mezzi sufficienti per pagare per l'assistenza legale, di ottenerla gratuitamente quando l'interesse della giustizia lo richieda,

(5.18) – nessuno sarà accusato, processato o condannato per un reato penale non previsto da una legge che ne definisca gli elementi con chiarezza e precisione,

(5.19) – ciascuno sarà presunto innocente fino a quando non venga provata la sua colpevolezza conformemente alla legge,

(5.20) – considerando l'importante contributo apportato dagli strumenti internazionali nel campo dei diritti dell'uomo alla realizzazione dello Stato di diritto, gli Stati partecipanti riaffermano che essi prenderanno in considerazione l'opportunità di aderire al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, al Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e ad altri strumenti internazionali pertinenti, se non l'hanno ancora fatto,

(5.21) – al fine di integrare i ricorsi nazionali e di meglio garantire che gli Stati partecipanti rispettino gli obblighi internazionali sottoscritti, essi prenderanno in considerazione l'opportunità di aderire ad una convenzione internazionale, regionale o universale concernente la tutela dei diritti dell'uomo, quali la Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo o il Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, che prevedono procedure di ricorso individuale ad organismi internazionali.

(6) Gli Stati partecipanti dichiarano che la volontà del popolo, liberamente e correttamente espressa mediante elezioni periodiche e oneste, costituisce la base dell'autorità e della legittimità di ogni governo. Gli Stati partecipanti rispetteranno, di conseguenza, il diritto dei propri cittadini di partecipare al governo del proprio paese sia direttamente sia tramite rappresentanti da essi liberamente eletti mediante procedure elettorali corrette. Essi riconoscono la responsabilità di garantire e proteggere, conformemente alle proprie leggi, agli obblighi internazionali relativi ai diritti dell'uomo e agli impegni internazionali assunti, l'ordinamento democratico liberamente stabilito attraverso la volontà del popolo contro le attività di persone, gruppi od organizzazioni impegnati in azioni terroristiche o che rifiutano di rinunciare al terrorismo o alla violenza miranti a rovesciare tale ordinamento o quello di un altro Stato partecipante.

(7) Per garantire che la volontà del popolo sia alla base dell'autorità di governo, gli Stati partecipanti

(7.1) – terranno libere elezioni ad intervalli ragionevoli, secondo quanto stabilito dalla legge,

(7.2) – consentiranno che tutti i seggi di almeno una Camera della legislatura nazionale siano liberamente disputati in una votazione popolare,

(7.3) – garantiranno il suffragio universale e in condizioni di uguaglianza ai cittadini maggiorenni,

(7.4) – assicureranno votazioni segrete o equivalenti procedure di libera votazione e che i voti siano conteggiati e riportati onestamente e i loro risultati ufficiali resi pubblici,

(7.5) – rispetteranno il diritto dei cittadini di candidarsi a cariche politiche o pubbliche, personalmente o in rappresentanza di partiti o organizzazioni politiche, senza discriminazione alcuna,

(7.6) – rispetteranno il diritto degli individui e dei gruppi di costituire, in piena libertà, propri partiti politici o altre organizzazioni politiche e offriranno a tali partiti e organizzazioni politiche le garanzie giuridiche necessarie per consentire loro di competere reciprocamente sulla base dell'uguaglianza di trattamento di fronte alla legge e da parte delle autorità,

(7.7) – assicureranno che la legge e il sistema politico consentano di condurre le campagne elettorali in un'atmosfera corretta e libera, nella quale né misure amministrative, né la violenza, né l'intimidazione impediscano ai partiti e ai candidati di esporre liberamente le proprie opinioni e posizioni o impediscano agli elettori di conoscerle e discuterle nonché di dare il proprio voto senza timore di rappresaglie,

(7.8) – faranno sì che nessun ostacolo legale o amministrativo limiti il libero accesso ai mezzi di informazione su base non discriminatoria per tutti i raggruppamenti politici e gli individui che intendono partecipare al processo elettorale,

(7.9) – assicureranno che i candidati che ottengono il necessario numero di voti richiesti dalla legge assumano debitamente la carica e che sia loro consentito di rimanere in carica fino alla scadenza del mandato o, comunque, fino al termine dello stesso quale regolato dalla legge, conformemente alle procedure parlamentari, costituzionali e democratiche.

(8) Gli Stati partecipanti ritengono che la presenza di osservatori, sia stranieri sia nazionali, può migliorare il processo elettorale per gli Stati nei quali si tengono elezioni. Pertanto essi inviteranno osservatori provenienti da altri Stati partecipanti alla CSCE e le istituzioni e organizzazioni private appropriate che lo desiderino ad osservare lo svolgimento delle loro procedure elettorali nazionali nella misura consentita dalla legge. Essi inoltre si sforzeranno di agevolare un analogo accesso nel caso di procedimenti elettorali svolti ad un livello inferiore a quello nazionale. Tali osservatori si impegneranno a non interferire nelle operazioni elettorali.

## II

(9) Gli Stati partecipanti riaffermano che:

(9.1) – ogni persona avrà diritto alla libertà di espressione, ivi compreso il diritto alla comunicazione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni e idee senza interferenza dell'autorità pubblica e indipendentemente dalle frontiere. L'esercizio di tale diritto può essere soggetto alle sole limitazioni previste dalla legge e che siano conformi ai principi internazionali. In particolare nessuna limitazione sarà imposta all'accesso e all'utilizzazione dei mezzi di riproduzione di documenti di qualsiasi genere, rispettando tuttavia i diritti relativi alla proprietà intellettuale, ivi compreso il diritto d'autore,

(9.2) – ad ogni persona sarà riconosciuto il diritto di riunione e di dimostrare pacificamente. Qualsiasi restrizione all'esercizio di tali diritti sarà prevista dalla legge e dovrà essere conforme alle norme internazionali,

(9.3) – il diritto di associazione sarà garantito. Sarà garantito il diritto di creare un sindacato e, fatta riserva del diritto generale dei sindacati di stabilire le proprie condizioni di associazione, quello di aderire liberamente a un sindacato. Tali diritti escludono qualsiasi controllo preventivo. La libertà di associazione dei lavoratori, ivi compreso il diritto di sciopero, sarà garantita, fatte salve le limitazioni previste dalla legge e che siano conformi alle norme internazionali,

(9.4) – ogni persona avrà diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione. Tale diritto comprende la libertà di cambiare religione o convincimento e la libertà di manifestare la propria religione o il proprio convincimento, individualmente o congiuntamente con altri, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, la pratica e l'osservanza. L'esercizio di tali diritti può essere soggetto alle sole limitazioni previste dalla legge e che siano conformi alle norme internazionali,

(9.5) – essi rispetteranno il diritto di ciascuno a lasciare qualsiasi paese, ivi compreso il proprio, e di fare ritorno nel proprio paese, conformemente agli obblighi internazionali dello Stato e agli impegni CSCE. Restrizioni a tale diritto devono costituire rarissime eccezioni, possono considerarsi necessarie solo se rispondono ad un'esigenza pubblica specifica, perseguono un obiettivo legittimo e sono ad esso proporzionate, e non ne viene fatto abuso né applicazione arbitraria,

(9.6) – ogni persona ha diritto al pacifico godimento della sua proprietà, individualmente o in comune con altri. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per motivi di utilità pubblica e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge che siano conformi agli impegni e agli obblighi internazionali.

(10) Riaffermando il proprio impegno di garantire efficacemente il diritto dell'individuo di conoscere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e di avvalersene e di contribuire attivamente, individualmente o in associazione con altri, alla loro promozione e tutela, gli Stati partecipanti esprimono il proprio impegno di:

(10.1) – rispettare il diritto di ciascuno, individualmente o in associazione con altri, di ricercare, ricevere e comunicare liberamente opinioni e informazioni sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali, ivi compresi i diritti di diffondere e pubblicare tali opinioni e informazioni,

(10.2) – rispettare i diritti di ciascuno, individualmente o in associazione con altri, di esaminare e discutere l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché di sviluppare e discutere idee per una migliore tutela dei diritti dell'uomo e mettere in atto mezzi migliori per garantire l'osservanza delle norme internazionali sui diritti dell'uomo,

(10.3) – assicurare che ad ognuno sia consentito di esercitare il diritto di associazione, ivi compreso il diritto di costituire, aderire e partecipare a tutti gli effetti alle organizzazioni non governative che si adoperano per promuovere e tutelare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, inclusi i sindacati e i gruppi di vigilanza sui diritti dell'uomo,

(10.4) – consentire ai membri di tali gruppi e organizzazioni di accedere e di comunicare senza impedimenti con organismi analoghi all'interno e fuori dei propri paesi e con organizzazioni internazionali, di realizzare scambi, contatti e attività di cooperazione con tali gruppi e organizzazioni e di sollecitare, ricevere e utilizzare contributi finanziari volontari provenienti da fonti nazionali e internazionali, come previsto dalla legge, allo scopo di promuovere e tutelare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali.

(11) Gli Stati partecipanti affermano inoltre che, laddove vengano invocate violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i ricorsi efficaci disponibili comprendono

(11.1) – il diritto dell'individuo di chiedere e ricevere un'assistenza legale adeguata,

(11.2) – il diritto dell'individuo di chiedere e ricevere l'assistenza di altri per difendere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e di assistere altri nella difesa dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

(11.3) – il diritto degli individui o di gruppi che agiscono a loro nome di comunicare con gli organismi internazionali competenti a ricevere ed esaminare le informazioni concernenti i presunti abusi nell'ambito dei diritti dell'uomo.

(12) Gli Stati partecipanti, desiderando assicurare una maggiore trasparenza nell'attuazione degli impegni assunti nel Documento Conclusivo di Vienna nel capitolo sulla Dimensione Umana della CSCE, decidono di accettare come misura mirante a rafforzare la fiducia, la presenza di osservatori inviati dagli Stati partecipanti e di rappresentanti di organizzazioni non governative e di altre persone interessate ai procedimenti giudiziari secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e dal diritto internazionale; resta inteso che i procedimenti si possono svolgere a porte chiuse solo nelle circostanze previste dalla legge e conformemente agli obblighi del diritto internazionale e agli impegni internazionali.

(13) Gli Stati partecipanti decidono di prestare particolare attenzione al riconoscimento dei diritti del bambino, dei suoi diritti civili e delle sue libertà individuali, dei suoi diritti economici, sociali e culturali, nonché del suo diritto ad una particolare tutela contro qualsiasi forma di violenza e di sfruttamento. Essi considereranno la possibilità di aderire, se non l'abbiano ancora fatto, alla Convenzione sui Diritti del Bambino, aperta alla firma degli Stati il 26 gennaio 1990. Essi riconosceranno nelle loro leggi nazionali i diritti del bambino così come sono stati definiti negli accordi internazionali di cui sono parti.

(14) Gli Stati partecipanti concordano di incoraggiare nei loro paesi la creazione di condizioni adatte per la formazione di alunni e studenti di altri Stati partecipanti, ivi compresi coloro che frequentano corsi di formazione professionale e tecnica. Essi inoltre concordano di promuovere i viaggi dei giovani dei propri paesi che si rechino in altri Stati partecipanti per motivi di studio e di incoraggiare a tal fine la conclusione, ove appropriato, di accordi bilaterali e multilaterali tra le proprie istituzioni, organizzazioni e istituti di istruzione governativi pertinenti.

(15) Gli Stati partecipanti adotteranno i provvedimenti necessari per facilitare il trasferimento delle persone condannate ed esortano gli Stati partecipanti che non sono parti della Convenzione sul Trasferimento delle Persone Condannate, firmata a Strasburgo il 21 novembre 1983, ad esaminare la possibilità di aderire alla Convenzione.

(16) Gli Stati partecipanti

(16.1) – riaffermano il proprio impegno di proibire la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, di adottare efficaci misure legislative, amministrative, giudiziarie e altre per prevenire e punire tali pratiche, di proteggere gli individui contro qualsiasi pratica psichiatrica o altre pratiche mediche che violino i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e di adottare misure efficaci per prevenire e punire tali pratiche,

(16.2) – ritengono urgente che venga presa in considerazione l'adesione alla Convenzione contro la Tortura e contro altri Trattamenti o Pene Crudeli, Inumani o Degradanti, qualora non lo abbiano già fatto, e siano riconosciute le competenze della Commissione contro la Tortura di cui agli articoli 21 e 22 della Convenzione e ritirate le riserve relative alla competenza della Commissione di cui all'articolo 20,

(16.3) – sottolineano che nessuna situazione eccezionale, di qualsiasi genere, sia uno stato di guerra sia una minaccia di guerra, di instabilità politica interna o qualsiasi altra emergenza pubblica può essere addotta a giustificazione della tortura,

(16.4) – assicureranno che l'educazione e l'informazione riguardanti il divieto della tortura saranno incluse integralmente nella formazione del personale responsabile dell'applicazione delle leggi, del personale civile o militare, sanitario, dei funzionari pubblici e di altre persone incaricate della

custodia, degli interrogatori o del trattamento di qualsiasi individuo soggetto a qualsiasi forma di arresto, detenzione o incarcerazione,

(16.5) – sottoporranno ad una revisione sistematica le norme, le istruzioni, i metodi e le prassi per l'interrogatorio, nonché le relative disposizioni alla custodia e al trattamento delle persone soggette a qualsiasi forma di arresto, detenzione o incarcerazione in qualsiasi territorio sotto la propria giurisdizione, al fine di prevenire qualsiasi caso di tortura,

(16.6) – considereranno con priorità al fine di attuare gli interventi appropriati, conformemente alle misure e procedure convenute per l'effettiva attuazione degli impegni relativi alla dimensione umana della CSCE, qualsiasi caso di tortura e di altri trattamenti o pene inumani o degradanti di cui siano venuti a conoscenza tramite canali ufficiali o che provengano da qualsiasi altra fonte di informazione attendibile,

(16.7) – opereranno in base al principio che la salvaguardia e la garanzia della vita e della sicurezza di qualsiasi individuo soggetto a qualsiasi forma di tortura e di altri trattamenti o pene inumani o degradanti saranno l'unico criterio per determinare l'urgenza e le priorità nell'adozione di rimedi appropriati; conseguentemente, l'esame di qualsiasi caso di tortura e di altri trattamenti o pene inumani o degradanti nell'ambito di qualsiasi altro organo o meccanismo internazionale non può essere invocato quale motivo per astenersi dall'esaminare o dall'agire in modo appropriato conformemente alle misure e procedure concordate per l'efficace attuazione degli impegni relativi alla dimensione umana della CSCE,

#### (17) Gli Stati partecipanti

(17.1) – ricordano l'impegno assunto nel Documento Conclusivo di Vienna di continuare a tenere in considerazione la questione della pena capitale e di cooperare nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti,

(17.2) – in tale contesto ricordano l'adozione, da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1989, del Secondo Protocollo Facoltativo della Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici mirante all'abolizione della pena capitale,

(17.3) – rilevano le restrizioni e le salvaguardie riguardanti l'uso della pena capitale che sono state adottate dalla comunità internazionale, in particolare l'articolo 6 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici,

(17.4) – rilevano le disposizioni del Sesto Protocollo della Convenzione Europea per la Tutela dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali concernenti l'abolizione della pena capitale,

(17.5) – rilevano le recenti misure adottate da diversi Stati partecipanti per l'abolizione della pena capitale,

(17.6) – rilevano le attività di diverse organizzazioni non governative riguardanti la questione della pena capitale,

(17.7) – si scambieranno informazioni nell'ambito della Conferenza sulla Dimensione Umana sulla questione dell'abolizione della pena capitale e continueranno a tenere in considerazione tale questione,

(17.8) – renderanno accessibili all'opinione pubblica le informazioni riguardanti il ricorso alla pena capitale.

#### (18) Gli Stati partecipanti

(18.1) – rilevano che la Commissione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Uomo ha riconosciuto il diritto di ciascuno di manifestare obiezioni di coscienza al servizio militare,

(18.2) – rilevano le recenti misure adottate da diversi Stati partecipanti per consentire l'esenzione dal servizio militare obbligatorio in base ad obiezioni di coscienza,

(18.3) – rilevano le attività svolte da diverse organizzazioni non governative sulla questione delle obiezioni di coscienza al servizio militare obbligatorio,

(18.4) – concordano di prendere in considerazione l'introduzione, ove ciò non sia ancora avvenuto, di varie forme di servizio sostitutivo, compatibili con i motivi dell'obiezione di coscienza e che in linea di massima non comportino attività di natura bellica ovvero siano di natura civile, di interesse pubblico e prive di carattere punitivo,

(18.5) – metteranno a disposizione del pubblico informazioni su tale questione,

(18.6) – terranno in considerazione, nell'ambito della Conferenza sulla Dimensione Umana, le pertinenti questioni relative all'esenzione delle persone dal servizio militare obbligatorio, ove esista, in base ad obiezioni di coscienza al servizio militare, e scambieranno informazioni su tali questioni.

(19) Gli Stati partecipanti affermano che movimenti e contatti più liberi tra i propri cittadini sono importanti nel contesto della tutela e della promozione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essi assicureranno che le proprie politiche concernenti l'ingresso nei rispettivi territori siano pienamente conformi ai fini enunciati nelle disposizioni pertinenti dell'Atto Finale, del Documento Conclusivo di Madrid e del Documento Conclusivo di Vienna. Mentre riaffermano la propria determinazione di non recedere dagli impegni contenuti nei documenti CSCE, essi intendono realizzare pienamente e migliorare gli attuali impegni nel campo dei contatti fra le persone, ivi compresi quelli assunti su una base bilaterale e multilaterale. In tale contesto essi

(19.1) – si adopereranno affinché le procedure di ingresso nei propri territori, inclusi il rilascio di visti, nonché il controllo dei passaporti e doganali, siano effettuati in buona fede e senza ingiustificati ritardi. Ove necessario, essi ridurranno il tempo d'attesa per il rilascio dei visti nonché provvederanno a snellire le pratiche e ridurranno i requisiti amministrativi riguardanti le domande di visto,

(19.2) – nell'esaminare le domande di visto, essi faranno in modo che queste siano evase il più speditamente possibile tenendo debito conto, fra l'altro, di importanti motivi di ordine familiare, personale o professionale, particolarmente nei casi di urgente carattere umanitario,

(19.3) – cercheranno, ove necessario, di ridurre al minimo livello i costi relativi alle domande di visto.

(20) Gli Stati partecipanti interessati si consulteranno e, ove appropriato, coopereranno nell'affrontare i problemi che potrebbero emergere a seguito di un maggiore movimento delle persone.

(...)

(22) Gli Stati partecipanti riaffermano che la tutela e la promozione dei diritti dei lavoratori migranti hanno una propria dimensione umana. In tale contesto, essi

(22.1) – concordano che la tutela e la promozione dei diritti dei lavoratori migranti riguardano tutti gli Stati partecipanti e, in quanto tali, esse dovrebbero essere considerate nel quadro del processo CSCE,

(22.2) – riaffermano il proprio impegno di attuare pienamente nelle legislazioni nazionali i diritti dei lavoratori migranti previsti dagli accordi internazionali di cui essi sono parti,

(22.3) – considerano che nei futuri strumenti internazionali concernenti i diritti dei lavoratori migranti essi dovrebbero tener conto del fatto che tale questione è importante per tutti gli Stati partecipanti,

(22.4) – esprimono la propria disponibilità ad esaminare, nelle future riunioni della CSCE, gli aspetti pertinenti dell'ulteriore promozione dei diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie.

(23) Gli Stati partecipanti riaffermano la propria convinzione espressa nel Documento Conclusivo di Vienna che la promozione dei diritti economici, sociali, culturali nonché dei diritti civili e politici ha un'importanza primaria per la dignità umana e per il raggiungimento delle legittime aspirazioni di ciascun individuo. Essi pertanto riaffermano il proprio impegno assunto nel Documento della Conferenza di Bonn sulla Cooperazione Economica in Europa per la promozione della giustizia sociale e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Nel proseguire i propri sforzi al fine di assicurare progressivamente la piena realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali con tutti i mezzi appropriati, essi presteranno particolare attenzione ai problemi esistenti nel campo dell'occupazione, della casa, della sicurezza sociale, della sanità, dell'istruzione e della cultura.

(24) Gli Stati partecipanti assicureranno che l'esercizio di tutti i summenzionati diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non sarà soggetto ad alcuna restrizione, eccetto quelle che sono previste dalla legge e che sono conformi ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, e dai loro impegni internazionali, in particolare dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Tali restrizioni hanno carattere di eccezione. Gli Stati partecipanti assicureranno che dette restrizioni non siano applicate in maniera abusiva né arbitraria, ma in modo tale da salvaguardare l'effettivo esercizio di questi diritti. Qualsiasi restrizione dei diritti e delle libertà deve, in una società democratica, riferirsi ad una delle finalità perseguite dalla legge applicabile ed essere rigorosamente proporzionata alle finalità di tale legge.

(25) Gli Stati partecipanti confermano che qualsiasi deroga dagli obblighi relativi ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali in una situazione di emergenza pubblica deve rientrare rigorosamente nei limiti previsti dal diritto internazionale, in particolare dagli strumenti internazionali pertinenti dai quali gli Stati sono vincolati, soprattutto rispetto ai diritti inderogabili.

Essi inoltre riaffermano che:

(25.1) – le misure che derogano da tali obblighi devono essere adottate in rigorosa conformità con i requisiti procedurali formulati in quegli strumenti,

(25.2) – l'imposizione dello stato di emergenza pubblica deve essere proclamato ufficialmente, pubblicamente e in conformità con le condizioni previste dalla legge,

(25.3) – le misure che derogano dagli obblighi devono essere limitate all'ambito rigorosamente richiesto dalle esigenze della situazione,

(25.4) – tali misure non devono operare discriminazioni esclusivamente per motivi di razza, colore, sesso, lingua, religione, origine sociale o appartenenza a una minoranza.

### III

(26) Gli Stati partecipanti riconoscono che una democrazia forte dipende dall'esistenza, quale parte integrante della vita nazionale, di valori e pratiche democratiche, nonché da un'ampia gamma di istituzioni democratiche. Essi pertanto devono incoraggiare, facilitare e, ove appropriato, apporare il loro sostegno agli sforzi concreti diretti ad attuare la cooperazione e lo scambio reciproco di informazioni, idee e conoscenze nonché contatti diretti e cooperazione tra persone, gruppi e organizzazioni in settori che comprendono:

- diritto costituzionale, riforma e sviluppo,
- legislazione, amministrazione e osservazione elettorale,
- istituzione e gestione di tribunali e sistemi giuridici,

- sviluppo di un servizio pubblico imparziale ed efficace, in cui le assunzioni e la carriera si basino sui meriti,
- applicazione della legge,
- governo locale e decentramento,
- accesso all'informazione e tutela della vita privata,
- sviluppo dei partiti politici e loro ruolo nelle società pluralistiche,
- sindacati liberi e indipendenti,
- movimenti cooperativi,
- sviluppo di altre forme di libera associazione e di gruppi di pubblico interesse,
- giornalismo, mezzi di informazione indipendenti e vita intellettuale e culturale,
- insegnamento dei valori democratici, istituzioni e prassi negli istituti d'istruzione e promozione di un'atmosfera favorevole ad una libera indagine.

Tali sforzi possono abbracciare i settori della cooperazione riguardanti la dimensione umana della CSCE, inclusi la formazione, lo scambio di informazioni, di libri e di materiale didattico, i programmi e progetti di cooperazione, gli scambi e le conferenze accademiche e professionali, le borse di studio, le sovvenzioni per la ricerca, la prestazione di perizie e consulenze, i contatti e programmi scientifici e commerciali.

(27) Gli Stati partecipanti devono inoltre facilitare la creazione e il rafforzamento di istituzioni nazionali indipendenti nel campo dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto, che possano altresì servire da punti focali per il coordinamento e la collaborazione fra tali istituzioni negli Stati partecipanti. Essi propongono che venga incoraggiata la cooperazione fra parlamentari degli Stati partecipanti, anche mediante le esistenti associazioni interparlamentari e, tra l'altro, mediante commissioni miste, dibattiti televisivi con la partecipazione di parlamentari, incontri e tavole rotonde. Essi incoraggeranno inoltre le istituzioni esistenti, quali le organizzazioni in seno al sistema delle Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa, a continuare e ad espandere l'opera che essi hanno iniziato in questo settore.

(28) Gli Stati partecipanti riconoscono l'esperienza importante del Consiglio d'Europa nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e concordano di prendere in considerazione ulteriori modi e mezzi per mettere in grado il Consiglio d'Europa di apportare un contributo alla dimensione umana della CSCE. Essi concordano che la natura di tale contributo potrebbe essere ulteriormente esaminata in un futuro forum della CSCE.

(...)

#### IV

(30) Gli Stati partecipanti riconoscono che le questioni relative alle minoranze nazionali possono essere risolte in maniera soddisfacente solo in un quadro politico democratico basato sullo Stato di diritto, con un sistema giudiziario indipendente e funzionante. Tale quadro garantisce il pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, diritti e condizioni uguali per tutti i cittadini, la libera espressione di tutti i loro interessi ed aspirazioni legittimi, il pluralismo politico, la tolleranza sociale e l'applicazione di norme giuridiche che pongano efficaci limitazioni all'abuso del potere governativo.



Essi riconoscono inoltre l'importante ruolo delle organizzazioni non governative, ivi compresi i partiti politici, i sindacati, le organizzazioni e i gruppi religiosi, che si occupano dei diritti dell'uomo, per la promozione della tolleranza, delle diversità culturali, e per la soluzione delle questioni relative alle minoranze nazionali.

Essi inoltre riaffermano che il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, in quanto parte dei diritti dell'uomo universalmente riconosciuti, è un fattore essenziale per la pace, la giustizia, la stabilità e la democrazia negli Stati partecipanti.

(31) Le persone appartenenti a minoranze nazionali hanno il diritto di esercitare pienamente ed effettivamente i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali senza discriminazioni di alcun genere e in piena eguaglianza dinanzi alla legge.

Gli Stati partecipanti adotteranno, ove necessario, misure speciali allo scopo di garantire alle persone appartenenti a minoranze nazionali piena eguaglianza rispetto agli altri cittadini nell'esercizio e nel godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(32) L'appartenenza ad una minoranza nazionale costituisce una scelta propria di ciascuna persona e nessuno svantaggio può derivare dall'esercizio di tale scelta. Le persone appartenenti a minoranze nazionali hanno il diritto di esprimere liberamente, preservare e sviluppare la propria identità etnica, culturale, linguistica o religiosa e di mantenere e sviluppare la propria cultura in tutti i suoi aspetti, al riparo da ogni tentativo di assimilazione contro la loro volontà. In particolare esse hanno il diritto:

(32.1) – di usare liberamente la propria madrelingua nella vita privata nonché in quella pubblica,

(32.2) – di creare e conservare proprie istituzioni, organizzazioni o associazioni educative, culturali e religiose, che possono richiedere contributi finanziari volontari e di altro genere, nonché l'assistenza pubblica, conformemente alla legislazione nazionale,

(32.3) – di professare e praticare la propria religione, ivi compresi l'acquisizione, il possesso e l'uso di materiali religiosi, nonché di svolgere attività educative religiose nella propria lingua,

(32.4) – di stabilire e mantenere liberi contatti fra loro nel proprio paese nonché oltre frontiera con i cittadini degli altri Stati con i quali essi hanno in comune l'origine nazionale o etnica, il retaggio culturale o le convinzioni religiose,

(32.5) – di diffondere, avere accesso e scambiare informazioni nella propria madrelingua,

(32.6) – di costituire e mantenere organizzazioni o associazioni all'interno del proprio paese e di partecipare ad organizzazioni internazionali non governative.

Le persone appartenenti a minoranze nazionali possono esercitare e godere dei propri diritti individualmente nonché in associazione con altri membri del loro gruppo. Nessuno svantaggio può derivare ad una persona appartenente ad una minoranza nazionale a seguito dell'esercizio o del non esercizio di tali diritti.

(33) Gli Stati partecipanti tuteleranno l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali sul loro territorio e creeranno condizioni per la promozione di tale identità. Essi adotteranno le misure necessarie a tale scopo una volta effettuate le debite consultazioni, ivi compresi i contatti con organizzazioni o associazioni di tali minoranze, conformemente alla procedura decisionale di ciascuno Stato.

Tali misure saranno conformi ai principi di eguaglianza e non discriminazione nei confronti degli altri cittadini dello Stato partecipante interessato.

(34) Gli Stati partecipanti si adopereranno per assicurare che le persone appartenenti a minoranze nazionali, ferma restando l'esigenza di apprendere la lingua o le lingue ufficiali dello Stato in questione, dispongano di opportunità adeguate per fruire dell'istruzione della loro madrelingua o nella loro madrelingua, nonché, laddove possibile e necessario, nei rapporti con le pubbliche autorità, conformemente alla legislazione nazionale applicabile.

Nel contesto dell'insegnamento della storia e della cultura nelle istituzioni educative essi terranno conto, inoltre, della storia e della cultura delle minoranze nazionali.

(35) Gli Stati partecipanti rispettano il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di partecipare effettivamente agli affari pubblici, ivi compresa la partecipazione alle questioni relative alla tutela e alla promozione dell'identità di tali minoranze.

Gli Stati partecipanti rilevano gli sforzi intrapresi per tutelare e creare condizioni idonee alla promozione dell'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa di determinate minoranze nazionali mediante la costituzione, come uno dei mezzi possibili per conseguire tali finalità, di amministrazioni locali o autonome adeguate, rispondenti ai fattori specifici storici e territoriali relativi a tali minoranze e conformi alle politiche dello Stato in questione.

(36) Gli Stati partecipanti riconoscono la particolare importanza di una maggiore cooperazione costruttiva tra loro sulle questioni relative a minoranze nazionali. Tale cooperazione cerca di promuovere la comprensione e la fiducia reciproche, relazioni amichevoli e di buon vicinato, la pace, la sicurezza e la giustizia internazionali.

Ciascuno Stato partecipante promuove un clima di mutuo rispetto, comprensione, cooperazione e solidarietà tra tutte le persone che vivono sul suo territorio, senza distinzione di origine etnica o nazionale o di religione e incoraggia la soluzione dei problemi attraverso il dialogo fondato sui principi dello Stato di diritto.

(37) Nessuno di questi impegni può essere interpretato nel senso che da esso derivi un diritto a svolgere qualsiasi attività o compiere qualsiasi azione in contrasto con i fini e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite, gli altri obblighi di diritto internazionale o le disposizioni dell'Atto Finale, incluso il principio dell'integrità territoriale degli Stati.

(38) Gli Stati partecipanti, nei loro sforzi volti a tutelare e promuovere i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, rispetteranno pienamente i propri impegni in base alle convenzioni esistenti sui diritti dell'uomo e agli altri strumenti internazionali pertinenti e prendono in considerazione l'adesione alle convenzioni pertinenti, qualora non lo abbiano ancora fatto, ivi comprese quelle che prevedono il diritto di ricorso da parte dei singoli.

(39) Gli Stati partecipanti coopereranno strettamente in seno alle organizzazioni internazionali competenti di cui essi sono parti, ivi comprese le Nazioni Unite e, come appropriato, il Consiglio d'Europa, tenendo presente le attività da essi svolte per quanto concerne le questioni relative alle minoranze nazionali.

Essi considereranno l'opportunità di convocare una riunione di esperti per una discussione approfondita sul tema delle minoranze nazionali.

(40) Gli Stati partecipanti condannano chiaramente e inequivocabilmente il totalitarismo, l'odio razziale ed etnico, l'antisemitismo, la xenofobia e la discriminazione contro qualsiasi persona,

nonché le persecuzioni per motivi religiosi o ideologici. In tale contesto, essi riconoscono inoltre i particolari problemi dei Rom (zingari).

Essi dichiarano la propria ferma intenzione di intensificare gli sforzi per combattere questi fenomeni in tutte le loro forme e pertanto essi:

(40.1) – prenderanno misure efficaci, inclusa l'adozione, conformemente ai propri sistemi costituzionali e ai loro obblighi internazionali, delle leggi che si rendano necessarie per assicurare la tutela contro qualsiasi atto che costituisca incitamento alla violenza contro persone o gruppi sulla base di discriminazione, ostilità od odio nazionale, razziale, etnico o religioso, ivi compreso l'antisemitismo,

(40.2) – si impegneranno ad adottare misure appropriate e adeguate per tutelare persone o gruppi che possono essere soggetti a minacce o ad atti di discriminazione, di ostilità o di violenza a seguito della loro identità razziale, etnica, culturale, linguistica o religiosa e a proteggerne la proprietà,

(40.3) – adotteranno, conformemente ai loro sistemi costituzionali, misure efficaci, a livello nazionale, regionale e locale, per favorire la comprensione e la tolleranza, particolarmente nei settori dell'educazione, della cultura e dell'informazione,

(40.4) – si adopereranno per assicurare che tra i fini dell'educazione sia compreso quello di prestare particolare attenzione al problema del pregiudizio e dell'odio razziale e dello sviluppo del rispetto delle culture e civiltà diverse,

(40.5) – riconosceranno il diritto degli individui a ricorsi efficaci e si adopereranno per riconoscere, conformemente alla legislazione nazionale, il diritto delle persone e dei gruppi interessati ad avviare e sostenere ricorsi contro atti di discriminazione, ivi compresi atti razzisti e xenofobi,

(40.6) – prenderanno in considerazione l'adesione, qualora non lo abbiano ancora fatto, agli strumenti internazionali che contemplano il problema della discriminazione e garantiranno la piena attuazione degli obblighi ivi contenuti, compresi quelli relativi alla presentazione di rapporti periodici,

(40.7) – considereranno inoltre l'opportunità di accettare i meccanismi internazionali che consentono agli Stati e agli individui di presentare comunicazioni concernenti la discriminazione dinanzi ad organismi internazionali.

## V

(41) Gli Stati partecipanti riaffermano il proprio impegno nei confronti della Dimensione Umana della CSCE e sottolineano la sua importanza in quanto parte integrante di un approccio equilibrato alla sicurezza e alla cooperazione in Europa. Essi concordano che la Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE e il meccanismo della dimensione umana descritto nella sezione sulla Dimensione Umana della CSCE nel Documento Conclusivo di Vienna hanno dimostrato la loro validità quali metodi atti a promuovere il dialogo e la cooperazione tra di loro e a contribuire alla soluzione delle pertinenti questioni specifiche. Essi esprimono il proprio convincimento che tali iniziative dovrebbero essere continuate e sviluppate quali parte di un processo CSCE in espansione.

(42) Gli Stati partecipanti riconoscono l'esigenza di accrescere ulteriormente l'efficacia delle procedure descritte nei paragrafi da 1 a 4 della sezione sulla Dimensione Umana della CSCE del Documento Conclusivo di Vienna e a questo scopo decidono:

(42.1) – di fornire nel più breve tempo possibile, ma non oltre quattro settimane, una risposta scritta alle richieste di informazioni e alle istanze loro rivolte per iscritto da altri Stati partecipanti, in base al paragrafo 1,

(42.2) – che le riunioni bilaterali, come previsto nel paragrafo 2, devono avere luogo il più presto possibile, di norma entro tre settimane dalla data della richiesta,

(42.3) – di astenersi, nel corso di una riunione bilaterale tenuta in base al paragrafo 2, dal sollevare situazioni e casi non collegati con il soggetto della riunione stessa, a meno che entrambe le parti non abbiano concordato di farlo.

(43) Gli Stati partecipanti hanno esaminato proposte pratiche per nuove misure miranti al miglioramento dell'attuazione degli impegni relativi alla Dimensione Umana della CSCE. A questo proposito essi hanno considerato proposte relative all'invio di osservatori per esaminare situazioni e casi specifici, la nomina di relatori per indagare e suggerire soluzioni appropriate, la creazione di una Commissione sulla Dimensione Umana della CSCE, un maggiore coinvolgimento di persone, organizzazioni e istituzioni nel meccanismo della dimensione umana e ulteriori sforzi bilaterali e multilaterali per promuovere la soluzione delle questioni pertinenti.

Essi decidono di continuare a discutere in modo approfondito nei futuri fori pertinenti della CSCE queste ed altre proposte destinate a rafforzare il meccanismo della dimensione umana e a prendere in considerazione l'adozione, nel contesto dell'ulteriore sviluppo del processo CSCE, di misure nuove ed appropriate. Essi concordano che tali misure dovrebbero contribuire al conseguimento di ulteriori ed effettivi progressi, e rafforzare la prevenzione dei conflitti e la fiducia nell'ambito della Dimensione Umana della CSCE.

(...)

# Carta di Parigi per una Nuova Europa

## Parigi 1990

---

(...)

### Una nuova era di democrazia, pace e unità

Noi, Capi di Stato e di Governo degli Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, siamo riuniti a Parigi in un periodo di profondi mutamenti e di attese storiche. L'era della contrapposizione e della divisione dell'Europa è terminata. Dichiariamo che per l'avvenire le nostre relazioni saranno basate sul rispetto e sulla cooperazione.

L'Europa si sta liberando dal retaggio del passato. Il coraggio di uomini e donne, la potenza della volontà dei popoli e la forza delle idee dell'Atto Finale di Helsinki hanno dischiuso una nuova era di democrazia, pace ed unità in Europa.

È questo il momento di realizzare le speranze e le aspettative nutrite dai nostri popoli per decenni: l'impegno costante per una democrazia basata sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali, la prosperità attraverso la libertà economica e la giustizia sociale nonché un'uguale sicurezza per tutti i nostri paesi.

I Dieci Principi dell'Atto Finale ci guideranno verso tale ambizioso futuro, così come hanno illuminato il nostro cammino verso migliori relazioni negli ultimi quindici anni. La piena attuazione di tutti gli impegni CSCE deve costituire la base per le iniziative che stiamo ora intraprendendo al fine di consentire alle nostre nazioni di vivere conformemente alle loro aspirazioni.

### Diritti dell'Uomo, Democrazia e Stato di Diritto

Ci impegniamo a edificare, consolidare e rafforzare la democrazia quale unico sistema di governo delle nostre nazioni. Nel perseguire questo fine, ci atterremo a quanto segue.

I diritti dell'uomo e le libertà fondamentali sono diritti innati di ogni essere umano, sono inalienabili e garantiti dalla legge. Responsabilità primaria del governo è tutelarli e promuoverli. Il loro rispetto costituisce una salvaguardia indispensabile contro gli eccessi di potere di uno stato. La loro osservanza e il loro pieno esercizio sono il fondamento della libertà, della giustizia e della pace.

Il governo democratico si basa sulla volontà del popolo, espressa regolarmente attraverso elezioni libere e corrette. Fondamento della democrazia è il rispetto della persona umana e dello stato di diritto. La democrazia è la migliore salvaguardia della libertà di espressione, della tolleranza di tutti i gruppi della società, e dell'uguaglianza di opportunità per ogni persona.

La democrazia, con il suo carattere rappresentativo e pluralistico, comporta responsabilità nei confronti dell'elettorato, l'obbligo delle autorità pubbliche di osservare la legge e la giustizia amministrata imparzialmente. Nessuno deve essere al di sopra della legge.

Affermiamo che, senza discriminazioni,

- ogni persona ha il diritto: alla libertà di pensiero, coscienza e religione o credo, alla libertà di espressione, alla libertà di associazione e di riunione pacifica, alla libertà di movimento; nessuno sarà:
  - arbitrariamente arrestato o detenuto, sottoposto a tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
- ciascuno ha inoltre il diritto:
  - di conoscere i propri diritti e di esercitarli,
  - di partecipare ad elezioni libere e corrette,
  - ad un procedimento giudiziario imparziale e pubblico se imputato di un reato,
  - di possedere beni individualmente o in comune con altri e di gestire imprese individuali,
  - di godere dei propri diritti economici, sociali e culturali.

Affermiamo che l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali sarà tutelata e che le persone appartenenti a minoranze nazionali hanno il diritto di esprimere liberamente, preservare e sviluppare tale identità senza discriminazioni di alcun genere ed in piena uguaglianza di fronte alla legge.

Garantiremo che ognuno possa disporre di efficaci strumenti di ricorso in sede nazionale o internazionale, contro qualsiasi violazione dei suoi diritti.

Il pieno rispetto di tali precetti costituisce il fondamento su cui cercheremo di costruire la nuova Europa.

I nostri Stati coopereranno e si sosterranno l'un l'altro con l'obiettivo di rendere irreversibili tali conquiste democratiche.

### **Libertà Economica e Responsabilità**

La libertà economica, la giustizia sociale e la responsabilità ambientale sono indispensabili per la prosperità.

La libera volontà della persona, esercitata nella democrazia e tutelata dallo stato di diritto, costituisce la base necessaria per un positivo sviluppo economico e sociale. Promuoveremo l'attività economica che rispetta e sostiene la dignità umana.

La libertà e il pluralismo politico sono elementi necessari nel nostro comune obiettivo di sviluppare economie di mercato verso una crescita economica sostenibile, la prosperità, la giustizia sociale, una crescente occupazione e l'efficiente utilizzazione delle risorse economiche. Il successo della transizione all'economia di mercato da parte di paesi che spiegano i propri sforzi in tal senso è importante e nell'interesse di tutti noi; ci consentirà di partecipare ad un più elevato livello di prosperità, il che costituisce il nostro obiettivo comune. Coopereremo a tal fine.

La tutela dell'ambiente è una responsabilità condivisa da tutte le nostre nazioni. Pur sostenendo gli sforzi nazionali e regionali in questo campo, dobbiamo considerare anche la pressante esigenza di un'azione congiunta su più vasta scala.

## Relazioni Amichevoli fra gli Stati Partecipanti

(...)

Per sostenere e promuovere la democrazia, la pace e l'unità in Europa, proclamiamo solennemente il nostro pieno impegno nei riguardi dei Dieci Principi dell'Atto Finale di Helsinki. Affermiamo la costante validità dei Dieci Principi e la nostra determinazione a metterli in pratica. Tutti i Principi si applicano in modo uguale e senza riserve, e ciascuno è interpretato tenendo conto degli altri. Essi costituiscono la base delle nostre relazioni.

(...)

Le nostre relazioni si baseranno sulla nostra comune adesione ai valori democratici, ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali. Siamo convinti che per rafforzare la pace e la sicurezza fra i nostri Stati siano indispensabili il progresso della democrazia ed il rispetto e l'effettivo esercizio dei diritti dell'uomo. Riaffermiamo l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione conformemente alla Carta delle Nazioni Unite ed alle pertinenti norme di diritto internazionale, incluse quelle relative all'integrità territoriale degli Stati.

(...)

## Orientamenti per il futuro

Basandoci sul nostro risoluto impegno per la piena attuazione di tutti i principi e le disposizioni della CSCE, decidiamo ora di dare nuovo impulso ad uno sviluppo equilibrato e globale della nostra cooperazione per rispondere alle esigenze e alle aspirazioni dei nostri popoli.

## Dimensione Umana

Dichiariamo che il nostro rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali è irrevocabile. Attueremo e svilupperemo pienamente le disposizioni relative alla dimensione umana della CSCE.

Basandoci sul Documento della Riunione di Copenaghen della Conferenza sulla Dimensione Umana, coopereremo per rafforzare le istituzioni democratiche e promuovere l'attuazione dello stato di diritto. A tal fine decidiamo di convocare un seminario di esperti ad Oslo dal 4 al 15 novembre 1991.

Decisi a promuovere il prezioso contributo delle minoranze nazionali alla vita delle nostre società, ci impegniamo a migliorare ulteriormente la loro condizione. Riaffermiamo la nostra profonda convinzione che le relazioni amichevoli fra i nostri popoli, nonché la pace, la giustizia, la stabilità e la democrazia, richiedono che venga tutelata l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali e che vengano create le condizioni per la promozione di tale identità. Dichiariamo che le questioni relative alle minoranze nazionali possono essere risolte soddisfacentemente soltanto in un contesto politico democratico. Riconosciamo inoltre che i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali devono essere pienamente rispettati quale parte dei diritti universali dell'uomo. Consapevoli dell'urgente esigenza di una maggiore cooperazione per quanto riguarda le minoranze nazionali, nonché di una loro migliore tutela, decidiamo di convocare una riunione di esperti sulle minoranze nazionali da tenersi a Ginevra dall'1 al 19 luglio 1991.

Esprimiamo la nostra determinazione di combattere tutte le forme di odio razziale ed etnico, l'antisemitismo, la xenofobia e la discriminazione contro chiunque nonché la persecuzione per motivi religiosi o ideologici.

Conformemente ai nostri impegni CSCE, sottolineiamo che la libertà di movimento e di contatti tra i nostri cittadini nonché il libero flusso delle informazioni e delle idee sono fattori cruciali per il mantenimento e lo sviluppo di società libere e di culture vive. Accogliamo con favore l'incremento del turismo e delle visite fra i nostri Paesi.

Il meccanismo della dimensione umana ha comprovato la sua utilità e siamo conseguentemente decisi ad ampliarlo per includere nuove procedure, che comportino, fra l'altro, il ricorso ad esperti o la predisposizione di un elenco di personalità eminenti esperte per le questioni relative ai diritti dell'uomo che potrebbero essere sollevate in base al meccanismo. Provvederemo, nel contesto del meccanismo, affinché le persone partecipino alla tutela dei propri diritti. Pertanto, ci impegniamo a sviluppare ulteriormente i nostri impegni al riguardo, in particolare nella Riunione di Mosca della Conferenza sulla Dimensione Umana, senza pregiudizio per gli obblighi assunti in base ad strumenti internazionali esistenti di cui i nostri Stati siano Parti.

Riconosciamo l'importante contributo del Consiglio d'Europa alla promozione dei diritti dell'uomo e dei principi della democrazia e dello stato di diritto nonché allo sviluppo della cooperazione culturale. Accogliamo con favore i passi compiuti da numerosi Stati partecipanti per entrare a far parte del Consiglio d'Europa e per aderire alla relativa Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo. Accogliamo inoltre con soddisfazione la disponibilità del Consiglio d'Europa di mettere la sua esperienza a disposizione della CSCE.

## Sicurezza

(...)

Condanniamo senza riserve come criminosi tutti gli atti, i metodi e le pratiche del terrorismo ed esprimiamo la nostra determinazione ad adoperarci per eliminarlo sia bilateralmente sia mediante la cooperazione multilaterale. Ci uniremo altresì per combattere il traffico illecito degli stupefacenti.

(...)

## Cultura

Riconosciamo il contributo essenziale della nostra comune cultura europea e dei valori da noi condivisi per il superamento della divisione del Continente. Pertanto, sottolineiamo il nostro impegno per la libertà creativa, la protezione e la promozione del nostro retaggio culturale e spirituale in tutta la sua ricchezza e diversità.

Considerati i recenti mutamenti intervenuti in Europa, sottolineiamo l'accresciuta importanza del Simposio di Cracovia e attendiamo l'indicazione dei suoi orientamenti per l'intensificazione della cooperazione nel campo della cultura. Invitiamo il Consiglio d'Europa a contribuire a tale Simposio.

Al fine di promuovere una migliore conoscenza fra i nostri popoli, favoriamo l'istituzione di centri culturali nelle città di altri Stati partecipanti nonché una più vasta cooperazione nel campo audiovisivo e un più ampio scambio per quanto riguarda la musica, il teatro, la letteratura e le arti.

Decidiamo di spiegare particolari sforzi nelle nostre politiche nazionali per promuovere una migliore comprensione, in particolare fra i giovani, attraverso scambi culturali, la cooperazione in tutti i campi dell'educazione e, più specificatamente, mediante l'insegnamento e la formazione nel settore delle lingue degli altri Stati partecipanti. Intendiamo esaminare i primi risultati di tale attività nella Riunione sui Seguiti che si terrà a Helsinki nel 1992.



## Lavoratori Migranti

Riconosciamo che le questioni riguardanti i lavoratori migranti e le loro famiglie che risiedono legalmente nei paesi ospitanti presentano aspetti economici, culturali e sociali nonché una dimensione umana. Riaffermiamo che la tutela e la promozione dei loro diritti, nonché l'attuazione dei relativi obblighi internazionali, è nostra comune preoccupazione.

(...)

## Organizzazioni non governative

Ricordiamo il ruolo rilevante che organizzazioni non governative, gruppi religiosi nonché altri gruppi e persone hanno svolto nella realizzazione degli obiettivi della CSCE e faciliteremo ulteriormente le loro attività per l'attuazione degli impegni CSCE da parte degli Stati partecipanti. Tali organizzazioni, gruppi e persone devono essere coinvolti in modo adeguato nelle attività e nelle nuove strutture della CSCE per adempiere ai loro importanti compiti.

## Nuove strutture e istituzioni del processo CSCE

(...)

Decidiamo di istituire a Varsavia un Ufficio per le Libere Elezioni, per facilitare i contatti e lo scambio di informazioni sulle elezioni negli Stati partecipanti.

(...)

## Documento supplementare per l'attuazione di talune disposizioni contenute nella carta di Parigi per una nuova Europa

Le procedure e le modalità organizzative relative a talune disposizioni contenute nella Carta di Parigi per una Nuova Europa, firmata a Parigi il 21 novembre 1990, sono enunciate qui di seguito:

### I.

Disposizioni istituzionali (...)

### G. Ufficio per le Libere Elezioni

1. L'Ufficio per le Libere Elezioni avrà la funzione di facilitare i contatti e lo scambio di informazioni sulle elezioni negli Stati partecipanti. In tal modo l'Ufficio promuoverà l'attuazione dei paragrafi 6, 7, e 8 del Documento della Riunione di Copenaghen della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE (...).

2. A tal fine, l'Ufficio:

- compilerà informazioni, incluse le informazioni fornite dalle competenti autorità degli Stati partecipanti sulle date, sulle procedure e sui risultati ufficiali di elezioni nazionali programmate negli Stati partecipanti, nonché rapporti sull'osservazione di elezioni e fornirà gli stessi, su richiesta, a governi, parlamenti e organizzazioni private interessate;
- servirà a facilitare i contatti fra Governi, parlamenti o organizzazioni private che desiderino osservare elezioni e le competenti autorità degli Stati in cui le elezioni dovranno aver luogo;

- su richiesta degli Stati partecipanti organizzerà seminari o altre riunioni concernenti le procedure elettorali e le istituzioni democratiche e fungerà da sede per detti incontri.
3. L'Ufficio terrà conto dei lavori di altre istituzioni attive in tale settore e coopererà con le stesse.
  4. L'Ufficio adempierà ad altri compiti assegnatigli dal Consiglio.
  5. Il personale dell'Ufficio sarà composto da:
    - un Direttore, che sarà responsabile nei confronti del Consiglio tramite il Comitato di Alti Funzionari;
    - un Funzionario;
    - personale amministrativo e tecnico, assunto dal Direttore dell'Ufficio.

# Documento del Simposio di Cracovia sul retaggio culturale degli Stati partecipanti alla CSCE

## Cracovia 1991

---

(...)

Gli Stati partecipanti esprimono la loro ben radicata convinzione di condividere i valori comuni forgiati dalla storia e basati, tra l'altro, sul rispetto dell'individuo, sulla libertà di coscienza, religione o credo, sulla libertà di espressione, sul riconoscimento dell'importanza dei valori spirituali e culturali, sull'impegno per lo stato di diritto, sulla tolleranza e apertura nel dialogo con altre culture.

Essi prendono atto dell'interdipendenza tra la vita culturale e il benessere dei loro popoli, e della particolare importanza che ciò riveste per i paesi democratici in transizione verso un'economia di mercato. Essi incoraggiano il sostegno, come già intrapreso, e gli aiuti in corso a questi paesi per la preservazione e la tutela del loro retaggio culturale.

Gli Stati partecipanti rispettano l'insostituibile unicità di tutte le loro culture e si adopereranno per promuovere un continuo dialogo culturale fra loro e con il resto del mondo. Essi riaffermano il proprio convincimento che il rispetto delle diversità culturali promuove la comprensione e la tolleranza tra individui e gruppi.

Essi ritengono che gli aspetti regionali della cultura in quanto tali dovrebbero costituire un fattore nella comprensione fra i popoli.

La diversità culturale regionale è un'espressione della ricchezza della comune identità culturale degli Stati partecipanti. La sua preservazione e la sua tutela contribuiscono ad edificare un'Europa democratica, pacifica e unita.

Riaffermando il proprio impegno per la piena attuazione delle disposizioni relative alla dimensione culturale contenute nell'Atto Finale di Helsinki e in altri documenti CSCE, gli Stati partecipanti concordano su quanto segue:

### **I. Cultura e Libertà**

1. Gli Stati partecipanti sottolineano che il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è essenziale per il pieno sviluppo della creatività culturale.
2. Lo Stato e le autorità pubbliche si asterranno dal violare la libertà della creazione artistica.
3. Gli Stati partecipanti si impegnano a promuovere e tutelare lo sviluppo libero e non ostacolato della creatività artistica; essi riconoscono l'importanza del ruolo dei singoli artisti nella società e rispetteranno e tuteleranno l'integrità dell'opera creativa.

4. Essi riconoscono la necessità dei governi di trovare un equilibrio tra la loro duplice responsabilità di agire a sostegno e di assicurare la libertà dell'attività culturale.

5. Essi inoltre riconoscono che, data la varietà dell'attività culturale negli Stati partecipanti, molti sono i modi in cui i governi possono scegliere di rispondere efficacemente ai problemi relativi al retaggio culturale.

6. Gli Stati partecipanti ribadiscono il proprio rispetto per la libertà di espressione e, in relazione all'esercizio di tale libertà nel campo artistico e culturale, dichiarano quanto segue:

6.1 La pubblicazione di opere scritte, la rappresentazione e la trasmissione di opere musicali, teatrali e audiovisive, e l'esposizione di opere di pittura e di scultura non saranno soggette a restrizioni o interferenze da parte dello Stato, salvo le restrizioni che siano previste dalle legislazioni nazionali e che siano pienamente compatibili con gli standard internazionali.

6.2 Essi esprimono la propria convinzione che l'esistenza, nel campo artistico e culturale, di una varietà di mezzi di diffusione indipendenti dallo Stato, quali le case editrici, le emittenti radiofoniche, le case cinematografiche e gli enti televisivi, i teatri e le gallerie, contribuisce ad assicurare il pluralismo e la libertà di espressione artistica e culturale.

7. Gli Stati partecipanti ricordano i propri impegni per il libero accesso alla cultura, e concordano quanto segue:

7.1 Pur rispettando debitamente i diritti di proprietà intellettuale, ogni persona od organizzazione indipendente ha il diritto di possedere privatamente, usare e riprodurre ogni genere di materiale culturale, quali libri, pubblicazioni e registrazioni audiovisive, nonché i mezzi per riprodurli.

8. Gli Stati partecipanti sono determinati a promuovere la conoscenza reciproca delle loro rispettive culture. Di conseguenza, essi incoraggeranno la cooperazione e gli scambi in tutti i campi della cultura e del lavoro creativo.

9. Gli Stati partecipanti sono convinti che le culture regionali e locali, incluse quelle relative alle minoranze nazionali, arricchiscono la vita culturale.

## **II. Cultura e Retaggio**

10. Gli Stati partecipanti esprimono la loro ben radicata convinzione che il retaggio culturale di ciascuno di essi costituisce una parte inalienabile della loro civiltà, della loro memoria e della loro storia comune da trasmettere alle generazioni future.

11. Gli Stati partecipanti prendono atto delle definizioni di proprietà archeologica, del retaggio culturale e del retaggio architettonico contenute nei pertinenti documenti internazionali del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO.

12. La completa e permanente documentazione di siti, strutture, paesaggi culturali, oggetti e sistemi culturali, inclusi i monumenti storici, religiosi e culturali nella loro forma attuale, è una delle più importanti eredità del retaggio culturale da trasmettere alle future generazioni.

13. Gli Stati partecipanti riconoscono inoltre come elementi vitali del loro retaggio culturale comune il retaggio di quelle culture che, in ragione di barriere linguistiche, di fattori climatici e geografici, di scarsità di popolazione o a causa di svolte storiche e avvenimenti politici, non sono state ampiamente accessibili.

14. Gli Stati partecipanti si adopereranno per tutelare il retaggio culturale, conformemente ai pertinenti accordi internazionali e alle loro legislazioni nazionali.

15. Gli Stati partecipanti presteranno attenzione alla preservazione, alla valorizzazione e al restauro del retaggio culturale nell'elaborare politiche di pianificazione culturale, ambientale, regionale ed urbanistica. Essi inoltre rilevano l'importanza di collocare i singoli progetti di conservazione nell'autentico ambiente urbano o rurale, ove appropriato e ogniqualvolta possibile.

16. Gli Stati partecipanti riconoscono l'importanza di rendere quanto più accessibile il proprio retaggio culturale. Nel fare ciò, essi presteranno particolare attenzione alle esigenze dei portatori di handicap.

16.1 Essi si adopereranno per salvaguardare il retaggio dai danni che possono essere provocati dalla sua gestione e dall'accesso del pubblico ad esso.

16.2 Essi promuoveranno nel pubblico la consapevolezza del valore del retaggio e della necessità di tutelarlo.

16.3 Essi cercheranno, ogniqualvolta possibile, di agevolare ai ricercatori e agli studiosi l'accesso ad importanti documenti originali e materiali di archivio.

17. Gli Stati partecipanti rilevano con favore il ruolo delle associazioni non governative nel promuovere la consapevolezza del retaggio e dell'esigenza di tutelarlo.

18. Le associazioni fra diversi gruppi a livello locale, regionale e nazionale, del settore pubblico e privato, sono atte ad assicurare un'effettiva e significativa preservazione del retaggio culturale. La preservazione ed il significato dei valori e del retaggio culturale di gruppi diversi saranno valorizzati con il coinvolgimento di tali gruppi, il che contribuisce alla tolleranza e al rispetto delle diverse culture che sono elementi di importanza fondamentale.

19. Gli Stati partecipanti prendono atto dell'utilità e dell'importanza di scambiare informazioni sulla preservazione del retaggio culturale e riconoscono che l'utilizzazione di banche dati, a livello nazionale e multilaterale, potrebbe costituire un utile contributo a tale opera.

### **III. Principali settori di preservazione e cooperazione**

20. Gli Stati partecipanti incoraggeranno la formazione, a livello iniziale e avanzato, per le varie professioni e i vari mestieri connessi con la preservazione e il restauro del retaggio culturale, nonché con la sua gestione. Essi concordano di tenersi reciprocamente al corrente su qualsiasi importante sviluppo in tale settore e di cooperare gli uni con gli altri.

20.1 La diffusione di conoscenze e tecniche, particolarmente delle tecniche in via di estinzione relative al retaggio culturale, mediante la formazione, lo scambio di personale, la ricerca e le pubblicazioni tecniche, è necessaria per garantire la continuità della preservazione del retaggio culturale. Essi pertanto riaffermano il loro impegno ad incoraggiare scambi bilaterali e multilaterali di tirocinanti e specialisti.

20.2 Gli Stati partecipanti dovrebbero invitare le organizzazioni professionali appropriate a compilare un registro nazionale di artigiani specializzati competenti nel campo della tutela e della preservazione del retaggio culturale, al fine di facilitare i contatti fra tali persone e gli utenti dei loro servizi, su scala sia nazionale che internazionale.

21. Gli Stati partecipanti scambieranno dati sulle proprie politiche relative al retaggio culturale, in particolare per quanto riguarda i metodi, i mezzi e le possibilità forniti dalle nuove tecnologie.

22. Gli Stati partecipanti si adopereranno per mettere in comune le proprie conoscenze e la propria esperienza nel campo della pubblicazione e distribuzione di materiale stampato e audiovisivo.

22.1 Al fine di accrescere nell'opinione pubblica la consapevolezza in materia di preservazione del retaggio culturale, gli Stati partecipanti renderanno disponibili informazioni atte ad aiutare le stazioni radiotelevisive e la stampa a promuovere l'informazione in tale settore.

23. Essi si adopereranno per migliorare le condizioni di deposito dei beni culturali deperibili, quali carta, pellicole cinematografiche e registrazioni sonore, per elaborare programmi nazionali di preservazione del retaggio culturale deperibile e per stabilire standard comunemente accettati per tutti i mezzi-veicolo di prodotti culturali, al fine di salvaguardare la durata di tali oggetti culturali.

24. Gli Stati partecipanti incoraggeranno la creazione di collegamenti fra i centri di documentazione e le banche dati nei settori culturali, in modo da agevolare lo scambio di informazioni fra loro.

25. Al fine di migliorare la comprensione dei valori culturali dei paesi le cui lingue sono meno diffuse, gli Stati partecipanti accolgono con favore la diffusione della conoscenza su tali lingue e di tali lingue, in particolare mediante la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie di tali paesi. Si dovrebbe inoltre prendere in considerazione l'organizzazione di corsi internazionali di formazione per il personale dei media e del settore culturale impegnato a promuovere la comprensione delle lingue meno parlate e delle culture meno conosciute.

26. Riconoscendo l'importante contributo delle fedi, delle istituzioni e delle organizzazioni religiose al retaggio culturale, gli Stati partecipanti coopereranno strettamente con esse per la preservazione del retaggio culturale e presteranno la dovuta attenzione ai monumenti ed agli oggetti di matrice religiosa che non sono più utilizzati dalle loro comunità originarie o le cui comunità originarie non esistono più in una particolare regione.

27. Tenendo presente l'importante ruolo che gli aspetti regionali della cultura possono svolgere nel creare legami fra i popoli al di sopra delle frontiere nazionali, gli Stati partecipanti favoriranno la cooperazione regionale a livello di autorità locali e nazionali e di organizzazioni non governative, al fine di promuovere relazioni di buon vicinato.

28. Gli Stati partecipanti presteranno la dovuta attenzione al rafforzamento del retaggio della cultura popolare del passato, incluse le culture autoctone e dialettali, e all'incoraggiamento di una cultura popolare contemporanea nell'ambito dei loro sforzi globali volti a preservare, studiare, tutelare e promuovere la reciproca consapevolezza del proprio retaggio culturale. Gli Stati partecipanti rilevano l'importanza della ricerca su varie forme di espressione di culture passate e presenti – pratiche simboliche, oggetti e conoscenze di carattere tecnico, arte popolare, lingue – e l'importanza di fare quanto necessario per metterle in luce.

29. Gli Stati partecipanti presteranno inoltre attenzione ai più recenti contributi dati al retaggio culturale (arte, incluse opere architettoniche, del XX secolo).

30. Gli Stati partecipanti coopereranno per prevenire la circolazione illegale di oggetti culturali, prendendo in esame, per esempio, l'adesione agli strumenti internazionali pertinenti.

31. Gli Stati partecipanti si adopereranno per preservare e tutelare i monumenti e i luoghi carichi di memorie, inclusi soprattutto i campi di sterminio, e i relativi archivi, che sono di per sé testimonianze di tragiche esperienze del loro comune passato. È necessario intraprendere iniziative tali da far sì che queste esperienze possano essere ricordate, possano contribuire a far conoscere tali eventi alle generazioni presenti e future, assicurando così che non si ripetano mai più.

32. Il significato dei luoghi carichi di memorie dolorose può validamente contribuire a promuovere la tolleranza e la comprensione fra i popoli tenendo conto delle diversità sociali e culturali.

33. Gli Stati partecipanti riconoscono che, nel definire le priorità per la preservazione, è importante tenere presente il valore intrinseco del retaggio culturale, il relativo stato di deterioramento e il contenuto storico culturale. A tal fine essi si adopereranno, ove appropriato, a promuovere l'uso di carte di rischio, lo scambio di informazioni e l'organizzazione di cantieri di studio in situ, ideali anche per il coinvolgimento delle più giovani generazioni.

34. Gli Stati partecipanti rammentano che la preservazione dello status dei monumenti e dei siti connessi con la loro storia e la loro cultura, ovunque essi si trovino, costituisce parte integrante degli sforzi globali nell'ambito della CSCE per la preservazione e la tutela del retaggio culturale comune.

35. Gli Stati partecipanti ritengono necessario adottare misure concertate per tutelare il retaggio culturale comune dai danni ambientali. A tal fine prenderanno in considerazione l'istituzione o l'adesione a reti per la raccolta di dati e il coordinamento della ricerca. Essi si adopereranno per coordinare le decisioni sulle politiche e adotteranno misure dirette per ridurre l'impatto dell'inquinamento atmosferico e di altri fattori di degrado sul retaggio culturale comune.

36. Al fine di tutelare i siti di importanza culturale negli agglomerati urbani, gli Stati partecipanti adotteranno misure per contrastare gli effetti dell'inquinamento sui complessi architettonici delle città minacciate; restaurare, preservare e rivitalizzare i centri storici urbani e salvaguardare i siti e tutelarli dai danni provocati dal crescente flusso di turisti.

37. Gli Stati partecipanti rilevano l'importanza di tutelare il paesaggio culturale, in particolare nei villaggi e nelle zone rurali, dal pericolo derivante dai cambiamenti dei modelli delle attività economiche e dall'impatto dell'inquinamento, con particolare riguardo alla protezione delle abitazioni e dei complessi omogenei dell'ambiente di vita quotidiana.

38. Tenuto conto del contributo che la storia naturale può offrire alla nostra comprensione del mondo odierno e della sua evoluzione nel futuro, gli Stati partecipanti si adopereranno per promuovere la preservazione e il significato di siti e raccolte di storia naturale.

39. Gli Stati partecipanti rilevano l'importanza di salvaguardare i parchi pubblici e privati e i giardini storici quali opere dell'uomo e della natura, per il loro interesse storico, botanico e sociale, inclusi i loro elementi decorativi e architettonici.

40. Gli Stati partecipanti si adopereranno per la salvaguardia e la tutela dei siti archeologici situati nel loro territorio, inclusi i siti sommersi. Tale aspetto dovrà essere tenuto presente durante le operazioni di sviluppo regionale che potrebbero costituire una minaccia per i siti che non sono stati ancora scientificamente esplorati, scavati o restaurati.

41. Essi sottolineano l'esigenza di un coordinamento delle attività di organizzazioni e di istituzioni internazionali, quali il Consiglio d'Europa e l'UNESCO, in modo da contribuire al pieno sviluppo della cooperazione culturale fra gli Stati partecipanti. Tenendo presente l'esigenza di evitare la duplicazione degli sforzi, gli Stati partecipanti coopereranno strettamente con le competenti organizzazioni internazionali cui essi appartengono.

(...)

# Rapporto della Riunione CSCE di Esperti sulle Minoranze Nazionali

## Ginevra 1991

---

(...)

Conformemente alle pertinenti disposizioni della Carta di Parigi, i rappresentanti degli Stati partecipanti hanno svolto un dibattito approfondito sui problemi delle minoranze nazionali e dei diritti delle persone che vi appartengono che ha rispecchiato la diversità delle situazioni e degli antecedenti giuridici, storici, politici ed economici. Essi hanno avuto uno scambio di vedute sull'esperienza pratica rispetto alle minoranze nazionali, in particolare per quanto riguarda la legislazione nazionale, le istituzioni democratiche, gli strumenti internazionali e altre possibili forme di cooperazione. Sono stati espressi pareri sull'attuazione dei pertinenti impegni CSCE, e i rappresentanti degli Stati partecipanti hanno inoltre considerato la possibilità di miglioramento delle norme pertinenti. Essi hanno inoltre considerato nuove misure miranti a migliorare l'attuazione dei suddetti impegni.

Varie proposte sono state sottoposte all'esame della Riunione e, a seguito delle loro deliberazioni, i rappresentanti degli Stati partecipanti hanno adottato il presente Rapporto.

Il testo del Rapporto della Riunione di Esperti sulle Minoranze Nazionali tenutasi a Ginevra sarà pubblicato in ciascuno Stato partecipante, che ne curerà la diffusione e lo farà conoscere nel modo più ampio possibile.

I rappresentanti degli Stati partecipanti rilevano che il Consiglio terrà conto del riepilogo della Riunione, conformemente alla Carta di Parigi per una Nuova Europa.

### I

Riconoscendo che la loro osservanza ed il pieno esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, inclusi quelli delle persone appartenenti alle minoranze nazionali, sono il fondamento della Nuova Europa,

Riaffermando la loro profonda convinzione che relazioni amichevoli fra i loro popoli, nonché la pace, la giustizia, la stabilità e la democrazia, richiedono che l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali sia tutelata, e che siano create condizioni per la promozione di tale identità,

Convinti che, negli Stati con minoranze nazionali, la democrazia richiede che tutte le persone, incluse quelle appartenenti a minoranze nazionali, godano della piena ed effettiva uguaglianza dei diritti e delle libertà fondamentali e beneficino dello stato di diritto e delle istituzioni democratiche,

Consapevoli della diversità delle situazioni e dei sistemi costituzionali nei loro paesi, e riconoscendo pertanto che vari approcci sono appropriati per l'attuazione degli impegni CSCE concernenti le minoranze nazionali,



Memori dell'importanza di compiere sforzi per affrontare i problemi delle minoranze nazionali, in particolare nelle zone in cui le istituzioni democratiche stanno consolidandosi e in cui le questioni relative alle minoranze nazionali sono oggetto di particolare interesse,

Consapevoli che le minoranze nazionali sono una parte integrante della società degli Stati in cui vivono e che esse sono un fattore di arricchimento rispettivamente di ciascuno Stato e di ciascuna società,

Confermando l'esigenza di rispettare e attuare pienamente e correttamente i propri impegni nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali enunciati negli strumenti internazionali da cui essi possono essere vincolati,

Ribadendo la propria ferma determinazione di rispettare e di applicare pienamente tutti gli impegni relativi alle minoranze nazionali ed alle persone che vi appartengono da essi assunti nell'Atto Finale di Helsinki, nel Documento Conclusivo di Madrid e nel Documento Conclusivo di Vienna, nel Documento della Riunione di Copenaghen della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE, nel Documento del Simposio di Cracovia sul Retaggio Culturale nonché nella Carta di Parigi per una Nuova Europa, gli Stati partecipanti presentano qui di seguito il riepilogo delle loro conclusioni.

I rappresentanti degli Stati partecipanti hanno preso come base fondamentale del proprio lavoro gli impegni da essi assunti in merito alle minoranze nazionali e contenuti nei pertinenti documenti adottati dalla CSCE, in particolare quelli contenuti nella Carta di Parigi per una Nuova Europa e nel Documento della Riunione di Copenaghen della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE, che essi hanno pienamente riaffermato.

## II

Gli Stati partecipanti sottolineano la costante importanza di un riesame approfondito dell'attuazione dei loro impegni CSCE relativi alle persone appartenenti a minoranze nazionali.

Essi mettono in rilievo che i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali sono la base per la tutela e la promozione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali. Essi riconoscono inoltre che le questioni relative alle minoranze nazionali possono essere risolte in modo soddisfacente solo in un quadro politico democratico basato sullo stato di diritto, con una magistratura indipendente funzionante. Tale quadro garantisce il pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, diritti e status uguali per tutti i cittadini, incluse le persone appartenenti a minoranze nazionali, la libera espressione di tutti i loro legittimi interessi ed aspirazioni, il pluralismo politico, la tolleranza sociale e l'attuazione delle norme giuridiche che pongono limiti efficaci agli abusi del potere governativo.

I problemi concernenti le minoranze nazionali, nonché l'osservanza degli obblighi e degli impegni internazionali concernenti i diritti delle persone che vi appartengono, sono questioni di legittimo interesse internazionale e di conseguenza non costituiscono esclusivamente un affare interno del rispettivo Stato.

Essi rilevano che non tutte le differenze etniche, culturali, linguistiche o religiose portano necessariamente alla creazione di minoranze nazionali.

### III

Rispettando il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di partecipare effettivamente agli affari pubblici, gli Stati partecipanti considerano che quando nei loro paesi vengono discusse questioni relative alla situazione delle minoranze nazionali, esse stesse dovrebbero avere l'effettiva opportunità di esservi coinvolte, conformemente alle procedure decisionali di ciascuno Stato. Essi considerano inoltre che un'appropriata partecipazione democratica delle persone appartenenti a minoranze nazionali o di loro rappresentanti ad organi decisionali o consultivi costituisca un elemento importante per la partecipazione effettiva agli affari pubblici.

Essi considerano che si debbano compiere sforzi particolari per risolvere problemi specifici in modo costruttivo e attraverso il dialogo mediante negoziati e consultazioni al fine di migliorare la situazione delle persone appartenenti a minoranze nazionali. Essi riconoscono che la promozione del dialogo fra gli Stati, e fra gli Stati e le persone appartenenti a minoranze nazionali, avrà soprattutto successo se vi sarà un libero flusso di informazioni e di idee fra tutte le parti. Essi incoraggiano sforzi unilaterali, bilaterali e multilaterali da parte dei Governi per ricercare modi atti a intensificare l'efficacia della loro attuazione degli impegni CSCE relativi alle minoranze nazionali.

Gli Stati partecipanti considerano inoltre che il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali deve essere garantito su una base non discriminatoria in tutta la società. Nelle zone abitate principalmente da persone appartenenti ad una minoranza nazionale, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali delle persone appartenenti a tale minoranza, delle persone appartenenti alla maggioranza della popolazione del rispettivo Stato, e delle persone appartenenti ad altre minoranze nazionali residenti in tali zone, saranno ugualmente tutelati.

Essi riconfermano che le persone appartenenti a minoranze nazionali hanno il diritto di esprimere liberamente, preservare e sviluppare la propria identità etnica, culturale, linguistica o religiosa e di mantenere e sviluppare la propria cultura in tutti i suoi aspetti, al riparo da ogni tentativo di assimilazione contro la loro volontà.

Essi consentiranno alle autorità competenti di informare l'Ufficio per le Libere Elezioni di tutte le elezioni pubbliche previste nei loro territori, comprese quelle a livello subnazionale. Gli Stati partecipanti considereranno favorevolmente, nei limiti consentiti dalla legge, la presenza di osservatori ad elezioni tenute a livello subnazionale, incluse quelle nelle zone abitate da minoranze nazionali, e si adopereranno per facilitarne l'accesso.

### IV

Gli Stati partecipanti creeranno per le persone appartenenti a minoranze nazionali condizioni che offrano loro pari opportunità di partecipare effettivamente alla vita pubblica, alle attività economiche, ed all'edificazione delle loro società.

Conformemente al paragrafo 31 del Documento di Copenaghen, gli Stati partecipanti adotteranno le misure necessarie per prevenire la discriminazione contro le persone, particolarmente per quanto riguarda l'occupazione, l'alloggio e l'educazione, sulla base della loro appartenenza o meno ad una minoranza nazionale. In tale contesto, essi, qualora non lo abbiano ancora fatto, prenderanno disposizioni per un efficace ricorso a provvedimenti riparatori per gli individui che hanno subito un trattamento discriminatorio in base alla loro appartenenza o meno ad una minoranza nazionale, anche mettendo a disposizione delle singole vittime della discriminazione un'ampia gamma di provvedimenti riparatori amministrativi e giudiziari.

Gli Stati partecipanti sono convinti che la preservazione dei valori e del retaggio culturale delle minoranze nazionali richiede il coinvolgimento delle persone appartenenti a tali minoranze e che la tolleranza ed il rispetto delle diverse culture sono di fondamentale importanza a tale riguardo. Di conseguenza, essi confermano l'importanza di astenersi dall'ostacolare la produzione di materiali culturali concernenti le minoranze nazionali, anche da parte delle persone che vi appartengono.

Gli Stati partecipanti affermano che le persone appartenenti a una minoranza nazionale godranno degli stessi diritti e avranno gli stessi doveri di cittadinanza del resto della popolazione.

Gli Stati partecipanti riconfermano l'importanza di adottare, ove necessario, speciali misure al fine di assicurare alle persone appartenenti a minoranze nazionali piena uguaglianza con gli altri cittadini nell'esercizio e nel godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essi inoltre ricordano l'esigenza di adottare le misure necessarie per tutelare l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali nel loro territorio e creare le condizioni per la promozione di tale identità; ciascuna di queste misure sarà conforme ai principi dell'uguaglianza e della non discriminazione nei confronti degli altri cittadini dello Stato partecipante interessato.

Essi riconoscono che tali misure, che tengono conto, fra l'altro, delle circostanze storiche e territoriali delle minoranze nazionali, sono particolarmente importanti nelle zone in cui le istituzioni democratiche stanno consolidandosi e in cui i problemi delle minoranze nazionali sono oggetto di particolare interesse.

Consapevoli della diversità e del mutare dei sistemi costituzionali fra loro, il che fa sì che nessun singolo approccio sia necessariamente applicabile in modo generalizzato, gli Stati partecipanti rilevano con interesse che alcuni di loro hanno ottenuto risultati positivi in un modo democratico appropriato, fra l'altro, mediante:

- organi consultivi decisionali nei quali siano rappresentate le minoranze, in particolare per quanto riguarda l'educazione, la cultura e la religione;
- organi ed assemblee elettivi per le questioni delle minoranze nazionali;
- amministrazioni locali ed autonome, nonché autonomia su una base territoriale, inclusa l'esistenza di organi consultivi, legislativi ed esecutivi scelti mediante elezioni libere e periodiche;
- amministrazione autonoma da parte di una minoranza nazionale degli aspetti concernenti la propria identità in situazioni in cui non si applica l'autonomia su una base territoriale;
- forme di governo decentralizzate o locali;
- accordi bilaterali e multilaterali ed altre intese concernenti le minoranze nazionali;
- per le persone appartenenti a minoranze nazionali, opportunità di adeguati tipi e livelli di educazione nella loro madrelingua con il dovuto riguardo al numero, ai modelli di insediamento geografico ed alle tradizioni culturali delle minoranze nazionali;
- stanziamenti per l'insegnamento delle lingue delle minoranze alla popolazione in generale, nonché inserimento delle lingue delle minoranze in istituzioni per la formazione degli insegnanti, in particolare nelle regioni abitate da persone appartenenti a minoranze nazionali;
- nei casi in cui l'insegnamento di una particolare disciplina non sia assicurato nel loro territorio nella lingua della minoranza a tutti i livelli, adozione delle misure necessarie al fine di trovare i mezzi per il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati all'estero per un corso di studio portato a termine in tale lingua;
- creazione di agenzie governative di ricerca per riesaminare la legislazione e diffondere le informazioni connesse con la parità dei diritti e la non-discriminazione;

- fornitura di assistenza finanziaria e tecnica alle persone appartenenti alle minoranze nazionali che lo desiderino per consentir loro di esercitare il proprio diritto di creare e conservare le proprie istituzioni, organizzazioni e associazioni educative, culturali e religiose;
- assistenza governativa per affrontare le difficoltà locali relative a prassi discriminatorie (per esempio, un servizio di consultazione per i cittadini);
- incoraggiamento degli sforzi per migliorare le relazioni di base nell'ambito di una comunità fra le comunità minoritarie, fra le comunità maggioritarie e minoritarie, e fra comunità limitrofe al fine di contribuire a prevenire l'insorgere di tensioni locali e affrontare pacificamente i conflitti qualora questi insorgano; e
- incoraggiamento dell'istituzione di commissioni miste permanenti, sia interstatali che regionali, per agevolare la continuazione del dialogo fra le regioni confinanti interessate.

Gli Stati partecipanti sono dell'avviso che questi o altri approcci, singolarmente o in associazione, potrebbero essere utili per migliorare la situazione delle minoranze nazionali nei loro territori.

## V

Gli Stati partecipanti rispettano il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di esercitare e godere dei propri diritti singolarmente o in comune con altri, di creare e conservare organizzazioni e associazioni nel loro paese, e di partecipare ad organizzazioni internazionali non governative.

Gli Stati partecipanti riaffermano e non ostacoleranno l'esercizio del diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di creare e conservare proprie istituzioni, organizzazioni e associazioni educative, culturali e religiose.

A tale riguardo, essi riconoscono il ruolo rilevante e vitale che le persone, le organizzazioni non governative, e gruppi religiosi e di altro genere svolgono nel promuovere la comprensione transculturale e nel migliorare le relazioni a tutti i livelli della società, nonché oltre le frontiere internazionali.

Essi ritengono che le osservazioni e le esperienze dirette di tali organizzazioni, gruppi e persone possano essere estremamente utili per promuovere l'attuazione degli impegni CSCE relativi alle persone appartenenti a minoranze nazionali. Essi pertanto incoraggeranno e non ostacoleranno il lavoro di tali organizzazioni, gruppi e persone e accoglieranno con favore i loro contributi in tale campo.

## VI

Gli Stati partecipanti, preoccupati per la proliferazione di atti di odio razziale, etnico e religioso, antisemitismo, xenofobia e discriminazione, sottolineano la propria determinazione di condannare costantemente tali atti perpetrati contro chicchessia.

In tale contesto, essi riaffermano il proprio riconoscimento dei particolari problemi dei Rom (zingari). Essi sono disposti ad adottare misure efficaci al fine di conseguire la piena uguaglianza di opportunità fra le persone appartenenti ai Rom solitamente residenti nel loro Stato e il resto della popolazione residente. Essi inoltre incoraggeranno la ricerca e studi riguardanti i Rom nonché i particolari problemi che li confrontano.

Essi adotteranno misure efficaci per promuovere la tolleranza, la comprensione, l'uguaglianza di opportunità e buone relazioni fra individui di origini differenti nei loro paesi.

Inoltre, gli Stati partecipanti adotteranno misure efficaci, inclusa l'adozione, conformemente al proprio diritto costituzionale e ai propri obblighi internazionali, qualora non lo abbiano già fatto, di leggi che vietino atti che costituiscano incitamento alla violenza sulla base della discriminazione nazionale, razziale, etnica o religiosa, dell'ostilità o dell'odio, ivi compreso l'antisemitismo, nonché di politiche atte a far rispettare tali leggi.

Inoltre, per accrescere la pubblica consapevolezza del pregiudizio e dell'odio, per migliorare l'applicazione delle leggi contro i crimini connessi con l'odio e per promuovere in altro modo gli sforzi miranti ad affrontare l'odio e il pregiudizio nella società, essi compieranno sforzi per raccogliere, pubblicare regolarmente e rendere disponibili al pubblico i dati concernenti i crimini perpetrati sui propri rispettivi territori che si basino su pregiudizi riguardanti la razza, l'identità etnica o la religione, incluse le direttive utilizzate per raccogliere tali dati. Tali dati non dovrebbero contenere alcuna informazione personale.

Essi si consulteranno e scambieranno pareri e informazioni a livello internazionale, incluse future riunioni della CSCE, sui crimini che siano prova di pregiudizio e odio.

## VII

Convinti che la tutela dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali richiede il libero flusso di informazioni e lo scambio di idee, gli Stati partecipanti sottolineano l'importanza delle comunicazioni fra le persone appartenenti a minoranze nazionali senza interferenze da parte delle pubbliche autorità e indipendentemente dalle frontiere. L'esercizio di tali diritti potrà essere soggetto soltanto alle restrizioni previste dalla legge e che siano compatibili con le norme internazionali. Essi riaffermano che nessuna persona appartenente a una minoranza nazionale sarà soggetta, semplicemente in quanto appartenente a tale minoranza, a sanzioni penali o amministrative per avere avuto contatti all'interno o al di fuori del proprio paese.

Per quanto riguarda l'accesso ai media, essi non faranno discriminazioni contro alcuno sulla base di motivi etnici, culturali, linguistici o religiosi. Essi renderanno disponibili le informazioni utili per consentire ai mass media elettronici di tenere conto, nei loro programmi, dell'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali.

Essi riaffermano che la creazione e la conservazione di liberi contatti fra le persone appartenenti a una minoranza nazionale nonché di contatti oltre le frontiere da parte di persone appartenenti a una minoranza nazionale con persone con le quali esse condividano una comune origine etnica o nazionale, il retaggio culturale o il credo religioso, contribuiscono alla mutua comprensione e promuovono relazioni di buon vicinato.

Essi pertanto incoraggiano accordi di cooperazione transfrontaliera a livello nazionale, regionale e locale, fra l'altro, per quanto concerne il traffico locale di frontiera, la preservazione e le visite di monumenti e siti culturali e storici, il turismo, il miglioramento del traffico, l'economia, gli scambi di giovani, la tutela dell'ambiente e l'istituzione di commissioni regionali.

Essi incoraggeranno inoltre la creazione di gruppi di lavoro informali (per esempio, cantieri di studio, comitati sia all'interno che fra gli Stati partecipanti) ove vivono minoranze nazionali, per discutere, scambiare le esperienze e presentare proposte sui problemi relativi alle minoranze nazionali.

Al fine di migliorare le loro informazioni sull'effettiva situazione delle minoranze nazionali, gli Stati partecipanti distribuiranno su una base volontaria, tramite il Segretariato CSCE, informazioni ad

altri Stati partecipanti sulla situazione delle minoranze nazionali nei loro rispettivi territori nonché rapporti sulla politica nazionale a tale riguardo.

Gli Stati partecipanti depositeranno presso il Segretariato CSCE copie dei contributi presentati in seno alla Plenaria della Riunione CSCE di Esperti sulle Minoranze Nazionali che essi desiderino rendere disponibili al pubblico.

## VIII

Gli Stati partecipanti rilevano con favore il contributo positivo apportato dai rappresentanti delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa ai lavori della Riunione di Esperti sulle Minoranze Nazionali tenutasi a Ginevra. Essi ritengono che il lavoro e le attività di tali organizzazioni avranno un'importanza costante per l'esame dei problemi delle minoranze nazionali in seno alla CSCE.

Gli Stati partecipanti rilevano che meccanismi CSCE appropriati possono essere importanti per affrontare questioni relative alle minoranze nazionali. Inoltre, essi raccomandano che la terza Riunione della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE esamini l'ampliamento del Meccanismo della Dimensione Umana. Essi promuoveranno la partecipazione degli individui alla tutela dei loro diritti, inclusi i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali.

Infine, i rappresentanti degli Stati partecipanti chiedono al Segretario Esecutivo della Riunione di trasmettere il presente Rapporto alla terza Riunione della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE.

# Documento della Riunione di Mosca della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE

## Mosca 1991

---

(...)

Gli Stati partecipanti rinnovano il loro impegno per la piena attuazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni dell'Atto Finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, della Carta di Parigi per una Nuova Europa e degli altri documenti CSCE relativi alla dimensione umana, incluso, in particolare, il Documento della Riunione di Copenaghen della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE, e sono decisi a conseguire ancora ulteriori progressi nell'attuazione di tali disposizioni, in quanto il pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e lo sviluppo di società basate sulla democrazia pluralistica e sullo stato di diritto sono i presupposti di un durevole ordine di pace, sicurezza, giustizia e cooperazione in Europa.

In tale contesto, gli Stati partecipanti hanno sottolineato che, conformemente all'Atto Finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa e della Carta di Parigi per una Nuova Europa, l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione devono essere rispettati conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e alle norme pertinenti del diritto internazionale, comprese quelle relative all'integrità territoriale degli Stati.

Nella Riunione di Mosca sono state espresse vedute da parte degli Stati partecipanti sulla attuazione dei loro impegni nel campo della dimensione umana. Essi hanno rilevato che il grado di osservanza degli impegni contenuti nelle pertinenti disposizioni dei documenti CSCE ha evidenziato un ulteriore sostanziale miglioramento dopo la Riunione di Copenaghen. Essi hanno inoltre rilevato che, malgrado gli importanti progressi compiuti, gravi minacce ai principi e alle disposizioni CSCE e violazioni degli stessi continuano a sussistere e provocano serie ripercussioni sulla valutazione della situazione globale in Europa. In particolare, essi hanno deplorato gli atti di discriminazione, ostilità e violenza contro persone o gruppi per motivi nazionali, etnici o religiosi. Gli Stati partecipanti hanno espresso pertanto l'opinione che per la piena attuazione dei loro impegni relativi alla dimensione umana sono ancora necessari sforzi continui che dovrebbero trarre sostanziale vantaggio dai profondi mutamenti politici verificatisi.

Gli Stati partecipanti sottolineano che le questioni relative ai diritti dell'uomo, alle libertà fondamentali, alla democrazia e allo stato di diritto rivestono un interesse internazionale, in quanto il rispetto di tali diritti e libertà costituisce uno dei fondamenti dell'ordine internazionale. Essi dichiarano categoricamente ed irrevocabilmente che gli impegni assunti nel campo della dimensione umana della CSCE sono questioni di diretto e legittimo interesse per tutti gli Stati partecipanti e non rientrano esclusivamente negli affari interni dello Stato interessato. Essi esprimono la loro determinazione di adempiere a tutti i loro impegni nel campo della dimensione umana e di risolvere con mezzi pacifici qualsiasi questione relativa, individualmente e collettivamente, sulla base del rispetto e della cooperazione reciproci. In tale contesto essi riconoscono che il coinvolgimento

attivo di persone, gruppi, organizzazioni ed istituzioni è essenziale per garantire continui progressi in tale direzione.

Gli Stati partecipanti esprimono la loro determinazione collettiva di salvaguardare ulteriormente i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e di consolidare i progressi democratici nei loro territori. Essi riconoscono inoltre la pressante esigenza di incrementare l'efficacia della CSCE nella trattazione di problemi relativi ai diritti dell'uomo che sorgano nei loro territori nella presente epoca di profondi mutamenti in Europa.

Al fine di rafforzare ed ampliare il meccanismo della dimensione umana descritto nel Capitolo sulla Dimensione Umana della CSCE del Documento Conclusivo di Vienna e di sviluppare e di approfondire gli impegni enunciati nel Documento della Riunione di Copenaghen della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE, gli Stati partecipanti adottano quanto segue:

## I

(1) Gli Stati partecipanti sottolineano che il meccanismo della dimensione umana descritto nei paragrafi da 1 a 4 del Capitolo sulla Dimensione Umana della CSCE del Documento Conclusivo di Vienna costituisce una conquista essenziale del processo CSCE, avendo dimostrato la sua validità quale metodo per favorire il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto mediante il dialogo e la cooperazione e per contribuire alla soluzione di questioni specifiche pertinenti. Al fine di migliorare ulteriormente l'attuazione degli impegni CSCE nel campo della dimensione umana, essi decidono di accrescere l'efficacia di tale meccanismo e rafforzarlo e ampliarlo come esposto nei paragrafi seguenti.

(2) Gli Stati partecipanti emendano i paragrafi 42.1 e 42.2 del Documento della Riunione di Copenaghen nel senso che essi forniranno nel più breve tempo possibile, ma non più tardi di dieci giorni, una risposta scritta alle richieste di informazioni e alle osservazioni rivolte loro per iscritto da altri Stati partecipanti in base al paragrafo 1 del meccanismo della dimensione umana. Riunioni bilaterali, come indicato nel paragrafo 2 del meccanismo della dimensione umana, si terranno nel più breve tempo possibile e di regola entro una settimana dalla data della richiesta.

(3) Un elenco di esperti comprendente fino a tre esperti nominati da ciascuno Stato partecipante sarà creato senza indugio presso l'Istituzione CSCE\*. Gli esperti saranno personalità eminenti, preferibilmente dotati di esperienza nel campo della dimensione umana, dai quali ci si potrà attendere un imparziale adempimento delle loro funzioni.

Gli esperti saranno nominati per un periodo da tre a sei anni a discrezione dello Stato che li nomina, e nessun esperto sarà in carica per più di due periodi consecutivi. Entro quattro settimane dalla notifica della nomina da parte dell'Istituzione CSCE, qualsiasi Stato partecipante potrà fare riserve su non più di due esperti da nominarsi da parte di un altro Stato partecipante. In tal caso lo Stato che effettua la nomina potrà rivedere, entro quattro settimane dal ricevimento della notifica di tali riserve, la sua decisione e nominare un altro esperto o altri esperti; se esso conferma la nomina originariamente indicata, l'esperto in questione non potrà partecipare ad alcuna procedura per quanto riguarda lo Stato che ha avanzato la riserva senza l'esplicito consenso di quest'ultimo.

L'elenco di esperti entrerà in vigore non appena saranno stati designati 45 esperti.

---

\* Il Consiglio deciderà in merito all'Istituzione



(4) Uno Stato partecipante potrà sollecitare l'assistenza di una missione CSCE, comprendente fino a tre esperti, per trattare questioni concernenti la dimensione umana della CSCE nel suo territorio o contribuire alla loro soluzione. In tal caso, lo Stato sceglierà la persona o le persone interessate dall'elenco degli esperti. La missione di esperti non comprenderà cittadini o residenti dello Stato partecipante né alcuna delle persone da esso nominate per l'elenco di esperti né più di un cittadino o di un residente di un qualsiasi singolo Stato.

Quando viene istituita una missione di esperti, lo Stato invitante ne informerà senza indugio l'Istituzione CSCE, che a sua volta lo notificherà a tutti gli Stati partecipanti. Inoltre le istituzioni CSCE, ove necessario, forniranno un adeguato sostegno a tale missione.

(5) Scopo di una missione di esperti è facilitare la soluzione di una questione o di un problema particolare relativi alla dimensione umana della CSCE. Tale missione potrà raccogliere le informazioni necessarie per svolgere i suoi compiti e, se del caso, usare i suoi buoni uffici e fare opera di mediazione per promuovere il dialogo e la cooperazione fra le parti interessate. Lo Stato interessato concorderà con la missione il mandato specifico e potrà quindi attribuire qualsiasi ulteriore funzione alla missione di esperti, fra l'altro, inchieste e consulenze al fine di suggerire modi e mezzi atti a facilitare l'osservanza degli impegni CSCE.

(6) Lo Stato invitante coopererà pienamente con la missione di esperti e ne faciliterà i lavori. Accorderà alla missione tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio indipendente delle sue funzioni. Esso consentirà, fra l'altro, alla missione di entrare senza indugio nel suo territorio per lo svolgimento dei suoi compiti, di svolgere dibattiti e spostarsi in esso liberamente, incontrare liberamente funzionari, organizzazioni non governative e qualsiasi gruppo o persona da cui desidera ricevere informazioni. La missione potrà anche ricevere informazioni confidenziali da qualsiasi persona, gruppo od organizzazione su questioni che sta trattando. I membri di tali missioni rispetteranno la natura confidenziale del loro compito.

Gli Stati partecipanti si asterranno da qualsiasi azione contro persone, organizzazioni o istituzioni a seguito dei loro contatti con la missione di esperti o di qualsiasi informazione disponibile per il pubblico ad essa trasmessa. Lo Stato invitante accoglierà qualsiasi richiesta di una missione di esperti di essere accompagnata da funzionari di tale Stato se la missione lo ritenga necessario per facilitare i propri lavori o garantire la propria sicurezza.

(7) La missione di esperti presenterà le sue osservazioni allo Stato invitante non appena possibile, preferibilmente entro tre settimane dalla costituzione della missione. Lo Stato invitante trasmetterà le osservazioni della missione, unitamente ad una descrizione di qualsiasi iniziativa intrapresa o che intenda intraprendere, agli altri Stati partecipanti tramite l'Istituzione CSCE, non più tardi di tre settimane dopo la presentazione delle osservazioni.

Tali osservazioni e qualsiasi commento da parte dello Stato invitante potranno essere discussi dal Comitato di Alti Funzionari, che potrà considerare eventuali azioni successive. Le osservazioni ed i commenti resteranno confidenziali fintanto che non saranno sottoposti all'attenzione degli Alti Funzionari. Prima della diffusione delle osservazioni e di eventuali commenti, nessuna altra missione di esperti potrà essere nominata per la stessa questione.

(8) Inoltre, uno o più Stati partecipanti, avendo applicato i paragrafi 1 o 2 del meccanismo della dimensione umana, potranno richiedere che l'Istituzione CSCE domandi ad un altro Stato partecipante se acconsenta di invitare una missione di esperti per trattare una particolare questione chiaramente definita nel suo territorio relativa alla dimensione umana della CSCE. Se l'altro Stato

partecipante acconsente di invitare una missione di esperti per lo scopo indicato, si applicherà la procedura enunciata nei paragrafi 4-7.

(9) Se uno Stato partecipante (a) ha rivolto una richiesta in base al paragrafo 8 ad un altro Stato partecipante e quello Stato non ha costituito la missione di esperti entro un periodo di dieci giorni dopo che è stata rivolta la richiesta, o (b) giudica che la questione di cui trattasi non sia stata risolta come risultato di una missione di esperti, esso potrà, con l'appoggio di almeno altri cinque Stati partecipanti, avviare la costituzione di una missione comprendente fino a tre relatori CSCE. Tale decisione sarà trasmessa all'Istituzione CSCE che ne darà notifica senza indugio allo Stato interessato nonché a tutti gli altri Stati partecipanti.

(10) Lo Stato o gli Stati richiedenti potranno nominare dall'elenco di esperti una persona che funga da relatore CSCE. Lo Stato che ha ricevuto la richiesta potrà, se lo desidera, nominare un altro relatore dall'elenco di esperti entro sei giorni dalla notifica, da parte dell'Istituzione CSCE, della nomina del relatore. In tal caso i due relatori designati, che non possono essere cittadini o residenti, né persone designate per l'elenco di esperti da uno qualsiasi degli Stati interessati, nomineranno di comune accordo e senza indugio un terzo relatore dall'elenco di esperti. Qualora non venga raggiunto un accordo entro otto giorni, un terzo relatore, che non sarà un cittadino o un residente né una persona designata per l'elenco di esperti da un qualsiasi Stato interessato, sarà nominato dall'elenco di esperti dal funzionario di rango più elevato dell'organo CSCE designato dal Consiglio. Le disposizioni della seconda parte del paragrafo 4 e l'intero paragrafo 6 si applicano anche ad una missione di relatori.

(11) Il relatore (i relatori) CSCE stabilirà (stabiliranno) i fatti, riferirà (riferiranno) in merito e potrà (potranno) avanzare raccomandazioni su eventuali soluzioni alla questione sollevata. Il rapporto del relatore (dei relatori), contenente osservazioni su fatti, proposte o raccomandazioni, sarà presentato allo Stato o agli Stati partecipanti interessati e, a meno che tutti gli Stati interessati non concordino altrimenti, all'Istituzione CSCE non più tardi di tre settimane dalla nomina dell'ultimo relatore. Lo Stato cui è stata rivolta la richiesta sottoporrà qualsiasi osservazione sul rapporto all'Istituzione CSCE, a meno che tutti gli Stati interessati non abbiano altrimenti concordato, non più tardi di tre settimane dalla presentazione del rapporto.

L'Istituzione CSCE trasmetterà senza indugio a tutti gli Stati partecipanti il rapporto, nonché qualsiasi osservazione dello Stato cui è stata rivolta la richiesta o di qualsiasi altro Stato partecipante. Il rapporto potrà essere posto all'ordine del giorno della successiva riunione regolare del Comitato di Alti Funzionari, che potrà decidere su qualsiasi eventuale azione successiva. Il rapporto resterà confidenziale fino a tale riunione del Comitato. Prima della diffusione del rapporto non potrà essere nominato nessun altro relatore per la stessa questione.

(12) Uno Stato partecipante, se ritiene che in un altro Stato partecipante sia sorta una minaccia particolarmente grave all'attuazione delle disposizioni della dimensione umana della CSCE, potrà, con l'appoggio di almeno nove altri Stati partecipanti, avviare la procedura enunciata nel paragrafo 10. Si applicheranno le disposizioni di cui al paragrafo 11.

(13) Su richiesta di un qualsiasi Stato partecipante, il Comitato di Alti Funzionari potrà decidere di costituire una missione di esperti o di relatori CSCE. In tal caso il Comitato determinerà anche se applicare le pertinenti disposizioni dei paragrafi precedenti.

(14) Lo Stato o gli Stati partecipanti che hanno richiesto la costituzione di una missione di esperti o relatori sosterranno le spese di tale missione. In caso di nomina di esperti o relatori a seguito di una decisione del Comitato di Alti Funzionari, le spese saranno sostenute dagli Stati partecipanti

conformemente alla consueta scala di ripartizione delle spese. Tali procedure saranno riesaminate dalla Riunione di Helsinki sui Seguiti della CSCE.

(15) Nulla di quanto sopra pregiudicherà in alcun modo il diritto degli Stati partecipanti di sollevare nell'ambito del processo CSCE una qualsiasi questione relativa all'attuazione di qualsiasi impegno CSCE, incluso qualsiasi impegno relativo alla dimensione umana della CSCE.

(16) Gli Stati partecipanti, allorché considerano se invocare le procedure di cui ai paragrafi 9 e 10 o 12 riguardanti un caso individuale, dovrebbero prestare debita attenzione, qualora tale caso individuale risulti già sub judice in un procedimento giudiziario internazionale.

Qualsiasi riferimento al Comitato di Alti Funzionari nel presente documento è soggetto alla decisione di tale Comitato e del Consiglio.

## II

(17) Gli Stati partecipanti

(17.1) – condannano senza riserve le forze che cercano di esautorare un governo rappresentativo di uno Stato partecipante contro la volontà del popolo espressa mediante elezioni libere e genuine e in contrasto con l'ordine costituzionale legalmente stabilito;

(17.2) – appoggeranno energicamente, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, nel caso del rovesciamento o del tentato rovesciamento con mezzi antidemocratici di un governo legittimamente eletto di uno Stato partecipante, gli organi legittimi di tale Stato che sostengono i diritti dell'uomo, la democrazia e lo stato di diritto, riconoscendo il loro impegno comune di contrastare qualsiasi tentativo volto a soffocare tali valori fondamentali;

(17.3) – riconoscono l'esigenza di compiere ulteriori sforzi pacifici concernenti i diritti dell'uomo, la democrazia e lo stato di diritto nel contesto della sicurezza e della cooperazione in Europa, individualmente e collettivamente, per rendere i progressi democratici irreversibili e prevenire qualsiasi involuzione rispetto alle norme enunciate nei principi e nelle disposizioni dell'Atto Finale, del Documento Conclusivo di Vienna, del Documento della Riunione di Copenaghen, della Carta di Parigi per una Nuova Europa e del presente documento.

(18) Stati partecipanti ricordano il loro impegno per lo stato di diritto enunciato nel Documento della Riunione di Copenaghen e ribadiscono la loro determinazione di appoggiare e far progredire i principi di giustizia che costituiscono la base dello stato di diritto. In particolare, essi riaffermano di nuovo che la democrazia è un elemento inerente allo stato di diritto e che il pluralismo è importante per quanto riguarda le organizzazioni politiche.

(18.1) – La legislazione sarà formulata ed adottata come risultato di un processo trasparente che rispecchi la volontà del popolo, sia direttamente che attraverso i suoi rappresentanti eletti.

(18.2) – Ciascuno disporrà di mezzi efficaci di ricorso contro le decisioni amministrative, in modo da garantire il rispetto dei diritti fondamentali e l'applicazione integrale della legge.

(18.3) – Allo stesso fine vi saranno mezzi efficaci di ricorso contro i regolamenti amministrativi per le persone che siano destinatarie.

(18.4) – Gli Stati partecipanti si adopereranno per prevedere la revisione giudiziaria di tali regolamenti e decisioni.

(19) Gli Stati partecipanti

(19.1) – rispetteranno le norme internazionalmente riconosciute che riguardano l'indipendenza dei giudici e della professione forense e l'imparzialità nel funzionamento dei servizi giudiziari pubblici, inclusi, fra l'altro, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici;

(19.2) – nell'attuare le norme e gli impegni pertinenti, assicureranno che l'indipendenza della magistratura sia garantita e sancita nella Costituzione o nella legislazione del paese e sia rispettata nella pratica, prestando particolare attenzione ai Principi Fondamentali sull'Indipendenza della Magistratura che, fra l'altro, prevedono di:

(i) vietare influenze improprie sui giudici;

(ii) impedire la revisione delle decisioni giudiziarie da parte delle autorità amministrative, tranne che per i diritti delle competenti autorità di mitigare o commutare le sentenze imposte dai giudici, conformemente alla legge;

(iii) tutelare la libertà di espressione e di associazione della magistratura, salve unicamente le restrizioni che sono compatibili con le sue funzioni;

(iv) assicurare che i giudici abbiano un'adeguata qualifica e formazione e siano scelti su una base non discriminatoria;

(v) garantire la continuità della carica e appropriate condizioni di servizio, eventualmente anche per quanto riguarda la questione della promozione dei giudici;

(vi) rispettare le condizioni dell'immunità;

(vii) assicurare che i provvedimenti disciplinari, la sospensione e la rimozione dei giudici siano determinati conformemente alla legge.

(20) Per la promozione dell'indipendenza della magistratura, gli Stati partecipanti

(20.1) – riconosceranno l'importante funzione che le associazioni nazionali ed internazionali dei giudici e dei legali possono svolgere per rafforzare il rispetto dell'indipendenza dei loro membri e per provvedere all'istruzione e alla formazione sul ruolo della magistratura e della professione forense nella società;

(20.2) – promuoveranno e faciliteranno il dialogo, gli scambi e la cooperazione fra le associazioni nazionali ed altri gruppi interessati a garantire il rispetto dell'indipendenza della magistratura e la tutela dei legali;

(20.3) – coopereranno fra loro, fra l'altro, mediante il dialogo, i contatti e gli scambi al fine di individuare l'esistenza di settori problematici, per quanto riguarda la tutela dell'indipendenza dei giudici e della professione forense, e di sviluppare modi e mezzi per affrontare e risolvere tali problemi;

(20.4) – coopereranno su una base di continuità in settori quali l'istruzione e la formazione dei giudici e della professione forense, nonché la preparazione e la promulgazione della legislazione intesa a consolidare il rispetto della loro indipendenza e il funzionamento imparziale del servizio giudiziario pubblico.

(21) Gli Stati partecipanti

(21.1) – adotteranno tutte le misure necessarie per garantire che il personale responsabile dell'applicazione della legge, nel fare rispettare l'ordine pubblico, agisca nel pubblico interesse, risponda ad una esigenza specifica e persegua un obiettivo legittimo; nonché usi modi e mezzi commisurati alle circostanze, che non eccedano le esigenze dell'applicazione della legge;

(21.2) – assicureranno che gli interventi destinati a far rispettare la legge siano soggetti al controllo giudiziario, che il personale responsabile dell'applicazione della legge sia tenuto responsabile di tali interventi e che un debito risarcimento possa essere richiesto, conformemente alla legislazione nazionale, dalle vittime di interventi che risultassero effettuati in violazione dei suddetti impegni.

(22) Gli Stati partecipanti adotteranno misure appropriate per assicurare che l'istruzione e le informazioni riguardanti la proibizione dell'uso di forza eccessiva da parte del personale responsabile dell'applicazione della legge nonché i pertinenti codici di condotta internazionali e nazionali siano inclusi nella formazione di tale personale.

(23) Gli Stati partecipanti tratteranno tutte le persone private della loro libertà con umanità e con rispetto della dignità inerente alla persona umana e rispetteranno le norme internazionalmente riconosciute relative all'amministrazione della giustizia e ai diritti umani dei detenuti.

(23.1) Gli Stati partecipanti assicureranno che

(i) nessuno sia privato della libertà eccetto che per i motivi e conformemente alle procedure previste dalla legge;

(ii) chiunque sia arrestato, venga informato prontamente in una lingua da lui conosciuta delle ragioni del suo arresto, e venga informato di qualsiasi imputazione ascrittagli;

(iii) qualsiasi persona che sia stata privata della libertà venga prontamente informata dei suoi diritti in base alla legislazione nazionale;

(iv) qualsiasi persona arrestata o detenuta abbia il diritto di comparire prontamente dinnanzi a un giudice o altro funzionario autorizzato dalla legge a determinare la legittimità dell'arresto o della detenzione, e sia rilasciata senza indugio in caso di illegittimità;

(v) chiunque sia imputato di un reato abbia il diritto di difendersi personalmente o tramite assistenza legale di sua scelta o, se non dispone di sufficienti mezzi per il pagamento dell'assistenza legale, di usufruirne gratuitamente quando l'interesse della giustizia lo richiede;

(vi) qualsiasi persona arrestata o detenuta, abbia il diritto, senza indebito ritardo, di notificare o di richiedere all'autorità competente di notificare a persone appropriate di sua scelta l'arresto, la detenzione, l'incarcerazione e il luogo ove si trova; qualsiasi restrizione all'esercizio di tale diritto sarà prescritta dalla legge e conforme alle norme internazionali;

(vii) siano adottate misure efficaci, se ciò non sia già stato fatto, per assicurare che gli organi responsabili dell'applicazione della legge non approfittino della situazione di una persona detenuta o incarcerata al fine di obbligarla a confessare, o ad autoincriminarsi in altro modo, o a costringerla a testimoniare contro qualsiasi altra persona;

(viii) la durata di qualsiasi interrogatorio e gli intervalli fra di essi siano registrati e certificati, conformemente alla legislazione nazionale;

(ix) una persona detenuta o il suo consulente legale abbiano il diritto di presentare una richiesta o un ricorso per quanto riguarda il suo trattamento, in particolare quando siano state applicate torture o altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, alle autorità responsabili dell'amministrazione del luogo di detenzione e alle autorità superiori, e, quando necessario, alle autorità competenti investite del potere di revisione o evasione dei ricorsi;

(x) tale richiesta o ricorso siano prontamente evasi e sia data loro risposta senza indebiti ritardi; se la richiesta o il ricorso sono rigettati o in caso di eccessivo ritardo, il ricorrente avrà il diritto di sottoporre il caso ad un'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità; il fatto di aver presentato una richiesta o un ricorso non pregiudicherà né la persona detenuta o incarcerata né il ricorrente;

(xi) chiunque sia stato vittima di un arresto o di una detenzione illegittimi abbia il diritto di adire le vie legali per un risarcimento.

(23.2) Gli Stati partecipanti

- (i) si adopereranno per adottare misure, se necessario, intese a migliorare le condizioni delle persone detenute o incarcerate;
- (ii) presteranno particolare attenzione alla questione delle alternative all'incarcerazione.

(24) Gli Stati partecipanti riconfermano il diritto alla tutela della vita privata e familiare, del domicilio, della corrispondenza e delle comunicazioni elettroniche. Al fine di evitare qualsiasi ingerenza abusiva o arbitraria dello Stato nella sfera dell'individuo, che sarebbe pregiudizievole per qualsiasi società democratica, l'esercizio di tale diritto sarà soggetto soltanto alle restrizioni prescritte dalla legge e compatibili con le norme internazionalmente riconosciute relative ai diritti dell'uomo. In particolare, gli Stati partecipanti assicureranno che perquisizioni e sequestri di persone e di beni mobili e immobili privati abbiano luogo soltanto conformemente a norme che siano giuridicamente applicabili.

(25) Gli Stati partecipanti

(25.1) – assicureranno che le loro forze militari e paramilitari, i servizi di sicurezza interna e i servizi segreti, e la polizia siano soggetti alla direzione e al controllo effettivi delle autorità civili appropriate;

(25.2) – manterranno e, ove necessario, rafforzeranno il controllo del potere esecutivo sull'impiego delle forze militari e paramilitari nonché sulle attività dei servizi di sicurezza interna e dei servizi segreti e della polizia;

(25.3) – intraprenderanno appropriate iniziative per creare, qualora non esistano ancora, e manterranno procedure efficaci per la supervisione legislativa di tutte queste forze, servizi e attività.

(26) Gli Stati partecipanti riaffermano il diritto alla libertà di espressione, ivi compreso il diritto alla comunicazione e il diritto dei mezzi di informazione di raccogliere, riferire e diffondere informazioni, notizie e opinioni. Qualsiasi restrizione all'esercizio di tale diritto sarà prescritta dalla legge e conforme alle norme internazionali. Essi inoltre riconoscono che mezzi di informazione indipendenti sono essenziali per una società libera e aperta e per sistemi governativi responsabili e sono particolarmente importanti per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(26.1) Essi considerano che i mezzi di informazione scritta e radioteletrasmessa nei loro territori debbano godere di un accesso senza restrizioni a servizi stampa e informazioni esteri. Il pubblico godrà di analoga libertà di ricevere e comunicare informazioni ed idee senza interferenze da parte delle autorità pubbliche indipendentemente dalle frontiere, anche attraverso pubblicazioni e trasmissioni radiotelevisive estere. Qualsiasi restrizione all'esercizio di tale diritto sarà prescritta dalla legge e conforme alle norme internazionali.

(26.2) Gli Stati partecipanti non faranno discriminazioni nei confronti dei mezzi di informazione indipendenti per quanto riguarda la concessione dell'accesso alle informazioni, ai materiali e ai servizi.

(27) Gli Stati partecipanti

(27.1) – esprimono la loro intenzione di cooperare nei campi del diritto costituzionale, amministrativo, commerciale, civile e del benessere sociale e in altri settori pertinenti, al fine di sviluppare, in particolare negli Stati ove questi ancora non esistano, sistemi legali basati sul rispetto dei diritti dell'uomo, sullo stato di diritto e sulla democrazia.

(27.2) – a tal fine, prevedono la continuazione e il rafforzamento della cooperazione giuridica e amministrativa bilaterale e multilaterale, fra l'altro, nei seguenti campi:

- sviluppo di un efficiente sistema amministrativo;
- assistenza nella formulazione di leggi e regolamenti;
- formazione del personale amministrativo e forense;
- scambio di opere e periodici giuridici.

(28) Gli Stati partecipanti considerano importante tutelare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali in uno stato di emergenza pubblica, tener conto delle pertinenti disposizioni del Documento della Riunione di Copenaghen, e rispettare le convenzioni internazionali di cui essi sono parti.

(28.1) Gli Stati partecipanti riaffermano che uno stato di emergenza pubblica è giustificato solo da circostanze estremamente eccezionali e gravi, compatibili con gli obblighi internazionali e gli impegni CSCE dello Stato. Uno stato di pubblica emergenza non potrà essere utilizzato per sovvertire l'ordine democratico costituzionale, né essere diretto alla soppressione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali internazionalmente riconosciuti. Se l'uso della forza non può essere evitato, esso deve essere ragionevole e limitato nella misura massima possibile.

(28.2) Uno stato di emergenza pubblica può essere proclamato soltanto da un legittimo organo costituzionale, debitamente autorizzato a farlo. Nei casi in cui la decisione sull'imposizione dello stato di emergenza pubblica può essere presa per legge dagli organi del potere esecutivo, tale decisione dovrebbe essere soggetta nel più breve tempo possibile all'approvazione o al controllo da parte del potere legislativo.

(28.3) La decisione sull'imposizione di uno stato di emergenza pubblica sarà proclamata ufficialmente, pubblicamente e conformemente alle procedure stabilite dalla legge. La decisione, ove possibile, indicherà i limiti territoriali di uno stato di emergenza pubblica. Lo Stato interessato metterà a disposizione dei suoi cittadini, senza indugio, informazioni sulle misure che sono state prese. Lo stato di emergenza sarà abrogato il più presto possibile e non resterà in vigore più a lungo di quanto strettamente richiesto dalle esigenze della situazione.

(28.4) L'imposizione de facto o la continuazione di uno stato di emergenza pubblica, non conformi alle disposizioni previste dalla legge, sono inammissibili.

(28.5) Gli Stati partecipanti si adopereranno per assicurare che il normale funzionamento degli organi legislativi sia garantito nella maggior misura possibile durante uno stato di emergenza pubblica.

(28.6) Gli Stati partecipanti confermano che qualsiasi deroga agli obblighi relativi ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali durante uno stato di emergenza pubblica deve restare strettamente nei limiti previsti dal diritto internazionale, in particolare dai pertinenti strumenti internazionali ai quali essi sono vincolati, specialmente per quanto riguarda i diritti ai quali non si può derogare.

(28.7) Gli Stati partecipanti si adopereranno per astenersi da deroghe agli obblighi per i quali, conformemente alle convenzioni internazionali di cui essi sono parti, è possibile la deroga in uno stato di emergenza pubblica. Misure che derogano a tali obblighi devono essere adottate in stretta conformità con i requisiti procedurali stabiliti in tali strumenti. Tali misure non andranno oltre né resteranno in vigore più a lungo di quanto strettamente richiesto dalle esigenze della situazione; esse sono di natura eccezionale e dovrebbero essere interpretate e applicate con limitazione. Tali misure non saranno discriminatorie per i soli motivi di razza, colore, sesso, lingua, religione, origine sociale o appartenenza ad una minoranza.

(28.8) Gli Stati partecipanti si adopereranno per assicurare che le garanzie giuridiche necessarie a mantenere lo stato di diritto restino in vigore durante uno stato di emergenza pubblica. Essi si

adopereranno per prevedere nella loro legislazione il controllo dei regolamenti relativi allo stato di emergenza pubblica nonché l'applicazione di tali regolamenti.

(28.9) Gli Stati partecipanti si adopereranno per mantenere la libertà di espressione e la libertà di informazione, compatibilmente con i loro obblighi e impegni internazionali, al fine di consentire un dibattito pubblico sull'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché sull'abrogazione dello stato di emergenza pubblica. Conformemente alle norme internazionali riguardanti la libertà di espressione, essi non adotteranno misure miranti ad impedire ai giornalisti l'esercizio legittimo della loro professione tranne quelle rigorosamente richieste dalle esigenze della situazione.

(28.10) Quando uno stato di emergenza pubblica è stato dichiarato o abrogato in uno Stato partecipante, lo Stato interessato comunicherà immediatamente all'Istituzione CSCE\* tale decisione, nonché qualsiasi deroga agli obblighi internazionali dello Stato nel campo dei diritti dell'uomo. L'Istituzione informerà gli altri Stati partecipanti senza indugio.

(29) Gli Stati partecipanti, riconoscendo il loro comune interesse per la promozione di contatti e lo scambio di informazioni fra Ombudsmen e altre istituzioni cui siano attribuite analoghe funzioni di indagare sui reclami individuali di cittadini contro le autorità pubbliche, rilevano con favore un'offerta della Spagna di ospitare una riunione di Ombudsmen.

(30) Gli Stati partecipanti suggeriscono che gli appropriati fori CSCE considerino l'ampliamento delle funzioni dell'Ufficio per le Libere Elezioni per consentirgli di contribuire al rafforzamento delle istituzioni democratiche negli Stati partecipanti.

(31) Gli Stati partecipanti riconoscono la vasta esperienza e le conoscenze del Consiglio d'Europa nel campo dei diritti dell'uomo. Essi accolgono con favore il suo contributo al consolidamento della democrazia in Europa, inclusa la sua disponibilità a mettere la propria esperienza a disposizione della CSCE.

### III

(32) Gli Stati partecipanti riaffermano il loro durevole impegno per i principi e le disposizioni dell'Atto Finale, del Documento Conclusivo di Vienna e di altri pertinenti documenti CSCE nei quali essi si sono impegnati, fra l'altro, a rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e ad assicurare che questi siano garantiti per tutti senza distinzioni di alcun genere.

(33) Gli Stati partecipanti elimineranno tutte le restrizioni giuridiche e di altro genere, concernenti gli spostamenti nei loro territori per i propri cittadini e per gli stranieri, e quelle concernenti la residenza per coloro che hanno il diritto alla residenza permanente, eccetto le restrizioni che possano essere necessarie e ufficialmente dichiarate per interessi militari, di sicurezza, ecologici ed altri legittimi interessi dello stato, conformemente alla loro legislazione nazionale, agli impegni CSCE e agli obblighi internazionali nel campo dei diritti dell'uomo. Gli Stati partecipanti si impegnano a mantenere tali restrizioni al minimo.

(34) Gli Stati partecipanti adotteranno, ove appropriato, tutte le misure praticamente possibili per tutelare i giornalisti impegnati in missioni professionali rischiose, in particolare in caso di conflitti armati, e coopereranno a tal fine. Tali misure comprenderanno la ricerca dei giornalisti dispersi, l'accertamento della loro sorte, un'appropriata assistenza e l'agevolazione del ritorno alle loro famiglie.

---

\* Il Consiglio deciderà in merito all'Istituzione.



(35) Gli Stati partecipanti riaffermano che garantire la libertà della creazione artistica e preservare il retaggio culturale fanno parte della dimensione umana della CSCE. Essi considerano che l'indipendenza della vita intellettuale e culturale è cruciale per il mantenimento delle società libere e delle istituzioni democratiche. Essi attueranno i loro impegni nel campo culturale, come enunciato nel Documento del Simposio sul Retaggio Culturale di Cracovia ed esprimono l'opinione che le questioni culturali, incluse la libertà culturale, la creatività e la cooperazione dovrebbero essere ulteriormente considerate in seno alla CSCE.

(36) Gli Stati partecipanti ricordano il loro impegno assunto nel Documento Conclusivo di Vienna di mantenere allo studio la questione della pena capitale e riaffermano i loro impegni assunti nel Documento della Riunione di Copenaghen di scambiarsi informazioni sulla questione dell'abolizione della pena capitale e di rendere accessibili all'opinione pubblica le informazioni riguardanti il ricorso alla pena capitale.

(36.1) Essi rilevano

- (i) che il Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici mirante all'abolizione della pena capitale è entrato in vigore l'11 luglio 1991;
- (ii) che alcuni Stati partecipanti hanno recentemente preso iniziative per l'abolizione della pena capitale;
- (iii) le attività di numerose organizzazioni non governative concernenti la questione della pena capitale.

(37) Gli Stati partecipanti confermano le disposizioni e gli impegni assunti in tutti i documenti CSCE, in particolare il Documento della Riunione di Copenaghen della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE, concernenti questioni relative alle minoranze nazionali e ai diritti delle persone che vi appartengono, e il rapporto della Riunione CSCE di Esperti sulle Minoranze Nazionali di Ginevra, e ne chiedono la piena e pronta attuazione. Essi ritengono che, in particolare, l'utilizzazione dei nuovi e più ampi meccanismi e procedure CSCE contribuirà a favorire la tutela e la promozione dei diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali.

(38) Gli Stati partecipanti riconoscono l'esigenza di assicurare che vengano rispettati i diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie legittimamente residenti negli Stati partecipanti e sottolineano il loro diritto di esprimere liberamente le loro caratteristiche etniche, culturali, religiose e linguistiche. L'esercizio di tali diritti può essere soggetto alle restrizioni prescritte dalla legge e conformi alle norme internazionali.

(38.1) Essi condannano tutti gli atti di discriminazione per motivi di razza, colore, origine etnica, di intolleranza e xenofobia contro i lavoratori migranti. Essi adotteranno, conformemente alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionali, misure efficaci per promuovere la tolleranza, la comprensione, pari opportunità e il rispetto dei fondamentali diritti umani dei lavoratori migranti e adotteranno, qualora non l'abbiano già fatto, misure che vietino atti che costituiscono incitamento alla violenza sulla base di discriminazione, ostilità od odio di carattere nazionale, razziale, etnico o religioso.

(38.2) Essi adotteranno misure appropriate che consentano ai lavoratori migranti di partecipare alla vita della società degli Stati partecipanti.

(38.3) Essi rilevano che le questioni riguardanti la dimensione umana dei lavoratori migranti residenti nel loro territorio potrebbero, come qualsiasi altra questione relativa alla dimensione umana, essere sollevate nel quadro del meccanismo della dimensione umana.

(38.4) Essi raccomandano che la CSCE consideri nei suoi futuri lavori sulla dimensione umana mezzi appropriati per svolgere dibattiti focalizzati su tutte le questioni relative ai lavoratori migranti, inclusa, fra l'altro, la familiarizzazione con la lingua e la vita sociale del paese in questione.

(39) Gli Stati partecipanti

(39.1) – accresceranno la loro capacità di reazione e coopereranno pienamente per consentire che le operazioni di soccorso umanitario vengano intraprese con rapidità ed efficacia;

(39.2) – intraprenderanno tutte le iniziative necessarie a facilitare per tali operazioni di soccorso un accesso rapido e senza ostacoli alle zone colpite;

(39.3) – adotteranno i provvedimenti necessari per lo svolgimento di tali operazioni di soccorso.

(40) Stati partecipanti riconoscono che la parità piena e reale fra l'uomo e la donna è un aspetto fondamentale di una società giusta e democratica basata sullo stato di diritto. Essi riconoscono che la piena evoluzione della società e il benessere di tutti i suoi membri richiedono pari opportunità per una partecipazione piena e paritaria dell'uomo e della donna. In tale contesto essi

(40.1) – assicureranno che tutti gli impegni CSCE relativi alla tutela e alla promozione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali vengano attuati pienamente e senza discriminazione per quanto riguarda il sesso;

(40.2) – rispetteranno pienamente la Convenzione sull'Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione Contro la Donna (CEDAW), se ne sono parti e, qualora non l'abbiano già fatto, prenderanno in considerazione la ratifica o l'adesione a tale Convenzione; gli Stati che hanno ratificato o aderito a tale Convenzione con riserve prenderanno in considerazione la loro revoca;

(40.3) – adempiranno in maniera efficace agli obblighi assunti in strumenti internazionali di cui siano parti e adotteranno misure appropriate per attuare le Strategie Future delle Nazioni Unite per il Progresso della Donna della Conferenza di Nairobi (FLS);

(40.4) – affermano che è loro obiettivo conseguire non solo de jure, ma anche de facto pari opportunità fra l'uomo e la donna e promuovere misure efficaci a tal fine;

(40.5) – costituiranno o rafforzeranno gli strumenti nazionali, come appropriato, per il progresso della donna al fine di assicurare che programmi e politiche siano valutati rispetto al loro impatto sulla donna;

(40.6) – incoraggeranno misure per assicurare in maniera efficace la piena opportunità economica della donna, incluse politiche e prassi occupazionali non discriminatorie, parità di accesso all'istruzione e alla formazione, e misure intese ad agevolare i lavoratori e le lavoratrici nell'assolvimento delle loro responsabilità congiunte occupazionali e familiari; e cercheranno di assicurare che qualsiasi politica o programma di adeguamento strutturale non abbia un effetto negativo discriminatorio sulla donna;

(40.7) – cercheranno di eliminare tutte le forme di violenza contro la donna, e tutte le forme di tratta delle donne e di sfruttamento della prostituzione femminile anche assicurando adeguati divieti legislativi contro tali atti e altre misure appropriate;

(40.8) – incoraggeranno e promuoveranno uguali opportunità per la piena partecipazione della donna a tutti gli aspetti della vita politica e pubblica, ai processi decisionali e alla cooperazione internazionale in generale;

(40.9) – riconosceranno il ruolo vitale svolto dalla donna e dalle organizzazioni femminili nelle attività nazionali e internazionali intese a promuovere e rafforzare i diritti della donna fornendo, fra l'altro, servizi e appoggio diretti alla donna e incoraggiando una cooperazione significativa fra i governi e tali organizzazioni al fine di compiere progressi per la parità della donna;

(40.10) – riconosceranno il valido contributo della donna a tutti gli aspetti della vita politica, culturale, sociale ed economica e promuoveranno un'ampia comprensione di tali contributi, inclusi quelli apportati in settori informali e non retribuiti;

(40.11) – adotteranno misure per agevolare l'accesso alle informazioni riguardanti le donne e i diritti della donna in base al diritto internazionale e alla legislazione nazionale;

(40.12) – svilupperanno politiche educative, compatibili con i loro sistemi costituzionali, per appoggiare la partecipazione della donna in tutti i settori dello studio e del lavoro, inclusi settori non tradizionali, e incoraggeranno e promuoveranno una maggiore comprensione delle questioni relative alla parità fra l'uomo e la donna;

(40.13) – assicureranno la raccolta e l'analisi di dati per valutare adeguatamente, controllare e migliorare la situazione della donna; tali dati non dovrebbero contenere alcuna informazione personale.

(41) Gli Stati partecipanti decidono di

(41.1) – assicurare la tutela dei diritti dell'uomo per le persone invalide;

(41.2) – prendere iniziative per assicurare a tali persone pari opportunità di partecipare pienamente alla vita della loro società;

(41.3) – promuovere l'appropriata partecipazione di tali persone al processo decisionale nei campi che le riguardano;

(41.4) – incoraggiare i servizi e la formazione di assistenti sociali per la riabilitazione professionale e sociale degli invalidi;

(41.5) – incoraggiare condizioni favorevoli per l'accesso degli invalidi agli edifici e ai servizi pubblici, alle abitazioni, ai mezzi di trasporto, alle attività culturali e ricreative.

(42) Gli Stati partecipanti

(42.1) – affermano che l'istruzione nel campo dei diritti dell'uomo è fondamentale e che pertanto è essenziale che i loro cittadini siano istruiti sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali e sull'impegno di rispettare tali diritti e libertà nella legislazione nazionale e negli strumenti internazionali di cui essi possano essere parti;

(42.2) – riconoscono che un'efficace istruzione nel campo dei diritti dell'uomo contribuisce a combattere l'intolleranza, i pregiudizi e l'odio religiosi, razziali ed etnici, anche contro i Rom (zingari), la xenofobia e l'antisemitismo;

(42.3) – incoraggeranno le loro competenti autorità responsabili dei programmi educativi ad elaborare efficaci programmi di studio e corsi relativi ai diritti dell'uomo per studenti a tutti i livelli, in particolare studenti delle facoltà di legge, di scienze amministrative e sociali, nonché per coloro che frequentano le scuole militari, della polizia e della pubblica amministrazione;

(42.4) – metteranno a disposizione dei loro educatori le informazioni sulle disposizioni della dimensione umana della CSCE;

(42.5) – incoraggeranno le organizzazioni e le istituzioni educative a cooperare alla compilazione e allo scambio di programmi sui diritti dell'uomo sia a livello nazionale che internazionale;

(42.6) – cercheranno di assicurare che le attività intraprese al fine di promuovere l'istruzione nel campo dei diritti dell'uomo nel senso più vasto tengano conto dell'esperienza, dei programmi e delle forme di cooperazione nell'ambito degli esistenti organismi internazionali governativi e non governativi, quali le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa.

(43) Gli Stati partecipanti riconosceranno come organizzazioni non governative quelle che si dichiarano tali, secondo le vigenti procedure nazionali, e faciliteranno nei loro territori a tali organizzazioni non governative il libero svolgimento delle loro attività; e a tal fine essi

(43.1) – si adopereranno per ricercare i modi di rafforzare ulteriormente le modalità per contatti e scambi di opinioni fra le organizzazioni non governative e le competenti autorità nazionali e le istituzioni governative;

(43.2) – si adopereranno per facilitare le visite nei loro paesi da parte di organizzazioni non governative provenienti da un qualsiasi Stato partecipante al fine di osservare la situazione per quanto concerne la dimensione umana;

(43.3) – accolgono con favore le attività delle organizzazioni non governative, inclusa, fra l'altro, quella intesa a osservare l'attuazione degli impegni CSCE nel campo della dimensione umana;

(43.4) – consentiranno alle organizzazioni non governative, considerata la loro importante funzione nell'ambito della dimensione umana della CSCE, di comunicare le loro opinioni ai propri governi ed ai governi di tutti gli altri Stati partecipanti nel corso dei futuri lavori sulla dimensione umana della CSCE.

(43.5) Durante i futuri lavori della CSCE sulla Dimensione Umana, le organizzazioni non governative avranno l'opportunità di distribuire a tutte le delegazioni contributi scritti su questioni specifiche della dimensione umana della CSCE.

(43.6) Il Segretariato CSCE, nei limiti delle risorse a sua disposizione, risponderà favorevolmente alle richieste di documenti non riservati della CSCE da parte di organizzazioni non governative.

(43.7) Le direttive per la partecipazione delle organizzazioni non governative ai futuri lavori della CSCE sulla dimensione umana potrebbero, fra l'altro, includere quanto segue:

(i) alle organizzazioni non governative dovrebbero essere riservati nelle sedi delle riunioni o nelle loro immediate vicinanze uno spazio comune per loro uso nonché un ragionevole accesso, a loro spese, ai servizi tecnici, inclusi fotocopiatrici, telefoni e telefax,

(ii) le organizzazioni non governative dovrebbero essere tempestivamente informate e messe al corrente sulle procedure di trasparenza e di accesso,

(iii) le delegazioni presenti alle riunioni CSCE dovrebbero essere ulteriormente incoraggiate ad includere o invitare membri di organizzazioni non governative.

Gli Stati partecipanti raccomandano che la Riunione sui Seguiti di Helsinki preveda di definire tali direttive.

(...)

# Documento di Praga sull'ulteriore sviluppo delle istituzioni e delle strutture CSCE

(Seconda Riunione del Consiglio)

## Praga 1992

---

(...)

### III

Dimensione umana

6. I Ministri hanno concordato che la verifica e la promozione dei progressi compiuti nel campo della dimensione umana rimangono una funzione chiave della CSCE.

7. Questioni relative alla dimensione umana saranno pertanto prese in considerazione dal Consiglio o dal Comitato di Alti Funzionari ogni qualvolta necessario.

8. Inoltre il Comitato di Alti Funzionari potrà anche decidere riunioni di breve durata per trattare questioni chiaramente definite. I risultati di tali riunioni saranno sottoposti al Consiglio tramite il Comitato di Alti Funzionari per esame o decisioni, come necessario.

9. Al fine di ampliare la cooperazione pratica fra gli Stati partecipanti nel campo della dimensione umana, i Ministri hanno deciso di attribuire funzioni supplementari all'Ufficio per le Libere Elezioni, che d'ora in avanti sarà denominato Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo.

10. Sotto la guida generale del CAF, l'Ufficio dovrebbe, fra l'altro:

- organizzare una riunione CSCE di breve durata presso la sede dell'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo per trattare l'attuazione degli impegni relativi alla dimensione umana della CSCE ogni anno in cui non ha luogo una Riunione dei Seguiti. La Riunione dei Seguiti di Helsinki elaborerà le modalità organizzative per tali riunioni;
- servire da struttura istituzionale per l'utilizzazione comune e lo scambio delle informazioni sull'assistenza tecnica disponibile, sulle consulenze e sui programmi nazionali ed internazionali intesi ad assistere le nuove democrazie nell'edificazione delle istituzioni;
- facilitare i contatti tra coloro che offrono tali risorse e coloro che desiderano farne uso;
- sviluppare la cooperazione con il Consiglio d'Europa per utilizzare la sua base dati di tali risorse e servizi;
- stabilire contatti con organizzazioni non governative attive nel campo dell'edificazione di istituzioni democratiche, al fine di consentire agli Stati partecipanti interessati l'utilizzazione delle loro notevoli risorse e competenze;

- facilitare la cooperazione per quanto riguarda la formazione e l'educazione nelle discipline pertinenti alle istituzioni democratiche;
- organizzare incontri e seminari fra tutti gli Stati partecipanti su questioni relative all'edificazione e alla rivitalizzazione delle istituzioni democratiche, quali un seminario di breve durata sulla libertà dei mezzi d'informazione e, in un periodo appropriato, uno sulla migrazione. Tali incontri e seminari si terranno a Varsavia se non altrimenti deciso.

11. Al fine di evitare duplicazione di lavori, in special modo nei settori sopra elencati, i Ministri hanno incaricato l'Ufficio di operare strettamente con altre istituzioni attive nel campo dell'edificazione delle istituzioni democratiche e dei diritti dell'uomo, in particolare il Consiglio d'Europa e la Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto.

12. Il CAF esaminerà annualmente la necessità di riunioni e seminari sulla dimensione umana e sulle istituzioni democratiche e definirà un programma di lavoro.

13. I Ministri hanno richiesto che la Riunione dei Seguiti di Helsinki precisi ulteriormente i compiti dell'Ufficio di Varsavia e decida come si possano svolgere ulteriormente le attività della CSCE nel campo della dimensione umana.

14. L'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo viene designato quale istituzione CSCE incaricata dei compiti connessi con missioni di esperti e di rapporteur conformemente al Documento della Riunione di Mosca della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE.

15. L'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo sarà collegato con la rete di comunicazione CSCE.

#### IV

Salvaguardia dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello stato di diritto

16. Il Consiglio ha deciso, al fine di sviluppare ulteriormente la capacità della CSCE di salvaguardare i diritti dell'uomo, la democrazia e lo stato di diritto con mezzi pacifici, che un'appropriate azione possa essere intrapresa dal Consiglio o dal Comitato di Alti Funzionari, se necessario in assenza del consenso dello Stato interessato, in casi di violazioni chiare, gravi e non sanate di pertinenti impegni CSCE. Tali azioni consisterebbero in dichiarazioni politiche o in altre iniziative politiche che si applicano al di fuori del territorio dello Stato interessato. Tale decisione non pregiudica i meccanismi esistenti della CSCE.

17. Il Consiglio ha richiesto alla Riunione dei Seguiti di Helsinki di considerare ulteriori modalità di applicazione di tale decisione.

#### VIII

Organizzazioni non governative

42. Il Consiglio richiede che la Riunione dei Seguiti di Helsinki rafforzi le relazioni fra la CSCE e le organizzazioni non governative, al fine di incrementare il ruolo delle organizzazioni non governative nell'attuazione degli obiettivi e degli impegni CSCE. In particolare, la Riunione dei Seguiti svilupperà opportunità e procedure per un significativo coinvolgimento delle organizzazioni non governative nella CSCE, nonché possibilità per le organizzazioni non governative di comunicare

con strutture e istituzioni CSCE, ricordando fra l'altro i testi relativi alle organizzazioni non governative concordati dalle Riunioni di Sofia e di Mosca e dal Seminario di Oslo.

(...)

# Documento di Helsinki: le sfide del cambiamento

(Vertice dei capi di Stato o di governo)

## Helsinki 1992

---

### Dichiarazione del vertice di Helsinki

#### Promesse e problemi del cambiamento

(...)

6. Accogliamo con favore l'impegno di tutti gli Stati partecipanti per i nostri valori comuni. Il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, inclusi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali, la democrazia, lo stato di diritto, la libertà economica, la giustizia sociale e la responsabilità nei confronti dell'ambiente sono nostri obiettivi comuni. Essi sono immutabili. L'adesione ai nostri impegni costituisce la base per la partecipazione e la cooperazione in seno alla CSCE e una pietra miliare per l'ulteriore sviluppo delle nostre società.

7. Riaffermiamo la validità dei principi guida e dei valori comuni dell'Atto Finale di Helsinki e della Carta di Parigi, che consacrano le responsabilità reciproche degli Stati e dei governi verso il loro popolo. Essi costituiscono la coscienza collettiva della nostra comunità. Riconosciamo la nostra reciproca responsabilità per la loro attuazione. Sottolineiamo i diritti democratici dei cittadini di richiedere da parte dei loro governi il rispetto di tali valori e modelli.

8. Sottolineiamo che gli impegni assunti nel campo della dimensione umana della CSCE sono questioni di diretto e legittimo interesse per tutti gli Stati partecipanti e non rientrano esclusivamente negli affari interni dello Stato interessato. La protezione e la promozione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed il rafforzamento delle istituzioni democratiche continuano ad essere una base vitale per la nostra sicurezza globale.

(...)

12. È questa un'epoca di promesse, ma anche un'epoca di instabilità e di insicurezza. Il declino economico, le tensioni sociali, il nazionalismo aggressivo, l'intolleranza, la xenofobia e i conflitti etnici minacciano la stabilità nell'area della CSCE. Le flagranti violazioni degli impegni CSCE nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, inclusi quelli relativi alle minoranze nazionali, rappresentano una minaccia particolare per lo sviluppo pacifico della società, soprattutto nelle nuove democrazie.

Resta ancora molto da fare per l'edificazione di società democratiche e pluralistiche, dove la diversità sia pienamente tutelata e rispettata nella pratica. Di conseguenza, respingiamo la discriminazione razziale, etnica e religiosa sotto qualsiasi forma. La libertà e la tolleranza devono essere insegnate e praticate.



(...)

14. In epoche di conflitto, il soddisfacimento delle esigenze fondamentali dell'uomo è esposto al massimo rischio. Compiremo ogni sforzo per assicurare che queste siano soddisfatte e che gli impegni umanitari siano rispettati. Ci adopereremo per alleviare le sofferenze mediante cessate il fuoco umanitari e per facilitare la fornitura di aiuti sotto sorveglianza internazionale, inclusa la sicurezza del loro transito. Riconosciamo che i problemi dei rifugiati, che scaturiscono da tali conflitti, richiedono la cooperazione di noi tutti. Esprimiamo il nostro sostegno e la nostra solidarietà ai paesi che sopportano l'urto dei problemi dei rifugiati, che derivano da tali conflitti. In tale contesto, riconosciamo l'esigenza di cooperazione e di azioni concertate.

(...)

Stiamo ulteriormente sviluppando le nostre possibilità per una soluzione pacifica delle controversie.

21. Il nostro approccio si basa sul nostro concetto globale di sicurezza che ha origine nell'Atto Finale. Tale concetto mette in relazione il mantenimento della pace con il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Esso collega la solidarietà e la cooperazione economica ed ambientale con relazioni interstatali pacifiche. Esso è egualmente valido nella gestione dei cambiamenti così come è stato necessario per mitigare il confronto.

(...)

26. Esprimiamo ancora una volta la nostra condanna senza riserve di tutti gli atti, i metodi e le pratiche del terrorismo. Siamo determinati a migliorare la nostra cooperazione per eliminare questa minaccia alla sicurezza, alla democrazia e ai diritti dell'uomo. A tale scopo, adotteremo misure volte a prevenire sui nostri territori attività criminali che appoggino atti di terrorismo in altri Stati. Incoraggeremo lo scambio di informazioni concernenti attività terroristiche. Cercheremo ulteriori efficaci vie per la cooperazione, come opportuno. Prenderemo altresì le necessarie iniziative a livello nazionale per adempiere ai nostri obblighi internazionali in questo campo.

27. Il traffico illecito della droga rappresenta un pericolo per la stabilità delle nostre società e delle istituzioni democratiche. Opereremo insieme al fine di rafforzare tutte le forme di cooperazione bilaterale e multilaterale nella lotta contro il traffico illecito della droga e altre forme di crimine organizzato internazionale.

## Decisioni di Helsinki

### I. Rafforzamento delle Istituzioni e delle Strutture CSCE

(...)

#### Assistenza al Presidente in carica

(...)

#### Rappresentanti personali

(22) Nel trattare una crisi o un conflitto, il Presidente in carica potrà designare, su sua propria responsabilità, un rappresentante personale con un mandato chiaro e preciso allo scopo di fornire un sostegno. Il Presidente in carica informerà il CAF dell'intenzione di nominare un rappresentante personale e del mandato. Nei rapporti inviati al Consiglio/CAF, il Presidente in carica

includerà informazioni sulle attività del rappresentante personale nonché qualsiasi osservazione o consiglio proposti da quest'ultimo.

### **Alto Commissario per le Minoranze Nazionali**

(23) Il Consiglio nominerà un Alto Commissario per le Minoranze Nazionali. L'Alto Commissario assicura il "preallarme" e, come opportuno, una "azione tempestiva" con la massima sollecitudine possibile in relazione alle tensioni che implicano questioni relative alle minoranze nazionali, che siano suscettibili di svilupparsi in un conflitto nell'area della CSCE, pregiudicando la pace, la stabilità, o le relazioni tra gli Stati partecipanti. L'Alto Commissario si avvarrà dei mezzi di cui dispone l'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo (ODIHR) a Varsavia.

(...)

### **Riesame dell'attuazione**

(26) Un riesame approfondito dell'attuazione degli impegni CSCE continuerà a svolgere un ruolo preminente nelle attività della CSCE rafforzando in tal modo la cooperazione tra gli Stati partecipanti.

(27) Un riesame dell'attuazione si terrà regolarmente in occasione delle conferenze di riesame nonché in riunioni speciali convocate a tale scopo presso l'ODIHR e il CPC e quando il CAF si riunisce come Foro Economico, secondo quanto disposto nei pertinenti documenti CSCE.

(28) Tale riesame dell'attuazione sarà condotto con spirito di cooperazione, avrà una portata globale e nello stesso tempo sarà in grado di affrontare questioni specifiche.

(29) Gli Stati partecipanti saranno invitati a presentare contributi sulla loro esperienza dell'attuazione, con particolare riferimento alle difficoltà incontrate, ed a manifestare le loro opinioni sull'attuazione in tutta l'area della CSCE. Gli Stati partecipanti sono incoraggiati a far circolare elementi generali dei contributi prima della riunione.

(30) Il riesame dovrebbe offrire l'opportunità di individuare l'azione che potrebbe essere richiesta per affrontare i problemi. Le riunioni in cui ha luogo il riesame dell'attuazione potranno sottoporre all'attenzione del CAF qualsiasi suggerimento per misure miranti a migliorare l'attuazione ritenute consigliabili.

(...)

## **II. Alto Commissario CSCE per le Minoranze Nazionali**

(1) Gli Stati partecipanti decidono di istituire un Alto Commissario per le Minoranze Nazionali.

### **Mandato**

(2) L'Alto Commissario agirà sotto l'egida del CAF e sarà pertanto uno strumento per prevenire i conflitti per quanto più possibile nella fase iniziale.

(3) L'Alto Commissario assicurerà un "preallarme" e, come opportuno, una "azione tempestiva" per quanto più possibile nella fase iniziale in relazione a tensioni concernenti questioni relative alle minoranze nazionali che non si siano ancora sviluppate oltre una fase di preallarme, ma che, a giudizio dell'Alto Commissario, possano degenerare in un conflitto nell'area CSCE, pregiudicando

la pace, la stabilità o le relazioni fra gli Stati partecipanti, richiedendo l'attenzione e l'azione del Consiglio dei Ministri della CSCE o del CAF.

(4) Nell'ambito del mandato, basato sui principi e sugli impegni CSCE, l'Alto Commissario agirà in via confidenziale e opererà indipendentemente da tutte le parti direttamente coinvolte nelle tensioni.

(5a) L'Alto Commissario prenderà in considerazione le questioni relative alle minoranze nazionali che si verifichino nello Stato di cui l'Alto Commissario sia un cittadino o un residente, o che coinvolgano una minoranza nazionale cui l'Alto Commissario appartiene, soltanto se tutte le parti direttamente coinvolte, incluso lo Stato interessato, sono d'accordo.

(5b) L'Alto Commissario non prenderà in considerazione le questioni relative alle minoranze nazionali in situazioni che comportino azioni organizzate di terrorismo.

(5c) L'Alto Commissario non prenderà in considerazione neppure le violazioni degli impegni CSCE concernenti una singola persona appartenente ad una minoranza nazionale.

(6) Nel prendere in considerazione una situazione, l'Alto Commissario terrà pienamente conto della disponibilità di mezzi democratici e di strumenti internazionali atti ad affrontarla e della loro utilizzazione ad opera delle parti interessate.

(7) Qualora una questione particolare relativa ad una minoranza nazionale sia stata sottoposta all'attenzione del CAF, il coinvolgimento dell'Alto Commissario richiederà una domanda e un mandato specifico da parte del CAF.

### **Profilo, nomina, supporto**

(8) L'Alto Commissario sarà un'eminente personalità internazionale dotata di una lunga e notevole competenza dal quale ci si potrà attendere un imparziale adempimento delle funzioni.

(9) L'Alto Commissario sarà nominato dal Consiglio per consenso su raccomandazione del CAF per un periodo di tre anni, che potrà essere prorogato solo per un ulteriore periodo di tre anni.

(10) L'Alto Commissario si avvarrà dei mezzi dell'ODIHR a Varsavia e, in particolare, delle informazioni pertinenti a tutti gli aspetti delle questioni relative alle minoranze nazionali disponibili presso l'ODIHR.

### **Preallarme**

(11) L'Alto Commissario:

(11a) raccoglierà e riceverà informazioni riguardanti le questioni relative alle minoranze nazionali dalle fonti qui di seguito indicate (vedere il Supplemento, paragrafi (23)-(25)),

(11b) valuterà per quanto più possibile nella fase iniziale il ruolo delle parti direttamente interessate, la natura delle tensioni e i recenti sviluppi di queste e, ove possibile, le potenziali conseguenze per la pace e la stabilità nell'area della CSCE,

(11c) a tal fine potrà visitare, conformemente al paragrafo (17) e al Supplemento, paragrafi (27)-(30), qualsiasi Stato partecipante e comunicherà personalmente, salve le disposizioni del paragrafo (25)? con le parti direttamente interessate per ottenere informazioni di prima mano sulla situazione delle minoranze nazionali.

(12) L'Alto Commissario, durante una visita ad uno Stato partecipante, nell'ottenere informazioni di prima mano da tutte le parti direttamente coinvolte, potrà discutere le questioni con le parti e, ove opportuno, promuovere il dialogo, la fiducia e la cooperazione fra loro.

### Disposizioni sul preallarme

(13) L'Alto Commissario, se sulla base dello scambio di comunicazioni e di contatti con le parti interessate ritiene che esista un rischio primafacie di conflitto potenziale (come enunciato nel paragrafo (3), potrà emanare un preallarme, che sarà immediatamente comunicato dal Presidente in carica al CAF.

(14) Il Presidente in carica inserirà tale preallarme nell'ordine del giorno della successiva riunione del CAF. Se uno Stato ritiene che tale preallarme meriti un'immediata consultazione, potrà avviare la procedura riportata nell'Annesso 2 del Riepilogo delle Conclusioni del Consiglio della Riunione di Berlino ("Meccanismo di Emergenza").

(15) L'Alto Commissario spiegherà al CAF i motivi per cui ha emanato il preallarme.

### Azione tempestiva

(16) L'Alto Commissario potrà chiedere di essere autorizzato ad avviare ulteriori contatti e più strette consultazioni con le parti interessate in vista di eventuali soluzioni conformemente ad un mandato che dovrà essere deciso dal CAF. Il CAF potrà decidere di conseguenza.

### Responsabilità

(17) L'Alto Commissario consulterà il Presidente in carica prima di recarsi in uno Stato partecipante per affrontare una tensione che coinvolga minoranze nazionali. Il Presidente in carica consulterà, in via confidenziale, lo/gli Stato/i partecipante/i interessato/i e potrà svolgere consultazioni più ampie.

(18) Dopo una visita ad uno Stato partecipante, l'Alto Commissario invierà rapporti strettamente confidenziali al Presidente in carica sugli elementi raccolti e sui progressi del suo intervento in una questione particolare.

(19) L'Alto Commissario, terminato l'intervento su una questione, particolare, riferirà al Presidente in carica li elementi raccolti, i risultati e conclusioni. Entro il periodo di un mese il Presidente in carica si consulterà, in via confidenziale, sugli elementi raccolti, i risultati e le conclusioni con lo/gli Stato/i partecipante/i interessato/i e potrà ampliare tali consultazioni. Il rapporto verrà quindi trasmesso al CAF unitamente ad eventuali commenti.

(20) Qualora l'Alto Commissario concluda che la situazione stia degenerando in un conflitto o ritenga che le finalità dell'azione dell'Alto Commissario siano esaurite, ne informerà il CAF tramite il Presidente in carica.

(21) Nel caso in cui il CAF sia stato investito di una questione particolare, l'Alto Commissario fornirà informazioni e, su richiesta, consigli al CAF oppure a qualsiasi altra istituzione od organizzazione che il CAF possa invitare, conformemente alle disposizioni del Capitolo III del presente documento, al fine di intraprendere un'azione riguardante le tensioni o il conflitto.

(22) L'Alto Commissario, se così richiesto dal CAF e con il dovuto riguardo per le esigenze di riservatezza del suo mandato, fornirà informazioni sulle sue attività alle riunioni CSCE sull'attuazione delle questioni relative alla Dimensione Umana.

## Supplemento

Fonti di informazione sulle questioni relative alle Minoranze Nazionali

(23) L'Alto Commissario potrà:

(23a) raccogliere e ricevere informazioni concernenti la situazione delle minoranze nazionali ed il ruolo delle parti in essa coinvolte da qualsiasi fonte, inclusi i mezzi di informazione e le organizzazioni non governative con l'eccezione riportata nel paragrafo (25);

(23b) ricevere rapporti specifici dalle parti direttamente coinvolte in merito agli sviluppi concernenti questioni relative alle minoranze nazionali. Questi potranno includere rapporti sulle violazioni degli impegni CSCE relative alle minoranze nazionali nonché su altre violazioni nel contesto di questioni relative a minoranze nazionali.

(24) Tali rapporti specifici indirizzati all'Alto Commissario dovrebbero rispondere ai seguenti requisiti:

- essi dovrebbero essere scritti, inviati all'Alto Commissario come tale e firmati con nomi ed indirizzi completi,
- essi dovrebbero contenere un resoconto oggettivo degli sviluppi che concernono la situazione di persone appartenenti a minoranze nazionali e del ruolo delle parti in essa coinvolte e che si sono recentemente verificati, in linea di principio, non più di dodici mesi prima. I rapporti dovrebbero contenere informazioni che possano essere sufficientemente provate.

(25) L'Alto Commissario non comunicherà e non accoglierà comunicazioni da qualsiasi persona od organizzazione che pratichi o giustifichi pubblicamente il terrorismo o la violenza.

## Parti direttamente coinvolte

(26) Le parti direttamente coinvolte nelle tensioni, che potranno fornire rapporti specifici all'Alto Commissario e con le quali l'Alto Commissario cercherà di comunicare personalmente durante una visita ad uno Stato partecipante, sono le seguenti:

(26a) i governi degli Stati partecipanti, inclusi, se opportuno, gli enti regionali e locali nelle zone in cui risiedono minoranze nazionali,

(26b) i rappresentanti delle associazioni, delle organizzazioni non governative, dei gruppi religiosi e di altri gruppi delle minoranze nazionali direttamente coinvolte e che si trovano nell'area di tensione, che siano autorizzati a rappresentarle dalle persone appartenenti a quelle minoranze nazionali. Condizioni per i viaggi dell'Alto Commissario

(27) Prima di una prevista visita, l'Alto Commissario presenterà allo Stato partecipante interessato informazioni specifiche sullo scopo che tale visita si prefigge. Entro due settimane lo/gli Stato/i interessato/i si consulterà/anno con l'Alto Commissario sugli obiettivi della visita, che potranno includere la promozione del dialogo, della fiducia e della cooperazione fra le parti. Dopo l'arrivo dell'Alto Commissario nello Stato interessato, questo ne faciliterà la libertà di movimento e di comunicazione, salva la disposizione di cui al suddetto paragrafo (25).

(28) Qualora lo Stato interessato non consenta all'Alto Commissario di entrare nel paese e di spostarsi e di comunicare liberamente, questi ne informerà il CAF.

(29) Nel corso di una tale visita, salva la disposizione del paragrafo (25), l'Alto Commissario potrà consultare le parti interessate, e potrà ricevere in via confidenziale informazioni da qualsiasi persona, gruppo od organizzazione direttamente interessati alle questioni che l'Alto Commissario sta affrontando. L'Alto Commissario rispetterà la natura confidenziale delle informazioni.

(30) Gli Stati partecipanti si asterranno da qualsiasi azione contro persone, organizzazioni o istituzioni a causa dei loro contatti con l'Alto Commissario.

### **Alto Commissario e coinvolgimento di esperti**

(31) L'Alto Commissario potrà decidere di chiedere l'assistenza di non più di tre esperti aventi una competenza pertinente in materie specifiche su cui si richiedano indagini brevi e specializzate nonché consigli.

(32) L'Alto Commissario, qualora decida di ricorrere ad esperti, stabilirà un mandato e un lasso di tempo chiaramente definiti per le attività degli esperti.

(33) Gli esperti visiteranno uno Stato partecipante soltanto contemporaneamente all'Alto Commissario. Il loro mandato sarà parte integrante del mandato dell'Alto Commissario e ad essi si applicheranno le stesse condizioni di viaggio.

(34) La consulenza e le raccomandazioni richieste dagli esperti saranno presentate in via confidenziale all'Alto Commissario, che sarà responsabile delle attività e dei rapporti degli esperti e che deciderà se e in che modo le consulenze e le raccomandazioni saranno comunicate alle parti interessate. Esse non saranno vincolanti. Qualora l'Alto Commissario decida di mettere a disposizione le consulenze e le raccomandazioni, allo/agli Stato/i interessato/i sarà data l'opportunità di commentarle.

(35) Gli esperti saranno scelti dall'Alto Commissario con l'assistenza dell'ODIHR dall'elenco di esperti istituito presso l'ODIHR come previsto nel Documento della Riunione di Mosca.

(36) Fra gli esperti non saranno compresi cittadini o residenti dello Stato partecipante interessato, né alcuna persona nominata dallo Stato interessato, né alcun esperto contro il quale lo Stato partecipante abbia precedentemente avanzato riserve. Fra gli esperti non saranno compresi cittadini o residenti dello stesso Stato partecipante interessato né qualsiasi persona da esso nominata nell'elenco di esperti né più di un cittadino o di un residente di un qualsiasi singolo Stato.

### **Bilancio**

(37) Un bilancio a parte sarà determinato presso l'ODIHR che fornirà, come opportuno, un supporto logistico per il viaggio e le comunicazioni. Il bilancio sarà finanziato dagli Stati partecipanti conformemente alle percentuali di ripartizione delle spese stabilite dalla CSCE. I dettagli saranno elaborati dal Comitato Finanziario ed approvati dal CAF.

#### **IV. Relazioni con organizzazioni internazionali, relazioni con Stati non partecipanti, ruolo delle organizzazioni non governative (ONG)**

(1) I nuovi compiti che la CSCE si trova ad affrontare richiedono relazioni più chiare e contatti più stretti con le organizzazioni internazionali, in particolare con le Nazioni Unite e con gli Stati non partecipanti. La CSCE rimane nello stesso tempo un processo le cui attività vanno ben oltre le relazioni formali fra i governi fino a coinvolgere i cittadini e le società degli Stati partecipanti. Gli sforzi positivi, volti ad edificare un ordine pacifico e democratico duraturo e a gestire il processo di cambiamento, richiedono un apporto più strutturato e sostanziale da parte di gruppi, persone, Stati ed organizzazioni al di fuori del processo CSCE.

A tal fine gli Stati partecipanti hanno deciso quanto segue:

##### **Relazioni con organizzazioni internazionali**

(2) Gli Stati partecipanti, riaffermando i loro impegni assunti con la Carta delle Nazioni Unite e da essi firmati, dichiarano la loro intesa sul fatto che la CSCE e un accordo regionale nel senso del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite e che in quanto tale costituisce un importante legame fra la sicurezza europea e la sicurezza mondiale. I diritti e le responsabilità del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite restano inalterati nella loro interezza.

(3) Ricordando le decisioni pertinenti del Documento di Praga, gli Stati partecipanti miglioreranno i contatti e la cooperazione pratica con le organizzazioni internazionali appropriati.

(4) Essi potranno di conseguenza concordare di invitare le organizzazioni e le istituzioni internazionali menzionate nel Documento di Praga ed altre a presentare, come opportuno, contributi.

(5) Tali organizzazioni, istituzioni e altre possono essere invitate, come concordato, a presenziare alle riunioni e ai seminari della CSCE in qualità di ospiti d'onore con opportune targhe nominative.

(6) Essi faranno pieno uso dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 44 del Documento di Praga.

##### **Relazioni con Stati mediterranei non partecipanti**

(7) Ricordando le disposizioni dell'Atto Finale e di altri documenti CSCE pertinenti e conformi con la prassi stabilita, gli Stati mediterranei non partecipanti continueranno ad essere invitati a presentare contributi alle attività della CSCE.

(8) Misure per ampliare la portata della cooperazione con gli Stati mediterranei non partecipanti sono enunciate nel Capitolo X.

##### **Relazioni con Stati non partecipanti**

(9) In conformità con il paragrafo 45 del Documento di Praga gli Stati partecipanti intendono approfondire la loro cooperazione e sviluppare un solido rapporto con gli Stati non partecipanti quali il Giappone, che dimostrino un interesse per la CSCE, ne condividano i principi e gli obiettivi e siano attivamente impegnati nella cooperazione europea tramite le organizzazioni pertinenti.

(10) A tale fine il Giappone sarà invitato a presenziare alle riunioni della CSCE, incluse quelle dei Capi di Stato e di Governo, il Consiglio della CSCE, il Comitato degli Alti Funzionari ed altri organi appropriati CSCE che prendano in considerazione specifici argomenti di consultazione e di cooperazione allargata.

(11) Rappresentanti del Giappone potranno contribuire, senza partecipare alla preparazione e all'adozione di decisioni, a quelle riunioni su argomenti per i quali il Giappone ha un interesse diretto e/o desideri cooperare attivamente con la CSCE.

### **Maggiore trasparenza delle attività della CSCE, promozione della conoscenza della CSCE, ampliamento del ruolo delle ONG**

(12) Gli Stati partecipanti aumenteranno la trasparenza delle istituzioni e delle strutture CSCE ed assicureranno un'ampia diffusione delle informazioni sulla CSCE.

(13) A tal fine:

- il Presidente in carica, assistito dal Segretariato CSCE, organizzerà riunioni informative sul processo di consultazione politica,
- le istituzioni CSCE forniranno, nell'ambito dei bilanci esistenti, informazioni al pubblico ed organizzeranno riunioni informative pubbliche sulle loro attività,
- il Segretariato agevolerà il flusso di informazioni e i contatti con i mezzi di informazione, tenendo presente che le questioni di politica della CSCE rimangono responsabilità degli Stati partecipanti.

(14) Gli Stati partecipanti forniranno opportunità per il maggiore coinvolgimento delle organizzazioni non governative nelle attività della CSCE.

(15) Essi, di conseguenza:

- applicheranno a tutte le riunioni della CSCE le direttive precedentemente concordate per l'accesso delle ONG a talune riunioni della CSCE,
- apriranno alle ONG tutte le sedute plenarie delle conferenze di riesame, i seminari, i gruppi di studio e le riunioni dell'ODIHR, il CAF quando si riunisce come Foro Economico, le riunioni sull'attuazione dei diritti dell'uomo, nonché altre riunioni di esperti. Inoltre ogni riunione potrà decidere di aprire alcune altre sedute alla partecipazione delle ONG,
- daranno istruzioni ai direttori delle istituzioni CSCE e ai Segretari Esecutivi delle riunioni della CSCE di designare una "persona di collegamento con le ONG" scelta fra il loro personale,
- designeranno, come opportuno, un funzionario dei loro Ministeri degli Esteri ed un membro delle loro delegazioni presso le riunioni della CSCE che saranno responsabili del collegamento con le ONG,
- promuoveranno contatti e scambi di vedute fra le ONG e i pertinenti enti nazionali e le istituzioni governative negli intervalli fra le riunioni della CSCE,
- faciliteranno, nel corso delle riunioni della CSCE, riunioni di discussione informale fra i rappresentanti degli Stati partecipanti e delle ONG,
- incoraggeranno la presentazione di contributi scritti da parte delle ONG alle istituzioni e alle riunioni della CSCE, i cui titoli potranno essere conservati e forniti agli Stati partecipanti su richiesta,
- incoraggeranno le ONG che organizzano seminari su questioni relative alla CSCE,



- notificheranno alle ONG, tramite le istituzioni CSCE, le date delle future riunioni CSCE, assieme ad un'indicazione, ove possibile, degli argomenti da affrontare nonché, su richiesta, delle attivazioni dei meccanismi CSCE che sono stati resi noti a tutti gli Stati partecipanti.

(16) Le suddette disposizioni non si applicheranno a persone od organizzazioni che ricorrano all'uso della violenza o che giustificchino pubblicamente il terrorismo o l'uso della violenza.

(17) Gli Stati partecipanti utilizzeranno tutti i mezzi appropriati per diffondere il più ampiamente possibile in seno alle loro società la conoscenza della CSCE, dei suoi principi, dei suoi impegni e delle sue attività.

(18) Sarà presa in considerazione l'idea di un Premio CSCE.

## VI. Dimensione Umana

(1) Gli Stati partecipanti hanno effettuato un utile riesame dell'attuazione degli impegni CSCE nel campo della Dimensione Umana. Essi hanno basato la loro discussione sulla nuova comunanza di valori stabilita tra loro, enunciata dalla Carta di Parigi per una Nuova Europa e sviluppata dai nuovi standard creati negli ultimi anni nell'ambito della CSCE. Essi hanno rilevato un notevole progresso nell'adempimento degli impegni relativi alla Dimensione Umana, ma hanno riconosciuto sviluppi seriamente preoccupanti e pertanto l'esigenza di un ulteriore miglioramento.

(2) Gli Stati partecipanti esprimono la loro ferma determinazione di assicurare il pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di attenersi allo stato di diritto, di promuovere i principi della democrazia e a tale proposito di edificare, rafforzare e tutelare le istituzioni democratiche, nonché di promuovere la tolleranza in tutta la società. A tale scopo, essi amplieranno il quadro operativo della CSCE, anche rafforzando ulteriormente l'ODIHR, in modo che informazioni, idee e preoccupazioni possano essere scambiate in maniera più concreta e significativa, ivi compreso un preallarme delle tensioni e dei conflitti potenziali. Così facendo, essi focalizzeranno la loro attenzione su temi di particolare importanza relativi alla Dimensione Umana. Essi pertanto terranno sotto costante esame il rafforzamento della Dimensione Umana, specialmente in un periodo di cambiamento.

(3) A tal riguardo, gli Stati partecipanti adottano quanto segue:

### **Quadro per il controllo dell'osservanza degli impegni CSCE e per la promozione della cooperazione nel campo della Dimensione Umana**

(4) Al fine di rafforzare e controllare l'osservanza degli impegni CSCE nonché di promuovere progressi nel campo della Dimensione Umana, gli Stati partecipanti concordano di rafforzare il quadro della loro cooperazione e a tal fine decidono quanto segue:

#### **Accresciuto ruolo dell'ODIHR**

(5) Sotto le direttive generali del CAF e in aggiunta ai suoi compiti esistenti, enunciati nella Carta di Parigi per una Nuova Europa e nel Documento di Praga sull'Ulteriore Sviluppo delle Istituzioni e delle Strutture CSCE, l'ODIHR in quanto istituzione principale nel campo della Dimensione Umana:

(5a) contribuirà a controllare l'attuazione degli impegni nel campo della Dimensione Umana:

- fungendo da sede per riunioni bilaterali ai sensi del paragrafo 2 e da canale per le informazioni ai sensi del paragrafo 3 del Meccanismo sulla Dimensione Umana enunciato nel Documento Conclusivo di Vienna;
- accettando commenti dagli Stati visitati dalle missioni CSCE pertinenti alla Dimensione Umana diversi da quelli che rientrano nel Meccanismo della Dimensione Umana; esso trasmetterà il rapporto di tali missioni nonché gli eventuali commenti a tutti gli Stati partecipanti al fine di discuterli in occasione della successiva Riunione sull'attuazione o della conferenza di riesame;
- partecipando o intraprendendo missioni quando verranno istituite dal Consiglio o dal CAF; (5b) fungerà da centro di coordinamento per fornire informazioni;
- su uno stato di emergenza pubblica conformemente al paragrafo 28.10 del Documento della Riunione di Mosca della Conferenza sulla Dimensione Umana;
- sugli elenchi di esperti e sull'assistenza, per esempio nel campo dei censimenti o sulla democrazia a livello locale e regionale, e sullo svolgimento di seminari nazionali su tali questioni;

(5c) appoggerà altre attività nel campo della Dimensione Umana, inclusa l'edificazione di istituzioni democratiche:

- adempiendo i compiti definiti nel "Programma di Supporto Coordinato per Stati partecipanti recentemente ammessi";
- organizzando "seminari sul processo democratico" dietro richiesta di Stati partecipanti. Le stesse disposizioni procedurali enunciate nel "Programma di supporto coordinato per Stati partecipanti recentemente ammessi" si applicheranno anche a tali seminari;
- contribuendo, nell'ambito delle risorse a sua disposizione, alla preparazione di seminari su richiesta di uno o più Stati partecipanti;
- fornendo, come opportuno, mezzi all'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali;
- comunicando, come opportuno, con organizzazioni internazionali e non governative pertinenti;
- consultando e cooperando con gli organi pertinenti del Consiglio d'Europa e quelli ad esso associati ed esaminando come essi possano contribuire, nel modo opportuno, alle attività dell'ODIHR. Inoltre l'ODIHR, dietro richiesta degli Stati partecipanti, fornirà loro informazioni sui programmi che, nel quadro del Consiglio d'Europa, sono aperti a tutti gli Stati partecipanti.

(6) Le attività sulle questioni della Dimensione Umana intraprese dall'ODIHR potranno, fra l'altro, contribuire al preallarme nella prevenzione dei conflitti.

## Meccanismo della Dimensione Umana

(7) Al fine di allineare il Meccanismo della Dimensione Umana alle attuali strutture e istituzioni della CSCE gli Stati partecipanti decidono che:

Qualsiasi Stato partecipante che lo ritenga necessario potrà fornire informazioni su situazioni e casi che sono stati oggetto di richieste di cui ai paragrafi 1 o 2 del capitolo intitolato "Dimensione Umana della CSCE" del Documento Conclusivo di Vienna o sui risultati di tali procedure, agli Stati partecipanti tramite l'ODIHR – che potrà fungere parimenti da sede per riunioni bilaterali ai sensi del paragrafo 2 – o tramite canali diplomatici. Tali informazioni potranno essere discusse nelle riunioni del CAF, nelle riunioni sull'Attuazione delle questioni relative alla Dimensione Umana e nelle conferenze di riesame.

(8) Procedure riguardanti la copertura delle spese per le missioni di esperti e di rapporteur del Meccanismo della Dimensione Umana potranno essere prese in considerazione dalla prossima conferenza di riesame alla luce dell'esperienza acquisita.

## Attuazione

### Riunioni sull'attuazione delle questioni relative alla Dimensione Umana

(9) Ogni anno in cui non si tiene una conferenza di riesame, l'ODIHR organizzerà un incontro a livello di esperti della durata di tre settimane di tutti gli Stati partecipanti nella sua sede al fine di riesaminare l'attuazione degli impegni CSCE nel campo della Dimensione Umana. La riunione assolverà ai seguenti compiti:

(9a) uno scambio approfondito di opinioni sull'attuazione degli impegni relativi alla Dimensione Umana, compresa la discussione sulle informazioni fornite in conformità al paragrafo 4 del Meccanismo della Dimensione Umana e sugli aspetti della Dimensione Umana dei rapporti delle missioni CSCE, nonché l'esame dei modi e dei mezzi per migliorare l'attuazione;

(9b) una valutazione delle procedure per controllare l'osservanza degli impegni.

(10) La riunione sull'attuazione potrà sottoporre all'attenzione del CAF misure atte a migliorare l'attuazione che essa ritenga necessarie.

(11) La riunione sull'attuazione non produrrà un documento negoziato.

(12) Contributi scritti e materiale informativo avranno un carattere non riservato o riservato a seconda di come indicato dallo Stato proponente.

(13) Le riunioni sull'attuazione saranno organizzate in sedute formali e informali. Tutte le sedute formali saranno pubbliche. Inoltre gli Stati partecipanti potranno decidere, caso per caso, di rendere pubbliche le sedute informali.

(14) Il Consiglio d'Europa, la Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), nonché altre istituzioni e organizzazioni internazionali pertinenti saranno incoraggiate dalla riunione sull'attuazione a presenziare e a presentare contributi.

(15) Le organizzazioni non governative che abbiano competenza pertinente nel campo della Dimensione Umana sono invitate a presentare interventi scritti alla riunione sull'attuazione, per esempio tramite l'ODIHR, e potranno essere invitate dalla riunione sull'attuazione, sulla base dei loro interventi scritti, ad affrontare oralmente questioni specifiche come opportuno.

(16) Nel corso di due mezze giornate durante la riunione sull'attuazione non verranno previste sedute formali al fine di fornire migliori opportunità per eventuali contatti con le ONG. A tale scopo sarà messa a disposizione delle ONG una sala nella sede della riunione.

### Seminari sulla Dimensione Umana della CSCE

(17) Sotto la guida generale del CAF, l'ODIHR organizzerà seminari sulla Dimensione Umana della CSCE che affronteranno questioni specifiche di particolare rilievo per la Dimensione Umana e oggetto di preoccupazione politica attuale. Il CAF stabilirà un programma di lavoro annuale che comprenderà i titoli e le date di tali seminari. L'ordine del giorno e le modalità di ciascun seminario

saranno approvati dal CAF al più tardi tre mesi prima del seminario. Così facendo, il CAF terrà conto delle opinioni espresse dall'ODIHR. Se non altrimenti deciso, i seminari si terranno nella sede dell'ODIHR e non dureranno più di una settimana. Il programma di lavoro terrà conto dell'operato delle organizzazioni e delle istituzioni internazionali pertinenti.

(18) Tali seminari saranno organizzati con la massima apertura e flessibilità. Organizzazioni e istituzioni internazionali pertinenti potranno essere invitate a presenziare e a presentare contributi. Altrettanto potranno fare le ONG con esperienza pertinente. Esperti indipendenti presenti al seminario quali membri di delegazioni nazionali saranno altresì liberi di prendere la parola secondo la loro propria competenza.

(19) I seminari CSCE saranno organizzati in sedute formali ed informali. Tutte le sedute formali saranno pubbliche. Inoltre, gli Stati partecipanti potranno decidere, caso per caso, di rendere pubbliche le sedute informali.

(20) I seminari della CSCE non produrranno un documento negoziato né programmi sui seguenti.

(21) I contributi di esperti indipendenti saranno di carattere non riservato. (...)

## **Maggiore impegno e cooperazione nel campo della Dimensione Umana**

### **Minoranze Nazionali**

Gli Stati partecipanti

(23) Riaffermano nei termini più energici la loro determinazione di attuare in maniera sollecita e fedele tutti i loro impegni CSCE, compresi quelli contenuti nel Documento Conclusivo di Vienna, nel Documento di Copenaghen e nel Rapporto di Ginevra, riguardanti questioni relative alle minoranze nazionali e ai diritti delle persone ad esse appartenenti.

(24) In tale contesto intensificheranno i loro sforzi per assicurare il libero esercizio, da parte delle persone appartenenti a minoranze nazionali, individualmente o in comunità con altri, dei loro diritti umani e delle libertà fondamentali, incluso il diritto di partecipare pienamente, conformemente alle procedure democratiche decisionali di ciascuno Stato, alla vita politica, economica, sociale e culturale dei loro paesi, anche mediante la partecipazione democratica agli organi decisionali e consultivi a livello nazionale, regionale e locale, fra l'altro, tramite i partiti politici e le associazioni.

(25) Proseguiranno ad esplorare con sforzi unilaterali, bilaterali e multilaterali, nuove vie per una più efficace attuazione dei loro pertinenti impegni CSCE, inclusi quelli relativi alla tutela e alla creazione di condizioni atte a promuovere l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali.

(26) Affronteranno le questioni relative alle minoranze nazionali in maniera costruttiva, con mezzi pacifici e tramite il dialogo fra tutte le parti interessate sulla base dei principi e degli impegni della CSCE.

(27) Si asterranno dal reinsediare e condanneranno tutti i tentativi di reinsediamento di persone, mediante la minaccia o l'uso della forza, al fine di cambiare la composizione etnica di zone all'interno dei loro territori.

## Popolazioni autoctone

Gli Stati partecipanti

(29) Rilevando che le persone appartenenti a popolazioni autoctone possono incontrare particolari problemi nell'esercizio dei propri diritti, concordano che i loro impegni CSCE relativi ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali si applichino a tali persone pienamente e senza discriminazioni.

## Tolleranza e non discriminazione

Gli Stati partecipanti

(30) Esprimono la loro preoccupazione per le recenti e flagranti manifestazioni d'intolleranza, discriminazione, nazionalismo aggressivo, xenofobia, antisemitismo e razzismo e sottolineano il ruolo vitale della tolleranza, della comprensione e della cooperazione per il conseguimento e il mantenimento di società democratiche stabili.

(...)

(32) Essi prenderanno in considerazione l'adesione alla Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione Razziale, qualora non lo abbiano già fatto.

(33) Essi prenderanno in considerazione l'adozione di misure appropriate nell'ambito della loro struttura costituzionale e conformemente ai loro obblighi internazionali per assicurare a ciascuno sul loro territorio la protezione contro la discriminazione per motivi razziali, etnici e religiosi nonché per proteggere tutti gli individui, compresi gli stranieri, contro atti di violenza, anche per uno qualsiasi di tali motivi. Inoltre essi utilizzeranno pienamente le loro procedure giuridiche nazionali, compresa l'applicazione delle leggi esistenti a tale riguardo.

(34) Esamineranno lo sviluppo di programmi per creare le condizioni atte a promuovere la non discriminazione e la comprensione transculturale che si focalizzeranno sull'educazione ai diritti dell'uomo, su un'azione radicale e su una formazione e ricerca transculturali.

(35) Riaffermano, in tale contesto, l'esigenza di intraprendere programmi appropriati che affrontino problemi dei loro rispettivi cittadini appartenenti ai Rom e ad altri gruppi tradizionalmente identificati come zingari e di creare condizioni perché essi abbiano uguali opportunità di partecipare pienamente alla vita della società, ed esamineranno come cooperare a tal fine.

## Lavoratori migranti

Gli Stati partecipanti

(36) Dichiarano nuovamente che i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali sono universali, che di essi godono anche i lavoratori migranti dovunque essi vivano e sottolineano l'importanza dell'attuazione di tutti gli impegni CSCE relativi ai lavoratori migranti e alle loro famiglie che risiedono legalmente negli Stati partecipanti.

(37) Essi incoraggeranno la creazione di condizioni atte a promuovere una maggiore armonia nelle relazioni fra i lavoratori migranti e il resto della società dello Stato partecipante in cui essi risiedono legalmente. A tal fine essi cercheranno, fra l'altro, di proporre misure per facilitare la familiarizzazione dei lavoratori migranti e delle loro famiglie con le lingue e la vita sociale del rispettivo

Stato partecipante in cui essi legalmente risiedono così da consentire loro di partecipare alla vita della società del paese che li ospita.

(38) Conformemente alle loro politiche nazionali, alle leggi e agli obblighi internazionali, cercheranno, come opportuno, di creare le condizioni atte a promuovere l'eguaglianza di opportunità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, l'educazione, i servizi di sicurezza sociale e sanitaria, la casa, l'accesso ai sindacati nonché i diritti culturali per i lavoratori migranti che risiedono e lavorano legalmente.

## Rifugiati e profughi

Gli Stati partecipanti

(39) Esprimono la loro preoccupazione per il problema dei rifugiati e dei profughi.

(40) Sottolineano l'importanza di prevenire situazioni che possano dar luogo a flussi massicci di rifugiati e di profughi e ribadiscono la necessità di individuare ed affrontare le cause prime degli spostamenti e della migrazione involontaria.

(41) Riconoscono l'esigenza di una cooperazione internazionale nell'affrontare i flussi massicci di rifugiati e di profughi.

(42) Riconoscono che gli spostamenti sono spesso un risultato delle violazioni degli impegni della CSCE, inclusi quelli relativi alla Dimensione Umana.

(43) Riaffermano l'importanza degli standard e degli strumenti internazionali esistenti relativi alla tutela e all'assistenza dei rifugiati e prenderanno in considerazione l'adesione alla Convenzione relativa allo Status dei Rifugiati e al Protocollo, qualora non lo abbiano già fatto.

(44) Riconoscono l'importanza dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati e del Comitato Internazionale della Croce Rossa, nonché delle organizzazioni non governative coinvolte nelle operazioni di soccorso, per la tutela e l'assistenza dei rifugiati e dei profughi.

(45) Accolgono con favore e appoggiano gli sforzi unilaterali, bilaterali e multilaterali compiuti per assicurare la tutela e l'assistenza dei rifugiati e dei profughi al fine di trovare soluzioni durevoli.

(...)

## Diritto umanitario internazionale

Gli Stati partecipanti

(47) Ricordano che il diritto umanitario internazionale si basa sulla dignità inerente alla persona umana.

(48) Rispetteranno e assicureranno il rispetto in ogni circostanza del diritto umanitario internazionale, inclusa la tutela della popolazione civile.

(49) Ricordano che coloro che violano il diritto umanitario internazionale sono ritenuti personalmente responsabili.

(50) Riconoscono il ruolo essenziale del Comitato Internazionale della Croce Rossa nella promozione dell'attuazione e dello sviluppo del diritto umanitario internazionale, incluse le Convenzioni di Ginevra e i loro relativi Protocolli.

(51) Riaffermano il loro impegno di estendere il pieno sostegno al Comitato Internazionale della Croce Rossa nonché alle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, e alle organizzazioni delle Nazioni Unite, in particolare in periodi di conflitto armato, di rispettare i loro simboli protettivi, di prevenire l'abuso di tali simboli e, come opportuno, di compiere ogni sforzo per garantire l'accesso alle zone interessate.

(52) Si impegnano ad adempiere il loro obbligo di insegnare e di diffondere le informazioni riguardanti i loro obblighi ai sensi del diritto umanitario internazionale.

### **La democrazia a livello locale e regionale**

Gli Stati partecipanti

(53) Al fine di rafforzare la partecipazione democratica e l'edificazione delle istituzioni democratiche e sviluppando la cooperazione tra loro si adopereranno per condividere le loro rispettive esperienze sul funzionamento della democrazia a livello locale e regionale, e accolgono con favore su tale base la rete informativa ed educativa del Consiglio d'Europa in tale campo.

(54) Faciliteranno i contatti e incoraggeranno diverse forme di cooperazione fra gli organismi a livello locale e regionale.

### **Cittadinanza**

Gli Stati partecipanti

(55) Riconoscono che ognuno ha il diritto ad una cittadinanza e che nessuno dovrebbe essere privato arbitrariamente della sua cittadinanza.

(56) Sottolineano che tutti gli aspetti della cittadinanza saranno regolati dalle procedure di legge. Adotteranno, come opportuno, misure compatibili con il loro quadro costituzionale per non aumentare l'apolidia.

(57) Proseguiranno il dibattito su tali questioni nell'ambito della CSCE.

### **Pena capitale**

Gli Stati partecipanti

(58) Confermano gli impegni da loro assunti nei Documenti di Copenaghen e di Mosca in merito alla questione della pena capitale.

## **Libertà dei mezzi d'informazione**

Gli Stati partecipanti

(59) Danno istruzioni all'ODIHR perché organizzi un Seminario della CSCE nel quadro della Dimensione Umana sulla Libertà dei Mezzi d'Informazione da tenersi nel 1993. Scopo del seminario sarà quello d'incoraggiare i rappresentanti governativi e gli operatori dell'informazione a discutere, dare dimostrazioni, stabilire contatti e scambiare informazioni.

## **Educazione**

Gli Stati partecipanti

(60) Vedrebbero con favore, considerata l'importanza dell'educazione per quanto riguarda la diffusione delle idee di democrazia, di diritti dell'uomo e di istituzioni democratiche, soprattutto in un periodo di cambiamento, l'organizzazione a tal fine di un seminario intitolato "Educazione: Strutture, Politiche e Strategie" da parte del Consiglio d'Europa, aperto a tutti gli Stati partecipanti.

## **Compilazione degli impegni nel campo della Dimensione Umana**

Gli Stati partecipanti

(61) Accolgono con favore la redazione di compilazioni degli impegni CSCE esistenti nel campo della Dimensione Umana al fine di promuovere una maggiore intesa per l'attuazione di tali impegni.

## **Direttive per l'attuazione nazionale**

Gli Stati partecipanti

(62) Promuoveranno, ove opportuno, la redazione di direttive atte a contribuire all'effettiva attuazione della legislazione nazionale sulle questioni dei diritti dell'uomo connesse con gli impegni CSCE.

(...)



# Documento della Terza Riunione del Consiglio

## Stoccolma 1992

---

### Riepilogo delle Conclusioni della Riunione del Consiglio di Stoccolma

#### Formazione di una Nuova Europa – Ruolo della CSCE

(...)

I Ministri hanno espresso il loro costante impegno di utilizzare la CSCE per consolidare i diritti dell'uomo, la democrazia e lo Stato di diritto e la libertà economica quale fondamento della pace, della sicurezza e della stabilità e per prevenire, gestire e risolvere conflitti nell'area CSCE.

I Ministri hanno condannato l'uso diffuso della forza in Europa che alimenta sempre più la violenza e l'odio. Essi hanno fermamente riprovato le continue flagranti violazioni dei diritti dell'uomo. Essi si sono impegnati ad agire per contrastare le crescenti manifestazioni di razzismo, antisemitismo e tutte le forme di intolleranza nell'area CSCE.

(...)

Aspetti importanti della strategia CSCE includono:

(...)

- l'incremento della capacità della CSCE di fornire un preallarme mediante la nomina di un Alto Commissario per le Minoranze Nazionali che usufruirà del pieno appoggio politico di tutti gli Stati partecipanti;
- un attivo utilizzo di missioni e rappresentanti quale elemento della diplomazia preventiva per promuovere il dialogo, la stabilità e fornire il preallarme;
- un efficace utilizzo di missioni e rappresentanti in aree di crisi quale elemento di una strategia di consultazioni, negoziati e azioni concertate per limitare i conflitti prima che diventino violenti;
- la cooperazione, come appropriato, con organizzazioni internazionali e singoli Stati partecipanti per assicurare che si possa applicare l'ampio spettro dei meccanismi e delle procedure CSCE, incluso il mantenimento della pace;
- maggiori sforzi nell'affrontare le cause precipue dei conflitti applicando tutti gli aspetti della dimensione umana della CSCE e coinvolgendo più direttamente organizzazioni non governative e singoli cittadini nell'opera della CSCE;
- ritenere tutti i governi responsabili l'uno verso l'altro del proprio comportamento nei confronti dei loro cittadini e degli Stati vicini e ritenere gli individui personalmente responsabili dei crimini di guerra e degli atti di violazione del diritto umanitario internazionale;

(...)

## Decisioni

(...)

### 2. La CSCE quale comunità di valori

Il concetto globale di sicurezza della CSCE pone la pace, la sicurezza e la prosperità in diretta relazione con l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Molti problemi attuali sono connessi con la mancata osservanza degli impegni e dei principi della CSCE.

I meccanismi della Dimensione Umana della CSCE vengono utilizzati in maniera crescente come fondamento essenziale degli sforzi della CSCE di preallarme e di prevenzione dei conflitti. La loro ulteriore elaborazione ed utilizzazione rafforzeranno considerevolmente la capacità della CSCE di perseguire le cause precipue delle tensioni e di perfezionarne i meccanismi per il preallarme di situazioni potenzialmente pericolose.

I Ministri hanno accolto con favore il rafforzamento del ruolo dell'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo e la nomina dell'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali quali passi particolarmente utili verso l'integrazione più completa della dimensione umana nelle consultazioni politiche e nell'azione concertata degli Stati partecipanti. (...) Essi hanno auspicato che gli Stati partecipanti recentemente ammessi facciano particolare uso delle opportunità offerte da tali istituzioni.

L'osservanza degli impegni CSCE riveste un'importanza fondamentale. Il controllo dell'osservanza fornisce ai governi degli Stati partecipanti informazioni cruciali in base alle quali essi possono formulare la loro politica. (...)

I Ministri hanno espresso la loro profonda preoccupazione per le recenti manifestazioni di nazionalismo aggressivo, xenofobia, antisemitismo, razzismo e altre violazioni dei diritti dell'uomo. Le violazioni del diritto internazionale umanitario e dei principi e degli impegni CSCE, quali la "pulizia etnica", o la deportazione in massa, hanno messo a repentaglio il mantenimento della pace, della sicurezza e della democrazia e non saranno tollerate. Essi sono convinti che la CSCE, e in particolare il Comitato di Alti Funzionari e l'Alto Commissario sulle Minoranze Nazionali, debbano prestare maggiore attenzione a tali minacce ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali. Il CAF riferirà su tale questione al Consiglio dei Ministri nella sua prossima riunione allorché il Consiglio esaminerà gli sviluppi.

I Ministri hanno inoltre sottolineato il ruolo importante che la Dimensione Umana della CSCE dovrebbe svolgere nella prevenzione dei conflitti di lunga durata. Essi hanno sottolineato l'esigenza di un'azione positiva volta a favorire la comprensione, la tolleranza e un'azione preventiva nazionale e locale. Essi hanno messo in risalto l'importanza di contatti diretti fra esperti, governativi e non governativi, mediante la serie di seminari sulla Dimensione Umana iniziati con successo con il Seminario CSCE sulla Tolleranza (...).

Il crescente problema dei rifugiati e dei profughi costituisce una delle maggiori preoccupazioni di tutti gli Stati partecipanti, particolarmente nei conflitti in cui è maggiormente in pericolo il soddisfacimento dei fabbisogni fondamentali dell'uomo. I Ministri hanno deplorato la situazione difficile delle popolazioni civili maggiormente colpite da tali conflitti e hanno esortato tutti gli Stati partecipanti a contribuire ad uno sforzo concertato per condividere l'onere comune. Tutti i governi sono responsabili l'uno verso l'altro del loro comportamento nei confronti dei loro cittadini e dei loro vicini. Gli individui devono essere ritenuti personalmente responsabili dei crimini di guerra e degli atti in violazione del diritto umanitario internazionale.

(...)

### 3. Alto Commissario per le Minoranze Nazionali

Il Consiglio ha nominato il Sig. Max van der Stoep Alto Commissario CSCE per le Minoranze Nazionali (ACMN) al fine di rafforzare la capacità della CSCE di preallarme e di diplomazia preventiva. L'Alto Commissario agirà nei limiti del mandato enunciato nel Documento di Helsinki. I Ministri hanno espresso il loro appoggio per l'Alto Commissario e la loro disponibilità a cooperare con lui nello svolgimento del suo compito complesso, ma cruciale, di individuare e contenere nella fase più precoce possibile le tensioni che implicino questioni relative alle minoranze nazionali che abbiano la potenzialità di evolvere in un conflitto nell'area della CSCE.

I Ministri hanno incoraggiato l'Alto Commissario ad analizzare attentamente le aree potenziali di tensione, a visitare qualsiasi Stato partecipante e avviare discussioni di ampia portata a tutti i livelli con le parti direttamente coinvolte nelle questioni. In tale contesto, l'Alto Commissario potrà discutere le questioni con le parti e, ove appropriato, promuovere il dialogo, la fiducia e la cooperazione fra loro a tutti i livelli, al fine di favorire soluzioni politiche in linea con i principi e gli impegni della CSCE.

I Ministri si sono impegnati a fornire all'Alto Commissario le informazioni pertinenti a loro disposizione sulle questioni delle minoranze nazionali, pur rispettando l'indipendenza dell'Alto Commissario conformemente al mandato.

(...)

# Documento della Quarta Riunione del Consiglio

**Roma 1993**

---

## **La CSCE e la nuova Europa – La nostra sicurezza è indivisibile**

(...)

I Ministri hanno espresso profonda preoccupazione per il proliferare delle minacce alla pace e alla stabilità e il perdurare di crisi, violenze diffuse e scontri aperti. Essi hanno vigorosamente condannato il moltiplicarsi delle violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario, nonché il tentativo di alcuni paesi di acquisire territori con l'uso della forza. La crescente ondata di rifugiati e le inenarrabili sofferenze umane causate dai conflitti armati devono essere prontamente alleviate. I Ministri hanno riaffermato la responsabilità personale di quanti perpetrano crimini contro l'umanità.

Malgrado tali avvenimenti, i diritti dell'uomo, la democrazia e lo stato di diritto in numerose regioni dell'area CSCE stanno compiendo progressi incoraggianti. I Ministri hanno espresso compiacimento per il diffondersi di libere elezioni e per lo sviluppo di istituzioni democratiche che si registrano in molti Stati partecipanti. I Ministri si sono proposti di assicurare che la CSCE fornisca un sostegno adeguato a tali iniziative.

(...)

I Ministri hanno sottolineato l'esigenza di una più ampia utilizzazione delle capacità CSCE nel campo del preallarme e della diplomazia preventiva e di un'ulteriore integrazione della dimensione umana in tale processo. Essi hanno elogiato il contributo dato dall'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali allo sviluppo di tali capacità.

Essi hanno inoltre accolto con compiacimento il potenziamento del ruolo dell'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo nell'ambito della dimensione umana, nonché i contributi delle missioni CSCE nel campo della prevenzione dei conflitti e della gestione delle crisi. Ulteriori iniziative dovrebbero perseguire l'obiettivo di migliorare la capacità di affrontare ad uno stadio precoce le crisi potenziali.

(...)

Al fine di dare concretezza e orientamento ai loro impegni, i Ministri hanno concordato un programma d'azione da attuare sulla base delle decisioni da essi adottate in data odierna.

Tali decisioni, tra l'altro, riguardano le seguenti questioni:

(...)

(c) Verrà potenziato il ruolo dell'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali.

(d) La dimensione umana sarà ulteriormente integrata nel processo di consultazioni politiche della CSCE; l'ODIHR sarà rafforzato.

(...)

(j) Verrà rafforzato il ruolo della CSCE nella lotta contro il nazionalismo aggressivo, il razzismo, lo sciovinismo, la xenofobia e l'antisemitismo.

## Decisioni della Riunione del Consiglio di Roma

(...)

### III. Alto Commissario per le Minoranze Nazionali

Tenendo presente la stretta correlazione fra le questioni relative alle minoranze nazionali e la prevenzione dei conflitti, i Ministri hanno incoraggiato l'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali (ACMN) a proseguire le sue attività in base al suo Mandato. Essi hanno riconosciuto l'ACMN quale elemento innovativo ed efficace nel preallarme e nella diplomazia preventiva. I Ministri hanno sottolineato l'importanza del fatto che gli Stati partecipanti cooperino pienamente con l'Alto Commissario ed appoggino i seguiti e l'attuazione delle sue raccomandazioni. Essi hanno accolto con favore la decisione del CAF di aumentare le risorse a disposizione dell'ACMN.

### IV. La Dimensione Umana

1. I Ministri hanno ribadito che le questioni relative alla dimensione umana sono fondamentali per il concetto di sicurezza globale della CSCE. Essi hanno rilevato che il rispetto degli impegni nel campo della dimensione umana deve ancora essere consolidato in vaste regioni dell'area CSCE e hanno espresso particolare preoccupazione per il fatto che civili continuano ad essere le vittime di atrocità nei conflitti in corso nell'area CSCE. Preoccupati per le cause alla radice delle tensioni, derivanti da pregiudizi storici, i Ministri hanno esortato ad intraprendere iniziative, fra l'altro, mediante l'istruzione, per promuovere la tolleranza e la consapevolezza dell'appartenenza ad un sistema di valori comuni. I Ministri hanno sottolineato che l'attuazione degli impegni nel campo della dimensione umana deve essere al centro dell'attenzione nelle iniziative CSCE per la prevenzione dei conflitti.

2. A tal fine i Ministri hanno deciso di rafforzare gli strumenti di prevenzione dei conflitti e di preallarme disponibili nell'ambito della dimensione umana della CSCE. Essi hanno sottolineato l'esigenza, in tale contesto, di maggiore cooperazione e coordinamento con le organizzazioni internazionali pertinenti quali il Consiglio di Europa, nonché con organizzazioni non governative.

Sono state adottate le seguenti decisioni:

3. Processo di consultazione politica e missioni CSCE.

- Al fine di promuovere l'esame e l'azione politici nell'ambito della dimensione umana, gli organi decisionali della CSCE prenderanno regolarmente in esame le questioni relative alla dimensione umana quali parte integrante delle deliberazioni relative alla sicurezza europea. L'ODIHR renderà disponibili risorse e informazioni a sostegno di tale esame.
- Maggior rilievo sarà dato alle questioni relative alla dimensione umana nei mandati delle missioni CSCE nonché nei seguiti dei rapporti delle missioni. A tal fine all'ODIHR verrà attribuito un ruolo di maggior rilievo nella preparazione delle missioni CSCE per quanto riguarda, fra l'altro, le informazioni e le consulenze fornite alle missioni in base alle sue competenze.

- Nel contesto della prevenzione dei conflitti e della gestione delle crisi, la questione della migrazione di massa, vale a dire dei profughi e dei rifugiati, sarà presa in esame, come appropriato, dal CAF e dal Comitato Permanente della CSCE, tenendo conto del ruolo di altri pertinenti organismi internazionali.

#### 4. Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo

I Ministri hanno deciso di potenziare le funzioni e le operazioni dell'ODIHR. L'ODIHR, fra l'altro, intensificherà le proprie attività, in base al suo mandato, nei seguenti settori:

- istituzione di un registro di esperti allargato in campi attinenti alla dimensione umana. Si chiede agli Stati partecipanti e alle organizzazioni non governative di informare l'ODIHR in merito agli esperti disponibili in campi attinenti alla dimensione umana;
- potenziamento del suo ruolo nel monitoraggio globale delle elezioni;
- rafforzamento della cooperazione con organizzazioni internazionali pertinenti al fine di coordinare le attività e individuare possibili aeree per iniziative comuni;
- ricezione di informazioni fornite dalle ONG con esperienza pertinente nel campo della dimensione umana;
- funzione di punto di contatto per informazioni fornite dagli Stati partecipanti conformemente agli impegni CSCE;
- diffusione di informazioni generali relative alla dimensione umana e al diritto umanitario internazionale.

I Ministri hanno stabilito che, al fine di adempiere ai suoi nuovi compiti, l'ODIHR dovrebbe essere dotato di risorse supplementari. Essi hanno chiesto al CAF di esaminare le implicazioni finanziarie e amministrative del potenziamento dell'ODIHR come sopra descritto.

#### 5. Snellimento del Meccanismo di Mosca

Riconoscendo il Meccanismo di Mosca quale rilevante strumento intergovernativo per successive azioni nell'ambito della dimensione umana, i Ministri hanno concordato di svilupparne l'efficacia e promuoverne l'utilizzazione ampliando l'elenco di esperti e abbreviando i tempi previsti dal meccanismo. Inoltre il Comitato Permanente della CSCE sarà autorizzato ad avviare il meccanismo nonché ad adottare azioni successive basate sui rapporti dei rapporteur. A tal fine è stato deciso di modificare il meccanismo conformemente all'Annesso A.

#### 6. Basandosi sui lavori della Riunione sull'Attuazione delle Questioni relative alla Dimensione Umana e dei Seminari sulla Dimensione Umana

- I Ministri hanno attribuito importanza all'esito della prima Riunione sull'Attuazione delle Questioni relative alla Dimensione Umana, nonché ai seminari tenuti sulla dimensione umana. Sono stati accolti con favore i risultati della Riunione sull'Attuazione delle Questioni relative alla Dimensione Umana e il CAF e il Comitato Permanente della CSCE sono stati incaricati di prendere in considerazione seguiti ad essi pertinenti.
- Gli organi politici della CSCE cercheranno di potenziare le azioni successive basandosi sui riepiloghi delle riunioni e dei seminari nell'ambito della Dimensione Umana. L'ODIHR, di concerto con gli Stati partecipanti interessati, è invitato a presentare ulteriori proposte per appropriate azioni successive che scaturiscano dai seminari sulla dimensione umana in seno alle prossime riunioni del CAF o del Comitato Permanente.

- I Ministri hanno espresso il loro apprezzamento per il lavoro svolto dal seminario sulla libertà dei mezzi di informazione al fine di stimolare mezzi di diffusione radiotelevisiva editorialmente indipendenti e una libera stampa. Essi hanno ribadito il loro impegno di salvaguardare la libertà di espressione, diritto fondamentale dell'uomo, ed hanno sottolineato l'esigenza di mezzi di informazione indipendenti per una società libera e aperta. A tal fine i Ministri hanno deciso che gli strumenti CSCE relativi alla dimensione umana dovrebbero essere utilizzati in modo migliore al fine di promuovere mezzi di informazione aperti e diversificati, valutando anche la possibilità di utilizzare missioni CSCE.

(...)

### **VIII. Integrazione degli Stati partecipanti recentemente ammessi**

(...)

2. I Ministri hanno sottolineato l'importanza della Dimensione Umana per l'ulteriore integrazione degli Stati partecipanti recentemente ammessi. Benché molti di questi Stati attraversino un difficile periodo di transizione politica ed economica, i Ministri hanno espresso l'auspicio che gli Stati partecipanti recentemente ammessi si adoperino quanto più possibile per assicurare l'applicazione di tutti i principi ed impegni CSCE nei loro paesi, anche nei periodi di crisi. Essi hanno elogiato il ruolo svolto dall'ODIHR nel contribuire all'edificazione di istituzioni democratiche negli Stati partecipanti recentemente ammessi. Essi hanno chiesto all'ODIHR di intensificare i propri sforzi per individuare ed attuare progetti di cooperazione con tali Stati nell'ambito del Programma di Supporto Coordinato. Essi hanno inoltre rilevato l'importante contributo reso dai seminari sulla Dimensione Umana organizzati dall'ODIHR per una maggiore comprensione dei problemi derivanti dal processo di integrazione. Essi hanno convenuto sull'importanza di utilizzare pienamente l'esperienza acquisita in tali seminari.

(...)

### **X. Dichiarazione sul nazionalismo aggressivo, il razzismo, lo sciovinismo, la xenofobia e l'antisemitismo**

1. Ricordando le loro decisioni adottate alla Riunione del Consiglio di Stoccolma, i Ministri hanno rilevato con profonda preoccupazione le crescenti manifestazioni di nazionalismo aggressivo, quali l'espansionismo territoriale, nonché di razzismo, sciovinismo, xenofobia e antisemitismo che contraddicono apertamente i principi e gli impegni della CSCE.

2. I Ministri hanno inoltre rilevato che tali fenomeni possono provocare violenze, secessionismo mediante l'uso della forza, discordia etnica e, nei casi peggiori, le barbare pratiche della deportazione di massa, della pulizia etnica e della violenza contro civili innocenti.

3. Il nazionalismo aggressivo, il razzismo, lo sciovinismo, la xenofobia e l'antisemitismo creano tensioni etniche, politiche e sociali all'interno degli Stati e fra essi. Essi inoltre minano la stabilità internazionale e le iniziative mondiali per dare saldi fondamenti ai diritti universali dell'uomo.

4. I Ministri hanno concentrato l'attenzione sull'esigenza di un'azione urgente per imporre la rigorosa osservanza delle norme del diritto umanitario internazionale, inclusi il perseguimento e la punizione di coloro che sono colpevoli di crimini di guerra e di altri crimini contro l'umanità.

5. I Ministri hanno convenuto che la CSCE deve svolgere un ruolo importante in tali iniziative. Le chiare norme di comportamento che si riflettono negli impegni CSCE includono un attivo

sostegno dei pari diritti di tutti gli individui conformemente al diritto internazionale e della tutela delle minoranze nazionali.

6. I Ministri hanno deciso di riservare un posto di rilievo a tale questione nell'ordine del giorno della CSCE ed hanno pertanto deciso di:

- incaricare il Comitato Permanente di studiare eventuali azioni successive;
- invitare l'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali, alla luce del suo mandato, a prestare particolare attenzione a tutti gli aspetti del nazionalismo aggressivo, del razzismo, dello sciovismo, della xenofobia e dell'antisemitismo;
- richiedere all'ODIHR di prestare particolare attenzione a tali fenomeni e destinare risorse, come necessario, per affrontare tali problemi.

(...)

## **Annesso A**

Le procedure di cui ai paragrafi 3, 7, 11, 13 e 14 del Documento della Riunione di Mosca 1991 della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE vengono modificate e reciteranno come segue (tutti i cambiamenti sono stati sottolineati):

(3) Un elenco di esperti comprendente fino a sei esperti nominati da ciascuno Stato partecipante sarà creato senza indugio presso l'Istituzione CSCE. Gli esperti saranno personalità eminenti inclusi, ove possibile, esperti con esperienza relativa alle questioni delle minoranze nazionali, preferibilmente dotati di esperienza nel campo della dimensione umana, dai quali ci si potrà attendere un imparziale adempimento delle loro funzioni.

Gli esperti saranno nominati per un periodo da tre a sei anni a discrezione dello Stato che li nomina, e nessun esperto sarà in carica per più di due periodi consecutivi. Entro quattro settimane dalla notifica della nomina da parte dell'Istituzione CSCE, qualsiasi Stato partecipante potrà fare riserve su non più di due esperti da nominarsi da parte di un altro Stato partecipante. In tal caso lo Stato che effettua la nomina potrà rivedere, entro quattro settimane dal ricevimento della notifica di tali riserve, la sua decisione e nominare un altro esperto o altri esperti; se esso conferma la nomina originariamente indicata, l'esperto in questione non potrà partecipare ad alcuna procedura per quanto riguarda lo Stato che ha avanzato la riserva senza l'esplicito consenso di quest'ultimo.

L'elenco di esperti entrerà in vigore non appena saranno stati designati 45 esperti.

(7) La missione di esperti presenterà le sue osservazioni allo Stato invitante non appena possibile, preferibilmente entro tre settimane dalla costituzione della missione. Lo Stato invitante trasmetterà le osservazioni della missione, unitamente ad una descrizione di qualsiasi iniziativa intrapresa o che intenda intraprendere, agli altri Stati partecipanti tramite l'istituzione CSCE, non più tardi di due settimane dopo la presentazione delle osservazioni.

Tali osservazioni e qualsiasi commento da parte dello Stato invitante potranno essere discussi dal Comitato di Alti Funzionari, che potrà considerare eventuali azioni successive. Le osservazioni ed i commenti resteranno confidenziali fintanto che non saranno sottoposti all'attenzione degli Alti Funzionari. Prima della diffusione delle osservazioni e di eventuali commenti, nessuna altra missione di esperti potrà essere nominata per la stessa questione.



(11) Il relatore (i relatori) CSCE stabilirà (stabiliranno) i fatti, riferirà (riferiranno) in merito e potrà (potranno) avanzare raccomandazioni su eventuali soluzioni alla questione sollevata. Il rapporto del relatore (dei relatori), contenente osservazioni su fatti, proposte o raccomandazioni, sarà presentato allo Stato o agli Stati partecipanti interessati e, a meno che tutti gli Stati interessati non concordino altrimenti, all'Istituzione CSCE non più tardi di due settimane dalla nomina dell'ultimo relatore. Lo Stato cui è stata rivolta la richiesta sottoporrà qualsiasi osservazione sul rapporto all'Istituzione CSCE, a meno che tutti gli Stati interessati non abbiano altrimenti concordato, non più tardi di due settimane dalla presentazione del rapporto.

L'Istituzione CSCE trasmetterà senza indugio a tutti gli Stati partecipanti il rapporto, nonché qualsiasi osservazione dello Stato cui è stata rivolta la richiesta o di qualsiasi altro Stato partecipante.

Il rapporto sarà posto all'ordine del giorno della successiva riunione regolare del Comitato di Alti Funzionari o del Comitato Permanente della CSCE, che potrà decidere su qualsiasi eventuale azione successiva. Il rapporto resterà confidenziale fino a tale riunione del Comitato. Prima della diffusione del rapporto non potrà essere nominato nessun altro relatore per la stessa questione.

(13) Su richiesta di un qualsiasi Stato partecipante, il Comitato di Alti Funzionari o il Comitato Permanente della CSCE potrà decidere di costituire una missione di esperti o di relatori CSCE. In tal caso il Comitato determinerà anche se applicare le pertinenti disposizioni dei paragrafi precedenti.

(14) Lo Stato o gli Stati partecipanti che hanno richiesto la costituzione di una missione di esperti o relatori sosterranno le spese di tale missione. In caso di nomina di esperti o relatori a seguito di una decisione del Comitato di Alti Funzionari o del Comitato Permanente della CSCE, le spese saranno sostenute dagli Stati partecipanti conformemente alla consueta scala di ripartizione delle spese. Tali procedure saranno riesaminate dalla Riunione di Helsinki sui Seguiti della CSCE.

# Documento di Budapest: verso una vera partnership in una nuova era

(Vertice dei capi di Stato o di governo)

## Budapest 1994

---

### Dichiarazione del vertice di Budapest

(...)

7. (...) I valori democratici della CSCE sono fondamentali per l'obiettivo che intendiamo raggiungere, quello di una comunità di nazioni senza divisioni, vecchie o nuove, una comunità in cui l'eguaglianza sovrana e l'indipendenza di tutti gli Stati siano pienamente rispettate, non vi siano sfere di influenza e siano rigorosamente tutelati i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali di tutte le persone, indipendentemente dalla razza, dal colore della pelle, dal sesso, dalla lingua, dalla religione, dall'origine sociale o dalla loro appartenenza ad una minoranza.

(...)

14. Confermiamo l'importanza della dimensione umana per le tutte le attività della CSCE. Il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto è una componente essenziale della sicurezza e della cooperazione nella regione CSCE. Esso deve rimanere un obiettivo prioritario dell'attività CSCE. I riesami periodici dell'attuazione dei nostri impegni, fondamentali per tutta la CSCE, hanno un'importanza decisiva per la dimensione umana. L'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo, grazie al potenziamento delle sue capacità, continuerà a fornire assistenza agli Stati partecipanti, particolarmente a quelli in transizione. Sottolineiamo l'importanza dei contatti umani per superare il retaggio delle vecchie divisioni.

(...)

### Decisioni di Budapest

#### I. Rafforzamento della CSCE

1. La nuova era di sicurezza e di cooperazione in Europa ha determinato un mutamento sostanziale nella CSCE e un sensibile ampliamento del suo ruolo nella formazione del nostro spazio di sicurezza comune. Per rispecchiare tale trasformazione, la CSCE in futuro sarà denominata Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). Il cambiamento di denominazione avrà effetto dal primo gennaio 1995. A partire da tale data tutti i riferimenti alla CSCE saranno considerati riferimenti all'OSCE.

(...)

3. I Capi di Stato e di Governo hanno stabilito che in futuro il ruolo e le funzioni della CSCE includeranno quanto segue:

(...)

5. – assicurare la piena attuazione di tutti gli impegni CSCE; (...)

11. – sviluppare ulteriormente l'attività della CSCE nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e in altri settori attinenti alla dimensione umana;

(...)

14. Per conseguire tali obiettivi, la CSCE opererà come segue:

15. La prossima Riunione dei Capi di Stato e di Governo si terrà a Lisbona nel 1996, preceduta da una riunione preparatoria. Il Vertice deciderà la frequenza delle successive Riunioni al Vertice.

16. Il Consiglio dei Ministri (già Consiglio della CSCE), quale organo centrale decisionale e di governo della CSCE, si riunirà, di norma, a livello di Ministri degli Affari Esteri, alla fine di ogni mandato di presidenza.

17. Il Consiglio Superiore (che sostituisce il Comitato di Alti Funzionari) si riunirà a Praga almeno due volte l'anno. Una riunione supplementare si terrà prima della Riunione del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio Superiore discuterà e definirà orientamenti di linea politica e criteri generali di bilancio. Si incoraggiano gli Stati partecipanti a farsi rappresentare a livello di direttori politici o a un livello corrispondente. Il Consiglio Superiore sarà inoltre convocato come Foro Economico.

18. Il Consiglio Permanente (già Comitato Permanente) sarà l'organo ordinario per le consultazioni politiche e le scelte decisionali. Esso potrà essere convocato anche in casi di emergenza. Esso si riunirà a Vienna e sarà composto dai rappresentanti permanenti degli Stati partecipanti.

19. Il Presidente in esercizio (PIE) continuerà ad avere la responsabilità generale delle funzioni esecutive. Il PIE continuerà ad esercitare pienamente il suo mandato, fra l'altro mediante l'invio di rappresentanti personali. Il PIE sarà coadiuvato dalla Troika. Il mandato della presidenza durerà di norma un anno solare.

20. Il Segretario Generale continuerà ad esercitare pienamente il suo mandato e, a sostegno del PIE, sarà coinvolto più attivamente in tutti gli aspetti della gestione della CSCE. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni dei ministri della Troika.

21. Si continuerà a fornire sostegno alle attività dell'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali e le sue risorse saranno potenziate. Gli Stati partecipanti intensificheranno gli sforzi per attuare le sue raccomandazioni.

22. Il Consiglio Permanente seguirà le attività delle missioni CSCE ed assicurerà ad esse sostegno politico. Al fine di assicurare l'adempimento dei loro compiti, gli Stati partecipanti forniranno le necessarie risorse umane e finanziarie.

23. L'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo della CSCE verrà potenziato per l'importante ruolo che esso svolge nelle attività CSCE.

24. Il PIE continuerà a mantenere stretti contatti e un assiduo dialogo con l'Assemblea Parlamentare (AP). Il PIE sottoporrà le raccomandazioni dell'AP all'attenzione del Consiglio Permanente e informerà l'AP in merito alle attività della CSCE.

25. Verranno mantenute le attuali modalità di riesame dell'attuazione di tutti gli impegni CSCE. La Riunione di Riesame prima di ciascun Vertice si terrà a Vienna.

(...)

#### IV Codice di condotta relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza

##### Preambolo

Gli Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE),

riconoscendo l'esigenza di intensificare la cooperazione per la sicurezza, anche mediante l'ulteriore promozione di norme di comportamento responsabili e improntate alla cooperazione nel campo della sicurezza,

confermando che nulla nel presente Codice sminuisce la validità e l'applicabilità degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite o di altre norme di diritto internazionale,

riaffermando l'immutata validità dei principi guida e dei valori comuni dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi e del Documento di Helsinki 1992, che consacrano le responsabilità degli Stati tra loro e dei governi verso il loro popolo nonché la validità di altri impegni CSCE,

hanno adottato il seguente Codice di Condotta relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza:

I

1. Gli Stati partecipanti sottolineano che il pieno rispetto di tutti i principi CSCE enunciati nell'Atto Finale di Helsinki e l'attuazione in buona fede di tutti gli impegni assunti nell'ambito della CSCE sono di fondamentale importanza per la stabilità e la sicurezza, e costituiscono pertanto una questione di diretto e legittimo interesse per tutti loro.

2. Gli Stati partecipanti confermano la perdurante validità del loro concetto globale di sicurezza introdotto nell'Atto Finale, che pone il mantenimento della pace in correlazione con il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Esso collega la solidarietà e la cooperazione economica e ambientale con le relazioni pacifiche fra Stati.

(...)

II

6. Gli Stati partecipanti non sosterranno in alcun modo atti terroristici e adotteranno misure appropriate per prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme. Essi coopereranno pienamente per combattere la minaccia di attività terroristiche mediante l'attuazione di strumenti e impegni internazionali da essi concordati a tale riguardo. Essi, in particolare, adotteranno iniziative volte a soddisfare il contenuto degli accordi internazionali in base ai quali sono tenuti a incriminare o estradare i terroristi.

(...)

## VI

17. Gli Stati partecipanti si impegnano a cooperare, anche sviluppando favorevoli condizioni economiche e ambientali, al fine di contrastare le tensioni che potrebbero condurre ad un conflitto. Tra le fonti di tali tensioni figurano le violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché di altri impegni relativi alla dimensione umana; anche le manifestazioni di nazionalismo aggressivo, razzismo, sciovinismo, xenofobia e antisemitismo possono mettere in pericolo la pace e la sicurezza.

18. Gli Stati partecipanti sottolineano l'importanza di una tempestiva individuazione di potenziali conflitti come pure di loro sforzi congiunti nel campo della prevenzione dei conflitti, della gestione delle crisi e della soluzione pacifica delle controversie.

19. In caso di conflitto armato, essi cercheranno di facilitare l'effettiva cessazione delle ostilità e di creare condizioni favorevoli alla soluzione politica del conflitto. Essi coopereranno a sostegno dell'assistenza umanitaria volta ad alleviare le sofferenze delle popolazioni civili, anche facilitando il movimento del personale e delle risorse impegnati in tali compiti.

## VII

20. Gli Stati partecipanti ritengono che il controllo politico democratico delle forze militari, paramilitari e di sicurezza interna nonché dei servizi di informazione e della polizia sia un elemento indispensabile della stabilità e della sicurezza. Essi promuoveranno l'integrazione delle loro forze armate con la società civile quale importante espressione di democrazia.

21. Ciascuno Stato partecipante in qualsiasi momento assicurerà e manterrà la guida effettiva e il controllo delle sue forze militari, paramilitari e di sicurezza mediante autorità costituzionali investite di legittimità democratica. Ciascuno Stato partecipante prevederà controlli al fine di assicurare che tali autorità assolvano le loro responsabilità costituzionali e giuridiche. Essi definiranno con chiarezza i ruoli e le missioni di tali forze nonché il loro obbligo di agire esclusivamente nel quadro costituzionale.

22. Ciascuno Stato partecipante prevederà l'approvazione parlamentare delle spese relative alla difesa. Ciascuno Stato partecipante, con il dovuto riguardo per le esigenze della sicurezza nazionale, eserciterà la moderazione nelle sue spese militari e prevederà la trasparenza e l'accesso del pubblico alle informazioni relative alle forze armate.

23. Ciascuno Stato partecipante, nell'assicurare l'esercizio dei diritti civili da parte dei singoli membri del personale in servizio, garantirà che le proprie forze armate in quanto tali siano politicamente neutrali.

24. Ciascuno Stato partecipante prevederà e manterrà in vigore misure per impedire l'uso accidentale o non autorizzato di mezzi militari.

25. Gli Stati partecipanti non tollereranno né sosterranno forze che non siano responsabili dinanzi alle loro autorità costituzionali o non siano da esse controllate. Qualora uno Stato partecipante non sia in grado di esercitare la propria autorità su tali forze, esso potrà ricercare consultazioni nell'ambito della CSCE per esaminare le misure da adottare.

26. Ciascuno Stato partecipante assicurerà che, conformemente ai propri impegni internazionali, le sue forze paramilitari si astengano dall'acquisire capacità per missioni di combattimento eccedenti quelle per cui sono state istituite.

27. Ciascuno Stato partecipante assicurerà che il reclutamento o il richiamo di personale per prestare servizio nelle proprie forze militari, paramilitari e di sicurezza sia conforme ai suoi obblighi e impegni nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

28. Gli Stati partecipanti faranno in modo che i diritti e i doveri del personale delle forze armate figurino nella loro legislazione o in altri documenti pertinenti. Essi prenderanno in esame l'introduzione di esenzioni da o alternative al servizio militare.

29. Gli Stati partecipanti renderanno ampiamente disponibile nei rispettivi paesi la legislazione sul diritto umanitario internazionale di guerra. Essi faranno in modo che, conformemente alla prassi nazionale, i propri impegni in tale campo figurino nei loro programmi e regolamenti di addestramento militare.

30. Ciascuno Stato partecipante istruirà il personale delle proprie forze armate sul diritto umanitario internazionale e sulle norme, le convenzioni e gli impegni ad esso relativi che regolano i conflitti armati e assicurerà che i membri di tale personale siano consapevoli di essere individualmente responsabili delle proprie azioni, in base alla legislazione nazionale e al diritto internazionale.

31. Gli Stati partecipanti assicureranno che i membri del personale delle forze armate cui è conferita autorità di comando la esercitino conformemente alle norme di diritto interne e internazionali pertinenti e siano consapevoli del fatto che possono essere considerati individualmente responsabili, in base a tali norme, in caso di esercizio illegittimo della loro autorità e che non possono essere impartiti ordini contrari alle norme di diritto interne e internazionali. La responsabilità dei superiori non esime i subordinati da alcuna delle loro responsabilità individuali.

32. Ciascuno Stato partecipante assicurerà che il personale delle forze militari, paramilitari e di sicurezza sia in condizione di godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali rispecchiati nei documenti CSCE e nel diritto internazionale nonché di esercitarli, conformemente alle pertinenti disposizioni costituzionali e giuridiche e alle esigenze di servizio.

33. Ciascuno Stato partecipante prevederà appropriate procedure giuridiche e amministrative per tutelare i diritti di tutto il personale delle sue forze.

## VIII

34. Ciascuno Stato partecipante assicurerà che, in pace e in guerra, le sue forze armate siano comandate, dotate di effettivi, addestrate ed equipaggiate secondo modalità conformi alle norme di diritto internazionale e ai suoi rispettivi obblighi e impegni relativi all'impiego delle forze armate in conflitti armati, inclusi, se del caso, le Convenzioni dell'Aja del 1907 e del 1954, le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi Protocolli aggiuntivi del 1977, nonché la Convenzione sull'uso di talune armi convenzionali del 1980.

35. Ciascuno Stato partecipante assicurerà che la propria politica e la propria dottrina di difesa siano conformi al diritto internazionale relativo all'impiego delle forze armate, anche in conflitti armati, e ai pertinenti impegni del presente Codice.

36. Ciascuno Stato partecipante assicurerà che qualsiasi decisione di assegnare le sue forze armate a missioni di sicurezza interna sia adottata conformemente alle procedure costituzionali. Tali decisioni stabiliranno le missioni delle forze armate, assicurando che si svolgano sotto l'effettivo controllo di autorità costituzionali e che siano soggette allo stato di diritto. Qualora nello svolgimento di missioni di sicurezza interna non possa essere evitato il ricorso alla forza, ogni Stato partecipante garantirà che il suo uso sia commisurato all'esigenza del rispetto della legge. Le forze armate avranno debita cura di evitare danni ai civili o ai loro beni.

37. Gli Stati partecipanti non impiegheranno le forze armate per limitare l'esercizio pacifico e legittimo dei diritti dell'uomo e dei diritti civili da parte delle persone, in quanto singoli o in quanto rappresentanti di gruppi, né per privarle della loro identità nazionale, religiosa, culturale, linguistica o etnica.

## IX

38. Ciascuno Stato partecipante è responsabile dell'applicazione del presente Codice. Se richiesto, uno Stato partecipante fornirà appropriati chiarimenti riguardo alla propria applicazione del Codice. Per valutare, riesaminare e migliorare, qualora necessario, l'applicazione del presente Codice verranno utilizzati appropriati organi, meccanismi e procedure CSCE.

## X

39. Le disposizioni adottate nel presente Codice di Condotta sono politicamente vincolanti. Conseguentemente, il presente Codice non è ammissibile per la registrazione ai sensi dell'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Il presente Codice entrerà in vigore il primo gennaio 1995.

40. Nulla nel presente Codice altera la natura e il contenuto degli impegni assunti in altri documenti CSCE.

41. Gli Stati partecipanti cercheranno di assicurare che i loro documenti interni e le loro procedure o, ove appropriato, i loro strumenti giuridici pertinenti rispecchino gli impegni assunti nel presente Codice.

42. Il testo del Codice sarà pubblicato in ciascuno Stato partecipante, che ne curerà la diffusione e lo farà conoscere nel modo più ampio possibile.

## VIII Dimensione Umana

### Introduzione

1. Nel riesaminare l'attuazione degli impegni CSCE nel campo della dimensione umana, gli Stati partecipanti hanno basato la discussione sulla comunanza di valori che si è stabilita fra loro e che si riflette negli standard elevati creati nell'ambito della CSCE.

Nel corso della discussione, si è rilevato che sono stati compiuti notevoli progressi nel rispetto degli impegni relativi alla dimensione umana. Gli Stati partecipanti hanno riconosciuto, tuttavia, che in alcune aree si è registrato un grave deterioramento e che si è manifestata l'esigenza di iniziative volte a contrastare le costanti violazioni dei diritti dell'uomo e le manifestazioni di nazionalismo aggressivo, quale l'espansionismo territoriale, nonché di razzismo, sciovinismo, xenofobia e antisemitismo che continuano a provocare sofferenze umane.

2. I diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, lo stato di diritto e le istituzioni democratiche costituiscono il fondamento della pace e della sicurezza e contribuiscono in maniera determinante alla prevenzione dei conflitti nell'ambito di un concetto di sicurezza globale. La tutela dei diritti dell'uomo, inclusi i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, è un fondamento essenziale della società civile democratica. Il mancato rispetto di tali diritti ha contribuito, in casi gravi, all'estremismo, all'instabilità regionale ed ai conflitti. Gli Stati partecipanti hanno confermato che i problemi relativi all'attuazione degli impegni CSCE costituiscono una preoccupazione legittima e comune per tutti gli Stati partecipanti e che sollevare tali problemi, nello spirito di cooperazione orientato verso risultati concreti che è proprio della CSCE, è stato pertanto un esercizio positivo. Essi si sono impegnati ad incoraggiare l'attuazione degli impegni CSCE mediante un dialogo approfondito, riesami dell'attuazione e meccanismi appropriati. Essi ampliaranno il quadro operativo della CSCE, potenziando in particolare l'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo (ODIHR), accrescendo il suo coinvolgimento nei lavori del Consiglio Permanente e nelle attività delle missioni, nonché promuovendo la cooperazione con le organizzazioni ed istituzioni internazionali attive nel campo della dimensione umana.

3. La partecipazione di organizzazioni non governative (ONG) ha rappresentato un'integrazione positiva del riesame dell'attuazione. Con le loro dichiarazioni tali organizzazioni hanno apportato un contributo di idee e sollevato questioni interessanti da sottoporre all'esame degli Stati partecipanti. Esse hanno inoltre informato gli Stati partecipanti sulle loro attività, fra cui quelle nel campo della prevenzione e della soluzione dei conflitti. L'esperienza della Conferenza di Riesame di Budapest incoraggia a prendere ulteriormente in esame la promozione, nell'ambito della CSCE, del dialogo fra i governi e le ONG degli Stati partecipanti, oltre al dialogo fra Stato e Stato.

4. Riaffermando i loro impegni nel campo della dimensione umana, gli Stati partecipanti, pur considerando essenziale concentrare i loro sforzi sull'attuazione degli esistenti impegni CSCE, decidono di potenziare il quadro della loro cooperazione e a tal fine adottano quanto segue:

### **Maggiore osservanza degli impegni CSCE e promozione della cooperazione e del dialogo relativi alla dimensione umana**

#### **Maggiore osservanza dell'attuazione**

5. Basandosi sulle strutture per il riesame dell'attuazione previste dal Documento di Helsinki 1992 e al fine di migliorare l'attuazione della dimensione umana, gli Stati partecipanti utilizzeranno il Consiglio Permanente per un più intenso dialogo sulla dimensione umana e per eventuali azioni in casi di non attuazione. A tal fine, gli Stati partecipanti decidono che le questioni relative alla dimensione umana verranno regolarmente affrontate dal Consiglio Permanente. Essi si avvarranno maggiormente delle possibilità offerte dal Meccanismo di Mosca per esaminare o promuovere la soluzione di questioni relative alla dimensione umana nel loro territorio.

6. Essi incoraggiano il Presidente in esercizio a informare il Consiglio Permanente in merito a casi gravi di presunta mancata attuazione degli impegni relativi alla dimensione umana, anche sulla base di informazioni pervenute dall'ODIHR, di rapporti e raccomandazioni dell'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali (ACMN) o di rapporti del capo di una missione CSCE nonché di informazioni fornite dallo Stato interessato.

7. Gli Stati partecipanti rinnovano il loro apprezzamento per l'opera svolta dall'ACMN che, conformandosi pienamente al suo mandato, è stato in grado di concentrarsi su diverse questioni relative alle minoranze nazionali e di affrontarle con successo, tenendo anche conto di specifiche situazioni degli Stati partecipanti e delle parti direttamente interessate. Essi incoraggiano l'ACMN a



proseguire le sue presenti attività e lo sosterranno nelle nuove e ulteriori iniziative che egli intraprenderà, incluse quelle relative alle sue raccomandazioni. Essi intensificheranno i loro sforzi al fine di attuare tali raccomandazioni.

## **Ruolo dell'ODIHR**

8. Quale principale istituzione della dimensione umana, l'ODIHR, di concerto con il Presidente in esercizio, parteciperà, in veste di consulente, alle discussioni del Consiglio Superiore e del Consiglio Permanente, riferendo a intervalli regolari sulle sue attività e fornendo informazioni sulle questioni relative all'attuazione. Esso fornirà materiale di supporto per il riesame annuale dell'attuazione e, ove necessario, chiarirà o integrerà le informazioni ricevute. Agendo in stretta consultazione con il Presidente in esercizio, il Direttore dell'ODIHR potrà proporre ulteriori azioni.

9. Gli Stati partecipanti riconoscono l'esigenza di potenziare, tramite l'ODIHR, la cooperazione con altre organizzazioni e istituzioni internazionali attive nel campo della dimensione umana, incluso, fra gli altri, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti dell'Uomo, al fine di scambiare informazioni, inclusi rapporti, nonché per sviluppare ulteriormente le attività orientate verso il futuro, come enunciato nel presente documento.

10. Gli Stati partecipanti decidono di:

- intensificare la cooperazione della CSCE con altre organizzazioni e istituzioni internazionali, in particolare l'UNHCR e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM), al fine di contribuire alla preparazione, da parte dell'UNHCR, di una conferenza regionale che affronti i problemi dei rifugiati, dei profughi, dei rimpatriati e di altre forme di spostamento involontario nei paesi della Comunità di Stati Indipendenti (CSI) ed in altri Stati limitrofi interessati, istituendo, previa consultazioni con il Comitato Finanziario informale, un posto temporaneo di esperto nel campo delle migrazioni, finanziato con contributi volontari;
- incaricare l'ODIHR di fungere da centro di coordinamento per lo scambio di dati sui mezzi d'informazione nella regione e incoraggiare i governi, i giornalisti e le ONG a fornire all'ODIHR informazioni sulla situazione dei mezzi di informazione.

11. L'ODIHR verrà consultato in merito al mandato di una missione CSCE prima della sua adozione e contribuirà a dar seguito ai rapporti delle missioni come deciso dal Consiglio Permanente. La conoscenza da parte dell'ODIHR di esperti nel campo della dimensione umana dovrebbe essere utilizzata per contribuire a dotare di personale le missioni CSCE. Tali missioni designeranno inoltre un membro della missione che funga da collegamento con l'ODIHR e le ONG su questioni relative alla dimensione umana.

12. L'ODIHR svolgerà un ruolo più ampio nel monitoraggio delle elezioni prima, durante e dopo le votazioni. In tale contesto, l'ODIHR dovrebbe valutare le condizioni necessarie per un'attività libera e indipendente dei mezzi di informazione.

Gli Stati partecipanti chiedono che venga migliorato il coordinamento fra le diverse organizzazioni di monitoraggio delle elezioni, e incaricano l'ODIHR di consultarsi con tutte le organizzazioni competenti al fine di sviluppare una struttura di coordinamento in tale campo.

Al fine di snellire i preparativi e le procedure per il monitoraggio delle elezioni, l'ODIHR preparerà un manuale per osservatori delle elezioni e terrà un calendario aggiornato delle elezioni imminenti.

13. Le disposizioni di cui al capitolo relativo alla dimensione umana del presente documento non modificano in alcun modo il mandato dell'ODIHR né quello dell'ACMN.

### **Seminari dell'ODIHR**

14. Il numero di seminari su vasta scala relativi alla dimensione umana sarà ridotto, di norma, a due all'anno. Essi si concentreranno su argomenti che destano il più ampio interesse. Verrà dato maggior risalto ai seminari regionali. Ove appropriato, essi formeranno parte del Programma di Supporto Coordinato. Tali seminari dovrebbero cercare di ottenere la piena partecipazione degli Stati della regione in cui vengono tenuti. L'ODIHR è invitato a presentare al Consiglio Permanente un rapporto sul modo di accrescere l'efficienza dei seminari sulla dimensione umana. Benché tali seminari non producano documenti negoziati, si dovrebbe dedicare particolare attenzione al potenziamento dei loro seguiti.

15. Durante la Conferenza di Riesame è stato suggerito un gran numero di possibili argomenti per seminari di carattere sia generale che regionale. Il Segretariato Esecutivo ha messo a punto un elenco, che verrà trasmesso al Consiglio Permanente. Conformemente alle pertinenti disposizioni del Documento di Helsinki 1992, il Consiglio Permanente, tenendo conto dei consigli dell'ODIHR e dell'ACMN, redigerà un programma di lavoro annuale che includa i titoli, le date e le sedi di tali seminari.

16. Gli Stati partecipanti hanno accolto con favore l'offerta della Romania di ospitare a Bucarest un Seminario Internazionale sulla Tolleranza sotto gli auspici dell'ODIHR e del Consiglio d'Europa, in cooperazione con l'UNESCO, nel contesto dell'Anno Internazionale della Tolleranza che si celebrerà nel 1995.

### **Ruolo delle ONG**

17. Gli Stati partecipanti e le istituzioni CSCE offriranno opportunità per un maggiore coinvolgimento delle ONG nelle attività della CSCE, come previsto nel Capitolo IV del Documento di Helsinki 1992. Essi ricercheranno modi affinché la CSCE possa utilizzare al meglio il lavoro delle ONG e le informazioni da esse fornite. Il Segretario Generale è pregato di studiare modi per ampliare ulteriormente la partecipazione delle ONG.

### **Impegni e cooperazione**

#### **Stato di diritto**

18. Gli Stati partecipanti sottolineano che qualsiasi azione delle autorità pubbliche deve essere conforme allo stato di diritto, garantendo in tal modo la sicurezza giuridica dell'individuo.

Essi sottolineano inoltre la necessità di tutelare i difensori dei diritti dell'uomo e attendono con interesse il completamento e l'adozione, nel quadro delle Nazioni Unite, del progetto di dichiarazione sui "Diritti e le responsabilità di persone, gruppi e organi della società al fine di promuovere e tutelare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti".

#### **Pena capitale**

19. Gli Stati partecipanti riconfermano gli impegni da loro assunti nei Documenti di Copenhagen e di Mosca concernenti la questione della pena capitale.

## **Prevenzione della tortura**

20. Gli Stati partecipanti condannano fermamente tutte le forme di tortura come una delle più gravi violazioni dei diritti dell'uomo e della dignità umana. Essi si impegnano ad adoperarsi per la sua eliminazione. Riconoscono l'importanza, a tale riguardo, delle norme internazionali contenute nei trattati internazionali sui diritti dell'uomo, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Tortura e altri Trattamenti o Pene Crudeli, Disumani o Degradanti e la Convenzione Europea per la Prevenzione della Tortura e dei Trattamenti o delle Pene Disumani o Degradanti. Essi riconoscono inoltre l'importanza della legislazione nazionale mirante a sradicare la tortura. Essi si impegnano a indagare su tutti i presunti casi di tortura e a perseguire i trasgressori. Si impegnano inoltre a inserire nei loro programmi di educazione e formazione per le forze preposte all'applicazione della legge e le forze di polizia norme specifiche miranti a sradicare la tortura. Essi ritengono che lo scambio di informazioni su tale problema sia una condizione essenziale. Gli Stati partecipanti dovrebbero avere la possibilità di ottenere tali informazioni. La CSCE, in tale contesto, dovrebbe avvalersi inoltre dell'esperienza del Relatore speciale sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti istituito dalla Commissione delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo e utilizzare le informazioni fornite dalle ONG.

## **Minoranze nazionali**

21. Gli Stati partecipanti confermano la loro determinazione di promuovere costantemente l'attuazione delle disposizioni dell'Atto Finale e di tutti gli altri documenti CSCE relativi alla tutela dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali. Essi elogiano l'operato dell'ACMN in tale campo.

22. Gli Stati partecipanti accolgono con favore le iniziative internazionali miranti ad una migliore tutela dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali. Essi prendono atto dell'adozione, nell'ambito del Consiglio d'Europa, di una Convenzione Quadro sulla Tutela delle Minoranze Nazionali, basata sulle norme CSCE al riguardo. Essi hanno sottolineato che la Convenzione è anche aperta, su invito, alla firma degli Stati che non sono membri del Consiglio d'Europa i quali potranno prendere in considerazione la possibilità di aderire a tale Convenzione.

## **Rom e Sinti**

23. Gli Stati partecipanti decidono di nominare nell'ambito dell'ODIHR un punto di contatto per le questioni relative ai Rom e ai Sinti (Zingari). L'ODIHR sarà incaricato di:

- agire da centro di coordinamento per lo scambio di informazioni sulle questioni relative ai Rom e ai Sinti (Zingari), incluse le informazioni sull'attuazione degli impegni concernenti i Rom e i Sinti (Zingari);
- agevolare i contatti sulle questioni relative ai Rom e ai Sinti (Zingari) fra gli Stati partecipanti, le organizzazioni internazionali e le ONG;
- mantenere e sviluppare i contatti su tali questioni fra le istituzioni CSCE ed altre organizzazioni e istituzioni internazionali.

Al fine di adempiere a tali compiti, l'ODIHR utilizzerà pienamente le risorse esistenti. In tale contesto essi accolgono con favore l'annuncio, da parte di talune organizzazioni di Rom e Sinti (Zingari), della loro intenzione di assicurare contributi volontari.

24. Gli Stati partecipanti esprimono compiacimento per le attività connesse con le questioni relative ai Rom e ai Sinti (Zingari) svolte nell'ambito di altre organizzazioni e istituzioni internazionali, in particolare quelle intraprese dal Consiglio d'Europa.

### **Tolleranza e non discriminazione**

25. Gli Stati partecipanti condannano le manifestazioni di intolleranza, e specialmente di nazionalismo aggressivo, razzismo, sciovinismo, xenofobia e antisemitismo, e continueranno a promuovere misure efficaci miranti al loro sradicamento. Essi chiedono che l'ODIHR continui a prestare particolare attenzione a tali fenomeni, raccogliendo informazioni sulle loro diverse manifestazioni negli Stati partecipanti. A tal fine si adopereranno per rafforzare o adottare una legislazione appropriata, e adotteranno le misure necessarie per assicurare che la legislazione vigente venga attuata efficacemente in modo da scoraggiare le manifestazioni di tali fenomeni. Essi inoltre ribadiscono che le azioni volte a combattere tali fenomeni dovrebbero essere considerate una componente essenziale di una politica e di un'educazione miranti all'integrazione. Essi condannano tutti i crimini commessi nel perseguimento della cosiddetta "pulizia etnica" e continueranno a sostenere efficacemente il Tribunale Internazionale sui Crimini di Guerra per l'ex Jugoslavia, istituito all'Aia.

26. Essi elogiano il piano d'azione del Consiglio d'Europa sul razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza. Dando seguito alla Dichiarazione del Consiglio di Roma, le istituzioni CSCE vaglieranno le possibilità di operare congiuntamente con il Consiglio d'Europa nonché con le Nazioni Unite ed altre organizzazioni internazionali.

27. Riaffermando il loro impegno di garantire la libertà di coscienza e di religione e di promuovere un clima di tolleranza e rispetto reciproci fra i credenti di diverse comunità nonché fra credenti e non credenti, essi hanno espresso la loro preoccupazione per lo sfruttamento della religione ai fini del nazionalismo aggressivo.

### **Lavoratori migranti**

28. Gli Stati partecipanti ribadiscono che i diritti dell'uomo sono universali e indivisibili. Essi hanno riconosciuto che la tutela e la promozione dei diritti dei lavoratori migranti rientrano nella dimensione umana. Essi sottolineano il diritto dei lavoratori migranti di dare libera espressione alle loro caratteristiche etniche, culturali, religiose e linguistiche. L'esercizio di tali diritti potrà essere soggetto alle restrizioni previste dalla legge e conformi alle norme internazionali.

29. Essi hanno deciso che dovrebbero essere adottate misure appropriate per prevenire più efficacemente gli attacchi razzisti ed altre manifestazioni di intolleranza violenta contro i lavoratori migranti e le loro famiglie.

30. Essi riconfermano la loro condanna di tutti gli atti di discriminazione per motivi di razza, colore e origine etnica, intolleranza e xenofobia nei confronti dei lavoratori migranti. Essi, conformemente alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali, continueranno ad adottare misure efficaci a tal fine.

31. Essi continueranno a promuovere l'integrazione dei lavoratori migranti nelle società dei paesi in cui sono legalmente residenti. Riconoscono che il successo del processo di integrazione dipende anche dalla volontà degli stessi lavoratori migranti di perseguire attivamente tale integrazione ed hanno pertanto deciso di incoraggiarli in tal senso.

## **Migrazione**

32. Gli Stati partecipanti esprimono la loro preoccupazione per i massicci movimenti migratori nella regione della CSCE, che comportano milioni di rifugiati e profughi, dovuti principalmente a guerre, conflitti armati, guerre civili e gravi violazioni dei diritti dell'uomo. Tenendo conto delle Decisioni del Consiglio di Roma 1993, essi decidono di ampliare la loro cooperazione a tale riguardo con i competenti organismi internazionali.

Essi prendono atto delle iniziative intraprese dall'UNHCR al fine di preparare una conferenza regionale che affronti i problemi dei rifugiati, dei profughi, dei rimpatriati e di altre forme di spostamento involontario nei paesi della Comunità di Stati Indipendenti (CSI) e negli Stati limitrofi interessati.

## **Diritto umanitario internazionale**

33. Gli Stati partecipanti deplorano vivamente la serie di flagranti violazioni del diritto umanitario internazionale verificatesi nella regione della CSCE negli ultimi anni e riaffermano il loro impegno di rispettare e assicurare il rispetto del diritto umanitario internazionale in generale e, in particolare, dei loro obblighi assunti in base ai pertinenti strumenti internazionali, inclusi le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli aggiuntivi, di cui sono parte.

34. Essi sottolineano la potenziale importanza di una dichiarazione sugli standard umanitari minimi applicabili a tutte le situazioni e dichiarano la loro intenzione di partecipare attivamente alla sua preparazione nel quadro delle Nazioni Unite. S'impegnano ad assicurare informazioni e addestramento adeguati nell'ambito dei loro servizi militari per quanto riguarda le norme di diritto umanitario internazionale e ritengono che dovrebbero essere rese disponibili le pertinenti informazioni.

35. Essi apprezzano vivamente l'intensificarsi della cooperazione fra la CSCE e il Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC), in particolare nel caso delle missioni CSCE, esprimono compiacimento per la disponibilità dell'ICRC a sviluppare ulteriormente tale cooperazione e si impegnano a fornire un sostegno ancora più ampio all'ICRC in particolare rafforzando i contatti già instaurati fra le missioni CSCE e le delegazioni dell'ICRC sul terreno.

## **Libertà di espressione/Libertà dei mezzi d'informazione**

36. Gli Stati partecipanti riaffermano che la libertà di espressione è un diritto fondamentale dell'uomo ed una componente essenziale di una società democratica. A tale riguardo, mezzi di informazione indipendenti e pluralisti sono essenziali per una società libera e aperta e sistemi di governo responsabili. Essi assumono quale principio guida la salvaguardia di tale diritto.

37. Essi condannano tutti gli attacchi e le molestie ai giornalisti e si adopereranno affinché i diretti responsabili di tali attacchi e molestie ne rispondano.

38. Essi rilevano inoltre che l'uso dei mezzi d'informazione per fomentare l'odio e la tensione etnica, specialmente ad opera dei governi, può servire da preallarme di un conflitto.

## **Libertà di movimento/Contatti fra persone/Retaggio culturale**

39. Gli Stati partecipanti incoraggeranno e agevoleranno ulteriormente i contatti fra persone, gli scambi culturali ed educativi e la cooperazione conformemente alle disposizioni CSCE. Essi continueranno ad attuare i loro impegni in campo culturale, enunciati nel Documento del Simposio di Cracovia sul Retaggio Culturale degli Stati partecipanti alla CSCE e in altri pertinenti documenti

CSCE. Essi incoraggeranno le iniziative pubbliche e private miranti a preservare il retaggio culturale dei loro Stati.

40. Essi incoraggeranno le autorità amministrative che si occupano dei cittadini di altri Stati ad attuare pienamente gli impegni CSCE concernenti i viaggi e si asterranno da trattamenti degradanti e da altri oltraggi contro la dignità personale. Essi prenderanno in considerazione l'esigenza di elaborare un documento contenente le pertinenti disposizioni CSCE.

41. Il Consiglio Permanente valuterà la possibilità di tenere riunioni informali sulle questioni di cui ai due precedenti paragrafi.

### **Programma di Supporto Coordinato**

42. Gli Stati partecipanti, considerando i progressi ottenuti negli ultimi due anni nell'attuazione del Programma di Supporto Coordinato con il coordinamento dell'ODIHR, hanno deciso di proseguire tale programma. L'ODIHR e il Segretario Generale continueranno ad organizzare riunioni e seminari su questioni attinenti alla CSCE al fine di consentire agli Stati interessati di adempiere più agevolmente ai loro impegni CSCE. Gli Stati partecipanti continueranno a inserire rappresentanti di tali Stati negli stages e nei programmi di studio e addestramento patrocinati dai governi, al fine di elevare i livelli di esperienza, conoscenza e competenze in tali Stati.

43. Essi hanno concordato di sviluppare ulteriormente la capacità dell'ODIHR di mettere a disposizione la sua ampia esperienza su questioni relative alla dimensione umana in base al Programma di Supporto Coordinato. Al fine di far fronte alle richieste di consulenza da parte dei nuovi Stati indipendenti interessati a tutti gli aspetti della democratizzazione, essi hanno deciso che l'impiego di esperti itineranti nel quadro del Programma di Supporto Coordinato costituirebbe un utile potenziamento del ruolo dell'ODIHR.

# Documento di Lisbona

(Vertice dei capi di Stato o di governo)

## Lisbona 1996

---

### Dichiarazione del vertice di Lisbona

(...)

3. Riaffermiamo i principi OSCE enunciati nell'Atto Finale di Helsinki e gli altri impegni OSCE. Riteniamo che l'osservanza di tutti questi principi e l'attuazione di tutti gli impegni debbano essere migliorate e costantemente riesaminate. Riconosciamo che seri rischi e sfide, quali quelli posti alla nostra sicurezza e sovranità, continuano a costituire la nostra principale preoccupazione. Siamo impegnati ad affrontarli.

4. Il rispetto per i diritti dell'uomo rimane fondamentale per il nostro concetto di democrazia e per il processo di democratizzazione sanciti nella Carta di Parigi. Siamo determinati a consolidare i progressi democratici dei mutamenti verificatisi a partire dal 1989 e a gestirne pacificamente l'ulteriore sviluppo nella regione dell'OSCE. Coopereremo per il rafforzamento delle istituzioni democratiche.

9. L'approccio globale dell'OSCE alla sicurezza richiede il miglioramento dell'attuazione di tutti gli impegni nel campo della dimensione umana, in particolare per quanto riguarda i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Esso consoliderà ulteriormente i valori comuni di una società libera e democratica in tutti gli Stati partecipanti, quale fondamento essenziale per la nostra sicurezza comune. Fra i problemi impellenti nell'ambito della dimensione umana, le continue violazioni dei diritti dell'uomo, quali le migrazioni involontarie, la mancanza di una piena democratizzazione, le minacce all'indipendenza dei media, le frodi elettorali, le manifestazioni di nazionalismo aggressivo, razzismo, sciovinismo, xenofobia e antisemitismo continuano a mettere in pericolo la stabilità nella regione dell'OSCE. Ci impegniamo a proseguire le nostre attività volte a fronteggiare tali problemi.

10. Di fronte alle recenti tragedie dei rifugiati nella regione dell'OSCE e tenendo conto della questione delle migrazioni forzate, condanniamo nuovamente e ci impegniamo ad astenerci da qualsiasi politica di "pulizia etnica" o di espulsione di massa. I nostri Stati faciliteranno il ritorno, in condizioni dignitose e di incolumità, dei rifugiati e degli sfollati all'interno del proprio paese, conformemente alle norme internazionali. La loro reintegrazione nei luoghi di origine deve essere proseguita senza discriminazioni. Esprimiamo apprezzamento per l'opera del Consulente per le Migrazioni dell'ODIHR e gli assicuriamo il nostro appoggio per la sua costante attività nel perseguire il Programma di Azione, concordato nella Conferenza Regionale del maggio 1996, per far fronte ai problemi dei rifugiati, dei profughi, di altre forme di trasferimento involontario e dei rimpatriati negli Stati pertinenti.

11. La libertà della stampa e dei media fanno parte dei prerequisiti fondamentali per società veramente democratiche e civili. Nell'Atto Finale di Helsinki ci siamo impegnati a rispettare tale principio. È necessario rafforzare l'attuazione degli impegni OSCE nel campo dei media, tenendo conto, ove appropriato, dell'attività di altre organizzazioni internazionali. Incarichiamo pertanto

il Consiglio Permanente di considerare i mezzi per concentrarsi maggiormente sull'attuazione degli impegni OSCE nel campo dei media, nonché di elaborare un mandato, per la nomina di un rappresentante OSCE che si occupi della libertà dei media, da sottoporre non oltre la data del Consiglio dei Ministri del 1997.

(...)

## **Dichiarazione di Lisbona su un modello di sicurezza comune e globale per l'Europa del ventunesimo secolo**

1. Noi Capi di Stato e di Governo degli Stati partecipanti all'OSCE, riuniti qui a Lisbona, crediamo che la storia ci abbia offerto un'opportunità senza precedenti. La libertà, la democrazia e la cooperazione fra le nostre nazioni e i nostri popoli rappresentano attualmente le fondamenta della nostra sicurezza comune. Siamo determinati a imparare delle tragedie del passato e a trasferire nella realtà la nostra visione di un futuro di cooperazione tramite la creazione di uno spazio di sicurezza comune privo di linee di demarcazione in cui tutti gli Stati siano partner uguali.

2. Affrontiamo importanti sfide, ma le affrontiamo tutti insieme. Tali sfide riguardano la sicurezza e la sovranità degli Stati nonché la stabilità delle nostre società. I diritti dell'uomo non sono pienamente rispettati in tutti gli Stati dell'OSCE.

Le tensioni etniche, il nazionalismo aggressivo, le violazioni dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, nonché le serie difficoltà della transizione economica sono in grado di minacciare la stabilità e possono anche estendersi ad altri Stati. Il terrorismo, il crimine organizzato, il traffico di droga e di armi, le migrazioni incontrollate e i danni ambientali sono motivo di crescente preoccupazione per l'intera comunità dell'OSCE.

3. Traendo forza dalla nostra diversità, affronteremo tali sfide insieme, tramite l'OSCE e nella partnership con altre organizzazioni internazionali. Il nostro approccio consiste in una sicurezza cooperativa basata sulla democrazia, sul rispetto dei diritti dell'uomo, sulle libertà fondamentali e sullo stato di diritto, sull'economia di mercato e sulla giustizia sociale. Esso esclude qualsiasi ricerca di predominio. Implica la fiducia reciproca e la soluzione pacifica delle controversie.

(...)

5. Riconosciamo che, nell'ambito dell'OSCE, gli Stati sono responsabili di fronte ai loro cittadini e gli uni verso gli altri dell'attuazione degli impegni OSCE.

6. Ci impegniamo congiuntamente:

- ad agire con solidarietà per promuovere la piena applicazione dei principi e degli impegni dell'OSCE sanciti nell'Atto Finale di Helsinki, nella Carta di Parigi e in altri documenti CSCE/OSCE;

(...)

10. (...) è ora nostro compito intensificare la nostra cooperazione per il futuro. A tal fine:

- incoraggiamo iniziative bilaterali o regionali miranti a sviluppare relazioni di buon vicinato e cooperazione. In tale contesto, l'OSCE potrebbe vagliare un complesso di misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza a sostegno dei processi di sicurezza regionale. Continueremo a seguire l'applicazione del Patto sulla Stabilità in Europa. Tavole rotonde regionali potranno costituire mezzi utili di diplomazia preventiva.



- Quale importante contributo alla sicurezza riaffermiamo la nostra determinazione a rispettare e ad attuare pienamente tutti i nostri impegni relativi ai diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali. Riaffermiamo la nostra volontà di cooperare pienamente con l'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali. Siamo disposti a rispondere alla richiesta di qualsiasi Stato partecipante che cerchi soluzioni per le questioni relative alle minoranze sul suo territorio.

(...)

# Documento della Sesta Riunione del Consiglio dei Ministri

## Copenhagen 1997

---

### II. Decisioni della Riunione del Consiglio dei Ministri di Copenhagen

(...)

Decisione sulla nomina del Rappresentante OSCE per la Libertà dei Mezzi d'Informazione

conformemente alla Decisione N.193 del Consiglio Permanente e tenendo conto della raccomandazione del Presidente in esercizio,

decide di nominare il Sig. Freimut Duve Rappresentante OSCE per la Libertà dei Mezzi d'Informazione per un periodo di tre anni con effetto dall'1 gennaio 1998.

#### Allegato

Decisione n.193 del Consiglio Permanente

#### Mandato del Rappresentante OSCE per la Libertà dei Mezzi d'Informazione

1. Gli Stati partecipanti riaffermano i principi e gli impegni cui hanno aderito nel campo della libertà dei mezzi d'informazione. Essi ribadiscono in particolare che la libertà di espressione è un diritto fondamentale dell'uomo riconosciuto internazionalmente, nonché una componente basilare di una società democratica, e che mezzi d'informazione liberi, indipendenti e pluralisti sono essenziali per una società libera e aperta e per sistemi di governo responsabili. Gli Stati partecipanti, tenendo presenti i principi e gli impegni sottoscritti in ambito OSCE e pienamente impegnati nell'attuazione del paragrafo 11 della Dichiarazione del Vertice di Lisbona, decidono di istituire, sotto l'egida del Consiglio Permanente, un Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione. Obiettivo di tale decisione è rafforzare l'attuazione dei pertinenti principi ed impegni OSCE nonché migliorare l'efficacia di azioni concertate da parte degli Stati partecipanti, basate sui loro valori comuni. Gli Stati partecipanti confermano che coopereranno pienamente con il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione. Il Rappresentante assisterà gli Stati partecipanti, in uno spirito di cooperazione, nel loro costante impegno per la promozione di mezzi d'informazione liberi, indipendenti e pluralisti.

2. Basandosi sui principi e sugli impegni dell'OSCE, il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione osserverà gli sviluppi pertinenti nel campo dei mezzi d'informazione in tutti gli Stati partecipanti e, su tale base, di concerto con il Presidente in esercizio, favorirà e promuoverà la piena osservanza dei principi e degli impegni OSCE relativi alla libertà di espressione e alla libertà dei mezzi d'informazione. A tale riguardo, il Rappresentante assumerà funzioni di preallarme ed esaminerà problemi gravi provocati, tra l'altro, da ostruzioni all'attività dei mezzi d'informazione e da condizioni di lavoro sfavorevoli per i giornalisti. Il Rappresentante coopererà in

stretta relazione con gli Stati partecipanti, con il Consiglio Permanente, con l'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo (ODIHR), con l'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali e, se del caso, con gli altri organi OSCE nonché con le associazioni nazionali e internazionali dei mezzi d'informazione.

3. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione si occuperà, come indicato in questo paragrafo, di reagire in modo rapido a gravi inosservanze, da parte degli Stati partecipanti, dei principi e degli impegni OSCE relativi alla libertà di espressione e alla libertà dei mezzi d'informazione. In caso di presunta grave inosservanza dei suddetti principi e impegni, il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione recherà contatti diretti, nella maniera appropriata, con lo Stato partecipante e con le altre parti interessate, accerterà i fatti, assisterà lo Stato partecipante e contribuirà alla risoluzione della questione. Inoltre terrà il Presidente in esercizio al corrente delle proprie attività e riferirà al Consiglio Permanente in merito ai risultati ottenuti nonché alle proprie osservazioni e raccomandazioni.

4. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione non esercita una funzione giuridica; il suo intervento non può pregiudicare in alcun modo le procedure giuridiche nazionali o internazionali riguardanti presunte violazioni dei diritti dell'uomo. Parimenti, le procedure nazionali o internazionali relative a presunte violazioni dei diritti dell'uomo non precluderanno necessariamente l'attuazione dei compiti del Rappresentante, come indicati nel presente mandato.

5. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione potrà raccogliere e ricevere informazioni sulla situazione dei mezzi d'informazione da fonti degne di fede. Si avvarrà, in particolare, di informazioni e valutazioni fornite dall'ODIHR. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione fornirà il proprio sostegno all'ODIHR nell'accertare le condizioni necessarie per il funzionamento di mezzi d'informazione liberi, indipendenti e pluralisti prima, durante e dopo le elezioni.

6. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione potrà in qualsiasi momento raccogliere e ricevere dagli Stati partecipanti e da altre parti interessate (per esempio, da organizzazioni o istituzioni, dai mezzi d'informazione e dai loro rappresentanti, nonché dalle competenti ONG) richieste, suggerimenti e commenti relativi al rafforzamento e all'ulteriore sviluppo dell'osservanza dei pertinenti principi e impegni OSCE, così come ai casi di presunta grave intolleranza da parte di Stati partecipanti che utilizzino i mezzi d'informazione in violazione dei principi contenuti nel Documento di Budapest, Capitolo VIII, paragrafo 25 e nelle Decisioni della Riunione del Consiglio di Roma, Capitolo X. Il Rappresentante potrà trasmettere richieste, suggerimenti e commenti al Consiglio Permanente, raccomandando ulteriori azioni, se del caso.

7. Inoltre, il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione si consulterà abitualmente con il Presidente in esercizio e riferirà regolarmente al Consiglio Permanente. Potrà essere invitato a presentare rapporti al Consiglio Permanente nell'ambito del presente mandato, su questioni specifiche relative alla libertà di espressione e a mezzi d'informazione liberi, indipendenti e pluralisti. Presenterà annualmente rapporti alla Riunione sull'Attuazione delle questioni relative alla Dimensione Umana o alla Riunione di Riesame OSCE circa lo stato di attuazione dei principi e degli impegni OSCE relativi alla libertà di espressione e dei mezzi d'informazione negli Stati partecipanti.

8. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione non comunicherà e non accoglierà comunicazioni da qualsiasi persona od organizzazione che pratici o giustifichi pubblicamente il terrorismo o la violenza.

9. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione sarà una eminente personalità a livello internazionale, con lunga esperienza in materia, che garantisca l'esercizio imparziale della funzione. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione sarà guidato dalla propria valutazione indipendente ed obiettiva dei singoli paragrafi del presente mandato.

10. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione prenderà in considerazione casi gravi di violazioni attinenti al presente mandato che si verifichino nello Stato partecipante di cui è cittadino o residente, qualora concordino tutte le parti direttamente coinvolte, incluso lo Stato partecipante in questione. In mancanza di detto accordo, la questione sarà deferita al Presidente in esercizio che potrà nominare un Rappresentante Speciale per esaminare tale particolare caso.

11. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione coopererà, sulla base di contatti regolari, con le competenti organizzazioni internazionali, incluse le Nazioni Unite e relative agenzie specializzate, nonché il Consiglio d'Europa, al fine di intensificare il coordinamento ed evitare duplicazioni.

12. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione sarà nominato, conformemente alle procedure OSCE, dal Consiglio dei Ministri su raccomandazione del Presidente in esercizio, previa consultazione con gli Stati partecipanti. Svolgerà le proprie funzioni per un periodo di tre anni, che potrà essere prolungato, con la medesima procedura, per un ulteriore triennio.

13. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione sarà insediato e provvisto di personale conformemente al presente mandato e allo Statuto del Personale OSCE. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione e il suo Ufficio saranno finanziati dagli Stati partecipanti tramite il bilancio OSCE, conformemente al Regolamento finanziario dell'OSCE. I dettagli saranno elaborati dal Comitato Finanziario informale ed approvati dal Consiglio Permanente.

14. L'Ufficio del Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione avrà sede a Vienna.

# Documento della Settima Riunione del Consiglio dei Ministri

**Oslo 1998**

---

## III. Decisioni della Riunione del Consiglio dei Ministri di Oslo

(...)

Decisione sul potenziamento delle capacità dell'OSCE concernenti le questioni relative ai Rom e ai Sinti Il Consiglio dei ministri,

considerando gli esistenti impegni dell'OSCE riguardanti i Rom e i Sinti, e ricordando la decisione adottata nel Vertice di Budapest di nominare nell'ambito dell'ODIHR un Punto di contatto per le questioni relative ai Rom e ai Sinti (zingari),

1. decide di potenziare le capacità dell'OSCE riguardanti tali questioni rafforzando l'esistente Punto di contatto ODIHR per le questioni relative ai Rom e ai Sinti, fra le cui priorità vi saranno le seguenti:

- potenziare l'interazione dell'OSCE con i governi degli Stati partecipanti, con i rappresentanti delle comunità dei Rom e dei Sinti, nonché con le organizzazioni internazionali, le iniziative e le ONG pertinenti per le questioni dei Rom e dei Sinti, e in particolare assicurare l'ulteriore, reciproco rafforzamento della cooperazione con il Coordinatore per i Rom in seno al Consiglio d'Europa al fine di evitare la duplicazione degli sforzi, compreso lo svolgimento di consultazioni regolari con tali organizzazioni, iniziative e ONG al fine di sviluppare sinergie e approcci comuni volti a facilitare la piena integrazione delle comunità dei Roma e dei Sinti nelle società in cui essi vivono, preservandone l'identità;
- intensificare la cooperazione fra le Istituzioni e le Missioni/presenze OSCE sul territorio in riferimento ai Rom e ai Sinti, se del caso;
- sviluppare, grazie all'apporto degli Stati partecipanti, delle Istituzioni OSCE e in particolare dell'ACMN, delle comunità dei Rom e dei Sinti, delle ONG e delle organizzazioni internazionali e di altre istituzioni e iniziative, un programma di lavoro che includa, fra l'altro, seminari, gruppi di studio e centri di coordinamento;
- raccogliere informazioni degli Stati partecipanti su misure legislative e di altro genere relative alla situazione dei Rom e dei Sinti, al fine di renderle disponibili alla comunità dell'OSCE, nonché ad altre organizzazioni internazionali interessate, ed elaborare rapporti integrativi sulla situazione dei Rom e dei Sinti nell'area dell'OSCE;

2. decide inoltre che il Punto di contatto si occupi esclusivamente delle questioni concernenti i Rom e i Sinti.

3. Incarica il Consiglio Permanente di elaborare modalità appropriate per assicurare le risorse adeguate necessarie per attuare tale decisione.

# Documento di Istanbul

(Vertice dei capi di Stato o di governo)

## Istanbul 1999

---

### Dichiarazione del vertice di Istanbul

(...)

2. (...) Ribadiamo senza riserve il nostro impegno di rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali e di astenerci da qualsiasi forma di discriminazione. Ribadiamo inoltre il nostro rispetto delle norme di diritto umanitario internazionale. Assicuriamo il nostro impegno di intensificare gli sforzi per prevenire i conflitti nell'area OSCE e, quando questi si verifichino, per risolverli pacificamente. Opereremo in stretta collaborazione con altre organizzazioni ed istituzioni internazionali sulla base della Piattaforma per una Sicurezza Cooperativa, da noi adottata quale parte della nostra Carta.

(...)

6. (...) Sottolineiamo l'importanza del rispetto dello stato di diritto e di sforzi energici volti a combattere il crimine organizzato e la corruzione che costituiscono una grave minaccia per le riforme e la prosperità economica. Restiamo impegnati a promuovere il ritorno dei rifugiati e degli sfollati, in particolare il ritorno delle minoranze

7. (...) Auspichiamo più rapidi progressi per quanto riguarda il ritorno dei rifugiati e dei profughi e l'attuazione dei pertinenti standard internazionali, in particolare quelli concernenti la parità di trattamento indipendentemente dalla appartenenza etnica, la libertà dei mezzi di informazione e le elezioni libere e imparziali. (...)

26. Siamo impegnati ad adoperarci affinché il notevole numero di elezioni in programma si svolga in modo libero e imparziale, conformemente ai principi e agli impegni OSCE. E' questo l'unico modo per fornire una base stabile allo sviluppo democratico. Apprezziamo il ruolo svolto dall'ODIHR nell'assistere i paesi a sviluppare una legislazione elettorale in armonia con i principi e gli impegni OSCE e conveniamo di dare seguito tempestivamente alle sue valutazioni e raccomandazioni in materia elettorale. Riconosciamo il valore dell'attività dell'OSCE e dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE – prima, durante e dopo le elezioni – che contribuisce ulteriormente al processo democratico. Siamo impegnati a garantire il pieno diritto di voto alle persone appartenenti alle minoranze e ad agevolare il diritto dei profughi a partecipare alle elezioni convocate nei loro paesi di origine. Ci impegniamo ad assicurare una competizione equa tra candidati e tra partiti, anche mediante il loro accesso ai media, e il rispetto del diritto di riunione.

27. Ci impegniamo a garantire la libertà dei media quale condizione fondamentale per società pluralistiche e democratiche. Siamo profondamente preoccupati per lo sfruttamento dei media nelle zone di conflitto a scopo di fomentare l'odio e la tensione etnica nonché per il ricorso a restrizioni legali e vessazioni miranti a privare i cittadini di mezzi di informazione liberi. Sottolineiamo la necessità di garantire la libertà di espressione che costituisce un elemento essenziale del dibattito

politico in qualsiasi democrazia. Sosteniamo l'Ufficio del Rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione nei suoi sforzi volti a promuovere mezzi d'informazione liberi e indipendenti.

28. In occasione del decimo anniversario dell'adozione della Convenzione sui Diritti del Bambino e mettendo in pratica gli impegni OSCE di Copenaghen, ci impegniamo a promuovere attivamente i diritti e gli interessi dei bambini, specialmente in situazioni di conflitto e postconflittuali. Nei lavori dell'OSCE ci occuperemo regolarmente dei diritti dei bambini (...). Presteremo particolare attenzione al benessere fisico e psicologico dei bambini coinvolti o colpiti da conflitti armati.  
(...)

30. Ribadiamo il nostro impegno ad assicurare che le leggi e le politiche rispettino pienamente i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, in particolare per quanto riguarda questioni attinenti all'identità culturale. Evidenziamo, in modo particolare, l'esigenza che le leggi e le politiche concernenti i diritti all'istruzione, linguistici e di partecipazione delle persone appartenenti a minoranze nazionali siano conformi agli standard e alle convenzioni internazionali applicabili. Sosteniamo inoltre l'adozione e la piena applicazione di una legislazione globale antidiscriminatoria volta a promuovere la piena uguaglianza di opportunità per tutti. Apprezziamo il lavoro di fondamentale importanza svolto dall'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali. Riaffermiamo la nostra volontà di potenziare gli sforzi volti ad attuare le raccomandazioni dell'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali.

31. Deploriamo la violenza ed altre manifestazioni di razzismo e discriminazione nei confronti delle minoranze, inclusi i Rom e i Sinti. Ci impegniamo ad assicurare che le leggi e le politiche rispettino pienamente i diritti dei Rom e dei Sinti e, ove necessario, a promuovere una legislazione antidiscriminatoria a tale scopo. Sottolineiamo l'importanza di prestare particolare attenzione ai problemi connessi all'emarginazione sociale dei Rom e dei Sinti. Tali questioni costituiscono prevalentemente una responsabilità degli Stati partecipanti interessati. Sollecitiamo il ruolo essenziale che il Punto di Contatto dell'ODIHR per le questioni relative ai Rom e ai Sinti può svolgere nel fornire supporto. Un'ulteriore utile iniziativa a tale riguardo potrebbe essere l'elaborazione da parte del Punto di Contatto di un piano d'azione per attività mirate, redatto in cooperazione con l'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali e con altre istituzioni operanti in tale campo, in particolare il Consiglio d'Europa.

32. In linea con il nostro impegno a garantire la piena uguaglianza tra donne e uomini, auspichiamo la tempestiva approvazione e attuazione di un piano d'azione dell'OSCE sulle pari opportunità.  
(...)

37. Nella Carta abbiamo ribadito il nostro impegno a favore dello stato di diritto e sottolineato la necessità di combattere la corruzione. Incarichiamo il Consiglio Permanente di esaminare in quale modo sia possibile contribuire nel migliore dei modi agli sforzi intrapresi per combattere la corruzione, tenendo conto delle iniziative di altre organizzazioni, quali l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, il Consiglio d'Europa e le Nazioni Unite. I risultati di tali lavori saranno presentati alla Riunione del Consiglio dei Ministri del 2000.

(...)

## Carta per la sicurezza europea

(...)

### I. Le nostre sfide comuni

2. L'ultimo decennio del ventesimo secolo ha registrato notevoli conquiste nell'area dell'OSCE, la cooperazione è subentrata ai precedenti antagonismi, ma il pericolo di conflitti tra Stati non è stato eliminato. Abbiamo superato le antiche divisioni europee, ma sono emersi nuovi rischi e nuove sfide. Dall'epoca della firma della Carta di Parigi, appare sempre più evidente che le minacce alla nostra sicurezza possono derivare da conflitti interni agli Stati, come da conflitti tra Stati. Abbiamo assistito a conflitti, spesso conseguenza di violazioni flagranti delle norme e dei principi OSCE. Siamo stati testimoni di un genere di atrocità che pensavamo ormai relegate al passato. In questo decennio è divenuto evidente che tali conflitti possono costituire una minaccia alla sicurezza di tutti gli Stati partecipanti all'OSCE.

3. Siamo decisi a trarre insegnamento dai pericoli di antagonismi e divisioni tra gli Stati, nonché dalle tragedie dello scorso decennio. La sicurezza e la pace devono essere potenziate mediante un approccio che combini due elementi fondamentali: il rafforzamento della fiducia tra le popolazioni all'interno degli Stati e il potenziamento della cooperazione tra gli Stati. Potenzieremo pertanto gli strumenti esistenti e ne creeremo di nuovi al fine di fornire assistenza e consulenza. Intensificheremo i nostri sforzi per assicurare il pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali. Potenzieremo, nel contempo, la nostra capacità di rafforzare la fiducia e la sicurezza tra gli Stati. Siamo decisi a sviluppare i mezzi a nostra disposizione per risolvere in modo pacifico le loro controversie.

4. Terrorismo internazionale, estremismo violento, crimine organizzato e traffico di droga rappresentano crescenti sfide alla sicurezza. Quale ne sia la motivazione, il terrorismo, in tutte le sue forme e manifestazioni, è inaccettabile. Intensificheremo i nostri sforzi volti a prevenire la progettazione e il finanziamento di qualsiasi atto terroristico sui nostri territori e impediremo che i terroristi trovino rifugi sicuri. L'accumulazione eccessiva e destabilizzante e la proliferazione incontrollata di armi portatili e leggere rappresentano una minaccia per la pace e la sicurezza. Ci impegniamo ad intensificare i nostri sforzi per tutelarci nei confronti di questi nuovi rischi e sfide: istituzioni democratiche solide e lo stato di diritto costituiscono il cardine di tale protezione. Siamo inoltre decisi a cooperare più attivamente e strettamente l'uno con l'altro per affrontare insieme tali sfide.

5. Gravi problemi economici e degrado ambientale possono comportare serie conseguenze per la nostra sicurezza. La cooperazione nei settori dell'economia, della scienza e della tecnologia nonché dell'ambiente sarà di cruciale importanza. Potenzieremo le nostre risposte a tali minacce mediante la costante attuazione di riforme economiche e ambientali, assicurando strutture stabili e trasparenti per l'attività economica e promuovendo le economie di mercato, tenendo presenti, nel contempo, i diritti economici e sociali. Apprezziamo il processo di trasformazione economica senza precedenti in corso in numerosi Stati partecipanti. Li incoraggiamo a persistere in tale processo di riforma che contribuirà alla sicurezza e alla prosperità dell'intera regione dell'OSCE. Accresceremo i nostri sforzi in tutte le dimensioni dell'OSCE per combattere la corruzione e promuovere lo stato di diritto.

6. Ribadiamo che la sicurezza nelle zone vicine, in particolare nell'area mediterranea, nonché in regioni direttamente adiacenti agli Stati partecipanti, quali quelle dell'Asia centrale, costituisce un fattore di crescente importanza per l'OSCE. Riconosciamo che l'instabilità in tali aree rappresenta una minaccia diretta per la sicurezza e la prosperità degli Stati OSCE.



## II. I nostri comuni fondamenti

7. Riaffermiamo la nostra piena adesione alla Carta delle Nazioni Unite e all'Atto Finale di Helsinki, alla Carta di Parigi nonché a tutti gli altri documenti OSCE da noi concordati. Tali documenti rappresentano i nostri impegni comuni e sono il fondamento della nostra opera. Essi ci hanno aiutato a porre fine agli antichi antagonismi in Europa e a promuovere una nuova era di democrazia, di pace e di solidarietà in tutta l'area dell'OSCE. Essi hanno instaurato norme chiare per le relazioni reciproche fra gli Stati partecipanti e fra questi e tutte le persone nell'ambito dei rispettivi territori. Tutti gli impegni OSCE, senza eccezione, sono applicabili nello stesso modo a tutti gli Stati partecipanti. La loro attuazione in buona fede è essenziale per le relazioni tra Stati, tra governi e rispettivi popoli, nonché tra le organizzazioni di cui essi sono membri. Gli Stati partecipanti sono responsabili, nei confronti dei propri cittadini e nei confronti di ciascun altro Stato partecipante, dell'attuazione degli impegni OSCE. Consideriamo tali impegni una nostra realizzazione comune e pertanto riteniamo che siano questioni di immediato e legittimo interesse per tutti gli Stati partecipanti.

(...)

9. Svilupperemo le nostre relazioni conformemente al concetto di sicurezza comune e globale, guidati da principi di partnership paritaria, solidarietà e trasparenza. La sicurezza di ogni Stato partecipante è indissolubilmente legata a quella di tutti gli altri. Considereremo le dimensioni umana, economica, politica e militare della sicurezza come un tutto integrale.

(...)

## III. La nostra risposta comune

(...)

### Solidarietà e partnership

14. La pace e la sicurezza nella nostra regione sono meglio garantite dalla volontà e dalla capacità di ciascuno Stato partecipante di sostenere la democrazia, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. Confermiamo individualmente la nostra volontà di osservare pienamente gli impegni assunti. Abbiamo inoltre la responsabilità comune di promuovere i principi OSCE. Siamo pertanto decisi a cooperare in seno all'OSCE e con le sue istituzioni e i suoi rappresentanti e siamo pronti a servirvi degli strumenti, dei dispositivi e dei meccanismi dell'OSCE. Coopereremo in uno spirito di solidarietà e di partnership nel continuo riesame dell'applicazione. Ci impegniamo, oggi, ad adottare misure congiunte basate sulla cooperazione, sia in seno all'OSCE che tramite le organizzazioni di cui siamo membri, al fine di offrire assistenza agli Stati partecipanti per intensificare la loro osservanza dei principi e degli impegni OSCE. Rafforzeremo gli strumenti cooperativi esistenti e ne svilupperemo di nuovi per rispondere efficacemente alle richieste di assistenza degli Stati partecipanti. Valuteremo metodi per incrementare ulteriormente l'efficacia dell'Organizzazione nell'affrontare casi di violazione palese, flagrante e continua di tali principi e impegni.

(...)

### Le nostre istituzioni

17. L'Assemblea Parlamentare è divenuta una delle istituzioni più importanti dell'OSCE, fornendo costantemente idee e proposte nuove. Apprezziamo il ruolo sempre più significativo che essa svolge, particolarmente nel campo dello sviluppo democratico e del monitoraggio delle elezioni. Invitiamo l'Assemblea Parlamentare a sviluppare ulteriormente le proprie attività quale elemento chiave dei

nostri sforzi volti alla promozione della democrazia, della prosperità e di una maggiore fiducia all'interno degli Stati partecipanti e fra di loro.

18. L'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo (ODIHR), l'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali (ACMN) e il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi di informazione sono strumenti essenziali per assicurare il rispetto dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello stato di diritto. Il Segretariato OSCE fornisce un'assistenza vitale al Presidente in esercizio e alle attività della nostra Organizzazione, in particolare a quelle sul terreno. Rafforzeremo inoltre ulteriormente le capacità operative del Segretariato OSCE onde consentirgli di affrontare l'ampliamento delle nostre attività e di assicurare che le operazioni sul terreno funzionino efficacemente e in conformità ai mandati e alle direttive ricevuti.

(...)

### La dimensione umana

19. Riaffermiamo che il rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, la democrazia e lo stato di diritto rappresenta il nucleo centrale del concetto globale di sicurezza dell'OSCE. Ci impegniamo a contrastare minacce alla sicurezza quali le violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo nonché manifestazioni di intolleranza, nazionalismo aggressivo, razzismo, sciovinismo, xenofobia e antisemitismo.

La tutela e la promozione dei diritti delle persone che appartengono alle minoranze nazionali sono fattori essenziali per la democrazia, la pace, la giustizia e la stabilità all'interno degli Stati partecipanti e fra loro. A tale riguardo riaffermiamo i nostri impegni, in particolare ai sensi delle pertinenti disposizioni del Documento sulla Dimensione Umana di Copenaghen del 1990 e ricordiamo il Rapporto dell'incontro di esperti sulle minoranze nazionali svoltosi a Ginevra nel 1991. Il pieno rispetto per i diritti dell'uomo, ivi inclusi i diritti delle persone che appartengono a minoranze nazionali, oltre a rappresentare un fine di per sé può non solo non pregiudicare, ma rafforzare l'integrità territoriale e la sovranità.

Diversi concetti di autonomia, assieme ad altri approcci in linea con i principi OSCE, enunciati nei documenti summenzionati, costituiscono mezzi per preservare e promuovere l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali all'interno di un dato Stato. Condanniamo la violenza nei confronti di qualsiasi minoranza. Ci impegniamo ad adottare misure volte a promuovere la tolleranza e a creare società pluralistiche in cui, indipendentemente dall'origine etnica, tutti possano godere di eguali opportunità. Sottolineiamo che le questioni relative alle minoranze nazionali possono essere risolte in modo soddisfacente solo nell'ambito di un quadro politico democratico basato sullo stato di diritto.

Riaffermiamo di riconoscere che ciascuno ha diritto ad una cittadinanza e che nessuno deve essere privato arbitrariamente della propria cittadinanza. Ci impegniamo a proseguire i nostri sforzi volti a garantire a ciascuno l'esercizio di tale diritto. Ci impegniamo inoltre a promuovere la tutela internazionale degli apolidi.

20. Riconosciamo le particolari difficoltà che i Rom e i Sinti si trovano ad affrontare nonché la necessità di adottare misure efficaci per conseguire, conformemente agli impegni OSCE, una piena uguaglianza di opportunità per le persone appartenenti ai Rom e ai Sinti. Intensificheremo i nostri sforzi per assicurare che i Rom e i Sinti siano in grado di svolgere un ruolo pieno e paritario nelle nostre società e per sradicare la discriminazione nei loro confronti.

21. Ci impegniamo a eliminare la tortura e i trattamenti o le pene crudeli, inumani o degradanti in tutta la regione OSCE. A tal fine, promuoveremo leggi che prevedano salvaguardie e rimedi procedurali e sostanziali per combattere tali pratiche. Assisteremo le vittime e coopereremo in modo appropriato con le competenti organizzazioni internazionali e non governative.

22. Respingiamo qualsiasi politica di pulizia etnica o di espulsione di massa. Riaffermiamo il nostro impegno a rispettare il diritto di chiedere asilo e ad assicurare la tutela internazionale dei rifugiati, conformemente alla Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati e al suo Protocollo del 1967, nonché ad agevolare il ritorno volontario dei rifugiati e degli sfollati in condizioni dignitose e di incolumità. Perseguiremo, senza discriminazioni, l'obiettivo della reintegrazione dei rifugiati e degli sfollati nei loro luoghi di origine.

Allo scopo di migliorare la protezione dei civili in situazioni di conflitto ci adopereremo per rafforzare l'applicazione del diritto umanitario internazionale.

23. L'esercizio pieno e paritario da parte della donna dei propri diritti umani è elemento essenziale per la realizzazione di un'area OSCE più pacifica, prospera e democratica. Ci impegniamo affinché la parità tra uomo e donna divenga parte integrante delle nostre politiche, sia a livello dei nostri Stati che all'interno dell'Organizzazione.

24. Adotteremo misure per eliminare tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna e porre fine alle violenze perpetrate contro le donne e i bambini nonché allo sfruttamento sessuale e a tutte le forme di traffico di esseri umani. Al fine di prevenire detti crimini, promuoveremo, fra l'altro, l'adozione o il rafforzamento di leggi che prevedano di processare le persone colpevoli di tali azioni, migliorando altresì la tutela delle vittime. Svilupperemo inoltre ed attueremo misure volte a promuovere i diritti e gli interessi dei bambini nei conflitti armati e nelle situazioni post-belliche, ivi inclusi i bambini profughi e sfollati. Cercheremo i mezzi per prevenire l'arruolamento forzato od obbligatorio di persone di età inferiore ai 18 anni per coinvolgerle in conflitti armati.

25. Riaffermiamo il nostro impegno a tenere elezioni libere e imparziali conformemente agli impegni OSCE, in particolare al Documento di Copenaghen del 1990. Riconosciamo l'importanza dell'assistenza che l'ODIHR può fornire agli Stati partecipanti nell'elaborazione ed attuazione di una legislazione elettorale. Conformemente a tali impegni inviteremo alle nostre elezioni osservatori provenienti da altri Stati partecipanti, dall'ODIHR, dall'Assemblea Parlamentare dell'OSCE e da altre competenti istituzioni ed organizzazioni che intendano osservare le nostre procedure elettorali. Concordiamo di dar seguito tempestivamente alle valutazioni e raccomandazioni dell'ODIHR concernenti le elezioni.

26. Riaffermiamo l'importanza dell'indipendenza dei media e della libera circolazione delle informazioni nonché dell'accesso del pubblico alle informazioni. Ci impegniamo ad adottare tutte le misure necessarie per garantire le condizioni fondamentali per la libertà e l'indipendenza dei mezzi di informazione e il libero flusso di informazioni attraverso le frontiere e all'interno degli Stati, che noi consideriamo essere componenti essenziali di ogni società democratica, libera ed aperta.

27. Le organizzazioni non governative (ONG) hanno un ruolo vitale da svolgere nella promozione dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello stato di diritto. Esse sono parte integrante di una solida società civile. Ci impegniamo a potenziare la capacità delle ONG di contribuire pienamente all'ulteriore sviluppo della società civile e al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(...)

## Stato di diritto e lotta alla corruzione

33. Riaffermiamo il nostro impegno nei confronti dello stato di diritto. Riconosciamo che la corruzione costituisce una notevole minaccia per i nostri valori comuni, generando instabilità e coinvolgendo numerosi aspetti della sicurezza, nonché della dimensione economica e umana. Gli Stati partecipanti si impegnano a incrementare i loro sforzi volti a combattere la corruzione e le condizioni che la favoriscono nonché a promuovere un quadro positivo per le pratiche di buon governo e per l'integrità pubblica. Essi utilizzeranno al meglio gli strumenti internazionali esistenti e si assisteranno vicendevolmente nella lotta alla corruzione. Quale parte della sua attività volta a promuovere lo stato di diritto, l'OSCE collaborerà con quelle ONG che sono impegnate a far crescere un forte consenso nell'opinione pubblica e imprenditoriale contro la pratica della corruzione.

## IV. I nostri strumenti comuni

### Potenziamento del nostro dialogo

(...)

36. A testimonianza del nostro spirito di solidarietà e partnership, potenzieremo altresì il dialogo politico al fine di offrire assistenza agli Stati partecipanti, assicurando in tal modo l'ottemperanza agli impegni OSCE. Allo scopo di incoraggiare tale dialogo abbiamo deciso, conformemente alle norme e alle procedure stabilite, di avvalerci maggiormente degli strumenti OSCE, tra cui:

(...)

- organizzazione di programmi di formazione volti a migliorare gli standard e le prassi, tra l'altro, nel campo dei diritti dell'uomo, della democratizzazione e dello stato di diritto;
- esame di questioni concernenti l'osservanza degli impegni OSCE in occasione di riunioni e conferenze di riesame e nel Foro Economico;

(...)

### Operazioni OSCE sul terreno

(...)

38. Lo sviluppo di operazioni OSCE sul terreno rappresenta un'importante trasformazione dell'Organizzazione che ha consentito all'OSCE di svolgere un ruolo più influente nel promuovere la pace, la sicurezza e l'osservanza degli impegni OSCE. Grazie all'esperienza da noi acquisita, svilupperemo e consolideremo ulteriormente tale strumento per svolgere i compiti conformi ai rispettivi mandati che potranno, fra l'altro, includere quanto segue:

(...)

- osservare l'ottemperanza agli impegni OSCE e, al fine di migliorarla, fornire consigli o raccomandazioni;
- prestare assistenza nell'organizzazione e nel monitoraggio delle elezioni;
- fornire sostegno nei settori dello stato di diritto, delle istituzioni democratiche e per il mantenimento e il ripristino dell'ordine pubblico;

(...)

- fornire supporto al ripristino e alla ricostruzione di diversi aspetti della società.

## Attività connesse alla polizia

44. Ci adopereremo per rafforzare il ruolo dell'OSCE nelle attività connesse alla polizia civile quale parte integrante degli sforzi compiuti dall'Organizzazione nella prevenzione dei conflitti, nella gestione delle crisi e nella ricostruzione postconflittuale. Tali attività potranno comprendere:

- monitoraggio della polizia, anche allo scopo di impedire che la polizia svolga attività che comportino discriminazioni basate sull'identità religiosa ed etnica;
- addestramento della polizia che potrebbe, tra l'altro, includere i seguenti compiti:
- migliorare le capacità operative e tattiche dei servizi di polizia locale e riformare le forze paramilitari;
- prevedere nuove e moderne specializzazioni di polizia come un servizio di polizia di quartiere, nonché servizi antidroga, anticorruzione e antiterrorismo;
- creare un servizio di polizia a composizione multietnica e/o multireligiosa che possa godere della fiducia dell'intera popolazione;
- promuovere il rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali in generale. (...)

45. Promuoveremo inoltre lo sviluppo di sistemi giudiziari indipendenti che svolgano un ruolo fondamentale nel fornire strumenti giuridici di ricorso per le violazioni dei diritti dell'uomo nonché consigli e assistenza per la riforma dei sistemi carcerari. L'OSCE opererà anche assieme ad altre organizzazioni internazionali nella creazione di un quadro politico e giuridico entro cui la polizia possa svolgere i propri compiti conformemente ai principi democratici e allo stato di diritto.

## Mantenimento della pace

46. Rimaniamo impegnati a consolidare il ruolo fondamentale dell'OSCE nel mantenimento della pace e della stabilità in tutta la nostra area. I contributi più efficaci dell'OSCE alla sicurezza regionale hanno riguardato settori quali le operazioni sul terreno, la ricostruzione postconflittuale, la democratizzazione e il monitoraggio dei diritti umani e delle elezioni. Abbiamo deciso di vagliare opzioni per un ruolo dell'OSCE potenzialmente maggiore e più vasto per il mantenimento della pace. Riaffermando i nostri diritti e obblighi ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e sulla base delle nostre decisioni esistenti, confermiamo che l'OSCE può decidere, caso per caso e per consenso, di svolgere un ruolo nel mantenimento della pace, incluso un ruolo guida qualora gli Stati partecipanti ritengano che l'OSCE sia l'organizzazione più efficace e appropriata. A tale riguardo, l'OSCE potrebbe anche decidere un mandato che comporti il mantenimento della pace da parte di altri e cercare l'appoggio degli Stati partecipanti nonché di altre organizzazioni per fornire risorse e competenze. Conformemente alla Piattaforma per la Sicurezza Cooperativa, l'OSCE potrebbe inoltre fornire un quadro di coordinamento per tali sforzi.

(...)

## VI. Conclusioni

51. La presente Carta contribuirà alla sicurezza di tutti gli Stati partecipanti potenziando e rafforzando l'OSCE alle soglie del ventunesimo secolo. Oggi abbiamo deciso di sviluppare gli strumenti esistenti e crearne di nuovi. Li utilizzeremo pienamente al fine di promuovere un'area OSCE libera, democratica e sicura. (...)

# Documento dell'Ottava Riunione del Consiglio dei Ministri

## Vienna 2000

---

### Decisioni della Riunione del Consiglio dei Ministri di Vienna

#### Decisione sull'intensificazione degli sforzi dell'OSCE nella lotta contro il traffico di esseri umani

Il Consiglio dei ministri,

tenendo presente la Carta per la Sicurezza Europea che impegna gli Stati partecipanti ad “adottare misure per eliminare tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna e porre fine alle violenze perpetrate contro le donne e i bambini nonché allo sfruttamento sessuale e a tutte le forme di traffico di esseri umani” e a “promuovere l'adozione o il rafforzamento di leggi che prevedano di processare le persone colpevoli di tali azioni, migliorando altresì la tutela delle vittime”,

ricordando gli impegni OSCE nella lotta al traffico di esseri umani contenuti nel Documento di Mosca del 1991,

riconoscendo che il traffico di esseri umani rappresenta un problema di crescente gravità e convinti della necessità che l'OSCE intensifichi i propri sforzi per combattere il traffico di esseri umani in tutta la sua regione, anche in situazioni di conflitto e postconflittuali, e contribuisca alle iniziative intraprese a livello nazionale, regionale e internazionale contro tale traffico in difesa dei diritti dell'uomo e nella lotta contro il crimine transnazionale organizzato,

1. riafferma che il traffico di esseri umani rappresenta una violazione vergognosa dei diritti dell'uomo e un grave crimine che richiede una risposta più completa e coordinata degli Stati partecipanti e della comunità internazionale, nonché un approccio più coerente e cooperativo fra i paesi, in particolare quelli di origine, transito e destinazione di tale traffico;

2. accoglie con favore l'adozione, da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, del Protocollo sulla prevenzione, repressione e punizione del traffico di persone, particolarmente donne e bambini, a integrazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale organizzato nonché la definizione del traffico di persone ivi contenuta e invita tutti gli Stati partecipanti a firmare e a ratificare il Protocollo delle Nazioni Unite e il Protocollo Opzionale della Convenzione sui Diritti del Bambino, sulla vendita di bambini, sulla prostituzione e la pornografia infantile;

3. riconosce la primaria responsabilità degli Stati partecipanti nella lotta contro il traffico in base ad un approccio integrato e coordinato che comprende la prevenzione del traffico, la tutela delle vittime e il rinvio a giudizio dei trafficanti e dei loro complici;

4. sottolinea il ruolo svolto dai parlamenti nazionali nella promulgazione, fra l'altro, delle leggi necessarie a combattere il traffico di esseri umani e accoglie con favore gli articoli 106 e 107 della Dichiarazione sul traffico di persone emanata dall'Assemblea Parlamentare di Bucarest;
5. concorda di intensificare le attività dell'OSCE per combattere il traffico e sottolinea la necessità di intensificare la cooperazione tra le diverse istituzioni OSCE nonché tra l'OSCE e altre organizzazioni internazionali, quali le competenti agenzie delle Nazioni Unite, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, il Consiglio d'Europa, l'Unione Europea e l'Interpol;
6. appoggia il lavoro della Forza operativa del Patto di Stabilità sul traffico di esseri umani ed esorta in particolare i governi della regione interessata a svolgere un ruolo attivo nel quadro di tale Forza operativa;
7. invita le istituzioni OSCE, in particolare l'ODIHR, e le operazioni sul territorio a elaborare e ad attuare programmi di lotta al traffico illecito e a promuovere sforzi coordinati nei settori della prevenzione, delle azioni penali e della protezione, in cooperazione con organizzazioni non governative nonché con organizzazioni internazionali ed altre istituzioni competenti;
8. si impegna ad accrescere la consapevolezza su tutti gli aspetti del traffico illecito, anche con l'assistenza dell'ODIHR, di organizzazioni non governative e di altre istituzioni competenti, mediante, ove necessario, l'elaborazione di programmi di formazione per i funzionari pubblici, inclusi le forze dell'ordine, la magistratura, i funzionari consolari e gli addetti all'immigrazione;
9. si impegna ad intraprendere le misure necessarie, anche adottando e applicando leggi che criminalizzino il traffico di esseri umani e che prevedano pene appropriate, allo scopo di assicurare una efficace risposta delle forze dell'ordine ed efficaci azioni penali. Tali leggi dovranno prendere in considerazione un approccio al problema del traffico conforme ai diritti umani e includere disposizioni per la tutela dei diritti umani delle vittime, assicurando che queste ultime non debbano essere perseguite per il semplice fatto di essere state oggetto di traffico;
10. considererà l'adozione di misure legislative o di altre misure appropriate, quale la disponibilità di rifugi che permettano alle vittime del traffico di persone di rimanere, in casi appropriati, nei loro territori temporaneamente o permanentemente; misure che stabiliscano adeguate procedure di rimpatrio per le vittime del traffico con particolare riguardo alla loro incolumità e che prevedano anche il rilascio dei documenti necessari, nonché misure che sviluppino politiche concernenti la concessione di benefici economici e sociali alle vittime e la loro riabilitazione e reintegrazione nella società;
11. incoraggia la nomina, se del caso, di rappresentanti governativi addetti ai problemi del traffico per coordinare le attività nazionali e per assicurare la cooperazione regionale e internazionale per rendere disponibili agli altri Stati partecipanti le informazioni risultanti da tali punti di contatto;
12. riconosce che le operazioni OSCE sul territorio, nel quadro giuridico dei paesi ospitanti, possono svolgere un valido ruolo nella lotta contro il traffico, anche monitorando, informando e assistendo regolarmente le autorità dello Stato mediante, inter alia, la promozione del dialogo e fungendo da ponte fra i governi e le organizzazioni e istituzioni non governative nel risolvere singoli casi di traffico; inoltre invita le operazioni sul territorio a rafforzare la cooperazione fra loro;
13. esorta il Segretariato OSCE ad intensificare, in cooperazione con l'ODIHR, nei suoi programmi di addestramento del personale OSCE sul territorio, la formazione anti-traffico al fine di potenziarne la capacità di monitorare, riferire e affrontare il problema del traffico di persone mediante

regolari attività OSCE e ad accrescere la consapevolezza dei problemi del traffico nell'ambito delle istituzioni OSCE e fra il personale OSCE; tali programmi di formazione dovranno essere resi disponibili anche agli Stati partecipanti e ad altre organizzazioni internazionali;

14. accoglie con favore l'ulteriore sviluppo del Codice di Condotta del Segretariato OSCE per i membri delle Missioni OSCE al fine di includere disposizioni sul traffico di esseri umani e su altre violazioni dei diritti umani, ne auspica la tempestiva attuazione da parte di tutte le strutture e istituzioni OSCE, chiede ai capi delle operazioni OSCE sul territorio di adottare misure appropriate qualora membri del loro personale si servano delle vittime del traffico e incoraggia tutti gli altri organismi internazionali, se del caso, ad adottare norme e prassi analoghe.



# Documento della Nona Riunione del Consiglio dei Ministri

## Bucarest 2001

---

### Dichiarazione del Consiglio dei Ministri di Bucarest

(...)

2. Condanniamo risolutamente tutti gli atti di terrorismo. Il terrorismo, qualunque ne sia la motivazione o l'origine, non ha giustificazione. Niente può giustificare un attacco deliberato contro persone innocenti. Nella lotta contro il terrorismo non esiste neutralità.

3. Rispecchiando la solidarietà dell'OSCE, il Consiglio dei Ministri ha oggi adottato una decisione e un Piano d'azione sul terrorismo. Ribadiamo che la lotta al terrorismo non è una guerra contro religioni o popoli. Riaffermiamo il nostro impegno per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

4. Siamo decisi a proteggere i nostri cittadini dalle nuove minacce alla sicurezza, pur salvaguardando lo stato di diritto, le libertà individuali e il diritto all'uguaglianza di fronte alla legge. La criminalità organizzata, il traffico illecito di droga e armi e il traffico di esseri umani pregiudicano la sicurezza, l'economia e la struttura sociale di tutti gli Stati partecipanti. Il Consiglio dei Ministri appoggia l'intensificazione degli sforzi e una maggiore cooperazione internazionale per affrontare tali sfide e sollecita gli Stati partecipanti, che non l'abbiano ancora fatto, ad accedere alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e ai relativi Protocolli.

(...)

12. Ribadiamo inoltre il nostro impegno per relazioni basate sull'eguaglianza sovrana, sul reciproco rispetto, sulla cooperazione e sul sostegno alla democrazia. Siamo decisi a costruire le nostre relazioni conformemente al concetto di sicurezza comune e globale, guidati da una partnership paritaria, dalla solidarietà e dalla trasparenza. Rimaniamo fedeli all'impegno per una comunità OSCE che abbraccia il territorio da Vancouver a Vladivostok, senza soluzione di continuità, libera e pacifica, che risponda attraverso sforzi concertati alle sfide contro la pace e la stabilità.

### II. Decisione sulla lotta al terrorismo e piano di azione di Bucarest per la lotta al terrorismo

I 55 Stati partecipanti dell'OSCE si schierano uniti contro il terrorismo, un flagello dei nostri tempi.

Gli Stati partecipanti all'OSCE condannano risolutamente gli atti di terrorismo barbarico commessi contro gli Stati Uniti l'11 settembre 2001, che hanno rappresentato un attacco all'intera comunità internazionale e ai popoli di ogni fede e cultura. Questi atroci atti, nonché altre azioni terroristiche di ogni tipo e manifestazione, commessi in qualsiasi momento, dovunque o da chiunque rappresentano una minaccia alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionale e regionale. Coloro che promuovono, finanziano, accolgono o appoggiano in altro modo i responsabili di tali

atti criminali non potranno essere sottratti alla giustizia. Il terrorismo, qualunque ne sia la motivazione o l'origine, non ha giustificazione.

Gli Stati partecipanti all'OSCE non cederanno alle minacce del terrorismo ma lo combatteranno con qualsiasi mezzo, conformemente ai loro impegni internazionali. Ciò richiederà uno sforzo continuo e a lungo termine, ma essi prenderanno vigore dalla loro ampia coalizione, che si estende da Vancouver a Vladivostok. Essi difenderanno la libertà e proteggeranno i loro cittadini dagli atti di terrorismo, nel pieno rispetto del diritto internazionale e dei diritti dell'uomo. Essi respingono risolutamente l'identificazione del terrorismo con qualsiasi nazionalità o religione e riconfermano le norme, i principi e i valori dell'OSCE.

Gli Stati partecipanti all'OSCE si impegnano a potenziare e sviluppare la cooperazione bilaterale e multilaterale dell'OSCE con le Nazioni Unite e con altre organizzazioni internazionali e regionali, al fine di combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, perpetrato dovunque e da chiunque. Quale accordo regionale ai sensi del Capitolo VIII dello Statuto delle Nazioni Unite, l'OSCE è determinata a contribuire all'adempimento degli obblighi internazionali sanciti, tra l'altro, nella Risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e agirà conformemente agli obiettivi e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite. Gli Stati partecipanti all'OSCE si impegnano ad accedere al più presto a tutti i Protocolli e Convenzioni delle Nazioni Unite in materia di terrorismo e auspicano la rapida conclusione dei negoziati per una Convenzione globale delle Nazioni Unite sul terrorismo internazionale.

Gli Stati partecipanti all'OSCE si sono riuniti a nome della solidarietà politica per adottare provvedimenti comuni. Essi attendono il contributo sostanziale che la Conferenza internazionale di Bishkek sul rafforzamento della sicurezza e della stabilità in Asia centrale del 13 e 14 dicembre 2001 potrà apportare alle iniziative globali contro il terrorismo e forniranno supporto, anche tramite assistenza tecnica, ai partner dell'Asia centrale, se lo richiederanno, nel far fronte alle minacce esterne connesse al terrorismo.

A tal fine il Consiglio dei Ministri dell'OSCE adotta il Piano di azione di Bucarest per la lotta al terrorismo, annesso alla presente decisione.

## **Annesso**

### **Piano di azione di Bucarest per la lotta al terrorismo**

#### **I. Obiettivo del Piano d'Azione**

1. Il terrorismo è una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali, nell'area OSCE come altrove. L'OSCE resta pronta ad apportare il suo contributo alla lotta al terrorismo in stretta cooperazione con altre organizzazioni e fori. Tale contributo sarà compatibile con la Piattaforma per la Sicurezza Cooperativa e si avvarrà dell'interazione tra gli sforzi mondiali e regionali di lotta al terrorismo sotto l'egida delle Nazioni Unite. Gli Stati partecipanti all'OSCE impegnano la loro volontà politica le loro risorse e i mezzi pratici per l'adempimento degli obblighi da loro assunti nelle vigenti convenzioni internazionali sul terrorismo e si impegnano a intensificare gli sforzi nazionali, bilaterali e multilaterali di lotta al terrorismo.

2. Nel contribuire agli sforzi a livello mondiale di lotta al terrorismo, l'OSCE si adopererà per valorizzare, sulla base delle peculiarità dell'Organizzazione, le sue forze e i suoi vantaggi comparativi: il suo concetto di sicurezza globale che collega le dimensioni politico-militare, umana ed economica; il suo elevato numero di membri, la sua esperienza sul territorio; e la sua competenza nel

settore del preallarme, della prevenzione dei conflitti, della gestione delle crisi, della ricostruzione postconflittuale e della creazione di istituzioni democratiche. Inoltre numerose misure efficaci di lotta al terrorismo rientrano nei settori in cui l'OSCE è già attiva ed esperta, quali la formazione e il monitoraggio della polizia, la riforma legislativa e giudiziaria e il monitoraggio delle frontiere.

3. Scopo del Piano d'Azione è creare un ambito per un'azione globale dell'OSCE che gli Stati partecipanti e l'Organizzazione nel suo complesso dovranno adottare per combattere il terrorismo, rispettando pienamente il diritto internazionale, incluso il diritto internazionale sui diritti dell'uomo ed altre pertinenti norme di diritto internazionale. Il Piano d'Azione è volto a estendere le attività correnti che contribuiscono alla lotta al terrorismo, facilitare l'interazione fra gli Stati e, ove appropriato, individuare nuovi strumenti di intervento. Il Piano d'Azione, riconoscendo che la lotta al terrorismo richiede sforzi sostenuti, individuerà le attività da avviare immediatamente nonché a medio e lungo termine.

## **II. Obblighi giuridici internazionali e impegni politici**

4. Le convenzioni delle Nazioni Unite e le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) costituiscono il quadro giuridico globale per la lotta al terrorismo. L'UNSCR 1269 (1999), 1368, 1373 e 1377 (2001), unitamente alle 12 pertinenti convenzioni delle Nazioni Unite e ai protocolli sulle questioni di lotta al terrorismo, costituiscono la base di tale quadro e includono un certo numero di specifici elementi di lotta al terrorismo. Inoltre, una serie di documenti dell'OSCE, incluse le Dichiarazioni dei Vertici da Helsinki a Istanbul, enunciano chiaramente l'impegno dell'OSCE di combattere il terrorismo, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite. Deve essere perseguita ed assicurata la più ampia e globale sottoscrizione e attuazione degli strumenti e degli impegni di lotta al terrorismo da parte degli Stati partecipanti.

5. Gli Stati partecipanti: si impegnano a dispiegare sforzi per accedere possibilmente entro il 31 dicembre del 2002, alle 12 convenzioni delle Nazioni Unite e ai protocolli concernenti il terrorismo riconoscendo l'importante ruolo che i parlamentari possono svolgere nella ratifica e in altri procedimenti legislativi di lotta al terrorismo. Si incoraggiano gli Stati a informare il Consiglio Permanente sulle iniziative adottate a riguardo. Parteciperanno, in maniera costruttiva, ai negoziati in corso presso le Nazioni Unite su una Convenzione Globale contro il Terrorismo Internazionale e una Convenzione Internazionale per la Soppressione di Atti di Terrorismo Nucleare, per una loro pronta e positiva conclusione.

6. L'Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR): su richiesta formale degli Stati partecipanti interessati, e ove appropriato, offrirà assistenza/consulenza tecnica sulla prima stesura legislativa necessaria per la ratifica di strumenti internazionali, in stretta cooperazione con altre organizzazioni internazionali incluso L'Ufficio delle Nazioni Unite per il Controllo della Droga e la Prevenzione del Crimine (UNODCCP).

7. Gli Stati partecipanti: esamineranno le modalità con cui l'OSCE potrà avvalersi delle migliori prassi e delle lezioni apprese da differenti gruppi, organizzazioni, istituzioni e fori competenti in settori quali la cooperazione con la polizia e la magistratura; la prevenzione e la soppressione del finanziamento del terrorismo; il rifiuto di altri mezzi di supporto; i controlli alle frontiere inclusa la sicurezza dei visti e dei documenti; e l'accesso alle informazioni da parte delle autorità preposte all'applicazione della legge.

8. Gli Stati partecipanti si avvarranno anche del Foro di Cooperazione per la Sicurezza (FSC) per potenziare i loro sforzi di lotta al terrorismo tramite una piena e tempestiva attuazione di tutte le pertinenti misure concordate dall'OSCE. A tal fine intensificheranno l'attuazione degli esistenti

impegni e accordi politico-militari, in particolare il Codice di Condotta relativo agli aspetti politico-militari della Sicurezza e il Documento sulle armi di piccolo calibro e leggere (SALW).

L'FSC esaminerà la rilevanza di altri suoi documenti per la lotta al terrorismo e valuterà se esista la necessità di elaborare ulteriori norme e misure. Il Dialogo sulla Sicurezza potrà rappresentare un'ideale base per consultazioni regolari su tali questioni nell'ambito del foro FSC.

Gli Stati partecipanti presenteranno le risposte al Questionario sul Codice di Condotta che forniscano un'ulteriore trasparenza sugli impegni internazionali, regionali e nazionali per la lotta al terrorismo, in particolare le pertinenti convenzioni e risoluzioni delle Nazioni Unite. L'FSC esaminerà i modi per attuare pienamente il Documento SALW, fra l'altro, la Sezione V sul preallarme, sulla prevenzione dei conflitti, sulla gestione delle crisi e sulla ricostruzione postconflittuale. L'FSC esaminerà la possibilità di realizzare una maggiore trasparenza sui sistemi nazionali di marchiatura, sulle esportazioni e importazioni, sulla gestione delle scorte nazionali e sulle procedure di sicurezza, soprattutto esaminando le informazioni così scambiate e elaborando indicazioni per le migliori prassi. La conferenza nel quadro dei seguiti sul Codice di Condotta e il seminario sulle armi di piccolo calibro e leggere, che si terranno ambedue nel 2002, potrebbero intensificare ulteriormente l'applicazione di tali documenti per la lotta al terrorismo.

### **III. Azione preventiva contro il terrorismo nell'area OSCE**

9. Nessuna circostanza né causa può giustificare atti di terrorismo. Al tempo stesso sussistono diversi fattori sociali, economici, politici e di altra natura, tra cui separatismo violento ed estremismo, che generano condizioni in cui le organizzazioni terroristiche sono in grado di effettuare reclutamenti e ottenere sostegno. L'approccio globale dell'OSCE alla sicurezza fornisce vantaggi comparativi nella lotta al terrorismo individuando e trattando tali fattori tramite tutti gli strumenti e tutte le strutture pertinenti dell'Organizzazione.

10. **Creazione di istituzioni, rafforzamento dello stato di diritto e delle autorità statali:** l'ODIHR: continuerà a incrementare gli sforzi intesi e, su richiesta degli Stati, a promuovere e aiutare la creazione di istituzioni democratiche, contribuendo anche al potenziamento delle capacità amministrative, del governo centrale e delle amministrazioni locali, delle strutture parlamentari, della magistratura, dell'istituto del difensore civico e della società civile. A tale riguardo faciliterà gli scambi in merito delle migliori prassi e delle esperienze tra gli Stati partecipanti. Continuerà inoltre a sviluppare progetti intesi a consolidare le istituzioni democratiche, la società civile e il buon governo.

11. **Promozione dei diritti dell'uomo, della tolleranza e del multiculturalismo:** Gli Stati partecipanti/Consiglio Permanente/ODIHR/Alto Commissario per le Minoranze Nazionali(ACMN)/Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione: Promuoveranno e miglioreranno la tolleranza, la coesistenza e le relazioni armoniose tra gruppi etnici, linguistici e altri gruppi, nonché la cooperazione costruttiva tra Stati partecipanti al riguardo. Prevederanno il preallarme della violenza, dell'intolleranza, dell'estremismo e della discriminazione nei confronti di tali gruppi e appropriate risposte a riguardo e, al tempo stesso, promuoveranno il rispetto da parte di questi gruppi dello stato di diritto, dei valori democratici e delle libertà individuali. Si adopereranno per assicurare che le persone appartenenti a minoranze nazionali abbiano il diritto di esprimere liberamente, preservare e sviluppare la propria identità etnica, culturale, linguistica o religiosa.

12. Il Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione: prenderà in esame l'elaborazione di progetti intesi a sostenere, tramite i mass media, la tolleranza per persone di altre convinzioni e credenze. Promuoverà misure volte a prevenire e combattere il nazionalismo aggressivo,

il razzismo, lo sciovinismo, la xenofobia e l'antisemitismo nei mass media. Continuerà a incoraggiare il dialogo pluralistico e la diversità culturale e una maggiore attenzione dei mass media alla promozione della tolleranza delle differenze etniche, religiose, linguistiche e culturali e, in tale contesto, promuoverà un ampio accesso pubblico ai mass media e il controllo dell'istigazione all'odio.

**13. Fattori socioeconomici negativi:** Gli Stati partecipanti/Segretariato: si adopereranno per individuare questioni economiche e ambientali che pregiudicano la sicurezza, quali mediocre capacità di governo, corruzione, attività economiche illecite, elevata disoccupazione, povertà diffusa e notevoli disparità, fattori demografici, impiego non sostenibile di risorse naturali; e si adopereranno per contrastare tali fattori con l'assistenza, su richiesta degli Stati, dell'Ufficio del Coordinatore dell'OSCE per le attività economiche e ambientali (OCEEA), che agisce, tra l'altro, da catalizzatore per tali attività e la cooperazione.

**14. Prevenzione di conflitti violenti e promozione della soluzione pacifica delle controversie:** l'OSCE avvalendosi di tutte le sue capacità, proseguirà e intensificherà le attività di preallarme e di risposta appropriata, prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi e ricostruzione postconflittuale; potenzierà la sua capacità soluzione dei conflitti, incrementerà gli sforzi per reperire soluzioni durevoli a conflitti irrisolti, anche tramite la promozione dello stato di diritto e la prevenzione della criminalità in tali zone di conflitto attraverso una maggiore cooperazione con le Nazioni Unite, l'Unione Europea e altre organizzazioni internazionali e svilupperà ulteriormente la sua capacità di pronto dislocamento (REACT) in situazioni di conflitto.

**15. Esame della questione dello sfollamento prolungato:** Gli Stati partecipanti/ODIHR/ACMN/Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione: esamineranno la possibilità di rafforzare la potenzialità dell'OSCE di contribuire a soluzioni durevoli, sostenendo altre competenti organizzazioni internazionali, principalmente con l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, e cooperando strettamente con tali organizzazioni. Attueranno un attento monitoraggio delle situazioni di sfollamento prolungato.

**16. Rafforzamento della legislazione nazionale antiterrorismo:** Gli Stati partecipanti: si impegneranno ad adempiere a tutti gli obblighi da loro assunti nelle pertinenti convenzioni e nei protocolli concernenti il terrorismo nonché nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e nei relativi protocolli aggiuntivi, scambiando informazioni e condividendo metodi a riguardo ed esaminando i modi e i mezzi di cooperazione nell'attuazione in riunioni bilaterali, dell'intera OSCE e subregionali.

17. L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE: proseguirà i suoi sforzi per promuovere il dialogo fra i parlamentari OSCE al fine di rafforzare la legislazione essenziale per la lotta al terrorismo.

18. L'ODIHR: su richiesta degli Stati partecipanti e ove appropriato, offrirà assistenza/consulenza tecnica sull'attuazione delle convenzioni e dei protocolli internazionali antiterrorismo nonché sulla conformità della legislazione nazionale con gli standard internazionali, conformemente alle decisioni del Consiglio Permanente, e cercherà a tal fine la cooperazione con altre organizzazioni, in particolare con l'UNODCCP. Considererà la possibilità di facilitare i contatti fra esperti nazionali per promuovere lo scambio di informazioni e le migliori prassi sulla legislazione antiterrorismo.

**19. Sostegno agli organi preposti all'applicazione della legge e alla lotta alla criminalità organizzata:** Gli Stati partecipanti: rilevando la stretta relazione tra terrorismo e criminalità organizzata transnazionale, il traffico illecito di droghe, il riciclaggio di denaro sporco e il traffico illecito di armi, adotteranno le necessarie iniziative per prevenire nel loro territorio attività illecite di persone, gruppi o organizzazioni che istigano, finanziano, organizzano, facilitano o perpetrano atti

di terrorismo o altre attività illecite dirette al violento rovesciamento del regime politico di un altro Stato partecipante. Offriranno, reciprocamente, il massimo grado di assistenza nel fornire informazioni relative a indagini criminali o nei procedimenti penali di estradizione concernenti atti terroristici, conformemente alle loro leggi nazionali e ai loro obblighi internazionali.

20. Il Consiglio Permanente: esaminerà la possibilità di organizzare regolari riunioni di funzionari delle forze dell'ordine degli Stati partecipanti e, ove applicabile, di esperti OSCE con valida esperienza nel settore dello scambio delle migliori prassi e modalità volte a migliorare la cooperazione.

21. Il Segretariato: fornirà assistenza agli Stati partecipanti, su loro richiesta, tramite misure di lotta al traffico di esseri umani, droghe e armi di piccolo calibro e leggere, conformemente alle decisioni del Consiglio Permanente, e intraprenderà sforzi per fornire assistenza volta a realizzare un più incisivo monitoraggio delle frontiere, ove appropriato. Coadiuverà inoltre gli Stati partecipanti, su loro richiesta e con il loro consenso, fornendo consulenza e assistenza per la riforma e/o la ristrutturazione dei servizi di polizia, il monitoraggio e la formazione del personale degli esistenti servizi di polizia, inclusa la formazione sui diritti dell'uomo; sul rafforzamento delle capacità: incluso il supporto per i servizi di polizia integrati o multietnici. A tal fine potenzierà le proprie esistenti attività connesse con la polizia nella prevenzione dei conflitti, nella gestione delle crisi e nella ricostruzione postconflittuale.

22. L'ODIHR: fornirà una costante consulenza agli Stati partecipanti, su loro richiesta, sul rafforzamento degli ordinamenti giuridici nazionali e sulle istituzioni che difendono lo stato di diritto, quali gli organi di tutela dell'ordine pubblico, la magistratura e le procure, le associazioni forensi e gli avvocati della difesa. L'ODIHR intensificherà gli sforzi diretti a combattere il traffico di esseri umani e sostenere le vittime di tale traffico. Ove appropriato, sosterrà la riforma dei penitenziari e il miglioramento dei codici di procedura penale.

23. Il Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione: coopererà per fornire sostegno, su richiesta, alla prima stesura della legislazione sulla prevenzione e sul cattivo uso della tecnologia informatica per scopi terroristici, assicurando che tali leggi siano compatibili con gli impegni riguardanti la libertà di espressione e il libero flusso delle informazioni.

24. **Soppressione dei finanziamenti del terrorismo:** Gli Stati partecipanti: nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Soppressione dei finanziamenti del terrorismo e dell'UNSCR1373 (2001), adotteranno interventi per prevenire e sopprimere i finanziamenti del terrorismo, penalizzeranno la fornitura o la raccolta intenzionali di fondi a fini terroristici e congeleranno i patrimoni dei terroristi anche tenendo presente l'UNSCR 1267 (1999). Conformemente alla loro legislazione nazionale e agli obblighi di diritto internazionale, forniranno una pronta risposta alla richiesta di informazioni rivolta da un altro Stato partecipante e da altre competenti organizzazioni internazionali.

25. Gli Stati partecipanti/Segretariato: nella sfera delle attività economiche e ambientali per il 2002, esamineranno anche i modi per contrastare i fattori economici che possono facilitare l'insorgere del terrorismo, le conseguenze economiche del terrorismo nonché il sostegno finanziario dei terroristi. Esamineranno come l'OSCE possa contribuire, nell'ambito della sua attività sulla trasparenza e sulla lotta alla corruzione, allo sforzo internazionale su vasta scala di lotta al terrorismo. Esaminerà la possibilità di assumere il ruolo di catalizzatore nel prevedere progetti mirati per la formazione del personale delle istituzioni finanziarie nazionali su settori di lotta al terrorismo, fra l'altro sul monitoraggio dei flussi di finanziamento e sulla prevenzione del riciclaggio di denaro sporco. Gli Stati partecipanti interverranno in maniera costruttiva agli imminenti negoziati presso

le Nazioni Unite su uno strumento mondiale di lotta alla corruzione, per realizzarne una pronta e positiva conclusione.

**26. Prevenzione del movimento dei terroristi:** Gli Stati partecipanti: impediranno il movimento di singoli terroristi o gruppi di terroristi tramite efficaci controlli delle frontiere e controlli del rilascio di carte di identità e documenti di viaggio nonché tramite misure volte ad assicurare la sicurezza delle carte di identità e dei documenti di viaggio e impedendone la contraffazione, la falsificazione e l'uso fraudolento. Applicheranno tali misure di controllo nel pieno rispetto del diritto internazionale sui rifugiati e delle leggi sui diritti dell'uomo. Con l'appropriata applicazione delle clausole esonerative contenute nella Convenzione del 1951 relativa allo Status dei Rifugiati e del relativo Protocollo del 1967, assicureranno che non venga concesso asilo a persone che hanno partecipato ad atti terroristici, conformemente agli obblighi da loro assunti in base al diritto internazionale e alle leggi nazionali.

#### **IV. Azione ai sensi della Piattaforma per la Sicurezza Cooperativa – Cooperazione con altre organizzazioni**

27. Le Nazioni Unite sono l'ambito per la lotta mondiale al terrorismo. È necessario assicurare una stretta cooperazione e un rigoroso coordinamento fra tutti i pertinenti attori. L'OSCE può svolgere il ruolo di coordinatore delle iniziative interregionali e intraregionali e con stretti contatti collabora con le organizzazioni non governative (ONG), la società civile, e i parlamentari, creando una rete sempre più compatta per la coalizione internazionale di lotta al terrorismo.

28. Gli Stati partecipanti /Segretariato: rafforzeranno la cooperazione e gli scambi di informazione, sia formalmente che informalmente, con gruppi, organizzazioni, e istituzioni competenti impegnati nella lotta al terrorismo. Incrementeranno la cooperazione con l'Unione Europea sulle analisi e il preallarme e realizzeranno una maggiore sinergia con il Patto di Stabilità per l'Europa Sudorientale e l'Iniziativa Centro Europea in settori riguardanti la lotta al terrorismo. Promuoveranno il dialogo nell'area OSCE su questioni relative alle nuove minacce e sfide. Allargheranno il dialogo a partner al di fuori dell'area OSCE, quali i Partner mediterranei per la cooperazione e i Partner in Asia, l'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai, la Conferenza sull'Interazione e le Misure di rafforzamento della Fiducia in Asia, l'Organizzazione della Conferenza Islamica, la Lega Araba, l'Unione Africana, e gli Stati confinanti con l'area OSCE, per scambiare le migliori prassi e le lezioni apprese negli sforzi di lotta al terrorismo per applicarle nell'area OSCE.

#### **V. Seguiti**

29. La “Conferenza Internazionale di Bishkek sul rafforzamento della Sicurezza e la Stabilità in Asia centrale: Potenziamento degli sforzi globali di lotta al terrorismo”, che si terrà il 13 e il 14 dicembre a Bishkek, rappresenterà la prima occasione per:

- discutere fra numerosi partecipanti, in base al presente Piano d'Azione, esperienze concrete e le migliori prassi per combattere il terrorismo internazionale e
- applicare le pertinenti disposizioni del presente Piano d'Azione per un pratico sostegno degli Stati partecipanti in Asia centrale, inclusa l'assistenza finanziaria e tecnica in concreti settori di interesse considerate le specifiche sfide alla sicurezza a cui è esposta la regione.

30. Il Segretario Generale riferirà, entro il 27 dicembre 2001, al Comitato di lotta al terrorismo delle Nazioni Unite in merito all'azione di lotta al terrorismo effettuata dall'OSCE e quindi informerà le Nazioni Unite, come appropriato. Inoltre informerà con regolarità il Consiglio Permanente in merito alle attività dell'OSCE svolte ai sensi del presente Piano d'Azione. Il Segretario

Generale elaborerà un rapporto da presentare al prossimo Consiglio dei Ministri/Vertice sulle attività degli organi OSCE nel campo della lotta al terrorismo e in seguito come richiesto dal Consiglio Permanente. 31. Ogni organo dell'OSCE invitato ad operare interventi in base al presente Piano elaborerà un percorso definito per l'adempimento di tali compiti, incluso un quadro temporale, le implicazioni a livello di risorse e l'indicazione delle attività che richiedono ulteriori decisioni del Consiglio Permanente.

In base alle informazioni fornite da altri organi dell'OSCE, il Segretariato elaborerà una valutazione indicativa delle implicazioni amministrative e finanziarie del presente Piano d'Azione, inclusa la possibile necessità di istituire nel Segretariato un'unità o un "focal point" antiterrorismo, e presenterà all'approvazione del Consiglio Permanente raccomandazioni sulle necessarie risorse nel bilancio del 2002. Il Consiglio Permanente, agendo, fra l'altro, tramite il Presidente in esercizio e coadiuvato dal Segretariato, controllerà l'attuazione delle misure antiterrorismo, avvalendosi anche di gruppi di esperti, e attribuendo possibili compiti supplementari alle Presenze OSCE sul territorio in stretta cooperazione e in pieno accordo con i governi ospitanti.

(...)

## V. Decisioni della Riunione del Consiglio dei Ministri di Bucarest

### Decisione N. 5

Il Consiglio dei Ministri,

riaffermando la sua inquietudine circa le manifestazioni di nazionalismo aggressivo, razzismo, sciovinismo, xenofobia, antisemitismo e estremismo violento, ovunque si verifichino,

ribadendo la sua determinazione di attuare tutti gli impegni dell'OSCE sull'adozione di misure in merito,

invita gli Stati partecipanti a promuovere la tolleranza e la non discriminazione anche con campagne di sensibilizzazione e con l'istruzione; invita le istituzioni dell'OSCE, in particolare l'ODIHR, l'Alto Commissario per le minoranze nazionali, e il Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione a prestare ancora maggiore attenzione alle manifestazioni di nazionalismo aggressivo, razzismo, sciovinismo, xenofobia, antisemitismo e estremismo violento, a contrastare l'intolleranza e la discriminazione per motivi di origine razziale o etnica, opinioni religiose, politiche o altre e a promuovere il rispetto dello stato di diritto, dei valori democratici, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, inclusa la libertà di espressione, pensiero, coscienza, religione o credo;

incarica il Consiglio Permanente di considerare lo sviluppo di ulteriori misure in merito.

### Decisione N.6

Il Consiglio dei Ministri,

ribadendo il suo impegno a combattere tutte le forme di traffico di esseri umani, che colpisce tutti gli Stati partecipanti,

affermando il suo impegno a sviluppare la cooperazione e l'interazione fra gli Stati partecipanti sulle misure per la lotta a tale traffico e ai crimini connessi,



invita gli Stati partecipanti a firmare e ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale e il relativo Protocollo per la prevenzione, la soppressione e la punizione del traffico di persone, in particolare di donne e bambini;

accoglie con favore il positivo completamento del Codice di Condotta dell'OSCE e delle Linee guida sui traffici illeciti nonché la loro diffusione tra i membri del personale dell'OSCE;

riafferma il suo appoggio all'opera dell'ODIHR, degli organismi sul territorio e della Forza Operativa del Patto di Stabilità nella lotta al traffico di esseri umani;

incoraggia lo scambio di informazioni al fine di potenziare le capacità investigative, l'applicazione della legge e la prevenzione della criminalità;

invita gli Stati partecipanti ad accelerare l'adozione delle misure necessarie a ottemperare agli impegni del Consiglio dei Ministri di Vienna che includono la prevenzione del traffico di esseri umani, la protezione delle vittime e i procedimenti giudiziari contro i trafficanti e i loro complici.

### **Decisione N.7**

Il Consiglio dei Ministri, prendendo nota delle conclusioni della Conferenza di Bucarest sulle pari opportunità per Rom e Sinti,

manifestando il suo appoggio all'operato del Punto di contatto per le questioni relative ai Rom e ai Sinti e il suo impegno a potenziarlo,

incarica l'ODIHR di elaborare e presentare al Consiglio Permanente un Piano d'azione per attività mirate, come stabilito dal Vertice di Istanbul, come uno dei mezzi per rafforzare la capacità del Punto di Contatto di assistere gli Stati partecipanti ad adempiere agli impegni intesi a migliorare la situazione dei Rom e dei Sinti;

incoraggia il Punto di contatto per le questioni relative ai Rom e ai Sinti a proseguire la sua opera in stretta cooperazione con gli Stati partecipanti, il Consiglio d'Europa e altre competenti organizzazioni e a informare in merito il Consiglio Permanente.

### **Decisione N.8**

Il Consiglio dei Ministri,

riconoscendo che la parità fra uomo e donna è essenziale per una democrazia sostenibile e per la stabilità nella regione dell'OSCE,

convinto della potenzialità delle donne di contribuire ai processi di prevenzione dei conflitti, riconciliazione e creazione della pace,

confermando l'impegno di tutelare e promuovere i diritti delle donne e consapevoli della vulnerabilità delle donne specialmente nei conflitti e nelle situazioni postconflittuali,

deciso a combattere tutte le forme di violenza contro le donne, inclusa la violenza domestica,

riconoscendo la necessità di centri di recupero per le donne vittime della violenza, accogliendo favorevolmente il fatto che nell'anno corrente l'OSCE ha prestato maggiore attenzione al problema della violenza contro le donne, che colpisce tutti gli Stati partecipanti all'OSCE,

invita ad attuare il Piano d'azione sulle questioni attinenti alle pari opportunità;

incarica il Consiglio Permanente di esaminare le modalità con cui l'OSCE può contribuire a prevenire la violenza contro le donne.

## **Decisione N.9**

### **Attività connesse alla polizia**

Il Consiglio dei Ministri,

riaffermando la convinzione espressa al Vertice di Istanbul secondo cui nell'intera area dell'OSCE sono emersi nuovi rischi e nuove sfide alla sicurezza, e che tali nuove sfide – terrorismo internazionale, estremismo violento, criminalità organizzata e traffico di droga nonché l'accumulo eccessivo e destabilizzante e la proliferazione incontrollata di armi di piccolo calibro e leggere – rappresentano crescenti minacce alla sicurezza;

riaffermando l'impegno di Istanbul di attuare una reciproca cooperazione più attiva e stretta per affrontare tali minacce e per intensificare la protezione da tali rischi e sfide;

rilevando l'impegno assunto a Istanbul di affrontare le sfide comuni nonché la convinzione che solide istituzioni democratiche e stato di diritto costituiscono le basi della protezione da tali rischi e sfide;

affermando che un'efficace servizio di polizia è essenziale per difendere lo stato di diritto e le istituzioni democratiche;

affermando inoltre che una maggiore cooperazione tra gli Stati partecipanti nelle attività connesse alla polizia può contribuire a far fronte a tali nuovi rischi e sfide;

ricordando l'intenzione espressa al Vertice di Istanbul dagli Stati partecipanti all'OSCE di ampliare la capacità di svolgere le attività concernenti i compiti di polizia per contribuire a mantenere la supremazia della legge;

ricordando anche gli impegni enunciati negli articoli 44 e 45 della Carta per la Sicurezza Europea di Istanbul miranti a rafforzare il ruolo dell'OSCE nelle attività connesse alla polizia, quale parte integrante degli sforzi compiuti dall'organizzazione in materia di prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi e ricostruzione postconflittuale;

ricordando inoltre l'impegno di Istanbul di promuovere lo sviluppo di sistemi giudiziari indipendenti che svolgano un ruolo fondamentale nel prevedere strumenti legali di ricorso per le violazioni dei diritti dell'uomo nonché la consulenza e l'assistenza per la riforma dei sistemi carcerari e di operare di concerto con altre organizzazioni internazionali nella creazione di un quadro politico e giuridico nel cui ambito la polizia possa svolgere i propri compiti conformemente ai principi democratici e allo stato di diritto;

conformemente della Decisione del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2000 sulle attività connesse alla polizia e prendendo atto del dibattito svolto nella riunione di esperti di polizia tenuta a Vienna il 28 e 29 giugno 2001;

prendendo nota della Decisione del 4 dicembre 2001 del Consiglio dei Ministri sulla lotta al terrorismo e l'impegno ivi assunto da tutti gli Stati partecipanti all'OSCE di rinforzare e potenziare la cooperazione bilaterale e multilaterale dell'OSCE con le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali e regionali, per combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni perpetrato dovunque e da chiunque, conformemente ai loro impegni internazionali;

riconoscendo inoltre il ruolo delle forze dell'ordine nell'attuazione della decisione del 28 novembre 2000 del Consiglio dei Ministri sull'intensificazione degli sforzi dell'OSCE nella lotta contro il traffico di esseri umani e l'attuazione della Decisione del 24 novembre 2000 del Foro di Cooperazione per la Sicurezza relativa al Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere;

e rilevando il crescente numero di richieste di assistenza rivolte all'OSCE dagli Stati partecipanti riguardo alle attività connesse alla polizia e il recente incremento degli sforzi dell'Organizzazione per il monitoraggio delle attività di polizia e la formazione della polizia compresi i corpi di polizia multietnici e/o multireligiosi, in situazioni di crisi o postconflittuali;

1. concorda che nell'elaborazione di piani sulle attività OSCE connesse alla polizia per affrontare le nuove sfide alla sicurezza e potenziare le attività dell'OSCE connesse alla polizia dirette alla prevenzione dei conflitti, alla gestione delle crisi e alla ricostruzione postconflittuale, l'OSCE:

- si adopererà per assicurare la continuità nell'edificazione delle istituzioni e nella transizione funzionale e nel disimpegno dall'assistenza internazionale;
- esaminerà e accrescerà il ruolo della formazione, in particolare della formazione integrata della polizia, per creare servizi di polizia cui l'intera popolazione possa fare affidamento e che rappresentino una misura di rafforzamento della fiducia; e,
- esaminerà le opzioni e le condizioni per un ruolo dell'OSCE nella tutela dell'ordine pubblico.

2. Decide di potenziare le esistenti attività OSCE connesse alla polizia nella prevenzione dei conflitti, nella gestione delle crisi e nella ricostruzione postconflittuale anche, su richiesta degli Stati partecipanti e con il loro accordo, tramite consulenza e assistenza nella ristrutturazione e/o nel ripristino dei servizi di polizia, nel monitoraggio e nella formazione dei servizi di polizia esistenti, inclusa la formazione su diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali e il potenziamento delle capacità, incluso il supporto a servizi di polizia integrati o multietnici, ove appropriato.

3. Decide di ampliare e promuovere la cooperazione tra gli Stati partecipanti nella lotta alle nuove sfide alla sicurezza adoperandosi tra l'altro per:

- prevedere e coordinare, su richiesta degli Stati partecipanti e con il loro accordo e, ove necessario conformemente alle correnti procedure OSCE, su decisione del Consiglio Permanente, corsi OSCE di formazione della polizia, anche a livello regionale al fine di:
  - migliorare le capacità operative e tattiche della polizia;
  - migliorare la professionalità della polizia in settori fondamentali, tra cui il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, ove necessario, trattare gli aspetti criminali delle migrazioni illegali; e
  - accrescere le capacità dei servizi di polizia di quartiere, antidroga, anticorruzione e antiterrorismo; e

- su richiesta degli Stati partecipanti e con il loro accordo:
  - fornire consulenza diretta o avvalersi della consulenza di esperti relativamente ai fabbisogni di un efficace servizio di polizia (valutazione delle necessità) e al modo di soddisfarli, anche favorendo o individuando finanziamenti, per mettere in atto la consulenza dell'OSCE, da parte dei suoi Stati partecipanti tramite contributi fuori bilancio, o da parte di altre competenti organizzazioni internazionali o regionali; e
  - incoraggiare, ove necessario, lo scambio di informazioni tra gli Stati partecipanti e tra stato e stato in merito alle lezioni apprese e alle migliori prassi della polizia utilizzate nella lotta contro queste nuove minacce alla sicurezza.

4. A sostegno delle summenzionate attività e iniziative, conformemente alla Piattaforma per la Sicurezza Cooperativa l'OSCE provvederà a:

- convocare, ove appropriato e di preferenza annualmente, riunioni di esperti di polizia degli Stati partecipanti all'OSCE e di rappresentanti di altre competenti organizzazioni internazionali e regionali specializzate;
- assicurare che le attività dell'OSCE sulle questioni connesse alla polizia vengano svolte in coordinamento con altri attori o organizzazioni competenti, tra l'altro esaminando e se possibile migliorando la compatibilità con gli sforzi subregionali, regionali e internazionali, al fine di massimizzarne l'efficacia e i vantaggi per l'Organizzazione e per lo Stato partecipante ospitante, nonché di evitare lacune, duplicazioni o sovrapposizioni di competenze; e
- promuovere le potenzialità e le capacità dell'Organizzazione per quanto riguarda la programmazione, lo svolgimento e la gestione di efficaci corsi di formazione per la polizia, il monitoraggio e il rafforzamento delle capacità, anche sviluppando collegamenti con altre competenti organizzazioni e agenzie nazionali nonché con le principali agenzie umanitarie.

5. In linea con le suddette iniziative gli Stati partecipanti si impegnano a:

- realizzare una maggiore cooperazione bilaterale e multilaterale su questioni connesse alla polizia per affrontare nuovi rischi e nuove sfide alla propria sicurezza, e se appropriato, anche attraverso maggiori contatti tra gli organi competenti; e
- condividere l'esperienza dell'OSCE e le lezioni apprese nelle attività connesse alla polizia con altre competenti organizzazioni internazionali di cui sono membri al fine di promuovere una più efficace azione internazionale contro i nuovi rischi e le nuove sfide alla sicurezza.

6. Il Consiglio Permanente esaminerà annualmente le attività connesse alla polizia, in base a un rapporto annuale del Segretario Generale sulle attività dell'OSCE connesse alla polizia per valutare, tra l'altro, come tale attività possano meglio contribuire ad affrontare le sfide alla sicurezza e per decidere appropriate azioni successive conformemente alle procedure dell'OSCE.

# Documento della Decima Riunione del Consiglio dei Ministri

## Porto 2002

---

### I. Dichiarazione del Consiglio dei Ministri di Porto

#### Risposte al cambiamento

1. Noi, i Ministri degli Affari Esteri degli Stati partecipanti all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, ci siamo riuniti a Porto ed abbiamo riaffermato la nostra ferma volontà di lavorare insieme al fine di proteggere i nostri popoli dalle minacce alla sicurezza esistenti e da quelle emergenti. L'evoluzione del contesto politico, economico e di sicurezza crea nuove sfide per l'OSCE. Con l'avanzare del nuovo secolo, tali sfide diventano maggiormente visibili ed il contributo unico dell'OSCE ad una comunità internazionale in cui tutte le nazioni e le persone possano sentirsi sicure diviene ancora più prezioso. Abbiamo un'opportunità storica per consolidare la pace, la prosperità e la democrazia durature in un'Europa che sta diventando sempre più unita.

2. Riaffermiamo il nostro impegno a promuovere la sicurezza e la cooperazione in tutta l'area OSCE senza linee di demarcazione, rafforzando la fiducia reciproca e lavorando insieme per risolvere le questioni di sicurezza in uno spirito di trasparenza e di partenariato. Il nostro operato sarà integrato dal lavoro delle altre organizzazioni ed istituzioni internazionali con le quali collaboreremo strettamente, sulla base della Piattaforma per la Sicurezza Cooperativa.

3. Al contempo, la nostra Organizzazione deve elaborare nuove risposte di fronte alla natura mutevole delle minacce alla nostra sicurezza, convogliando e potenziando le tre dimensioni del nostro approccio globale. Il nostro sforzo volto a promuovere la pace e la stabilità deve andare di pari passo con la nostra ferma volontà di garantire il pieno rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, e di potenziare le condizioni essenziali per lo sviluppo sostenibile in tutti i nostri Stati.

4. Il terrorismo, così come dimostrano recenti atti terroristici, quali la cattura di ostaggi a Mosca, resta una minaccia alla sicurezza individuale e globale. La Carta per la prevenzione e la lotta al terrorismo che abbiamo adottato oggi stabilisce i principi del nostro approccio comune al terrorismo. Lo scorso anno, a Bucarest, in seguito agli eventi dell'11 settembre, abbiamo adottato un Piano di Azione per la lotta al terrorismo e oggi abbiamo deciso di intensificare ulteriormente i nostri impegni per attuarlo.

5. Al fine di garantire che l'OSCE possa rispondere efficacemente alle richieste presenti e future, abbiamo concluso che, nel corso del 2003, essa continuerà ad elaborare una strategia per affrontare le minacce alla sicurezza ed alla stabilità nel ventunesimo secolo. La Conferenza Annuale di Riesame sulla Sicurezza dell'OSCE, oggi oggetto di decisione, fornirà un quadro per il potenziamento del dialogo sulla sicurezza e per il riesame del lavoro in materia di sicurezza svolto dall'OSCE e dai suoi Stati partecipanti. Abbiamo inoltre deciso di riesaminare il ruolo dell'Organizzazione nelle

operazioni di mantenimento della pace, al fine di valutare la sua capacità e di individuare le opzioni per la sua partecipazione in tale campo.

6. Un buon servizio di polizia può contribuire notevolmente alla sicurezza ed alla stabilità. Confermiamo che l'OSCE continuerà a sviluppare la propria capacità di assistere gli Stati partecipanti che desiderano rafforzare le proprie competenze in materia di servizi di polizia ed incoraggiamo gli Stati partecipanti a fornire le risorse necessarie.

(...)

8. La Dimensione Umana resta il nucleo delle attività dell'Organizzazione. Le nuove modalità delle riunioni dell'OSCE sull'Attuazione delle questioni relative alla dimensione umana, adottate quest'anno, promuoveranno ulteriormente l'efficacia dei lavori dell'Organizzazione e delle sue istituzioni. Abbiamo convenuto di rivedere ed aggiornare il Piano di Attività dell'OSCE per la lotta al traffico di esseri umani. La promozione della tolleranza e della non discriminazione, su cui abbiamo adottato una decisione separata, è altamente prioritaria. Abbiamo anche adottato una decisione sugli impegni elettorali e collaboreremo ulteriormente in tale settore.

9. Riconosciamo il contributo significativo delle nostre istituzioni ed operazioni sul territorio, grazie alla dedizione del loro personale, nel mettere in pratica gli obiettivi ed i principi della nostra Organizzazione, in collaborazione con gli Stati ospitanti. Incarichiamo il Consiglio Permanente di prendere in esame, ove opportuno, i mezzi con cui migliorare ulteriormente il funzionamento e l'efficacia delle operazioni sul territorio.

## **II. Carta dell'OSCE per la prevenzione e la lotta al terrorismo**

Gli Stati partecipanti all'OSCE, fermamente impegnati nella lotta congiunta al terrorismo,

1. Condannano nei termini più risoluti il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, indipendentemente da quando, dove e da chi viene perpetrato e ribadiscono che nessuna circostanza o nessun motivo possono giustificare atti terroristici o il sostegno ad essi prestato;

2. Respingono fermamente l'identificazione del terrorismo con qualsiasi nazionalità o religione e riaffermano che le iniziative antiterrorismo non sono dirette contro nessuna religione, nazione o popolo;

3. Riconoscono che il terrorismo richiede una risposta coordinata e globale e che gli atti terroristici internazionali, come dichiarato nella risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, costituiscono una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali e regionali;

4. Dichiarano che gli atti, i metodi e le prassi terroristiche, così come portare consapevolmente assistenza, tollerare, finanziare, pianificare e istigare tali atti, sono contrari alle finalità ed ai principi delle Nazioni Unite e dell'OSCE;

5. Ritengono estremamente importante integrare l'attuazione in corso degli impegni OSCE sul terrorismo con la riaffermazione dei principi fondamentali ed eterni in base ai quali le iniziative dell'OSCE sono state intraprese e continueranno ad essere intraprese, e che gli Stati partecipanti sottoscrivono pienamente;

6. Riaffermano il loro impegno ad adottare le misure necessarie a proteggere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali – in particolar modo il diritto alla vita – di chiunque rientri nella loro giurisdizione, dagli atti terroristici;
7. Si impegnano ad applicare misure efficaci e decise contro il terrorismo, e ad attuare tutte le misure e la cooperazione anti-terrorismo in conformità con lo stato di diritto, la Carta delle Nazioni Unite e le disposizioni di diritto internazionale in materia, gli standard internazionali relativi ai diritti dell'uomo e, ove applicabile, il diritto internazionale umanitario;
8. Riaffermano che ogni Stato è obbligato ad astenersi dal fornire riparo ai terroristi, organizzare, istigare, prestare supporto o assistenza attivi o passivi o sponsorizzare in altro modo atti terroristici in un altro Stato, o tollerare che si svolgano attività organizzate all'interno del proprio territorio volte a commettere tali atti;
9. Collaboreranno per garantire che chiunque partecipi intenzionalmente a finanziare, pianificare, preparare o perpetrare atti terroristici, o a sostenerli, sia consegnato alla giustizia, e a tal fine si concederanno assistenza nella misura più ampia possibile, fornendo informazioni sulle indagini penali o sui procedimenti penali di estradizione in relazione ad atti terroristici, in conformità con il loro diritto nazionale e con gli obblighi internazionali;
10. Adotteranno adeguati provvedimenti per garantire che non venga concesso asilo a chiunque abbia pianificato o agevolato atti terroristici, o vi abbia partecipato, in conformità con le disposizioni di diritto internazionale e nazionale in materia, e tramite l'opportuna applicazione delle clausole di esclusione contenute nella Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e nel suo Protocollo del 1967;
11. Riconoscono che le convenzioni e i protocolli delle Nazioni Unite in materia, e le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 1373 (2001), costituiscono il più importante quadro giuridico internazionale per la lotta al terrorismo;
12. Riconoscono l'importanza del lavoro svolto dal Comitato Anti-terrorismo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e riaffermano il dovere e la disponibilità degli Stati partecipanti e dell'OSCE a collaborare con tale Comitato;
13. Richiamano il ruolo dell'OSCE quale intesa regionale ai sensi del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite, ed i suoi doveri in tale contesto, volti a contribuire alla lotta mondiale contro il terrorismo;
14. Richiamano la loro Decisione sulla Lotta al Terrorismo ed il suo Piano d'Azione per la lotta al terrorismo, adottate nel corso della Nona Riunione del Consiglio dei Ministri dell'OSCE di Bucarest, e riaffermano gli impegni in esse contenuti;
15. Prendono atto con soddisfazione della Dichiarazione e del Programma d'Azione adottati in seno alla Conferenza Internazionale di Bishkek sul Rafforzamento della Sicurezza e della Stabilità in Asia Centrale: Potenziamento degli sforzi globali di lotta al terrorismo, tenutasi il 13 e 14 dicembre 2001;
16. Ribadiscono l'impegno preso nel quadro della Carta per la Sicurezza Europea, che include la Piattaforma per la Sicurezza Cooperativa, adottata al Vertice di Istanbul, di cooperare più attivamente e strettamente gli uni con gli altri e con altre organizzazioni internazionali per affrontare le minacce e le sfide alla sicurezza;

17. Sottolineano che la prevenzione e lotta al terrorismo devono fondarsi su un concetto di sicurezza comune e globale e su un approccio costante, e si impegnano ad avvalersi delle tre dimensioni e di tutti gli organismi e le istituzioni dell'OSCE per coadiuvare gli Stati partecipanti che lo richiedono a prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme;

18. Si impegnano ad onorare i loro obblighi, in conformità con le convenzioni, i protocolli e le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché con gli altri impegni internazionali, per garantire che gli atti terroristici e le attività che li sostengono, compreso il finanziamento al terrorismo, vengano contemplati come reati penali gravi nelle legislazioni nazionali;

19. Lavoreranno insieme per prevenire, reprimere, indagare e perseguire gli atti terroristici, anche attraverso una più intensa cooperazione e la piena attuazione delle convenzioni e dei protocolli internazionali in materia di terrorismo;

20. Sono convinti che sia necessario affrontare le condizioni che possono alimentare e sostenere il terrorismo, in particolare rispettando appieno la democrazia e lo stato di diritto, consentendo a tutti i cittadini di partecipare pienamente alla vita politica, prevenendo la discriminazione ed incoraggiando il dialogo inter-culturale e inter-religioso nelle loro società, coinvolgendo la società civile nel trovare una soluzione politica comune ai conflitti, promuovendo i diritti dell'uomo e la tolleranza e lottando contro la povertà;

21. Riconoscono il ruolo positivo che i mezzi di comunicazione possono svolgere nel promuovere la tolleranza e la comprensione fra religioni, credo, culture e popoli, nonché per accrescere la consapevolezza delle minacce del terrorismo;

22. Si impegnano a contrastare i discorsi di istigazione all'odio e ad adottare le misure necessarie a prevenire l'abuso dei mezzi di informazione e delle tecnologie informatiche a fini terroristici, garantendo che tali misure siano conformi al diritto internazionale e nazionale ed agli impegni dell'OSCE;

23. Impediranno la circolazione di terroristi, singoli o in gruppi, tramite efficaci controlli alle frontiere e sul rilascio di documenti di identità e titoli di viaggio;

24. Riconoscono che è necessario integrare la cooperazione internazionale adottando tutte le misure necessarie per prevenire e reprimere nei loro territori, tramite tutti i mezzi legali, l'assistenza, il finanziamento e la preparazione di qualsiasi atto terroristico, e rendere legalmente perseguibili la messa a disposizione o la raccolta intenzionali di fondi a fini terroristici, nel quadro degli obblighi da essi assunti ai sensi della Convenzione Internazionale per la Repressione dei Finanziamenti al Terrorismo e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza in materia;

25. Riaffermano il loro impegno a rispettare i loro obblighi internazionali, come enunciato nelle risoluzioni 1373 (2001) e 1390 (2002) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e in particolare di congelare i beni di coloro che sono indicati dal Comitato istituito ai sensi della risoluzione 1267 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (1999);

26. Prendono atto con preoccupazione dei legami fra terrorismo e criminalità organizzata transnazionale, riciclaggio di denaro sporco, traffico di esseri umani, sostanze stupefacenti ed armi, e al riguardo sottolineano la necessità di promuovere il coordinamento e di elaborare approcci cooperativi a tutti i livelli al fine di rafforzare le loro risposte a tali gravi minacce e sfide alla sicurezza e alla stabilità;



27. Dichiarano di essere fermamente decisi ad usare in buona fede tutti gli strumenti pertinenti disponibili nel quadro della dimensione politico-militare dell'OSCE, come rappresentati dal Foro di Cooperazione per la Sicurezza, e sottolineano l'importanza della piena attuazione di tali strumenti, ed in particolare del Codice di Condotta sugli aspetti politico-militari della sicurezza ed il Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere;

28. Riaffermano che il controllo delle armi, il disarmo e la non proliferazione restano elementi indispensabili della sicurezza cooperativa fra Stati; che essi possono anche prestare un contributo essenziale, riducendo il rischio che i terroristi abbiano accesso alle armi ed ai materiali di distruzione di massa ed ai loro mezzi di consegna;

Esprimono la loro determinazione a lottare contro i rischi dovuti alla diffusione illegale ed all'accesso alle armi convenzionali, comprese quelle di piccolo calibro e leggere.

Compiranno ogni tentativo per ridurre al minimo tali pericoli, tramite impegni nazionali ed il rafforzamento e il potenziamento degli strumenti multilaterali esistenti nei settori del controllo delle armi, del disarmo e della non proliferazione, inclusi i Principi OSCE che disciplinano la non proliferazione, e per sostenerne l'efficace attuazione e, ove possibile, l'universalità.

### III. Dichiarazione sul traffico di esseri umani

#### I.

Noi, i membri del Consiglio dei Ministri dell'OSCE, dichiariamo che il traffico di esseri umani rappresenta una minaccia pericolosa per la sicurezza nell'area OSCE ed oltre.

Dichiariamo che il traffico di esseri umani ed altre forme moderne di schiavitù costituiscono un'orrenda violazione della dignità e dei diritti dell'uomo.

Riconosciamo che il traffico di esseri umani rappresenta un settore della criminalità organizzata transnazionale grave e in rapida espansione, che genera enormi introiti per reti criminali che possono anche essere collegate ad attività illecite, quali il traffico di stupefacenti e di armi, nonché di migranti.

Ricordiamo e reiteriamo il nostro pieno rispetto degli impegni dell'OSCE per la lotta al traffico di esseri umani, enunciati nel Documento di Mosca del 1991, nella Carta per la Sicurezza Europea adottata a Istanbul nel 1999, nella Decisione N.1 del Consiglio dei Ministri adottata a Vienna nel 2000, nella Decisione N.426 del Consiglio Permanente e nella Decisione N.6 del Consiglio dei Ministri adottata a Bucarest nel 2001, e dichiariamo la nostra ferma volontà di rafforzare la cooperazione nella lotta al traffico di esseri umani nei paesi di origine, di transito e di destinazione.

Reiteriamo la nostra ferma volontà di lottare contro ogni forma di traffico di esseri umani ed esortiamo gli Stati che non lo abbiano ancora fatto a considerare l'eventualità di ratificare o accedere alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata Transnazionale ed al suo Protocollo aggiuntivo per la prevenzione, la repressione e la punizione del traffico di persone, in particolare donne e bambini, e a tenere conto della definizione di traffico di esseri umani contenuta nel suddetto Protocollo.

Dichiariamo che la ratifica e la piena attuazione di tali strumenti rafforzerebbe il quadro giuridico internazionale e nazionale e le capacità di applicazione della legislazione per la lotta al traffico

di esseri umani. Incoraggiamo vivamente gli Stati a valutare la ratifica e la piena attuazione contestuali del Protocollo contro il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima, che integra altresì la suddetta Convenzione.

Riaffermiamo il nostro sostegno alle unità dell'ODIHR per la lotta al traffico e per le pari opportunità e ci esprimiamo a favore di un'accresciuta partecipazione del Punto di Contatto dell'ODIHR per le questioni relative ai Rom e ai Sinti. Riaffermiamo inoltre il nostro sostegno alle operazioni dell'OSCE sul territorio ed al Segretariato OSCE, in particolare al Consulente OSCE per le Pari Opportunità. Esprimiamo il nostro encomio per il loro approccio globale e per il loro contributo agli impegni nazionali volti a prevenire il traffico di esseri umani, perseguire i responsabili e tutelare e assistere le vittime.

Sosteniamo inoltre il lavoro della Forza Operativa del Patto di Stabilità sul traffico di esseri umani sotto l'egida dell'OSCE. Esprimiamo il nostro encomio per il suo ruolo di forza trainante nella promozione della cooperazione regionale e dello sviluppo delle relative iniziative.

## II.

Riconosciamo la necessità di affrontare le cause profonde del traffico e di ridurre le disparità e gli svantaggi economici e sociali, che spingono alla migrazione clandestina e che possono essere sfruttate dalle reti della criminalità organizzata a proprio vantaggio. Riconosciamo inoltre l'esigenza di lottare contro la corruzione, che facilita il funzionamento di tali reti. Raccomandiamo che l'Ufficio delle attività economiche ed ambientali dell'OSCE svolga un ruolo più ampio nell'affrontare tutti gli aspetti economici del traffico di esseri umani.

Riconosciamo che, nei paesi di destinazione, la richiesta di attività svolte dalle persone oggetto di traffico a fini di sfruttamento sessuale, lavoro forzato, schiavitù ed altre pratiche assimilabili alla schiavitù costituisce un fattore integrante del traffico di esseri umani. Esortiamo i paesi di destinazione ad adottare misure volte a far fronte efficacemente a tale richiesta quale elemento chiave della loro strategia di prevenzione e lotta efficace al traffico di esseri umani, e di applicare tolleranza zero nei confronti dello sfruttamento sessuale, della schiavitù e di tutte le forme di sfruttamento del lavoro forzato, qualunque sia la sua natura.

Esprimiamo profonda preoccupazione circa le informazioni concernenti il coinvolgimento di alcuni membri delle missioni di organizzazioni internazionali in attività connesse al traffico di esseri umani, in particolare in paesi in situazione post-conflittuale. Reiteriamo l'importanza della Decisione N.426 del Consiglio Permanente del 12 luglio 2001 sul traffico di esseri umani ed incoraggiamo l'adozione e l'attuazione delle relative misure, quali il "Codice di Condotta OSCE per i membri delle missioni". Non tolleremo che i membri del personale internazionale siano coinvolti in attività illecite di alcun tipo, che alimentino tale commercio illecito o che contravvengano a tale Codice di Condotta. Ci impegniamo ad adottare tutte le misure attuabili al fine di garantire che i membri del personale internazionale rispondano di tali attività di fronte alle autorità nazionali e, ove opportuno, locali.

Esprimiamo la nostra preoccupazione circa l'aumento del traffico di minori e, riconoscendo le esigenze particolari dei bambini, diamo il nostro sostegno ad una maggiore ricerca e scambio di informazioni sul traffico di minori e, considerando gli interessi dei minori prioritari in tutte le iniziative che li riguardano, richiediamo l'elaborazione di misure speciali che impediscano l'ulteriore sfruttamento dei minori oggetto di traffico e che ne tutelino il benessere psico-fisico.

Ci adopereremo al fine di adottare misure adeguate per la prevenzione del traffico di esseri umani nei nostri paesi, anche attraverso campagne mirate di sensibilizzazione e di istruzione nei paesi di origine e di transito, rivolte in particolar modo ai giovani e ad altri gruppi a rischio, e cercheremo di elaborare campagne adeguate nei paesi di destinazione, di organizzare corsi di formazione per i funzionari e i dipendenti statali competenti nei settori preposti all'applicazione della legge, al controllo delle frontiere, alla giustizia penale e ai servizi sociali, e di raccomandare la piena collaborazione con le ONG in tale settore.

Ci adopereremo al fine di fornire assistenza e tutela alle vittime del traffico, in particolar modo donne e bambini, e a tal fine, ove opportuno, di istituire Meccanismi Nazionali di Riferimento efficaci e globali, che assicurino che le vittime del traffico non siano perseguibili solo per il fatto di essere state oggetto di traffico. La dignità e i diritti umani delle vittime devono essere rispettati in ogni momento. Considereremo l'adozione di misure appropriate, quali alloggi, e stabiliremo procedure di rimpatrio adeguate per le vittime del traffico, nel dovuto rispetto della loro sicurezza, compreso il rilascio di documenti. Considereremo inoltre l'elaborazione di politiche concernenti la concessione di benefici economici e sociali alle vittime, nonché il loro reinserimento e loro riabilitazione nella società.

Riconosciamo che una cooperazione più intensa tra i principali attori nei paesi di origine, transito e destinazione svolge un ruolo fondamentale nei programmi di rimpatrio delle vittime del traffico e ne facilita il reinserimento. Incoraggiamo pertanto tutte le organizzazioni che forniscono assistenza alle vittime, incluse le ONG, a sviluppare ulteriormente tale cooperazione.

Prenderemo in considerazione l'adozione di misure legislative e di altra natura che consentano alle vittime del traffico di rimanere nel nostro territorio, temporaneamente o permanentemente, laddove appropriato, tenendo conto degli aspetti umanitari e assistenziali.

Rivolgiamo un appello agli Stati partecipanti affinché rafforzino la cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale, inclusi atti illeciti quali il traffico di stupefacenti e di armi, nonché quello di migranti. Tale cooperazione comprenderà gli organi preposti all'applicazione del diritto internazionale, quali Europol ed Interpol, nonché l'Iniziativa di Cooperazione per l'Europa sudorientale (SECI), al fine di effettuare indagini e perseguire legalmente i responsabili del traffico di esseri umani, conformemente al diritto nazionale e, ove applicabile, agli obblighi internazionali. A tale riguardo, chiediamo che il Consulente di polizia di grado elevato dedichi maggiore attenzione alla lotta al traffico di esseri umani.

Reiteriamo la necessità di strategie nazionali al fine di convogliare le iniziative per la lotta al traffico di esseri umani e di intensificare il coordinamento tra organizzazioni nazionali, internazionali e regionali in questo campo. E' possibile rispondere a tale necessità attraverso misure quali la nomina di organi interministeriali e coordinatori nazionali o, ove opportuno, di altri organi o meccanismi competenti.

### III.

Conveniamo di intensificare la cooperazione, fondata su un approccio multidimensionale, tra le strutture e le istituzioni OSCE competenti, nonché tra l'OSCE e altre organizzazioni ed attori internazionali competenti, incluse le Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate, il Consiglio d'Europa, l'Unione Europea e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, di incaricare il Consiglio Permanente di esaminare modalità migliori per garantire tale cooperazione, al fine di lottare contro il traffico di esseri umani.

Incarichiamo il Consiglio Permanente, attraverso il Gruppo di lavoro informale sulle pari opportunità e per la lotta al traffico di esseri umani, di riesaminare la Proposta di Piano di Azione OSCE per il 2000 per le attività volte alla lotta al traffico di esseri umani e di elaborare un nuovo progetto per ulteriori interventi adeguati entro il 25 luglio 2003.

Incarichiamo il Presidente in esercizio e il Consiglio Permanente di impiegare gli esistenti organi e fori dell'OSCE per scambiare informazioni, riesaminare gli impegni e condividere le migliori prassi di lotta al traffico di esseri umani, nonché di promuovere la partecipazione regolare di esperti in rappresentanza delle istituzioni e degli organi nazionali competenti, nonché di rappresentanti delle organizzazioni e delle ONG internazionali associate.

(...)

## **V. Decisioni del Consiglio dei Ministri di Porto**

### **Decisione N.1**

#### **Attuazione degli impegni e delle attività dell'OSCE per la lotta al terrorismo**

Il Consiglio dei Ministri,

prende atto dell'esauritivo rapporto del Segretario Generale sugli interventi degli organi e delle istituzioni dell'OSCE per la lotta al terrorismo, compresa l'attuazione del Piano d'Azione di Bucarest per la Lotta al Terrorismo e del Programma d'Azione di Bishkek;

decide che tutti gli Stati partecipanti dell'OSCE, i suoi organi e le sue istituzioni continueranno ad attuare con urgenza gli impegni di Bucarest e ad assicurarne l'efficacia;

ribadisce l'impegno assunto da tutti gli Stati partecipanti a diventare non appena possibile parte di tutte le 12 le Convenzioni delle Nazioni Unite in materia di terrorismo e relativi protocolli, e accoglie favorevolmente le iniziative intraprese dagli Stati partecipanti che hanno già terminato tali procedure;

si impegna a lavorare per una positiva conclusione dei negoziati sui nuovi strumenti universali in tale settore, attualmente in corso nell'ambito delle Nazioni Unite, e conferma la propria disponibilità ad esaminare le richieste di assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità, in collaborazione con il Comitato Anti-Terrorismo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, allo scopo di far progredire la ratifica e l'attuazione degli strumenti delle Nazioni Unite sul terrorismo e di altri strumenti in materia;

riconoscendo il pericolo rappresentato dalle armi di distruzione di massa nelle mani dei terroristi, sollecita tutti gli Stati a cooperare sui negoziati in corso presso le Nazioni Unite su una Convenzione Internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleari, e presso l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica su un protocollo alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla Protezione Fisica del Materiale Nucleare;

accoglie con favore le attività intraprese dal Foro di Cooperazione per la Sicurezza, riferite dal Presidente, in conformità con il suo Percorso Definito e sollecita il Foro di Cooperazione per la Sicurezza a rimanere investito della questione della lotta al terrorismo nell'ambito del suo mandato e delle sue competenze;

incoraggia il Coordinatore delle Attività Economiche e Ambientali dell'OSCE a perseguire programmi in cooperazione e coordinamento con l'Ufficio Droga e Criminalità delle Nazioni Unite per sostenere gli sforzi degli Stati partecipanti volti a rafforzare la loro capacità di prevenire e reprimere i finanziamenti ai terroristi;

accoglie favorevolmente la decisione del luglio 2002 (PC.DEC/487) in base alla quale tutti gli Stati partecipanti completeranno le autovalutazioni della Forza Operativa di Azione Finanziaria (FATF) sul rispetto delle Otto Raccomandazioni Speciali sul Finanziamento ai Terroristi e prende atto, approvandolo, della percentuale di risposte, pari ad oggi all'88 per cento. Si impegna ad adottare iniziative per una rapida attuazione delle Otto Raccomandazioni Speciali sul Finanziamento ai Terroristi della Forza Operativa di Azione Finanziaria, relative ai finanziamenti ai terroristi;

richiama la raccomandazione inviata all'OSCE dal Rappresentante Personale del Presidente in Esercizio per la prevenzione e la lotta al terrorismo di perseguire le attività in materia, fra l'altro, di polizia, sicurezza delle frontiere, traffico illecito e repressione dei finanziamenti ai terroristi. Chiede ai donatori interessati di esaminare la possibilità di erogare le risorse necessarie ad attuare i progetti OSCE per la lotta al terrorismo;

decide che gli Stati partecipanti dell'OSCE, i suoi organismi e le sue istituzioni intensificheranno i loro sforzi e il loro impegno collettivo per la lotta al terrorismo, nonché le condizioni che possono promuoverli e sostenerli, sfruttando i suoi punti di forza e i suoi vantaggi comparati: l'approccio globale alla sicurezza; la competenza nei settori del preallarme, della prevenzione dei conflitti, della gestione delle crisi e della ricostruzione post-conflittuale; l'ampio repertorio di comprovate misure volte a rafforzare la fiducia e la sicurezza e l'esperienza in materia di rafforzamento delle capacità.

## Decisione N.2

### Elaborazione di una strategia OSCE per far fronte alle minacce per la sicurezza e la stabilità nel ventunesimo secolo

Il Consiglio dei Ministri,

sulla base della Dichiarazione del Consiglio dei Ministri di Bucarest (2001) ed in particolare del paragrafo 8 sull'elaborazione di una strategia OSCE per far fronte alle minacce per la sicurezza e la stabilità nel ventunesimo secolo,

richiamando i documenti e le decisioni OSCE, inclusa la Carta per la Sicurezza Europea adottata al Vertice di Istanbul, che individua i rischi e le sfide per la sicurezza, e reiterando l'impegno degli Stati partecipanti a collaborare in uno spirito di solidarietà nel contrastarli sulla base della Carta delle Nazioni Unite, delle norme e dei principi di diritto internazionale e degli impegni assunti in seno all'OSCE,

tenendo presente l'esigenza di sostenere il concetto di sicurezza comune, globale ed indivisibile, fondato sull'uguaglianza sovrana e la solidarietà degli Stati,

riconfermando l'importanza del ruolo dell'OSCE nella creazione di un meccanismo di cooperazione efficace volto ad affrontare le minacce per la sicurezza e la stabilità nell'area euro-atlantica e nell'ampliare a tal fine il dialogo in seno all'OSCE, nonché la cooperazione ed il partenariato con altre istituzioni ed organizzazioni internazionali, regionali e subregionali, sulla base della Piattaforma per la sicurezza cooperativa,

impegnato a potenziare l'efficacia delle attività connesse alla sicurezza attraverso tutte le tre dimensioni dell'OSCE, conformemente ai processi europei e mondiali in fase di elaborazione,

tenendo conto delle discussioni avviate dalla Presidenza portoghese sull'elaborazione di una Strategia OSCE per il futuro e dei contributi degli Stati partecipanti,

ha deciso quanto segue:

- di incaricare il Consiglio Permanente di proseguire i suoi lavori volti ad elaborare, nel corso dell'anno 2003, una Strategia OSCE globale per far fronte alle minacce per la sicurezza e la stabilità nel ventunesimo secolo e di richiedere al Foro di Cooperazione per la Sicurezza di fornire il proprio contributo a tali lavori, nell'ambito delle proprie competenze e del proprio mandato.

Tale Strategia tra l'altro:

- identificherà le minacce alla nostra stabilità e sicurezza comuni e ne analizzerà la natura mutevole e le principali cause;
- analizzerà il ruolo degli organi, delle istituzioni e delle operazioni sul territorio dell'OSCE e il loro approccio coordinato per contrastare le minacce per la sicurezza e la stabilità;
- stabilirà il modo in cui l'OSCE può prevenire o contrastare le minacce per la sicurezza e la stabilità e contribuire ad iniziative internazionali al riguardo. In particolare essa dovrà:
- adattare o integrare, laddove necessario, gli strumenti ed i meccanismi di cooperazione esistenti in seno all'OSCE;
- stabilire forme più intense di cooperazione con altre organizzazioni ed istituzioni in tale ambito;
- migliorare la risposta dell'OSCE alle esigenze degli Stati partecipanti in termini di rafforzamento della capacità di contrastare le minacce per la sicurezza e la stabilità, tenendo conto degli interessi di tutti gli Stati partecipanti.

In tale contesto gli Stati partecipanti si avvarranno della Conferenza Annuale di Riesame sulla Sicurezza dell'OSCE, tra l'altro, al fine di riesaminare l'attuazione di tale Strategia.

In tale contesto gli Stati partecipanti si avvarranno della Conferenza Annuale di Riesame sulla Sicurezza dell'OSCE, tra l'altro, al fine di riesaminare l'attuazione di tale Strategia.

Il Consiglio dei Ministri decide altresì:

- che i lavori sulla Strategia saranno condotti in seno ad un gruppo di lavoro speciale del Consiglio Permanente, in stretta collaborazione con il Foro di Cooperazione per la Sicurezza e conformemente alla Decisione N.3 del Consiglio dei Ministri di Bucarest sulla promozione del ruolo dell'OSCE quale foro di dialogo politico. I progressi compiuti su tali lavori saranno riesaminati, ove necessario, in sedute speciali del Consiglio Permanente e del Foro di Cooperazione per la Sicurezza, incluse le loro riunioni congiunte.

### **Decisione N.3**

#### **Conferenza annuale di riesame sulla sicurezza**

Il Consiglio dei Ministri,

reiterando il concetto dell'OSCE di sicurezza comune, globale ed indivisibile, riconoscendo l'esigenza di rafforzare l'efficacia delle attività per la sicurezza attraverso le tre dimensioni dell'OSCE,

riaffermando il ruolo dell'OSCE quale organizzazione di primo piano per la soluzione pacifica delle controversie all'interno della sua regione e quale strumento chiave di preallarme, prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi e ricostruzione postconflittuale, nonché il suo carattere di organizzazione globale ed onnicomprensiva per consultazioni, scelte decisionali e cooperazione nella sua regione,

tenendo conto del Piano di Azione di Bucarest per la Lotta al Terrorismo e del Programma di Azione di Bishkek, della Carta dell'OSCE per la prevenzione e la lotta al terrorismo, nonché della Carta per la Sicurezza Europea adottata al Vertice di Istanbul e del lavoro in corso volto ad elaborare una strategia OSCE per affrontare le minacce per la sicurezza e la stabilità nel ventunesimo secolo,

ponendo l'accento sull'accresciuta importanza della cooperazione internazionale e del dialogo politico tra gli Stati partecipanti e con altre organizzazioni internazionali, regionali e sub-regionali in risposta alle minacce per la nostra sicurezza comune,

consapevole del pericolo che i conflitti in diverse regioni dell'area OSCE rappresentano per tutti gli Stati partecipanti,

richiamando la Decisione N.3 del Consiglio dei Ministri di Bucarest sulla promozione del ruolo dell'OSCE quale Foro di dialogo politico,

riconoscendo il ruolo del Foro di Cooperazione per la Sicurezza quale organo OSCE preposto, tra l'altro, alla negoziazione del controllo delle armi, al disarmo e al rafforzamento della fiducia e della sicurezza e alla valutazione dell'attuazione delle misure concordate,

in considerazione del ruolo del Foro Economico annuale e dei suoi seminari di preparazione e sui seguiti per il riesame delle attività dell'OSCE nella dimensione economica ed ambientale della sicurezza,

tenendo conto del ruolo delle Riunioni di Attuazione della Dimensione Umana, delle Conferenze di Riesame, delle Riunioni Supplementari sulla Dimensione Umana e del Seminario annuale sulla Dimensione Umana per il riesame dell'attuazione degli impegni nella dimensione umana della sicurezza,

sottolineando la necessità di raggiungere un equilibrio adeguato tra le tre dimensioni dell'OSCE,

deciso ad integrare le attività di altri organi ed istituzioni dell'OSCE, inclusa la Riunione annuale per l'Attuazione della Valutazione, senza duplicarle o sostituirle, decide di istituire una Conferenza Annuale di Riesame sulla Sicurezza, con il seguente scopo e le seguenti modalità:

## **I. Scopo**

Fornire un quadro per migliorare il dialogo sulla sicurezza e per il riesame del lavoro intrapreso in materia di sicurezza dall'OSCE e dai suoi Stati partecipanti, tra cui:

- l'attuazione di una strategia OSCE per far fronte alle minacce per la sicurezza e la stabilità nel ventunesimo secolo;
- l'attuazione di impegni OSCE nella lotta al terrorismo;
- gli aspetti politico-militari della sicurezza;
- l'attuazione delle decisioni e delle attività OSCE nel campo del preallarme, della prevenzione dei conflitti, della gestione delle crisi e della ricostruzione postconflittuale;

- le attività relative alla sicurezza nelle istituzioni dell'OSCE e nelle sue operazioni sul territorio;
- attività dell'OSCE connesse alla polizia;
- altre questioni relative alla sicurezza, incluse quelle regionali, trattate dall'OSCE.

La Conferenza può altresì costituire un'opportunità di scambio di opinioni su questioni relative al controllo delle armi e alle misure per il rafforzamento della fiducia e della sicurezza, inclusi il trattato CFE ed il Trattato sui Cieli Aperti.

Inoltre, la Conferenza promuoverà lo scambio di informazioni e la cooperazione con le istituzioni ed organizzazioni internazionali e regionali competenti.

## **II. Modalità**

La Conferenza di Riesame sulla Sicurezza si riunirà annualmente a Vienna, salvo diversa disposizione. La riunione durerà dai 2 ai 3 giorni e si terrà prima della pausa estiva. Le delegazioni degli Stati partecipanti saranno esortate ad avvalersi dell'apporto di rappresentanti di alto livello inviati dalle capitali.

La Conferenza sarà presieduta da un rappresentante del Presidente in esercizio, con la partecipazione del Foro di Cooperazione per la Sicurezza, se del caso.

La data, l'ordine del giorno e le modalità specifiche della riunione saranno decise annualmente dal Consiglio Permanente, tenendo presente le raccomandazioni del Foro di Cooperazione per la Sicurezza.

La Conferenza può elaborare raccomandazioni da sottoporre per un ulteriore esame del Consiglio Permanente e, se del caso, del Foro di Cooperazione per la Sicurezza.

Il Foro di Cooperazione per la Sicurezza contribuirà a tale conferenza conformemente alle sue procedure, al suo mandato ed alle sue competenze.

I funzionari competenti degli organi e delle istituzioni OSCE saranno invitati dal Consiglio Permanente a riferire alla Conferenza circa le loro attività in materia di sicurezza e circa i settori che richiedono ulteriori interventi. Le istituzioni e le organizzazioni internazionali e regionali competenti saranno invitate a partecipare, come stabilito dal Consiglio Permanente.

Le norme procedurali stabilite dall'OSCE si applicheranno alla Conferenza Annuale di Riesame sulla Sicurezza.

## **Decisione N.6**

### **Tolleranza e non discriminazione**

Il Consiglio dei Ministri,

richiamando i principi dei diritti dell'uomo e della dignità inerente alla persona umana, della libertà di pensiero, coscienza, religione o credo, che ispirano le disposizioni generali degli impegni dell'OSCE nel quadro della dimensione umana,



richiamando la Carta per la Sicurezza Europea, il Vertice di Istanbul del 1999 che riafferma la piena conformità alla Carta delle Nazioni Unite e all'Atto finale di Helsinki, nonché la Carta di Parigi e tutti gli altri documenti OSCE,

richiamando la Decisione N.5 del Consiglio dei Ministri adottata alla sua Nona Riunione di Bucarest che riafferma la sua inquietudine circa le manifestazioni di nazionalismo aggressivo, razzismo, sciovinismo, xenofobia, antisemitismo e estremismo violento, ovunque si verifichino,

ribadendo che la democrazia e la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sono una salvaguardia essenziale della tolleranza e della non discriminazione e costituiscono importanti fattori di stabilità, sicurezza, cooperazione e sviluppo pacifico nell'intera regione dell'OSCE, e che al contrario la tolleranza e la non discriminazione sono elementi importanti nella promozione dei diritti dell'uomo,

riaffermando il divieto di discriminazione riconosciuto internazionalmente, senza distinzioni ostili alcune, quali la razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o il credo, le opinioni politiche o d'altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o qualsiasi altra condizione,

richiamando il continuo lavoro svolto dalle strutture e dalle istituzioni OSCE nel campo della promozione dei diritti dell'uomo, della tolleranza, della non discriminazione e del multiculturalismo, in particolare tramite le riunioni, le attività, i progetti e i programmi nel campo della dimensione umana, inclusi quelli intrapresi dagli Stati partecipanti,

sottolineando il ruolo positivo del dialogo multiculturale e interreligioso tramite la promozione di una migliore comprensione fra nazioni e popoli,

tenendo conto che la promozione della tolleranza e della non discriminazione può inoltre contribuire ad eliminare la causa dell'istigazione all'odio e del nazionalismo aggressivo, del razzismo, dello sciovinismo, della xenofobia, dell'antisemitismo e dell'estremismo violento,

riconoscendo la responsabilità degli Stati partecipanti nella promozione della tolleranza e della non discriminazione

1.(a) condanna nei termini più severi tutte le manifestazioni di nazionalismo aggressivo, di razzismo, di sciovinismo, di xenofobia, di antisemitismo e di estremismo violento, nonché l'istigazione all'odio e gli episodi di discriminazione basati sulla religione o sul credo;

(b) si impegna a promuovere ulteriormente il dialogo multiculturale, interetnico e interreligioso al quale i governi e la società civile saranno invitati a partecipare attivamente;

(c) si impegna inoltre a promuovere ulteriormente i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali;

2. decide di intensificare gli sforzi volti a mantenere e a rafforzare la tolleranza e la non discriminazione con l'assistenza delle istituzioni OSCE e in cooperazione con le pertinenti organizzazioni internazionali e la società civile, con mezzi quali gli scambi di informazioni e le migliori prassi;

3. invita gli Stati partecipanti, che non l'abbiano ancora fatto, a considerare la ratifica degli strumenti internazionali che affrontano il problema della discriminazione e sollecita il pieno adempimento degli obblighi ivi assunti;

4. si impegna ad adottare misure adeguate in conformità con i relativi sistemi costituzionali, a livello nazionale, regionale e locale, al fine di promuovere la tolleranza e la non discriminazione, nonché a contrastare i pregiudizi e i travisamenti, particolarmente nel campo dell'istruzione, della cultura e dell'informazione;
5. condanna in particolare la discriminazione in base a motivi religiosi e si impegna a cercare di prevenire tutti gli attacchi diretti a gruppi religiosi, sia che si tratti di persone, luoghi di culto od oggetti religiosi;
6. condanna in particolare il recente aumento di incidenti antisemiti nella regione dell'OSCE, riconoscendo il ruolo che l'antisemitismo ha svolto nella storia quale principale minaccia alla libertà;
7. condanna inoltre il recente aumento di atti di discriminazione e di violenza contro i musulmani nella regione dell'OSCE e rifiuta fermamente di identificare il terrorismo e l'estremismo con una particolare religione o cultura;
8. decide di assumere posizioni pubbliche forti contro l'istigazione all'odio e altre manifestazioni di nazionalismo aggressivo, di razzismo, di sciovinismo, di xenofobia, di antisemitismo e di estremismo violento, nonché contro episodi di discriminazione in base alla religione o al credo;
9. sollecita le autorità competenti degli Stati partecipanti a svolgere indagini rapide e imparziali sugli atti di violenza, specialmente laddove via sia il ragionevole sospetto che essi siano motivati da nazionalismo aggressivo, razzismo, sciovinismo, xenofobia, antisemitismo ed estremismo violento, nonché su attacchi motivati dall'odio contro una particolare religione o credo, e a perseguire i responsabili in conformità alla legislazione nazionale e alle pertinenti norme internazionali relative ai diritti dell'uomo;
10. incarica il Consiglio Permanente di considerare un ulteriore potenziamento del Punto di contatto per le questioni relative ai Rom e ai Sinti in seno all'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'uomo (ODIHR);
11. lancia un appello affinché si convochino riunioni separatamente definite relative alla dimensione umana su questioni affrontate da tale decisione, anche sui temi dell'antisemitismo, della discriminazione, del razzismo e della xenofobia;
12. incarica il Presidente in esercizio e il Consiglio Permanente in stretta cooperazione con l'ODIHR, l'Alto Commissario OSCE per le Minoranze Nazionali e il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione di assicurare un seguito efficace alla presente decisione, tramite un maggiore utilizzo degli strumenti di cui l'OSCE già dispone, incluse le riunioni e i seminari annuali relativi alla dimensione umana.

## Decisione N.7

### Impegni elettorali

Il Consiglio dei Ministri,

richiamando le disposizioni del Documento della Riunione di Copenaghen della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE del 1990,

prendendo atto del fatto che gli impegni aggiuntivi contemplati nella Dichiarazione del Vertice di Lisbona del 1996, nella Dichiarazione del Vertice di Istanbul del 1999 e nella Dichiarazione del Consiglio dei Ministri di Bucarest del 2001 hanno integrato tali disposizioni,

riaffermando la determinazione ad attuare tali impegni,

riconoscendo che elezioni democratiche si possono svolgere con diversi sistemi elettorali,

riconoscendo la competenza dell'ODIHR nell'assistere gli Stati partecipanti nell'attuazione degli impegni relativi alle elezioni,

tenendo conto della Decisione N.509 del PC sulle norme e gli impegni internazionali: una guida pratica sulle migliori prassi per le elezioni democratiche,

rivolge un appello agli Stati partecipanti affinché rafforzino la loro risposta alle raccomandazioni formulate dall'ODIHR in seguito alle osservazioni elettorali,

incarica il Consiglio Permanente di prendere in esame la necessità di elaborare impegni aggiuntivi sulle elezioni, in uno spirito di maggiore collaborazione con altre organizzazioni internazionali, nonché tra gli Stati partecipanti e di riferirne alla prossima riunione del Consiglio dei Ministri.

# Documento dell'Undicesima Riunione del Consiglio dei Ministri

## Maastricht 2003

---

### I. Strategia dell'OSCE per far fronte alle minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo

1. L'evolversi del quadro di sicurezza all'inizio del ventunesimo secolo crea nuove sfide per tutti, anche per l'OSCE. L'OSCE affronterà tali sfide basandosi sui suoi importanti punti di forza, vale a dire la sua ampia partecipazione, dall'America del nord all'Europa e a parte dell'Asia, e il suo concetto pluridimensionale di sicurezza comune, globale, cooperativa e indivisibile. L'Organizzazione resta impegnata a promuovere un'area OSCE libera, democratica e più integrata priva di linee di divisione.

2. Il rispetto e l'osservanza del diritto internazionale e dei principi dello Statuto delle Nazioni Unite restano al centro degli sforzi intesi a prevenire e a combattere le minacce alla stabilità e alla sicurezza. La responsabilità di mantenere la pace e la sicurezza internazionale spetta primariamente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che continua a svolgere un ruolo determinante, contribuendo alla sicurezza e alla stabilità nella regione OSCE. L'osservanza delle norme, dei principi e degli impegni dell'OSCE, sanciti a partire dall'Atto finale di Helsinki in poi, costituisce parte integrante di tale contesto. La presente strategia intende contribuire alla realizzazione di un sistema internazionale più coesivo ed efficace per rispondere alle minacce e alle sfide globali.

### Minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo

3. L'OSCE ha svolto un valido ruolo nell'aprire la via alla sicurezza e alla stabilità in tutta la sua regione verso la fine del ventesimo secolo e ha contribuito ad importanti trasformazioni democratiche nella sua area geografica. Oggi la cooperazione ha sostituito il confronto di un tempo ed è più probabile che minacce alla sicurezza e alla stabilità nella regione OSCE sorgano quali conseguenze negative e destabilizzanti di sviluppi che attraversano le dimensioni politico-militare, economico-ambientale e umana, piuttosto che in seguito a gravi conflitti armati. Nel contempo, esistono ancora nell'area OSCE conflitti irrisolti che continuano a destare serie preoccupazioni. La ricerca di soluzioni negoziate a tali conflitti deve rimanere un'alta priorità.

4. Il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto si trova al centro del concetto globale di sicurezza dell'OSCE. Solide istituzioni democratiche e stato di diritto svolgono un ruolo importante nel prevenire l'insorgere di minacce. Governi deboli e l'incapacità degli Stati di garantire istituzioni democratiche adeguate e funzionali che siano in grado di promuovere la stabilità, possono di per sé costituire un terreno fertile per una serie di minacce. Violazioni sistematiche dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, inclusi i diritti di persone appartenenti a minoranze nazionali, possono allo stesso modo dare origine a un'ampia serie di minacce potenziali.

5. Fattori socio-economici e ambientali possono ugualmente incidere sulla sicurezza e sulla stabilità. La globalizzazione, la liberalizzazione e i mutamenti tecnologici offrono nuove opportunità di commercio, crescita e sviluppo, ma non hanno giovato uniformemente a tutti gli Stati partecipanti, contribuendo pertanto, in alcuni casi, ad approfondire le disparità economiche tra Stati e all'interno degli Stati. Il risultato della globalizzazione dipende dalle scelte politiche adottate dai governi e dalle istituzioni internazionali, nonché dalle risposte del settore privato e della società civile. Il degrado ambientale rappresenta inoltre una crescente preoccupazione. Fattori demografici e il diffuso peggioramento delle condizioni di salute costituiscono altre potenziali sfide alla sicurezza.

6. La mancanza di apertura e di trasparenza sulle questioni politico-militari può comportare gravi conseguenze negative. La mancata piena e tempestiva osservanza degli esistenti accordi e strumenti in materia di controllo degli armamenti, disarmo, non proliferazione nonché di rafforzamento della fiducia e della sicurezza può altresì influire notevolmente sulla sicurezza comune.

7. Le minacce possono inoltre derivare da azioni di terroristi e di altri gruppi criminali. Gli atti terroristici commessi negli ultimi anni hanno pienamente confermato che tali minacce rappresentano una sfida crescente e che si deve attribuire priorità a misure intese a prevenirle e a combatterle. Tali minacce, inoltre, spesso non nascono all'interno di un singolo Stato, ma sono di carattere transnazionale. Esse riguardano la sicurezza di tutti gli Stati nell'area OSCE e la stabilità delle nostre società. La regione OSCE è al tempo stesso sempre più esposta a minacce provenienti dall'esterno e, analogamente, sviluppi all'interno della nostra regione possono avere conseguenze per le aree limitrofe.

8. Di fronte a tale scenario è evidente che l'approccio globale dell'OSCE alla sicurezza, che comprende le dimensioni politico-militare, economico-ambientale e umana, resta pienamente valido e dovrebbe essere mantenuto e rafforzato ulteriormente. La nostra analisi relativa alla tipologia delle minacce ha evidenziato una serie di questioni in tale contesto, cui dobbiamo dedicare particolare attenzione quale parte degli sforzi intesi a potenziare la nostra risposta.

9. Le minacce emergenti dai conflitti tra Stati e all'interno degli Stati restano la più vasta categoria di minacce nei confronti degli Stati partecipanti e degli individui. Tali conflitti, ovunque abbiano luogo, possono anche rappresentare un rischio per le aree confinanti e creare instabilità, nonché altri tipi di minacce, quali terrorismo, proliferazione di armi di distruzione di massa, accumulo eccessivo e destabilizzante di armi di piccolo calibro e leggere (SALW) e la loro diffusione incontrollata, violazione dei diritti umani, espulsioni di massa, deterioramento della situazione socio-economica e migrazione illegale. Dietro le cause dirette dei conflitti violenti si celano la non osservanza del diritto internazionale nonché delle norme e dei principi OSCE e una serie di fattori che rientrano nella dimensione politico-militare, economico-ambientale e umana.

10. Il terrorismo è una delle più importanti cause di instabilità nell'attuale contesto di sicurezza. Esso cerca di minare gli stessi valori che uniscono gli Stati partecipanti nell'area dell'OSCE e continuerà ad essere una delle principali sfide alla pace, alla stabilità e al potere statale, in particolar modo attraverso la sua capacità di utilizzare metodi asimmetrici per aggirare i sistemi di sicurezza e di difesa tradizionali. Non esiste alcuna giustificazione per il terrorismo. Nel contempo esso richiede un approccio globale che affronti le sue espressioni nonché il contesto sociale, economico e politico in cui si manifesta.

11. La globalizzazione e i progressi tecnologici hanno allargato il campo d'azione e l'estensione della minaccia costituita dalla criminalità organizzata. Inoltre la criminalità organizzata spesso agisce parallelamente al terrorismo, sia per quanto riguarda gli attori sia per quanto riguarda i metodi. Il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, il traffico di stupefacenti, di armi di piccolo calibro e leggere nonché di materiali e tecnologie sensibili costituiscono ulteriori attività criminali che

possono minacciare la stabilità e la sicurezza, sia all'interno sia all'esterno dell'area OSCE. Frontiere aperte e libero movimento di persone e di beni giovano alla cooperazione internazionale, ma presentano anche sfide crescenti, tra cui la migrazione illegale.

12. Le pratiche connesse alla discriminazione e all'intolleranza minacciano la sicurezza individuale e possono dare origine a conflitti e violenze su vasta scala. Esse possono essere generate da tensioni etniche e religiose, nazionalismo aggressivo, sciovinismo e xenofobia, e possono anche essere causate da razzismo, antisemitismo ed estremismo violento, nonché dal mancato rispetto dei diritti di persone appartenenti a minoranze nazionali.

13. La mobilità delle popolazioni migranti e l'emergere in ogni parte della regione OSCE di società in cui coesistono culture diverse presenta opportunità ma anche sfide crescenti. La mancata integrazione sociale e il non rispetto anche da parte dei residenti dei diritti di tutti può compromettere la stabilità.

14. Tra i fattori economici che minacciano la stabilità e la sicurezza figurano crescenti disparità economiche e sociali, assenza dello stato di diritto, debole capacità di governo nel settore pubblico e privato, corruzione, povertà diffusa ed elevata disoccupazione. Tali fattori possono offrire un terreno fertile per altre gravi minacce. Il degrado ambientale, l'uso non sostenibile delle risorse naturali, la cattiva gestione dei rifiuti e l'inquinamento colpiscono i sistemi ecologici e hanno un notevole impatto negativo sulla salute, sul benessere, sulla stabilità e sulla sicurezza degli Stati. Anche i disastri ecologici possono avere effetti analoghi. Problemi di governo connessi a tali fattori hanno un effetto destabilizzante diretto e al tempo stesso riducono la capacità di assicurare uno sviluppo economico e sociale sostenibile, nonché di affrontare efficacemente le sfide economico-ambientali e le minacce alla sicurezza e alla stabilità.

15. Numerose minacce di natura politico-militare, comprese quelle trattate negli esistenti documenti OSCE, quali accumuli destabilizzanti di armamenti convenzionali, traffico illecito di armi e proliferazione di armi di distruzione di massa, restano gravi preoccupazioni per gli Stati partecipanti all'OSCE. Tra le minacce che hanno cambiato natura o impatto o sono del tutto nuove, richiedono particolare attenzione le minacce armate di gruppi terroristici o di altri gruppi criminali. Occorre dedicare ugualmente attenzione alle potenziali sfide derivanti dal carattere mutevole dei conflitti armati.

16. In un mutevole contesto di sicurezza le minacce si sviluppano e non tutte saranno prevedibili. Il quadro dell'OSCE per un dialogo politico permanente e in particolare la Conferenza annuale di riesame sulla sicurezza (ASRC), contribuiranno a identificare e ad analizzare le nuove minacce e a reagire al loro manifestarsi.

### **La risposta dell'OSCE**

17. La risposta dell'OSCE sarà multidimensionale e non cadrà nel vuoto. L'Organizzazione si baserà sui suoi peculiari punti di forza, sulle sue competenze e capacità e fornirà un efficace quadro di cooperazione con altri attori internazionali per far fronte alle minacce in modo coordinato e complementare, evitando duplicazioni e non perdendo di vista gli obiettivi. La Carta per la sicurezza europea e la relativa Piattaforma per la sicurezza cooperativa sono state adottate a Istanbul nel 1999 al fine di rafforzare la sicurezza e la stabilità nella regione OSCE e accrescere le capacità operative dell'Organizzazione, operando una trasformazione che la rendesse atta ad affrontare sfide senza precedenti. Tali documenti restano pienamente validi.

18. La responsabilità primaria di garantire la sicurezza dei propri cittadini spetta ai singoli Stati partecipanti. Essi devono rispondere dei propri atti nei confronti dei rispettivi cittadini e sono vicendevolmente responsabili dell'attuazione dei propri impegni OSCE. L'OSCE è pronta ad offrire assistenza e consulenza, nonché a promuovere la cooperazione tra Stati partecipanti a tal fine. Tale cooperazione, in uno spirito di solidarietà, partnership e trasparenza è fondamentale per la sicurezza nell'area OSCE e dovrebbe rispecchiare interesse e rispetto reciproco. A ciascuno Stato partecipante spetta un pari diritto alla sicurezza.

19. L'OSCE è un foro per il dialogo politico e sulla sicurezza, destinato a stabilire norme e principi basati sul consenso e politicamente vincolanti, nonché a promuoverne l'attuazione. Il Consiglio Permanente e il Foro di Cooperazione per la Sicurezza, nell'ambito delle loro competenze e del loro mandato, sono al centro di tali attività, che saranno ulteriormente potenziate, unitamente al processo di consultazione politica e alla trasparenza in seno all'Organizzazione. Il dialogo, nonché le norme e gli standard su cui si basa, mirano a prevenire l'insorgere di minacce e incoraggiano, inoltre, lo sviluppo di istituzioni democratiche e di società inclusive, capaci di affrontare in modo più efficace e cooperativo le minacce emergenti.

20. L'OSCE continuerà a svolgere un ruolo attivo nella sua regione, utilizzando appieno le sue istituzioni, l'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo (ODIHR), l'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali (HCNM) e il Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione (RFM), nonché le sue operazioni sul terreno e il suo Segretariato. Tali istituzioni costituiscono strumenti importanti di assistenza agli Stati partecipanti nell'attuazione dei loro impegni, compreso il rispetto per i diritti dell'uomo, per la democrazia e per lo stato di diritto. In tutte le pertinenti attività si ricercheranno attivamente le possibilità di accrescere la cooperazione con l'Assemblea Parlamentare e, per suo tramite, con i parlamenti nazionali.

21. Riconoscendo il contributo significativo delle sue istituzioni e delle sue operazioni sul terreno nella messa in pratica degli obiettivi e dei principi dell'Organizzazione, l'OSCE sta valutando il modo per potenziare ulteriormente il funzionamento e l'efficacia delle operazioni sul terreno e per sviluppare nuovi strumenti se necessario.

22. È necessario consolidare ulteriormente la capacità globale dell'OSCE di individuare e analizzare le minacce e di adottare iniziative coordinate per rispondervi. Dovrebbe essere dedicata maggiore attenzione alle funzioni di preallarme presso il Segretariato, le istituzioni e le operazioni sul terreno e dovrebbero essere potenziati i meccanismi per dare seguito al preallarme. Speciali meccanismi di preallarme e di risoluzione pacifica dei conflitti, nonché lo strumento dei nuclei di esperti di pronta assistenza e cooperazione (REACT), continuano ad essere a disposizione dell'OSCE. Il preallarme e le attività di prevenzione dei conflitti dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE rappresentano un valido contributo a tali sforzi.

23. Poiché le minacce che emergono e si sviluppano nelle regioni limitrofe assumono crescente importanza, l'OSCE intensificherà la cooperazione con i suoi Partner mediterranei e asiatici per la cooperazione, individuando preventivamente aree di interesse e di preoccupazione comuni, nonché possibilità di ulteriori azioni coordinate. Incoraggeremo i Partner per la cooperazione ad attuare volontariamente i principi e gli impegni dell'OSCE e coopereremo con loro a tale riguardo, ove appropriato. Quale primo passo verso un maggiore dialogo inviteremo tutti i nostri Partner per la cooperazione a partecipare più spesso in qualità di osservatori alle riunioni del Consiglio Permanente e del Foro di Cooperazione per la Sicurezza. L'OSCE valuterà inoltre il modo per condividere le sue norme, i suoi principi, i suoi impegni e i suoi valori con altre regioni, in particolare le regioni confinanti. I contatti con organizzazioni di tali aree geografiche saranno ulteriormente sviluppati.

(...)

27. La prevenzione dei conflitti e la ricostruzione postconflittuale implicano da parte dell'Organizzazione, in stretta cooperazione con gli Stati partecipanti, notevoli sforzi al fine di promuovere e di sostenere la creazione di istituzioni democratiche e dello stato di diritto, prestando sostegno anche al potenziamento delle capacità e contribuendo a rafforzare le autorità a tutti i livelli, le strutture parlamentari, una magistratura indipendente, una società civile e mass media liberi.

## Far fronte al terrorismo e alle minacce derivanti da altre attività criminali

### Terrorismo

28. Le convenzioni e i protocolli delle Nazioni Unite nonché le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite costituiscono il quadro giuridico globale per la lotta al terrorismo.

A sostegno di tali documenti, mediante varie decisioni adottate nel 2001 e nel 2002, l'OSCE ha creato una struttura che prevede un'azione collettiva degli Stati partecipanti e dell'Organizzazione intesa ad affrontare, quale priorità essenziale, la minaccia del terrorismo, le sue manifestazioni e le condizioni che possono favorirlo e sostenerlo. Un elemento operativo di tale quadro è l'Unità d'azione contro il terrorismo presso il Segretariato dell'OSCE.

29. Le attività antiterrorismo dell'OSCE si focalizzano anche su sicurezza e gestione delle frontiere, attività di polizia, lotta alla tratta di esseri umani e soppressione dei finanziamenti ai terroristi. Sarà dedicata particolare attenzione al potenziamento delle capacità e ad altri tipi di assistenza nella sfera dell'antiterrorismo. Verrà ugualmente affrontata l'importante sfida di attuare efficaci misure contro il terrorismo nel pieno rispetto dello stato di diritto e del diritto internazionale, incluse le norme sui diritti dell'uomo. Tali norme includono misure quali il rifiuto di fornire rifugi sicuri ai terroristi e l'eliminazione delle condizioni che consentono ai terroristi di reclutare adepti e di ottenere sostegno. Esse mirano inoltre a prevenire che i terroristi accrescano le proprie capacità, impedendo ad esempio che essi abbiano accesso alle SALW e ad altre armi convenzionali, nonché ad armi di distruzione di massa (WMD) e alle connesse tecnologie. La stretta interazione con altre organizzazioni internazionali e con altri organi competenti, in particolare la Commissione antiterrorismo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UN CTC) e l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e la criminalità (UNODC), viene promossa attraverso riunioni congiunte, contatti a tutti i livelli, programmi e progetti specifici.

30. L'OSCE ha inoltre deciso di creare una Rete antiterrorismo per promuovere un maggiore coordinamento delle misure antiterrorismo e dello scambio di informazioni tra gli Stati partecipanti all'OSCE, nonché per sostenere ed integrare il lavoro svolto dall'UN CTC nell'attuazione della risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza.

### Minacce derivanti da altre attività criminali

31. L'OSCE intensificherà le sue attività volte a combattere la criminalità organizzata. Riunioni regolari di esperti di polizia degli Stati partecipanti all'OSCE e di rappresentanti di altre competenti organizzazioni internazionali e regionali specializzate costituirebbero un importante contributo a tale riguardo. In particolare l'OSCE dedicherà maggiore attenzione alla crescente minaccia della tratta di esseri umani. È stato adottato un Piano d'azione dell'OSCE sulla tratta di esseri umani. Il Documento OSCE sulle SALW rimane uno strumento chiave per la lotta alla tratta di esseri umani e alla proliferazione di SALW in tutti i suoi aspetti e la relativa attuazione verrà ulteriormente potenziata. L'OSCE proseguirà gli sforzi di collaborazione già intrapresi con l'UNODC, allo scopo di affrontare la questione del traffico di stupefacenti che richiede l'elaborazione di un approccio internazionale esauriente.



32. L'Unità strategica per le questioni di polizia è stata istituita per migliorare la capacità degli Stati partecipanti di affrontare le minacce costituite dall'attività criminale e di prestare loro assistenza nel sostenere lo stato di diritto. L'obiettivo è potenziare le capacità principali della polizia, compreso il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. L'OSCE, su richiesta degli Stati partecipanti, si focalizzerà maggiormente sull'assistenza alle autorità, anche a livello locale, sulla lotta alla criminalità e alle reti criminali, definendo e sviluppando altresì le competenze fondamentali delle attività di polizia, come le attività di formazione e di potenziamento delle capacità.

33. L'OSCE intensificherà i propri sforzi volti ad affrontare problemi quali il traffico di migranti e la migrazione illegale.

34. Al fine di prevenire e combattere la corruzione in tutte le sue forme è necessario un approccio globale e multidisciplinare. L'OSCE, in stretto coordinamento con l'UNODC e con altre competenti organizzazioni internazionali e istituzioni finanziarie, contribuirà a ridurre la corruzione in tutta la sua regione.

35. Le minacce del terrorismo e della criminalità organizzata sono spesso collegate; si esploreranno pertanto ulteriormente approcci sinergici per farvi fronte. Movimenti di persone, risorse e armi attraverso le frontiere, nonché la tratta di esseri umani destinata a finanziare e a fornire sostegno logistico, assumono un ruolo sempre più importante per le attività terroristiche. L'OSCE è impegnata ad affrontare tali problemi e a potenziare la sua capacità di promuovere frontiere aperte e sicure, anche tramite l'elaborazione di un Concetto OSCE per la sicurezza e la gestione delle frontiere, al fine di migliorare il potenziamento delle capacità e la proficua cooperazione tra Stati.

#### **Far fronte alle minacce connesse alla discriminazione e all'intolleranza**

36. Discriminazione e intolleranza figurano tra i fattori che possono provocare conflitti e compromettere la sicurezza e la stabilità. In base agli impegni nel quadro della dimensione umana, l'OSCE si adopera al fine di promuovere in tutta la sua regione condizioni che consentano a tutti di godere pienamente dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sotto la tutela di efficaci istituzioni democratiche, equi procedimenti giudiziari e dello stato di diritto, il che presuppone anche condizioni e istituzioni sicure per un sereno dibattito e per la pacifica espressione di interessi da parte di tutti gli individui e i gruppi sociali. La società civile ha un ruolo importante da svolgere a tale riguardo; l'OSCE pertanto continuerà a sostenere le organizzazioni della società civile e a favorirne il rafforzamento.

37. Gli Stati partecipanti, gli organi e le istituzioni dell'OSCE, il Segretariato e numerose operazioni OSCE sul terreno sono impegnati in attività dirette a contrastare minacce connesse alla discriminazione e all'intolleranza, incluse quelle derivanti da tensioni religiose ed etniche associate a estremismo violento. Essi svolgono inoltre una significativa funzione di preallarme. La Riunione annuale di attuazione nel quadro della dimensione umana ed altri eventi che rientrano nella dimensione umana offrono l'opportunità di discutere in merito alle minacce connesse alla discriminazione e all'intolleranza nonché a formulare raccomandazioni su possibili iniziative volte a far fronte a tali minacce. Pur nel pieno rispetto della libertà di espressione, l'OSCE si adopererà per combattere i crimini che possono essere alimentati dalla propaganda razzista, xenofoba e antisemita in Internet.

38. Gli Stati partecipanti nonché gli organi e le istituzioni dell'OSCE sono impegnati a intensificare i loro sforzi per opporsi a minacce originate dalla discriminazione e dall'intolleranza. Saranno promosse attivamente relazioni armoniose tra gruppi etnici, religiosi, linguistici e di altro tipo, e i diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali, nonché le pari opportunità per

donne e uomini. La violenza, l'intolleranza, l'estremismo e la discriminazione nei confronti di tali gruppi, compresi i lavoratori migranti, i richiedenti asilo e altri immigranti devono essere contrastati e i responsabili di tali azioni ne dovranno rispondere. Nel contempo è essenziale che le persone appartenenti a tali gruppi rispettino lo stato di diritto, i valori democratici e le libertà individuali.

39. In tale contesto, l'OSCE riconosce le particolari difficoltà incontrate dai Rom e dai Sinti e la necessità di adottare misure efficaci al fine di eliminare discriminazioni nei loro confronti e giungere ad assicurare loro pari opportunità, conformemente agli impegni dell'OSCE. Pertanto l'OSCE ha adottato un Piano d'azione per migliorare la situazione dei Rom e dei Sinti nell'area dell'OSCE.

40. Gli sforzi dell'OSCE saranno indirizzati particolarmente alle giovani generazioni con l'obiettivo di accrescere la coscienza della necessità di tolleranza e dell'importanza della riconciliazione e della coesistenza pacifica. La visione e le prospettive dei giovani riguardo al futuro sono fondamentali. Pertanto l'OSCE, ove appropriato, assumerà un ruolo più significativo nel campo dell'istruzione, nell'ambito del quale la formazione sui diritti umani meriterebbe particolare attenzione.

41. La capacità di monitoraggio dell'ODIHR sarà utilizzata appieno e verrà promossa la cooperazione operativa con altri organi di monitoraggio in settori quali la raccolta di dati, lo scambio di informazioni e le analisi congiunte, al fine di ottenere il quadro più completo degli sviluppi. Ciò consentirà all'OSCE di indirizzare le proprie attività verso le aree maggiormente prioritarie.

(...)

### **Cooperazione con altre organizzazioni e istituzioni internazionali**

52. Nessun singolo Stato o organizzazione può affrontare individualmente le sfide che oggi ci si presentano. È pertanto essenziale coordinare gli sforzi di tutte le competenti organizzazioni. L'interazione dell'OSCE con altre organizzazioni e istituzioni si basa sulla Piattaforma per la sicurezza cooperativa, in cui gli Stati partecipanti si sono impegnati a promuovere coerenza politica e operativa tra tutti gli organi competenti in materia di sicurezza, sia nel rispondere a specifiche minacce, che nel formulare risposte a nuove minacce e sfide. In un clima di sicurezza in evoluzione è necessario adoperarsi maggiormente per raggiungere tale obiettivo fondamentale, basandosi sui punti di forza e sui vantaggi di ciascuna organizzazione.

53. La nostra cooperazione con altre organizzazioni e istituzioni attualmente comprende il dialogo politico, il coordinamento e la cooperazione strutturata su tematiche o questioni regionali che interessano l'area dell'OSCE, in base a valori e obiettivi comuni. È importante intensificare l'interazione sia a livello politico che a livello operativo. La cooperazione e il coordinamento su progetti e questioni pratiche dovrebbero essere potenziati presso le sedi centrali e sul territorio. Dovrebbero essere incoraggiati i contatti tra inviati e rappresentanti speciali unitamente allo sviluppo di strategie condivise e analisi congiunte.

54. L'OSCE si adopera per estendere le sue relazioni ad altre organizzazioni e istituzioni internazionali che si occupano della promozione della sicurezza globale entro l'area dell'OSCE e ha stabilito regolari procedure di consultazione, sia a livello tecnico che a livello politico, con molte di esse, tra cui le Nazioni Unite, l'UE, la NATO e il Consiglio d'Europa. È necessario che l'OSCE rimanga flessibile per essere in grado di cooperare con organizzazioni differenti, considerando che le loro capacità e il loro centro di interesse può mutare nel tempo con l'evolversi delle capacità organizzative e della percezione delle minacce.

55. Quale intesa regionale ai sensi del Capitolo VIII dello Statuto delle Nazioni Unite, l'OSCE è un foro di cooperazione con le organizzazioni sub-regionali nella sua area. Continuerà ad organizzare

riunioni per lo scambio di informazioni e il coordinamento con tali organizzazioni e istituzioni su argomenti specifici, nonché ad adottare misure pratiche al fine di condividere la sua pertinente esperienza con altre organizzazioni regionali. L'OSCE sarà disposta a valutare iniziative e progetti di sostegno elaborati in seno ad altri fora al fine di migliorare la cooperazione nel fronteggiare le minacce, come ha già fatto, prestando sostegno all'attuazione delle convenzioni ONU contro il terrorismo.

56. L'OSCE ha sviluppato un'efficace e concreta interazione con le organizzazioni non governative, il cui contributo agli sforzi generali dell'Organizzazione continua ad essere significativo. Tale interazione dovrebbe essere ulteriormente potenziata.

57. Si dovrebbe accrescere la cooperazione sulle questioni che rappresentano l'insieme delle minacce esposte nella presente Strategia. Dovrebbero essere dedicati maggiori sforzi al potenziamento e al funzionamento della Piattaforma per la sicurezza cooperativa al fine di contrastare in modo più efficace ed efficiente minacce comuni. Per realizzare tale obiettivo verrà proposto di creare un nuovo meccanismo consultivo ad hoc, in consultazione con altre organizzazioni e istituzioni internazionali, quale parte di uno sforzo generale volto ad analizzare e ad affrontare congiuntamente le minacce. L'OSCE offre tale strumento quale cornice flessibile per consultazioni, avviando contatti con competenti organizzazioni e istituzioni allorché sorgano o si aggravino specifiche minacce. Altri mezzi per intensificare ulteriormente la cooperazione sarebbero riunioni più regolari per lo scambio di informazioni con organizzazioni e istituzioni interessate e la creazione di punti di contatto.

## Conclusioni

58. Nella presente strategia abbiamo individuato un certo numero di minacce alla nostra comune sicurezza e stabilità, e abbiamo dato un indirizzo strategico alle nostre attività intese a prevenire e a combattere tali minacce. Il Consiglio Permanente e il Foro di Cooperazione per la Sicurezza, unitamente alle istituzioni, alle operazioni sul terreno e al Segretariato sono incaricati di contribuire all'attuazione della Strategia e ai relativi seguiti, nell'ambito delle loro competenze e dei loro mandati. Una risposta efficace ed effettiva richiederà un approccio coerente e coordinato da parte di tutti gli organi e le istituzioni dell'OSCE. La Presidenza in esercizio sarà responsabile a nome del Consiglio dei ministri e del Consiglio Permanente di coordinare l'attuazione della strategia e le consultazioni al riguardo. L'ASRC offrirà l'opportunità di riesaminare regolarmente la Strategia e la relativa attuazione nonché di individuare e analizzare minacce e sfide al momento del loro insorgere. L'ASRC costituirà parimenti un'occasione per iniziare a sviluppare misure supplementari di risposta da parte dell'OSCE, nonché la Strategia stessa, ove necessario. Occorre inoltre che la nostra risposta sia integrata con quella di altre organizzazioni e istituzioni. Ci focalizzeremo su aree e questioni in cui l'OSCE può realmente fare la differenza. Chiediamo il contributo di un'OSCE rinforzata per rispondere alle minacce e alle sfide che mettono in pericolo l'intera area OSCE e per accrescere la sicurezza umana, contribuendo in tal modo a migliorare la vita dei singoli, il che rappresenta l'obiettivo di tutti i nostri sforzi.

## II. Documento di strategia dell'OSCE per la dimensione economica e ambientale

(...)

1.6 L'aggravamento delle disparità economiche e sociali, l'assenza dello stato di diritto, la scarsa capacità di governo, la corruzione, la povertà diffusa e l'elevata disoccupazione sono alcuni fattori che contribuiscono all'emergere di minacce globali come il terrorismo, l'estremismo violento, la criminalità organizzata transnazionale, nonché di attività economiche illegali, tra cui il riciclaggio

di denaro, la tratta di esseri umani e la migrazione illegale. Conflitti fra Stati e al loro interno impediscono a loro volta la cooperazione e lo sviluppo economico regionale e minacciano, tra l'altro, la sicurezza delle comunicazioni e delle vie di trasporto energetico.

(...)

## 2. La nostra risposta e la nostra azione (...)

### 2.1 Rafforzare il buongoverno

2.1.1 Una buona amministrazione pubblica e privata e solide istituzioni rappresentano elementi fondamentali per una sana economia, che possa attirare investimenti e consentire in tal modo agli Stati di ridurre la povertà e la disegualianza, di aumentare l'integrazione sociale e le opportunità per tutti e di tutelare l'ambiente. Il buon governo a tutti i livelli contribuisce alla prosperità, alla stabilità e alla sicurezza. Pace, buone relazioni internazionali, sicurezza e stabilità dello Stato, nonché sicurezza e incolumità dell'individuo all'interno dello Stato, basati sullo stato di diritto e sul rispetto dei diritti dell'uomo, sono di importanza cruciale per la creazione di un clima di fiducia, che risulta a sua volta essenziale per assicurare uno sviluppo economico e sociale positivo.

2.1.2 Il buongoverno riveste un'importanza decisiva per tutti gli Stati partecipanti e noi concordiamo di operare su una base nazionale con il sostegno delle pertinenti istituzioni internazionali per rafforzare il buongoverno in tutti i suoi aspetti e per sviluppare metodi di cooperazione al fine di assisterci l'un l'altro nel conseguire tale fine.

2.1.3 Il conseguimento del buongoverno richiede un approccio globale e a lungo termine, in modo che i successi conseguiti in un'area non siano compromessi dalla debolezza in altre. Coopereremo nello sviluppo delle nostre strategie per il buongoverno e condivideremo le esperienze relative alle migliori prassi.

### Promozione della trasparenza e lotta alla corruzione

2.2.4 La trasparenza negli affari pubblici è la condizione essenziale per assicurare la responsabilità degli Stati e l'attiva partecipazione della società civile ai processi economici. La trasparenza accresce la prevedibilità e la fiducia in un'economia che funziona in base ad una legislazione adeguata e nel pieno rispetto dello stato di diritto. Mezzi di informazione liberi e pluralistici che godano della massima indipendenza editoriale dalla pressione politica e finanziaria rivestono un ruolo importante nell'assicurare tale trasparenza.

2.2.5 Renderemo i nostri governi più trasparenti sviluppando ulteriormente processi e istituzioni che forniscano tempestivamente informazioni, incluse statistiche attendibili, su questioni di pubblico interesse nei campi dell'economia e dell'ambiente ai media, agli imprenditori, alla società civile e ai cittadini, al fine di promuovere un dialogo consapevole e costruttivo. Ciò risulta essenziale per il processo decisionale che è sensibile ai mutamenti delle condizioni, dei bisogni e dei desideri della popolazione.

2.2.6. La trasparenza è anche importante per la denuncia e il perseguimento di tutte le forme di corruzione che minacciano le nostre economie e le nostre società. Oltre alla trasparenza, la lotta alla corruzione richiede l'adozione da parte degli Stati partecipanti di una strategia anticorruzione globale e a lungo termine.

2.2.7 Conveniamo di attribuire priorità all'eliminazione di tutte le forme di corruzione. Considereremo l'adesione a convenzioni internazionali e altri strumenti nel campo della lotta alla corruzione, in particolare quelli elaborati dal Consiglio d'Europa e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ne incoraggeremo la ratifica e ne appoggeremo la piena attuazione. Accogliamo con favore l'adozione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e auspichiamo che essa venga firmata, ratificata ed entri in vigore quanto prima.

## Miglioramento della gestione delle risorse pubbliche

2.2.8 Un'altra componente del buongoverno è la gestione efficace delle risorse pubbliche da parte di istituzioni forti e efficienti, un servizio pubblico professionale ed efficace e razionali procedure di bilancio. La buona gestione delle risorse pubbliche, inclusa la riscossione delle imposte, la formulazione e l'esecuzione dei bilanci, e i pubblici appalti, è particolarmente importante al fine di fornire i migliori servizi pubblici e sociali. Ci adopereremo per fornire una solida base finanziaria ai nostri sistemi di amministrazione pubblica e per rafforzare ulteriormente la loro efficacia e validità a tutti i livelli.

(...)

## Condizioni sociali

2.2.13 Un buongoverno e uno sviluppo sostenibile implicano politiche e sistemi che promuovano la collaborazione e la coesione sociale. Ci adopereremo per migliorare l'accesso alle prestazioni sociali di base, come servizi sanitari accessibili, pensioni e istruzione, e per garantire livelli adeguati di tutela ai gruppi sociali vulnerabili, nonché per prevenire l'emarginazione sociale.

2.2.14 Siamo determinati ad adottare misure volte a migliorare le condizioni sociali, anche individuando e agevolando gruppi sociali vulnerabili, fornendo reti di sicurezza adeguate ed efficaci, rafforzando i servizi sanitari, incrementando le opportunità di impiego ed attuando programmi di reinserimento.

(...)

## 2.3 Assicurare uno sviluppo sostenibile

2.3.3 Sosteniamo gli sforzi degli Stati partecipanti volti ad attuare politiche per ridurre la povertà e per realizzare uno sviluppo sostenibile, inclusi i programmi nazionali per la riduzione della povertà di Paesi con economie in transizione. Incoraggeremo organizzazioni e istituzioni internazionali che dispongono della competenza e delle risorse pertinenti a prestare la necessaria consulenza e assistenza.

## IV. Decisioni del Consiglio dei Ministri

### Decisione N.2/03

#### Lotta alla tratta di esseri umani

Il Consiglio dei Ministri,

riaffermando gli impegni assunti dagli Stati partecipanti nell'ambito della lotta alla tratta di esseri umani, in particolare la Decisione N.1 del Consiglio dei Ministri di Vienna del 2000, la Decisione N.6 del Consiglio dei ministri di Bucarest del 2001 e la Dichiarazione del Consiglio dei Ministri di Porto del 2002,

richiamando inoltre la Decisione N.557 del Consiglio Permanente del 24 luglio 2003 sull'adozione del Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani, che fornisce agli Stati partecipanti un complesso di strumenti per combattere la tratta di esseri umani attraverso un approccio multidimensionale, che comprende la tutela delle vittime, la prevenzione della tratta di esseri umani e il perseguimento nei confronti di chi facilita o commette tale reato,

al fine di intensificare gli sforzi dell'OSCE nella lotta alla tratta di esseri umani,

1. decide di approvare il Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani allegato alla presente Decisione;

2. istituisce, sotto l'egida del Consiglio Permanente, un meccanismo OSCE per fornire assistenza agli Stati partecipanti nella lotta alla tratta di esseri umani. Il meccanismo consisterà di due parti, che svolgono attività complementari: un Rappresentante speciale nominato dal Presidente in esercizio ed un'unità speciale presso il Segretariato dell'OSCE.

Il meccanismo è inteso a:

(a) assistere gli Stati partecipanti all'OSCE nell'attuazione degli impegni assunti e nel pieno utilizzo delle raccomandazioni proposte nel Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani;

(b) assicurare il coordinamento degli sforzi dell'OSCE nella lotta alla tratta di esseri umani attraverso le tre dimensioni dell'Organizzazione;

(c) rafforzare il coordinamento tra le autorità competenti degli Stati partecipanti e tra l'OSCE e altre organizzazioni competenti;

(d) accrescere il profilo pubblico e politico della lotta alla tratta di esseri umani;

(e) operare nell'intera area OSCE e, se del caso, assistere gli Stati partecipanti, in uno spirito di cooperazione e previa consultazioni con le competenti autorità dei rispettivi Stati partecipanti, nell'attuazione dei loro impegni di lotta alla tratta di esseri umani;

(f) fornire e facilitare i servizi di consulenza e assistenza tecnica nel campo legislativo nonché per l'elaborazione delle politiche, insieme, ove necessario, ad altre strutture dell'OSCE impegnate in questo ambito;

(g) prestare consulenza ad autorità di alto rango che rappresentino i settori legislativo, giudiziario ed esecutivo negli Stati partecipanti e discutere con loro in merito all'attuazione del Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani e agli impegni nell'ambito della lotta alla tratta di esseri umani. In casi specifici che richiedano attenzione particolare, stabilire contatti diretti, nel modo adeguato, con lo Stato partecipante interessato e discutere circa la prestazione di consulenza e assistenza concreta, se necessario;

(h) cooperare con i Relatori nazionali o con altri meccanismi nazionali istituiti dagli Stati partecipanti per il coordinamento ed il monitoraggio delle attività di lotta alla tratta di esseri umani di competenza delle istituzioni statali. Il meccanismo coopererà anche con le competenti organizzazioni non governative degli Stati partecipanti. Assumerà inoltre in seno all'OSCE la responsabilità di ospitare e promuovere incontri per lo scambio di informazioni ed esperienze tra i coordinatori nazionali, i rappresentanti designati dagli Stati partecipanti o gli esperti nella lotta alla tratta di esseri umani;

(i) cooperare a stretto contatto e in coordinamento con l'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo (ODIHR) e con altre Istituzioni dell'OSCE, il Segretario Generale, le competenti strutture del Segretariato compreso l'Ufficio del Coordinatore delle attività economiche e ambientali dell'OSCE (OCEEA), l'Unità per le questioni strategiche di polizia (SPMU), il Consulente per le Pari Opportunità, nonché, ove appropriato, con le operazioni OSCE sul terreno. Il

meccanismo attingerà alle esperienze acquisite in seno a tali strutture dell'OSCE e provvederà ad evitare duplicazioni. Partecipare, ove appropriato, ai lavori del Gruppo di lavoro informale sulle pari opportunità e per la lotta alla tratta di esseri umani;

(j) cooperare e coordinarsi con i pertinenti attori internazionali quali l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e la Criminalità, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, nonché l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, il Centro Internazionale per lo sviluppo delle politiche delle migrazioni, l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, la Forza Operativa del Patto di stabilità sulla tratta di esseri umani, il Consiglio degli Stati del Mar Baltico, l'Iniziativa di Cooperazione per l'Europa sudorientale, l'Interpol e l'Europol;

3. afferma che il Rappresentante speciale sarà responsabile politicamente nei confronti del Consiglio Permanente e dovrà riferire regolarmente a quest'ultimo, ove appropriato. Il suo operato sarà conforme alla Decisione N.8 della Decima Riunione del Consiglio dei ministri di Porto;

4. invita il Presidente in esercizio a nominare quale Rappresentante speciale una personalità di rilievo con esperienza in materia, conformemente alle procedure dell'OSCE, previa consultazioni con gli Stati partecipanti attraverso il Comitato preparatorio relativamente al suo mandato. Al fine di garantire al Rappresentante speciale continuità nell'adempimento dei propri compiti, inizialmente almeno per un periodo minimo pari alla durata di due presidenze successive, il Presidente in esercizio consulterà in merito alla nomina del Rappresentante speciale il futuro Presidente in esercizio e quest'ultimo si impegnerà, nei limiti delle proprie prerogative, a prorogare l'incarico del Rappresentante speciale per la durata della sua presidenza, conformemente alla Decisione N. 8 della Decima Riunione del Consiglio dei ministri di Porto;

5. incarica il Consiglio Permanente di istituire l'unità speciale summenzionata, quale parte del Segretariato OSCE, con personale a contratto o distaccato. Il Rappresentante speciale disporrà integralmente della capacità dell'unità speciale al fine di attuare efficacemente i summenzionati compiti;

6. concorda che il finanziamento di entrambe le parti del meccanismo sarà assicurato dagli Stati partecipanti attraverso il Bilancio Unificato dell'OSCE conformemente alle procedure esistenti. Il Comitato consultivo per la gestione e le finanze (ACMF) elaborerà, in consultazione con il Presidente in esercizio ed il Segretario Generale, le modalità amministrative e finanziarie per il funzionamento del meccanismo e sottoporrà le sue raccomandazioni all'approvazione del Consiglio Permanente in tempo utile affinché siano incluse nel Bilancio Unificato dell'OSCE per il 2004.

### Annesso alla Decisione N.2/03

#### Piano di azione OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani

##### I. Obiettivi e scopi del Piano di azione

1. Il Piano di azione intende fornire agli Stati partecipanti un complesso di strumenti globali per contribuire all'adempimento dei loro impegni nella lotta alla tratta di esseri umani. Il Piano mira a fornire agli Stati partecipanti un meccanismo di seguiti che promuoverà anche il coordinamento fra i singoli Stati partecipanti, sia in seno alle strutture OSCE che con altre organizzazioni internazionali. Il Piano di azione adotta un approccio multidimensionale per combattere la tratta di esseri umani. Affronta il problema in modo globale, comprendendo la tutela delle vittime, la prevenzione della lotta alla tratta di esseri umani e il rinvio a giudizio di coloro che facilitano o commettono tale crimine. Il Piano fornisce raccomandazioni su come gli Stati partecipanti e le pertinenti istituzioni,

gli organi e le attività sul terreno dell'OSCE possano trattare nel modo migliore gli aspetti politici, economici, giuridici, di applicazione della legge, educativi e altri aspetti del problema.

2. Il Piano di azione mira inoltre ad assistere gli Stati partecipanti ad impiegare tali strumenti avvalendosi dell'esperienza regionale acquisita mediante l'attuazione di tali iniziative e misure concrete quali quelle intraprese dalla Task Force del Patto di Stabilità sulla tratta di esseri umani nell'Europa sudorientale.

3. Un approccio globale alla tratta di esseri umani richiede di concentrare l'attenzione sul rinvio a giudizio dei responsabili di tale crimine e sull'attuazione di misure efficaci per prevenirlo, mantenendo un approccio umanitario e solidale nel prestare assistenza alle vittime.

## **II. Definizione della tratta di esseri umani**

Il Piano di azione si basa sulla seguente definizione contenuta nell'Articolo 3 del Protocollo delle Nazioni Unite per la prevenzione, la repressione e la punizione della tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale:

Per "tratta di esseri umani" si intende il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi.

Il Consiglio dei ministri dell'OSCE nella sua Decisione N.6 (2001) ha invitato gli Stati partecipanti a firmare e ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e il suo Protocollo per la prevenzione, la repressione e la punizione della tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini.

## **III. Indagini, applicazione della legge e azione penale**

Gli impegni degli Stati partecipanti concernenti le indagini, l'applicazione della legge e l'azione penale sono stati assunti nella Dichiarazione del Consiglio dei ministri sulla tratta di esseri umani adottata a Porto nel 2002, nel Piano di azione di Bucarest per la lotta al terrorismo nel 2001, nella Decisione N.6 del Consiglio dei ministri adottata a Bucarest nel 2001 e nella Decisione del Consiglio dei ministri sull'intensificazione degli sforzi dell'OSCE nella lotta contro la tratta di esseri umani adottata a Vienna nel 2000. In tali documenti gli Stati hanno anche concordato il ruolo dell'OSCE in questo settore.

### ***Azione raccomandata a livello nazionale***

#### **1. Criminalizzazione**

1.1 Adozione delle misure legislative e di altre misure che possano essere necessarie per considerare come reati il comportamento enunciato nell'Articolo 3 del Protocollo delle Nazioni Unite per la prevenzione, la repressione e la punizione della tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.



1.2 Adozione delle misure legislative o di altre misure che possano essere necessarie per definire come reati:

- il tentativo di commettere tale reato;
- la partecipazione a tale reato in veste di complice;
- ordini impartiti ad altre persone o loro organizzazione per commettere tale reato.

1.3 Adozione delle misure che possano essere necessarie per stabilire la responsabilità di persone giuridiche per reati connessi con la tratta di esseri umani oltre alla responsabilità di persone fisiche. Fermi restando i principi giuridici dello Stato partecipante, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile e/o amministrativa.

1.4 Adozione di disposizioni legislative che prevedano pene efficaci e adeguate al crimine commesso, inclusa la carcerazione, e che tengano conto della gravità di tale crimine. Se del caso, la legislazione dovrebbe prevedere pene supplementari da applicare a persone risultate colpevoli di tale tratta di esseri umani in circostanze aggravanti, come nel caso di reati che comprendono la tratta di bambini o reati commessi da funzionari statali o con la loro complicità.

1.5 Considerazione delle disposizioni legislative di confisca degli strumenti e degli introiti della tratta di esseri umani nonché dei relativi reati, specificando, qualora non incompatibili con la legislazione nazionale, che gli introiti della tratta di esseri umani confiscati saranno utilizzati a beneficio delle vittime. Considerazione dell'opportunità di costituire un fondo di compensazione per le vittime della tratta di esseri umani e l'utilizzazione dei beni confiscati per contribuire al finanziamento di tale fondo.

1.6 Assicurare che la tratta di esseri umani, i suoi atti costitutivi e i reati connessi costituiscano reati soggetti a estradizione in base alla legge nazionale e ai trattati di estradizione.

1.7 Adozione di misure legislative e di altro genere che qualifichino quali reati penali gli atti di corruzione attiva o passiva commessi dai pubblici funzionari, di cui agli Articoli 8 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

1.8 Assicurare che le vittime della tratta di esseri umani non siano soggette a procedimenti penali solamente quale risultato diretto dell'essere stati oggetto di tratta.

## 2. Interventi di ordine pubblico

2.1 Piena attuazione delle misure anti-tratta di esseri umani e delle misure connesse enunciate nella legislazione.

2.2 Costituzione di speciali unità anti-tratta, comprendenti sia donne che uomini con un alto grado di formazione per l'indagine di reati che riguardano la violenza sessuale o coinvolgono bambini, al fine di promuovere la competenza, la professionalità e l'integrità.

2.3 Formazione delle capacità nella lotta alla corruzione.

2.4 Elaborazione di programmi della polizia di prossimità: miglioramento dei livelli di fiducia fra la polizia e il pubblico al fine, tra l'altro, di contribuire all'acquisizione di informazioni relative alla tratta di esseri umani e di incrementare la disponibilità delle vittime a denunciare i reati subiti.

2.5 Intensificazione della cooperazione fra gli organi investigativi dell'ordine pubblico al fine di stabilire la possibile provenienza criminale, ovvero legata alla tratta di esseri umani di beni sospetti.

2.6 Previsione non solo delle risorse e della formazione per lo sviluppo di attività della polizia a carattere di intelligence per la gestione e l'analisi dei crimini e delle relative informazioni, ma anche di altre capacità avanzate e attrezzature necessarie agli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico per lo svolgimento dei loro compiti anti-tratta.

2.7 Incoraggiare gli investigatori e i procuratori a condurre indagini e attuare azioni penali senza fidarsi solo ed esclusivamente delle testimonianze dei testi. Vagliare strategie investigative alternative per evitare che sia necessario che le vittime debbano testimoniare dinanzi a una corte.

2.8 Adottare misure attuabili per assicurare che i membri delle missioni OSCE che violano il Codice di condotta OSCE per i membri delle missioni e altri regolamenti subiscano le sanzioni prescritte, inclusi, se del caso, procedimenti disciplinari e penali.

2.9 Trattare la corruzione degli organi responsabili dell'ordine pubblico locali quale materia prioritaria e assicurare che siano adottati adeguati procedimenti disciplinari e penali contro le autorità preposte all'applicazione della legge risultate coinvolte in atti di corruzione connessi alla tratta di esseri umani.

3. Cooperazione degli organi preposti all'applicazione della legge e scambio di informazioni tra gli Stati partecipanti

3.1 Stretta cooperazione reciproca e compatibile con i rispettivi sistemi giuridici e amministrativi nazionali, per potenziare l'efficacia dell'azione degli organi preposti all'applicazione della legge nella lotta contro i reati contemplati dal presente Piano di azione. Promozione di un'analogha cooperazione e coordinamento fra le agenzie di applicazione della legge all'interno degli Stati.

3.2 Adozione, in particolare, di misure efficaci

- per migliorare e, ove necessario, creare canali di comunicazione fra gli Stati partecipanti;
- per cooperare nelle inchieste riguardanti i reati contemplati dal presente Piano di azione;
- per fornire, se del caso, dati o prove necessarie per scopi analitici o investigativi;
- per facilitare un coordinamento efficace fra le loro autorità, le agenzie e i servizi competenti e per promuovere lo scambio di personale e di altri esperti, inclusa la nomina di funzionari di collegamento, fermi restando gli accordi o i patti bilaterali fra gli Stati partecipanti interessati;
- per scambiare informazioni su mezzi e metodi specifici utilizzati da gruppi criminali organizzati, inclusi, se del caso, i percorsi e i mezzi di trasporto nonché l'uso di false identità, documenti falsificati o contraffatti o altri mezzi che servono ad occultare le loro attività;
- per coordinare misure amministrative o d'altro genere considerate appropriate per la tempestiva individuazione dei reati contemplati dal presente Piano di azione.

3.3 Stipulazione di accordi sulla cooperazione bilaterale e multilaterale nel campo dell'applicazione della legge per facilitare lo scambio di informazioni.

3.4 Compiere sforzi per elaborare standard comuni per la raccolta di dati statistici.

4. Assistenza e tutela dei testimoni e delle vittime nel sistema giudiziario penale

4.1 Adozione di misure appropriate nell'ambito delle possibilità degli Stati partecipanti, incluse misure legislative, atte ad assicurare un'efficace tutela contro potenziali ritorsioni o intimidazioni dei testimoni per le testimonianze rese nei procedimenti penali riguardanti reati contemplati dal presente Piano di azione e, se del caso, dei loro parenti e di altre persone loro vicine.

4.2 Sensibilizzazione delle autorità e dei funzionari preposti all'applicazione della legge in merito alle loro responsabilità per assicurare l'incolumità delle vittime della tratta di esseri umani e la loro prima assistenza.

4.3 Assicurare la protezione dei dati e il diritto alla privacy della vittima, anche durante la raccolta e l'analisi dei dati.

4.4 Facilitare la partecipazione della vittima, quale testimone, alle indagini e alle udienze o ad altri procedimenti penali assicurandole la possibilità di trasferimento quale forma di protezione.

4.5 Fornire la consulenza legale alle vittime allorché esse debbano decidere se testimoniare o meno di fronte ad una corte.

4.6 Consentire alle ONG di sostenere le vittime nelle udienze, qualora ciò non sia incompatibile con la legislazione nazionale.

## 5. Formazione

5.1 Assicurare o migliorare la formazione dei funzionari addetti al controllo delle frontiere, dei funzionari di polizia, dei giudici, dei procuratori, dei funzionari addetti all'immigrazione e di altri funzionari competenti per tutti gli aspetti della tratta di esseri umani.

5.2 Dedicare attenzione, in tali programmi di formazione, ai diritti umani e alle questioni connesse all'infanzia e alle pari opportunità, nonché incoraggiare la cooperazione con organizzazioni non governative, altre organizzazioni pertinenti e altri elementi della società civile.

## 6. Misure adottate alle frontiere

6.1 Considerare l'adozione di misure che permettano, conformemente alle leggi nazionali, di negare l'entrata, revocare i visti o eventualmente incarcerare temporaneamente persone implicate in reati, come definito dalla legislazione in vigore.

6.2 Considerare il rafforzamento della cooperazione fra le agenzie di controllo delle frontiere, fra l'altro, istituendo e mantenendo canali di comunicazione diretti.

## 7. Sicurezza e controllo di documenti

7.1 Adottare le misure che possano essere necessarie per assicurare, con i mezzi disponibili, che i documenti di viaggio o di identità rilasciati da Stati partecipanti o a loro nome siano tali da non poter essere impropriamente utilizzati, facilmente falsificati o corretti, duplicati o rilasciati in modo illegittimo.

## 8. Legittimità e validità dei documenti

8.1 Su richiesta di un altro Stato partecipante e conformemente alle sue leggi nazionali, verificare entro un tempo ragionevole la legittimità e la validità dei documenti di viaggio o di identità rilasciati o accertare se tali documenti sono stati rilasciati a nome di tale Stato, nel caso in cui esistano motivi fondati per sospettare che siano utilizzati per la tratta di esseri umani. Azione per le istituzioni e gli organismi OSCE

## 9. Esame e riforma delle leggi

9.1 L'ODIHR e, se del caso, le operazioni sul terreno continueranno a promuovere e a sostenere le iniziative volte all'esame della riforma delle leggi in osservanza delle norme internazionali.

9.2 L'OSCE svilupperà ulteriormente la cooperazione con altri partner e organizzazioni pertinenti.

## 10. Interventi di ordine pubblico

10.1 L'Unità OSCE per le questioni strategiche di polizia promuoverà ulteriormente il concetto di polizia di prossimità.

10.2 L'Unità per le questioni strategiche di polizia e l'Ufficio del Coordinatore OSCE per le attività economiche e ambientali (OCEEA) faciliteranno lo scambio di informazioni fra gli Stati partecipanti sulle migliori prassi che le pertinenti unità investigative dovranno utilizzare per controllare l'eventuale origine criminosa e connessa al traffico di beni sospetti.

10.3 L'OCEEA collaborerà ulteriormente con l'Ufficio delle Nazioni Unite sul Programma globale contro la droga e la criminalità nella lotta al riciclaggio di denaro e utilizzerà i propri buoni uffici per promuovere l'organizzazione di seminari per affrontare il riciclaggio di denaro negli Stati partecipanti interessati.

10.4 L'ODIHR, nell'ambito dell'assistenza prestata per l'elaborazione dei Meccanismi Nazionali di Riferimento, continuerà a promuovere e incoraggiare la cooperazione fra gli organi preposti alla tutela della legge e la società civile.

## 11. Misure disciplinari

11.1 Si chiede all'Ufficio della revisione interna di conservare i dati relativi alle indagini sui reati connessi alla tratta di esseri umani da parte di membri delle missioni e di tutte le rispettive azioni successive intraprese in seguito. Si chiede al Segretario Generale di riferire regolarmente al Consiglio Permanente sulle misure adottate per attuare i regolamenti in casi di violazione del Codice di condotta rispettando la privacy dei presunti perpetratori.

## 12. Formazione

12.1 L'ODIHR e l'Unità OSCE per le questioni strategiche di polizia continueranno ad elaborare materiali di formazione destinati alle autorità preposte all'applicazione della legge sulle indagini relative alla tratta di esseri umani e ai reati sessuali, si consulteranno con l'Accademia internazionale per l'applicazione della legge (ILEA) di Budapest in merito alla possibilità di inserire tale formazione nei programmi ILEA, individueranno formatori dell'ordine pubblico adeguati per provvedere alla formazione e faciliteranno il finanziamento delle sessioni di formazione per le autorità preposte all'applicazione della legge negli Stati partecipanti all'OSCE.

12.2 Mentre partner internazionali quali il Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni prevedono una formazione di base della polizia sulle modalità di trattazione delle denunce di tratta di esseri umani e mentre altri partner quale il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite prevedono una formazione avanzata, si rende necessaria una formazione supplementare sulla trattazione di particolari aspetti dei crimini sessuali, ad esempio dell'abuso sessuale sui bambini. L'Unità OSCE per le questioni strategiche di polizia provvederà a tale formazione in cooperazione con il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altre organizzazioni pertinenti.

## 13. Sicurezza e controllo di documenti

13.1 I pertinenti organismi OSCE, in particolare l'Unità anti-terrorismo, continueranno a facilitare i seminari concentrando l'attenzione sulla individuazione di documenti utilizzati per scopi illegali in riferimento alla tratta di esseri umani, alla scoperta di documenti di viaggio falsi utilizzati per l'entrata di persone coinvolte in traffici e al perfezionamento dei mezzi di indagine non tecnologici, fra cui le tecniche dei colloqui. Inoltre, i seminari si concentreranno sui mezzi di tutela della libertà di movimento delle persone attraverso le frontiere, nell'ambito delle restrizioni compatibili con i pertinenti impegni OSCE.

Prevenzione della tratta di esseri umani Gli impegni degli Stati partecipanti relativi alla prevenzione sono stati assunti nella Dichiarazione del Consiglio dei ministri sulla tratta di esseri umani adottata a Porto nel 2002, nella Decisione OSCE N.426 del 2001 del Consiglio Permanente, nella Decisione del Consiglio dei ministri sull'intensificazione degli sforzi dell'OSCE nella lotta contro la tratta di esseri umani adottata Vienna nel 2000, nel Piano di azione OSCE per le questioni relative alle pari opportunità approvato dal Consiglio Permanente nel 2000, nella Carta per la Sicurezza europea adottata a Istanbul nel 1999, nel Documento della Riunione di Mosca della Conferenza sulla dimensione umana della CSCE adottato a Mosca nel 1991, nell'Atto Finale della Conferenza

sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa adottato a Helsinki nel 1975. Nei suddetti documenti gli Stati partecipanti hanno anche concordato il ruolo dell'OSCE in tale settore.

#### IV.

##### *Azione raccomandata a livello nazionale*

###### 1. Raccolta di dati e ricerca

1.1 Raccolta di dati separati connessi alle donne, uomini e bambini vittime dei traffici e perfezionamento della ricerca e dell'analisi di dati quali la natura e l'incidenza della tratta di esseri umani nonché dei meccanismi della tratta di esseri umani e dello sfruttamento adottati dai gruppi criminali organizzati, al fine di elaborare misure di prevenzione della tratta di esseri umani efficaci e opportunamente mirate. Promozione di ricerche più ampie e scambio di informazioni sulla tratta di bambini.

1.2 Individuazione delle fasce di popolazione più vulnerabili e sviluppo di campagne speciali per incrementare la sensibilizzazione a tale riguardo.

1.3 Svolgimento di analisi più ampie sulle cause originarie della tratta di esseri umani, sui fattori legati alla domanda e all'offerta, sue reti e conseguenze economiche, nonché suo collegamento con le migrazioni illegali.

###### 2. Misure adottate alle frontiere

2.1 Senza pregiudizio per gli impegni internazionali relativi al libero movimento delle persone, rafforzamento, nella misura possibile, di controlli alle frontiere che possano rendersi necessari per prevenire e scoprire la tratta di esseri umani.

2.2 Adozione di misure legislative o di altre misure appropriate per prevenire, per quanto possibile, che i mezzi di trasporto gestiti da vettori commerciali siano utilizzati per commettere reati, come definito dalle disposizioni contro la tratta di esseri umani.

2.3 Se del caso e senza pregiudizio per le convenzioni internazionali applicabili, obbligare i vettori commerciali, compresi qualsiasi società di trasporto o i proprietari o i gestori di qualsiasi mezzo di trasporto, ad accertare che tutti i passeggeri siano in possesso di documenti di viaggio validi. Conformemente alla legislazione nazionale, adottare le misure necessarie per prevedere sanzioni in caso di violazione.

###### 3. Politiche economiche e sociali volte ad affrontare le cause originarie della tratta di esseri umani

###### 3.1 Nei Paesi di origine:

- considerare quali obiettivi prioritari: la promozione della stabilità socio-economica e politica, e la riduzione sia delle migrazioni causate da grave povertà che da fattori contingenti della tratta di esseri umani. Le politiche miranti a tali obiettivi dovrebbero inoltre promuovere sia lo sviluppo economico che l'integrazione sociale;
- migliorare l'accesso dei bambini ad opportunità educative e professionali e incrementare il livello della frequenza scolastica, in particolare da parte delle bambine e dei gruppi minoritari;
- promuovere le opportunità di lavoro delle donne facilitando le opportunità imprenditoriali per le piccole e medie imprese (PMI). Organizzazione di corsi di formazione per le PMI, destinati in particolare a gruppi ad alto rischio.

### 3.2 Nei Paesi di destinazione:

- attuare misure volte a ridurre “l’invisibilità dello sfruttamento”. Un programma che coinvolga le diverse agenzie di monitoraggio, i controlli amministrativi e la raccolta di informazioni sui mercati del lavoro e, se del caso, sull’industria del sesso, contribuirà notevolmente a tale obiettivo;
- considerare la liberalizzazione dei mercati del lavoro da parte dei governi al fine di incrementare le opportunità di impiego per lavoratori in possesso di un’ampia gamma di professionalità;
- affrontare il problema del lavoro non tutelato, informale e spesso illegale, per trovare un equilibrio fra la domanda di lavoro a bassa retribuzione e la possibilità di migrazioni regolari;
- affrontare le attività economiche clandestine che minano le economie e intensificano la tratta di esseri umani.

### 3.3 Nei Paesi di origine o nei Paesi di destinazione:

- adottare misure appropriate per elevare i livelli della tutela sociale e creare possibilità di impiego per tutti;
- adottare misure appropriate per eliminare la discriminazione delle donne nel campo dell’occupazione al fine di assicurare, in base alle pari opportunità, il diritto a retribuzioni uguali per lavori uguali e il diritto all’eguaglianza nelle diverse opportunità occupazionali;
- affrontare tutte le forme di discriminazione delle minoranze;
- elaborare programmi che offrano possibilità di sussistenza e comprendano un’istruzione di base, l’alfabetizzazione, la comunicazione e altre capacità e che riducano le barriere all’imprenditorialità;
- incoraggiare la sensibilizzazione nel campo delle pari opportunità e promuovere relazioni paritarie e di pieno rispetto fra i sessi, prevenendo in tal modo la violenza contro le donne;
- assicurare l’esistenza di politiche che consentano alle donne un accesso paritario alle risorse economiche e finanziarie e il controllo di queste;
- promuovere un finanziamento flessibile e l’accesso a crediti, compresi micro-crediti a interessi bassi;
- promuovere il buon governo e la trasparenza nelle transazioni economiche;
- adottare o potenziare le misure legislative, educative, sociali, culturali o di altro genere e, se del caso, una legislazione penale, anche mediante una cooperazione bilaterale e multilaterale, per scoraggiare la domanda che promuove tutte le forme di sfruttamento delle persone, in particolare delle donne e dei bambini, e che porta alla tratta di esseri umani.

## 4. Incremento della sensibilizzazione

4.1 Intraprendere, in cooperazione con la società civile e le ONG, campagne di informazione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tratta di esseri umani nelle sue varie forme, inclusi i metodi impiegati dai trafficanti e i rischi delle vittime.

4.2 Incrementare la sensibilizzazione, riguardo alla tratta di esseri umani, delle autorità addette all’immigrazione e del personale consolare e diplomatico in modo che questi possano utilizzare tali conoscenze nei loro contatti quotidiani con le vittime potenziali.

4.3 Incoraggiare le ambasciate nazionali a diffondere informazioni sulla pertinente legislazione nazionale, come la legge sulla famiglia, la legge sul lavoro e la legge sull’immigrazione che riguardano i migranti potenziali, anche tramite le ONG.

4.4 Incrementare la sensibilizzazione alla tratta di esseri umani di altri gruppi pertinenti interessati, inclusi gli esponenti politici, i funzionari preposti all'applicazione della legge e altri professionisti competenti fra cui funzionari sanitari, addetti ai servizi sociali e al collocamento nonché funzionari del settore privato, per promuovere la loro disponibilità ad affrontare adeguatamente tale problema e rafforzare la propria capacità istituzionale per contrastarlo.

4.5 Incoraggiare le sezioni consolari e quelle addette al rilascio di visti delle missioni diplomatiche a utilizzare materiali stampati e di altro genere nei contatti con individui a rischio.

4.6 Incrementare la sensibilizzazione dei media. La percezione del problema della tratta di esseri umani affrontata dai media dovrebbe includere una chiara spiegazione del fenomeno e una descrizione realistica delle vittime. Per migliorare al massimo la conoscenza e la sensibilizzazione del pubblico si dovrebbero svolgere campagne anti-tratta di esseri umani con professionisti dei mezzi di informazione.

4.7 Indirizzare le campagne di incremento della sensibilizzazione anche ai gruppi più vulnerabili, inclusi persone appartenenti a minoranze nazionali, bambini, migranti e sfollati (IDP).

4.8 Estendere le campagne di incremento della sensibilizzazione alle città e ai villaggi più piccoli le cui popolazioni possono essere esposte a rischi particolari.

4.9 Operare nelle scuole e nelle università, nonché direttamente presso le famiglie per raggiungere i giovani e incrementare la loro sensibilizzazione in riferimento alla tratta di esseri umani.

4.10 Affrontare, anche mediante i mezzi di informazione, la necessità di ridurre la domanda di prestazioni di persone oggetto di tratta affini a sfruttamento sessuale, di lavoro forzato, di schiavitù o di altre pratiche riconducibili alla schiavitù e, a tale riguardo, promuovere la tolleranza zero per tutte le forme di tratta di esseri umani.

4.11 Creare ben pubblicizzati accessi telefonici gratuiti nei Paesi di origine, di transito e di destinazione, che dovrebbero servire a tre scopi: agire quale fonte indipendente di consulenza e guida per le vittime potenziali che possano considerare opportunità di lavoro o altre offerte per recarsi all'estero; operare quale primo punto di contatto che fornisce l'accesso a un meccanismo di riferimento per le vittime della tratta di esseri umani e, infine, facilitare la comunicazione anonima di casi o di casi sospetti della tratta di esseri umani.

## 5. Misure legislative

5.1 Adottare o riesaminare leggi, controlli amministrativi e procedure relativi alla concessione di licenze e all'operatività di settori imprenditoriali che, secondo l'intelligence, possono essere coinvolti nella tratta di esseri umani, quali le agenzie di collocamento, turistiche, au pair, agenzie di adozione o matrimoniali che operano per corrispondenza, nonché servizi alberghieri e di accompagnamento.

5.2 Assicurare che le misure adottate per prevenire e combattere la tratta di esseri umani non abbiano un'influenza negativa sui diritti e sulla dignità delle persone, inclusa la loro libertà di movimento.

## *Azione per le istituzioni e gli organismi OSCE*

### 6. Raccolta di dati e ricerca

6.1 Incrementare la raccolta di dati e la ricerca sulla tratta di esseri umani, in particolare sulla tratta di bambini, basandosi sulle ricerche del passato e coinvolgendo negli scambi il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia e altri attori pertinenti.

6.2 Incaricare il Punto di contatto dell'ODIHR sui Rom e i Sinti di continuare a raccogliere dati concernenti la tratta di esseri umani, in particolare bambini, e i suoi effetti sulle comunità di Rom e Sinti.

## 7. Affrontare le cause originarie della tratta di esseri umani

7.1 L'OCEEA appoggerà la promozione e lo sviluppo di centri di informazione nazionale pubblici per consentire agli individui di controllare la legittimità delle imprese, in particolare di quelle che sostengono l'occupazione all'estero, evitando la sovrapposizione con le esistenti strutture delle Camere di commercio e altri uffici di registrazione commerciale. L'OCEEA può funzionare da intermediaria raccogliendo esempi delle prassi migliori per controllare la legittimità in modo facilmente accessibile e distribuire i risultati agli Stati partecipanti interessati e/o alle operazioni OSCE sul terreno.

7.2 L'OCEEA continuerà a promuovere la formazione delle PMI e a destinarla in particolare ai gruppi ad alto rischio, fra l'altro prestando assistenza nell'elaborazione delle leggi volte a ridurre le barriere poste alla costituzione delle PMI.

7.3 L'OCEEA dovrebbe elaborare programmi per affrontare i fattori economici che aumentano la vulnerabilità delle donne e delle minoranze nei confronti della tratta di esseri umani, inclusi la discriminazione sul posto di lavoro e il mancato accesso a crediti.

## 8. Incremento della sensibilizzazione

8.1 L'ODIHR e, se del caso, le operazioni sul terreno continueranno a contribuire ai progetti di ricerca nonché alla promozione e alla realizzazione di iniziative volte a incrementare la sensibilizzazione in cooperazione con partner competenti in tutta la regione OSCE.

8.2 La Sezione Stampa e informazione al pubblico contribuirà a incrementare la sensibilizzazione dei media per le attività dell'OSCE nel campo della tratta di esseri umani. L'ODIHR intensificherà le attività di formazione riguardo alla responsabilità dei media nella trattazione del problema della tratta di esseri umani in modo sensibile e senza accentuare stereotipi negativi. La formazione sottolineerà la complessità del fenomeno della tratta di esseri umani e la necessità di una risposta globale.

8.3 Al fine di assicurare che il personale delle operazioni sul terreno OSCE non si coinvolga intenzionalmente nella tratta di esseri umani né in alcun modo lo faciliti, nonché di adempiere le norme contenute nella parte 4 del Codice di condotta OSCE che fa parte integrante dello Statuto del personale, il Segretario Generale redigerà istruzioni globali per il personale che saranno riesaminate dal Consiglio Permanente non oltre il 15 novembre 2003.

8.4 Coordinatore di formazione OSCE, il Consulente per le questioni inerenti alle pari opportunità e il Coordinatore per la sicurezza continueranno a utilizzare il corso introduttivo per sviluppare e attuare la formazione del personale sulle questioni inerenti alle pari opportunità, sulla tratta di esseri umani e sui pertinenti regolamenti e linee guida, in cooperazione con l'ODIHR, nonché ad organizzare speciali seminari in tale settore. I capi delle operazioni sul terreno assicureranno che la frequenza di tali corsi di formazione sia obbligatoria per tutto il personale.

8.5 L'OCEEA contribuirà a mobilitare e intensificare gli sforzi del settore privato per combattere la tratta di esseri umani incrementando la sensibilizzazione, nonché individuando e diffondendo le prassi migliori, quali l'auto-regolamentazione, le linee guida politiche e i codici di condotta.

## V. Protezione e assistenza

Gli impegni OSCE relativi alla protezione e all'assistenza delle vittime della tratta di esseri umani sono stati assunti nella Dichiarazione sulla tratta di esseri umani del Consiglio dei ministri di Porto del 2002, nella Decisione N.6 del Consiglio dei ministri di Bucarest del 2001, nella Decisione N.1 del Consiglio dei ministri di Vienna del 2000, nella Carta per la Sicurezza Europea adottata ad Istanbul nel 1999. Azione raccomandata a livello nazionale



## 1. Raccolta di dati e ricerca

1.1 Raccogliere dati mediante lo scambio e l'analisi delle prassi migliori e di altre informazioni riguardanti l'efficace protezione e assistenza alle vittime della tratta di esseri umani negli Stati partecipanti all'OSCE.

## 2. Misure legislative

2.1 Considerare la necessità di adottare una legislazione che fornisca la base giuridica per prestare assistenza e protezione alle vittime della tratta di esseri umani, in particolare durante le indagini preliminari e nei procedimenti giudiziari.

2.2 Ratificare o accedere e attuare pienamente il Protocollo delle Nazioni Unite per la prevenzione, la repressione e la punizione della tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

## 3. Meccanismi di riferimento nazionale (NRM)\*

3.1 Istituire Meccanismi Nazionali di Riferimento con la creazione di un quadro cooperativo in cui gli Stati partecipanti adempiano ai loro obblighi per tutelare e promuovere i diritti umani delle vittime della tratta di esseri umani in coordinamento e partnership strategica con la società civile e altri attori che operano in tale campo.

3.2 Fornire una guida per facilitare l'accurata individuazione e un trattamento adeguato delle vittime della tratta di esseri umani, in modo da rispettare i pareri e la dignità delle persone interessate.

3.3 Unire gli sforzi degli organi preposti all'applicazione della legge, incluse le unità anti-tratta di esseri umani speciali e la polizia a livello locale, i funzionari addetti alle migrazioni e i servizi di frontiera, le unità di tutela sociale, le istituzioni sanitarie, nonché le ONG e altre istituzioni della società civile quali principali attori da coinvolgere nelle attività degli NRM.

3.4 Istituire meccanismi adeguati per armonizzare l'assistenza alle vittime con le azioni investigative e giudiziarie.

3.5 Dedicare particolare attenzione alla necessità di intensificare la cooperazione fra la polizia e le ONG nell'individuare, informare e proteggere le vittime della tratta di esseri umani.

3.6 Collegare le attività degli NRM con quelle degli organi interministeriali, dei coordinatori nazionali, delle ONG e di altre istituzioni nazionali pertinenti per costituire un nucleo intersettoriale e multidisciplinare capace di sviluppare e monitorare l'attuazione delle politiche anti-tratta di esseri umani.

## 4. Alloggi protetti

4.1 Costituire alloggi protetti, gestiti da organi governativi, ONG o altre istituzioni della società civile per affrontare le necessità delle persone vittime della tratta; tali centri si propongono di garantire la sicurezza, l'accesso a consulenze indipendenti in una lingua conosciuta dalla vittima, l'assistenza sanitaria di pronto soccorso e l'opportunità di un periodo di riflessione dopo il trauma subito. Gli alloggi possono essere costituiti utilizzando strutture già esistenti come i centri di accoglienza per le donne.

4.2 Assicurare l'accesso agli alloggi protetti a tutte le vittime della tratta di esseri umani, indipendentemente dalla loro disponibilità a cooperare con le autorità nelle indagini.

---

\* Il Manuale ODIHR sulle linee guida e i principi per definire e attuare i meccanismi nazionali di riferimento può servire quale utile fonte di consulenza e informazione sul ruolo degli NRM nella prestazione di assistenza e protezione delle vittime della tratta di esseri umani.

4.3 Dedicare particolare attenzione per garantire la sicurezza del personale di tali centri, la riservatezza delle informazioni ottenute, nonché l'incolumità e la privacy delle vittime della tratta di esseri umani.

4.4 Utilizzare gli alloggi protetti per assicurare le opportunità di formazione delle vittime della tratta di esseri umani in modo da facilitare il reinserimento, l'occupazione e l'indipendenza futuri, nonché migliorare le loro capacità complessive dopo il trauma subito.

## 5. Rilascio di documenti

5.1 Assicurare il rilascio di documenti, se necessario, come prima misura per chiarire l'identità e lo status della vittima nei Paesi di destinazione, rendendo così possibile procedere con diverse opzioni di assistenza nei casi appropriati, quali il rimpatrio, preferibilmente volontario, il rilascio di permessi di residenza temporanei o permanenti e/o la legalizzazione dell'impiego.

5.2 Intensificare la cooperazione fra gli organi preposti all'ordine pubblico nei Paesi di origine, di transito e destinazione e i funzionari responsabili di tutte le istituzioni coinvolte nel ripristino dei diritti delle vittime della tratta di esseri umani, incluso il personale delle ambasciate e dei consolati degli Stati partecipanti al fine di facilitare la verifica tempestiva dei dati personali ed evitare ritardi indebiti o eccessivi.

5.3 Informare le vittime identificate della tratta di esseri umani del loro diritto di accedere alle rappresentanze diplomatiche e consolari del Paese di cui sono cittadini.

## 6. Prestazione di assistenza sociale

6.1 Sviluppare programmi di assistenza sociale e di integrazione, inclusa la consulenza giuridica in una lingua conosciuta dalla vittima, l'assistenza sanitaria e psicologica e l'accesso alle cure mediche, rese disponibili negli alloggi protetti o in altre istituzioni pertinenti.

6.2 Considerare, qualora non incompatibili con la legislazione nazionale, misure giuridiche per consentire che i beni confiscati siano utilizzati per sovvenzionare il finanziamento governativo dei programmi che riguardano le esigenze delle vittime della tratta di esseri umani e compensare le vittime secondo la gravità del crimine commesso nei loro confronti.

## 7. Rimpatrio, riabilitazione e reinserimento

7.1 Assistere le vittime della tratta di esseri umani nel rimpatrio, preferibilmente, volontario nel Paese di origine con riguardo alla loro incolumità e a quella dei loro familiari, e senza ritardi indebiti o eccessivi.

7.2 Assicurare il regolare svolgimento di tutte le pratiche di rientro e trasferimento tenendo conto di un approccio umanitario e comprensivo.

7.3 Mirare a contribuire alla riabilitazione e al reinserimento sociale delle vittime della tratta di esseri umani assicurando loro agevolazioni sociali ed economiche.

7.4 Incrementare la sensibilizzazione dei media circa la necessità di salvaguardare la privacy evitando di rendere pubblica l'identità delle vittime della tratta di esseri umani o la pubblicazione di informazioni riservate nocive per la sicurezza delle vittime o per la causa della giustizia nei procedimenti penali.

## 8. Concessione di un periodo di riflessione e di permessi di residenza temporanei o permanenti

8.1 Considerare l'introduzione di un periodo di riflessione per assicurare alla vittima il tempo necessario per decidere se rendere o meno testimonianza.

8.2 Considerare caso per caso, se appropriato, il rilascio di permessi di residenza temporanei o permanenti, tenendo conto di fattori quali i rischi potenziali per l'incolumità delle vittime.

8.3 Considerare, se del caso, il rilascio di permessi di lavoro alle vittime durante la loro permanenza nel Paese di accoglienza.

## 9. Tutela del diritto di richiesta di asilo

9.1 Assicurare che le leggi, le politiche, i programmi e gli interventi anti-tratta di esseri umani non pregiudichino il diritto di tutte le persone, incluse le vittime della tratta di esseri umani, di chiedere e godere dell'asilo in quanto perseguitati, conformemente al diritto internazionale sui rifugiati, in particolare tramite l'effettiva applicazione del principio di *non-refoulement*.

## 10. Tutela del fanciullo

10.1 Assicurare che le particolari esigenze dei fanciulli e i loro interessi siano pienamente presi in considerazione quando si decide in merito ad alloggio, istruzione e cure adeguati. In casi appropriati, qualora non esista una minaccia diretta all'incolumità dei fanciulli, assicurare loro l'accesso al sistema di istruzione statale.

10.2 Decidere il rimpatrio di un fanciullo vittima della tratta di esseri umani soltanto dopo avere preso in considerazione tutte le circostanze del caso specifico e se esiste nel Paese di origine una famiglia o un'istituzione speciale che possa assicurare al fanciullo l'incolumità, la tutela, la riabilitazione e il reinserimento.

10.3 Considerare le disposizioni enunciate nelle Direttive sulla protezione di minori non accompagnati dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati nell'elaborare le politiche destinate a tale gruppo a rischio, e in particolare per coloro che non possiedono documenti di identità.

10.4 Utilizzare accordi bilaterali e/o regionali sui principi fondamentali di una buona accoglienza di fanciulli non accompagnati al fine di unire le iniziative destinate alla tutela dei fanciulli.

10.5 Ratificare o accedere al Protocollo Opzionale della Convenzione dei diritti del fanciullo, sulla vendita di fanciulli, la prostituzione e la pornografia infantile, e attuarlo pienamente.

## ***Azione per le istituzioni e gli organismi OSCE***

### 11. Meccanismi di riferimento nazionale (NRM)

11.1 Intensificare le attività dell'OSCE, in particolare dell'ODIHR, nell'assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, per l'istituzione degli NRM.

11.2 Incaricare l'Unità OSCE per le questioni strategiche di polizia, nonché l'ODIHR, di elaborare ulteriormente linee guida o un manuale per l'individuazione di vittime sospette e di prove di tratta di esseri umani, al fine di assistere gli Stati partecipanti, se del caso.

### 12. Reinserimento

12.1 L'OCEEA faciliterà i contatti fra i attori pubblici e privati al fine di incoraggiare il mondo imprenditoriale ad offrire opportunità di lavoro alle vittime dei traffici.

### 13. Tutela del fanciullo

13.1 L'OSCE nel suo complesso dedicherà un'attenzione speciale alla questione della tratta di fanciulli e al riconoscimento della vulnerabilità dei fanciulli non accompagnati. Si dovrebbero compiere sforzi per sviluppare la cooperazione con agenzie internazionali specializzate, in particolare con il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia e con le pertinenti ONG internazionali, in riunioni

di esperti, nella ricerca e nell'elaborazione di linee guida che promuovano al meglio gli interessi del fanciullo.

#### 14. Formazione

14.1 Incaricare il Coordinatore per la formazione OSCE, il Consulente per le questioni inerenti alle pari opportunità e il Coordinatore per la sicurezza in collaborazione con l'ODIHR di elaborare materiale informativo sulle modalità di assistenza alle vittime dei traffici, in particolare dei fanciulli, in risposta alle richieste di individui oppure organi governativi e non governativi, nonché assicurare una formazione pertinente per i membri delle missioni OSCE. Il materiale potrebbe anche essere distribuito al personale militare, alle truppe di mantenimento della pace e ad altro personale internazionale sul terreno.

14.2 Incaricare l'ODIHR di raccogliere e diffondere informazioni sulle misure, i programmi e i materiali di formazione già disponibili negli Stati partecipanti all'OSCE.

#### 15. Misure legislative

15.1 In coordinamento con l'Ufficio delle Nazioni Unite per le droghe e la criminalità, il Consiglio d'Europa e altri attori pertinenti, l'ODIHR continuerà ad assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, per adeguare la loro legislazione nazionale in osservanza delle norme e degli standard internazionali, in particolare promuovendo un approccio umanitario e comprensivo alle vittime della tratta di esseri umani.

### **VI. Seguiti e meccanismi di coordinamento**

Oltre a monitorare l'attuazione degli impegni OSCE da parte degli Stati partecipanti attraverso i meccanismi OSCE esistenti, incluse la Riunione annuale di attuazione nel quadro della dimensione umana, le Conferenze di riesame e i pertinenti eventi connessi con la dimensione umana, il Consiglio Permanente raccomanda di intraprendere le seguenti azioni a livello nazionale:

1. considerare la nomina di Relatori nazionali o altri meccanismi per il monitoraggio delle attività anti-tratta di esseri umani delle istituzioni statali e dell'attuazione dei requisiti legislativi nazionali;
2. considerare l'istituzione di Commissioni per la lotta alla tratta di esseri umani (task force) o organi analoghi responsabili del coordinamento delle attività all'interno di un Paese fra le agenzie di Stato e le ONG, e della elaborazione di misure atte a prevenire la tratta di esseri umani, punire i perpetratori di tale crimine e proteggere le vittime;
3. migliorare la cooperazione fra le istituzioni statali e le ONG nazionali impegnate nell'assicurare protezione e assistenza alle vittime della tratta di esseri umani, nella lotta alla violenza contro le donne e i bambini, nella promozione delle pari opportunità e nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle questioni relative ai diritti dell'uomo;

inoltre, il Consiglio Permanente:

4. incarica la Presidenza di sviluppare il dibattito sui seguiti di tale Piano di azione, potenziando fra l'altro le strutture attuali ed esaminando la necessità di un nuovo meccanismo, al fine di intensificare gli sforzi dell'OSCE volti a combattere la tratta di esseri umani, elevando il suo profilo politico e attribuendogli un ruolo importante in tale questione, nonché un migliore coordinamento dell'attività fra le tre dimensioni dell'OSCE;

5. incarica le competenti strutture dell'OSCE di ospitare e facilitare riunioni annuali a Vienna di coordinatori, rappresentanti o esperti nazionali per la lotta alla tratta di esseri umani, al fine di monitorare il processo di attuazione del Piano di azione dell'OSCE. Ciò offrirà loro l'opportunità di creare reti, scambiare informazioni e definire priorità della cooperazione;
6. sollecita a perseguire una stretta interazione fra il Segretariato OSCE, le sue istituzioni e le sue operazioni sul terreno al fine di assistere gli Stati partecipanti, ove appropriato, ad attuare il presente Piano di azione;
7. incarica l'ODIHR di prestare l'assistenza tecnica necessaria agli Stati partecipanti, ove appropriato, nell'elaborazione di Piani di azione anti-tratta di esseri umani nazionali, incluse misure legislative e altre misure di assistenza volte a prevenire e a combattere efficacemente la tratta di esseri umani e a proteggere le vittime;
8. incarica le istituzioni e gli organi OSCE di intraprendere un più ampio scambio regolare di informazioni, di raccolta di dati e ricerche con pertinenti organizzazioni internazionali;
9. incarica l'ODIHR di sviluppare ulteriormente la sua funzione di centro di coordinamento per lo scambio di informazioni, contatti, materiali e buone prassi e di intensificare le sue attività relative ai progetti.

### Decisione N.3/03

#### Piano d'azione per migliorare la situazione dei Rom e dei Sinti nell'area dell'OSCE

Il Consiglio dei Ministri,

impegnato al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza discriminazioni di alcun tipo in base alla razza, al colore, al sesso, alla lingua, alla religione o al credo, ad opinioni politiche o di altro tipo, all'origine nazionale o sociale, alla proprietà, alla nascita o ad altro stato,

appoggiando l'adozione e l'attuazione di una legislazione antidiscriminazione esaustiva intesa a promuovere pienamente pari opportunità per tutti,

riconoscendo le particolari difficoltà dei Rom e dei Sinti e la necessità di adottare misure efficaci per eliminare la discriminazione nei loro confronti e promuovere pari opportunità, conformemente agli impegni dell'OSCE,

riconoscendo i progressi conseguiti nelle legislazioni nazionali e nei programmi d'azione e gli sforzi compiuti a tal fine dagli Stati partecipanti,

consapevole al tempo stesso che occorrono ancora azioni decise per migliorare la situazione delle popolazioni Rom e Sinti nell'area dell'OSCE,

prendendo atto della ricca varietà culturale, linguistica e storica delle popolazioni Rom e Sinti all'interno dell'area dell'OSCE, nonché della diversità delle strutture e delle tradizioni nazionali nell'area dell'OSCE,

prendendo atto dell'esito di recenti importanti conferenze governative e non governative e di iniziative riguardanti Rom e Sinti in Europa, tra cui anche il lancio del Decennio per l'integrazione dei Rom e la possibile creazione di un Foro europeo per i Rom e i nomadi,

persuasi che le popolazioni Rom e Sinti debbano avere un grado sempre maggiore di autogestione delle politiche che li riguardano,

decide di approvare il Piano d'azione per migliorare la situazione dei Rom e dei Sinti nell'area dell'OSCE, adottato dal Consiglio Permanente con la Decisione N.566 del 27 novembre 2003, allegato alla presente Decisione.

### **Annesso alla Decisione N.3/03**

## **Piano d'azione per migliorare la situazione dei Rom e dei Sinti nell'area dell'OSCE**

### **I. Ambito e obiettivi**

1. Il Piano d'azione mira a potenziare le iniziative degli Stati partecipanti e delle competenti istituzioni e strutture dell'OSCE intese ad assicurare che le popolazioni Rom e Sinti siano in grado di svolgere a tutti gli effetti e in condizioni paritarie un ruolo nelle nostre società e ad eliminare la discriminazione nei loro confronti.

2. Il Piano d'azione si basa sul quadro delle norme internazionali e regionali in materia di diritti dell'uomo, sugli esistenti impegni dell'OSCE, nonché su esempi delle migliori prassi adottate nei Paesi europei, e mira a promuovere tali prassi in altri Paesi. Le misure speciali previste dal Piano d'azione per migliorare la situazione delle popolazioni Rom e Sinti si basano sulla Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale.\*

3. Sia gli Stati partecipanti che le istituzioni dell'OSCE sono invitati ad attuare il Piano d'azione. Le comunità Rom e Sinti negli Stati partecipanti sono invitate ad avvalersi delle disposizioni del Piano d'azione e a contribuire attivamente alla relativa attuazione.

### **II. Contesto generale: per i Rom, con i Rom**

4. Ciascuna politica nazionale o strategia di attuazione dovrebbe: (1) rispondere a problemi, necessità e priorità reali delle comunità dei Rom e dei Sinti; (2) essere globale; (3) introdurre un approccio equilibrato e sostenibile per coniugare gli obiettivi in materia di diritti umani con le politiche sociali e (4) massimizzare l'autogestione da parte dei Rom delle politiche che li riguardano. Nel contempo negli Stati partecipanti le politiche nazionali o le strategie di attuazione potrebbero essere adattate e attuate secondo i bisogni specifici delle popolazioni Rom e Sinti in particolari situazioni. Le strategie di attuazione dovrebbero inoltre comprendere meccanismi volti ad assicurare che le politiche nazionali vengano attuate a livello locale.

---

\* L'articolo I, paragrafo 4 recita: "Non saranno considerate misure di discriminazione razziale le misure speciali adottate al solo scopo di assicurare un'adeguata promozione di alcuni gruppi razziali o etnici o di individui che necessitano della tutela ritenuta necessaria per veder garantito un uguale godimento ed esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a condizione tuttavia che tali misure non abbiano come conseguenza il mantenimento di diritti distinti per diversi gruppi razziali, e che esse non vengano mantenute in vigore una volta raggiunti gli obiettivi che si erano prefisse".

5. Il principio guida degli sforzi degli Stati partecipanti e delle competenti istituzioni dell'OSCE dovrebbe prevedere l'attiva partecipazione delle comunità Rom e Sinti all'elaborazione e all'attuazione di ciascuna strategia politica e attuativa. È essenziale garantire l'effettiva partecipazione dei Rom e dei Sinti a tutte le decisioni che riguardano la loro esistenza. Le popolazioni Rom e Sinti dovrebbero collaborare con le autorità locali nazionali e internazionali nello sviluppo di tali strategie. Le comunità Rom dovrebbero essere altresì partner paritari e dovrebbero condividere la responsabilità per il miglioramento del proprio benessere.

6. Nell'elaborazione e nell'attuazione di tutte le politiche e di tutti i programmi si dovrebbe tener conto della particolare situazione delle donne Rom e Sinti. Ove esistano meccanismi consultivi e di altro tipo per facilitare la partecipazione delle popolazioni Rom e Sinti ai processi politici decisionali, le donne dovrebbero essere in grado di parteciparvi su base paritaria assieme agli uomini. Le questioni concernenti le donne Rom dovrebbero essere sistematicamente inserite in tutte le pertinenti politiche riguardanti l'insieme della popolazione.

### **III. Combattere razzismo e discriminazione**

Al fine di contrastare i pregiudizi nei confronti dei Rom e dei Sinti nonché di elaborare e attuare efficacemente politiche atte a combattere discriminazione e violenza razziale, si raccomandano le seguenti azioni:

#### ***Legislazione e applicazione della legge***

Azioni raccomandate agli Stati partecipanti:

7. considerare la ratifica, quanto prima possibile se non lo hanno ancora fatto, dei pertinenti trattati internazionali, e tra l'altro, della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale.

8. Adottare e attuare un'efficace legislazione contro la discriminazione etnica e razziale in tutti i settori, incluso, tra l'altro, l'accesso agli alloggi, alla cittadinanza, alla residenza, all'istruzione, all'impiego, alla sanità e ai servizi sociali. Coinvolgere i rappresentanti dei Rom e dei Sinti nei processi di elaborazione, attuazione e valutazione.

9. La legislazione antidiscriminazione dovrebbe garantire:

- il divieto di discriminazione razziale sia diretta che indiretta;
- l'imposizione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per azioni o pratiche discriminatorie;
- l'imposizione di condanne più severe per crimini a motivazione razziale commessi sia da individui privati che da pubblici ufficiali;
- il pari accesso a rimedi efficaci (procedure giudiziarie, amministrative, di conciliazione o di mediazione).

10. Si dovrebbe assicurare che la legislazione nazionale vieti ogni azione discriminatoria e che tutti i casi di presunta discriminazione vengano indagati a fondo e obiettivamente.

11. Creare, ove appropriato, istituzioni specializzate per garantire l'attuazione di tale legislazione, nonché meccanismi nazionali per monitorare i progressi raggiunti, nonché riferire regolarmente e con trasparenza in merito a tale attuazione. Incoraggiare la partecipazione di rappresentanti Rom e Sinti in tali organi, il cui operato dovrebbe essere accessibile al pubblico.

12. Sviluppare, ove necessario, esaurienti strategie nazionali o piani d'azione intesi a migliorare la situazione dei Rom e dei Sinti, che includano misure specifiche per far fronte alla discriminazione in tutti i settori della vita sociale.

13. Valutare regolarmente, specie a livello locale, i risultati di tali strategie e coinvolgere le comunità Rom e Sinti nel processo di valutazione.

14. Cercare, incoraggiando un dialogo autentico o consultazioni o tramite altri mezzi appropriati, di migliorare le relazioni tra le popolazioni Rom e Sinti e gli altri abitanti, al fine di promuovere la tolleranza e superare i pregiudizi e gli stereotipi negativi da entrambe le parti.

15. Documentare, compatibilmente con gli standard internazionali sulla tutela dei dati, tutti i tipi e i pertinenti casi di discriminazione al fine di meglio valutare la situazione e rispondere alle necessità dei Rom e dei Sinti.

16. Assicurare indagini determinate ed efficaci degli atti di violenza contro i Rom e i Sinti, specialmente ove sussistano ragionevoli sospetti che tali atti siano stati commessi per motivi razziali, e perseguire i responsabili conformemente alle leggi nazionali e compatibilmente ai pertinenti standard sui diritti dell'uomo.

17. Assicurare, anche attraverso l'adozione di efficaci misure investigative e punitive da parte della polizia, che non vi sia impunità per coloro che hanno commesso atti di discriminazione o di violenza.

18. Facilitare l'accesso alla giustizia da parte dei Rom e dei Sinti tramite misure quali l'assistenza legale e la divulgazione di informazioni in lingua romanes.

19. Tener conto in tutte le misure e in tutti i programmi della situazione delle donne Rom e Sinti che sono spesso vittime di discriminazione in base all'etnia e al sesso. Azioni raccomandate alle istituzioni e alle strutture dell'OSCE:

20. L'ODIHR e, ove appropriato, altre istituzioni e strutture dell'OSCE, comprese le operazioni OSCE sul terreno, assisteranno gli Stati partecipanti, su richiesta di questi ultimi, nell'elaborazione di una legislazione antidiscriminazione, nonché nella creazione di organi contro la discriminazione.

21. L'ACMN, nell'ambito del proprio mandato, continuerà a seguire gli sviluppi della legislazione antidiscriminazione e a fornire, come appropriato, consulenza e assistenza agli Stati partecipanti a tale riguardo.

22. Su richiesta, l'ODIHR fornirà consulenza circa il modo in cui i meccanismi esistenti degli Stati partecipanti, quali uffici del difensore civico, commissioni per la lotta alla discriminazione, commissioni disciplinari di polizia e altri organi pertinenti, possano attenuare le tensioni tra comunità Rom e Sinti e altre comunità.

23. Il Punto di contatto dell'ODIHR per le questioni relative ai Rom e ai Sinti (CPRSI) promuoverà il miglioramento delle relazioni tra le organizzazioni non governative di Rom e Sinti (ONG) e gli Stati partecipanti.

24. L'ODIHR-CPRSI fungerà da centro di coordinamento per le iniziative intraprese dagli Stati partecipanti e agevolerà lo scambio di informazioni sulle migliori prassi.



25. L'ODIHR-CPRSI, in stretta cooperazione con gli Stati partecipanti, le comunità Rom e Sinti e, ove possibile, con altre organizzazioni internazionali, e nel pieno rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali, raccoglierà una documentazione allo scopo di sviluppare politiche mirate più precise.

### **Polizia**

Azioni raccomandate agli Stati partecipanti:

26. sviluppare politiche che promuovano in seno alle istituzioni preposte all'applicazione della legge una maggiore conoscenza della situazione dei Rom e dei Sinti e che contrastino pregiudizi e stereotipi negativi.

27. Sviluppare programmi di formazione atti a prevenire l'uso eccessivo della forza e a promuovere la coscienza e il rispetto dei diritti dell'uomo.

28. Sviluppare politiche intese a: (1) migliorare le relazioni tra le comunità Rom e Sinti e la polizia, al fine di prevenire abusi e violenze di quest'ultima nei confronti delle popolazioni Rom e Sinti; e (2) accrescere la fiducia nella polizia da parte delle popolazioni Rom e Sinti.

29. Sviluppare politiche e procedure che garantiscano un'efficace risposta della polizia alla violenza a motivazione razziale contro le popolazioni Rom e Sinti.

30. Valutare le differenze esistenti tra gli standard internazionali in materia di polizia e le pratiche nazionali attualmente esistenti, in consultazione con le forze di polizia nazionali, le ONG e rappresentanti delle comunità Rom e Sinti.

31. Elaborare, ove appropriato, e in stretta partnership con le organizzazioni internazionali e le ONG Rom, dichiarazioni di indirizzo politico, codici di condotta, manuali di regole pratiche e programmi di formazione.

32. Incoraggiare i Rom e i Sinti a lavorare presso istituzioni di ordine pubblico quale mezzo sostenibile per promuovere la tolleranza e la diversità.

Azioni raccomandate alle istituzioni e alle strutture dell'OSCE:

33. L'Unità per le questioni strategiche di polizia presso il Segretariato e l'ODIHR assisteranno gli Stati partecipanti nello sviluppo di programmi e di misure per il rafforzamento della fiducia, quali la polizia di prossimità, al fine di migliorare le relazioni tra i Rom e i Sinti e la polizia, in particolare a livello locale.

34. L'ODIHR-CPRSI e l'Unità per le questioni strategiche di polizia elaboreranno, nell'ambito dei rispettivi mandati, una raccolta di "migliori prassi" della polizia nella regione OSCE riguardanti le attività di polizia e le comunità di Rom e Sinti.

35. L'ACMN, l'ODIHR-CPRSI e l'Unità per le questioni strategiche di polizia presteranno assistenza agli Stati partecipanti nell'elaborazione di codici di condotta intesi a prevenire discriminazioni razziali e a migliorare le relazioni interetniche.

### ***Mass Media***

Azioni raccomandate agli Stati partecipanti:

36. avviare campagne di informazione e di sensibilizzazione per combattere i pregiudizi e gli stereotipi negativi dei Rom e dei Sinti.

37. Al fine di favorire la libertà di espressione, incoraggiare la formazione di giornalisti Rom e Sinti e il loro impiego nei canali mediatici per facilitare un maggiore accesso ai media da parte dei Rom e dei Sinti.

38. Incoraggiare i media a rappresentare gli aspetti positivi e a presentare un'immagine equilibrata della vita dei Rom, ad evitare stereotipi delle popolazioni Rom e Sinti e a non alimentare la tensione tra i vari gruppi etnici. Organizzare tavole rotonde tra rappresentanti dei media e rappresentanti dei Rom e dei Sinti allo scopo di promuovere tali obiettivi. Azioni raccomandate alle istituzioni e alle strutture dell'OSCE:

39. in cooperazione con l'ODIHR e con le competenti organizzazioni internazionali il Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione (RFOM) dovrebbe valutare il modo in cui l'OSCE può contribuire alla creazione di una Radio Europea Rom che trasmetta in tutta Europa. L'ODIHR e l'RFOM dovrebbero organizzare dibattiti pubblici, campagne antidiscriminazione e programmi di formazione congiunti con e per i media.

40. L'RFOM dovrebbe considerare il modo per facilitare l'organizzazione di seminari di formazione a favore di giornalisti Rom.

41. L'ODIHR-CPRSI e il Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione organizzeranno tavole rotonde con la partecipazione di giornalisti sull'immagine che le comunità Rom e Sinti hanno nella società.

42. L'ACMN continuerà ad elaborare e a divulgare linee guida per i responsabili delle decisioni politiche sull'impiego dei mezzi radiotelevisivi statali nelle comunità multiculturali miranti, tra l'altro, a incoraggiare il sostegno offerto alle emittenti delle minoranze, incluse le emittenti dei Rom e dei Sinti, e a migliorare il loro accesso ai media.

### **IV. Affrontare le questioni socio-economiche**

Occorre adottare iniziative intese a garantire alle popolazioni Rom e Sinti pari diritti sociali ed economici come agli altri membri della società. In modo particolare sono necessarie misure di base e più specificamente quelle proposte dagli stessi gruppi Rom, al fine di promuovere l'integrazione delle popolazioni Rom e Sinti nella vita sociale ed economica e di combattere il loro isolamento e la loro povertà. L'OSCE e i suoi Stati partecipanti dovrebbero continuare ad agevolare tale integrazione.

#### ***Alloggi e condizioni di vita***

Azioni raccomandate agli Stati partecipanti:

43. mettere in atto meccanismi e procedure istituzionali intesi a chiarire la sussistenza di diritti di proprietà, a risolvere questioni relative alla proprietà e a regolarizzare lo status giuridico delle popolazioni Rom e Sinti che vivono in circostanze di incerta legalità (ad esempio quartieri Rom che non dispongono di diritti fondiari o che non sono inclusi nei piani urbanistici della comunità

locale principale; famiglie e abitazioni prive dello status di residenza legale presso insediamenti in cui la popolazione ha vissuto di fatto per decenni).

44. Coinvolgere le popolazioni Rom e Sinti nell'elaborazione di politiche abitative, nonché in progetti di costruzione, ristrutturazione e/o manutenzione di alloggi pubblici a loro destinati. Assicurare che i progetti di alloggi non favoriscano la segregazione etnica e/o razziale.

45. Valutare la possibilità di concedere crediti agli Stati partecipanti messi a disposizione da organizzazioni internazionali e istituzioni finanziarie per la realizzazione di progetti di alloggi popolari.

46. Promuovere l'opzione di progetti di cooperative edilizie a favore delle comunità Rom e fornire appropriata formazione per la manutenzione di tali edifici. Azioni raccomandate alle istituzioni e alle strutture dell'OSCE:

47. si incoraggia l'ODIHR-CPRSI e l'Ufficio del Coordinatore delle attività economiche e ambientali dell'OSCE (OCEEA) a svolgere un ruolo più incisivo nel facilitare il reperimento di informazioni relative a donatori stranieri e l'accesso alle risorse da questi messe a disposizione per specifici progetti, in particolare quelli proposti dai gruppi Rom e Sinti, che riguardano lo sviluppo sociale ed economico delle comunità Rom e Sinti. Disoccupazione e problemi economici

Azioni raccomandate agli Stati partecipanti:

48. promuovere un maggiore accesso di Rom e Sinti qualificati all'impiego pubblico.

49. Sviluppare programmi di formazione per preparare i gruppi sottorappresentati, quali i Rom e i Sinti, all'impiego nelle amministrazioni pubbliche locali nonché in altri settori, e sviluppare politiche intese ad incoraggiare l'assunzione come funzionari pubblici dei diplomati in base a tali programmi.

50. Riesaminare l'impatto dei programmi d'impiego sovvenzionati, dedicando particolare attenzione alle componenti educative, per assicurare che queste ultime mirino ad accrescere la competitività dei Rom e dei Sinti sul mercato del lavoro.

51. Sviluppare politiche e programmi, inclusi programmi di formazione professionale, per migliorare le capacità lavorative e di impiego dei Rom e dei Sinti, in particolare dei giovani e delle donne.

52. Adottare politiche sociali che aumentino gli incentivi per la ricerca di un impiego, quale mezzo sostenibile per evitare la dipendenza dai sussidi sociali.

Azioni raccomandate alle istituzioni e alle strutture dell'OSCE:

53. su richiesta degli Stati partecipanti l'OCEEA, unitamente alle competenti organizzazioni internazionali, contribuirà a sviluppare approcci destinati a superare gli ostacoli e la discriminazione che impediscono ai Rom e ai Sinti di realizzare il proprio potenziale nella sfera economica.

54. Su richiesta degli Stati partecipanti l'ODIHR-CPRSI e l'OCEEA presteranno sostegno allo sviluppo dell'impiegabilità e delle capacità imprenditoriali delle popolazioni Rom e Sinti, mediante l'organizzazione di programmi di formazione e di aggiornamento professionale negli Stati partecipanti. Esperienze positive riguardanti in particolare lo sviluppo delle capacità imprenditoriali e delle piccole e medie imprese (PMI) (ad esempio il programma di seminari per giovani imprenditori) potrebbero essere adattate alle necessità delle popolazioni Rom e Sinti. L'OCEEA potrebbe

inoltre facilitare l'inserimento economico e sociale fungendo da catalizzatore del sostegno fornito da organizzazioni partner e istituzioni finanziarie attraverso programmi di microcredito, sotto forma di piccoli prestiti per la creazione di imprese di piccole dimensioni.

55. L'OCEEA, operando in stretto contatto e in cooperazione con altre organizzazioni internazionali, al fine di evitare sovrapposizioni, potrà prestare assistenza ai governi nella valutazione dell'impatto delle politiche e dei processi economici presso le comunità Rom e Sinti (sviluppando indicatori per l'efficacia/la valutazione dei risultati politici).

56. L'ODIHR-CPRSI e l'OCEEA si baseranno sulle ricerche svolte dall'UNDP e da altre agenzie per valutare le necessità delle popolazioni Rom e Sinti allo scopo di promuovere politiche che tengano conto dell'entità e della natura dei loro specifici bisogni in ciascuno Stato partecipante.

57. In coordinazione con le competenti organizzazioni internazionali (in particolare l'UNDP e la Banca Mondiale), l'ODIHR-CPRSI e l'OCEEA esamineranno metodi per stimolare un migliore accesso delle popolazioni Rom e Sinti a programmi regolari di formazione. Si potranno organizzare seminari o tavole rotonde secondo le necessità dei Rom e dei Sinti, al fine di informare e istruire i membri della comunità in merito ai diritti economici e sociali degli individui e degli imprenditori.

### ***Assistenza sanitaria***

Azioni raccomandate agli Stati partecipanti:

58. assicurare che i Rom e i Sinti abbiano accesso ai servizi sanitari su base non discriminatoria.

59. Sensibilizzare il personale sanitario circa le specifiche necessità della popolazione Rom e Sinti.

60. Affrontare il problema dell'elevata incidenza di malattie e di denutrizione fra le comunità Rom.

61. Incoraggiare l'accesso tempestivo dei Rom e dei Sinti ai servizi sanitari pubblici generali nel modo seguente:

(a) informando le popolazioni Rom e Sinti sulla disponibilità di tali servizi e sul modo di usufruirne;

(b) rafforzando la fiducia delle popolazioni Rom e Sinti nei confronti dei servizi sanitari pubblici, anche attraverso sanzioni in caso di discriminazione diretta o indiretta subita dai Rom e dai Sinti; formazione di personale sanitario che comprenda gli aspetti importanti della cultura Rom, e sostegno a mediatori che possono svolgere un ruolo importante nel colmare le lacune esistenti tra comunità Rom e operatori dei servizi sanitari pubblici.

62. Prestare particolare attenzione alla salute delle donne e delle giovani, provvedendo tra l'altro a:

(a) promuovere e/o sviluppare programmi destinati a fornire informazioni sull'assistenza sanitaria (inclusa l'alimentazione, la cura del neonato e la violenza domestica, ecc.);

(b) migliorare l'accesso alle cure ginecologiche, compresa l'assistenza prima della nascita, al momento del parto e dopo la nascita mediante, tra l'altro, la diffusione di informazioni e la formazione.

63. Dedicare speciale attenzione alla salute dei bambini Rom e Sinti, fornendo appropriate cure pediatriche tra cui misure preventive quali le vaccinazioni presso gli insediamenti Rom.

Azioni raccomandate alle istituzioni e alle strutture dell'OSCE:

64. L'ODIHR, in cooperazione con altre organizzazioni internazionali e ONG, si baserà sui dati di ricerca esistenti per individuare i fattori socio-economici, politici e culturali che hanno un impatto sulla situazione sanitaria di specifiche popolazioni Rom e Sinti e raccomanderà agli Stati partecipanti programmi sanitari pubblici che rispondano alle necessità individuate.

65. L'ODIHR-CPRSI e, ove appropriato, altre istituzioni e strutture dell'OSCE, comprese le operazioni OSCE sul terreno, presteranno assistenza agli Stati partecipanti nell'avviare iniziative educative destinate ad aiutare le popolazioni Rom e Sinti a utilizzare pienamente e regolarmente i servizi sanitari. Essi inoltre, raccoglieranno, elaboreranno e divulgheranno pertinenti informazioni sulle buone prassi in tale campo.

66. L'ODIHR-CPRSI si adopererà in modo particolare per assicurare l'accesso delle popolazioni Rom e Sinti ai programmi per la prevenzione e/o il trattamento dell'abuso di droga, della tossicodipendenza, nonché dell'AIDS e delle malattie connesse.

## **V. Migliorare l'accesso all'istruzione**

L'istruzione è un presupposto della partecipazione dei Rom e dei Sinti alla vita politica, sociale ed economica dei loro rispettivi Paesi in posizione paritaria con gli altri abitanti. Sia gli organi decisionali sia le comunità Rom e Sinti dovrebbero attribuire massima priorità a misure efficaci e tempestive in tale campo, particolarmente a quelle volte a promuovere la frequenza scolastica e a combattere l'analfabetismo. Le politiche dell'istruzione dovrebbero mirare all'integrazione dei Rom e dei Sinti nel sistema d'istruzione regolare garantendo pieno e pari accesso a tutti i livelli e tenendo conto nel contempo delle differenze culturali.

Azioni raccomandate agli Stati partecipanti:

67. assicurare che la legislazione nazionale preveda disposizioni adeguate che vietino la segregazione e la discriminazione razziale nell'istruzione e fornisca misure efficaci per le violazioni di tale legislazione.

68. Consultare rappresentanti Rom e Sinti quando si elaborano politiche dell'istruzione che li riguardano.

69. Promuovere attivamente pari opportunità nel campo dell'istruzione per bambini Rom e Sinti, in particolare fornendo loro assistenza linguistica o di altro genere.

70. Adottare misure speciali volte a migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione per bambini Rom e Sinti. Favorire una maggiore rappresentanza dei Rom e dei Sinti fra gli insegnanti scolastici.

71. Includere la storia e la cultura rom nei testi scolastici, tenendo in particolare considerazione l'esperienza dei Rom e dei Sinti durante l'Olocausto.

72. Considerare misure che assicurino il rispetto, la tutela e la promozione della lingua romanes e del suo insegnamento, nonché della cultura rom quale parte integrante dell'eredità culturale dei Rom e dei Sinti.

73. Elaborare e attuare programmi scolastici globali di desegregazione miranti a: (1) interrompere la prassi sistematica di assegnare i bambini Rom a scuole o classi speciali (ad esempio scuole per

disabili mentali, scuole e classi separate per bambini Rom e Sinti); (2) trasferire i bambini Rom dalle scuole speciali alle scuole regolari.

74. Stanziare risorse finanziarie per il trasferimento dei bambini Rom al sistema d'istruzione regolare e per l'elaborazione di programmi scolastici di sostegno che facilitino tale passaggio.

75. Facilitare l'accesso dei bambini Rom al sistema educativo regolare adottando misure quali:

(a) l'adozione di misure per eliminare manifestazioni di pregiudizio contro i Rom e i Sinti nelle scuole;

(b) la formazione di educatori sull'educazione multiculturale e sui modi di gestire le classi etnicamente miste;

(c) lo sviluppo di strategie per ottenere un più ampio sostegno della comunità a favore della desegregazione delle scuole;

(d) la prestazione di sostegno per colmare il divario fra bambini Rom e Sinti e altri alunni, anche attraverso programmi prescolastici destinati a preparare i bambini Rom e Sinti alla scuola elementare;

(e) la prestazione di sostegno per incrementare il numero di mediatori/formatori e insegnanti appartenenti alle comunità Rom.

76. Sviluppare e attuare programmi contro il razzismo per le scuole e campagne contro il razzismo per i media.

77. Sviluppare politiche che affrontino l'intera gamma di fattori che contribuiscono alla scarsa frequenza scolastica dei bambini Rom e Sinti. Ciò comprende, fra l'altro, misure che consentano alle famiglie Rom e Sinti di disporre della documentazione necessaria per la registrazione come tutti gli altri cittadini.

78. Considerare l'elaborazione di programmi di sostegno sociale per famiglie Rom a basso reddito con figli in età scolare.

79. Promuovere la regolare frequenza scolastica dei bambini Rom e Sinti, anche attraverso il coinvolgimento della famiglia e dei mediatori sociali, la promozione della coscienza nei genitori e negli anziani Rom e Sinti della propria responsabilità nel facilitare la frequenza scolastica dei bambini e, in particolare, il pari accesso all'istruzione per le bambine.

80. Prestare particolare attenzione a garantire alle bambine Rom e Sinti pari opportunità di inserimento educativo e sociale e sviluppare programmi per ridurre l'alto tasso di abbandono scolastico.

81. Considerare l'elaborazione di programmi appropriati per coloro che non hanno terminato la scuola elementare o sono analfabeti.

82. Elaborare, ove necessario, programmi di borse di studio per studenti Rom e favorire la loro maggiore partecipazione agli esistenti programmi di borse di studio.

83. Promuovere capacità informatiche fra i Rom e i Sinti attraverso la creazione di siti web informativi.

84. Valutare periodicamente l'efficacia delle politiche dell'istruzione. Azioni raccomandate alle istituzioni e alle strutture dell'OSCE:

85. L'ACMN incoraggerà gli Stati partecipanti a tener fede ai loro impegni intesi a fornire libero e pari accesso all'istruzione pubblica a tutti i membri della società e li incoraggerà a intraprendere iniziative per migliorare la situazione dei Rom e dei Sinti a tale riguardo.

86. L'ACMN continuerà a fornire consulenza sui modelli educativi, sui contenuti dei programmi e sull'insegnamento della o nella madrelingua, inclusa la lingua romanes.

## **VI. Rafforzare la partecipazione alla vita pubblica e politica**

I Rom e i Sinti affrontano problemi particolari nel loro sforzo di partecipare alla vita pubblica e particolarmente alla vita politica dei loro rispettivi Paesi. Il basso livello di istruzione e, in alcuni casi, la discriminazione di cui sono oggetto contribuiscono notevolmente alla scarsa rappresentatività dei Rom e dei Sinti a tutti i livelli di governo. I Rom e i Sinti hanno pari diritto di partecipare agli affari pubblici, il che implica il godimento del diritto di voto, il diritto di candidarsi alle elezioni, di partecipare agli affari pubblici e di costituire partiti politici senza discriminazioni. Si dovrebbero incoraggiare gli sforzi compiuti negli anni recenti per promuovere la partecipazione politica dei Rom, particolarmente quelli che hanno avuto origine dagli stessi gruppi Rom.

Azioni raccomandate agli Stati partecipanti:

87. gli Stati partecipanti devono adoperarsi attivamente per assicurare che i Rom e i Sinti, come tutti gli altri cittadini, dispongano di tutti i documenti necessari, inclusi i certificati di nascita, i documenti di identità ed i certificati di assicurazione sanitaria. Nel risolvere i problemi relativi alla mancanza di documenti di base, gli Stati partecipanti sono vivamente invitati a collaborare con le organizzazioni civili dei Rom e dei Sinti. 88. Gli Stati partecipanti sono invitati a tenere conto delle seguenti condizioni di base per assicurare l'effettiva partecipazione dei Rom e dei Sinti alla vita pubblica e politica:

- Coinvolgimento tempestivo: qualsiasi iniziativa relativa ai Rom e ai Sinti dovrebbe coinvolgerli sin dall'inizio nelle fasi di sviluppo, attuazione e valutazione;
- Integrazione: i Rom e i Sinti dovrebbero essere inclusi nei processi consultivi ufficiali e l'efficacia dei meccanismi stabiliti per la loro partecipazione allo sviluppo di importanti iniziative politiche dovrebbe essere garantita tramite il loro coinvolgimento in un ampio processo rappresentativo;
- Trasparenza: programmi e proposte dovrebbero essere diffusi con sufficiente anticipo rispetto ai termini di adozione delle decisioni al fine di tenere conto di valide analisi e contributi dei rappresentanti delle comunità Rom e Sinti;
- Partecipazione significativa dei Rom e dei Sinti a tutti i livelli di governo: la partecipazione dei Rom e dei Sinti al governo locale è essenziale per l'efficace attuazione delle politiche che li riguardano;
- Partecipazione: i Rom e i Sinti svolgono un ruolo essenziale e insostituibile nell'assicurare il rispetto effettivo del diritto di partecipazione al processo politico.

89. I funzionari eletti dovrebbero instaurare strette relazioni di lavoro con le comunità Rom e Sinti.

90. Stabilire meccanismi per assicurare una comunicazione paritaria, diretta e aperta fra i rappresentanti dei Rom e dei Sinti e le autorità di governo, inclusi gli organi consultivi.

91. Facilitare l'interazione fra i leader politici a livello locale e nazionale e i diversi gruppi Rom.

92. Organizzare campagne di sensibilizzazione elettorale al fine di accrescere la partecipazione dell'elettorato Rom alle elezioni.

93. Assicurare che gli elettori Rom possano fare scelte libere e consapevoli.
94. Adottare misure che garantiscano pari diritti di voto alle donne, anche facendo rispettare il divieto del cosiddetto “voto familiare”.
95. Incoraggiare i Rom e Sinti ad impegnarsi più attivamente nel servizio pubblico, se necessario anche attraverso l'introduzione di misure speciali che promuovano la loro presenza nell'amministrazione pubblica.
96. Incoraggiare la rappresentanza dei Rom e dei Sinti in cariche elettive e di nomina a tutti i livelli di governo.
97. Conferire poteri ai Rom e ai Sinti nei processi decisionali statali e locali in qualità di rappresentanti eletti delle loro comunità e come cittadini dei loro rispettivi Paesi.
98. Promuovere la partecipazione delle donne Rom alla vita pubblica e politica; le donne Rom dovrebbero avere la possibilità di partecipare, su una base di uguaglianza rispetto agli uomini, ai meccanismi consultivi e di altro tipo destinati ad accrescere l'accesso a tutte le aree della vita pubblica e politica. Azioni raccomandate alle istituzioni e alle strutture dell'OSCE:
99. L'ODIHR e, ove appropriato, le istituzioni e le strutture dell'OSCE, incluse le operazioni OSCE sul terreno, elaboreranno programmi volti a promuovere la registrazione necessaria per la piena partecipazione politica.
100. L'ODIHR-CPRSI dovrebbe contribuire ad organizzare corsi di formazione per le ONG Rom e presso queste, incluse organizzazioni mediatiche, a favore di più ampie comunità di Rom sulle questioni concernenti i processi democratici e la partecipazione.
101. L'ODIHR e, ove appropriato, le istituzioni e strutture dell'OSCE, incluse le operazioni OSCE sul terreno, elaboreranno e attueranno programmi di educazione e registrazione degli elettori.
102. L'ODIHR fungerà da catalizzatore per scambi di informazioni e delle migliori prassi fra gli Stati partecipanti e le altre organizzazioni internazionali.
103. L'ODIHR continuerà e rafforzerà la prassi di valutare la partecipazione dei Rom alle procedure di votazione ed elettorali, e proseguirà la prassi di includere esperti Rom e Sinti nelle sue missioni di osservazione elettorale nell'area dell'OSCE.
104. L'ACMN, nell'ambito del suo mandato, continuerà a fornire consulenza agli Stati su mezzi e modi appropriati che facilitino la partecipazione dei Rom e dei Sinti in tutti i settori della vita pubblica.
105. L'ODIHR-CPRSI e, ove appropriato, altre istituzioni e strutture dell'OSCE, incluse le operazioni OSCE sul terreno, elaboreranno programmi volti a incoraggiare i rappresentanti Rom e Sinti a candidarsi per gli organi elettivi o individueranno valide soluzioni che garantiscano la partecipazione dei rappresentanti Rom e Sinti ai processi decisionali nazionali e locali.
106. L'ODIHR dedicherà particolare attenzione alle attività volte ad accrescere l'accesso delle donne Rom a tutte le aree della vita pubblica e politica.



## VII. Rom e Sinti in situazioni di crisi e successive alle crisi

Gli Stati partecipanti hanno l'obbligo di assicurare che, anche in situazioni di crisi e successive alle crisi, siano tutelati senza discriminazione tutti i diritti fondamentali, inclusi i diritti dei rifugiati sanciti da pertinenti strumenti internazionali, in particolare dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e dal relativo Protocollo del 1967. Essi terranno conto dei Principi guida delle Nazioni Unite sugli sfollamenti interni come utile quadro per l'attività dell'OSCE e dei suoi sforzi volti ad affrontare il problema degli sfollati.

Azioni raccomandate agli Stati partecipanti:

107. consultare le popolazioni Rom e Sinti al momento di definire situazioni di crisi per facilitare procedure adeguate e individuare aree geografiche specifiche dalle quali i rifugiati e gli sfollati interni fuggono, nonché assicurare che sia affrontata la situazione specifica dei Rom e dei Sinti.

108. Assicurare che le popolazioni Rom e Sinti in situazioni di sfollamento forzato [rifugiati e sfollati (IDP)] siano debitamente registrate e che siano loro forniti i documenti pertinenti. 109. Gli Stati partecipanti dovrebbero assicurare l'attuazione di programmi idonei a promuovere una decisione consapevole dei rifugiati e degli sfollati Rom e Sinti riguardo a soluzioni durature per le loro situazioni, incluso l'esercizio del loro diritto ad un ritorno sicuro, decoroso e sostenibile. Tali programmi dovrebbero fornire informazioni concrete su ciascun motivo di apprensione per i rifugiati e gli sfollati e dovrebbero essere disponibili nelle loro lingue.

110. Assicurare che i rifugiati Rom e Sinti siano trattati secondo le pertinenti norme e standard internazionali in materia di tutela e in modo non discriminatorio.

111. Avvalersi del ruolo dell'ODIHR nella prevenzione dei conflitti e nell'individuazione delle aree di intervento tempestivo, e attingere dall'esperienza dell'ACMN dell'OSCE al riguardo.

112. Prestare particolare attenzione alle necessità delle donne e dei bambini Rom e Sinti in situazioni di crisi e successive alle crisi, in particolare fornendo loro l'accesso alle cure sanitarie, agli alloggi e alle scuole.

Azioni raccomandate alle istituzioni e alle strutture dell'OSCE:

113. L'ODIHR si avvarrà del suo ruolo specifico per affrontare la prevenzione dei conflitti e individuare le aree di crisi potenziale che richiedono un intervento tempestivo.

114. Conformemente al suo mandato, l'ODIHR-CPRSI è chiamato a reagire con efficacia a situazioni di crisi anche attraverso la cooperazione con governi, organi intergovernativi e organizzazioni internazionali pertinenti, in particolare con l'UNHCR, al fine di garantire la tutela delle comunità Rom a rischio.

115. L'ODIHR-CPRSI sensibilizzerà i pubblici ufficiali, i giornalisti e altri attori sulla situazione dei Rom e dei Sinti in aree di crisi e di conflitto. 116. L'ODIHR assumerà un ruolo attivo nell'analizzare le misure intraprese dagli Stati partecipanti relative ai Rom e ai Sinti e presterà consulenza al fine di affrontare più efficacemente i motivi di tensione in contesti locali particolari che potrebbero sfociare, se non affrontati, in situazioni di conflitto aperto.

117. L'ACMN continuerà ad esercitare il suo mandato sulla prevenzione dei conflitti quanto più possibile nella fase iniziale.

### **VIII. Potenziare la cooperazione e il coordinamento con altre organizzazioni internazionali e ONG**

Considerata la crescente attenzione rivolta alle questioni concernenti i Rom e i Sinti da parte di numerose organizzazioni internazionali, sono richiesti coordinamento e cooperazione al fine di evitare la duplicazione degli sforzi. Al fine di assicurare un'attuazione efficace del Piano d'azione, l'OSCE, e in particolare l'ODIHR, coopereranno strettamente con le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative.

118. L'ODIHR-CPRSI continuerà a partecipare attivamente al *Gruppo di contatto informale sui Rom delle organizzazioni intergovernative\**.

119. Il rafforzamento e il potenziamento di tale organo informale sarà concordato e attuato in cooperazione con tutti i pertinenti partner, in particolare assicurando l'inclusione di rappresentanti degli Stati partecipanti all'OSCE. Al fine di conseguire tale obiettivo si prevedranno riunioni regolari del Gruppo di contatto informale a livello di esperti o ad un livello più elevato qualora lo si ritenga necessario.

120. Il Gruppo di contatto informale dovrebbe stabilire orientamenti e priorità comuni nonché un miglior coordinamento e una migliore cooperazione al fine di evitare la duplicazione degli sforzi.

121. L'ODIHR-CPRSI cercherà di consolidare il "Gruppo di contatto internazionale per i Rom"† e contribuirà ulteriormente all'iniziativa del Consiglio d'Europa per un possibile Foro europeo per i Rom e i nomadi.

122. L'ODIHR-CPRSI fornirà informazioni e servizi di coordinamento a competenti istituzioni nazionali e internazionali e faciliterà il dialogo tra tali istituzioni e le ONG Rom.

123. L'ODIHR-CPRSI cercherà di sviluppare relazioni con organizzazioni Rom e Sinti e le aiuterà a coordinare i loro sforzi e le loro risorse sia all'interno di singoli stati sia oltre i confini, nonché ad avvalersi pienamente delle opportunità fornite da politiche nazionali e internazionali concernenti Rom e Sinti.

124. L'ODIHR-CPRSI si avvarrà dell'esperienza e del contributo degli esistenti progetti di monitoraggio elaborati da altre organizzazioni internazionali.

### **IX. Punto di contatto dell'ODIHR per le questioni relative ai Rom e ai Sinti**

125. Ove necessario, l'ODIHR-CPRSI faciliterà lo scambio di informazioni fra gli Stati partecipanti all'OSCE che hanno sviluppato o stanno cercando di migliorare le politiche nazionali relative ai Rom e ai Sinti.

126. Su richiesta, l'ODIHR-CPRSI fornirà consulenza agli Stati partecipanti su future politiche relative ai Rom e ai Sinti e stimolerà dibattiti fra i governi e le ONG Rom.

---

\* Il Gruppo di contatto informale sui Rom delle organizzazioni intergovernative è composto da rappresentanti dell'OSCE/ODIHR, del Consiglio d'Europa, della Commissione Europea e dell'Unione Europea.

† Il Gruppo di contatto internazionale per i Rom è stato istituito nell'ottobre 2000 su iniziativa del Punto di contatto dell'ODIHR per le questioni relative ai Rom e i Sinti. Il Gruppo di contatto comprende rappresentanti dell'Unione internazionale dei Rom, del Congresso nazionale dei Rom, rappresentanti eletti Rom, esperti Rom e l'ODIHR-CPRSI.

127. L'ODIHR-CPRSI sosterrà il rafforzamento delle capacità delle ONG Rom e Sinti.
128. L'ODIHR-CPRSI creerà una banca dati delle migliori prassi negli Stati partecipanti all'OSCE.
129. L'ODIHR-CPRSI dovrebbe assumere un ruolo dinamico nell'analizzare le misure adottate dagli Stati partecipanti nonché in situazioni ed episodi particolari relativi ai Rom e ai Sinti. A tal fine il CPRSI stabilirà e svilupperà contatti diretti con gli Stati partecipanti e fornirà loro consulenza e pareri.
130. I governi interessati coopereranno con l'ODIHR-CPRSI nell'individuare soluzioni efficaci per situazioni di crisi.
131. L'ODIHR-CPRSI fornirà alle comunità Rom e Sinti maggiori informazioni sulle risorse e le attività dell'OSCE.
132. In cooperazione con le pertinenti istituzioni e strutture dell'OSCE, l'ODIHR elaborerà un'azione appropriata volta ad affrontare le cause profonde della tratta di esseri umani, specialmente di bambini, e a sensibilizzare le comunità Rom e Sinti sulle conseguenze di tale fenomeno.

#### **X. Attuazione: esame e valutazione**

133. L'attuazione delle disposizioni del Piano d'azione sarà esaminata in seno alle Riunioni di attuazione nel quadro della dimensione umana, alle Conferenze di riesame e ad altri eventi pertinenti nel quadro della dimensione umana.
134. Basandosi sugli esiti delle riunioni summenzionate, nonché sul contributo del consolidato Gruppo di contatto informale sui Rom delle Organizzazioni intergovernative e del Gruppo di contatto internazionale per i Rom, il Direttore dell'ODIHR riferirà al Consiglio Permanente, che potrà raccomandare agli Stati partecipanti e alle istituzioni dell'OSCE priorità di cooperazione e coordinamento.
135. Il Consiglio Permanente organizzerà periodicamente riunioni informative informali presso il Punto di contatto per le questioni relative ai Rom e ai Sinti relativamente ai campi trattati nel presente Piano d'azione al fine di valutare l'impatto a livello nazionale e locale delle misure da esso previste.
136. Al fine di facilitare l'attuazione del processo di esame, gli Stati partecipanti all'OSCE sono invitati a fornire informazioni sugli sviluppi recenti della situazione relativa ai Rom e ai Sinti e/o misure ispirate dal presente Piano d'azione in seno alle Riunioni di attuazione nel quadro della dimensione umana, prima delle Conferenze di riesame, e al Consiglio Permanente, ove appropriato.
137. Tutte le istituzioni e le strutture dell'OSCE pertinenti, incluse le operazioni OSCE sul terreno, continueranno a interagire strettamente con gli Stati partecipanti al fine di assisterli nell'attuazione del Piano d'azione.
138. L'ODIHR-CPRSI diffonderà informazioni sul presente Piano d'azione presso le comunità e le organizzazioni Rom e Sinti nonché presso altre organizzazioni internazionali.
139. Al fine di consentire all'ODIHR-CPRSI di svolgere i compiti affidatigli nel presente Piano d'azione, il Consiglio Permanente dell'OSCE si adopererà per fornire adeguate risorse umane

e finanziarie. I dettagli saranno elaborati dal Comitato consultivo per la gestione e le finanze e saranno presentati al Consiglio Permanente.

### **Decisione N.4/03**

#### **Tolleranza e non discriminazione**

Il Consiglio dei Ministri,

riconoscendo che il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto sono al centro del concetto globale di sicurezza dell'OSCE,

richiamando i suoi impegni nel campo della dimensione umana, sanciti dall'Atto finale di Helsinki, dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dalla Carta per la sicurezza europea (Vertice di Istanbul, 1999) e in tutti gli altri pertinenti documenti e decisioni dell'OSCE,

richiamando la Decisione N.6 sulla tolleranza e sulla non discriminazione, adottata nel corso della Decima Riunione del Consiglio dei ministri di Porto il 7 dicembre 2002,

riaffermando il suo impegno di promuovere la tolleranza e di combattere la discriminazione, e le sue preoccupazioni riguardo a qualsiasi manifestazione di nazionalismo aggressivo, razzismo, sciovinismo, xenofobia, antisemitismo e estremismo violento in tutti gli Stati partecipanti, nonché la discriminazione anche in base alla razza, al colore, al sesso, alla lingua, alla religione o al credo, all'opinione politica o di altro tipo, all'origine nazionale o sociale, alla proprietà, alla nascita o ad altro stato,

sollecitando le competenti autorità di tutti gli Stati partecipanti a continuare a condannare pubblicamente, al livello e nel modo appropriato, atti di violenza motivati dalla discriminazione e dall'intolleranza,

affermando l'impegno ad intensificare i propri sforzi per la promozione della tolleranza e della non discriminazione in tutti i campi,

apprezzando il lavoro svolto dall'OSCE nel 2003,

1. si impegna a promuovere l'attuazione del Piano d'azione per migliorare la situazione dei Rom e dei Sinti nell'area dell'OSCE;

2. decide di potenziare le iniziative in corso volte ad accrescere la partecipazione e il ruolo delle donne nella promozione della democratizzazione e dello sviluppo economico, e a favorire l'integrazione delle disposizioni del Piano d'azione dell'OSCE per le pari opportunità nelle politiche nazionali, ove applicabile. Decide inoltre di potenziare i suoi sforzi intesi a raggiungere nell'ambito dell'OSCE un equilibrio tra i sessi a tutti i livelli, tenendo pienamente conto a tale riguardo del principio di assumere personale proveniente da tutti gli Stati partecipanti su una base di equità. Ribadisce che l'OSCE incoraggia le donne a candidarsi per i posti presso l'Organizzazione;

3. decide di proseguire il lavoro iniziato alla Conferenza dell'OSCE sull'antisemitismo tenuta a Vienna il 19 e 20 giugno 2003 e accoglie con favore la proposta della Germania di ospitare una seconda conferenza OSCE su tale tema a Berlino il 28 e 29 aprile 2004;

4. decide di proseguire il lavoro iniziato alla Conferenza dell'OSCE sul razzismo, la xenofobia e la discriminazione, tenuta a Vienna il 4 e 5 settembre 2003, e accoglie con favore la proposta del Belgio di ospitare una seconda conferenza OSCE su tali temi a Bruxelles nell'autunno 2004;
5. incarica il Consiglio Permanente di discutere ulteriormente, in aggiunta ai lavori delle due conferenze summenzionate, modi e mezzi per potenziare gli sforzi dell'OSCE e degli Stati partecipanti per la promozione della tolleranza e della non discriminazione in tutti i campi;
6. incoraggia tutti gli Stati partecipanti a raccogliere e a registrare informazioni e statistiche attendibili sui crimini e sulle altre manifestazioni di violenza motivate da razzismo, xenofobia, discriminazione e antisemitismo come è stato discusso e raccomandato nelle conferenze summenzionate. Riconoscendo l'importanza di una legislazione destinata a combattere tali crimini, gli Stati partecipanti informeranno l'ODIHR circa la legislazione esistente in materia di crimini alimentati dall'intolleranza e dalla discriminazione e, ove appropriato, ricorreranno all'assistenza dell'ODIHR nell'elaborazione e nel riesame di tale legislazione;
7. incarica l'ODIHR, in piena cooperazione anche con il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (UNCERD), con la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) e con l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC), nonché con le competenti ONG di fungere da punto di raccolta delle informazioni e delle statistiche ottenute dagli Stati partecipanti e di riferire regolarmente in merito a tali questioni, anche attraverso la Riunione di attuazione nel quadro della dimensione umana, quale base per determinare le priorità di futuri lavori. L'ODIHR promuoverà inoltre le migliori prassi e divulgherà gli insegnamenti appresi nella lotta contro l'intolleranza e la discriminazione;
8. riconosce la necessità di combattere i crimini che possano essere alimentati da una propaganda razzista, xenofoba e antisemita in Internet. Accogliamo con favore la proposta della Francia di ospitare a Parigi nel 2004 un evento con implicazioni future sul rapporto tra propaganda in Internet e tali crimini, nel pieno rispetto dei diritti alla libertà di informazione e di espressione;
9. afferma l'importanza della libertà di pensiero, coscienza, religione o credo e condanna ogni forma di discriminazione e violenza, compresa quella nei confronti di gruppi religiosi o di singoli credenti. Si impegna a garantire e a facilitare l'esercizio della libertà dei singoli di professare e praticare una religione o un credo, individualmente o assieme ad altri, ove necessario attraverso leggi, regolamenti, prassi e procedure trasparenti e non discriminatorie. Incoraggia gli Stati partecipanti a richiedere l'assistenza dell'ODIHR e del suo Gruppo di esperti sulla libertà di religione o di credo. Sottolinea l'importanza di un continuo e più efficace dialogo interreligioso e interculturale inteso a promuovere maggiore tolleranza, rispetto e comprensione reciproca;
10. assicura di adoperarsi per far avanzare l'attuazione degli impegni OSCE relativi alle minoranze nazionali e riconosce l'importanza delle raccomandazioni formulate dall'Alto Commissario per le minoranze nazionali in merito all'istruzione, alla partecipazione pubblica, alla lingua, compreso l'uso di questa da parte delle emittenti radiotelevisive, e delle pertinenti raccomandazioni del Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione a tale riguardo;
11. si impegna a combattere la discriminazione nei confronti dei lavoratori migranti. Si impegna inoltre a facilitare l'integrazione dei lavoratori migranti nelle società in cui essi risiedono legalmente e invita l'ODIHR a potenziare le proprie attività a tale riguardo;

12. si impegna, in tale contesto, fatti salvi la legislazione nazionale e gli impegni internazionali, a combattere la discriminazione, laddove esista, contro i richiedenti asilo e i rifugiati e invita l'ODIHR a potenziare le proprie attività a tale riguardo;

13. prende atto dei Principi guida delle Nazioni Unite sullo sfollamento, quale utile cornice per i lavori dell'OSCE e per le iniziative degli Stati partecipanti in merito agli sfollati;

14. decide che, nell'affrontare le questioni contenute nel presente documento, l'OSCE incrementi i suoi sforzi a favore delle giovani generazioni al fine di renderle consapevoli della necessità di tolleranza. L'insegnamento dei diritti dell'uomo merita particolare attenzione;

15. decide di intensificare la cooperazione dell'OSCE con le competenti organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea, nonché con la società civile e le pertinenti organizzazioni non governative al fine di promuovere la tolleranza e la non discriminazione;

16. incarica il Consiglio Permanente, l'ODIHR, l'HCNM e il RFOM, in stretta cooperazione con il Presidente in esercizio, di assicurare che venga dato seguito efficacemente alle pertinenti disposizioni della presente decisione e chiede al Consiglio Permanente di occuparsi delle modalità operative e finanziarie relative alla sua attuazione.

## Decisione N.5/03

### Elezioni

Il Consiglio dei Ministri, riaffermando le disposizioni del Documento della Riunione di Copenaghen della Conferenza sulla Dimensione umana della CSCE (1990),

rilevando che pertinenti disposizioni della Dichiarazione del Vertice di Lisbona (1996) e della Dichiarazione del Vertice di Istanbul (1999) hanno integrato tali impegni,

riaffermando la sua determinazione ad attuare tali impegni,

richiamando la decisione N.7 adottata alla Decima Riunione del Consiglio dei ministri dell'OSCE di Porto nel 2002,

riconoscendo che elezioni democratiche possono essere tenute nel contesto di una molteplicità di sistemi e leggi elettorali differenti,

riconoscendo l'esperienza dell'ODIHR nel prestare assistenza agli Stati partecipanti per l'attuazione di impegni e standard in materia di elezioni,

apprezzando la continua ed efficace cooperazione tra l'ODIHR e l'Assemblea Parlamentare dell'OSCE nel monitoraggio elettorale,

Accogliendo con favore il documento "Impegni esistenti per le elezioni democratiche negli Stati partecipanti all'OSCE: un rapporto interinale" (ODIHR.GAL/39/03), elaborato dall'ODIHR e presentato agli Stati partecipanti nel giugno di quest'anno,

riconoscendo in particolare la necessità che l'elettorato nutra fiducia nell'intero processo, nonché la necessità di trasparenza nelle procedure elettorali e di responsabilità personale da parte delle

autorità che svolgono le elezioni, invita gli Stati partecipanti ad intensificare ulteriormente la loro cooperazione con l'ODIHR in tale campo,

incarica l'ODIHR di valutare i metodi per migliorare l'efficacia della sua assistenza agli Stati partecipanti nel dare seguito alle raccomandazioni contenute nei rapporti di osservazione elettorale dell'ODIHR e di informare il Consiglio Permanente sui progressi compiuti nell'adempimento di tale incarico;

incarica il Consiglio Permanente, basandosi sull'esperienza dell'ODIHR, di valutare la necessità di prevedere impegni supplementari in materia di elezioni, che integrino quelli esistenti, e di riferire in merito al prossimo Consiglio dei Ministri.

### Decisione N.6/03

#### Mandato della rete antiterrorismo dell'OSCE

Il Consiglio dei Ministri,

riconoscendo la necessità di potenziare il coordinamento delle misure antiterrorismo, nonché dello scambio di informazioni tra gli Stati partecipanti all'OSCE e nell'ambito delle loro capitali,

richiamando la Decisione N.1 (MC(10).DEC/1 del 7 dicembre 2002) della Decima Riunione del Consiglio dei ministri sull'attuazione degli impegni e delle attività dell'OSCE per la lotta al terrorismo,

decide di istituire una Rete antiterrorismo dell'OSCE (CTN) conformemente al mandato della Rete contenuto in annesso alla presente Decisione.

#### Annesso alla Decisione N.6/03

#### Mandato della rete antiterrorismo dell'OSCE

Obiettivo principale della rete antiterrorismo dell'OSCE è promuovere il migliore coordinamento delle misure antiterrorismo e dello scambio di informazioni tra gli Stati partecipanti all'OSCE. In particolare essa mira a rafforzare i collegamenti tra le delegazioni degli Stati partecipanti, i funzionari dell'antiterrorismo nelle capitali e l'Unità OSCE di azione contro il Terrorismo (ATU).<sup>\*</sup> La Rete facilita il tempestivo scambio di informazioni su programmi, formazione e sviluppi legali in materia di antiterrorismo avviati dall'OSCE e dagli Stati partecipanti, nonché su analisi non riservate relative alle tendenze del fenomeno terroristico. L'accento principale verrà posto sulle attività volte a sostenere e integrare i lavori della Commissione antiterrorismo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nell'attuazione della risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza. Il CTN non intende essere un canale di informazioni segrete o riservate, né intende duplicare le funzioni di altre reti internazionali e regionali degli organi di polizia.

<sup>\*</sup> La Commissione antiterrorismo delle Nazioni Unite (CTC) ha appoggiato lo sviluppo di tali reti regionali intese a rafforzare la cooperazione e il coordinamento. Il Segretariato del Comitato interamericano contro il terrorismo (CICTE), in seno all'Organizzazione degli Stati Americani ha già sviluppato una rete regionale di punti di contatto nazionali. L'ATU è riconoscente al CICTE per l'apprezzata consulenza e assistenza nello sviluppo della Rete antiterrorismo dell'OSCE.

## **Responsabilità dell'ATU**

1. Informare gli Stati partecipanti sulle opportunità di formazione bilaterali e multilaterali relative alle questioni antiterrorismo e collaborare con gli uffici principali di collegamento al fine di trarre pienamente vantaggio da tali programmi.
2. Coordinare e facilitare le attività antiterrorismo dell'OSCE, compresi i programmi di assistenza al potenziamento delle capacità, la formazione e i seminari sullo stato di preparazione in caso di emergenza, allo scopo di utilizzare efficacemente le risorse e di evitare duplicazioni.
3. Rispondere tempestivamente a richieste di informazioni e di azione da parte degli uffici principali di collegamento.
4. Assicurare che, tramite le delegazioni, gli uffici principali di collegamento siano tenuti pienamente al corrente degli sviluppi relativi a importanti questioni antiterrorismo che riguardano la regione OSCE mediante il regolare invio per e-mail di un bollettino dell'ATU e l'aggiornamento regolare della pagina web dell'OSCE ATU.
5. Coordinarsi con l'ufficio principale di collegamento, tramite la delegazione interessata, qualora un funzionario OSCE ATU si rechi in missione in uno Stato partecipante per questioni connesse al terrorismo.

## **Responsabilità degli uffici principali di collegamento**

1. Assicurare che le comunicazioni dell'ATU pervengano ai competenti uffici governativi e che le risposte dirette all'ATU vengano inviate tempestivamente.
2. Fornire all'ATU informazioni sui rilevanti sviluppi nazionali concernenti iniziative di lotta al terrorismo, incluse nuove norme antiterrorismo\*, addestramento antiterrorismo o programmi di assistenza ed esempi di "migliori prassi" nazionali.
3. Comunicare informazioni su seminari, incontri e conferenze che trattano le preoccupazioni connesse all'antiterrorismo, organizzate dagli Stati partecipanti e aperti alla partecipazione esterna.
4. Fungere da principale coordinatore di seminari, incontri e conferenze sull'antiterrorismo che riguardino lo Stato partecipante dell'ufficio principale di collegamento in questione.
5. Coordinare, elencare in ordine di priorità e comunicare, a nome dello Stato partecipante interessato, le necessità di formazione e di assistenza, nonché le richieste in materia di antiterrorismo che l'OSCE potrebbe sostenere o agevolare.

## **Mezzi di comunicazione e sostegno**

L'ATU si servirà, ove possibile e appropriato, di tecnologie basate su Internet per comunicare con gli uffici principali di collegamento e con altri uffici collegati al CTN, utilizzando l'e-mail come strumento abituale. Tuttavia gli uffici principali di collegamento sono incoraggiati a consultare regolarmente i siti web dell'OSCE e del CTC. Se necessario l'ATU raccomanderà agli Stati partecipanti, previa autorizzazione del Consiglio Permanente e disponibilità di fondi, di tenere riunioni degli

---

\* Per precise informazioni sulle ratifiche l'OSCE ATU si basa sulle notifiche ufficiali di ratifica reperibili sui siti web dei relativi depositari di strumenti antiterrorismo.



uffici principali di collegamento, in margine ad altre riunioni annuali dell'OSCE, quali la Conferenza annuale di riesame sulla sicurezza, o come evento separato. Per dare sostegno allo sviluppo e al funzionamento del CTN, nel 2004 verrà assegnato al personale dell'ATU un funzionario supplementare di grado P-1.

# Documento della Dodicesima Riunione del Consiglio dei Ministri

## Sofia 2004

---

### I. Dichiarazione del Consiglio dei ministri di Sofia sulla prevenzione e la lotta al terrorismo

1. Noi, membri del Consiglio dei ministri dell'OSCE, riuniti a Sofia, esprimiamo la nostra risoluta e incondizionata condanna degli atti terroristici, in particolare quelli commessi nel 2004 in Spagna, in Uzbekistan, in Turchia e in Russia, dove nella città di Beslan terroristi hanno brutalmente e spietatamente ucciso bambini innocenti e indifesi. Siamo addolorati per la perdita di centinaia di vite umane ed esprimiamo la nostra profonda solidarietà alle vittime degli atti di terrorismo e alle loro famiglie. Tali atti hanno messo in chiara evidenza la natura disumana del terrorismo. Esprimiamo solidarietà anche agli Stati non partecipanti alla nostra Organizzazione che hanno subito attacchi da parte di terroristi.

Ribadendo che il terrorismo rappresenta una delle più gravi minacce alla pace e alla sicurezza e considerando che gli atti terroristici pregiudicano gravemente il godimento dei diritti dell'uomo, riaffermiamo il nostro impegno a tutelare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla vita, di ciascun individuo nell'ambito della nostra giurisdizione contro gli atti terroristici. Ribadiamo nuovamente la nostra determinazione a combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni quale crimine che non ha giustificazioni, qualunque ne sia la motivazione o l'origine, nonché a condurre tale lotta nel rispetto dello stato di diritto e conformemente ai nostri obblighi ai sensi del diritto internazionale, in particolare del diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo, dei rifugiati e del diritto umanitario.

2. Sottolineiamo il ruolo guida delle Nazioni Unite nella lotta globale al terrorismo. Riaffermiamo gli obblighi e gli impegni assunti dai nostri Stati nel campo della lotta al terrorismo in seno alle Nazioni Unite, ivi incluse le risoluzioni 1267 (1999), 1373 (2001), 1456 (2003), 1535 (2004), 1540 (2004) e 1566 (2004) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché la risoluzione 58/187 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e appoggiamo la risoluzione 2004/87 della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo.

Riaffermiamo inoltre gli obblighi e gli impegni assunti nel quadro delle altre organizzazioni internazionali di cui siamo membri.

Accogliamo con favore l'importanza che la risoluzione 1566 (2004) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite attribuisce al ruolo delle pertinenti organizzazioni internazionali, regionali e subregionali nel rafforzare la cooperazione internazionale nel campo della lotta al terrorismo e l'invito ad intensificare l'interazione con le Nazioni Unite.

Sottolineiamo la nostra determinazione a sostenere i significativi sforzi del Comitato per l'antiterrorismo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e della sua Direzione esecutiva. Ci impegniamo ad osservare i più elevati standard di applicazione delle 12 convenzioni e protocolli delle

Nazioni Unite in materia di terrorismo. Rinnoviamo, inoltre, il nostro invito a cooperare con celerità per la soluzione di tutte le questioni pendenti, al fine di adottare per consenso il progetto di convenzione globale sul terrorismo internazionale e il progetto di convenzione internazionale per l'eliminazione degli atti di terrorismo nucleare.

Confermiamo l'impegno assunto nell'ambito delle decisioni dell'OSCE concernenti l'antiterrorismo, in particolare gli impegni enunciati nel Piano di azione di Bucarest per la lotta al terrorismo, nella Carta dell'OSCE per la prevenzione e la lotta al terrorismo e nella Strategia dell'OSCE per affrontare le minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo.

I nostri Paesi confermano il loro impegno ad attuare appieno e con rapidità tali decisioni ed accordi nell'intera area dell'OSCE.

3. Accogliamo con favore gli sforzi dell'OSCE nel campo della lotta al terrorismo, ivi incluse le decisioni adottate nel 2004, e appoggiamo il lavoro dell'Unità di azione contro il terrorismo del Segretariato dell'OSCE.

Siamo convinti che il pacchetto di decisioni pratiche che noi oggi adottiamo e accogliamo\* e la loro successiva attuazione accresceranno il livello di sicurezza e di stabilità nell'area dell'OSCE. Tali decisioni contribuiranno ad assicurare l'adempimento dei nostri obblighi conformemente al diritto internazionale, volti a prevenire e a combattere il terrorismo.

4. Ci proponiamo di intensificare le attività e le misure dell'OSCE volte a prevenire e a combattere il terrorismo e di affrontare tutti i fattori che creano le condizioni che consentono alle organizzazioni terroristiche di reclutare persone e di ottenere appoggio.

Ribadiamo che gli sforzi dell'OSCE per contrastare le minacce del terrorismo dovrebbero essere intrapresi in tutte le dimensioni dell'OSCE, nella dimensione della sicurezza, ivi incluso il settore politico-militare, nella dimensione economica e ambientale e nella dimensione umana. Basandosi su un approccio alla sicurezza comune, globale e indivisibile, la nostra Organizzazione potrebbe apportare ulteriori contributi sostanziali agli sforzi globali di lotta al terrorismo.

Siamo convinti che il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sia un elemento importante per garantire la pace e la stabilità e la prevenzione del terrorismo. Riconosciamo che l'efficace prevenzione e la lotta al terrorismo richiedono il coinvolgimento della società civile nei nostri Paesi.

Siamo determinati a rafforzare ulteriormente la nostra interazione sia a livello bilaterale che multilaterale in diverse forme, al fine di prevenire la minaccia del terrorismo nella regione dell'OSCE e nel mondo. Coopereremo attivamente al fine di trovare e consegnare alla giustizia coloro che commettono, organizzano, sostengono e finanziano atti terroristici.

Continueremo inoltre a sviluppare l'interazione e il dialogo sulle questioni concernenti la prevenzione e la lotta al terrorismo con i Partner mediterranei e asiatici per la cooperazione.

---

\* Decisione N.617 del Consiglio permanente su Ulteriori misure per reprimere il finanziamento del terrorismo (1 luglio 2004). Decisione N.618 del Consiglio permanente sulla Solidarietà con le vittime del terrorismo (1 luglio 2004). Decisione del Consiglio dei ministri sulla lotta all'uso di Internet per scopi terroristici. Decisione del Consiglio dei ministri sul potenziamento della sicurezza dei container. Decisione del Consiglio dei ministri sulla segnalazione dello smarrimento/furto di passaporti all'ASF-STD dell'Interpol.

## **II. Dichiarazione del Consiglio dei ministri sul sessantesimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale**

Nell'anno 2005 ricorre il sessantesimo anniversario della fine dei combattimenti della Seconda guerra mondiale. Ricordiamo commossi le decine di milioni di persone che hanno perso la vita, vittime della guerra, dell'Olocausto, delle occupazioni e degli atti di repressione. Onoriamo la memoria di tutti coloro che hanno combattuto per la vittoria dell'umanità contro la dittatura, l'oppressione e l'aggressione. Il tempo non diminuirà il significato del loro sacrificio.

Accogliamo con favore la risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU sulla commemorazione del sessantesimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale.

Riflettendo sul nostro desiderio di impedire che una tale catastrofe europea e internazionale possa ripetersi, salutiamo i progressi compiuti negli ultimi sessant'anni per superare la tragica eredità del secondo conflitto mondiale verso il conseguimento di una pace e di una sicurezza globali, della riconciliazione, della cooperazione internazionale e regionale, nonché verso la promozione dei valori democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare tramite le Nazioni Unite e la creazione di organizzazioni regionali. Sottolineiamo l'importante ruolo che la CSCE e l'OSCE hanno svolto a tale riguardo negli ultimi tre decenni.

Ricordando l'Atto finale di Helsinki, la Carta di Parigi per una nuova Europa, la Carta per la sicurezza europea e altri documenti OSCE concordati, non risparmieremo alcuno sforzo per evitare l'emergere di nuove linee di divisione nell'area dell'OSCE e per eliminare le fonti di ostilità, di tensione e di conflitto. Siamo risolti a proseguire i nostri sforzi collettivi volti a creare uno spazio di sicurezza comune e indivisibile nell'area dell'OSCE, basato sulla democrazia, lo stato di diritto, la prosperità economica, la giustizia sociale e sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ivi inclusi i diritti delle persone che appartengono a minoranze nazionali.

La storia ci ha reso consapevoli dei pericoli insiti nell'intolleranza, nella discriminazione, nell'estremismo e nell'odio per motivi etnici, razziali e religiosi. Ci impegniamo a combattere tali minacce, anche attraverso l'OSCE, e respingiamo qualsiasi tentativo di giustificarle.

Condanniamo con forza qualsiasi negazione dell'Olocausto. Condanniamo tutte le forme di pulizia etnica. Confermiamo la nostra adesione alla Convenzione ONU per la prevenzione e la punizione dei reati di genocidio adottata il 9 dicembre 1948. Invitiamo tutti gli Stati partecipanti ad intraprendere tutte le iniziative possibili per garantire che i tentativi di perpetrare atti di genocidio siano prevenuti ora e in futuro. Gli autori di tali crimini dovranno essere consegnati alla giustizia.

La nuova epoca ha portato con sé nuove minacce e nuove sfide, fra le più pericolose delle quali figura il terrorismo. Combatteremo tale minaccia insieme, unendo i nostri sforzi e le nostre risorse e difenderemo i nostri principi comuni. Ci adopereremo, anche tramite l'OSCE, per combattere il terrorismo e altre minacce e sfide alla sicurezza.

Siamo persuasi che la soluzione pacifica di tutti i conflitti in atto, l'osservanza delle norme del diritto internazionale, le finalità e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite, l'adempimento degli impegni contenuti nell'Atto finale di Helsinki e in altri documenti OSCE concordati, siano il modo migliore per onorare coloro che hanno combattuto per la pace, la libertà, la democrazia e la dignità umana e per commemorare tutte le vittime della Seconda guerra mondiale, per superare il passato e preservare le generazioni presenti e future dal flagello della guerra e della violenza.

## IV. Decisioni del Consiglio dei Ministri

### Decisione N.3/04

#### Lotta all'uso di internet per scopi terroristici

Il Consiglio dei ministri,

riconoscendo che le Risoluzioni 1373 (2001) e 1566 (2004) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite costituiscono pietre miliari del quadro giuridico internazionale per la lotta al terrorismo, deciso ad intensificare ulteriormente gli sforzi volti all'attuazione degli esistenti impegni OSCE sulla lotta al terrorismo, enunciati nella Carta dell'OSCE per la prevenzione e la lotta al terrorismo, nella Decisione N.1 del Consiglio dei ministri di Porto sull'attuazione degli impegni e delle attività dell'OSCE per la lotta al terrorismo, nel Piano di azione di Bucarest per la lotta al terrorismo e nella Strategia dell'OSCE per affrontare le minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo,

richiamando la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (novembre 2001) ed altri pertinenti strumenti elaborati in seno a tale foro, nonché gli esiti della Conferenza del Consiglio d'Europa sulle sfide della criminalità informatica,

ricordando la Riunione dell'OSCE sul rapporto tra propaganda razzista, xenofoba e antisemita in Internet e i crimini legati all'odio (Parigi, 15-16 giugno 2004), preoccupato dalle proporzioni dell'utilizzo di Internet da parte di organizzazioni terroristiche per:

- individuare e reclutare potenziali membri,
- raccogliere e trasferire risorse finanziarie,
- organizzare atti terroristici,
- istigare ad atti terroristici in particolare attraverso l'uso della propaganda,

decide che gli Stati partecipanti si scambieranno informazioni sull'uso di Internet per scopi terroristici e individueranno possibili strategie per combattere tale minaccia, assicurando al contempo il rispetto degli obblighi e degli standard internazionali in materia di diritti dell'uomo, ivi inclusi quelli attinenti al diritto alla privacy e alla libertà di opinione e di espressione;

incarica il Segretario generale di organizzare nel 2005, in cooperazione con l'Interpol e con altre organizzazioni internazionali interessate, un seminario di esperti al fine di scambiare informazioni sulla portata di tale minaccia, nonché sul quadro giuridico e sugli strumenti istituzionali esistenti, e di considerare misure concrete per potenziare la cooperazione internazionale in materia.

### Decisione N.11/04

#### Lotta alla corruzione

Il Consiglio dei ministri,

ribadendo che la corruzione rappresenta uno dei principali ostacoli alla prosperità e allo sviluppo sostenibile degli Stati partecipanti e che essa mina la loro stabilità e sicurezza e minaccia i valori comuni dell'OSCE,

deciso ad intensificare ulteriormente gli sforzi volti all'attuazione degli esistenti impegni OSCE in materia di lotta alla corruzione, come enunciati nella Carta per la sicurezza europea adottata in occasione del Vertice OSCE di Istanbul del 1999 e nel Documento sulla strategia dell'OSCE per la dimensione economica e ambientale adottato a Maastricht nel 2003,

riaffermando il suo impegno a considerare l'eliminazione di tutte le forme di corruzione una priorità e ad applicare misure efficaci e risolutive contro la corruzione, anche attraverso l'attuazione di leggi e programmi nazionali pertinenti,

ricordando che la lotta alla corruzione richiede l'adozione da parte degli Stati partecipanti di una strategia anticorruzione globale e di lungo termine,

riconoscendo l'importante lavoro svolto da altre organizzazioni internazionali in tale ambito, in particolare dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), dal Consiglio d'Europa (CoE) e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE),

riconoscendo che la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 31 ottobre 2003 a New York, rappresenta un importante passo in avanti nel campo della cooperazione internazionale contro la corruzione e offre l'opportunità di una risposta globale al problema,

incoraggia gli Stati partecipanti all'OSCE, che non l'abbiano ancora fatto, a firmare e ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione quanto prima possibile al fine di assicurarne la tempestiva entrata in vigore, e ad attuarla appieno;

incarica il Segretariato OSCE, in particolare l'Ufficio del Coordinatore delle attività economiche e ambientali dell'OSCE (OCEEA), su richiesta degli Stati partecipanti all'OSCE, di prestare sostegno per mobilitare l'assistenza tecnica, ivi incluse le necessarie risorse e competenze, delle pertinenti organizzazioni internazionali, avendo debito riguardo dei loro rispettivi mandati, al fine di ratificare e/o attuare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

## **Decisione N.12/04**

### **Tolleranza e non-discriminazione**

Il Consiglio dei ministri,

riconoscendo che il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto sono al centro del concetto globale di sicurezza dell'OSCE,

ricordando i suoi impegni nel campo della dimensione umana sanciti nell'Atto Finale di Helsinki, nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nella Carta per la sicurezza europea (Vertice di Istanbul, 1999), nonché in tutti gli altri pertinenti documenti e decisioni dell'OSCE,

richiamando la Decisione N.4/03 sulla Tolleranza e la non discriminazione adottata in seno all'Undicesima riunione del Consiglio dei ministri di Maastricht il 2 dicembre 2003, accoglie con favore il lavoro svolto dall'OSCE durante il 2004 nella promozione della tolleranza e della non-discriminazione,

1. esprime apprezzamento per la dichiarazione resa dal Presidente in esercizio dell'OSCE in occasione della Conferenza OSCE sull'antisemitismo, tenuta a Berlino il 28 e 29 aprile 2004,

“Dichiarazione di Berlino”, e per la dichiarazione del Presidente in esercizio dell’OSCE in occasione della Conferenza OSCE sulla tolleranza e sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione, tenutasi a Bruxelles il 13 e 14 settembre 2004, “Dichiarazione di Bruxelles”;

2. approva le decisioni del Consiglio permanente sulla Lotta all’antisemitismo (PC.DEC/607) e sulla Tolleranza e la lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione (PC.DEC/621), nonché la Decisione del Consiglio permanente sulla Promozione della tolleranza e della libertà dei mezzi di informazione in Internet (PC.DEC/633), allegate alla presente decisione;

3. decide inoltre di intensificare gli sforzi volti all’attuazione di tali tre decisioni, che includono impegni nel campo, fra l’altro, dell’educazione, dei mezzi d’informazione, della legislazione, dell’applicazione della legge, delle migrazioni e della libertà di religione;

4. decide di dare seguito al lavoro iniziato nel 2003 e proseguito con la Conferenza OSCE sull’antisemitismo (Berlino, 28 e 29 aprile 2004), con la Riunione OSCE sul rapporto tra la propaganda razzista, xenofoba e antisemita in Internet e i crimini ispirati dall’odio, tenutasi a Parigi il 16 e 17 giugno 2004, e con la Conferenza OSCE sulla tolleranza e la lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione (Bruxelles, 13 e 14 settembre 2004). Accoglie inoltre con favore la proposta della Spagna di ospitare, nel giugno del 2005 a Cordova, la Conferenza OSCE sull’antisemitismo e su altre forme di intolleranza;

5. Accoglie, inoltre, con favore l’intenzione del Presidente in esercizio di nominare, conformemente alla decisione N.8 del Consiglio dei ministri di Porto, tre rappresentanti personali nel quadro dello sforzo globale dell’OSCE di combattere la discriminazione e promuovere la tolleranza. Le spese sostenute dai rappresentanti personali saranno coperte da contributi extrabilancio.

### **Annesso alla Decisione N.12/04 Decisione del Consiglio permanente n.607**

#### **Lotta all’antisemitismo**

(PC.DEC/607 del 22 aprile 2004)

Il Consiglio permanente,

tenendo conto della prossima Conferenza OSCE sull’antisemitismo che si terrà a Berlino il 28-29 aprile 2004,

riaffermando gli impegni esistenti degli Stati partecipanti relativi alla lotta all’antisemitismo, e

al fine di rafforzare i nostri sforzi comuni per combattere l’antisemitismo in tutta la regione dell’OSCE, decide,

1. che gli Stati partecipanti si impegnino a:

- adoperarsi per assicurare che i loro sistemi giuridici favoriscano un ambiente privo di fenomeni di aggressione, violenza o discriminazione antisemita in tutti i settori della vita sociale;
- promuovere, ove appropriato, programmi educativi atti a combattere l’antisemitismo;
- promuovere la memoria e, ove appropriato, l’insegnamento della tragedia dell’Olocausto e l’importanza del rispetto di tutti i gruppi etnici e religiosi;

- combattere i crimini ispirati dall'odio alimentati dalla propaganda razzista, xenofoba e antisemita nei mezzi di informazione o in Internet;
- incoraggiare e sostenere gli sforzi intrapresi in tali campi dalle organizzazioni internazionali e dalle ONG;
- raccogliere e conservare informazioni e statistiche attendibili sui crimini a sfondo antisemita, e su altri crimini ispirati dall'odio, perpetrati sul loro territorio, riferire regolarmente tali informazioni all'Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR) e renderle accessibili al pubblico;
- adoperarsi per fornire all'ODIHR le risorse adeguate per svolgere i compiti concordati in seno alla Decima riunione del Consiglio dei ministri di Maastricht sulla tolleranza e la non discriminazione;
- collaborare con l'Assemblea parlamentare dell'OSCE per definire mezzi e modi appropriati per esaminare periodicamente il problema dell'antisemitismo;
- incoraggiare lo sviluppo di scambi informali fra esperti in fora appropriati sulle migliori prassi e sulle esperienze relative all'applicazione della legge e all'educazione;

2. di incaricare l'ODIHR di:

- seguire attentamente in stretta cooperazione con altre istituzioni OSCE nonché con il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (UNCERD), la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC) e altre istituzioni e ONG internazionali pertinenti, i casi di antisemitismo nella regione dell'OSCE avvalendosi di tutte le informazioni attendibili disponibili;
- riferire i risultati delle sue attività al Consiglio permanente e alla Riunione di attuazione nel quadro della dimensione umana e rendere pubblici tali risultati. Tali rapporti dovrebbero essere anche considerati nella determinazione delle priorità del lavoro dell'OSCE inerente i fenomeni di intolleranza;
- raccogliere e diffondere regolarmente informazioni in tutta l'area dell'OSCE sulle migliori prassi per prevenire e far fronte al fenomeno dell'antisemitismo e, se necessario, offrire consulenza agli Stati partecipanti nei loro sforzi volti a combattere l'antisemitismo;

3. di chiedere al Presidente in esercizio di sottoporre la presente decisione all'attenzione dei partecipanti della prossima conferenza di Berlino e di includerla nella sua dichiarazione di chiusura della conferenza;

4. di inoltrare la presente decisione al Consiglio dei ministri per la sua approvazione in seno alla Dodicesima riunione.

**Annesso alla Decisione N.12/04**  
**Decisione del Consiglio permanente n.621**

**Tolleranza e lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione**

(PC.DEC/621 del 29 luglio 2004)

Il Consiglio permanente,



tenendo conto della prossima Conferenza OSCE sulla tolleranza e sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione che si terrà a Bruxelles il 13 e 14 settembre 2004, richiamando la Decisione del Consiglio dei ministri di Maastricht sulla tolleranza e la non discriminazione (MC. DEC/04/03), la Conferenza OSCE sull'antisemitismo tenuta a Berlino il 28 e 29 aprile 2004, nonché la Riunione OSCE sul rapporto tra la propaganda razzista, xenofoba e antisemita in Internet e i crimini ispirati dall'odio, tenuta a Parigi il 16 e 17 giugno 2004 e i loro risultati,

riaffermando l'attuale impegno degli Stati partecipanti per la promozione della tolleranza e della non discriminazione e,

al fine di rafforzare i nostri sforzi comuni volti alla lotta contro le manifestazioni di intolleranza nella regione dell'OSCE,

decide,

1. che gli Stati partecipanti si impegnano a:

- prevedere l'approvazione o il rafforzamento, ove appropriato, di una legislazione che vieti la discriminazione o l'istigazione a crimini ispirati dall'odio basate sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione, sulla politica o su altre opinioni, sull'origine nazionale o sociale, sul censo, sulla nascita o altra condizione;
- incentivare e potenziare, come appropriato, programmi educativi per promuovere la tolleranza e combattere il razzismo, la xenofobia e la discriminazione; promuovere e facilitare un dialogo interculturale e interconfessionale aperto e trasparente e partnership volte alla tolleranza, al rispetto e alla comprensione reciproca nonché assicurare e favorire la libertà dell'individuo di professare e praticare una religione o un credo, individualmente o in comunità con altri, prevedendo anche leggi, regolamenti, prassi e politiche trasparenti e non discriminatorie;
- intraprendere iniziative di lotta contro gli atti di discriminazione e di violenza nei confronti dei musulmani nell'area dell'OSCE;
- intraprendere iniziative, in conformità con le loro leggi nazionali e i loro obblighi internazionali, contro la discriminazione, l'intolleranza e la xenofobia nei confronti dei migranti e dei lavoratori migranti;
- prevedere lo svolgimento di attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul prezioso contributo dei migranti e dei lavoratori migranti per la società;
- combattere i crimini ispirati dall'odio che possono essere alimentati da propaganda razzista, xenofoba e antisemita nei mezzi d'informazione e in Internet e denunciare tali crimini pubblicamente in modo appropriato quando si verificano;
- prevedere l'avvio di programmi di formazione per le forze di polizia e per la magistratura sulla legislazione relativa ai crimini ispirati dall'odio e sulla sua applicazione;
- incoraggiare la promozione della tolleranza, del dialogo, del rispetto e della comprensione reciproca tramite i mezzi d'informazione e Internet;
- incoraggiare e sostenere gli sforzi delle organizzazioni internazionali e delle ONG in tali ambiti;
- raccogliere e conservare informazioni e statistiche attendibili relative ai crimini ispirati dall'odio motivati da razzismo, xenofobia e da relativi atti di discriminazione e intolleranza, che hanno luogo sul loro territorio, riferire tali informazioni tramite rapporti periodici all'Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR) e mettere tali informazioni a disposizione del pubblico;

- esaminare la possibilità di istituire all'interno dei Paesi organismi che promuovano la tolleranza e combattano il razzismo, la xenofobia, la discriminazione o la relativa intolleranza, compresa quella nei confronti dei musulmani, nonché l'antisemitismo;
- impegnarsi a fornire all'ODIHR le risorse adeguate per svolgere i compiti concordati con la Decisione sulla tolleranza e la non discriminazione del Consiglio dei ministri di Maastricht;
- collaborare con l'Assemblea parlamentare dell'OSCE per definire mezzi e modi appropriati per esaminare periodicamente i problemi del razzismo, della xenofobia e della discriminazione;
- incoraggiare lo sviluppo di scambi informali informazioni fra esperti in fori appropriati sulle migliori prassi ed esperienze nel campo dell'applicazione della legge e dell'istruzione;

2. di incaricare l'ODIHR di:

- seguire da vicino, in stretta cooperazione con altre istituzioni OSCE nonché con il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (UNCERD), l'Ufficio delle Nazioni Unite dell'Alto commissario per i diritti dell'uomo (UNHCHR), la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC) e altre istituzioni e ONG internazionali pertinenti, episodi motivati da razzismo, xenofobia o da relativa intolleranza, inclusi quelli nei confronti dei musulmani, e dall'antisemitismo nell'area dell'OSCE, utilizzando tutte le informazioni attendibili a disposizione;
- riferire in merito alle sue conclusioni al Consiglio permanente e alla Riunione di attuazione nel quadro della dimensione umana e rendere pubbliche tali conclusioni. Tali rapporti dovrebbero anche essere considerati nelle decisioni relative alle priorità per le attività dell'OSCE nel campo dell'intolleranza;
- raccogliere e divulgare sistematicamente informazioni in tutta l'area dell'OSCE sulle migliori prassi volte a prevenire e a far fronte ai fenomeni del razzismo, della xenofobia e della discriminazione e, se richiesto, di prestare consulenza agli Stati partecipanti nei loro sforzi volti a combattere il razzismo, la xenofobia e la discriminazione;
- sostenere la capacità della società civile e lo sviluppo di partnership per affrontare il razzismo, la xenofobia, la discriminazione o la relativa intolleranza, inclusa quella nei confronti dei musulmani, nonché l'antisemitismo;

3. di chiedere al Presidente in esercizio di sottoporre la presente decisione all'attenzione dei partecipanti della prossima Conferenza di Bruxelles e di integrarla nella sua dichiarazione conclusiva della Conferenza;

4. di inoltrare la presente decisione al Consiglio dei ministri per l'approvazione in seno alla Dodicesima Riunione.

### **Annesso alla Decisione N.12/04 Decisione del Consiglio permanente n.633**

#### **Promozione della tolleranza e della libertà dei mezzi di informazione in Internet**

(PC.DEC/633 dell'11 novembre 2004) Il Consiglio permanente,

riaffermando gli impegni assunti alla Riunione del Consiglio dei ministri di Maastricht volti a combattere i crimini ispirati dall'odio, che possono essere alimentati da propaganda razzista, xenofoba e antisemita in Internet,

riaffermando l'importanza del pieno rispetto del diritto alla libertà di opinione e di espressione, che comprende la libertà di cercare, ricevere e divulgare informazioni che sono vitali per la democrazia e che sono di fatto rafforzate da Internet,

richiamando gli impegni di raccogliere e conservare informazioni e statistiche attendibili relative ai crimini ispirati dall'odio motivati da razzismo, xenofobia, antisemitismo e da relativi atti di discriminazione e intolleranza, di riferire tali informazioni tramite rapporti periodici all'Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR) e mettere a disposizione del pubblico tali informazioni, come contenuto nelle decisioni del Consiglio permanente sulla lotta all'antisemitismo (PC.DEC/607) e sulla tolleranza e la lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione (PC.DEC/621),

sottolineando l'importanza di promuovere la tolleranza, il rispetto, il dialogo e la comprensione reciproci, anche attraverso i mezzi d'informazione e Internet nell'ambito di strategie basate su una molteplicità di misure,

decide che:

1. gli Stati partecipanti dovranno intraprendere azioni al fine di assicurare che Internet rimanga un foro pubblico e aperto di libertà di opinione ed espressione, come contemplato nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e di promuovere l'accesso a Internet sia nelle case che nelle scuole;
2. gli Stati partecipanti dovranno indagare e, ove applicabile, perseguire pienamente atti di violenza e minacce criminali di violenza in Internet, motivati da razzismo, xenofobia, antisemitismo o altri relativi pregiudizi;
3. gli Stati partecipanti dovranno addestrare agenti delle forze dell'ordine e avvocati sui modi di affrontare i crimini motivati da razzismo, xenofobia, antisemitismo o altri pregiudizi in Internet e dovranno condividere informazioni sui programmi di formazione con esiti positivi quale parte dello scambio di migliori prassi;
4. il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione continuerà a svolgere un ruolo attivo nella promozione della libertà di espressione e dell'accesso a Internet e continuerà a osservare pertinenti sviluppi in tutti gli Stati partecipanti. Ciò comprenderà il preallarme qualora leggi o altre misure che vietano la libertà di parola per motivi di razzismo, xenofobia, antisemitismo o altri pregiudizi correlati siano applicate in modo discriminatorio o selettivo per ragioni politiche che possono pregiudicare la manifestazione di opinioni e pareri alternativi;
5. gli Stati partecipanti dovranno valutare l'efficacia delle leggi e di altre misure che regolamentano i contenuti di Internet, con particolare riguardo al loro effetto sul tasso di crimini motivati da razzismo, xenofobia e antisemitismo;
6. gli Stati partecipanti dovranno incoraggiare e sostenere analiticamente studi rigorosi sulla possibile relazione fra discorsi ispirati dal razzismo, dalla xenofobia e dall'antisemitismo in Internet e la commissione di crimini motivati da razzismo, xenofobia, antisemitismo o altri pregiudizi correlati;
7. l'OSCE promuoverà scambi volti a individuare approcci efficaci per affrontare la questione della propaganda basata sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo in Internet senza pregiudizio per la libertà di informazione ed espressione. L'OSCE creerà opportunità, anche durante la Riunione di attuazione nel quadro della dimensione umana, volte a promuovere la condivisione di migliori prassi;

8. gli Stati partecipanti dovranno incoraggiare l'istituzione di programmi educativi per bambini e giovani relativi a manifestazioni di razzismo, xenofobia, antisemitismo o altri pregiudizi correlati in cui essi possono imbattersi in Internet. Gli Stati partecipanti e i gestori di servizi Internet dovranno inoltre, come appropriato, intraprendere iniziative per informare i genitori sull'ampia gamma di software-filtro disponibili che consentono loro di esercitare un maggiore controllo sull'utilizzo di Internet da parte dei loro figli. Materiali su validi programmi d'insegnamento e software-filtro dovranno essere distribuiti quale parte dello scambio di migliori prassi;

9. gli Stati partecipanti dovranno incoraggiare continui e ulteriori sforzi da parte delle ONG volti a monitorare Internet in merito a contenuti razzisti, xenofobi e antisemiti, nonché tutte le iniziative delle ONG intese a condividere e rendere pubblici i loro risultati.

### Decisione N.13/04

#### Esigenze specifiche di tutela e di assistenza dei minori vittime di tratta

Il Consiglio dei ministri,

ribadendo i fermi impegni assunti dagli Stati partecipanti nell'ambito della lotta alla tratta di esseri umani, in particolare la Decisione N.1 del Consiglio dei ministri di Vienna del 2000, la Dichiarazione del Consiglio dei ministri di Porto del 2002 sulla tratta di esseri umani e la Decisione N.2/03 del Consiglio dei ministri di Maastricht del 2003 che approva il Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani e istituisce, sotto l'egida del Consiglio permanente, un meccanismo OSCE per fornire assistenza agli Stati partecipanti nella lotta alla tratta di esseri umani costituito da un Rappresentante speciale nominato dal Presidente in esercizio e da un'unità speciale presso il Segretariato,

ricordando la Conferenza di Copenhagen sulla dimensione umana della CSCE del 1990 ove si dichiarava, tra l'altro, che "gli Stati partecipanti decidono di prestare particolare attenzione al riconoscimento dei diritti del bambino, dei suoi diritti civili e delle sue libertà individuali, dei suoi diritti economici, sociali e culturali, nonché del suo diritto ad una particolare tutela contro qualsiasi forma di violenza e di sfruttamento",

ricordando i principi di tutela e rispetto dei diritti umani sanciti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e nel suo Protocollo facoltativo del 2000 sulla vendita di bambini, sulla prostituzione infantile e sulla pornografia infantile, il Protocollo delle Nazioni Unite del 2000 per prevenire, reprimere e punire il traffico di esseri umani, in particolare donne e bambini, aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, nonché la Convenzione dell'Aja del 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale,

consapevole che spetta agli Stati partecipanti la responsabilità primaria di combattere la tratta di esseri umani, basandosi su di un approccio integrato e coordinato che comprenda la prevenzione della tratta, la tutela delle vittime e l'azione penale nei confronti dei trafficanti e dei loro complici,

riaffermando che i principi generali concernenti, tra l'altro, gli interessi superiori dei minori, la non discriminazione, la partecipazione, la sopravvivenza e lo sviluppo, forniscono il contesto di tutte le iniziative riguardanti i minori,

impegnato a rafforzare ulteriormente gli sforzi dell'OSCE volti a combattere la tratta di esseri umani e a proseguire con alacrità l'attuazione del Piano di azione per la lotta alla tratta di esseri

umani nonché le attività di sostegno prestate dall'Organizzazione agli Stati partecipanti, su loro richiesta, per lo svolgimento delle loro rispettive attività nazionali in tale ambito,

tenendo conto in particolare delle raccomandazioni del Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani conformemente alle quali l'OSCE accorderà particolare attenzione alla questione della tratta di bambini e riconoscendo, inoltre, la vulnerabilità dei minori non accompagnati e separati dalle famiglie,

ricordando che gli Stati partecipanti si sono impegnati a proteggere i minori da ogni forma di violenza, ivi incluso lo sfruttamento sessuale, e sottolineando l'importanza di rispettare le speciali esigenze di tutela e di assistenza nonché la possibilità del minore di essere ascoltato,

sottolineando che le misure per combattere la tratta dei minori devono tenere conto di una prospettiva di parità fra i sessi ed essere non discriminatorie,

ribadendo che l'interesse superiore dei minori deve essere il criterio preminente nelle decisioni concernenti gli stessi quando sono oggetto di tratta, anche garantendo loro rappresentanza, ove appropriato,

consapevole della necessità di un'efficace quadro di assistenza e tutela dei minori nonché di sensibilizzazione per contrastare la domanda che favorisce tutte le forme di sfruttamento delle persone, in particolare di donne e bambini, e che rende i minori più esposti al rischio della tratta,

1. decide di potenziare gli sforzi dell'OSCE intesi a prevenire la tratta dei minori, a tutelare e assistere i bambini vittime di tratta e a perseguire coloro che commettono tale crimine, tenendo conto del Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani;

2. incoraggia gli Stati partecipanti a rafforzare le pertinenti strutture governative di tutela dei minori. Incoraggia inoltre gli Stati partecipanti a intensificare le iniziative, ove appropriato, e in linea con le pertinenti raccomandazioni agli Stati partecipanti formulate nel Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani, volte a contrastare i fattori che contribuiscono a rendere i minori particolarmente esposti al rischio della tratta, tra cui: la discriminazione in base, tra l'altro, alla razza, al sesso, alla religione o al credo, alle origini nazionali o sociali, alla nascita o altra condizione; lo sfruttamento, come definito nel Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani; la povertà, la mancanza di istruzione e l'allontanamento dai luoghi di origine;

3. concorda di rafforzare le iniziative per contrastare la domanda, ivi inclusa la lotta al turismo sessuale a danno di minori. In tale contesto, invita altresì gli Stati partecipanti a considerare, tra l'altro, l'elaborazione di misure giuridiche intese a perseguire i loro cittadini nei casi di sfruttamento sessuale di minori, anche nel caso in cui tale sfruttamento abbia avuto luogo in un Paese diverso;

4. incarica il Consiglio permanente, attraverso il Gruppo di lavoro informale sulle pari opportunità e per la lotta alla tratta di esseri umani, con il sostegno, tra l'altro, del Rappresentante speciale per la lotta alla tratta di esseri umani, nonché tramite altre pertinenti strutture dell'OSCE, di elaborare entro il 31 luglio, ai fini di ulteriori appropriati interventi, un addendum al Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani, che contribuirà alla sua attuazione, relativo alle esigenze specifiche di tutela e assistenza dei minori vittime di tratta, ivi inclusa una sintesi delle migliori prassi in materia;

5. invita il Gruppo di lavoro informale ad avviare tale attività basandosi sugli impegni assunti dagli Stati partecipanti ai sensi delle esistenti convenzioni internazionali di cui sono Parti, al fine

di affrontare adeguatamente l'esigenza di fornire misure speciali di tutela ai minori, tenendo conto dell'interesse superiore e del benessere dei minori stessi.

## Decisione N.14/04

### Piano di azione 2004 dell'OSCE per la promozione della parità fra i sessi

Il Consiglio dei ministri,

ricordando che in occasione del Vertice OSCE di Istanbul del 1999 i Capi di Stato e di Governo hanno dichiarato che "L'esercizio pieno e paritario da parte della donna dei propri diritti umani è elemento essenziale per la realizzazione di un'area OSCE più pacifica, prospera e democratica. Ci impegniamo affinché la parità tra uomo e donna divenga parte integrante delle nostre politiche, sia a livello dei nostri Stati che all'interno dell'Organizzazione,"\*

richiamando il Piano di azione del 2000 per le pari opportunità† che è stato elaborato "al fine di assicurare che gli impegni dell'OSCE attinenti all'uguaglianza dei diritti e alle pari opportunità per le donne e gli uomini siano tenuti in considerazione dagli Stati partecipanti e nel lavoro pratico delle istituzioni e delle missioni sul terreno dell'OSCE,"

riconoscendo che la parità dei diritti fra uomini e donne e la tutela dei loro diritti umani sono elementi fondamentali per la pace, la democrazia sostenibile, lo sviluppo economico e, pertanto, per la sicurezza e la stabilità nella regione dell'OSCE,

richiamando la Piattaforma di azione di Pechino adottata dalla Quarta conferenza mondiale sulle donne, nonché gli esiti della ventitreesima sessione speciale dell'Assemblea generale del 2000, intitolata "Donne 2000: uguaglianza fra i sessi, sviluppo e pace per il ventunesimo secolo",

richiamando la risoluzione 1325 (2000)‡ del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che sollecita una partecipazione piena e paritaria delle donne al processo decisionale nel quadro della prevenzione dei conflitti, nonché alla ricostruzione postconflittuale, e sottolineando l'importanza della loro piena e paritaria partecipazione e del loro coinvolgimento in tutte le iniziative volte al mantenimento e alla promozione della pace e della sicurezza,

consapevole della necessità di rispecchiare in modo appropriato una prospettiva di parità fra i sessi nelle attività svolte sotto gli auspici dell'OSCE e della necessità che gli Stati partecipanti adottino tutte le misure necessarie volte ad incoraggiare la presa di coscienza delle questioni concernenti la parità fra i sessi, nonché a promuovere l'uguaglianza di diritti e la piena e paritaria partecipazione delle donne e degli uomini alla società, con l'obiettivo di promuovere sistematicamente la parità fra i sessi ed accordare costantemente la dovuta considerazione agli aspetti legati alle differenze fra i sessi nell'area dell'OSCE§, che è essenziale per la sicurezza globale,

---

\* Carta per la sicurezza europea, paragrafo 23.

† PC.DEC/353 dell'1 giugno 2000.

‡ Adottata dal Consiglio di Sicurezza in seno alla sua 4213a riunione il 31 ottobre 2000.

§ "Accordare costantemente la dovuta considerazione agli aspetti legati alle differenze fra i sessi è il processo di valutazione delle implicazioni per uomini e donne di ogni azione pianificata, comprendendo la legislazione, le politiche o i programmi in tutti i settori e a tutti i livelli. È una strategia intesa a far sì che le tematiche e le esperienze di entrambi i sessi diventino una dimensione integrante della definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche e dei programmi in tutti gli ambiti politici, economici e sociali, affinché uomini e donne possano trarne pari beneficio e non venga perpetuata l'ineguaglianza. Il fine ultimo è quello di conseguire

sottolineando la necessità che l'OSCE sviluppi ulteriormente e rafforzi un processo continuo e sostenibile volto ad accordare costantemente la dovuta considerazione agli aspetti legati alle differenze fra i sessi e promuova una cultura di gestione e un ambiente di lavoro professionali e sensibili alle questioni della parità, nonché iniziative volte a conseguire un equilibrio tra i sessi in particolare nell'ambito del reclutamento a livello professionale, conformemente allo Statuto del personale dell'OSCE,

decide di approvare il Piano di azione 2004 per la promozione della parità fra i sessi, adottato dal Consiglio permanente il 2 dicembre 2004 con la Decisione N.638 allegata alla presente Decisione.

### Annesso alla Decisione N.14/04

#### Piano di azione 2004 dell'OSCE per la promozione della parità fra i sessi

“La pace e il benessere del mondo richiedono la massima partecipazione della donna in tutti i campi, in condizioni di parità con l'uomo.”\*

1. Il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto costituisce il nucleo centrale del concetto globale di sicurezza dell'OSCE. La Carta per la sicurezza europea, adottata al Vertice OSCE di Istanbul, precisa che:

“L'esercizio pieno e paritario da parte della donna dei propri diritti umani è elemento essenziale per la realizzazione di un'area OSCE più pacifica, prospera e democratica. Ci impegniamo affinché la parità fra uomini e donne diventi parte integrante delle nostre politiche, sia a livello dei nostri Stati che all'interno dell'Organizzazione.”

2. Quale intesa regionale ai sensi del Capitolo VIII dello Statuto delle Nazioni Unite, l'OSCE è uno strumento fondamentale di preallarme, prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi e ricostruzione postconflittuale nella sua regione. Nell'area dell'OSCE, sta diventando sempre più evidente che sussiste una stretta correlazione tra sicurezza, democrazia e prosperità. La libertà economica, la giustizia sociale e la responsabilità in materia ambientale sono indispensabili per la prosperità. Per svolgere i suoi compiti e conseguire i suoi obiettivi è estremamente importante che l'Organizzazione, in cooperazione con gli Stati partecipanti, investa nel suo capitale umano.

3. Accordare costantemente e in modo efficace la dovuta considerazione agli aspetti legati alle differenze fra i sessi con l'obiettivo di conseguire la parità è importante se si vuole utilizzare appieno il capitale umano nell'area dell'OSCE. L'uguaglianza fra i sessi contribuisce alla sicurezza globale, che è un obiettivo delle attività dell'OSCE nelle sue tre dimensioni. La prassi di considerare sempre detti aspetti è un mezzo per contribuire a raggiungere tale obiettivo. Si dovrà, pertanto, tenere conto della prospettiva della parità nelle attività, nei progetti e nei programmi dell'Organizzazione al fine di realizzare l'uguaglianza fra i sessi nelle operazioni dell'Organizzazione e negli Stati partecipanti. La promozione della parità fra uomini e donne, quale elemento integrante delle politiche e delle prassi dell'OSCE, è responsabilità comune degli Stati partecipanti, del Presidente in esercizio, del Segretario generale e dei capi delle istituzioni e delle missioni. Nell'intraprendere tale sforzo, si dovrà tenere presente che se l'uguaglianza fra i sessi diventerà realtà in ogni settore e ad ogni livello della società, sia uomini che donne beneficeranno di tale cambiamento.

la parità.” Vedi i documenti ufficiali dell'Assemblea generale, 52a sessione, supplemento N.3 (A/52/3/Rev.1), Capitolo IV, paragrafo 4.

\* Risoluzione 34/180 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1979 (CEDAW).

## I. Contesto generale

### Stato di attuazione del Piano di azione del 2000

4. Il Piano di azione del 2000 dell'OSCE per le questioni attinenti alle pari opportunità\* invitava ad intensificare gli sforzi per conseguire la parità di trattamento fra uomini e donne in tutti i settori dell'Organizzazione, compreso il reclutamento del personale, nonché ad includere la prospettiva della parità nelle attività dell'Organizzazione. Il Piano ha permesso di accrescere la consapevolezza della necessità di promuovere l'uguaglianza fra i sessi in seno all'Organizzazione attraverso le attività svolte dal Segretariato, dalle istituzioni, dalle operazioni sul terreno e dagli Stati partecipanti. L'attuazione del Piano di azione del 2000 ha rivelato tuttavia carenze, in particolare nei settori della formazione, della gestione e del reclutamento, nonché nella prassi generale di accordare costantemente la dovuta considerazione agli aspetti legati alle differenze fra i sessi nell'ambito dell'OSCE e all'interno degli Stati partecipanti.

5. Il Piano di azione del 2000 per le questioni attinenti alle pari opportunità prevedeva che venissero migliorate le opportunità a favore delle donne nell'OSCE e fosse promosso un ambiente di lavoro professionale. Al Presidente in esercizio, agli Stati partecipanti e al Segretariato si chiedeva di intraprendere positive misure per promuovere e nominare candidate di sesso femminile nelle istituzioni dell'OSCE, come pure presso le attività sul terreno. Tutti gli Stati partecipanti venivano invitati, inoltre, a compiere sforzi sostanziali volti a presentare candidature femminili, in particolare a livello dirigenziale.

La rappresentanza delle donne nell'OSCE continua tuttavia ad essere esigua, in particolare ai livelli superiori e decisionali, e ha di fatto registrato un calo negli ultimi anni. Le donne provenienti da determinati Paesi, in particolare dagli Stati partecipanti con economie in fase di transizione, continuano ad essere scarsamente rappresentate o sottorappresentate. Dati statistici indicano che le candidate donne hanno meno opportunità rispetto agli uomini di essere impiegate presso l'Organizzazione†.

Il Consiglio permanente non ha ancora esaminato le statistiche semestrali e i rapporti annuali distribuiti dal Segretario generale sull'attuazione del Piano di azione del 2000 per le questioni attinenti alle pari opportunità e l'attuazione del Piano di azione del 2000 non è stata monitorata in modo adeguato.

6. Un'altra priorità stabilita nel Piano di azione del 2000 prevedeva che tutto il personale di nuova nomina presso le missioni venisse formato in materia di parità fra i sessi, e che le istituzioni OSCE includessero una prospettiva di parità nella formazione del loro personale. Sono stati attuati programmi di formazione generale in materia di sensibilizzazione sulle tematiche della parità e sono

\* Decisione del Consiglio permanente N.353 dell'1 giugno 2000 (PC.DEC/353).

† Dati sulle tematiche dell'uguaglianza fra i sessi desunti da statistiche generali del Segretariato, delle istituzioni e delle missioni OSCE, SEC.GAL/208/03, 21 novembre 2003. Relativamente all'organico previsto dalla Tabella degli effettivi, le donne costituiscono il 44 per cento del personale della categoria dei servizi generali, mentre la loro rappresentanza totale nei settori professionali è del 25 per cento, registrando di fatto una diminuzione negli ultimi anni. Le candidature per le posizioni a tempo determinato nel periodo gennaio-settembre 2003 (9.566) risultavano presentate per il 69 per cento da uomini e per il 31 per cento da donne; nello stesso periodo, tuttavia, il 72 per cento del totale dei candidati selezionati (50) era rappresentato da uomini mentre solo il 28 per cento da donne. Rispetto ai 34 posti vacanti pubblicizzati nei settori professionali, le donne costituivano il 33 per cento dei candidati, il 23 per cento dei candidati invitati a colloquio e il 12 per cento di quelli selezionati. Sul totale delle nomine in posizione di distacco nei primi sei mesi del 2003 (2.135) il 30 per cento (641) era costituito da donne e il 70 per cento (1.494) da uomini. Tuttavia, solo il 10 per cento (62) di tali candidate è stato inviato presso le missioni mentre il 18 per cento (272) degli uomini selezionati è stato accettato e dislocato.



stati compiuti sforzi volti ad offrire un ambiente di lavoro professionale. A partire dal 2000, tutte le missioni hanno nominato propri mediatori per i quali il Segretariato ha organizzato annualmente corsi di formazione. Tuttavia, la formazione e la sensibilizzazione dei dirigenti sulle questioni attinenti alla parità fra i sessi e sulla responsabilità a tale riguardo di tutto il personale, nell'ambito dei loro compiti e settori di attività, non hanno ottenuto i risultati auspicati, così come non è stato ancora conseguito l'obiettivo di creare un ambiente professionale.

7. Il Piano di azione del 2000 prevedeva inoltre che si istituisse un quadro complessivo per i progetti volti ad accordare costantemente la dovuta considerazione agli aspetti legati alle differenze fra i sessi e che i dati e il materiale di ricerca sulle tematiche della parità venisse analizzato ed utilizzato nell'elaborazione di nuove politiche e nuovi programmi. Tale processo non è stato sviluppato con la dovuta continuità. Inoltre, i consulenti e i funzionari di coordinamento in materia di parità non sono stati sufficientemente coinvolti nell'elaborazione delle nuove politiche e dei nuovi programmi.

8. Accordare costantemente la dovuta considerazione agli aspetti legati alle differenze fra i sessi richiede un'attenzione coerente e sistematica alle prospettive della parità fra i sessi nelle attività dell'Organizzazione basate su un approccio transdimensionale, nonché su adeguati meccanismi di monitoraggio e di verifica. Si rende necessario un nuovo, potenziato Piano di azione, che fissi obiettivi e una chiara attribuzione delle responsabilità al fine di rafforzare i costanti sforzi messi in atto dagli Stati partecipanti nell'attuazione dei loro impegni.

## II. Obiettivi e finalità

9. Il Piano di azione 2004 per la promozione della parità fra i sessi mira a stabilire le priorità dell'OSCE nell'ambito della promozione dell'uguaglianza fra uomini e donne in seno all'Organizzazione e in tutti gli Stati partecipanti, nonché a garantire il monitoraggio della sua attuazione. Al fine di conseguire tali obiettivi il Piano prenderà in considerazione le attività, le politiche, i progetti e i programmi dell'Organizzazione volti ad accordare costantemente la dovuta considerazione agli aspetti legati alle differenze fra i sessi, nonché l'assistenza dell'OSCE agli Stati partecipanti nella promozione di tale obiettivo. Detta assistenza potrà mirare all'attuazione degli impegni internazionali nell'ambito delle tematiche uomo-donna, nonché allo sviluppo di programmi e di politiche nazionali.

10. Sarà data priorità ai seguenti obiettivi:

(a) in seno all'OSCE:

- offerta di programmi di formazione specifici sulla presa di coscienza e la sensibilizzazione in materia di parità, nel lavoro quotidiano, rivolta al personale dell'OSCE, nonché di programmi intesi a rafforzare iniziative finalizzate ad accordare costantemente la dovuta considerazione agli aspetti legati alle differenze fra i sessi nelle politiche e nei progetti, come pure di meccanismi di verifica e valutazione;
- promozione di una cultura dirigenziale e di un ambiente di lavoro professionali e sensibili alle tematiche attinenti alla parità fra uomini e donne;
- adozione di strategie di reclutamento innovative e più incentrate sulla promozione di pari opportunità per tutti e volte ad assicurare che siano individuate e sollecitate candidature femminili qualificate, conformemente allo Statuto del personale (riferimento al documento PC.DEC/550 del 27 giugno 2003), al fine di accrescere il numero di donne impiegate presso l'OSCE ai livelli superiori;
- invito agli Stati partecipanti a presentare un maggior numero di candidature femminili per incarichi presso l'OSCE, in particolare per i livelli superiori e decisionali, con l'obiettivo di conseguire un continuo miglioramento del rapporto numerico tra uomini e donne a tutti i livelli;

- realizzazione dell'obiettivo di accordare costantemente e in modo efficace la dovuta considerazione agli aspetti legati alle differenze fra i sessi nelle attività e nelle politiche dell'OSCE, come pure in quelle degli Stati partecipanti.

(b) nell'assistenza agli Stati partecipanti:

- definizione dei settori prioritari di assistenza da parte delle strutture dell'OSCE agli Stati partecipanti nell'attuazione dei loro rispettivi impegni;
- elaborazione di una serie di migliori prassi per la promozione dell'uguaglianza fra uomini e donne negli Stati partecipanti;
- valorizzazione e promozione del ruolo delle donne nei processi di prevenzione dei conflitti e di ristabilimento della pace;
- predisposizione di una struttura-quadro volta ad assicurare che le questioni attinenti alla parità fra i sessi, compresa l'attuazione del presente Piano di azione, siano discusse e verificate con regolarità.

### III. Promozione della parità fra i sessi nell'OSCE

#### **(A) Accordare costantemente la dovuta considerazione agli aspetti legati alle differenze fra i sessi nelle strutture e nell'ambiente di lavoro come pure nelle procedure di reclutamento**

##### *Formazione*

11. Al fine di conseguire gli obiettivi descritti nel presente Piano di azione, l'OSCE amplierà le attuali opportunità formative e istituirà nuovi programmi di formazione conformemente alla Strategia dell'OSCE in materia di formazione per il periodo 2005–2007\* e al Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani†. In tale contesto, il Programma generale di orientamento presso il Segretariato, il Corso introduttivo sulla dimensione umana presso l'ODIHR e altri corsi preparatori o seminari sul terreno avranno come oggetto due moduli appositamente concepiti, a seconda delle esigenze:

- il primo modulo riguarderà la formazione di tutti i funzionari OSCE in materia di sensibilizzazione sulla parità fra uomini e donne e la prassi di accordare costantemente la dovuta considerazione alla prospettiva di un'uguaglianza fra i sessi nel loro lavoro quotidiano. Tale modulo, adeguatamente concepito per ciascuna categoria di personale al fine di soddisfare le specifiche esigenze, illustrerà il principio della parità fra i sessi, gli strumenti disponibili per conseguire tale obiettivo e le ragioni dell'importanza di accordare costantemente la dovuta considerazione alla prospettiva di un'uguaglianza fra i sessi nelle attività dell'Organizzazione.

Il modulo sarà interattivo e improntato all'azione e conterrà informazioni concernenti i compiti e le responsabilità descritti nel presente Piano di azione, nonché in pertinenti disposizioni, in particolare quelle relative al dovere di rendere conto del proprio operato da parte di tutto il personale.

---

\* SEC.GAL/118/04/Rev.5, 27 luglio 2004.

† MC.DEC/2/03 Annesso, pag.12, Incremento della sensibilizzazione. 8.4.: "Il Coordinatore di formazione OSCE, il Consulente per le questioni inerenti alle pari opportunità e il Coordinatore per la sicurezza continueranno a utilizzare il corso introduttivo per sviluppare e attuare la formazione del personale sulle questioni inerenti alle pari opportunità, sulla tratta di esseri umani e sui pertinenti regolamenti e linee guida, in cooperazione con l'ODIHR, nonché ad organizzare speciali seminari in tale settore. I capi delle operazioni sul terreno assicureranno che la frequenza di tali corsi di formazione sia obbligatoria per tutto il personale."

Tutte le categorie di personale saranno coinvolte in tali attività di formazione che potranno svolgersi anche sul territorio, se necessario, per consentire la partecipazione del personale reclutato in loco.

(a) I programmi di formazione, in particolare quelli rivolti alle forze di polizia e agli addetti al controllo delle frontiere, conterranno moduli specifici sulla lotta alla violenza domestica e alla tratta di esseri umani.

(b) I capi delle istituzioni e delle missioni nonché i direttori svolgeranno un ruolo guida nel promuovere le attività di formazione del personale, al fine di garantire pari opportunità di partecipazione agli uomini e alle donne. Essi riceveranno inoltre informazioni sulle politiche dell'OSCE concernenti le tematiche relative alla parità fra i sessi, con particolare riguardo alle procedure di reclamo.

- Il secondo modulo affronterà la prassi di accordare costantemente la dovuta considerazione agli aspetti legati alle differenze fra i sessi nei programmi, nei progetti e nelle attività di cooperazione tecnica dell'OSCE, al fine di garantire una coerente adozione di tale prospettiva. Ciò implica la verifica e l'attuazione di politiche e di misure allo scopo specifico di conseguire l'uguaglianza tenendo conto in modo attivo della prospettiva della parità fra i sessi nelle fasi di pianificazione, di redazione di rapporti, di attuazione e di valutazione.

12. Disposizioni in materia di verifica e di valutazione saranno incluse in tutti i programmi di formazione, al fine di valutare la loro efficacia ad intervalli regolari.

13. Il Coordinatore OSCE per la formazione è incaricato di definire ed attuare la dimensione relativa alla formazione del personale del presente Piano di azione in stretta cooperazione con gli uffici preposti e con i funzionari di coordinamento in materia di parità in seno all'Organizzazione e con il sostegno della rete dei funzionari di coordinamento responsabili per la formazione.

### **Gestione**

14. Il Segretario generale e i capi delle istituzioni e delle missioni svolgeranno con determinazione e fattivamente un ruolo guida per l'affermarsi di una consapevolezza sostenibile sulla parità in seno all'Organizzazione e intensificheranno i loro sforzi per realizzare un ambiente di lavoro e una cultura dirigenziale improntati alla professionalità e alla sensibilità rispetto a tali questioni. Un tale contesto lavorativo sarà promosso anche da tutti i funzionari dell'OSCE, in particolare dal personale con ruoli di supervisione. Nella copertura di posti dirigenziali dovrà essere dato rilievo al reperimento di persone che dimostrino sensibilità per le tematiche della parità fra i sessi e consapevolezza dell'importanza di una cultura onnicomprensiva in seno all'Organizzazione. Il Direttore della Sezione per le risorse umane avrà la responsabilità di verificare e se necessario rafforzare la politica dell'OSCE contro le vessazioni, ivi incluse le molestie sessuali. Questi divulgherà informazioni e accrescerà la consapevolezza del personale sul problema delle vessazioni nella vita lavorativa e sulle misure esistenti per combatterlo e prevenirlo, incoraggiando inoltre le vittime a presentare le loro rimostranze.

15. Le valutazioni sul rendimento dei dirigenti includeranno una valutazione della loro sensibilità alle tematiche della parità fra uomini e donne. A tal fine la Sezione per le risorse umane elaborerà una tabella di valutazione in materia, contenente dettagli sulle misure comparabili tra tutti i servizi.

16. I regolamenti, le norme, le direttive e le istruzioni in materia organizzativa dell'OSCE saranno verificati dagli Stati partecipanti e/o dal Segretariato al fine di includervi la prassi di accordare costantemente la dovuta considerazione agli aspetti legati alle differenze fra i sessi, se richiesto.

17. I capi delle istituzioni, i capi delle missioni e i direttori in seno al Segretariato presiederanno riunioni periodiche con il personale per verificare l'inclusione degli aspetti relativi alla parità e la considerazione ad essi accordata nelle attività delle loro rispettive strutture e incoraggeranno tutto il personale ad inglobare le tematiche della parità nel loro lavoro.

18. Il Segretariato e l'ODIHR continueranno ad impegnarsi nello scambio attivo di informazioni sulle politiche di gestione sensibili alle tematiche della parità con le pertinenti organizzazioni internazionali, intergovernative e regionali. In particolare, il Segretariato intensificherà l'interazione con l'Assemblea parlamentare dell'OSCE in materia di parità fra i sessi. Il Segretariato, le istituzioni e le missioni daranno visibilità al presente Piano di azione.

### **Reclutamento**

19. Il reclutamento in seno all'OSCE sarà basato su processi trasparenti, tramite concorsi aperti a tutti i cittadini degli Stati partecipanti, assicurando pertanto il massimo grado di efficienza, competenza ed integrità.

20. In materia di reclutamento sarà data piena attuazione al Regolamento 3.01 dello Statuto del personale dell'OSCE, ivi incluso il principio che prevede il reclutamento di personale proveniente da tutti gli Stati partecipanti su una base di imparzialità.

21. Gli Stati partecipanti sono incoraggiati a presentare un maggior numero di candidate donne per incarichi presso l'OSCE, in particolare per le posizioni di livello superiore in cui le donne sono sottorappresentate; le misure da adottare a tal fine includeranno l'individuazione di fonti nazionali di reclutamento supplementari e l'istituzione di una rete di rapporti con organismi professionali che forniscano assistenza nel reperimento di candidati idonei. Un maggior numero di cittadini degli Stati partecipanti, in particolare le donne degli Stati partecipanti con economie in fase di transizione, dovrebbe essere informato circa i posti vacanti presso l'OSCE ed incoraggiato a presentare candidature.

22. Gli Stati partecipanti saranno incoraggiati ad elaborare elenchi di potenziali candidate donne, con particolare riguardo ai settori che richiedono competenze in cui le donne sono sottorappresentate.

23. Il Presidente in esercizio e il Segretariato svolgeranno un'attiva opera di promozione della nomina di candidate donne, in particolare per gli incarichi a livelli superiori, tenendo conto dello Statuto del personale dell'OSCE.

24. Il Segretariato, nella formulazione degli annunci di posti vacanti, incoraggerà maggiormente le donne a presentare la loro candidatura.

25. Il Segretariato migliorerà inoltre la pianificazione delle risorse umane al fine di informare quanto prima possibile gli Stati partecipanti sugli imminenti posti vacanti, in modo che essi abbiano tempo sufficiente per la ricerca e la presentazione di qualificate candidature femminili.

26. Il Presidente in esercizio, il Segretario generale, i capi delle istituzioni e i capi missione si adopereranno con continuità per migliorare il rapporto numerico tra uomini e donne a tutti i livelli. Ciò, assieme ai dati statistici sulle candidature femminili selezionate, sarà oggetto di verifica nel rapporto di valutazione annuale sulle questioni attinenti alla parità fra i sessi nell'OSCE che il Segretario generale presenterà conformemente al paragrafo 47 del presente Piano di azione.

27. La Sezione per le risorse umane svolgerà con regolarità, nell'ottica delle tematiche della parità, verifiche delle procedure di reclutamento e dei requisiti professionali richiesti, al fine di individuare possibili pregiudizi e ostacoli nei confronti delle candidature femminili e avvierà, se necessario, una revisione di tali procedure, come appropriato.

28. La Sezione per le risorse umane si adopererà per assicurare che, nel reclutamento di personale per incarichi direttivi, siano invitati al colloquio preliminare, ove possibile, candidati di entrambi i sessi e che sia predisposto un elenco ristretto dei candidati, equilibrato dal punto di vista della parità fra i sessi, come appropriato. L'elenco ristretto dei candidati invitati a colloquio dovrebbe includere informazioni sul numero di uomini e di donne che hanno effettivamente presentato la loro candidatura per l'incarico.

29. La composizione delle commissioni di selezione dovrà essere, ove possibile, equilibrata dal punto di vista della rappresentanza dei sessi.

30. La Sezione per le risorse umane del Segretariato convocherà una riunione annuale di coordinamento con le delegazioni e con esperti in materia di formazione/reclutamento delle capitali, al fine di scambiare informazioni sui profili e sulle competenze richieste, nonché sulle migliori prassi nella formazione preparatoria alle missioni. In occasione di tali riunioni saranno discusse inoltre le iniziative per conseguire un reclutamento equilibrato dal punto di vista della rappresentanza dei sessi.

31. Il Segretariato continuerà ad elaborare statistiche annuali che illustrino l'attuale distribuzione delle donne e degli uomini per categoria di incarichi ad ogni livello. Tali statistiche riguarderanno le istituzioni e le missioni, nonché ciascuna Sezione e unità nel Segretariato e saranno accluse al rapporto di valutazione annuale del Segretario generale sulle questioni attinenti alla parità fra i sessi cui si fa riferimento nel paragrafo 47 del presente Piano di azione.

**(B) Accordare costantemente la dovuta considerazione alla prospettiva della parità fra i sessi nelle attività, nelle politiche, nei programmi e nei progetti dell'OSCE**

32. Gli Stati partecipanti, il Segretariato, le istituzioni e le missioni assicureranno che la prospettiva della parità fra i sessi sia integrata nelle attività, nei programmi e nei progetti dell'OSCE al fine di promuovere la prassi dell'uguaglianza fra i sessi nell'area dell'OSCE quale elemento essenziale per la sicurezza globale. Essi si concentreranno in particolare sul conferimento di poteri alle donne e sulla loro partecipazione alla vita pubblica, politica ed economica nel contesto dei processi democratici ed economici degli Stati partecipanti. Il processo di accordare costantemente la dovuta considerazione agli aspetti legati alle differenze fra i sessi mirerà inoltre a superare stereotipi negativi e a cambiare la percezione di tali tematiche, nonché a sviluppare comportamenti volti a conseguire l'uguaglianza fra uomini e donne in tutti gli Stati partecipanti.

33. I consulenti in materia di parità del Segretariato, delle istituzioni e delle operazioni sul terreno saranno coinvolti tempestivamente ogniqualvolta vengano elaborate nuove direttive, norme e regolamenti. Nei loro rapporti periodici al Consiglio permanente, le missioni e le istituzioni informeranno il Consiglio, ove appropriato, sui progressi delle loro iniziative volte ad accordare costantemente la dovuta considerazione agli aspetti legati alle differenze fra i sessi, nonché sui problemi che dovessero emergere.

34. Il Centro per la prevenzione dei conflitti (CPC) e in particolare il Nucleo per il coordinamento dei progetti (PCC) contribuiranno ad assicurare che vengano elaborate analisi in materia di uguaglianza fra uomini e donne nel quadro dei nuovi progetti sviluppati dalle missioni, dalle istituzioni e dalle unità del Segretariato, nonché in sede di valutazione dei progetti in corso di attuazione.

35. Il Segretariato e le istituzioni, nell'elaborare progetti e programmi per gli Stati partecipanti che non ospitano missioni OSCE, terranno conto della prospettiva della parità fra i sessi.

36. La prassi di accordare costantemente la dovuta considerazione agli aspetti legati alle differenze fra i sessi nelle attività, nelle politiche, nei progetti e nei programmi dell'OSCE nel quadro della dimensione politico-militare terrà anche conto degli obblighi previsti dalla risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza che esorta ad una maggiore partecipazione delle donne, tra l'altro nell'ambito della prevenzione dei conflitti e dei processi di ricostruzione postconflittuale.

37. Gli Stati partecipanti, assistiti dalla Presidenza, dal Segretario generale e dai capi delle istituzioni, assicureranno che la programmazione di conferenze e seminari dell'OSCE nel quadro delle tre dimensioni tenga conto dell'aspetto dell'uguaglianza fra i sessi e comprenda, se del caso, temi ivi correlati.

38. Le istituzioni e le missioni che si occupano di questioni concernenti la parità fra i sessi, al fine di conseguire progressi tangibili in tale settore nel quadro delle attività, dei progetti e dei programmi dell'OSCE, dovrebbero mettere a punto concreti meccanismi sui seguiti in cooperazione con altri Stati partecipanti.

39. Le missioni, ove appropriato, istituiranno gruppi di lavoro interni sulle questioni inerenti all'uguaglianza fra i sessi, guidati dal funzionario di coordinamento in materia di parità al fine di definire le strategie in tale settore, monitorarne l'attuazione e aumentare la visibilità delle loro attività. Sarà compito dei capi missione prevedere per i funzionari di coordinamento un livello sufficientemente elevato e assicurarsi che essi abbiano pieno accesso ai livelli direttivi.

40. La Sezione stampa e informazione al pubblico del Segretariato, le istituzioni e le missioni incoraggeranno una copertura informativa equilibrata dal punto di vista della parità fra i sessi mettendo in risalto, come appropriato, le riunioni, i seminari, gli eventi speciali, i rapporti, gli avvenimenti significativi e gli sviluppi concernenti l'attuazione degli impegni OSCE in materia di parità fra i sessi.

#### **IV. Promozione della parità fra i sessi negli Stati partecipanti**

41. Gli Stati partecipanti, singolarmente e collettivamente, sono direttamente responsabili e debbono rendere conto ai propri cittadini dell'attuazione dei loro impegni in materia di uguaglianza di diritti e di pari opportunità per uomini e donne. Essi si sono impegnati a fare in modo che la questione della parità fra uomini e donne diventi parte integrante delle loro politiche sia a livello nazionale, che in seno all'Organizzazione. Essi assicureranno di utilizzare appieno i pertinenti fori dell'OSCE per verificare l'attuazione degli impegni dell'Organizzazione in materia di parità.

42. Si raccomanda pertanto agli Stati partecipanti di:

- assicurare che l'Organizzazione sviluppi politiche che promuovano efficacemente la parità fra i sessi e che le nuove proposte e iniziative tengano in considerazione una prospettiva di uguaglianza;
- istituire o rafforzare meccanismi esistenti atti a garantire la parità fra i sessi, mettendo anche a disposizione l'assistenza di una persona o di un organo imparziale e indipendente, come un difensore civico/commissario per i diritti dell'uomo, al fine di trattare le questioni inerenti alla discriminazione su base sessuale contro singoli cittadini;
- rispettare ed attuare pienamente gli standard e gli impegni internazionali assunti in materia di parità, non discriminazione e diritti delle donne e delle ragazze;

- ottemperare alla )Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), qualora ne siano già parte o, diversamente, considerare di ratificarla o aderirvi. Gli Stati che hanno ratificato o aderito alla Convenzione avanzando riserve prenderanno in considerazione il ritiro delle stesse. Gli Stati parte del CEDAW sono anche invitati a considerare di ratificare il Protocollo Opzionale alla Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna;
- qualora essi siano Stati parte della Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), e/o del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), presentare rapporti con regolarità e tempestività ai rispettivi organi e coinvolgere le organizzazioni delle donne nell'elaborazione degli stessi;
- intraprendere ulteriori iniziative, ove necessario, al fine di garantire un ambiente sicuro per i propri cittadini e il diritto alla pari tutela in base alla legge, in particolare incrementando le attività volte a eliminare ogni forma di violenza nei confronti delle donne, inclusa la tratta di esseri umani\* ed incoraggiare coloro che non l'abbiano ancora fatto a ratificare ed attuare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, nonché il suo Protocollo per la prevenzione, la repressione e la punizione della tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini;

sostenere gli sforzi nazionali ed internazionali volti a consegnare alla giustizia coloro che hanno perpetrato reati contro le donne, riconosciuti dalle norme applicabili del diritto internazionale come crimini di guerra o crimini contro l'umanità, e assicurare che la legislazione nazionale vigente sulla violenza nei confronti delle donne sia applicata e che, ove necessario, siano elaborate nuove leggi;

- come raccomandato nelle Linee guida sulla tutela internazionale in materia di persecuzione su base sessuale, nel contesto dell'Articolo 1A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e/o del suo Protocollo relativo allo status dei rifugiati del 1967, introdurre prassi procedurali, qualora gli Stati non l'abbiano ancora fatto, che garantiscano alle donne richiedenti adeguata considerazione nelle procedure per la determinazione dello status di rifugiato e che sia accordato debito riconoscimento alle richieste avanzate per persecuzioni su base sessuale;
- avvalersi dell'esperienza dell'OSCE al fine di sviluppare strategie e politiche paritarie transdimensionali ed includere nei seguiti di tali politiche, fra l'altro, l'utilizzo di pertinenti meccanismi di analisi e monitoraggio atti a valutare l'impatto delle strategie e delle politiche in materia di parità, in modo da poter individuare e affrontare gli ostacoli che si frappongono alla loro piena attuazione.

## V. Sostegno agli Stati partecipanti all'OSCE nell'attuazione di pertinenti impegni per la promozione della parità fra uomini e donne

### Aree di interesse speciale per tutti gli Stati partecipanti all'OSCE

43. Le seguenti aree prioritarie costituiscono una base di riferimento per il Segretariato, le istituzioni e le missioni dell'OSCE da utilizzare per l'elaborazione di progetti e programmi volti ad assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, nell'attuazione di pertinenti impegni. Tutte le strutture OSCE dovranno adoperarsi per rispettare tali priorità, come appropriato, nell'ambito dei loro mandati. I Paesi che non ospitano missioni sono inoltre invitati ad avvalersi appieno dell'esperienza delle

---

\* Riferimento alla Decisione N.557 del Consiglio permanente del 24 luglio 2003 sull'adozione del Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani.

strutture dell'OSCE per ricevere assistenza nella promozione della parità fra i sessi, non essendo essa pienamente realizzata in alcun Paese.

#### 44. Priorità

##### (a) Sviluppo di progetti in Paesi OSCE che non ospitano missioni

- in Paesi senza missioni, l'ODIHR individuerà progetti volti a sostenere iniziative nel campo della prevenzione della violenza contro le donne, della promozione delle donne nei settori pubblico, politico ed economico, nonché del sostegno alla messa a punto di prassi volte ad accordare costantemente la dovuta considerazione agli aspetti legati alle differenze fra i sessi a livello nazionale.

##### (b) Creazione di quadri giuridici e di politiche non discriminatori

- l'ODIHR, in cooperazione con altre organizzazioni internazionali e pertinenti organismi e istituzioni nazionali, assisterà gli Stati partecipanti all'OSCE nell'ottemperare agli strumenti internazionali per la promozione della parità fra i sessi e dei diritti della donna e nella verifica della legislazione, al fine di assicurare adeguate garanzie giuridiche per la promozione della parità in conformità con gli impegni dell'OSCE e con altri impegni;
- l'ODIHR presterà assistenza nello sviluppo e nell'attuazione di specifici programmi ed attività al fine di promuovere i diritti delle donne, rafforzare il loro ruolo a tutti i livelli del potere decisionale, nonché promuovere l'uguaglianza fra uomini e donne in tutta l'area dell'OSCE, in particolare attraverso l'educazione alla presa di coscienza sui temi della parità;
- l'ODIHR presterà assistenza nell'attuazione e nella valutazione di strategie e piani di azione nazionali relativi a misure volte a promuovere la parità fra i sessi e la prassi di accordare costantemente la dovuta considerazione agli aspetti legati alle differenze fra i sessi;
- il Segretariato, le istituzioni e le operazioni sul terreno dell'OSCE assisteranno inoltre gli Stati partecipanti nell'attuare le disposizioni e le raccomandazioni pertinenti, contenute nel Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani e nel Piano di azione dell'OSCE per migliorare la situazione dei Rom e dei Sinti nell'area dell'OSCE.

##### (c) Prevenzione della violenza contro le donne\*

- le strutture dell'OSCE continueranno ad assistere gli Stati partecipanti nell'elaborazione di programmi e attività atti a prevenire tutte le forme di violenza su base sessuale†;
- le strutture dell'OSCE assisteranno gli Stati partecipanti nelle loro iniziative legislative atte a prevenire la violenza contro le donne e promuoveranno la creazione di istituzioni, rafforzeranno il coordinamento fra le istituzioni governative e la società civile e svolgeranno un'attività di sensibilizzazione generale su tale problema;
- le strutture dell'OSCE, in cooperazione con gli Stati partecipanti, considereranno la dimensione della parità fra i sessi nell'ambito della proliferazione delle armi di piccolo calibro e leggere

---

\* L'articolo 2(b) della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della discriminazione contro le donne recita: "Per violenza contro le donne si intenderà, fra l'altro: [...] violenza fisica, sessuale e psicologica che si verifica in seno alla collettività, compresi lo stupro, l'abuso e le molestie sessuali, le intimidazioni sul posto di lavoro, negli istituti di istruzione o in altro luogo, la tratta di donne e la prostituzione forzata."

† La risoluzione delle Nazioni Unite su "Ulteriori azioni e iniziative finalizzate all'attuazione della Dichiarazione e della Piattaforma di azione di Pechino" (A/RES/S-23/3) del 16 novembre 2000, recita (paragrafo 59): "La violenza su base sessuale, come le percosse e altre forme di violenza domestica, l'abuso sessuale, la schiavitù e lo sfruttamento sessuale, la tratta internazionale di donne e bambini, la prostituzione forzata e le molestie sessuali... sono incompatibili con la dignità e il valore della persona umana..."



(SALW). La proliferazione di SALW aggrava la violenza contro le donne e, pertanto, nelle pertinenti iniziative, si dovrà tenere conto della prospettiva della parità;

- L'Unità per le questioni strategiche di polizia (SPMU) potenzierà lo sviluppo di progetti al fine di assistere gli Stati partecipanti a reagire ai reati di violenza sessuale e ad includere nel programma di addestramento della polizia elementi quali speciali tecniche investigative e metodi per condurre i colloqui con le vittime di abusi sessuali, ivi inclusi i minori, nonché informazioni sui meccanismi di riferimento per l'assistenza alle vittime;
- L'Ufficio del Coordinatore delle attività economiche e ambientali (OCEEA) e l'Unità di assistenza contro la tratta di esseri umani (ATAU), nel considerare le cause alla base della tratta di esseri umani assisterà, in coordinamento con le pertinenti istituzioni e strutture OSCE, gli Stati partecipanti ad affrontare la carenza di opportunità per le donne, la disoccupazione femminile ed altri aspetti della tratta attinenti alla parità fra i sessi, inclusa la domanda di sfruttamento sessuale ed altre forme di sfruttamento;
- L'Unità di azione contro il terrorismo (ATU) interverrà, su richiesta, in merito al problema dello sfruttamento delle donne da parte di terroristi per i propri fini e per diffondere ideologie estremiste;
- poiché stereotipi negativi nell'ambito della parità fra i sessi contribuiscono al persistere della violenza contro le donne, i programmi, i progetti e le attività dell'OSCE dovrebbero avere come obiettivo il conferimento di poteri alle donne.

(d) Pari opportunità di partecipazione delle donne nella vita politica e pubblica

- L'ODIHR assisterà gli Stati partecipanti a sviluppare misure efficaci volte a conseguire pari opportunità di partecipazione delle donne ai processi democratici e li assisterà nell'elaborazione di migliori prassi per la loro attuazione;
- L'ODIHR e le operazioni sul terreno dell'OSCE presteranno assistenza, come appropriato, nel potenziamento delle capacità e delle competenze locali in materia di parità fra i sessi, nonché delle reti di collegamento fra rappresentanti delle comunità ed esponenti politici;
- L'ODIHR continuerà ad assistere gli Stati partecipanti nella promozione della partecipazione politica delle donne e continuerà, nel quadro della propria Missione di osservazione elettorale, a monitorare e a riferire in merito alla partecipazione delle donne ai processi elettorali.

Ove possibile, l'ODIHR commissionerà e pubblicherà inoltre rapporti analitici specifici sulla situazione delle donne nei processi elettorali;

- L'Alto commissario per le minoranze nazionali (ACMN) tratterà questioni specifiche relative alla partecipazione delle donne, appartenenti a minoranze nazionali, alla vita pubblica e privata e, nelle politiche e nei progetti elaborati dal suo ufficio, intraprenderà le iniziative necessarie per contrastare la doppia discriminazione cui esse sono sottoposte nel contesto del proprio mandato per la prevenzione dei conflitti, come appropriato;
- Il Rappresentante dell'OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione (RFOM) vigilerà sui presunti casi di grave intolleranza verso le donne e di istigazione alla discriminazione sessuale nei media o da parte di essi negli Stati partecipanti, in conformità con il Capitolo 6 del mandato del RFOM. Il Rappresentante informerà gli Stati partecipanti di tali casi nei suoi regolari rapporti.

(e) Sostegno alla partecipazione delle donne nella prevenzione dei conflitti, nella gestione delle crisi e nella ricostruzione postconflittuale

- le strutture dell'OSCE promuoveranno, come appropriato nell'ambito del loro mandato, l'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza (2000) sul ruolo delle donne, fra l'altro, nella prevenzione dei conflitti e nella ricostruzione postconflittuale;
- le strutture dell'OSCE assisteranno, come appropriato, gli Stati partecipanti nell'elaborazione di programmi e progetti volti a conseguire pari opportunità per la partecipazione delle donne alle iniziative di promozione della pace e della sicurezza, comprese quelle condotte a livello di base e regionale. Il conferimento di poteri alle donne nella dimensione politico-militare è altresì essenziale per la sicurezza globale.

(f) Promozione delle pari opportunità per le donne in ambito economico

- L'OCEEA intraprenderà iniziative intese ad aumentare la sensibilizzazione sui diritti delle donne in ambito economico, come esposto nel paragrafo 40.6 del Documento di Mosca e, come appropriato, svilupperà progetti volti alla sua attuazione;
- l'OCEEA dovrà tenere conto di una prospettiva di parità fra i sessi nello svolgimento dei suoi compiti come enunciati nel Documento sulla strategia dell'OSCE per la dimensione economica ed ambientale, adottato dal Consiglio dei ministri di Maastricht nel 2003, nonché nel Documento della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa;
- l'OCEEA assisterà; su richiesta; gli Stati partecipanti nella definizione delle loro politiche economiche sulla base dei principi enunciati nel Documento di Bonn e nel Documento sulla strategia dell'OSCE per la dimensione economica e ambientale. A tale riguardo, l'OSCE dovrebbe proseguire e rafforzare la sua cooperazione con la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e con altre organizzazioni;
- l'OCEEA esaminerà, congiuntamente con gli Stati partecipanti e con le missioni, gli ostacoli che impediscono alle donne di realizzare le loro potenzialità nella sfera economica, elaborerà inoltre progetti volti ad accrescere il ruolo della donna nelle attività economiche ed assicurerà che esse non siano discriminate in tale campo, in particolare rispetto all'accesso alle risorse economiche e finanziarie come mutui, diritti di proprietà e di successione e al loro controllo;
- l'OCEEA e, come appropriato, le missioni dovrebbero promuovere lo sviluppo delle capacità imprenditoriali delle donne e di altre competenze professionali, sostenendo le strutture di formazione, riqualificazione e specializzazione, nonché promuovendo l'istruzione e la formazione delle donne e degli uomini in settori e occupazioni non tradizionali;
- l'OCEEA incoraggerà le organizzazioni di donatori e gli istituti di credito internazionali a sostenere progetti destinati a migliorare il ruolo delle donne nelle attività economiche o ad assicurare l'uguaglianza occupazionale. I progetti nel campo dell'occupazione dovrebbero dare rilievo al principio che gli accordi in materia di maternità e paternità sono un elemento fondamentale nella promozione delle pari opportunità e della condivisione delle responsabilità tra uomini e donne;
- le strutture dell'OSCE assisteranno gli Stati partecipanti nell'assicurare che le ragazze e i ragazzi, nonché le donne e gli uomini, godano di pari opportunità di accesso all'istruzione e alla formazione.

(g) Creazione di meccanismi nazionali per l'avanzamento delle donne

- l'ODIHR continuerà a fornire competenze e sostegno per la creazione di istituzioni democratiche, come gli uffici del difensore civico a livello locale e nazionale, come appropriato, aventi

il fine di promuovere la prassi di accordare costantemente la dovuta considerazione agli aspetti legati alle differenze fra i sessi;

- l'ODIHR agevolerà il dialogo e la cooperazione fra la società civile, i mezzi di informazione e il governo nella promozione della prassi di accordare costantemente la dovuta considerazione agli aspetti legati alle differenze fra i sessi.

(h) L'Assemblea parlamentare è incoraggiata a:

- continuare a mantenere nel suo ordine del giorno la questione delle pari opportunità per uomini e donne nei parlamenti nazionali, nonché in seno all'OSCE e all'Assemblea parlamentare dell'OSCE, avendo incluso la discussione sulla parità fra i sessi nell'ordine del giorno delle Sedute plenarie dell'Assemblea;
- sviluppare ulteriormente l'attuale rete di donne parlamentari attraverso l'attività del Rappresentante speciale per le pari opportunità dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, al fine di promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica e pubblica sia a livello nazionale che internazionale;
- assicurare, con l'assistenza del Rappresentante speciale, di continuare ad avanzare raccomandazioni relative alla parità fra uomini e donne nelle sue dichiarazioni annuali;
- continuare a produrre rapporti, attraverso l'Unità per le pari opportunità del Segretariato dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, sulla condizione delle donne nella regione dell'OSCE e adoperarsi per elevare il livello di sensibilizzazione, mettendo a disposizione di tutti i parlamenti partecipanti tale materiale.

## VI. Seguiti generali

45. Il Segretario generale, i capi missione e i capi delle istituzioni renderanno conto al Consiglio permanente dell'attuazione delle pertinenti parti del presente Piano di azione, conformemente alle loro rispettive responsabilità.

46. Il Segretario generale, prima dell'1 ottobre 2005, elaborerà un piano per l'attuazione di misure volte a conseguire gli obiettivi generali del presente Piano di azione. Anche i capi delle istituzioni elaboreranno separatamente i loro piani di attuazione entro tale data. Tali piani includeranno misure attuative concrete del Piano di azione 2004 per la promozione della parità fra i sessi, come pure misure concernenti programmi di formazione volti ad accordare costantemente la dovuta considerazione agli aspetti legati alle differenze fra i sessi nelle attività dei funzionari dell'OSCE e misure per dette finalità a livello transdimensionale nelle politiche, nei progetti e nei programmi dell'OSCE, nonché strategie di gestione e di reclutamento volte a conseguire un equilibrio paritario fra uomini e donne a tutti i livelli.

47. Il Segretario generale riferirà in merito ai progressi delle attività attinenti alla parità fra i sessi nel Rapporto annuale 2004. Il Segretario generale presenterà quindi un rapporto di valutazione annuale sulle questioni attinenti alla parità fra i sessi nel 2006. Tale rapporto sarà presentato al Consiglio permanente ogni anno, nel mese di giugno, a partire dal 2006. Tali rapporti di valutazione conterranno contributi delle Sezioni, nonché delle istituzioni e missioni sugli sviluppi relativi alla parità fra i sessi e alla prassi di accordare costantemente la dovuta considerazione agli aspetti legati alle differenze fra i sessi nelle strutture dell'OSCE, incluse informazioni sui piani menzionati nel precedente paragrafo 46. Essi comprenderanno analisi dei risultati alla luce dei requisiti del presente Piano di azione.

48. A partire da giugno 2006, il Consiglio permanente, sulla base del rapporto di valutazione annuale del Segretario generale in merito alle questioni attinenti alla parità fra i sessi, terrà un dibattito annuale specificatamente dedicato a tali questioni, che riguarderà la verifica e se necessario l'aggiornamento delle politiche e delle strategie inerenti la prassi di accordare costantemente la dovuta considerazione agli aspetti legati alle differenze fra i sessi e la promozione della parità. Tale dibattito dovrebbe inoltre monitorare l'attuazione del presente Piano di azione.

49. La necessità di includere, in cooperazione con i Paesi ospitanti, la prospettiva della parità fra i sessi nel mandato delle rispettive missioni potrà essere considerata, come e quando appropriato.

50. La prossima revisione del Piano di azione 2004 per la promozione della parità fra i sessi avrà luogo quando il Consiglio permanente deciderà in tal senso.

51. L'attuazione del presente Piano di azione richiede lo stanziamento di adeguate risorse.

# Documento della Tredicesima Riunione del Consiglio dei ministri

## Lubiana 2005

---

### I. Dichiarazioni del Consiglio dei ministri

#### Dichiarazione del Consiglio dei ministri sulla Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare

1. Noi, Ministri degli affari esteri degli Stati partecipanti all'OSCE, accogliamo con favore l'adozione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare.
2. Ci impegniamo ad adoperarci con ogni mezzo per firmare tale Convenzione internazionale il giorno della sua apertura alla firma presso la sede centrale delle Nazioni Unite a New York il 14 settembre 2005.
3. Incoraggiamo l'attuazione di tutte le misure necessarie per ratificare, accettare, approvare o divenire parte di tale Convenzione internazionale nel più breve tempo possibile.
4. Sollecitiamo il Segretario generale dell'OSCE e l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo ad offrire agli Stati partecipanti che ne fanno richiesta formale, e ove appropriato, assistenza/consulenza tecnica sulla tempestiva ratifica, accettazione o approvazione di tale Convenzione internazionale, in stretta collaborazione con l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine.
5. Invitiamo i Partner OSCE per la cooperazione e i Partner mediterranei per la cooperazione ad associarsi alla nostra iniziativa.

#### Dichiarazione del Consiglio dei ministri dell'OSCE in occasione del 20° anniversario del disastro presso la centrale nucleare di Cernobyl

Il 26 aprile 2006 ricorrerà il 20° anniversario del disastro avvenuto presso la centrale nucleare di Cernobyl.

Nel commemorare tale tragico evento ricordiamo ancora una volta tutte le vittime, incluso il personale delle operazioni di soccorso e recupero, della più grande catastrofe tecnologica del ventesimo secolo, sia in termini di portata che di conseguenze.

Tale disastro ha comportato la contaminazione radioattiva su vasta scala di un'ampia area dell'Europa, colpendo in particolare i territori della Belarus, della Federazione Russa e dell'Ucraina. L'incidente ha avuto conseguenze negative sulla vita e la salute di milioni di persone, in particolare di bambini, e ha imposto pesanti oneri all'economia e all'ambiente degli Stati maggiormente colpiti.

Appreziamo gli enormi sforzi messi in atto dai governi nazionali interessati per far fronte alle conseguenze dell'incidente di Cernobyl. Tali sforzi sono stati integrati significativamente dalle iniziative di assistenza della comunità internazionale, ivi incluse le organizzazioni del sistema della Nazioni Unite, la Banca mondiale e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), intese ad attenuare le conseguenze del disastro di Cernobyl. Esprimiamo inoltre il nostro apprezzamento per il contributo offerto dalle organizzazioni non governative, da iniziative private e dai singoli.

A tutt'oggi, tuttavia, le conseguenze a lungo termine del disastro, che comprendono problemi umanitari, ambientali, sociali, economici e sanitari, continuano a persistere. È, pertanto, necessario proseguire negli sforzi volti a mitigare tali conseguenze, ponendo l'accento su questioni di vitale importanza come la ripresa economica, il risanamento ambientale e lo sviluppo sostenibile dei territori colpiti.

Siamo altresì consapevoli del fatto che la centrale nucleare di Cernobyl continua a rappresentare una potenziale minaccia nel centro dell'Europa. A tale riguardo, si dovrebbe prestare particolare attenzione al completamento del Progetto di realizzazione della struttura di protezione, costruendo il principale elemento mancante: la nuova Struttura di sicurezza ad arco. Appreziamo l'iniziativa della comunità internazionale di aumentare gli impegni finanziari a favore del Fondo BERS per la struttura di protezione di Cernobyl, portandoli quest'anno a oltre 1 miliardo di dollari.

Le questioni ambientali hanno sempre costituito parte del mandato dell'OSCE e rispecchiano l'approccio globale dell'Organizzazione relativamente alla sicurezza e alla cooperazione. Nell'Atto finale di Helsinki abbiamo concordato di studiare, con l'intento di risolverli, quei problemi dell'ambiente che, per loro natura, hanno una dimensione multilaterale, bilaterale, regionale o subregionale, nonché di incoraggiare lo sviluppo di una impostazione interdisciplinare dei problemi ambientali.

In tale contesto l'OSCE continuerà a contribuire alle iniziative di cooperazione internazionale intese a mitigare le conseguenze dell'incidente di Cernobyl, anche partecipando e sostenendo pertinenti progetti, nonché a prestare appropriata assistenza e consulenza, in consultazione con gli Stati interessati.

Nel commemorare tale tragico evento, esprimiamo la nostra convinzione che il disastro di Cernobyl abbia dimostrato quanto sia importante per la comunità internazionale sviluppare e attuare politiche e strategie concordate, per assicurare l'esistenza di intese appropriate ai fini di prevenire e far fronte a incidenti tecnologici e alle loro conseguenze per gli esseri umani e per l'ambiente. Siamo inoltre convinti che, al fine di affrontare tali sfide in modo efficace, siano necessari sforzi concertati fra gli Stati interessati, le pertinenti organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie e altri donatori interessati.

## **II. Concetto per la sicurezza e la gestione delle frontiere**

### **Quadro di cooperazione fra gli Stati partecipanti all'OSCE**

#### **Capitolo I: Impegni degli Stati partecipanti all'OSCE**

1. Riconoscendo che la sicurezza e la gestione delle frontiere è materia che rientra nell'ambito della sovranità nazionale e della responsabilità degli Stati, gli Stati partecipanti all'OSCE riconfermano il loro impegno a promuovere confini aperti e sicuri in un'area OSCE libera, democratica e più integrata, priva di linee divisorie. In tale contesto essi si impegnano altresì a cooperare in base ai principi del diritto internazionale, della fiducia reciproca, del partenariato paritario,

della trasparenza e della prevedibilità, e a perseguire un approccio globale in uno spirito che faciliti le relazioni amichevoli tra gli Stati.

2. Gli Stati partecipanti all'OSCE riconfermano gli obblighi e gli impegni assunti in materie inerenti alle frontiere a tutti i livelli:

2.1 a livello globale: relativamente alla sicurezza e alla gestione delle frontiere, gli Stati partecipanti all'OSCE riconfermano gli impegni assunti ai sensi del diritto internazionale, con particolare riguardo ai diritti dell'uomo, ai diritti dei rifugiati e al diritto umanitario, e possono anche prendere in considerazione gli standard stabiliti e le raccomandazioni formulate dall'Organizzazione mondiale delle dogane, dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni, dall'Organizzazione internazionale del lavoro, dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e da altre organizzazioni internazionali pertinenti;

2.2 a livello dell'OSCE: gli Stati partecipanti riconfermano le norme, i principi, gli impegni e i valori sanciti nell'Atto finale di Helsinki, che si applicano indistintamente in modo uguale e senza riserve e che vengono interpretati singolarmente tenendo conto di tutti gli altri. Gli Stati partecipanti riconfermano i principi e gli impegni contenuti nel Documento di Copenaghen del 1990, nel Documento di Helsinki del 1992 e nella Carta per la sicurezza europea del 1999 e richiamano i piani d'azione, le decisioni ed altri pertinenti documenti concordati in seno all'OSCE che affrontano le questioni inerenti alle frontiere. In particolare, il potenziamento delle capacità dell'OSCE di promuovere confini aperti e sicuri e il rafforzamento della cooperazione vicendevolmente utile fra gli Stati sono strumenti appropriati per affrontare le minacce del terrorismo, della criminalità organizzata, della migrazione clandestina e dei traffici illeciti di armi e di droga, nonché della tratta di esseri umani, come enunciato nel paragrafo 35 della Strategia dell'OSCE per far fronte alle minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo;

2.3 a livello regionale e subregionale: nello stesso spirito, gli Stati partecipanti riconfermano gli obblighi e gli impegni assunti nell'ambito di tutti i fori regionali e subregionali di cui siano parte e si impegnano a collaborare nell'ambito di tutte le organizzazioni e agenzie pertinenti, al fine di garantire politiche e standard coerenti ed evitare duplicazioni;

2.4 a livello bilaterale: in uno spirito di solidarietà e con l'obiettivo di instaurare relazioni di buon vicinato, gli Stati partecipanti rispetteranno gli accordi bilaterali da essi stipulati in materie inerenti alle frontiere e si adopereranno per promuovere la condivisione di esperienze e delle migliori prassi;

## Capitolo II: Principali obiettivi della cooperazione

3. La cooperazione fra gli Stati partecipanti mira a promuovere l'attuazione degli impegni assunti in materie inerenti alle frontiere. Essa dovrebbe favorire il rispetto dei relativi standard di sicurezza e di gestione delle frontiere riconosciuti dagli Stati partecipanti, nonché il miglioramento di tali standard, tra l'altro, sulla base della condivisione delle migliori prassi.

4. Gli Stati partecipanti promuoveranno la cooperazione fra i rispettivi servizi di frontiera, autorità doganali, agenzie incaricate del rilascio di documenti di viaggio e visti, forze di polizia e agenzie per la migrazione, nonché fra altre pertinenti strutture nazionali, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

4.1 promuovere la libera e sicura circolazione di persone, beni, servizi e investimenti attraverso le frontiere, conformemente ai pertinenti ordinamenti giuridici, al diritto internazionale e agli impegni OSCE, tra l'altro, migliorando la sicurezza dei documenti di viaggio e favorendo, come appropriato, circostanze che consentano la liberalizzazione del regime dei visti, nello spirito degli impegni assunti nei documenti sopraccitati;

- 4.2 ridurre la minaccia del terrorismo, anche prevenendo i movimenti attraverso le frontiere di persone, armi e capitali connessi ad attività terroristiche e ad altre attività criminali;
- 4.3 prevenire e reprimere la criminalità organizzata transnazionale, l'immigrazione clandestina, la corruzione, il contrabbando, il traffico di armi e di stupefacenti, nonché la tratta di esseri umani;
- 4.4 promuovere standard elevati nell'ambito dei servizi di frontiera e delle competenti strutture nazionali;
- 4.5 assicurare che tutte le persone che intendono attraversare le frontiere siano trattate in modo dignitoso, conformemente ai pertinenti quadri giuridici nazionali, al diritto internazionale, in particolare ai diritti dell'uomo, dei rifugiati e al diritto umanitario, nonché ai pertinenti impegni OSCE;
- 4.6 creare condizioni favorevoli per lo sviluppo sociale ed economico delle zone di confine, nonché per la prosperità e lo sviluppo culturale dei cittadini appartenenti a tutte le comunità che risiedono in tali zone, garantendo loro l'accesso a tutte le opportunità;
- 4.7 favorire prospettive di sviluppo economico congiunto, nonché la creazione di spazi comuni di libertà, sicurezza e giustizia nell'area dell'OSCE;
- 4.8 garantire la sicurezza dei circuiti di trasporto internazionale dei prodotti di base.

### **Capitolo III: Principi della cooperazione fra gli Stati partecipanti all'OSCE in materie inerenti alle frontiere**

Guidati dall'approccio cooperativo dell'OSCE,

5. gli Stati partecipanti convengono che la comune prosperità e sicurezza può essere potenziata attraverso un incremento dei giovevoli movimenti di persone, beni, servizi e investimenti attraverso le frontiere.
6. Le questioni di ordine normativo poste dai movimenti attraverso le frontiere possono essere meglio affrontate attraverso la cooperazione diretta tra i servizi di frontiera e le competenti strutture nazionali degli Stati partecipanti, sulla base di pertinenti accordi. Tali iniziative di cooperazione dovrebbero aver luogo a livello bilaterale, regionale e multilaterale.
7. Le autorità nazionali competenti e in particolare i servizi di frontiera responsabili da ambo i lati delle frontiere dispongono della migliore conoscenza delle materie in oggetto. Il dialogo, la trasparenza e il rafforzamento della fiducia nei contesti transfrontalieri rappresentano i logici punti di partenza per la ricerca di soluzioni vantaggiose, a beneficio di tutti.
8. I confini nell'area dell'OSCE non sono uniformi. Ogni linea di confine presenta un carattere peculiare e può richiedere l'adozione di specifiche scelte politiche. Ciascuno Stato partecipante ha il diritto sovrano di scegliere le modalità per garantire la sicurezza e la gestione delle proprie frontiere, tenendo conto delle pertinenti considerazioni di natura politica, militare, economica e sociale.

### **Capitolo IV: Contributo dell'OSCE**

9. Conformemente al suo concetto di sicurezza comune, globale, cooperativa e indivisibile, l'OSCE costituisce un contesto politico appropriato e offre il contributo delle sue strutture e delle sue istituzioni. L'Organizzazione agisce su richiesta degli Stati partecipanti e in uno spirito di solidarietà e di partenariato basato sull'interesse e sul rispetto reciproci. Nell'eventualità in cui l'OSCE sia chiamata ad offrire il suo contributo in zone di confine tra Stati partecipanti, essa opererà in stretta consultazione con tali Stati partecipanti e tenendo conto del punto di vista da essi espresso.



10. L'operato dell'OSCE a sostegno della sicurezza e della gestione delle frontiere sarà basato sul realismo e sul pragmatismo. Utilizzerà al meglio le strutture e le istituzioni dell'Organizzazione, il cui rafforzamento dovrebbe essere considerato. Le attività dell'OSCE in materie inerenti alle frontiere sono soggette a un continuo riesame e monitoraggio periodico da parte degli organi decisionali dell'OSCE e attraverso le procedure di bilancio.

11. L'OSCE assicurerà un costante dialogo politico sulle questioni inerenti alle frontiere, attraverso dibattiti che si svolgeranno in seno ad un'appropriata struttura consultiva di lavoro sull'attuazione degli impegni e sul futuro sviluppo della cooperazione fra gli Stati partecipanti in tale settore e fornendo orientamenti alle strutture e alle istituzioni dell'OSCE riguardo alle pertinenti attività.

12. L'OSCE continua ad essere un foro per il dialogo e la risoluzione dei conflitti attraverso un dialogo pacifico. La Corte di conciliazione e di arbitrato dell'OSCE rappresenta al riguardo uno strumento di consultazione e di consulenza giuridica riservata, su richiesta degli Stati che ne riconoscono la giurisdizione.

13. Il possibile contributo dell'OSCE può concretizzarsi, tra l'altro, nei modi seguenti:

- scambiando informazioni, esperienze e migliori prassi;
- creando "punti di contatto" e uffici nazionali di coordinamento (focal points);
- organizzando seminari e conferenze, anche con la partecipazione di esperti;
- mantenendo i contatti e l'interazione con le competenti organizzazioni internazionali e regionali.

Un elenco più dettagliato dei possibili contributi dell'OSCE è riportato in annesso.

## **Capitolo V: Cooperazione esterna dell'OSCE con le organizzazioni e con i partner internazionali**

14. L'OSCE può offrire la sua struttura organizzativa per l'interazione con le organizzazioni internazionali, regionali e subregionali in materie inerenti alle frontiere, conformemente alla Piattaforma per la sicurezza cooperativa.

15. L'assistenza e la cooperazione internazionale potrebbe beneficiare di un approccio più mirato e coordinato. L'OSCE dovrebbe continuare a coordinare con altre organizzazioni e istituzioni internazionali, a livello politico e operativo, le iniziative per la promozione di frontiere aperte e sicure. I principi della complementarità, del vantaggio comparativo e del valore aggiunto dovranno sostenere tale approccio di coordinamento, tra l'altro, mediante azioni concertate e l'impiego comune di risorse internazionali.

16. Quale intesa regionale ai sensi del Capitolo VIII dello Statuto delle Nazioni Unite, l'OSCE è anche un foro per la cooperazione con le organizzazioni subregionali presenti nella sua area. Un maggior coordinamento in materia di sicurezza e gestione delle frontiere a livello subregionale può costituire un passo fondamentale per la creazione di frontiere aperte e sicure in tutta l'area dell'OSCE.

17. Le disposizioni contenute nel presente Concetto saranno condivise dai Partner per la cooperazione su base volontaria.

## Annesso al Documento MC.DOC/2/05/Corr.2 Possibili contributi dell'OSCE

Su richiesta degli Stati partecipanti interessati e ove possano apportare un vantaggio comparativo e valore aggiunto, i contributi dell'OSCE, basati sugli insegnamenti appresi nella realizzazione di programmi su materie inerenti alle frontiere, potrebbero concretizzarsi, fra l'altro, nelle forme qui di seguito specificate:

### A. Promozione:

1. dialogo politico tra gli Stati partecipanti su materie inerenti alle frontiere, ivi inclusi i buoni uffici dell'OSCE;
2. misure di rafforzamento della fiducia nelle zone di confine, come enunciate nei pertinenti documenti dell'OSCE e nelle decisioni elaborate dal Foro di cooperazione per la sicurezza;
3. dialogo su aspetti tecnici tra i servizi di frontiera e le competenti strutture nazionali, attraverso scambi di informazioni a tutti i livelli;
4. possibili misure di mobilitazione e di coordinamento dell'assistenza.

### B. Forme generali di contributo:

1. assistenza tecnica per l'elaborazione e l'attuazione di strategie e piani d'azione nazionali, sulla base dell'ottica delle autorità nazionali e dei loro esistenti impegni, qualora uno Stato lo richieda;
2. assistenza tecnica per l'elaborazione, l'adattamento e l'armonizzazione della pertinente legislazione;
3. assistenza tecnica per migliorare l'efficienza delle strutture di frontiera attraverso la condivisione delle migliori prassi;
4. assistenza tecnica per l'elaborazione e l'attuazione di progetti e programmi di formazione attraverso la condivisione delle migliori prassi e scambi internazionali;
5. scambio generale di informazioni, creando, tra l'altro, una consapevolezza delle risorse e di tutte le esperienze internazionali disponibili, ivi incluse le nuove tecnologie e know-how ad esempio su controlli delle frontiere rapidi ed efficaci, sulla costruzione di posti di controllo alle frontiere ecc.;
6. individuazione di fonti per reperire attrezzature ed equipaggiamenti appropriati per i servizi di frontiera, in vista di una loro eventuale mobilitazione.

### C. Possibile assistenza specializzata nei seguenti settori:

1. lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata transnazionale, alla migrazione clandestina e ai traffici illeciti di armi nucleari, biologiche, chimiche e convenzionali, nonché dei relativi vettori e dei materiali connessi, di rifiuti pericolosi, di stupefacenti, nonché alla tratta di esseri umani:
  - (i) rafforzamento delle reti di scambio internazionale di informazioni concernenti le sopraccitate minacce e sfide alla sicurezza;
  - (ii) attività di formazione specializzata in materia penale per i servizi di frontiera e le competenti strutture nazionali;

- (ii) individuazione di fonti per il reperimento di attrezzature ed equipaggiamenti specifici per la lotta alla criminalità e, ove possibile, mobilitazione delle risorse disponibili;
- (iii) mezzi tecnici e non tecnici atti a individuare documenti di viaggio illegali o contraffatti, finalizzati al miglioramento della sicurezza dei documenti di viaggio e dei visti;
- (iv) iniziative volte a incoraggiare la conclusione e l'attuazione di accordi di cooperazione transfrontaliera;
- (v) promozione dell'attuazione e dell'elaborazione di norme e prassi internazionali multilaterali, in conformità ai quadri giuridici internazionali relativi all'estradizione e ad altre forme di cooperazione giudiziaria su questioni penali connesse al terrorismo e ad altri reati gravi, sugli aspetti che riguardano la sicurezza e la gestione delle frontiere;
- (vi) potenziamento della cooperazione volta a prevenire e contrastare la minaccia dei traffici di stupefacenti.

## 2. circolazione libera e sicura delle persone:

- (i) assistenza tecnica e consulenza di esperti in merito alle procedure per l'uscita e l'entrata, inclusa la semplificazione delle procedure relative ai visti, come appropriato;
- (ii) consulenza di esperti sul rafforzamento della sicurezza dei documenti di viaggio;
- (iii) agevolazione della libera e sicura circolazione delle persone attraverso le frontiere;
- (iv) promozione e consulenza di esperti da parte delle strutture e delle istituzioni dell'OSCE sui diritti e gli interessi di sviluppo delle persone appartenenti a tutte le comunità residenti in zone di confine, senza pregiudizio per le persone appartenenti alle minoranze nazionali;
- (v) attività di sensibilizzazione sui diritti dei migranti e dei richiedenti asilo.

## 3. settore economico e ambientale:

- (i) condivisione delle migliori prassi sulle procedure di attraversamento delle frontiere e sulle procedure doganali per le importazioni, le esportazioni e il transito, al fine di garantire, in particolare, la sicurezza dei circuiti di trasporto internazionale;
- (ii) promozione della cooperazione economica transfrontaliera e agevolazione del commercio frontaliero locale;
- (iii) promozione della cooperazione transfrontaliera su questioni ambientali che abbiano un impatto sullo sviluppo delle comunità locali;
- (iv) facilitazione della cooperazione transfrontaliera in caso di calamità naturali o gravi incidenti nelle zone di frontiera;
- (v) garanzia della sicurezza dei circuiti di trasporto internazionale per l'approvvigionamento di prodotti di base, anche attraverso la creazione di un sistema idoneo a fornire informazioni preliminari su beni e veicoli movimentati attraverso le frontiere.

### III. Decisioni del Consiglio dei Ministri

#### Decisione N.2/05

##### Migrazione

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando gli impegni relativi alla migrazione, in particolare quelli concernenti i lavoratori migranti, ed altri pertinenti impegni, specialmente quelli riconosciuti nell'Atto finale di Helsinki (1975), nel Documento di Madrid (1983), nel Documento conclusivo di Vienna (1989), nel Documento di Copenaghen (1990), nella Carta di Parigi per una nuova Europa (1990), nel Documento di Mosca (1991), nel Documento di Helsinki (1992), nel Documento di Budapest (1994) e nei documenti adottati dai Consigli dei ministri di Maastricht (2003) e di Sofia (2004),

riconoscendo la crescente importanza assunta dal fenomeno della migrazione, nonché le sfide e le opportunità che essa pone agli Stati partecipanti,

riconoscendo inoltre che la migrazione sta divenendo un fenomeno sempre più complesso e dai molteplici aspetti, che deve essere affrontato in modo globale e richiede pertanto un approccio transdimensionale a livello nazionale, regionale e internazionale,

riconoscendo che tutti gli Stati devono dotarsi di quadri nazionali efficaci per gestire la migrazione, sottolineando che la migrazione è intrinsecamente un problema transnazionale che richiede la cooperazione tra Stati,

prendendo atto che la migrazione rappresenta un importante fattore economico, sociale ed umano per i Paesi ospitanti e per i Paesi di origine,

riconoscendo inoltre che valide politiche di integrazione, che includano il rispetto per la diversità culturale e religiosa, nonché la promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali rappresentano uno dei fattori per promuovere la stabilità e la coesione all'interno delle nostre società,

decisi a combattere la migrazione clandestina e ad affrontare le cause che ne sono alla base,

tenendo conto dei diversi approcci adottati dagli Stati partecipanti nei confronti delle questioni migratorie e avvalendosi della loro esperienza e delle loro migliori prassi,

tenendo conto delle iniziative adottate e dei lavori svolti dall'OSCE nel 2005 per affrontare la questione della migrazione e dell'integrazione, in particolare il Seminario nel quadro della dimensione umana sulla migrazione e l'integrazione, il Tredicesimo Foro economico dell'OSCE e il Seminario mediterraneo del 2005,

esprimendo soddisfazione per la cooperazione esistente in seno all'OSCE, in particolare tra l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR) e l'Ufficio del Coordinatore delle attività economiche e ambientali dell'OSCE (OCEEA) e le pertinenti organizzazioni e istituzioni internazionali,

considerato che l'OSCE, nel quadro del suo approccio globale alla sicurezza, potrebbe offrire contributi, tra l'altro, nei seguenti modi:

- lavorando in sinergia e sviluppando un più solido partenariato con gli organismi internazionali che si occupano in modo specifico di migrazione,
- facilitando il dialogo e la cooperazione tra gli Stati partecipanti, inclusi i paesi di origine, di transito e di destinazione nell'area dell'OSCE, nonché i Partner dell'OSCE per la cooperazione e i Partner mediterranei per la cooperazione,
- prestando assistenza agli Stati partecipanti, su loro richiesta, per l'elaborazione di efficaci politiche migratorie e l'attuazione dei pertinenti impegni nel quadro dell'OSCE,
- invitando gli Stati partecipanti a considerare la possibilità di aderire agli strumenti internazionali in tale campo,

incarica il Consiglio permanente di dare seguito ai lavori iniziati nel 2005 e di riferire in merito alla Quattordicesima riunione del Consiglio dei ministri;

incarica il Segretario generale e le pertinenti istituzioni e strutture dell'OSCE di proseguire le loro attività sulle questioni migratorie in tutte le tre dimensioni.

### Decisione N.3/05

#### Lotta alla criminalità organizzata transnazionale

Il Consiglio dei ministri,

1. riaffermando l'impegno degli Stati partecipanti a prevenire e combattere la criminalità organizzata, come riconosciuto, in particolare, nella Carta per la sicurezza europea (1999), nel Piano di azione di Bucarest per la lotta al terrorismo (2001), nella Strategia dell'OSCE per affrontare le minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo (2003) e nel Documento sulla strategia dell'OSCE per la dimensione economica e ambientale (2003),
2. ribadendo la grave preoccupazione espressa nell'ambito dei Seguiti dei risultati del Vertice del millennio (Risultati del Vertice del millennio 2005) in merito agli effetti negativi che la criminalità organizzata ha sulla pace, la sicurezza e la stabilità e che sono di grande ostacolo alla prosperità e allo sviluppo sostenibile degli Stati partecipanti,
3. sottolineando l'esistenza di legami tra la criminalità organizzata transnazionale e altre minacce, come la droga, il terrorismo, il commercio illecito di armi di piccolo calibro e leggere, nonché di materiali e tecnologie sensibili, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, la criminalità cibernetica, la corruzione e la migrazione clandestina nel contesto della criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro,
4. riconoscendo che la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata il 15 novembre 2000 a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, unitamente ai suoi Protocolli, rappresenta un importante passo in avanti nel contesto della cooperazione internazionale contro la criminalità organizzata transnazionale e offre l'opportunità di una risposta globale al riguardo,
5. prendendo atto dei lavori in corso in seno all'OSCE nei settori connessi con la lotta alla criminalità organizzata,
6. con la convinzione che il concetto di sicurezza globale dell'OSCE sia particolarmente idoneo a potenziare la capacità di tutti gli Stati partecipanti di far fronte alla minaccia della criminalità

organizzata e che l'OSCE possa offrire un contesto adeguato per promuovere la lotta alla criminalità organizzata, nonché prendendo atto dell'importante lavoro svolto da pertinenti organizzazioni e istituzioni internazionali, in particolare dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine,

- sollecita gli Stati partecipanti a potenziare la cooperazione reciproca, nonché con l'UNODC, con il Consiglio d'Europa e con altre organizzazioni internazionali pertinenti;
- invita gli Stati partecipanti all'OSCE che non l'abbiano ancora fatto a esaminare la possibilità di aderire alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata il 15 novembre 2000 a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nonché ai suoi Protocolli, e a dare piena attuazione ai loro obblighi ai sensi di tali strumenti;
- incarica il Segretario generale di fornire agli Stati partecipanti che lo richiedano il sostegno necessario per mobilitare l'assistenza tecnica delle pertinenti organizzazioni internazionali, ivi incluse le necessarie risorse e competenze, al fine di dare attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e ai suoi Protocolli, a sostegno della Conferenza delle Parti e dell'UNODC e in stretta consultazione con essi;
- ricorda che la prevenzione e la lotta alla criminalità organizzata richiedono un approccio coerente da parte degli Stati partecipanti, al fine di promuovere l'attuazione della legislazione e dei programmi nazionali pertinenti, in particolare nel campo della giustizia penale, nel rispetto dello stato di diritto e degli impegni assunti dagli Stati partecipanti all'OSCE;
- incarica il Consiglio permanente di proseguire le attività di cooperazione fra gli Stati partecipanti e di elaborare, con l'appoggio del Segretario generale e delle pertinenti istituzioni dell'OSCE, possibili misure e forme di assistenza che potrebbero essere messe a disposizione degli Stati partecipanti che ne facciano richiesta, finalizzate a migliorare e a promuovere il funzionamento dei sistemi di giustizia penale, compresa la legislazione, l'applicazione della legge, i procedimenti giudiziari, l'amministrazione della giustizia, la cooperazione giudiziaria internazionale, anche in materia di estradizione, nonché il sistema penale, in consultazione con l'UNODC, con il Consiglio d'Europa e con altre organizzazioni internazionali pertinenti;
- invita i Partner per la cooperazione e i Partner mediterranei per la cooperazione dell'OSCE ad attuare su base volontaria le pertinenti disposizioni della presente decisione.

## Decisione N.4/05

### Rafforzamento della cooperazione giudiziaria in materia penale per contrastare il terrorismo

Il Consiglio dei ministri,

deciso a rafforzare le attività dell'OSCE nell'ambito della lotta al terrorismo, conformemente al diritto internazionale e agli esistenti impegni dell'OSCE,

richiamando le risoluzioni 1373 (2001), 1566 (2004) e 1624 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che esortano tutti gli Stati ad aderire quanto prima alle pertinenti convenzioni e protocolli internazionali in materia di terrorismo e a cooperare pienamente nella lotta al terrorismo e ricordando inoltre i pertinenti impegni dell'OSCE in tale ambito,

ricordando altresì la risoluzione 1631 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare laddove si esortano "tutte le pertinenti organizzazioni regionali e subregionali ad accrescere l'efficacia delle proprie iniziative antiterrorismo nell'ambito dei rispettivi mandati in vista,

tra l'altro, di potenziare la capacità di coadiuvare gli Stati partecipanti nelle iniziative volte a contrastare le minacce alla pace e alla sicurezza internazionale poste dagli atti di terrorismo”,

rallegrandosi degli sforzi in atto in seno alle Nazioni Unite per finalizzare tempestivamente il progetto di una convenzione globale sul terrorismo,

riconoscendo che le convenzioni e i protocolli sopraccitati rappresentano un regime giuridico universale contro il terrorismo e che, in assenza di trattati bilaterali di assistenza giudiziaria reciproca e di estradizione, essi potrebbero, unitamente alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo), costituire una base per la cooperazione giudiziaria,

rilevando i legami che esistono tra il terrorismo e la criminalità organizzata transnazionale,

rilevando l'importanza della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale,

prendendo atto con apprezzamento dell'iniziativa adottata dal Segretariato dell'OSCE, su richiesta della Direzione esecutiva del Comitato antiterrorismo delle Nazioni Unite, di sviluppare nell'area dell'OSCE un programma per il rafforzamento della cooperazione giudiziaria su questioni penali connesse al terrorismo e di organizzare, come prima iniziativa, un Seminario di esperti su tale tema, tenutosi a Vienna il 15 aprile 2004,

rilevando inoltre la positiva collaborazione tra l'OSCE e l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), nonché i validi strumenti di assistenza tecnica messi a punto dall'UNODC per attuare le convenzioni e i protocolli universali contro il terrorismo e promuovere la cooperazione giudiziaria in materia penale, in particolare nei casi connessi al terrorismo,

tenendo conto delle raccomandazioni formulate dai partecipanti alla Conferenza annuale di riesame sulla sicurezza del 2005, concernenti l'ulteriore sviluppo della cooperazione con l'UNODC, il sostegno alle sue iniziative finalizzate a rafforzare il regime giuridico contro il terrorismo e la promozione dei suoi strumenti di assistenza tecnica, in particolare, il software per la redazione della richiesta di assistenza giudiziaria reciproca, agevolando, tra l'altro, la formazione e la diffusione delle migliori prassi per gli operatori giudiziari,

decide che gli Stati partecipanti coopereranno attivamente e pienamente fra di loro, in conformità con le norme applicabili ai sensi del diritto nazionale ed internazionale, nell'ambito di iniziative volte ad individuare e a portare in giudizio i responsabili, gli organizzatori, i sostenitori e i finanziatori di atti terroristici, sulla base del principio di estradare o giudicare,

invita gli Stati partecipanti a considerare i suggerimenti contenuti nel rapporto del Seminario OSCE di esperti sul rafforzamento della cooperazione giudiziaria su questioni penali connesse al terrorismo (SEZ. GAL/111/05 del 18 maggio 2005), quale gamma di opzioni per migliorare la cooperazione internazionale;

incarica il Segretario generale e le pertinenti istituzioni di prestare assistenza agli Stati partecipanti che lo richiedano nell'adempimento degli impegni assunti in relazione alla lotta al terrorismo. L'OSCE continuerà a collaborare con l'UNODC ai fini del rafforzamento del regime giuridico contro il terrorismo, promuovendo l'attuazione degli strumenti universali antiterrorismo e facilitando la cooperazione giudiziaria internazionale su questioni penali;

incarica il Segretario generale di organizzare nel 2006, in coordinamento con la Presidenza in esercizio e in cooperazione con l'UNODC, un seminario OSCE di esperti a Vienna, allo scopo di promuovere gli strumenti di assistenza tecnica dell'UNODC per migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale su questioni in materia penale, in particolare il software per la redazione della richiesta di reciproca assistenza giudiziaria, anche facilitando la formazione e la diffusione delle migliori prassi per gli operatori giuridici;

incarica il Segretario generale di organizzare per gli Stati partecipanti che ne facciano richiesta, in stretta cooperazione con l'UNODC, seminari nazionali di formazione per magistrati e funzionari delle autorità giudiziarie su questioni riguardanti l'estradizione e la reciproca assistenza giudiziaria in materia penale, in particolare nei casi connessi al terrorismo.

### **Decisione N.10/05**

#### **Tolleranza e non discriminazione: promuovere il rispetto e la comprensione reciproca**

Il Consiglio dei ministri,

riconoscendo che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto è al centro del concetto globale di sicurezza dell'OSCE,

richiamando gli impegni assunti nel campo della tolleranza e della non discriminazione, sanciti nell'Atto finale di Helsinki del 1975, nella Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990, nella Carta per la sicurezza europea del 1999, nella Decisione N.4/03 sulla tolleranza e la non discriminazione, adottata dall'Undicesima riunione del Consiglio dei ministri (Maastricht, 2003), e nella Decisione N.12/04 sulla tolleranza e la non discriminazione, adottata dalla Dodicesima riunione del Consiglio dei ministri (Sofia, 2004),

rammentando l'obiettivo dell'OSCE di promuovere la tolleranza e la non discriminazione, dichiarato nelle Conferenze di Vienna del 2003 sull'antisemitismo e sul razzismo, la xenofobia e la discriminazione, nella Conferenza di Berlino dell'aprile 2004 sull'antisemitismo, nella Riunione di Parigi del giugno 2004 sul rapporto tra la propaganda razzista, xenofoba e antisemita in Internet e i crimini ispirati dall'odio, nella Conferenza del settembre 2004 sulla tolleranza e la lotta al razzismo, alla xenofobia e alla discriminazione, tenutasi a Bruxelles e nella Conferenza di Cordova del giugno 2005 sull'antisemitismo e su altre forme di intolleranza, e ricordando gli esiti di tali conferenze,

ribadendo la determinazione ad attuare gli esistenti impegni dell'OSCE nel campo della tolleranza e della non discriminazione, nonché della libertà di pensiero, coscienza, religione o credo e richiamando altri pertinenti obblighi internazionali,

sottolineando la necessità di prendere posizione in modo coerente e inequivocabile contro atti e manifestazioni ispirati dall'odio, in particolare nei discorsi politici, e di adoperarsi in favore della tolleranza, del rispetto e della comprensione reciproca,

ricordando l'importanza di promuovere e facilitare il dialogo e il partenariato interculturale e inter-religioso, ai fini della tolleranza, del rispetto e della comprensione reciproca, sia a livello nazionale che a livello internazionale,



rilevando con apprezzamento l'annuncio da parte del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla creazione dell'"Alleanza delle civiltà" nonché sull'istituzione del Gruppo ad alto livello di personalità eminenti per l'Alleanza delle civiltà ed esprimendo il proprio interesse per gli esiti di tale iniziativa,

rammentando le Decisioni N.607, 621 e 633 del Consiglio permanente, nonché le dichiarazioni rese dal Presidente in esercizio dell'OSCE nel 2004: la "Dichiarazione di Berlino", la "Dichiarazione di Bruxelles" e le "Conclusioni di Parigi",

apprezzando il lavoro svolto dai tre Rappresentanti personali del Presidente in esercizio, quale parte dello sforzo complessivo dell'OSCE per combattere la discriminazione e promuovere la tolleranza, il rispetto, la comprensione reciproca e per far emergere una consapevolezza di tale fenomeno,

1. esprime apprezzamento per la dichiarazione resa dal Presidente in esercizio in occasione della Conferenza dell'OSCE sull'antisemitismo e su altre forme di intolleranza, tenutasi a Cordova l'8 e il 9 giugno 2005: "Dichiarazione di Cordova";

2. accoglie con favore la creazione del programma dell'ODIHR sulla tolleranza e la non discriminazione;

3. respinge l'identificazione del terrorismo e dell'estremismo violento con qualsiasi religione o credo, cultura, gruppo etnico, nazionalità o razza;

4. decide che l'OSCE dovrà continuare a sensibilizzare l'opinione pubblica e a sviluppare misure per combattere i pregiudizi, l'intolleranza e la discriminazione, nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, inclusa la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o credo di ciascun individuo senza distinzioni basate, tra l'altro, su razza, colore, sesso, lingua, religione o credo, opinione politica o di altro tipo, origine nazionale o estrazione sociale, proprietà, nascita o altra condizione;

5. decide che gli Stati partecipanti, nell'adoperarsi per attuare i loro impegni in favore della tolleranza e della non discriminazione, concentreranno le loro attività, tra l'altro, nel campo della legislazione, dell'ordine pubblico, dell'educazione, dei mezzi di comunicazione, della raccolta di dati, della migrazione e dell'integrazione, della libertà religiosa, del dialogo interculturale e interreligioso, e si impegneranno a:

5.1. considerare la possibilità di accrescere i propri sforzi per assicurare che la legislazione nazionale, le politiche e le procedure garantiscano ad ogni individuo una tutela giuridica paritaria ed effettiva e vietino atti di intolleranza e discriminazione, conformemente ai pertinenti impegni dell'OSCE e ai pertinenti obblighi internazionali da essi assunti;

5.2 adottare ulteriori iniziative al fine di assicurare che i funzionari pubblici, in particolare i membri delle forze di polizia, ricevano una formazione adeguata su come rispondere ai crimini ispirati dall'odio e come prevenirli e, a tale riguardo, valutare la possibilità di mettere a punto programmi che prevedano tale formazione e di avvalersi dell'esperienza dell'ODIHR in tale campo, nonché di condividere le migliori prassi;

5.3 incoraggiare programmi educativi pubblici e privati che promuovano la tolleranza e la non discriminazione, nonché la consapevolezza dell'esistenza e dell'inaccettabilità di tali fenomeni e, a tale riguardo, considerare la possibilità di avvalersi dell'esperienza e dell'assistenza dell'ODIHR al fine di sviluppare metodi e programmi di educazione alla tolleranza in generale, che includano i seguenti elementi:

- lotta ai pregiudizi razziali, all'odio, alla xenofobia e alla discriminazione;

- educazione relativa all'Olocausto e la sua memoria, nonché altri genocidi, riconosciuti tali in conformità alla Convenzione del 1948 per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio e dei crimini contro l'umanità;
- educazione in materia di antisemitismo, al fine di assicurare un approccio educativo sistematico in tale campo, che comprenda programmi relativi alle forme contemporanee di antisemitismo negli Stati partecipanti;
- lotta ai pregiudizi, all'intolleranza e alla discriminazione contro cristiani, musulmani e membri di altre religioni;

5.4 considerare la possibilità di sviluppare, in stretta cooperazione con la società civile, misure concrete che non pregiudichino la libertà di informazione e di espressione, al fine di contrastare gli stereotipi xenofobi, l'intolleranza e la discriminazione nei mezzi di comunicazione e di incoraggiare programmi che educino i bambini e i giovani in merito ai pregiudizi e ai preconcetti cui possono imbattersi nei mass-media o in Internet;

5.5 intensificare gli sforzi volti a raccogliere e conservare informazioni e statistiche affidabili sui crimini ispirati dall'odio e sulla relativa legislazione nell'ambito dei loro territori, presentare periodicamente tali informazioni all'ODIHR e rendere tali informazioni disponibili al pubblico nonché considerare la possibilità di avvalersi dell'assistenza dell'ODIHR in tale campo e, a tal fine, considerare di creare uffici nazionali di collegamento presso l'ODIHR per questioni attinenti ai crimini ispirati dall'odio;

5.6 continuare, se necessario con l'appoggio delle pertinenti strutture, istituzioni e operazioni sul terreno dell'OSCE, ad affrontare il fenomeno della migrazione e dell'integrazione nel rispetto della diversità culturale e religiosa, quale parte degli sforzi complessivi dell'OSCE per promuovere la tolleranza, il rispetto e la comprensione reciproca e per combattere la discriminazione, nonché per promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

5.7 dare seguito al lavoro svolto finora dall'OSCE per promuovere la tolleranza e la non discriminazione, anche attraverso riunioni tematiche di esperti sull'attuazione, da tenersi nel 2006, e considerare la possibilità di organizzare una conferenza dell'OSCE nel 2007;

6. incarica l'ODIHR di:

6.1 prestare assistenza agli Stati partecipanti, su richiesta di questi ultimi, nello sviluppo di appropriate metodologie e capacità per la raccolta e la gestione di informazioni e statistiche attendibili sui crimini ispirati dall'odio e sulle manifestazioni violente di intolleranza e discriminazione, al fine di coadiuvarli nella raccolta di dati e statistiche comparabili;

6.2 continuare la cooperazione con altre strutture e istituzioni dell'OSCE, nonché con il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (UNCERD), con l'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo (UNHCHR), con la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), con il Centro europeo di monitoraggio sul razzismo e la xenofobia (EUMC), con la Task Force per la cooperazione internazionale sull'Olocausto nei settori dell'educazione, della memoria e della ricerca, nonché con altre pertinenti istituzioni e con la società civile, comprese le organizzazioni non governative;

6.3 mediante il suo Gruppo consultivo di esperti sulla libertà di religione o di credo, continuare a fornire sostegno agli Stati partecipanti, su richiesta di questi ultimi, per iniziative volte a promuovere la libertà di religione o di credo, e condividere con gli Stati partecipanti all'OSCE le conclusioni e le opinioni del Gruppo, sia a livello bilaterale, sia in occasione di pertinenti conferenze ed eventi dell'OSCE;

7. decide di offrire un appropriato contributo all'iniziativa "Alleanza delle civiltà", attraverso la promozione del dialogo interculturale e interreligioso e la promozione della comprensione e del rispetto reciproco, nonché dei diritti umani in tutta l'area dell'OSCE e a tale riguardo incarica:

7.1 il Presidente in esercizio dell'OSCE di informare il Segretario generale delle Nazioni Unite in merito alla presente decisione e all'interesse dell'OSCE di sostenere l'iniziativa "Alleanza delle civiltà";

7.2 il Segretario generale di fornire, in cooperazione con gli Stati partecipanti e avvalendosi dell'esperienza delle strutture e delle istituzioni dell'OSCE, in particolare dell'ODIHR, un contributo dell'OSCE all'iniziativa "Alleanza delle civiltà" e di informare al riguardo il Gruppo ad alto livello dell'Alleanza delle civiltà entro la fine di giugno del 2006.

### Decisione N.11/05

#### Promozione dell'educazione e della formazione in materia di diritti umani nell'area dell'OSCE

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando gli impegni degli Stati partecipanti nel campo dell'educazione e della formazione in materia di diritti umani, in particolare gli impegni derivanti dall'Atto finale di Helsinki del 1975, dal Documento di Copenaghen del 1990, dal Documento di Mosca del 1991, dalla Carta per la sicurezza europea del 1999, dalla Strategia dell'OSCE per far fronte alle minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo, adottata nel 2003, e da tutti gli altri pertinenti documenti e decisioni concordati dall'OSCE,

riconoscendo che la promozione dei diritti umani attraverso l'educazione e la formazione nell'intera area dell'OSCE potrebbe essere considerata nel contesto del concetto globale di sicurezza dell'OSCE e che essa è di fondamentale importanza per accrescere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e per promuovere la tolleranza e la non discriminazione,

riconoscendo i vantaggi di una cooperazione articolata, che preveda consultazioni, cooperazione e coordinamento con organizzazioni internazionali e regionali pertinenti, nonché i benefici che i Paesi possono trarre dalle esperienze e dalle capacità reciproche nel campo dell'educazione e della formazione in materia di diritti umani,

tenendo conto delle iniziative di altre organizzazioni internazionali, tra cui il Programma mondiale di educazione ai diritti umani delle Nazioni Unite, il Programma di educazione alla cittadinanza democratica e il Programma per i giovani "tutti diversi tutti uguali" del Consiglio d'Europa, l'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani dell'UE, nonché i programmi adottati a livello nazionale,

riconoscendo il contributo dell'ODIHR e di altre strutture, istituzioni e operazioni sul terreno dell'OSCE nella promozione dell'educazione e della formazione in materia di diritti umani, in cooperazione con gli Stati partecipanti,

impegnato a potenziare ulteriormente gli sforzi dell'OSCE volti a promuovere i programmi di educazione e di formazione in materia dei diritti umani nell'area dell'Organizzazione, nonché ad offrire agli Stati partecipanti, su loro richiesta, il sostegno dell'Organizzazione nella realizzazione dei rispettivi programmi nazionali nel campo dell'educazione ai diritti umani,

invita gli Stati partecipanti, con la partecipazione della società civile, a potenziare ulteriormente programmi sistematici di educazione e di formazione in materia di diritti umani intesi a promuovere il rispetto per la dignità intrinseca degli esseri umani e a fare dei diritti umani una realtà per ogni singolo individuo in tutte le comunità e nella società in generale;

decide di potenziare gli sforzi dell'OSCE, in cooperazione con altre organizzazioni internazionali e non governative, volti ad adottare le necessarie misure per promuovere l'educazione e la formazione in materia di diritti umani, con particolare riguardo ai giovani nell'area dell'OSCE;

incarica l'ODIHR, tenendo conto della pertinente competenza ed esperienza acquisita dalle strutture, dalle istituzioni e dalle operazioni sul terreno dell'OSCE, nonché dagli Stati partecipanti di:

- produrre, ad uso degli Stati partecipanti, una raccolta delle migliori prassi per migliorare la promozione dell'educazione e della formazione in materia di diritti umani nell'area dell'OSCE, inclusa la promozione della tolleranza, del rispetto e della comprensione reciproca e della non discriminazione.

## Decisione N.12/05

### Tutela dei diritti umani e dello stato di diritto nei sistemi di giustizia penale

Il Consiglio dei ministri,

riconoscendo che il pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché lo sviluppo di società basate sulla democrazia pluralistica e sullo stato di diritto rappresenta un presupposto per conseguire una pace, una sicurezza, una giustizia e una stabilità durevoli,

riaffermando gli impegni relativi allo stato di diritto contenuti nell'Atto finale di Helsinki del 1975, nel Documento conclusivo di Vienna del 1989, nel Documento di Copenaghen del 1990 e nel Documento di Mosca del 1991, nonché gli impegni assunti in occasione del Vertice OSCE di Budapest del 1994 ed altri pertinenti impegni OSCE, e ricordando i pertinenti obblighi internazionali, tra cui il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,

ribadendo che le attività di governo, dell'amministrazione pubblica e della magistratura devono essere esercitate conformemente al sistema stabilito dalla legge e in linea con i pertinenti impegni OSCE, nonché con gli obblighi internazionali assunti dagli Stati partecipanti, e che il rispetto di tale sistema deve essere garantito,

considerando che lo stato di diritto non significa una mera legalità formale che assicura regolarità e coerenza nel perseguire e far rispettare l'ordine democratico, bensì una giustizia basata sul riconoscimento e sulla piena accettazione del valore supremo della personalità umana, garantita da istituzioni che forniscono un contesto per la sua più completa espressione,

riconoscendo che lo stato di diritto deve essere basato sul rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti, compreso il diritto a un giusto processo, il diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso e il diritto a non essere sottoposti ad arresto o detenzione arbitrari,

riconoscendo che una magistratura imparziale e indipendente svolge un ruolo vitale nel garantire giusti processi e nel tutelare i diritti umani prima, durante e dopo i processi,

riconoscendo che gli avvocati della difesa svolgono, nel sistema di giustizia penale, un ruolo fondamentale nell'assicurare il diritto a un giusto processo e nella promozione e tutela di altri diritti umani,

sottolineando la necessità di pronunciarsi pubblicamente contro la tortura e ricordando che ogni forma di tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti sono e continueranno ad essere proibiti sempre ed ovunque e pertanto non potranno mai essere giustificati, nonché richiamando l'attenzione sulla necessità di rafforzare la salvaguardia procedurale al fine di prevenire la tortura e di portare in giudizio i responsabili, prevenendo in tal modo l'impunità per gli atti di tortura e esortando gli Stati partecipanti a considerare di sottoscrivere e ratificare tempestivamente il Protocollo Opzionale della Convenzione contro la tortura,

decide di:

- riservare nel 2006 una maggiore attenzione ai temi dello stato di diritto e del giusto processo nei sistemi di giustizia penale e di darvi seguito, tra l'altro, incoraggiando gli Stati partecipanti a migliorare l'attuazione degli impegni esistenti, avvalendosi anche delle competenze dell'ODIHR e in stretta collaborazione con altre pertinenti organizzazioni internazionali, al fine di evitare inutili duplicazioni;

incarica l'ODIHR ed altre pertinenti strutture dell'OSCE di:

- prestare assistenza agli Stati partecipanti affinché possano condividere validi esempi ed esperienze, come pure le migliori prassi per migliorare i sistemi di giustizia penale;
- assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, nel rafforzare le capacità istituzionali degli avvocati difensori nella tutela e nella difesa dei diritti dei loro clienti.

## Decisione N.13/05

### Lotta alla tratta di esseri umani

Il Consiglio dei ministri,

riconfermando le Decisioni N.2/03 e 13/04 del Consiglio dei ministri, nonché altri impegni dell'OSCE intesi a combattere la tratta di esseri umani in tutte le sue forme e a tutti gli effetti, aderendo ai quali gli Stati partecipanti hanno chiaramente dimostrato la volontà politica di eliminare questa forma contemporanea di schiavitù che offende la dignità umana e pregiudica il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

ricordando gli obblighi internazionali assunti dagli Stati partecipanti all'OSCE che hanno firmato e ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, nonché il relativo Protocollo aggiuntivo per la prevenzione, la repressione e la punizione del traffico di persone, specialmente di donne e bambini e il Protocollo Opzionale alla Convenzione sui Diritti del Bambino sulla vendita di bambini, la prostituzione e la pornografia infantile, nonché altri pertinenti trattati internazionali a cui gli Stati partecipanti all'OSCE hanno aderito,

prendendo atto della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, che rappresenta il primo trattato regionale in questo campo, incentrato principalmente sulla tutela delle vittime della tratta nonché sulla prevenzione di questo orrendo crimine e sulla necessità di perseguire i responsabili,

esprimendo compiacimento per i progressi compiuti dagli Stati partecipanti nell'attuazione del Piano d'azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani, che fornisce un complesso di strumenti per assistere le autorità e la società civile nel prevenire la tratta, portare in giudizio i responsabili e proteggere le vittime,

richiamando l'attenzione sulla necessità di migliorare le misure summenzionate, sviluppare potenti reti antitraffico operanti a livello multilaterale, regionale e bilaterale e di attuare efficacemente gli impegni assunti, fornendo pieno supporto e assistenza agli Stati partecipanti, su loro richiesta, attraverso le strutture, le istituzioni e le operazioni sul terreno dell'OSCE,

ribadendo il ruolo unico dell'OSCE come catalizzatore delle iniziative congiunte di organizzazioni internazionali volte a combattere la tratta di esseri umani in tutte le sue forme, ed encomiando le iniziative adottate dal Rappresentante speciale dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani sotto gli auspici dell'"Alleanza contro la tratta di persone",

decide di:

1. approvare l'Addendum al Piano d'azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani: affrontare le esigenze specifiche di tutela e assistenza dei minori vittime della tratta, adottato con la Decisione del Consiglio permanente N.685 del 7 luglio 2005, rispondendo in tal modo, alle esigenze delle vittime più vulnerabili e più indifese della tratta di esseri umani;
2. continuare a dedicare particolare attenzione alla crescente minaccia posta dalla tratta di esseri umani e di perseguire, nel quadro del concetto OSCE di sicurezza globale, un approccio multidimensionale e focalizzato sulle vittime nell'affrontare questioni concernenti la lotta alla tratta di esseri umani, quale aspetto del crimine organizzato, della criminalità e della corruzione;
3. incaricare il meccanismo antitraffico dell'OSCE di riferire al Consiglio permanente nel giugno di ogni anno, a partire dal 2006, sui progressi compiuti in seno all'OSCE nell'ambito delle attività connesse alla tratta di esseri umani. Tali rapporti conterranno anche contributi di altre strutture, istituzioni e operazioni sul terreno dell'OSCE in merito agli sviluppi della lotta alla tratta di esseri umani in tutta la regione dell'OSCE e comprenderanno un'analisi dei risultati alla luce degli obiettivi stabiliti dal Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani, adottato del 2003.

## **Decisione N.14/05**

### **Ruolo delle donne nella prevenzione dei conflitti, nella gestione delle crisi e nella ricostruzione**

Il Consiglio dei ministri,

richiamando l'approccio globale dell'OSCE alla sicurezza nell'affrontare le nuove minacce e sfide e il suo impegno a promuovere costantemente la parità fra uomini e donne, conformemente al Piano d'azione 2004 dell'OSCE per la promozione della parità fra i sessi,

ricordando che l'OSCE, quale intesa regionale ai sensi del Capitolo VIII dello Statuto delle Nazioni Unite, è uno strumento fondamentale di preallarme, prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi e ricostruzione postconflittuale nella sua regione,

riconoscendo che le conoscenze, le capacità e l'esperienza di entrambi i sessi sono indispensabili per la pace, la democrazia sostenibile, lo sviluppo economico e, quindi, per la sicurezza e la stabilità nella regione dell'OSCE,

riconoscendo inoltre che la risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza stabilisce un legame fra parità fra i sessi e sicurezza, concentrando l'attenzione sul ruolo delle donne nelle questioni attinenti alla pace e alla sicurezza a tutti i livelli,

riaffermando la Dichiarazione e la Piattaforma d'azione di Pechino, adottate in occasione della quarta Conferenza mondiale sulla donna, nonché gli esiti della ventitreesima sessione speciale dell'Assemblea generale,

sottolineando l'importanza della partecipazione piena e paritaria delle donne in tutte le fasi della prevenzione e risoluzione dei conflitti nonché nell'edificazione della pace,

riconoscendo la necessità che l'OSCE intraprenda concrete iniziative per integrare le donne nelle sue attività di prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi e ricostruzione postconflittuale anche nei seguenti modi:

1. assicurando l'attiva messa in atto in tutta l'Organizzazione del Piano d'azione 2004 dell'OSCE per la promozione della parità fra i sessi, adottato con la Decisione del Consiglio permanente N.638 del 2 dicembre 2004,
2. integrando nelle attività dell'OSCE, come appropriato, i passaggi pertinenti della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul ruolo delle donne a tutti i livelli della prevenzione dei conflitti, della gestione delle crisi e della ricostruzione postconflittuale,
3. incoraggiando gli Stati partecipanti a creare un elenco nazionale di potenziali candidate femminili (come richiesto nel paragrafo 22 del Piano d'azione 2004 dell'OSCE per la promozione della parità fra i sessi) e ad adottare efficaci iniziative al fine di assicurare che le donne vengano esaurientemente informate e incoraggiate a candidarsi per incarichi nel settore della prevenzione dei conflitti e della ricostruzione postconflittuale, in particolare per incarichi direttivi,
4. esortando gli Stati partecipanti ad affidare ad un maggior numero di donne la direzione di istituzioni e missioni, nonché altri incarichi di grado elevato nell'ambito dell'OSCE,
5. incoraggiando attivamente l'assunzione di donne nelle presenze dell'OSCE sul terreno, in particolare per posizioni direttive, con l'obiettivo di avere un consistente numero di donne a capo delle stesse,
6. esortando gli Stati partecipanti e le strutture dell'OSCE, come appropriato, a sostenere e incoraggiare programmi di formazione e di educazione a favore delle donne e delle giovani, nonché progetti volti a promuovere la partecipazione delle donne nell'edificazione di una pace sostenibile; invitando inoltre gli Stati ad attribuire maggiore peso alle organizzazioni femminili, a sostenere le iniziative di pace promosse dalle donne, attraverso i media e seminari sui diritti umani e la parità fra i sessi, nonché a sensibilizzare le donne sull'importanza della loro partecipazione ai processi politici,
7. esortando gli Stati partecipanti e le strutture dell'OSCE, come appropriato, a sviluppare politiche specifiche che incoraggino la partecipazione piena e paritaria delle donne e delle organizzazioni femminili alla prevenzione e risoluzione dei conflitti e alla ricostruzione postconflittuale,

nonché a incoraggiare e a sostenere lo scambio di esperienze e delle migliori prassi e, inoltre, a partecipare alle iniziative di pace promosse dalle donne,

8. invitando gli Stati partecipanti a tener conto del ruolo importante e delle particolari necessità delle donne e delle giovani nella messa in atto di politiche governative e di soluzioni durevoli per la tutela dei rifugiati e degli sfollati, come i ritorni volontari, il reinsediamento, la riabilitazione, la (re)integrazione o il rimpatrio in condizioni di sicurezza e dignità,

9. raccomandando che gli Stati partecipanti valutino regolarmente le iniziative adottate per promuovere costantemente la parità tra uomini e donne nei processi di prevenzione e gestione dei conflitti e di ricostruzione, rendendo pubbliche tali valutazioni a beneficio di attività di formazione che siano sensibili al tema della parità fra i sessi e in attuazione dei pertinenti impegni, nonché per aumentare la consapevolezza della loro importanza,

decide di:

- incaricare il Segretario generale di fare specifico riferimento, nel suo rapporto annuale sull'attuazione della Decisione N.638 del Consiglio permanente sul Piano di azione 2004 dell'OSCE per la promozione della parità fra i sessi, all'attuazione nell'ambito dell'Organizzazione delle parti della Risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza dell'ONU di interesse per l'OSCE;
- incaricare il Segretariato, nel contesto degli obiettivi del Piano di azione 2004 dell'OSCE per la promozione della parità fra i sessi, di elaborare in cooperazione con gli Stati partecipanti, ulteriori misure finalizzate ad accrescere notevolmente il numero di donne impiegate presso il Segretariato, le istituzioni e le operazioni sul terreno dell'OSCE, con particolare riguardo agli incarichi direttivi e ai livelli decisionali;
- incaricare le strutture e le istituzioni dell'OSCE di elaborare o modificare progetti, strategie e iniziative pertinenti e di intraprendere altre attività, tra cui lo scambio di informazioni con le Nazioni Unite, al fine di adempiere gli impegni contenuti nella presente decisione;
- invitare gli Stati partecipanti all'OSCE e le istituzioni dell'Organizzazione a riferire alla Conferenza annuale di riesame sulla sicurezza circa i progressi compiuti nell'attuazione degli impegni previsti dalla presente decisione.

## Decisione N.15/05

### Prevenzione e lotta alla violenza contro le donne

Il Consiglio dei ministri,

riconoscendo che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto è al centro del concetto globale di sicurezza dell'OSCE,

riaffermando la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne e la Dichiarazione e Piattaforma d'azione di Pechino della quarta Conferenza mondiale sulla donna, nonché gli esiti emersi dalla 23<sup>a</sup> sessione speciale dell'Assemblea generale,

riaffermando che gli Stati hanno l'obbligo di adoperarsi con il dovuto impegno per prevenire atti di violenza contro le donne e le giovani, compiere indagini in merito a tali atti e punire i responsabili, nonché di offrire protezione alle vittime, e ribadendo che il mancato assolvimento di tale obbligo viola, ostacola o annulla il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali,



ricordando la risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulle donne, la pace e la sicurezza, che esorta, tra l'altro, a rispettare e a tutelare pienamente i diritti delle donne e delle giovani durante e dopo i conflitti armati, nonché a porre fine all'impunità per i responsabili di violenze su base sessuale,

riconfermando i fermi impegni assunti dagli Stati partecipanti all'OSCE nel campo dei diritti umani, dell'uguaglianza fra i sessi, della tolleranza e della non discriminazione, della lotta alla tratta di esseri umani e del miglioramento della situazione dei Rom e dei Sinti,

profondamente preoccupato per il fatto che le giovani ed alcune categorie di donne sono particolarmente vulnerabili ed esposte alla violenza e quindi bisognose di tutela, in particolare le donne appartenenti a gruppi minoritari e a popolazioni indigene, le donne rifugiate o sfollate, le migranti, le donne appartenenti a comunità rurali o remote, o in condizioni di indigenza, le donne che dimorano in istituti o sono in stato di detenzione, le donne disabili, anziane, vedove, le donne in situazioni di conflitto armato e quelle che sono comunque oggetto di discriminazione, anche a motivo della loro sieropositività all'HIV,

sottolineando l'impegno di promuovere costantemente l'uguaglianza fra uomo e donna, espresso nel Piano d'azione 2004 dell'OSCE, per la promozione della parità fra i sessi, nonché le specifiche disposizioni concernenti la prevenzione e l'eliminazione della violenza contro le donne negli Stati partecipanti,

esprimendo profonda preoccupazione per il persistente livello di violenza contro le donne e le giovani nella regione dell'OSCE, nonché per i costi umani e politici di tale fenomeno, e riconoscendo che la violenza contro le donne costituisce una minaccia per la sicurezza umana,

1. sollecita gli Stati partecipanti, avvalendosi del supporto e dell'assistenza dell'OSCE, ad adottare tutte le necessarie misure legislative, politiche e programmatiche di monitoraggio e valutazione al fine di promuovere e tutelare il pieno godimento dei diritti umani da parte delle donne e di prevenire e combattere tutte le forme di violenza su base sessuale nei confronti delle donne e delle giovani;
2. esorta gli Stati partecipanti a ottemperare alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e alla Convenzione sui Diritti del Bambino, qualora le abbiano già sottoscritte o, in caso contrario, a considerare di ratificarle o aderirvi; invita, inoltre, gli Stati che hanno ratificato o aderito a tali Convenzioni a ritirare le riserve contrarie all'oggetto e allo scopo delle Convenzioni stesse;
3. invita vivamente gli Stati partecipanti a prendere in considerazione di firmare, ratificare o aderire al Protocollo delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini, aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, al Protocollo Opzionale alla Convenzione dei diritti del bambino sulla vendita di bambini, la prostituzione e la pornografia infantile e, ove appropriato, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani;
4. rileva con rammarico che le donne vittime di violenza rimangono spesso prive di tutela ed assistenza e sollecita gli Stati partecipanti a:
  - (i) assicurare che le donne vittime di violenza possano avvalersi di pieno, pari e tempestivo accesso alla giustizia e all'opportunità di ottenere adeguate riparazioni, all'assistenza medica e sociale, inclusa l'assistenza di pronto soccorso, a riservati servizi di consulenza, nonché a strutture di accoglienza;

- (ii) adottare e attuare leggi che puniscano la violenza su base sessuale e stabiliscano adeguate tutele legali;
- (iii) fornire tempestivamente protezione fisica e psicologica alle vittime, che preveda anche appropriate misure di protezione dei testimoni;
- (iv) compiere indagini sugli atti di violenza e portare a giudizio i responsabili, pur tenendo conto della necessità di garantire loro un trattamento adeguato;
- (v) promuovere la piena partecipazione delle donne nelle istituzioni giudiziarie, nella magistratura e nelle forze di polizia e assicurare che tutti i funzionari pubblici interessati abbiano una formazione e una consapevolezza adeguate a riconoscere, documentare e trattare i casi di violenza contro le donne e i minori;
- (vi) rispondere alle esigenze specifiche di tutela e assistenza delle giovani che hanno subito violenza;

5. rileva che la violenza contro le donne non viene sempre segnalata e registrata e non trova pertanto adeguato riscontro nelle statistiche, incoraggia pertanto gli Stati partecipanti ad appoggiare iniziative di sensibilizzazione, a compiere ulteriori significativi sforzi al fine di raccogliere, analizzare e diffondere dati comparabili e a sostenere le ONG e le ricerche specializzate in tale campo;

6. invita gli Stati partecipanti ad adottare misure atte a rafforzare l'indipendenza economica delle donne, assicurando tra l'altro politiche e prassi occupazionali non discriminatorie, l'accesso paritario all'istruzione e alla formazione, pari retribuzione per pari lavoro, maggiori opportunità di lavoro e di istruzione, nonché pari accesso alle risorse economiche e al loro controllo, al fine di ridurre la vulnerabilità delle donne a ogni forma di violenza, inclusa la violenza domestica e la tratta di esseri umani;

7. sollecita gli Stati partecipanti ad adottare tutte le iniziative necessarie per prevenire la violenza su base sessuale contro le donne e le giovani durante e dopo i conflitti armati e le emergenze, comprese azioni volte a portare in giudizio gli autori di crimini, e ad adottare misure straordinarie per far fronte alle esigenze delle donne e delle giovani nei contesti post-conflittuali;

8. prende atto dell'inclusione dei crimini su base sessuale nello statuto di Roma del Tribunale penale internazionale e negli Elementi costitutivi dei crimini, adottati dall'Assemblea degli Stati Parte dello Statuto di Roma nel settembre 2002, nonché della definizione delle circostanze in base alle quali tali reati possono essere considerati crimini contro l'umanità e/o crimini di guerra;

9. incoraggia la diffusione della pertinente giurisprudenza dei Tribunali penali internazionali ad hoc per l'ex Jugoslavia e per il Ruanda e la piena cooperazione con tali giurisdizioni;

10. decide di intensificare la cooperazione dell'OSCE con le pertinenti strutture delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa, dell'Unione europea e di altre organizzazioni internazionali, nonché con la società civile e con le pertinenti organizzazioni non governative, al fine di promuovere la prevenzione e la lotta contro tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e delle giovani;

11. incarica il Consiglio permanente di incoraggiare l'elaborazione da parte delle pertinenti istituzioni e strutture dell'OSCE di programmi, progetti e politiche atti ad assistere gli Stati partecipanti, su richiesta di questi ultimi, nella lotta alla violenza contro le donne e le giovani e a fornire assistenza alle vittime;

12. chiede al Segretario generale di dedicare particolare attenzione alla presentazione di rendiconti sull'attuazione della presente decisione nell'elaborazione del suo Rapporto annuale al Consiglio permanente sul Piano d'azione 2004 per la promozione della parità fra i sessi.

## Decisione N.16/05

### Garantire i più elevati standard di condotta e di responsabilità del personale in servizio presso le missioni e le forze internazionali

Il Consiglio dei ministri,

riconfermando gli impegni OSCE nel campo della lotta alla tratta di esseri umani, in particolare la Decisione N.1 del Consiglio dei ministri di Vienna del 2000, la Dichiarazione del Consiglio dei ministri di Porto del 2002 e la Decisione N.2/03 del Consiglio dei ministri di Maastricht, nonché il Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani e il suo addendum "Affrontare le esigenze specifiche di tutela e assistenza dei minori vittime della tratta",

richiamando il Protocollo delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere e punire il traffico di esseri umani, in particolare di donne e bambini, aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, nonché la sua definizione generale di tratta di esseri umani,

ribadendo che la tratta di esseri umani, una forma contemporanea di schiavitù, pregiudica gravemente il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

esprimendo preoccupazione per il fatto che il personale civile e militare in servizio presso le forze internazionali di mantenimento della pace o altre missioni internazionali, ivi incluse imprese appaltatrici, nonché presso le presenze sul terreno di organizzazioni internazionali, tra cui l'OSCE, potrebbe costituire un fattore che contribuisce all'aumento della domanda nel contesto della tratta di esseri umani,

accogliendo con favore gli sforzi delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali volti a sviluppare e applicare politiche di "tolleranza zero" che, insieme all'educazione e alla formazione, risultano necessarie per prevenire la tratta di esseri umani da parte del personale di dette forze e di altro personale,

ricordando le attività in corso in seno a tutte le pertinenti organizzazioni internazionali finalizzate ad elaborare criteri comuni e migliori prassi per prevenire e combattere la tratta di esseri umani,

esprimendo preoccupazione per i rapporti sulla condotta scorretta di alcuni membri del personale civile e militare in servizio presso forze internazionali di mantenimento della pace o altre missioni internazionali, inclusi i rapporti su casi di coinvolgimento nella tratta di esseri umani, come definita dal Protocollo delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere e punire il traffico di esseri umani, in particolare di donne e bambini, condannando con fermezza tali atti e rilevando che essi pregiudicano l'adempimento dei mandati delle missioni,

esprimendo inoltre preoccupazione per i rapporti sulla condotta scorretta di alcuni membri del personale civile e militare in servizio presso le forze internazionali di mantenimento della pace o altre missioni internazionali, inclusi i rapporti su casi di sfruttamento e di abuso sessuale nei confronti di popolazioni locali e di rifugiati, nonché su casi di lavoro forzato, condannando con fermezza tali atti e rilevando che essi pregiudicano l'adempimento dei mandati delle missioni,

insistendo sulla necessità di una maggiore informazione e sensibilizzazione al riguardo tra il personale in servizio presso missioni internazionali,

prendendo atto degli sforzi compiuti dalle Nazioni Unite per assicurare che il personale in servizio presso le forze internazionali di mantenimento della pace o altre missioni internazionali osservi i più elevati standard di condotta e responsabilità,

1. esorta gli Stati partecipanti a migliorare, ove necessario, le misure intese a prevenire che i membri del personale militare e civile dislocati presso le forze internazionali di mantenimento della pace o altre missioni internazionali, ivi inclusi i funzionari dell'OSCE, svolgano attività connesse alla tratta di esseri umani o allo sfruttamento delle vittime. A tale riguardo, gli Stati partecipanti si adopereranno per assicurare che le norme, i regolamenti e altri pertinenti documenti nazionali possano essere applicati nei confronti di loro cittadini in servizio presso le forze di mantenimento della pace o altre missioni internazionali, al fine di garantire i più elevati standard di condotta e responsabilità;

2. sollecita gli Stati partecipanti che hanno dislocato personale militare e civile all'estero ad assistere, nei limiti delle loro competenze e nell'ambito dei rispettivi mandati, le autorità competenti del paese ospitante negli sforzi volti a combattere la tratta di esseri umani. Nell'istruire il proprio personale militare e civile da dislocare all'estero ciascuno Stato partecipante terrà conto delle politiche e delle conseguenze riguardo alla tratta di esseri umani;

3. invita vivamente gli Stati partecipanti ad adottare appropriate azioni per prevenire lo sfruttamento e l'abuso sessuale, nonché i casi di lavoro forzato da parte del loro personale militare e civile in servizio presso le forze di mantenimento della pace o altre missioni internazionali, nonché ad applicare i pertinenti standard di condotta a tale riguardo e ad assicurare che qualsiasi violazione sia oggetto di appropriate indagini e sia punito in modo adeguato;

4. riafferma l'importanza di attuare il Codice di condotta per i funzionari dell'OSCE e l'Istruzione 11 per il personale sulla tratta di esseri umani e incarica il Segretario generale dell'OSCE di aggiornare tali documenti, avvalendosi dell'esperienza del Rappresentante speciale dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani e dell'Unità di assistenza contro la tratta, al fine di garantire la loro conformità con la presente decisione e di distribuirli, prima della pubblicazione, agli Stati partecipanti per eventuali osservazioni e discussioni;

5. invita anche i Governi dei Partner OSCE per la cooperazione ad impegnarsi rispetto ai principi esposti nella presente decisione e, a tal fine, incarica il Rappresentante speciale dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani e il Segretario generale dell'OSCE di scambiare informazioni e materiale pertinente con i Partner OSCE per la cooperazione;

6. incarica il Rappresentante speciale dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani di scambiare con le pertinenti organizzazioni internazionali il materiale didattico dell'OSCE e altre informazioni che potrebbero essere utili ai fini di fornire assistenza nella lotta alla tratta di esseri umani;

7. incarica il Segretario generale di riferire annualmente al Consiglio permanente in merito all'attuazione della presente decisione con riguardo al Codice di condotta per i funzionari dell'OSCE e all'Istruzione 11 per il personale, conformemente alla disposizione III 11.1 del Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani.

## Decisione N.17/05

### Rafforzamento dell'efficienza dell'OSCE

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando la sua piena adesione alle norme, ai principi e agli impegni nelle tre dimensioni dell'approccio globale dell'OSCE alla sicurezza, concordati con l'Atto finale dell'Atto finale di Helsinki del 1975 e con la Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990,

riconoscendo il ruolo dell'Organizzazione quale intesa regionale ai sensi del Capitolo VIII dello Statuto delle Nazioni Unite,

richiamando all'attenzione gli impegni dell'OSCE si applicano in modo uguale a tutti gli Stati partecipanti,

evidenziando il ruolo dell'Organizzazione quale foro per il dialogo politico, quale strumento fondamentale per il preallarme, la prevenzione dei conflitti, la gestione delle crisi e la ricostruzione postconflittuale, nonché quale organo con funzioni normative, dotato di istituzioni, operazioni sul terreno, strumenti e meccanismi propri,

riaffermando l'importanza di ciascuna delle tre dimensioni dell'approccio dell'OSCE alla sicurezza, nonché del carattere transdimensionale di tale approccio,

determinati a rafforzare la fiducia tra gli Stati partecipanti e la consapevolezza di perseguire un obiettivo comune, attraverso un dialogo politico onnicomprensivo basato sulla parità, come pure l'assistenza fornita in modo cooperativo,

riconoscendo la necessità di continuare a concentrare i lavori dell'Organizzazione in quei settori in cui essa offre vantaggi comparativi e apporta un valore aggiunto, pur conservando il suo approccio globale alla sicurezza,

tenendo presente la necessità di assicurare che le priorità fondamentali e i piani di azione abbiano una prospettiva di lungo termine e siano adeguati all'evolversi del clima di sicurezza,

decisi a rafforzare l'efficienza dell'Organizzazione che opera sulla base dell'eguaglianza sovrana degli Stati e di decisioni adottate per consenso, al fine di migliorare la trasparenza e promuovere il senso di appartenenza di tutti gli Stati partecipanti,

determinati a promuovere costantemente ed efficacemente la parità tra uomini e donne in tutte le politiche, le attività e i programmi dell'OSCE,

richiamando la Decisione del Consiglio dei ministri N.16/04 sull'istituzione di un Comitato di personalità eminenti sul rafforzamento dell'efficacia dell'OSCE,

encomiando il Comitato per la risolutezza dimostrata e per gli sforzi compiuti, che hanno dato luogo al Rapporto intitolato: Obiettivo comune, verso un'OSCE più efficiente (CIO.GAL/100/05 del 27 giugno 2005), e tenendo conto delle raccomandazioni ivi contenute,

considerando, inoltre, altri contributi, tra cui quello fornito dall'Assemblea parlamentare, nonché dall'esito delle Consultazioni ad alto livello tenutesi a Vienna il 12 e 13 settembre 2005, come risulta dal documento contenente le Osservazioni della Presidenza (CIO.GAL/132/05 del 16 settembre 2005),

ritenendo che sono necessari ulteriori sforzi per adottare provvedimenti appropriati a seguito delle raccomandazioni del Comitato di personalità eminenti,

1. incarica il Consiglio permanente di proseguire i lavori sulla base del Rapporto del Comitato di personalità eminenti nonché degli esiti delle Consultazioni ad alto livello e di riferire al Consiglio dei ministri del 2006 in merito a quanto segue:

- norme procedurali;
- miglioramento del processo di consultazione, anche valutando la possibilità di creare una struttura in forma di comitato;
- esame delle modalità per migliorare la pianificazione e l'efficienza delle conferenze dell'OSCE;
- potenziamento dell'efficacia, dell'efficienza e della trasparenza delle attività dell'Organizzazione, compresi i relativi finanziamenti di bilancio ed extra bilancio, nonché delle pertinenti analisi e valutazioni;
- esame delle possibilità di rafforzare ulteriormente il ruolo del Segretario generale, sostenendolo al tempo stesso nel pieno esercizio del suo mandato, anche attraverso una più intensa cooperazione con i capi delle istituzioni e delle operazioni sul terreno;
- modernizzazione del Segretariato, tenendo conto anche delle proposte presentate dal Segretario generale e dagli Stati partecipanti, al fine di accrescere ulteriormente la sua capacità di fornire supporto alla Presidenza in esercizio e agli Stati partecipanti, nonché di coordinare le attività dell'OSCE;
- rafforzamento dell'efficienza delle istituzioni e delle operazioni sul terreno dell'OSCE;
- esame della possibilità di dotare l'OSCE di uno status giuridico e di garantire privilegi e immunità, tenendo conto del parere di esperti legali;
- miglioramento ulteriore della pianificazione dei programmi, affinché questa possa rispecchiare più chiaramente le priorità dell'Organizzazione;
- esame dei mezzi per migliorare ulteriormente la professionalità del personale dell'OSCE e la gestione delle sue risorse umane, con dovuto riguardo alla volontà di conseguire un equilibrio in termini geografici e di parità fra i sessi;
- esame della possibilità di effettuare missioni tematiche in tutta l'area dell'OSCE o in un contesto sub-regionale;

2. Incarica l'ODIHR di sottoporre all'esame del prossimo Consiglio dei ministri un rapporto su:

- attuazione degli impegni esistenti,
- eventuali impegni supplementari,
- metodi per potenziare e promuovere le sue attività in materia di elezioni,
- miglioramento dell'efficacia per quanto concerne l'assistenza fornita agli Stati partecipanti,

tenendo conto e rispondendo a quesiti posti dagli Stati partecipanti e in stretta consultazione con gli stessi.

# Documento della Quattordicesima Riunione del Consiglio dei ministri

## Bruxelles 2006

---

### I. Dichiarazioni del Consiglio dei ministri

#### Dichiarazione di Bruxelles sui sistemi di giustizia penale

Noi, membri del Consiglio dei ministri, riaffermiamo gli impegni relativi all'amministrazione della giustizia penale, in particolare gli impegni enunciati nell'Atto finale di Helsinki (1975), nel Documento finale di Vienna (1989), nel Documento di Copenaghen (1990), nella Carta di Parigi per una nuova Europa (1990), nel Documento di Mosca (1991), nel Documento di Budapest (1994) e nella Carta per la sicurezza europea (1999).

Richiamiamo le Decisioni N.3/05 del Consiglio dei ministri sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale e N.12/05 sulla tutela dei diritti umani e dello stato di diritto nei sistemi di giustizia penale (Lubiana 2005).

Ricordiamo inoltre gli esiti del Seminario nel quadro della dimensione umana sulla tutela dello stato di diritto e del giusto processo nei sistemi di giustizia penale (Varsavia, maggio 2006).

Richiamiamo altresì i pertinenti strumenti dell'ONU, compresa la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

Ricordiamo l'impegno assunto dagli Stati partecipanti all'OSCE di garantire l'indipendenza della magistratura.

Riconosciamo che nulla di quanto contenuto nel presente documento dovrà pregiudicare gli esistenti impegni o obblighi degli Stati partecipanti ai sensi del diritto internazionale o divergere da questi, e al contempo riconosciamo che ciascuno Stato partecipante, nel rispetto della propria tradizione giuridica, definisce le modalità appropriate di applicazione di tali impegni e obblighi nella propria legislazione nazionale.

Riteniamo che:

- l'indipendenza della magistratura sia un presupposto dello stato di diritto e serva da garanzia fondamentale del diritto al giusto processo;
- l'imparzialità sia essenziale per l'appropriato esercizio delle funzioni giudiziarie;
- l'integrità sia essenziale per l'appropriato esercizio delle funzioni giudiziarie;
- la correttezza e l'immagine di correttezza siano essenziali per l'adempimento di tutti i compiti di un giudice;

- una garanzia di pari trattamento per tutti dinanzi ai tribunali sia essenziale per il debito esercizio delle funzioni giudiziarie;
- la competenza e la diligenza siano requisiti essenziali per il corretto esercizio delle funzioni giudiziarie.
- Riteniamo che:
- i magistrati debbano essere persone integre e capaci, con appropriata formazione e qualificazione;
- i magistrati debbano sempre preservare l'onore e la dignità della propria professione e rispettare lo stato di diritto;
- le funzioni del pubblico ministero debbano essere rigorosamente separate dalle funzioni giudiziarie e i pubblici ministeri debbano rispettare l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici;
- i magistrati debbano, conformemente alla legge, esercitare le loro funzioni in modo equo, coerente e celere, nonché rispettare e tutelare la dignità umana e i diritti dell'uomo, concorrendo in tal modo a garantire il giusto processo e il buon funzionamento del sistema di giustizia penale.

Riteniamo che:

- i funzionari preposti all'applicazione della legge debbano sempre adempiere al compito loro affidato per legge, operando al servizio dei cittadini e proteggendo ogni persona da atti illeciti, in modo rispondente all'alto grado di responsabilità imposto dalla loro professione;
- nell'esercizio delle loro funzioni, i funzionari preposti all'applicazione della legge debbano rispettare e tutelare la dignità umana e salvaguardare i diritti umani di ogni persona;
- i funzionari preposti all'applicazione della legge debbano ricorrere all'uso della forza solo nella misura in cui ciò sia necessario e appropriato per svolgere i loro compiti e per garantire la sicurezza pubblica;
- i funzionari preposti all'applicazione della legge, quali membri di un più ampio gruppo di funzionari pubblici o altre persone che agiscono in veste ufficiale, non debbano infliggere, istigare, incoraggiare o tollerare alcun atto di tortura o altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti;
- nessun funzionario preposto all'applicazione della legge debba essere punito per la mancata esecuzione di ordini di commettere o occultare atti riconducibili a torture o ad altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti;
- i funzionari preposti all'applicazione della legge debbano essere consapevoli e rispettosi dello stato di salute delle persone che hanno in custodia e, in particolare, adottare misure immediate per garantire assistenza medica ogni qual volta ciò risulti necessario.

Riteniamo che:

- debbano essere adottate tutte le misure volte a rispettare, tutelare e promuovere la libertà di esercizio della professione forense, senza discriminazione e senza inopportune ingerenze da parte delle autorità o del pubblico;
- le decisioni in merito all'autorizzazione ad esercitare la professione forense o ad iscriversi all'ordine degli avvocati debbano spettare ad un organo indipendente. Tali decisioni, siano esse adottate da un organo indipendente o meno, dovrebbero essere sottoposte all'esame di un'autorità giudiziaria indipendente e imparziale;
- gli avvocati non debbano subire alcuna sanzione o pressione né esserne minacciati quando agiscano nel rispetto dei loro standard deontologici;



- gli avvocati debbano aver accesso ai loro assistiti, comprese in particolare le persone private della libertà, per poter prestare consulenza in condizioni di riservatezza e rappresentare i loro assistiti secondo standard deontologici definiti;
- debbano essere adottate tutte le misure necessarie e opportune al fine di garantire il rispetto della riservatezza del rapporto che intercorre tra assistito e avvocato. Deroghe a tale principio dovrebbero essere consentite solo se conformi allo stato di diritto;
- gli avvocati non debbano vedersi negato l'accesso ad un tribunale dinanzi al quale siano abilitati a presentarsi e debbano poter accedere a tutte le prove e agli atti pertinenti quando difendano i diritti e gli interessi dei loro assistiti conformemente agli standard deontologici.

Riteniamo che l'esecuzione di pene detentive e il trattamento dei detenuti debbano tener conto dei requisiti di incolumità, sicurezza e disciplina, garantendo al tempo stesso condizioni di detenzione che non offendano la dignità umana e che offrano ai detenuti attività occupazionali utili e programmi di riabilitazione adeguati che li preparino al reinserimento nella società.

Esortiamo gli Stati partecipanti ad attuare pienamente i loro impegni e obblighi internazionali al fine di garantire un funzionamento equo ed efficace dei propri sistemi di giustizia penale.

### **Dichiarazione del Consiglio dei ministri di Bruxelles sul sostegno e la promozione del quadro giuridico internazionale per contrastare il terrorismo**

Noi, membri del Consiglio dei ministri dell'OSCE, riaffermiamo la nostra ferma determinazione a combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, quale crimine che non ha giustificazioni, qualunque ne sia la motivazione o l'origine, e a perseguire e rafforzare le attività dell'OSCE di lotta al terrorismo, conformemente agli esistenti impegni dell'Organizzazione.

Sottolineiamo che le misure volte a condurre tale lotta devono essere adottate nel pieno rispetto dello stato di diritto e conformemente ai nostri obblighi ai sensi del diritto internazionale, in particolare del diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo, dei rifugiati e del diritto umanitario.

Siamo convinti dell'importanza di rafforzare il quadro giuridico internazionale per contrastare il terrorismo, incluse le convenzioni e i protocolli universali relativi alla prevenzione e alla repressione del terrorismo, le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la Strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo recentemente adottata, nonché gli strumenti giuridici regionali e bilaterali relativi al terrorismo.

Invitiamo gli Stati partecipanti all'OSCE ad attuare le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernenti la lotta al terrorismo.

Esprimiamo apprezzamento per i notevoli progressi conseguiti dagli Stati partecipanti nell'adempimento dell'impegno assunto al Consiglio dei ministri di Bucarest di divenire parti delle 12 convenzioni e protocolli contro il terrorismo, essendo 46 Stati partecipanti divenuti parti di tutti i 12 strumenti attualmente in vigore.

Invitiamo gli Stati partecipanti che non lo abbiano ancora fatto a intraprendere ogni sforzo al fine di divenire senza indugio parti delle convenzioni e protocolli universali attualmente in vigore contro il terrorismo, nonché di darvi applicazione, in particolare prevedendo nella loro legislazione nazionale che gli atti di terrorismo siano perseguiti penalmente.

Ribadiamo il nostro invito agli Stati partecipanti a considerare la possibilità di divenire parti della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare e della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, e a sostenere i costanti sforzi volti a adottare una convenzione globale sul terrorismo internazionale al fine di far progredire gli obiettivi della comunità internazionale in materia di lotta al terrorismo.

Invitiamo gli Stati partecipanti a considerare la possibilità di divenire parti degli strumenti giuridici regionali e subregionali relativi al terrorismo o alla cooperazione giuridica in materia penale adottati dalle organizzazioni di cui siamo membri, nonché, ogni qualvolta sia opportuno al fine di colmare le lacune degli strumenti giuridici esistenti, a concludere accordi bilaterali sull'assistenza giuridica reciproca e sull'estradizione, al fine di poter cooperare pienamente, conformemente alle norme applicabili ai sensi del diritto nazionale e internazionale, nelle iniziative volte a trovare e consegnare alla giustizia gli esecutori, gli organizzatori, i sostenitori e i finanziatori di atti terroristici, sulla base del principio di estradare o perseguire.

Continueremo a scambiare informazioni, anche attraverso il Consiglio permanente e il Foro di cooperazione per la sicurezza, sui progressi conseguiti nel divenire parti di strumenti giuridici internazionali, regionali e bilaterali contro il terrorismo e sulla cooperazione giuridica in materia penale, nonché sugli sviluppi delineatisi nelle legislazioni nazionali relative al terrorismo.

Accogliamo con favore il lavoro svolto finora dalle strutture, dalle istituzioni e dalle presenze dell'OSCE sul terreno in collaborazione con l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, con il Consiglio d'Europa e con altre pertinenti organizzazioni regionali per rafforzare il regime giuridico contro il terrorismo, promuovendo l'attuazione degli obblighi degli Stati partecipanti ai sensi degli strumenti universali e regionali relativi alla lotta al terrorismo di cui sono parti e agevolando la cooperazione giuridica internazionale in materia penale, e li incoraggiamo a continuare a perseguire tali obiettivi.

Continueremo inoltre a intensificare l'interazione e il dialogo su temi relativi al sostegno e alla promozione del quadro giuridico internazionale per contrastare il terrorismo con i Partner mediterranei ed asiatici per la cooperazione.

### **Dichiarazione del Consiglio dei ministri sulla migrazione**

1. Noi, Ministri degli affari esteri degli Stati partecipanti all'OSCE, accogliamo con favore il rapporto sulle attività dell'OSCE nel campo della migrazione dal 2005 ed esprimiamo il nostro apprezzamento e il nostro costante sostegno al lavoro svolto in materia di migrazione e integrazione in tutte le tre dimensioni dell'OSCE, in quanto fenomeni che interessano tutti i Paesi, compresi quelli di origine, destinazione e transito.

2. Tenendo conto del rilievo che la migrazione ha assunto in ambito internazionale e nazionale, riaffermiamo la Decisione N.2/05 del Consiglio dei ministri sulla migrazione e chiediamo al Consiglio permanente e alle pertinenti strutture dell'OSCE, nell'ambito dei loro attuali mandati, di continuare a considerare le pertinenti questioni relative alla migrazione e all'integrazione come componenti del loro approccio globale alla sicurezza.

3. Il Dialogo ad alto livello delle Nazioni Unite sulla migrazione internazionale e lo sviluppo ha analizzato, tra l'altro, il rapporto tra questi due complessi fenomeni, ha sottolineato che la migrazione può costituire una forza positiva per lo sviluppo in tutti i Paesi e ha confermato l'importanza di assicurare il coordinamento tra le organizzazioni internazionali e regionali che operano in tali ambiti.

4. A seguito della globalizzazione e della crescente mobilità, il dialogo e la cooperazione tra i governi a livello bilaterale, regionale e internazionale è sempre più importante per cogliere con efficacia le opportunità e far fronte alle sfide della migrazione internazionale all'interno di tutti i Paesi e tra di essi, compresi quelli di origine, destinazione e transito.

5. Essendo la migrazione un fenomeno in crescita, sia in termini di portata che di complessità, esortiamo tutte le pertinenti istituzioni e strutture dell'OSCE, nell'ambito dei loro attuali mandati, a proseguire il loro lavoro sulle questioni inerenti alla migrazione e all'integrazione in tutte le tre dimensioni, con particolare attenzione al potenziale contributo della migrazione allo sviluppo sostenibile e al co-sviluppo, promuovendo l'integrazione nel rispetto della diversità culturale e religiosa, affrontando la migrazione forzata nel rispetto dei pertinenti obblighi giuridici internazionali, contrastando la migrazione clandestina nonché la tratta di esseri umani e lo sfruttamento, la discriminazione, gli abusi e le manifestazioni di razzismo nei confronti dei migranti, con particolare attenzione alle donne e ai bambini, e favorendo il dialogo, il partenariato e la cooperazione tra gli Stati partecipanti all'OSCE e i Partner per la cooperazione su questioni relative alla migrazione.

6. Riconosciamo la proficua collaborazione fra le organizzazioni nell'elaborazione del Manuale OSCE/OIM/OIL sull'individuazione di efficaci politiche per i lavoratori migranti nei Paesi di origine e di destinazione e nel promuovere una migliore gestione della migrazione attraverso una serie di attività. Il Manuale è uno strumento efficace per il rafforzamento delle capacità, che rappresenta un elemento fondamentale per preparare le istituzioni governative ad attuare un sistema di gestione della migrazione atto a monitorare i flussi migratori.

## II. Decisioni del Consiglio dei ministri

### Decisione N.3/06

#### Lotta alla tratta di esseri umani

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando gli impegni assunti dagli Stati partecipanti nell'ambito della lotta alla tratta di esseri umani,

riaffermando il Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani, compreso il suo Addendum "Affrontare le esigenze specifiche di tutela e assistenza dei minori vittime della tratta" (PC.DEC/557/Rev.1 del 7 luglio 2005),

richiamando la Decisione N.2/03 della undicesima Riunione del Consiglio dei ministri di Maastricht sulla lotta alla tratta di esseri umani, che ha istituito, sotto l'egida del Consiglio permanente, il meccanismo OSCE per fornire assistenza agli Stati partecipanti nella lotta alla tratta di esseri umani,

riaffermando l'importanza di disporre di una struttura appropriata, dotata di risorse amministrative e finanziarie adeguate che possa operare a livello politico,

1. decide che il meccanismo OSCE volto a fornire assistenza agli Stati partecipanti nella lotta alla tratta di esseri umani, istituito sotto l'egida del Consiglio permanente, sarà modificato in modo da diventare parte integrante del Segretariato. La struttura sarà diretta da una personalità di rilievo, che agirà in qualità di Rappresentante speciale e rappresenterà l'OSCE a livello politico, e sarà costituita da personale a contratto e distaccato, incluso quello dell'attuale Unità di assistenza alla

lotta contro la tratta di esseri umani, nominato o assegnato conformemente allo Statuto e al Regolamento del personale dell'OSCE;

la struttura:

(a) assisterà gli Stati partecipanti all'OSCE nell'attuazione degli impegni assunti e nel pieno utilizzo delle raccomandazioni previste dal Piano di azione OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani, incluso il suo Addendum "Affrontare le esigenze specifiche di tutela e assistenza dei minori vittime della tratta";

(b) assicurerà il coordinamento degli sforzi dell'OSCE nella lotta alla tratta di esseri umani in tutte le tre dimensioni dell'OSCE e agirà come ufficio di coordinamento delle iniziative dell'OSCE in tale settore;

(c) rafforzerà la cooperazione fra le autorità pertinenti degli Stati partecipanti e tra l'OSCE e altre organizzazioni pertinenti;

(d) accrescerà il profilo pubblico e politico della lotta alla tratta di esseri umani;

(e) opererà nell'intera area dell'OSCE e, se del caso, assisterà gli Stati partecipanti in uno spirito di cooperazione e, previa consultazione con le pertinenti autorità degli Stati partecipanti interessati, negli sforzi volti ad attuare gli impegni da loro assunti per combattere la tratta di esseri umani;

(f) fornirà e faciliterà servizi di consulenza e assistenza tecnica nel campo legislativo e nella definizione delle politiche, congiuntamente, ove necessario, con altre strutture dell'OSCE impegnate in questo ambito;

(g) sarà disposta a prestare consulenza ad autorità di grado elevato che rappresentano i settori legislativo, giudiziario ed esecutivo degli Stati partecipanti e discuterà con loro in merito all'attuazione del Piano di azione OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani, incluso il suo Addendum, e agli impegni nell'ambito della lotta alla tratta di esseri umani. In casi specifici che richiedono attenzione particolare, stabilirà contatti diretti in modo appropriato con lo Stato partecipante interessato e discuterà in merito alla prestazione di consulenza e di assistenza concreta, se necessario;

(h) coopererà con i coordinatori nazionali, i relatori nazionali e altri meccanismi nazionali istituiti dagli Stati partecipanti per coordinare e monitorare le attività anti-tratta delle istituzioni statali. Il meccanismo coopererà anche con le pertinenti organizzazioni non governative degli Stati partecipanti. Assumerà inoltre la responsabilità, in seno all'OSCE, di ospitare e agevolare riunioni per lo scambio di informazioni ed esperienze fra i coordinatori nazionali, i rappresentanti designati dagli Stati partecipanti o gli esperti nella lotta alla tratta di esseri umani;

(i) coopererà, svolgendo un ruolo di coordinamento e nel pieno rispetto dei loro mandati, a stretto contatto con l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR) e con altre istituzioni dell'OSCE, con le pertinenti strutture del Segretariato, compreso l'Ufficio del Coordinatore delle attività economiche e ambientali dell'OSCE (OCEEA), l'Unità per le questioni strategiche di polizia (SPMU), il Consulente principale per le pari opportunità, nonché, ove appropriato, con le operazioni dell'OSCE sul terreno. Avvalendosi dell'esperienza acquisita in seno all'OSCE, le strutture dell'OSCE che svolgono attività in questo settore si consulteranno con il Rappresentante speciale, nonché reciprocamente, al fine di evitare duplicazioni, assicurare complementarietà e coerenza e, ove appropriato, cercare di sviluppare un approccio integrato;

(j) coopererà e cercherà di creare sinergie con pertinenti attori internazionali, incluse organizzazioni regionali, agenzie intergovernative e organizzazioni non governative; continuerà a convocare, presiedere e organizzare iniziative congiunte dell'Alleanza contro la tratta di persone;

2. invita il Segretario Generale e il Presidente in esercizio a consultarsi in merito alla nomina di una personalità eminente con pertinente esperienza professionale e politica:

- il Segretario Generale nominerà tale personalità quale coordinatore a livello D2, con il consenso della Presidenza e conformemente alla Decisione N.15/04 della dodicesima Riunione del Consiglio dei ministri di Sofia;
- il Presidente in esercizio conferirà al coordinatore le funzioni e il titolo di Rappresentante speciale per la lotta alla tratta di esseri umani al fine di consentire al titolare della carica di rappresentare adeguatamente l'OSCE a livello politico. Gli Stati partecipanti saranno consultati conformemente alla Decisione N.8 della decima Riunione del Consiglio dei ministri di Porto;

3. dichiara che il Rappresentante speciale renderà conto politicamente al Consiglio permanente e riferirà regolarmente a quest'ultimo, ove appropriato, previa consultazione con la Presidenza in esercizio e il Segretario Generale, nonché in conformità alla Decisione N.13/05 della tredicesima Riunione del Consiglio dei ministri di Lubiana;

4. concorda che dal 2007 in poi le modalità di finanziamento saranno modificate in modo tale che l'attuale programma del Bilancio unificato denominato "Rappresentante speciale per la lotta alla tratta di esseri umani" divenga parte del programma principale attualmente denominato "Unità di assistenza alla lotta contro la tratta di esseri umani";

5. decide che la presente decisione emenda la Decisione N.2/03 dell'undicesima Riunione del Consiglio dei ministri di Maastricht e che, se necessario, potrà essere a sua volta emendata dal Consiglio permanente.

## Decisione N.5/06

### Criminalità organizzata

Il Consiglio dei ministri,

ribadendo la sua profonda preoccupazione per le negative incidenze e ripercussioni della criminalità organizzata sulla pace, sulla stabilità e sulla sicurezza,

notando con inquietudine che la criminalità organizzata è sempre più efficiente nello sfruttare le nostre economie globalizzate e le nostre società aperte e che rappresenta una crescente sfida multidimensionale per tutti gli Stati partecipanti nell'intera area dell'OSCE,

esprimendo preoccupazione per il fatto che la criminalità organizzata dispone di vaste risorse finanziarie e può esercitare un enorme potere, pregiudicando potenzialmente i valori democratici delle nostre società e minacciando direttamente e indirettamente la sicurezza e l'incolumità dei comuni cittadini,

preoccupato, inoltre, delle minacce e sfide poste dai legami tra la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, il traffico di armi e di stupefacenti, la corruzione e il terrorismo, nonché altre forme di attività criminali transnazionali e nazionali,

convinto che la lotta alla criminalità organizzata debba rimanere un elemento centrale delle nostre politiche volte a garantire la sicurezza e l'incolumità dei nostri cittadini, sia a livello nazionale sia attraverso la cooperazione internazionale,

sottolineando che la lotta alla criminalità organizzata può essere condotta al meglio attraverso istituzioni democratiche che rispettano i diritti umani e lo stato di diritto e che sono responsabili nei confronti dei cittadini e della società civile,

evidenziando il ruolo fondamentale svolto da un sistema di giustizia penale efficiente ed efficace nel garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica,

riconoscendo che le politiche e le attività relative al sistema di giustizia penale dovrebbero comprendere ed integrare, tra l'altro, la prevenzione dei crimini, l'applicazione della legge, la polizia, il sistema giudiziario, l'azione penale, gli avvocati della difesa e i sistemi penali,

riconoscendo che sistemi efficienti ed efficaci di giustizia penale possono svilupparsi solo sulla base dello stato di diritto e della tutela dei diritti umani e che lo stesso stato di diritto richiede la salvaguardia di tali sistemi di giustizia penale,

riconoscendo che sistemi efficienti ed efficaci di giustizia penale basati sullo stato di diritto sono un requisito indispensabile per combattere la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, il traffico di armi e di stupefacenti, il terrorismo, la corruzione nonché altre forme di attività criminali a livello nazionale e transnazionale e che risposte mirate a tali sfide alla sicurezza devono essere adottate nel quadro generale del sistema di giustizia penale,

riconoscendo la persistente validità degli standard e delle norme ONU in materia di prevenzione dei crimini e di giustizia penale, nonché del ruolo dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) nel sostenere il loro utilizzo e applicazione e accogliendo con favore la crescente cooperazione tra il Segretariato OSCE, l'UNODC e la Commissione ONU per la prevenzione del crimine e per la giustizia penale,

prendendo atto delle attività di altri organismi delle Nazioni Unite e di altri consessi internazionali nel settore dello stato di diritto,

riconoscendo l'importanza di dare attuazione agli obblighi ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo) e, ove appropriato, dei suoi protocolli supplementari, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, quali mezzi per rispondere alla criminalità organizzata e alla corruzione e promuovere la cooperazione internazionale in materia penale,

prendendo nota delle pertinenti Convenzioni e relativi protocolli elaborati nel quadro del Consiglio d'Europa,

prendendo nota dei risultati dei seminari e dei gruppi di studio OSCE tenutisi nel 2005 e 2006 sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, sulla prevenzione del terrorismo, sugli stupefacenti e su altre forme di traffico,

riconoscendo la necessità che l'OSCE si concentri sul rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale e sul miglioramento dei sistemi di giustizia penale quali componenti del suo programma di sicurezza globale, in coordinamento con le Nazioni Unite e con altri consessi multilaterali,

1. sollecita gli Stati partecipanti a continuare a rispondere alla criminalità organizzata quale seria minaccia e, ove possibile, a rafforzare l'attuazione dei rispettivi obblighi internazionali e impegni OSCE in tutti i settori dei loro sistemi di giustizia penale;

2. raccomanda di prendere in esame l'adozione, come appropriato, di piani nazionali che affrontino questioni concernenti la sicurezza nonché di applicare un approccio integrato, nella consapevolezza che ciascuna componente del sistema di giustizia penale esercita un'influenza sulle altre componenti;
3. invita gli Stati partecipanti a considerare la possibilità di intraprendere autovalutazioni dei loro sistemi di giustizia penale utilizzando, come appropriato, gli strumenti messi a disposizione da organizzazioni internazionali, come ad esempio gli strumenti di valutazione UNODC/OSCE e, se necessario, di fare il miglior uso di altri strumenti disponibili, ivi inclusi quelli del Consiglio d'Europa (CEPEJ) e di altre organizzazioni, accademie o associazioni forensi;
4. sollecita gli Stati partecipanti a prestare la dovuta attenzione all'integrità e professionalità delle istituzioni preposte all'applicazione della legge e delle autorità responsabili dell'azione penale, all'efficiente amministrazione della giustizia e alla corretta gestione del sistema giurisdizionale, all'indipendenza della magistratura e al corretto funzionamento del sistema penitenziario, nonché a esaminare alternative alla detenzione;
5. raccomanda, nel quadro della programmazione politica volta a prevenire e combattere la criminalità organizzata, di migliorare la raccolta e l'analisi dei dati, elaborare e impiegare a livello nazionale valutazioni dei rischi e delle minacce, nonché promuovere lo scambio di informazioni e di migliori prassi in misura superiore a quanto avvenuto finora;
6. raccomanda di intensificare gli sforzi nazionali orientati alla cooperazione, al coordinamento e allo scambio d'informazioni a livello internazionale come un importante passaggio per contrastare la criminalità organizzata transnazionale;
7. sollecita gli Stati partecipanti a rafforzare la cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale considerando la possibilità, tra l'altro, di divenire parti della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo), ove appropriato dei relativi protocolli supplementari, nonché della Convenzione ONU contro la corruzione, e dare attuazione agli impegni derivanti da tali strumenti e da altri in materia di cooperazione giuridica multilaterale e bilaterale di cui sono parti, utilizzando altresì in modo appropriato i pertinenti articoli sulla reciproca assistenza giudiziaria e l'estradizione;
8. sollecita gli Stati partecipanti a considerare la possibilità di accedere alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (Strasburgo, 21 novembre 1983) e al suo Protocollo aggiuntivo del 1997, ove appropriato, e a considerare la possibilità di stipulare accordi bilaterali a integrazione di tale Convenzione, agevolando il trasferimento delle persone condannate;
9. appoggia la cooperazione internazionale delle forze di polizia e prende nota degli esiti della riunione dei capi di polizia dell'OSCE tenutasi a Bruxelles il 24 novembre 2006, ivi inclusa la proposta di tenere riunioni regolari ove tali riunioni siano organizzate in coordinamento con altre riunioni di capi di polizia e tengano delle stesse;
10. raccomanda di intraprendere iniziative volte a promuovere l'informazione e la divulgazione tra la popolazione, anche attraverso la cooperazione tra le autorità preposte all'applicazione della legge e le organizzazioni della società civile, in modo da consentire ai cittadini di acquisire una maggiore consapevolezza dei loro diritti civili, sviluppare una maggiore fiducia nel sistema di giustizia penale quale garante di tali diritti, nonché sentirsi a proprio agio quando si rivolgono alle autorità competenti;

11.(a) incarica il Segretario generale e le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei rispettivi mandati, di rivolgere maggiore attenzione nelle loro politiche e attività al ruolo fondamentale svolto dai sistemi di giustizia penale nel rafforzamento delle istituzioni e nella promozione dello stato di diritto, nonché di adoperarsi a favore di una cooperazione e di un coordinamento più stretti al fine di tenere maggiormente conto dell'interazione tra le componenti di tali sistemi;

(b) incarica il Segretario generale e le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei rispettivi mandati, di rafforzare e consolidare le attuali conoscenze ed esperienze in materia di giustizia penale e di criminalità organizzata;

(c) incarica il Segretario generale di sostenere e promuovere la cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale tra gli Stati partecipanti, tenendo anche conto del quadro offerto dalla Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e fornendo sostegno alla sua Conferenza delle Parti, nonché di continuare a cooperare con l'UNODC nell'ambito di questioni che riguardano la lotta alla criminalità organizzata e gli stupefacenti;

(d) incarica il Segretario generale e l'ODIHR di informare regolarmente gli Stati partecipanti e di presentare prima della pausa estiva del 2007 agli Stati partecipanti un rapporto scritto congiunto sull'attuazione dei summenzionati compiti;

(e) incarica il Consiglio permanente di tenere conto del sopraccitato rapporto e di prendere in considerazione, se del caso, eventuali azioni successive;

(f) incarica il Segretario generale e le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, ivi incluso l'ODIHR, ove appropriato e in coordinamento e cooperazione con altre organizzazioni e istituzioni internazionali, di predisporre a rispondere prontamente alle proposte di progetti e alle richieste di cooperazione avanzate dagli Stati partecipanti e considerare la possibilità di facilitare programmi di formazione, nell'ambito dei rispettivi mandati e nella misura in cui siano disponibili contributi a tal fine;

(g) sottolinea l'importanza di una maggiore coerenza e continuità nelle iniziative di tutti gli organi OSCE interessati nonché di una cooperazione rafforzata con le agenzie specializzate. A tale riguardo, incarica il Segretario generale di intensificare il coordinamento di tali attività, nell'ambito delle risorse disponibili e dei mandati. Invita gli Stati partecipanti a fornire sostegno alle sopraccitate attività.

## Decisione N.7/06

### Lotta all'uso di Internet per scopi terroristici

Il Consiglio dei ministri,

richiamando la sua precedente decisione su tale materia (MC.DEC/3/04),

continuando a nutrire profonda preoccupazione per il crescente uso di Internet per scopi terroristici come espresso nella summenzionata decisione e in altre occasioni,

ribadendo in tale contesto l'importanza del pieno rispetto del diritto alla libertà di opinione e alla libertà di espressione, che comprende la libertà di cercare, ricevere e divulgare informazioni, che sono vitali per la democrazia e che sono di fatto rafforzate da Internet (PC.DEC/633 dell'11 novembre 2004) e dallo stato di diritto,

riconoscendo che la risoluzione 1624 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite esorta gli Stati ad adottare misure necessarie ed appropriate e, in conformità ai loro obblighi di diritto



internazionale, a vietare per legge l'istigazione a commettere atti di terrorismo e a prevenire tale condotta,

ribadendo il nostro impegno conformemente alla Strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, in particolare “di coordinare gli sforzi a livello internazionale e regionale per contrastare il terrorismo in Internet in tutte le sue forme e manifestazioni” e “di usare Internet come strumento per contrastare la diffusione del terrorismo, riconoscendo nel contempo agli Stati la possibilità di richiedere assistenza a tale riguardo”,

prendendo nota che nel rapporto del Comitato antiterrorismo delle Nazioni Unite (S/2006/737 del 15 settembre 2006) si osserva che numerosi Stati starebbero esaminando l'applicazione a Internet del divieto di istigazione previsto dalla loro legislazione nazionale,

rilevando i recenti sviluppi, in particolare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo, riguardanti gli obblighi degli Stati Parte di tale convenzione di considerare come reato l'istigazione pubblica a commettere un atto terroristico, nonché il reclutamento e l'addestramento a scopi terroristici,

richiamando la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (2001), l'unico strumento multilaterale giuridicamente vincolante che affronta specificatamente la criminalità informatica, fornendo tra l'altro un quadro giuridico comune per la cooperazione internazionale fra gli Stati Parte della Convenzione nella lotta alla criminalità informatica, nonché il suo Protocollo aggiuntivo relativo alla configurazione come reato di atti di natura razzista e xenofoba commessi tramite mezzi informatici,

riconoscendo l'impegno assunto al Vertice del G8 (San Pietroburgo, Federazione Russa, 16 luglio 2006) di contrastare efficacemente i tentativi di sfruttare lo spazio cibernetico a scopi terroristici, inclusa l'istigazione a commettere atti di terrorismo, a comunicare e pianificare atti di terrorismo, ivi compreso il reclutamento e l'addestramento di terroristi, e rilevando in particolare il ruolo della “Rete 24/7 sulla criminalità informatica” del G8 per contrastare comportamenti criminali nello spazio cibernetico,

richiamando i risultati della Riunione speciale dell'OSCE sul rapporto tra propaganda razzista, xenofoba e antisemita in Internet e i crimini ispirati dall'odio (Parigi, 15 e 16 giugno 2004), nonché gli esiti del Seminario OSCE di esperti sulla lotta all'uso di Internet a scopi terroristici (Vienna, 13 e 14 ottobre 2005) e del Seminario di esperti OSCE-Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo: lotta all'incitamento al terrorismo ed alle attività correlate (Vienna, 19 e 20 ottobre 2006), nonché delle pertinenti attività svolte dal Segretariato e dalle istituzioni dell'OSCE, in particolare dal Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione e dall'ODIHR,

tenendo conto dei differenti approcci nazionali per definire “illecito” e “deplorable” un contenuto, nonché dei differenti metodi di trattare un contenuto illecito e deplorable nello spazio cibernetico, come ad esempio l'eventuale uso di informazioni riservate raccolte dal traffico Internet e dai relativi contenuti al fine di chiudere siti web di organizzazioni terroristiche e di loro sostenitori,

preoccupato dai continui attacchi di pirateria informatica che, benché non connessi con il terrorismo, dimostrano l'esistenza di una competenza in tale campo, creando in tal modo la possibilità di lanciare attacchi terroristici cibernetici contro sistemi informatici, che colpiscono l'attività di importanti strutture, istituzioni finanziarie e altre reti vitali,

1. decide di intensificare l'azione dell'OSCE e dei suoi Stati partecipanti potenziando in particolare la cooperazione internazionale nella lotta all'uso di Internet per scopi terroristici;
2. invita gli Stati partecipanti a considerare la possibilità di adottare tutte le misure appropriate per proteggere importanti strutture e reti che trattano informazioni sensibili dalla minaccia di attacchi di pirateria informatica;
3. invita gli Stati partecipanti a considerare la possibilità di divenire parti di strumenti giuridici internazionali e regionali esistenti e di attuarne gli obblighi, incluse le Convenzioni del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (2001) e sulla prevenzione del terrorismo (2005);
4. incoraggia gli Stati partecipanti ad aderire alla "Rete 24/7 sulla criminalità informatica" del G8 e a nominare un'unità/persona di contatto appropriata per tale rete, al fine di ottimizzare la cooperazione internazionale fra le istituzioni preposte all'applicazione della legge sull'utilizzo dello spazio cibernetico a fini criminali, nonché nei casi penali che implicano prove elettroniche, come appropriato;
5. esorta gli Stati partecipanti, quando sia loro richiesto, a trattare contenuti illeciti ai sensi della loro legislazione nazionale e ospitati da siti che rientrano nella loro giurisdizione, ad adottare tutte le misure appropriate contro tali contenuti e a cooperare con altri Stati interessati, conformemente alla loro legislazione nazionale e allo stato di diritto, nonché ai loro obblighi internazionali, incluso il diritto umanitario internazionale;
6. invita gli Stati partecipanti a intensificare il monitoraggio dei siti web di organizzazioni terroristiche e/o estremiste violente e di loro sostenitori e a potenziare lo scambio di informazioni in seno all'OSCE e ad altri fori pertinenti sull'uso di Internet a scopi terroristici e sulle misure adottate per contrastarlo, in conformità alla legislazione nazionale, assicurando nel contempo il rispetto degli obblighi e degli standard del diritto umanitario internazionale, inclusi quelli concernenti i diritti alla privacy e alla libertà di opinione e di espressione, nonché dello stato di diritto. Si dovranno evitare duplicazioni di sforzi con attività in corso in altri fori internazionali;
7. raccomanda agli Stati partecipanti di esplorare la possibilità di un più attivo coinvolgimento delle istituzioni della società civile e del settore privato nella prevenzione e nella lotta all'uso di Internet per scopi terroristici;
8. incoraggia gli Stati partecipanti a partecipare alla "Conferenza politica dell'OSCE sul partenariato pubblico-privato nella lotta al terrorismo" che si terrà a Vienna nel maggio 2007 e che sarà incentrata sul ruolo vitale che il settore privato, incluse le imprese, la società civile e i mezzi di informazione, può svolgere nella cooperazione con i governi al fine di prevenire e combattere il terrorismo;
9. incarica il Segretario generale di promuovere, in particolare tramite la Rete antiterrorismo dell'OSCE, lo scambio di informazioni sulla minaccia posta dall'uso di Internet per scopi terroristici, inclusi l'istigazione, il reclutamento, il reperimento di fondi, l'addestramento, la scelta degli obiettivi e la pianificazione di atti terroristici, nonché su misure legislative e di altro genere adottate per contrastare tale minaccia.

## Decisione N.13/06

### Lotta all'intolleranza e alla discriminazione e promozione del rispetto e della comprensione reciproci

Il Consiglio dei ministri,

ricordando che il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto è al centro del concetto globale di sicurezza dell'OSCE,

riconoscendo che le manifestazioni di discriminazione e di intolleranza minacciano la sicurezza dei singoli e la coesione sociale e possono dare origine a conflitti e a violenze su più vasta scala,

riconoscendo che la promozione di una cultura del rispetto e della comprensione reciproci e dell'uguaglianza, così come il perseguimento di pari opportunità per una partecipazione effettiva alle società democratiche richiedono un approccio sistematico, globale e a lungo termine,

esprimendo profonda preoccupazione per l'espressione pubblica di idee razziste, xenofobe e discriminatorie,

riaffermando la necessità che gli Stati partecipanti affrontino con determinazione la lotta a tutti gli atti e le manifestazioni di odio, inclusi i crimini ispirati dall'odio, nella consapevolezza che gli sforzi necessari per affrontare tali fenomeni richiedono un approccio comune, e riconoscendo al contempo la specificità delle singole manifestazioni e del contesto storico di ciascuna forma,

ricordando i propri impegni in materia di tolleranza e di non discriminazione sanciti nell'Atto finale di Helsinki del 1975, nella Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990, nel Documento del Simposio di Cracovia sul retaggio culturale degli Stati partecipanti alla CSCE del 1991, nella Carta per la sicurezza europea del 1999, nonché nelle Decisioni del Consiglio dei ministri dell'OSCE adottate a Porto (MC(10). DEC/6), a Maastricht (MC.DEC/4/03), a Sofia (MC.DEC/12/04) e a Lubiana (MC.DEC/10/05),

ricordando l'accresciuta attenzione che l'OSCE ha rivolto alla lotta all'intolleranza e alla discriminazione, nonché alla promozione del rispetto e della comprensione reciproci, come enunciato nelle Conferenze di Vienna del 2003 sull'antisemitismo e sul razzismo, la xenofobia e la discriminazione, nella Conferenza di Berlino sull'antisemitismo dell'aprile 2004, nella Riunione di Parigi sul rapporto tra propaganda razzista, xenofoba e antisemita in Internet e i crimini ispirati dall'odio del giugno 2004, nella Conferenza di Bruxelles sulla tolleranza e la lotta al razzismo, alla xenofobia e alla discriminazione del settembre 2004 e nella Conferenza di Cordoba sull'antisemitismo e su altre forme di intolleranza del giugno 2005, e ricordando gli esiti di tali conferenze,

riaffermando la propria determinazione ad attuare gli impegni OSCE esistenti in materia di tolleranza e non discriminazione e rilevando il contributo delle riunioni tematiche del 2006 incentrate sugli aspetti attuativi nella sfera della tolleranza, dedicate alla comprensione interculturale, interreligiosa e interetnica (Almaty), all'Educazione intesa a promuovere il rispetto e la comprensione reciproci e l'insegnamento dell'Olocausto (Dubrovnik) e alla Raccolta di dati relativi ai crimini ispirati dall'odio (Vienna),

riconoscendo il lavoro svolto dai tre Rappresentanti personali del Presidente in esercizio a sostegno dello sforzo globale dell'OSCE volto a combattere l'intolleranza e la discriminazione, e auspicando

che nel corso del 2007 il Presidente in esercizio, in consultazione con gli Stati partecipanti, svolga un riesame del loro contributo a tale sforzo,

riconoscendo il ruolo fondamentale che la società civile può svolgere nella lotta all'intolleranza e alla discriminazione e nella promozione del rispetto e della comprensione reciproci,

allarmato per la comparsa di partiti politici, movimenti e gruppi di qualsiasi tipo che incitano alla violenza,

nutrendo altresì preoccupazione, in tale contesto, per le manifestazioni violente di estremismo associate al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo, al nazionalismo aggressivo e al neonazismo,

richiamando il contributo dell'OSCE all'Iniziativa dell'ONU per un'Alleanza delle civiltà al fine di forgiare una volontà politica collettiva e mobilitare iniziative concertate a livello istituzionale e della società civile per promuovere il rispetto e la comprensione reciproci, e tenendo presente il rapporto che il Gruppo ad alto livello ha presentato al Segretario generale delle Nazioni Unite il 13 novembre 2006 a Istanbul, che mira a istituire, sotto l'egida dell'ONU, partenariati fra organizzazioni internazionali che condividono gli scopi dell'Alleanza delle civiltà,

1. decide di convocare durante la prima metà del 2007 una Conferenza ad alto livello sulla lotta alla discriminazione e sulla promozione del rispetto e della comprensione reciproci, nell'ambito dei seguiti della Conferenza di Cordoba sull'antisemitismo e su altre forme di intolleranza, e accoglie con favore l'offerta della Romania di ospitare tale Conferenza;

2. incarica il Consiglio permanente di esaminare, a partire dal 2007, le modalità per rafforzare ulteriormente l'efficacia, la coerenza e la continuità del lavoro dell'OSCE nell'ambito della lotta all'intolleranza e alla discriminazione e della promozione del rispetto e della comprensione reciproci, nella prospettiva di giungere a un'attuazione più efficace degli impegni;

3. incoraggia gli Stati partecipanti a riconoscere il contributo positivo che tutte le persone possono apportare all'armonia e al pluralismo delle nostre società, promuovendo politiche incentrate sull'uguaglianza di opportunità, di diritti e di accesso alla giustizia e ai servizi pubblici e sulla promozione del dialogo e della partecipazione effettiva;

4. si impegna a sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore della diversità culturale e religiosa quale fonte di reciproco arricchimento delle società e a riconoscere l'importanza dell'integrazione nel rispetto della diversità culturale e religiosa quale elemento fondamentale per promuovere il rispetto e la comprensione;

5. invita gli Stati partecipanti ad affrontare le cause che sono alla base dell'intolleranza e della discriminazione, incoraggiando lo sviluppo di politiche e strategie globali a livello nazionale in materia di educazione nonché rafforzando le misure di sensibilizzazione dell'opinione pubblica che:

- promuovano una maggiore comprensione e rispetto della diversità culturale, etnica, religiosa o di credo;
- mirino a prevenire l'intolleranza e la discriminazione contro i cristiani, gli ebrei, i musulmani e i membri di altre religioni;
- promuovano la memoria e l'insegnamento della tragedia dell'Olocausto, e di altri genocidi, riconosciuti come tali conformemente alla Convenzione del 1948 per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, nonché dei crimini contro l'umanità;

6. riconosce l'importante contributo che i giovani possono apportare alla lotta all'intolleranza e alla discriminazione e incoraggia a proseguire e a sviluppare ulteriormente buone prassi in materia di educazione precoce ai diritti dell'uomo in tutta la regione dell'OSCE, nonché a organizzare un evento giovanile OSCE nel 2007 tenendo conto dell'esperienza e delle competenze in tale campo di altre pertinenti organizzazioni internazionali e regionali al fine di evitare duplicazioni;

7. decide di promuovere il rafforzamento delle capacità delle autorità preposte all'applicazione della legge attraverso corsi di formazione e l'elaborazione di linee guida sui metodi più efficaci e appropriati per rispondere ai crimini motivati dal pregiudizio, per intensificare un'interazione positiva fra polizia e vittime e per incoraggiare le vittime a denunciare i crimini ispirati dall'odio, ad esempio attraverso corsi di formazione per i funzionari principalmente interessati, l'attuazione di programmi atti a sensibilizzare l'opinione pubblica al fine di migliorare i rapporti fra la polizia e i cittadini, nonché attraverso attività di formazione per indirizzare le vittime verso i centri di assistenza e protezione;

8. deplora l'espressione pubblica di idee razziste, xenofobe e discriminatorie e sottolinea che i rappresentanti politici possono svolgere un ruolo positivo nella promozione globale del rispetto e della comprensione reciproci ed esercitare una notevole influenza nel disinnescare le tensioni nella società, prendendo ferma posizione contro atti e incidenti motivati dall'odio e riconoscendo i contributi positivi che tutte le persone possono apportare ad una società armoniosa e pluralistica;

9. riconosce il ruolo essenziale che mezzi di informazione liberi e indipendenti possono svolgere nelle società democratiche e la forte influenza che essi possono esercitare nel contrastare o esacerbare percezioni errate e pregiudizi, e in tal senso incoraggia i giornalisti ad adottare volontariamente standard professionali, codici di autoregolamentazione e altri meccanismi appropriati che garantiscano maggiore professionalità, precisione e osservanza degli standard etici in ambito giornalistico;

10. sottolinea quanto sia importante che gli Stati adottino un efficace quadro giuridico che garantisca l'uguaglianza davanti alla legge e una tutela giuridica adeguata, e perseguano politiche e programmi strategici che favoriscano la non discriminazione e l'uguaglianza di opportunità;

11. incoraggia gli Stati partecipanti ad intensificare i loro sforzi per l'attuazione dei loro impegni finalizzati a raccogliere e conservare dati e statistiche attendibili sui crimini ispirati dall'odio, essenziali per la formulazione di politiche efficaci e l'assegnazione appropriata di risorse per contrastare incidenti motivati dall'odio; in tale contesto invita inoltre gli Stati partecipanti a favorire lo sviluppo di capacità della società civile al fine di contribuire al monitoraggio e alla segnalazione di episodi motivati dall'odio e di assistere le vittime dei crimini ispirati dall'odio;

12. decide che gli Stati partecipanti devono impegnarsi più attivamente per incoraggiare le attività della società civile attraverso partenariati efficaci e un dialogo e una cooperazione rafforzati fra società civile e autorità statali in materia di promozione del rispetto e della comprensione reciproci, di uguaglianza di opportunità e di integrazione di tutti i cittadini nella società, nonché di lotta all'intolleranza, anche attraverso la creazione di meccanismi di consultazione locali, regionali o nazionali, ove appropriato;

13. incoraggia le strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei loro esistenti mandati, di inserire nelle loro attività attuali e future componenti di lotta all'intolleranza e alla discriminazione, nonché di promozione del rispetto e della comprensione reciproci in tutta la regione dell'OSCE;

14. incoraggia l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR), conformemente agli impegni esistenti, anche attraverso la cooperazione con pertinenti strutture esecutive dell'OSCE:

(a) a rafforzare ulteriormente le attività nell'ambito del suo Programma per la tolleranza e la non discriminazione, in particolare i relativi programmi di assistenza, al fine di fornire sostegno agli Stati partecipanti, su loro richiesta, nell'attuazione dei loro impegni;

(b) a rafforzare ulteriormente l'attività del Comitato consultivo di esperti dell'ODIHR sulla libertà di religione o credo, nel prestare sostegno e assistenza specializzata agli Stati partecipanti;

(c) a proseguire la sua stretta cooperazione con altre pertinenti agenzie intergovernative e settori della società civile impegnati nella promozione del rispetto e della comprensione reciproci e nella lotta all'intolleranza e alla discriminazione, anche attraverso la raccolta di dati relativi ai crimini ispirati dall'odio;

(d) a continuare a servire da punto di raccolta di informazioni e statistiche fornite dagli Stati partecipanti sui crimini ispirati dall'odio e sulla pertinente legislazione, nonché a rendere accessibili al pubblico tali informazioni attraverso il suo sistema di informazioni sulla tolleranza e la non discriminazione e i suoi rapporti sulle sfide e le risposte a episodi motivati dall'odio nella regione dell'OSCE;

(e) a rafforzare, nell'ambito delle risorse esistenti, la sua funzione di preallarme al fine di individuare episodi e tendenze motivati dall'odio, di riferire e sensibilizzare l'opinione pubblica in merito, e di fornire agli Stati partecipanti, su loro richiesta, raccomandazioni e assistenza in settori in cui sono necessarie risposte più adeguate;

15. incoraggia il Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione, nell'ambito delle risorse disponibili, a prendere in considerazione un esame delle migliori prassi in settori di sua competenza relativi alla lotta all'intolleranza;

16. resta in attesa di un'iniziativa dell'ONU relativamente al rapporto del Gruppo ad alto livello dell'Iniziativa per l'Alleanza delle civiltà, al fine di considerare un contributo appropriato dell'OSCE alla sua attuazione.

## **Decisione N.14/06**

### **Potenziamento degli sforzi volti a combattere la tratta di esseri umani, incluso lo sfruttamento del lavoro, tramite un approccio globale e proattivo**

Il Consiglio dei ministri,

profondamente preoccupato dal fatto che tutte le forme di tratta di esseri umani, nonostante gli accresciuti sforzi a livello nazionale e internazionale per combattere tale fenomeno, permangono diffuse nella regione dell'OSCE e al di fuori di essa,

considerando che la tratta di esseri umani è un crimine grave ed efferato che viola la dignità umana e pregiudica il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e che alimenta le reti della criminalità organizzata,

riconoscendo che l'applicazione della legge, il perseguimento dei responsabili, la tutela, la riabilitazione, l'integrazione e il reinserimento sociale delle vittime come appropriato, ivi incluso il loro accesso effettivo alla giustizia, nonché la prevenzione, anche attraverso misure che colpiscono la domanda, sono fattori importanti per combattere efficacemente la tratta di esseri umani,

sottolineando che la complessità del fenomeno della tratta di esseri umani richiede una risposta multidimensionale da parte di più attori che dovrebbe essere coordinata a livello nazionale, regionale e internazionale,

riaffermando il sostegno degli Stati partecipanti alla ratifica e all'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo) e del relativo Protocollo aggiuntivo per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini,

ribadendo l'importanza del Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani, incluso il suo Addendum "Affrontare le esigenze specifiche di tutela e assistenza dei minori vittime della tratta" approvato dal Consiglio dei ministri di Lubiana nel 2005, nonché l'importanza della sua attuazione da parte degli Stati partecipanti,

prendendo nota degli esiti della Conferenza sulla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro/del lavoro forzato e del lavoro vincolato all'estinzione di debiti contratti, sul perseguimento dei colpevoli e la giustizia per le vittime, svoltasi nel novembre 2006,

richiamando la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, in particolare gli articoli 6 e 7 sul diritto al lavoro e al godimento di condizioni di lavoro eque e soddisfacenti,

1. invita gli Stati partecipanti a continuare a impegnarsi al massimo livello politico con il Rap-presentante speciale per la lotta alla tratta di esseri umani, al fine di rafforzare l'attuazione degli impegni OSCE in materia di lotta alla tratta di esseri umani;

2. sollecita gli Stati partecipanti a promuovere un approccio globale per combattere tutte le forme di tratta attraverso accordi nazionali, regionali e internazionali, attività di cooperazione e coordinamento fra il personale delle istituzioni preposte all'applicazione della legge, gli ispettori del lavoro, i centri di assistenza sociale, le istituzioni sanitarie, i funzionari dei servizi per l'immigrazione e di frontiera, le organizzazioni della società civile, i centri di assistenza alle vittime, la comunità imprenditoriale e altri pertinenti attori, ivi incluso un approccio sensibile alle questioni attinenti alla parità fra i sessi. A tal fine, si raccomanda agli Stati partecipanti di istituire Meccanismi di riferimento nazionale (NRM), nonché di nominare coordinatori nazionali;

3. sollecita gli Stati partecipanti, con il sostegno delle strutture e delle istituzioni dell'OSCE, qualora richiesto, a migliorare la ricerca e il sistema di raccolta e analisi dei dati, con debito riguardo alla loro riservatezza e, ove possibile, a distinguere le statistiche a seconda del sesso, dell'età e di altri fattori pertinenti, come appropriato, al fine di meglio valutare la natura e la portata del problema, nonché di elaborare politiche efficaci e mirate contro la tratta di esseri umani. A tal fine si raccomanda agli Stati partecipanti di considerare di nominare Relatori nazionali o analoghi meccanismi indipendenti di monitoraggio;

4. sollecita gli Stati partecipanti, in cooperazione con organizzazioni internazionali e ONG, ove appropriato, ad adoperarsi per ridurre il rischio che le vittime rimpatriate tornino ad essere oggetto di tratta, considerando in particolare i fattori che rendono le persone più esposte alla tratta di esseri umani, come la povertà, la discriminazione, la mancanza di accesso all'istruzione e alle opportunità economiche, l'abuso sessuale e la violenza domestica, e svolgendo valutazioni dei rischi per assicurare che il rimpatrio delle vittime avvenga con debito riguardo alla loro sicurezza;

5. sottolinea l'importanza di assicurare alle vittime della tratta un effettivo accesso alla giustizia, anche nei settori della consulenza e delle informazioni sui loro legittimi diritti in una lingua

a loro comprensibile, nonché di offrire loro la possibilità di ottenere un risarcimento per i danni subiti, e invita gli Stati partecipanti ad attuare i loro obblighi ai sensi delle disposizioni della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo) e il suo Protocollo aggiuntivo per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini;

6. incoraggia gli Stati partecipanti a combattere in modo più efficace la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro anche attraverso le seguenti misure:

(a) assicurando che la loro legislazione penale nazionale in materia di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro sia conforme ai requisiti del Protocollo delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini, aggiuntivo alla Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale. A tal fine gli Stati partecipanti sono incoraggiati ad assicurare che tali crimini siano adeguatamente individuati e perseguiti;

(b) assicurando che il loro diritto nazionale del lavoro preveda standard minimi e che le relative leggi siano applicate al fine di ridurre il potenziale della tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro;

(c) svolgendo programmi di formazione per funzionari del settore, nonché per altre persone che possano venire a contatto con presunte vittime di tratta, come operatori sanitari, assistenti sociali, ispettori del lavoro e altri, al fine di migliorare la loro capacità di individuare le vittime di tratta e di indirizzarle ai servizi di assistenza e protezione;

(d) assicurando che le campagne di informazione volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della tratta non contribuiscano a stigmatizzare ulteriormente i gruppi vulnerabili di persone che potrebbero essere in tal modo esposti in misura maggiore a violazioni dei diritti umani;

(e) promuovendo strategie divulgative, anche in cooperazione con pertinenti ONG, che informino le comunità di migranti e le persone con impieghi a bassa remunerazione e in settori particolarmente vulnerabili come l'agricoltura, l'edilizia, l'industria dell'abbigliamento o della ristorazione o siano impiegati come collaboratori familiari, in merito alla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro, allo scopo di migliorare l'accesso delle vittime all'assistenza e alla giustizia e di incoraggiare persone in possesso di informazioni su possibili casi di tratta a indirizzare le vittime a detta assistenza nonché informare le autorità competenti qualora vi siano motivi ragionevoli di credere che sia stato commesso un reato;

(f) elaborando e impiegando metodologie investigative avanzate, in particolare al fine di individuare e perseguire casi di tratta senza affidarsi esclusivamente alla testimonianza delle vittime;

(g) condividendo le attuali migliori prassi operative delle indagini di polizia sulla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro, e assicurando che le forze di polizia impegnate in indagini su casi di tratta abbiano contatti regolari con le loro controparti in altre agenzie preposte al monitoraggio delle condizioni di lavoro, come appropriato, e che adottino un approccio multidisciplinare per individuare e tutelare i diritti delle vittime di tratta a fini di sfruttamento del lavoro;

7. incarica il Consiglio permanente di considerare i modi per rafforzare ulteriormente gli sforzi volti a contrastare la tratta di esseri umani, inclusa quella a fini di sfruttamento del lavoro, tenendo conto dei pertinenti impegni dell'OSCE, del Piano di azione per la lotta alla tratta di esseri umani e degli esiti della Conferenza sulla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro/del lavoro forzato e del lavoro vincolato all'estinzione di debiti contratti, sul perseguimento dei colpevoli e la giustizia per le vittime, del novembre 2006.



## Decisione N.15/06

### Lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini

Il Consiglio dei ministri,

riconoscendo che lo sfruttamento sessuale dei bambini costituisce un problema grave e di ampie proporzioni in tutta la regione dell'OSCE e al di fuori di essa, con manifestazioni molteplici e interconnesse di tutte le forme di sfruttamento sessuale dei bambini, tra cui la prostituzione, la pornografia infantile, la tratta di minori a fini di sfruttamento sessuale, il turismo sessuale e i matrimoni forzati di bambini,

riconoscendo che lo sfruttamento sessuale dei bambini offende la dignità umana e pregiudica il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

considerando che lo sfruttamento sessuale dei bambini è un crimine grave e efferato, che coinvolge in molti casi la criminalità organizzata e che è necessario prevenire, investigare, perseguire e sanzionare con tutti i mezzi disponibili,

sottolineando la necessità di affrontare la vasta gamma di fattori che rendono i bambini vulnerabili allo sfruttamento sessuale, tra cui le disparità economiche, il mancato accesso all'istruzione e la discriminazione, ivi inclusa la discriminazione su base sessuale, nonché la necessità di contrastare la domanda di pornografia infantile e di turismo sessuale e di prevenire le azioni dei responsabili,

considerando che lo sfruttamento sessuale dei bambini è in crescita e che si sta diffondendo attraverso l'uso di nuove tecnologie come Internet,

riconfermando tutti i pertinenti impegni OSCE,

prendendo nota della risoluzione sulla lotta alla tratta e allo sfruttamento dei bambini nella pornografia, adottata dall'Assemblea parlamentare dell'OSCE a Bruxelles in occasione della sua quindicesima Sessione annuale,

tenendo presenti le relative disposizioni dei pertinenti strumenti internazionali, tra cui la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e il relativo Protocollo Opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione e la pornografia infantile, il Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini, aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, nonché le decisioni e le raccomandazioni dei pertinenti organismi internazionali,

tenendo conto delle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (2001) relative alla pornografia infantile,

richiamando la Dichiarazione e il Programma d'azione adottato dal primo Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo commerciale, tenutosi in Svezia nel 1996, nonché l'Impegno mondiale di Yokohama, adottato dal secondo Congresso mondiale tenutosi in Giappone nel 2001,

prendendo nota delle raccomandazioni formulate nello Studio del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla violenza contro i bambini\*, nonché del lavoro svolto dal Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile,

1. condanna lo sfruttamento sessuale dei bambini in tutte le sue forme, in particolare:

(a) la prostituzione infantile e la pornografia infantile, ivi incluse azioni volte a offrire, ottenere, procurare, fornire o reclutare un minore a tali fini o trarre profitto dallo sfruttamento di un minore a tali fini;

(b) ove si faccia uso di coercizione, forza, frode o minacce, abuso di fiducia, autorità o influenza su un minore, ovvero si offra o si dia denaro o altre forme di remunerazione/controprestazione in cambio di attività sessuali, anche nel corso di conflitti armati o in situazioni postconflittuali;

(c) la produzione, distribuzione, divulgazione o trasmissione, l'offerta o comunque il mettere a disposizione materiale pornografico infantile in tutte le sue forme (tramite sistemi informatici, Internet o attraverso altri mezzi);

(d) l'acquisizione e il possesso intenzionali di materiale pornografico infantile;

(e) la tratta di minori a fini di sfruttamento sessuale;

2. invita gli Stati partecipanti a uniformare la loro legislazione in materia ai loro pertinenti impegni e obblighi internazionali;

3. esorta gli Stati partecipanti ad adottare un approccio olistico al problema dello sfruttamento sessuale dei bambini, affrontando i fattori che ne sono all'origine e che vi contribuiscono, tra cui la domanda, che favorisce tutte le forme di sfruttamento sessuale dei bambini, e ad elaborare strategie globali e fattive nonché misure atte a prevenire e combattere lo sfruttamento sessuale dei bambini;

4. esorta vivamente gli Stati partecipanti ad adottare tutte le misure giuridiche atte a perseguire lo sfruttamento sessuale dei bambini, imponendo sanzioni effettive, proporzionate e deterrenti. A tale riguardo, incoraggia gli Stati partecipanti a prendere in considerazione misure giuridiche che consentano di perseguire i loro cittadini per gravi crimini a sfondo sessuale contro minori, anche nel caso in cui tali crimini siano commessi in un altro Paese;

5. invita gli Stati partecipanti a rafforzare le capacità delle istituzioni preposte all'applicazione della legge di avviare fattivamente indagini e perseguire i colpevoli;

6. invita gli Stati partecipanti ad agevolare la tutela giuridica, l'assistenza, le appropriate cure mediche, i programmi di riabilitazione e reintegrazione per i minori vittime dello sfruttamento sessuale e, ove appropriato, ad assicurare il rientro in condizioni di sicurezza dei minori oggetto di tratta;

7. invita gli Stati partecipanti a sensibilizzare l'opinione pubblica a tutti i livelli sociali sul problema dello sfruttamento sessuale dei bambini;

8. consiglia agli Stati partecipanti di elaborare sistemi compatibili e interscambiabili di registrazione di dati riferentisi sullo sfruttamento sessuale dei bambini, con il dovuto riguardo alla riservatezza dei dati personali, nonché di promuovere meccanismi globali di raccolta ed analisi dei dati sullo sfruttamento sessuale dei minori;

---

\* UNGA A/61/299 distribuito il 29 agosto 2006. Il rapporto del Segretario generale sulla violenza contro i bambini è stato presentato l'11 ottobre 2006 al terzo Comitato dell'Assemblea generale (<http://www.violencestudy.org>) dall'esperto indipendente Paulo Sergio Pinheiro (<http://www.violencestudy.org/a30>).

9. esprime sostegno alle misure degli Stati partecipanti, in collaborazione con organizzazioni non governative (ONG) e con gli appropriati rappresentanti di pertinenti settori economici, quali l'industria del turismo, il settore alberghiero e quello dei media, per eliminare la domanda di sfruttamento sessuale dei bambini;

10. sollecita una più intensa cooperazione tra gli Stati partecipanti affinché i responsabili dello sfruttamento sessuale dei bambini siano individuati, indagati, perseguiti e puniti;

11. raccomanda agli Stati partecipanti di istituire programmi di formazione sul tema dello sfruttamento sessuale dei minori per il personale impiegato, tra l'altro, nei settori della giustizia, della polizia, del turismo, dei trasporti, dell'assistenza sociale e sanitaria, della società civile, delle organizzazioni confessionali e dell'istruzione;

12. auspica che le pertinenti autorità degli Stati partecipanti, nel rispetto delle legislazioni nazionali in materia di tutela dei dati personali, collaborino con i gestori dei servizi Internet, con le società di carte di credito, con gli istituti bancari ed altri enti, nonché con le pertinenti ONG, al fine di rilevare informazioni attinenti allo sfruttamento sessuale dei bambini e renderle note;

13. raccomanda la creazione di servizi di assistenza telefonica o tramite Internet, eventualmente in collaborazione con organizzazioni non governative, ai quali i cittadini possano rivolgersi in via confidenziale per denunciare episodi di sfruttamento sessuale di minori, al fine di consentire l'avvio di indagini da parte delle istituzioni preposte all'applicazione della legge nonché fornire appropriato sostegno alle vittime e alle loro famiglie;

14. prende nota delle iniziative adottate dalla società civile volte a combattere lo sfruttamento sessuale dei minori, ivi incluso, tra l'altro, il Codice di condotta per la tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale nel settore turistico, elaborato dall'ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in Children for Sexual Purposes);

15. incarica le strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei loro esistenti mandati, di esaminare modi e mezzi per assicurare l'appropriata formazione e sensibilizzazione dei funzionari OSCE sul problema dello sfruttamento sessuale dei minori, tenendo presenti il Codice di condotta per i funzionari dell'OSCE e l'Istruzione 11 per il personale in materia di tratta di esseri umani;

16. incoraggia le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei loro esistenti mandati, a prestare attenzione al tema dello sfruttamento sessuale dei minori, ivi inclusi i rapporti tra tale fenomeno e la tratta di esseri umani, e pone l'accento sulla necessità che tali strutture e gli Stati partecipanti cooperino con altre organizzazioni internazionali, ONG e con la società civile nella lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini.

## **Decisione N.17/06**

### **Miglioramento del processo consultivo**

Il Consiglio dei ministri,

tenendo presente l'approccio globale dell'OSCE alla sicurezza, che comprende la dimensione politico-militare, economico-ambientale e umana e riconoscendo nel contempo la necessità di una prospettiva transdimensionale, sia in termini di approccio concettuale che di attività programmatiche,

prendendo atto della raccomandazione del Comitato di personalità eminenti di introdurre una struttura di comitati al fine di consentire una più ampia partecipazione al processo consultivo e decisionale e di renderlo più interattivo e trasparente, coinvolgendo tutti gli Stati partecipanti più attivamente e efficacemente, nonché aumentare il senso di appartenenza al processo di partecipazione,

richiamando la Decisione N.17/05 del Consiglio dei ministri di Lubiana sul rafforzamento dell'efficienza dell'OSCE,

riconoscendo la necessità di migliorare le consultazioni e il dialogo, anche allo scopo di preparare i dibattiti, le conclusioni e le decisioni del Consiglio permanente,

consapevole della volontà di evitare l'istituzione di gruppi di lavoro e di scoraggiare la creazione di organi supplementari,

intendendo rafforzare la cooperazione, al fine di affrontare più efficacemente le nuove minacce alla sicurezza e di fornire un quadro globale più efficace per il dialogo politico fra tutti gli Stati partecipanti,

decide di istituire i seguenti comitati quali organi sussidiari informali del Consiglio permanente:

un Comitato per la sicurezza (...)

un Comitato economico e ambientale, che includerà l'esistente Sottocomitato economico e ambientale del Consiglio permanente (...)

un Comitato sulla dimensione umana che svolgerà i seguenti compiti:

- discutere questioni relative alla dimensione umana, compresa l'attuazione degli impegni degli Stati partecipanti;
- dare sostegno alla preparazione delle riunioni di attuazione nel quadro della dimensione umana e di altre riunioni in materia;
- prendere in esame, qualora richiesto dalla Presidenza in consultazione con gli Stati partecipanti, questioni di natura transdimensionale attinenti in modo particolare alla dimensione umana;
- discutere raccomandazioni da presentare al Consiglio permanente sul programma di lavoro, inclusi i seguiti delle raccomandazioni formulate alle riunioni nel quadro della dimensione umana;

decide inoltre che:

la Presidenza, all'inizio di ogni anno, in consultazione con gli Stati partecipanti, preciserà ulteriormente i compiti dei summenzionati comitati e stabilirà un programma di lavoro che rispecchi gli obiettivi e le priorità dell'Organizzazione, tenendo anche conto della necessità di assicurare una copertura adeguata delle questioni transdimensionali in esame.

(...)

I comitati summenzionati si riuniranno in modo informale, riferiranno al Consiglio permanente, gli forniranno consulenza, formuleranno raccomandazioni e predisporranno pertinenti decisioni attraverso il Comitato preparatorio. Al lavoro dei comitati si applicheranno le pertinenti disposizioni delle Norme procedurali dell'OSCE, in particolare il Capitolo V(A).

(...)

Di norma, ciascun comitato si riunirà almeno una volta al mese. Su iniziativa della Presidenza o del Presidente del Comitato, o su richiesta di uno o più Stati partecipanti, ciascun comitato potrà riunirsi ogni qualvolta necessario a seconda dell'esigenza di tenere consultazioni o prepararsi per processi decisionali del Consiglio permanente. La Presidenza e i Presidenti dei comitati eviteranno di convocare simultaneamente riunioni di organi sussidiari informali.

I comitati prenderanno in esame questioni di loro competenza su richiesta della Presidenza, del Consiglio permanente o di uno o più Stati partecipanti.

I paragrafi da 6 a 9 del Capitolo V(A) delle Norme procedurali dell'OSCE si applicheranno alla partecipazione alle riunioni dei tre comitati di recente istituzione nello stesso modo in cui essi si applicano alla partecipazione alle riunioni del Comitato preparatorio.

Il Segretariato dell'OSCE presterà sostegno alle attività dei comitati.

La presente decisione sarà applicabile per un periodo di un anno a partire dal primo gennaio 2007 e sarà oggetto di riesame da parte del Consiglio permanente alla fine del 2007 al fine di decidere in merito ad una sua eventuale proroga, tenendo conto dell'esperienza acquisita con la nuova struttura.

### **Decisione N.19/06**

#### **Rafforzamento dell'efficienza dell'OSCE**

Il Consiglio dei ministri,

tenendo conto delle raccomandazioni formulate dal Comitato di personalità eminenti (CIO. GAL/100/05 del 27 giugno 2005),

adempiendo alla Decisione N.17/05 del Consiglio dei ministri sul rafforzamento dell'efficienza dell'OSCE,

riaffermando la sua piena adesione alle norme, ai principi e agli impegni dell'OSCE sanciti in particolare nell'Atto finale di Helsinki del 1975 e nella Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990 e che si applicano in modo eguale a tutti gli Stati partecipanti,

sottolineando il ruolo dell'Organizzazione quale intesa regionale ai sensi del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite e quale strumento fondamentale per il preallarme, la prevenzione dei conflitti, la gestione delle crisi e la ricostruzione postconflittuale,

riaffermando l'approccio globale dell'OSCE alla sicurezza e l'importanza di tutte le tre dimensioni, politico-militare, economica e ambientale e umana, tenendo presente al tempo stesso che molte delle sue attività presentano un carattere transdimensionale,

riconoscendo le sfide comuni degli Stati partecipanti nonché la necessità di cooperare in uno spirito di partenariato e di intenti comuni,

invitando gli Stati partecipanti ad avvalersi appieno dell'Organizzazione quale foro per il dialogo politico,

incoraggiando gli Stati partecipanti ad avvalersi dell'assistenza offerta dalle istituzioni e dalle operazioni sul terreno dell'OSCE, come appropriato, al fine di dare attuazione ai loro impegni,

confermando la sua determinazione a rafforzare l'efficienza dell'OSCE e ad allineare costantemente i metodi di lavoro dell'Organizzazione alle esigenze del presente e alle sfide in evoluzione, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

- focalizzare maggiormente il lavoro dell'Organizzazione nei settori in cui l'OSCE ha un vantaggio comparativo, accordandogli priorità,
- assicurare la coerenza a lungo termine delle priorità e dei piani d'azione in conformità agli impegni e alle decisioni dell'OSCE,
- migliorare la trasparenza e l'efficacia del processo decisionale basato sull'eguaglianza sovrana degli Stati e sulla regola del consenso,
- promuovere tra gli Stati partecipanti il senso della comunità di intenti e della condivisione delle responsabilità.

### Sezione 1: Rapporto del Consiglio permanente

1. Ringrazia il Consiglio permanente per il lavoro svolto nel contesto del paragrafo 1 della Decisione N.17/05 del Consiglio dei ministri e prende nota del rapporto presentato sotto la responsabilità della Presidenza (MC.GAL/2/06);

(...)

### Sezione 2: Rapporto dell'ODIHR

1. Ringrazia l'ODIHR per il lavoro svolto nel contesto di quanto previsto nel paragrafo 2 della Decisione N.17/05 del Consiglio dei ministri e prende nota del rapporto presentato il 10 novembre 2006;

2. riconosce che l'ODIHR, nell'assolvimento del suo mandato, ha dimostrato la capacità di assistere gli Stati partecipanti nell'adempimento dei loro impegni attinenti alla dimensione umana;

3. rammenta agli Stati partecipanti l'esigenza di mantenere le loro legislazioni e le loro prassi in linea con gli impegni OSCE;

4. prende nota della valutazione sullo stato corrente di attuazione degli impegni esistenti da parte degli Stati partecipanti e sottolinea, in particolare, che sono gli Stati partecipanti stessi responsabili dell'efficace attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'OSCE. L'ODIHR, a tale riguardo, svolge un importante ruolo nell'assisterli;

5. incarica il Consiglio permanente, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dall'ODIHR e da altre istituzioni OSCE, di affrontare le difficoltà di attuazione nei settori specificati nel rapporto, considerando la possibilità di avvalersi meglio dell'assistenza dell'ODIHR;

6. prende nota dei suggerimenti formulati nel rapporto in merito a nuovi impegni e chiede al Consiglio permanente di riferire al riguardo, in tempo utile per la riunione del Consiglio dei ministri di Madrid del 2007;

7. riconosce la competenza dell'ODIHR nell'assistere gli Stati partecipanti attraverso le sue attività connesse alle elezioni, compresa la revisione della pertinente legislazione e l'osservazione elettorale;

8. si impegna a sviluppare ulteriormente le attività dell'OSCE in materia di elezioni e riafferma, a tale riguardo, le disposizioni contenute nel Documento della Riunione di Copenaghen sulla dimensione umana della CSCE (1990) quale fondamento degli impegni comuni dell'OSCE assunti dagli

Stati partecipanti per la tutela e la promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresi quelli necessari per lo svolgimento di elezioni democratiche;

9. rileva che le pertinenti disposizioni della Dichiarazione del Vertice di Budapest (1994), della Dichiarazione del Vertice di Lisbona (1996), della Dichiarazione del Vertice di Istanbul (1999), della Carta per la sicurezza europea (1999) e le successive decisioni delle riunioni del Consiglio dei ministri di Porto (2002) e di Maastricht (2003) hanno integrato tali impegni;

10. riafferma gli impegni degli Stati partecipanti di invitare osservatori elettorali di altri Stati partecipanti, dell'ODIHR, dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE e da istituzioni e organizzazioni pertinenti che desiderino fungere da osservatori;

11. sottolinea che gli Stati partecipanti possono offrire un efficace contributo per migliorare l'integrità del processo elettorale attraverso l'invio di osservatori;

12. riconosce la costante esigenza di garantire la responsabilità, l'obiettività, la trasparenza e la professionalità delle attività di osservazione elettorale;

13. concorda che l'ODIHR debba attuare i miglioramenti e le raccomandazioni riguardanti le attività elettorali, compreso quanto contenuto nel rapporto, e in particolare come elencato qui di seguito, e sottoponga regolarmente rapporti sulla loro attuazione, per il tramite del suo Direttore, all'esame del Consiglio permanente, come appropriato:

- rafforzare ulteriormente i metodi d'osservazione e i programmi di assistenza;
- garantire una copertura geografica quanto più ampia possibile delle attività elettorali dell'ODIHR;
- diversificare ulteriormente la partecipazione di osservatori sia a breve termine che a lungo termine nonché di quelli facenti parte del "gruppo centrale", sulla base di un maggiore sostegno offerto da un numero più elevato di Stati partecipanti, incoraggiando questi ultimi a contribuire al fondo per la diversificazione, appoggiando le attività nazionali di formazione e sviluppando reti su scala OSCE di osservatori elettorali professionisti;
- rafforzare ulteriormente la trasparenza del reclutamento dei membri dei gruppi d'osservazione, rispettando al contempo i più elevati standard professionali, anche attraverso azioni attive di pubblicità, formazione, procedure di selezione e liste aperte per i capi delle missioni d'osservazione elettorale e per i membri dei "gruppi centrali", trasmesse regolarmente agli Stati partecipanti e rese disponibili attraverso banche dati accessibili pubblicamente;
- dedicare la massima attenzione all'indipendenza, all'imparzialità e alla professionalità dell'osservazione elettorale condotta dall'ODIHR;
- ampliare la copertura linguistica e garantire che le lingue utilizzate non influenzino in alcun modo l'efficacia dell'osservazione;

14. sottolinea che l'osservazione elettorale è un impegno comune che coinvolge l'OSCE/ODIHR, l'Assemblea parlamentare dell'OSCE e altre istituzioni parlamentari;

15. riconosce che la stretta cooperazione con l'Assemblea parlamentare dell'OSCE rafforza in modo considerevole la visibilità delle attività di osservazione elettorale dell'OSCE, e esorta l'ODIHR a continuare a lavorare in partenariato con l'Assemblea parlamentare nell'ambito delle missioni di osservazione elettorale, sulla base dell'Accordo di cooperazione del 1997;

16. accoglie con favore le proposte di ulteriori iniziative volte a rafforzare l'efficacia dell'assistenza che l'ODIHR presta agli Stati partecipanti che ne fanno richiesta, ivi incluso attraverso un miglior uso delle riunioni nel quadro della dimensione umana.



# Documento della Quindicesima riunione del Consiglio dei ministri

## Madrid 2007

---

### I. Dichiarazioni del Consiglio dei ministri

#### Dichiarazione del Consiglio dei ministri sul sostegno alla strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo

1. Noi, membri del Consiglio dei ministri dell'OSCE, continuiamo a nutrire preoccupazioni per la persistente minaccia terroristica nell'area dell'OSCE.
2. Riaffermiamo gli esistenti impegni di lotta al terrorismo assunti dall'OSCE e l'intenzione di mantenere le nostre attività antiterrorismo quali priorità dell'Organizzazione.
3. Riconosciamo il ruolo guida delle Nazioni Unite nell'ambito degli sforzi internazionali di lotta al terrorismo e sosteniamo la loro Strategia globale contro il terrorismo adottata l'8 settembre 2006 dall'Assemblea generale, a cui ci ispiriamo quale orientamento per le attività dell'OSCE in questo ambito, poiché essa delinea un approccio globale e onnicomprensivo volto a far fronte non soltanto alle manifestazioni del terrorismo, ma anche alle condizioni che ne favoriscono la diffusione, entro un quadro fondato sui diritti dell'uomo e lo stato di diritto e sul rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare del diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo, dei rifugiati e del diritto umanitario.
4. Richiamiamo l'approccio globale e onnicomprensivo della Strategia volta a contrastare il terrorismo facendo fronte non solo alle sue manifestazioni ma anche alle condizioni che ne favoriscono la diffusione, inclusi, tra l'altro, i conflitti irrisolti che si protraggono nel tempo, la disumanizzazione delle vittime del terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, l'assenza dello stato di diritto e le violazioni dei diritti umani, la discriminazione su base etnica, nazionale e religiosa, l'esclusione politica, l'emarginazione socio-economica e l'assenza del buongoverno, riconoscendo nel contempo che nessuna delle suddette condizioni può legittimare o giustificare atti terroristici.
5. Prendiamo atto che l'Assemblea generale dell'ONU incoraggia le organizzazioni regionali a "sostenere l'attuazione della Strategia, anche attraverso la mobilitazione delle risorse e delle competenze".
6. Ricordiamo l'impegno ad attuare tutte le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU in materia di terrorismo internazionale, riconoscendo che molti Stati continuano a richiedere assistenza a tal fine.
7. Sosteniamo le iniziative del Segretariato dell'OSCE volte a promuovere l'attuazione della Strategia, in particolare le consultazioni annuali ad alto livello tra rappresentanti del Consiglio d'Europa, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e delle Nazioni Unite (Vienna, febbraio 2007) nel formato "tre +" nonché le tavole rotonde di Copenaghen (luglio 2006) e Vilnius

(giugno 2007), organizzate dall'Unità di lotta al terrorismo dell'OSCE, per operatori impegnati nelle attività di lotta al terrorismo appartenenti a organizzazioni regionali e a centri di lotta al terrorismo.

8. Esprimiamo la nostra soddisfazione per il fatto che l'approccio alla lotta al terrorismo adottato dall'OSCE corrisponde a quello previsto dalla Strategia ONU, in quanto esso promuove, tra l'altro, lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e sistemi di giustizia penale efficaci, che nell'insieme costituiscono la base fondamentale della nostra lotta comune contro il terrorismo, e per il fatto che tutte le nostre attività antiterrorismo possono essere considerate come un contributo all'attuazione della suddetta Strategia. L'OSCE e in particolare i suoi Stati partecipanti, coadiuvati ove necessario dal Segretariato, dalle istituzioni e dalle presenze sul terreno, continueranno ad attuare gli impegni in materia di lotta al terrorismo e si concentreranno, tra l'altro, sulle seguenti attività:

9. L'OSCE continuerà a promuovere il quadro giuridico internazionale contro il terrorismo, in particolare le convenzioni e i protocolli universali per la lotta al terrorismo, incoraggiando gli Stati partecipanti a divenire parte di tali strumenti e ad attuare gli obblighi da essi derivanti;

10. Il Segretariato, dopo aver condotto, nel periodo 2005-2007, in cooperazione con l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), una serie di seminari a livello regionale, subregionale e nell'intera area dell'OSCE miranti a rafforzare la cooperazione giudiziaria internazionale su questioni penali connesse al terrorismo fondata sul principio di "estradare o perseguire", e riconoscendo l'importanza che la Strategia ONU attribuisce all'azione penale e alla cooperazione giudiziaria, proseguirà il suo programma di cooperazione in tale ambito ponendo particolare enfasi, tra l'altro, sull'assistenza alla formazione di funzionari delle autorità giudiziarie a livello regionale e nazionale;

(...)

12. L'Unità di lotta al terrorismo dell'OSCE, che ha elaborato un programma completo in materia di sicurezza dei documenti di viaggio che rispecchia pienamente l'invito contenuto nella Strategia ONU ad intensificare gli sforzi e la cooperazione atti a rafforzare la sicurezza nella produzione e nel rilascio di documenti di identità e di viaggio, rafforzerà le sue iniziative volte a facilitare l'impiego di piattaforme tecnologiche per l'accesso, presso i valichi di frontiera, alla banca dati dell'Interpol dei documenti di viaggio smarriti o rubati e continuerà a promuovere l'aggiornamento tecnologico dei documenti di viaggio nonché l'attuazione di un processo globale e sicuro di trattamento e rilascio, in linea con gli standard ICAO, che tutelino l'identità e migliori i sistemi di anagrafe civile, nel rispetto del principio di non discriminazione;

13. Gli Stati partecipanti coopereranno pienamente alla lotta contro il terrorismo, in linea con i loro obblighi derivanti dal diritto internazionale, al fine di individuare, non accogliere e assicurare alla giustizia, conformemente al principio di estradare o perseguire, tutti coloro che sostengono o facilitano il finanziamento, la pianificazione, la preparazione o l'esecuzione di atti terroristici, vi partecipano o tentano di parteciparvi, nonché forniscono rifugio sicuro ai responsabili di tali atti. Gli Stati partecipanti adotteranno misure adeguate in conformità alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale e internazionale, inclusi gli standard internazionali in materia di diritti dell'uomo, prima di concedere lo status di rifugiato, allo scopo di garantire che i richiedenti asilo non abbiano pianificato o facilitato l'esecuzione di atti terroristici o vi abbiano partecipato. Conformemente al diritto internazionale essi faranno in modo che i responsabili, gli organizzatori o coloro che facilitano atti di terrorismo non si avvalgano dello status di rifugiato e che la rivendicazione di motivazioni politiche non sia riconosciuta come giustificazione per respingere le richieste di estradizione di presunti terroristi;

14. rimanendo profondamente preoccupati per l'uso di Internet a scopi terroristici, gli Stati partecipanti continueranno a scambiare informazioni in merito a tale minaccia e adotteranno misure in linea con la Decisione del Consiglio dei ministri N.7/06 sulla lotta contro l'uso di Internet a scopi terroristici;

15. l'OSCE sosterrà gli sforzi intrapresi dal Comitato antiterrorismo delle Nazioni Unite/Direzione esecutiva del Comitato antiterrorismo al fine di far progredire l'attuazione della Risoluzione 1624 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

16. l'OSCE continuerà a partecipare ai processi per la risoluzione dei conflitti protratti, che rientrano tra i fattori che favoriscono il terrorismo;

17. l'OSCE proseguirà le sue attività di lotta contro l'estremismo violento e la radicalizzazione che portano al terrorismo. Gli Stati partecipanti dell'OSCE e le strutture esecutive dell'Organizzazione, nell'ambito dei loro mandati, devono far fronte all'intolleranza e alla discriminazione. Nel 2008 il Consiglio permanente, con il sostegno del Segretariato e delle istituzioni, esaminerà i modi in cui l'OSCE, grazie ad un approccio multidimensionale, può contribuire a promuovere la migliore comprensione del fenomeno dell'estremismo violento e della radicalizzazione che portano al terrorismo attraverso la condivisione di esperienze nazionali;

(...)

19. l'OSCE continuerà ad impegnarsi nella promozione di partenariati pubblico-privati nella lotta al terrorismo e continuerà a coinvolgere il settore privato (società civile e comunità imprenditoriale) nelle sue attività antiterrorismo;

(...)

21. operando in stretta cooperazione con l'UNODC, l'OSCE continuerà ad affrontare la minaccia rappresentata dalla droga, elaborando le attività condotte con successo nel 2006 e nel 2007 in tale ambito;

22. l'Ufficio per le Istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo continuerà ad assistere gli Stati partecipanti che ne facciano richiesta al fine di assicurare che le loro iniziative di lotta al terrorismo siano condotte nel rispetto dei diritti dell'uomo, conformemente agli impegni OSCE assunti da tali Stati. L'ODIHR continuerà a prestare assistenza tecnica e consulenza in merito agli aspetti inerenti ai diritti dell'uomo dell'elaborazione e attuazione delle legislazioni nazionali volte a far fronte alle minacce poste dal terrorismo, dall'estremismo violento e dalla radicalizzazione che favorisce il terrorismo e continuerà a facilitare il dialogo tra attori statali e non governativi al fine di individuare aree di cooperazione e assistenza reciproca;

23. le istituzioni dell'OSCE continueranno nei loro sforzi globali volti a far fronte all'intolleranza e alla discriminazione e a promuovere il rispetto e la comprensione reciproca, anche attraverso progetti e programmi che coinvolgano tutti gli ambiti della società;

24. l'OSCE continuerà a trattare la questione della solidarietà nei confronti delle vittime del terrorismo, richiamandosi, tra l'altro, alla Decisione del Consiglio permanente N.618 sulla solidarietà alle vittime del terrorismo e tenendo conto della Riunione ad alto livello sulle vittime del terrorismo tenutasi a Vienna nel settembre del 2007.

25. Ribadiamo che l'OSCE, incluso il suo Segretariato, le sue istituzioni e le sue presenze sul terreno, è pronta a lavorare a stretto contatto con le Nazioni Unite e con altre organizzazioni internazionali

e regionali per l'attuazione della Strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo. L'OSCE continuerà a sostenere l'ONU nelle sue attività antiterrorismo e a cooperare con le organizzazioni internazionali e regionali attive in questo campo, facilitando l'assistenza al rafforzamento delle capacità prestata agli Stati partecipanti, sostenendo e promuovendo gli standard in materia di lotta al terrorismo e di sicurezza individuati quali migliori prassi per la lotta al terrorismo, nonché contribuendo alla creazione di reti di professionisti degli Stati partecipanti e delle organizzazioni internazionali e regionali che operano in questo settore per realizzare una più stretta cooperazione e migliori sinergie nelle loro attività, contribuendo in tal modo allo sforzo globale di lotta al terrorismo.

## II. Decisioni del Consiglio dei ministri

### Decisione N.8/07

#### Lotta alla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando la nostra determinazione a combattere tutte le forme di tratta di esseri umani e ribadendo gli impegni che gli Stati partecipanti hanno assunto nel campo della lotta alla tratta di esseri umani nonché la nostra determinazione ad attuarli,

ricordando il compito affidato dalla Decisione N.14 del Consiglio dei ministri di Bruxelles di considerare modi per rafforzare ulteriormente gli sforzi volti a combattere la tratta di esseri umani, inclusa quella a fini di sfruttamento del lavoro (MC.DEC/14/06),

riaffermando altresì il Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani, che offre agli Stati partecipanti una serie completa di strumenti per combattere tutte le forme di tratta di esseri umani attraverso la protezione delle vittime, la prevenzione della tratta e l'azione penale nei confronti di coloro che favoriscono o commettono tale reato,

reiterando l'appoggio degli Stati partecipanti alla ratifica e all'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e del suo Protocollo aggiuntivo per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini,

profondamente preoccupato per il fatto che la tratta di esseri umani resta un fenomeno diffuso nella regione dell'OSCE e al di fuori di essa, nonostante gli sforzi nazionali e internazionali volti a prevenirla e ad assicurare alla giustizia i responsabili,

riconoscendo la necessità di rafforzare ulteriormente il quadro degli impegni OSCE per far fronte alle sfide poste dalla tratta a fini di sfruttamento del lavoro,

riconoscendo la vulnerabilità dei minori vittime della tratta a fini di sfruttamento del lavoro nonché le loro esigenze specifiche,

sottolineando che le politiche e le prassi per far fronte al problema della tratta a fini di sfruttamento del lavoro, che ha origine sia nell'economia formale che in quella informale, dovrebbero essere onnicomprensive e prevedere pertanto l'applicazione delle normative sul lavoro,

sottolineando che le misure per far fronte alla tratta a fini di sfruttamento del lavoro dovrebbero essere formulate prevedendo una maggiore partecipazione degli operatori del mondo del lavoro, comprese le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, gli amministratori e gli ispettori del lavoro, nonché incoraggiare tale partecipazione,

riaffermando gli impegni OSCE in materia di sicurezza dei documenti di viaggio,

riconoscendo che le persone che si trovano in una situazione di immigrazione irregolare possono essere maggiormente vulnerabili alla tratta a fini di sfruttamento del lavoro,

riaffermando la necessità di garantire il rispetto dei diritti dell'uomo e, in tale contesto, richiamando gli strumenti internazionali fondamentali relativi ai diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, inclusi quelli applicabili alle persone particolarmente vulnerabili alla tratta a fini di sfruttamento del lavoro,

riconoscendo le difficoltà che sono legate all'individuazione delle vittime e all'assistenza loro concessa, inclusa la loro incertezza sul loro eventuale status di residenza, e che potrebbero insorgere in seguito a intimidazioni e allo sfruttamento dei loro timori da parte di trafficanti, e riconoscendo la necessità di procedure di denuncia che incoraggino le vittime a farsi riconoscere,

invita gli Stati partecipanti a:

1. garantire che le vittime della tratta a fini di sfruttamento del lavoro abbiano accesso alla giustizia;
2. concedere, in conformità alle leggi nazionali e agli obblighi internazionali, un periodo di riflessione nonché permessi di residenza temporanei o permanenti alle vittime della tratta; prevedere la concessione di permessi di lavoro durante la loro permanenza e informarle sull'esistenza di tali opportunità;
3. assicurare assistenza alle vittime della tratta a fini di sfruttamento del lavoro, con particolare riguardo a questioni quali l'accesso ad alloggi protetti, le cure mediche, l'assistenza legale e l'assistenza sociale, tenendo conto delle raccomandazioni espresse nella Parte V del Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani e nel suo Addendum "Affrontare le esigenze specifiche di tutela e assistenza dei minori vittime della tratta", e informarle in merito alla disponibilità di tali servizi;
4. intraprendere maggiori sforzi e applicare procedure più efficaci per individuare le vittime della tratta e, a tal fine, prevedere la formazione e le risorse necessarie per gli ispettori del lavoro e, ove appropriato, intensificare le ispezioni in settori suscettibili di sfruttamento del lavoro;
5. sostenere e promuovere partenariati fra la società civile, incluse le ONG e le agenzie statali incaricate di monitorare le condizioni di lavoro, al fine di fornire, fra l'altro, assistenza alle vittime e prevenire la tratta a fini di sfruttamento del lavoro nonché violazioni delle leggi sul lavoro, anche attraverso programmi mirati di sensibilizzazione o codici di condotta su base volontaria;
6. considerare la possibilità di concedere, in conformità alle leggi nazionali, una rappresentanza alternativa alle vittime della tratta a fini di sfruttamento del lavoro in procedimenti in cui la vittima non sia in grado di farlo di persona;
7. considerare la possibilità di elaborare o rafforzare la loro legislazione in cui sia prevista per le vittime della tratta a fini di sfruttamento del lavoro la possibilità di ottenere un risarcimento del danno subito, inclusa, ove appropriato, la restituzione di retribuzioni loro spettanti;

8. accrescere la cooperazione e l'interazione multiagenzia su questioni attinenti alla tratta ai fini di sfruttamento del lavoro fra funzionari del lavoro e dell'immigrazione, polizia, magistratura e addetti ai servizi sociali, anche attraverso la creazione o il rafforzamento, ove appropriato, dei meccanismi di rinvio raccomandati nel Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani;
9. assicurare che organizzazioni della società civile che prestano legalmente assistenza a vittime della tratta a fini di sfruttamento del lavoro non siano svantaggiate o criminalizzate per la natura stessa della loro attività;
10. prevedere la possibilità, conformemente ai principi fondamentali dei loro sistemi giuridici e ove appropriato, di non perseguire penalmente le vittime per il loro coinvolgimento in attività illegali, nella misura in cui esse vi siano state costrette;
11. prevedere efficaci procedure di denuncia tramite cui i singoli possano riferire con riservatezza in merito a circostanze riconducibili a un caso di tratta a fini di sfruttamento del lavoro, come condizioni di lavoro e di vita caratterizzate da sfruttamento;
12. elaborare indicatori che tengano in considerazione, come appropriato, quelli definiti dal Comitato di esperti dell'OIL, al fine di assicurare congruenza e trasparenza nell'individuazione delle vittime di tratta a fini di sfruttamento del lavoro e nell'accertamento di situazioni di tratta a fini di sfruttamento del lavoro;
13. considerare la possibilità di tenere ulteriori dibattiti di esperti sulle modalità per distinguere i casi di tratta a fini di sfruttamento del lavoro da altre situazioni di impiego irregolare;
14. assicurare sanzioni effettive e adeguate per coloro che favoriscono la tratta a fini di sfruttamento del lavoro, inclusi i datori di lavoro che sfruttano tali circostanze;
15. assicurare sanzioni effettive qualora datori di lavoro o agenzie di collocamento creino situazioni di servitù per debiti;
16. elaborare programmi per arginare le assunzioni irregolari cui fanno ricorso alcune agenzie di collocamento, che possono rendere le persone più vulnerabili alla tratta;
17. considerare la possibilità di far sì che gli appaltatori che si avvalgono consapevolmente di subappaltatori coinvolti in situazioni di tratta a fini di sfruttamento del lavoro possano essere ritenuti responsabili di tale reato;
18. considerare la possibilità di svolgere attività di formazione per giudici, avvocati, funzionari di polizia e ispettori del lavoro in materia di tratta a fini di sfruttamento del lavoro sia dal punto di vista dell'azione penale che della tutela delle vittime e, a tale riguardo, assicurare, ove necessario, che siano messe a disposizione risorse adeguate;
19. organizzare campagne mirate di sensibilizzazione nei paesi di origine, di transito e di destinazione, rivolte in particolare a gruppi vulnerabili alla tratta a fini di sfruttamento del lavoro;
20. intensificare gli sforzi volti a prevenire il lavoro minorile, prendendo in considerazione la possibilità di firmare e ratificare la Convenzione dell'OIL del 1999 sulle forme peggiori di lavoro minorile, qualora non l'abbiano ancora fatto e, nel caso vi facciano già parte, attuandone le relative disposizioni;

21. accrescere la cooperazione a livello internazionale condividendo informazioni e migliori prassi sulla lotta alla tratta a fini di sfruttamento del lavoro e valutando i modi per rafforzare la collaborazione nel campo dell'applicazione della legge nonché della protezione delle vittime e dell'assistenza al reinserimento in caso di rimpatrio;

22. migliorare la raccolta dei dati e delle analisi sui legami fra la tratta a fini di sfruttamento del lavoro e la migrazione e condividere tali informazioni con altri Stati partecipanti all'OSCE.

## Decisione N.9/07

### Lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini su Internet

Il Consiglio dei ministri,

allarmato per il fatto che l'espansione di Internet abbia generato un enorme aumento su scala mondiale della visione e della diffusione di materiale pedopornografico nonché dei profitti che ne derivano, anche a favore di organizzazioni criminali,

riaffermando l'impegno degli Stati partecipanti ad attuare la Decisione N.15/06 del Consiglio dei ministri di Bruxelles e prendendo nota degli sforzi compiuti dalle strutture esecutive dell'OSCE al fine di offrire assistenza agli Stati partecipanti a tale riguardo,

tenendo conto dei lavori della riunione di esperti del 20 e 21 settembre 2007 sullo sfruttamento sessuale dei bambini su Internet e della Riunione supplementare nel quadro della dimensione umana del 18 e 19 ottobre 2007 sulla lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini,

determinato a combattere questo crescente fenomeno, anche attraverso il rafforzamento delle attività dell'OSCE per farvi fronte, decide di:

1. incoraggiare gli Stati partecipanti che non lo abbiano ancora fatto a creare un centro operativo nazionale o un'altra struttura, come appropriato, al fine di accrescere il coordinamento e promuovere, per quanto possibile, partenariati pubblico-privati per affrontare più efficacemente i problemi connessi allo sfruttamento sessuale dei minori;

2. invita gli Stati partecipanti che non lo abbiano ancora fatto a raccogliere e a registrare informazioni, conformemente alle disposizioni nazionali sulla tutela dei dati personali, relative a persone condannate per reati di sfruttamento o violenza sessuale a danno di minori, al fine di facilitare la cattura dei colpevoli e il monitoraggio della loro libertà vigilata, nonché a elaborare, ove appropriato, strumenti che consentano lo scambio a livello internazionale fra le agenzie preposte all'applicazione della legge di informazioni relative alla condanna e all'interdizione delle persone incriminate per reati di natura sessuale;

3. incoraggia gli Stati partecipanti che non lo abbiano ancora fatto a creare un sistema che consenta alle forze di polizia di collaborare con le emittenti pubbliche e diffondere rapidamente, ove appropriato, un allarme pubblico a seguito della scomparsa di un minore;

4. sollecita gli Stati partecipanti che non lo abbiano ancora fatto a considerare di perseguire penalmente l'acquisizione e il possesso deliberato di materiali pedopornografici, poiché la visione e il possesso di tali materiali favoriscono l'espansione di tale industria illecita;

5. incoraggia gli Stati partecipanti che non lo abbiano ancora fatto a istituire specifici servizi nazionali di assistenza telefonica per le denunce di violenza sui minori, ivi incluso lo sfruttamento sessuale dei bambini su Internet;
6. invita gli Stati partecipanti a favorire, ove appropriato, una maggiore raccolta di dati e ricerche in merito allo sfruttamento sessuale dei minori e alla pedopornografia su Internet, allo scopo di comprendere meglio la portata e l'evoluzione del problema e pertanto accrescere l'efficacia dei programmi volti a combatterlo;
7. sostiene l'idea che gli Stati partecipanti, conformemente alla legislazione nazionale relativa alla tutela dei dati personali, collaborino non soltanto su scala nazionale ma anche a livello internazionale con i fornitori dei servizi di Internet, le società di carte di credito, gli istituti bancari e altre società, al fine di prevenire l'uso di Internet per lo sfruttamento sessuale dei minori e impedire le relative procedure di pagamento con l'obiettivo di rendere tale reato meno redditizio e contrastare in tal modo la domanda di materiale pedopornografico su Internet;
8. rinnova l'invito agli Stati partecipanti a favorire la tutela giuridica, l'assistenza, appropriate cure mediche, programmi di riabilitazione e reintegrazione per i minori vittima di sfruttamento sessuale e, ove appropriato, ad assicurare il ritorno in condizioni di sicurezza dei minori vittima della tratta internazionale;
9. sollecita gli Stati partecipanti all'OSCE a potenziare ulteriormente la formazione specializzata dei funzionari di polizia, degli insegnanti e del personale sanitario, come appropriato, sul tema della lotta alla pedopornografia su Internet, anche avvalendosi di programmi esistenti come quelli offerti dal Centro internazionale per i bambini scomparsi e sfruttati, e incarica le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE di facilitare i contatti a tale riguardo;
10. incarica le pertinenti strutture dell'OSCE di assistere gli Stati partecipanti, su richiesta di questi ultimi, nell'attuazione della presente decisione e della Decisione del Consiglio dei ministri N.15/06, nell'ambito delle risorse disponibili e senza pregiudizio per le attività esistenti;
11. incarica il Segretariato dell'OSCE, nell'ambito delle risorse esistenti, di realizzare sul sito web POLIS della sua Unità per le questioni strategiche di polizia una sezione plurilingue dedicata alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini su Internet e, a tale riguardo, la sezione POLIS dovrebbe creare un foro di esperti incaricato di facilitare l'accesso da parte delle agenzie degli Stati partecipanti preposte all'applicazione della legge alle migliori prassi e alle tecniche investigative o al software disponibili e l'accesso all'assistenza in materia di elaborazione di leggi o di modelli legislativi, fornendo informazioni atte a sensibilizzare l'opinione pubblica, nonché collegamenti web per il pubblico;
12. incarica il Segretariato dell'OSCE di organizzare nel 2008 un seminario OSCE online, attraverso il sito web POLIS, sul tema dello sfruttamento sessuale dei bambini su Internet, finanziato con contributi extrabilancio;
13. incarica il Segretario generale, in consultazione con gli Stati partecipanti, di esaminare i modi per accrescere la competenza dell'OSCE in tale materia, nell'ambito delle risorse esistenti e tenendo debito conto delle attività di altre organizzazioni internazionali;
14. invita i Partner per la cooperazione dell'OSCE a condividere volontariamente gli impegni degli Stati partecipanti nell'ambito della lotta allo sfruttamento sessuale dei minori.



## Decisione N.10/07

### Tolleranza e non-discriminazione: promozione del rispetto e della comprensione reciproca

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto è al centro del concetto globale di sicurezza dell'OSCE e che la tolleranza e la non discriminazione sono elementi importanti nella promozione dei diritti dell'uomo e dei valori democratici,

riaffermando che le manifestazioni di discriminazione e di intolleranza minacciano la sicurezza dei singoli e la coesione sociale e ribadendo che esse possono dare origine a conflitti e a violenze su più vasta scala,

preoccupato per i crimini ispirati dall'odio che si verificano in tutta la regione dell'OSCE e consapevole della necessità di cooperare al fine di combattere in modo efficace tali crimini, e tenendo conto del rapporto dell'ODIHR sui "Crimini ispirati dall'odio nella regione dell'OSCE: incidenti e risposte", elaborato su incarico degli Stati partecipanti,

riconoscendo il ruolo che i parlamenti nazionali svolgono adottando leggi sui crimini ispirati dall'odio e contro la discriminazione e fungendo da sedi per il dibattito nazionale, e riconoscendo inoltre il ruolo svolto dall'Assemblea parlamentare nel diffondere la conoscenza degli esistenti impegni OSCE nel campo della tolleranza e della non-discriminazione,

ponendo in evidenza il lavoro svolto dai tre Rappresentanti personali del Presidente in esercizio a sostegno dello sforzo globale dell'OSCE nell'ambito della lotta all'intolleranza e alla discriminazione e rimanendo in attesa delle conclusioni dell'analisi svolta dal Presidente in esercizio, in consultazione con gli Stati partecipanti,

sottolineando che la responsabilità primaria di far fronte ad atti di intolleranza e discriminazione spetta agli Stati partecipanti, ivi compresi i loro rappresentanti politici,

riaffermando il proprio impegno a diffondere la consapevolezza del valore della diversità culturale e religiosa quale fonte di reciproco arricchimento delle società, nonché a riconoscere l'importanza dell'integrazione nel rispetto della diversità culturale e religiosa quale elemento fondamentale per promuovere il rispetto e la comprensione reciproca,

riconoscendo l'importanza del ruolo che i giovani possono svolgere nella promozione del rispetto e della comprensione reciproca fra culture e religioni, contribuendo alla promozione della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e a tale riguardo prendendo nota del Foro della gioventù, tenuto a Madrid il 5 e 6 novembre 2007,

riconoscendo che le manifestazioni di intolleranza e discriminazione possono pregiudicare gli sforzi volti a tutelare i diritti dei singoli, inclusi i migranti, i rifugiati, le persone appartenenti a minoranze nazionali e gli apolidi,

riconoscendo l'importanza della libertà di religione o di credo nonché dell'educazione alla tolleranza e alla non discriminazione quali mezzi per promuovere il rispetto e la comprensione reciproca,

e a tale riguardo prendendo nota dei “Principi guida di Toledo sull’insegnamento delle religioni e dei credi nelle scuole pubbliche”,

ribadendo l’interesse dell’OSCE per l’iniziativa “Alleanza delle civiltà”, ai fini della valutazione di un appropriato contributo dell’OSCE alla fase di attuazione del rapporto del Gruppo ad alto livello,

prendendo atto della nomina dell’Alto Rappresentante per l’Alleanza delle civiltà e della presentazione da parte di quest’ultimo del Piano di attuazione (2007-2009) alla riunione ministeriale del Gruppo di amici del settembre 2007 a New York, nonché dell’imminente svolgimento del Primo Foro annuale dell’Alleanza, che si terrà a Madrid nel gennaio 2008,

ricordando gli impegni OSCE in materia di promozione della tolleranza e della non discriminazione, assunti in occasione di precedenti riunioni del Consiglio dei ministri, e prendendo nota degli esiti delle varie conferenze incentrate sulla tolleranza e la non discriminazione,

esprimendo apprezzamento per la Conferenza OSCE ad alto livello sulla lotta alla discriminazione e sulla promozione del rispetto e della comprensione reciproca, tenuta a Bucarest nel giugno 2007, che ha fatto seguito alla Conferenza di Cordoba sull’antisemitismo e su altre forme di intolleranza del 2005, e prendendo atto della Dichiarazione resa dal Presidente in esercizio, nota come Dichiarazione di Bucarest,

ricordando altresì la Conferenza della Presidenza dell’OSCE sull’intolleranza e la discriminazione nei confronti dei musulmani, tenuta a Cordova in ottobre, e prendendo atto della “Dichiarazione di Cordova della Presidenza sulla lotta all’intolleranza e alla discriminazione nei confronti dei musulmani”,

consapevole della specificità delle diverse forme di intolleranza, pur riconoscendo al tempo stesso l’importanza di adottare un approccio globale e di affrontare questioni di natura trasversale in settori quali, tra l’altro, la legislazione, l’applicazione della legge, la raccolta di dati e il monitoraggio dei crimini ispirati dall’odio, l’istruzione, i mezzi d’informazione e i discorsi pubblici costruttivi, nonché la promozione del dialogo interculturale, al fine di contrastare in modo efficace ogni forma di discriminazione,

1. invita i rappresentanti politici, inclusi i membri dei parlamenti, ad adoperarsi costantemente per respingere e condannare con forza le manifestazioni di razzismo, xenofobia, antisemitismo, discriminazione e intolleranza, anche nei confronti dei cristiani, degli ebrei, dei musulmani e di persone appartenenti ad altre religioni, nonché le manifestazioni violente di estremismo associato al nazionalismo aggressivo e al neonazismo, pur continuando a rispettare la libertà di espressione;

2. sottolinea la perdurante necessità che gli Stati partecipanti raccolgano e conservino dati e statistiche affidabili sui crimini e sugli incidenti ispirati dall’odio, assicurino la formazione dei funzionari competenti delle forze dell’ordine e rafforzino la cooperazione con la società civile;

3. incoraggia la promozione di programmi educativi negli Stati partecipanti, al fine di sensibilizzare i giovani ai valori del rispetto e della comprensione reciproca;

4. ribadisce di riconoscere il ruolo essenziale che mezzi di informazione liberi e indipendenti possono svolgere nelle società democratiche e la forte influenza che essi possono esercitare nel contrastare o esacerbare percezioni errate e pregiudizi, e in tale senso continua a incoraggiare i giornalisti ad adottare volontariamente standard professionali, codici di autoregolamentazione

e altri meccanismi appropriati che garantiscano maggiore professionalità, accuratezza e adesione a principi deontologici in ambito giornalistico;

5. invita gli Stati partecipanti, in cooperazione con la società civile, ad accrescere nell'ambito della loro legislazione nazionale gli sforzi volti a combattere l'incitamento alla violenza e ai crimini ispirati dall'odio, anche attraverso Internet, pur nel rispetto della libertà di espressione, e sottolinea al tempo stesso che si dovrebbero sfruttare appieno le opportunità offerte da Internet per promuovere la democrazia, i diritti dell'uomo e l'educazione alla tolleranza;

6. sollecita un maggiore impegno nell'ambito dell'attuazione del Piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE;

7. invita gli Stati partecipanti a tutelare i migranti che risiedono legalmente nei paesi ospitanti, nonché le persone appartenenti a minoranze nazionali, gli apolidi e i rifugiati per motivi di razzismo, xenofobia, discriminazione e violenti atti di intolleranza; invita inoltre ad elaborare o rafforzare strategie e programmi nazionali per l'integrazione dei migranti regolari, che richiede altresì l'impegno attivo di questi ultimi;

8. incoraggia gli Stati partecipanti a condividere le migliori prassi adottate nell'ambito delle rispettive legislazioni, politiche e programmi, che contribuiscono a promuovere società inclusive basate sul rispetto della diversità culturale e religiosa, dei diritti umani e dei principi democratici;

9. si impegna ad assicurare efficienti seguiti ai lavori svolti finora dagli Stati partecipanti e dalle pertinenti istituzioni OSCE, in particolare dall'ODIHR attraverso il suo programma Tolleranza e non discriminazione, intesi a promuovere, nell'ambito dei loro mandati, la tolleranza e la non discriminazione, sottolineando l'importanza di attuare gli esistenti impegni OSCE tenendo in considerazione l'esperienza e la competenza di altre organizzazioni internazionali e regionali competenti in tale campo al fine di evitare duplicazioni, e prenderà in considerazione la convocazione di future conferenze a livello politico, possibilmente a intervalli regolari, insieme a riunioni di attuazione nel 2008;

10. incoraggia la creazione da parte degli Stati partecipanti che non lo abbiano ancora fatto di istituzioni nazionali o di organi specializzati incaricati di combattere l'intolleranza e la discriminazione, nonché l'elaborazione e attuazione di strategie nazionali e di piani d'azione in tale campo, avvalendosi dell'esperienza e dell'assistenza delle pertinenti istituzioni OSCE, in base agli impegni esistenti, e delle pertinenti agenzie internazionali, ove appropriato;

11. decide di prendere in considerazione un appropriato contributo dell'OSCE alla fase di attuazione delle raccomandazioni del Gruppo ad alto livello dell'Alleanza delle civiltà, tenendo conto del Piano d'attuazione elaborato dall'Alto Rappresentante delle Nazioni Unite per l'Alleanza delle civiltà, e raccomanda che il Segretario generale dell'OSCE, in consultazione con il Presidente in esercizio, partecipi al prossimo Foro annuale dell'Alleanza da tenersi a Madrid e riferisca agli Stati partecipanti in merito agli esiti di tale evento.

# Documento della Sedicesima riunione del Consiglio dei ministri

## Helsinki 2008

---

### I. Dichiarazioni del Consiglio dei ministri

#### Dichiarazione ministeriale resa in occasione del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

Noi, membri del Consiglio dei ministri dell'OSCE, riaffermiamo il nostro forte impegno nei confronti della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ("la Dichiarazione universale"), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

In occasione del sessantesimo anniversario dell'adozione della Dichiarazione universale, reiteriamo il nostro impegno ad agire conformemente alle finalità e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Nello spirito dell'Atto Finale di Helsinki, sottolineiamo i principi che regolano le relazioni tra gli Stati partecipanti ivi sanciti, in particolare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Sottolineiamo che tutti i diritti dell'uomo sono universali.

Manteniamo l'impegno a rispettare la dignità inerente all'essere umano, come riconosciuto nella Dichiarazione universale e nei pertinenti documenti dell'OSCE da noi concordati.

Dichiariamo che i diritti contenuti nella Dichiarazione universale conservano la loro pertinenza.

Riaffermiamo il nostro impegno a garantire la piena attuazione degli impegni OSCE nel quadro della dimensione umana. Tutti gli impegni OSCE, senza eccezione alcuna, si applicano indistintamente a ciascuno degli Stati partecipanti.

Ribadiamo il legame indissolubile tra la garanzia del rispetto dei diritti dell'uomo e il mantenimento della pace, della giustizia, del benessere dei popoli e della stabilità, come riconosciuto nel Concetto OSCE per la sicurezza comune e globale.

Tenendo conto dei principi che regolano le relazioni tra gli Stati partecipanti sanciti nell'Atto Finale di Helsinki, riaffermiamo che gli impegni assunti nel quadro della dimensione umana dell'OSCE sono questioni di diretto e legittimo interesse per tutti gli Stati partecipanti e non rientrano esclusivamente negli affari interni dello Stato interessato, come stipulato nel documento di Mosca del 1991.

Riconosciamo il prezioso contributo dell'OSCE nella promozione e tutela dei diritti sanciti nella Dichiarazione universale, nonché, in particolare, il lavoro svolto dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODHIR) per assistere gli Stati partecipanti, conformemente al suo mandato, nell'attuazione degli impegni nel quadro della dimensione umana.

In occasione del decimo anniversario dell'Ufficio del Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione, prendiamo atto del lavoro svolto da tale istituzione nel promuovere mezzi di informazione indipendenti e pluralistici quale componente essenziale per una società libera e aperta e per sistemi di governo responsabili. Invitiamo gli Stati partecipanti e i Partner per la cooperazione a creare un ambiente in cui possano prosperare mezzi di informazione liberi e indipendenti.

In occasione del quindicesimo anniversario dell'Alto Commissario per le minoranze nazionali, riconosciamo il ruolo che egli svolge.

Manteniamo l'impegno a edificare, consolidare e rafforzare la democrazia nei nostri Paesi.

Riaffermiamo il nostro impegno nei confronti dello stato di diritto e dell'uguale tutela per tutti ai sensi della legge, fondata sul rispetto dei diritti umani e su sistemi giuridici efficaci, accessibili ed equi.

Sottolineiamo che ciascun individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza personale; nessun individuo deve essere tenuto in stato di schiavitù né essere sottoposto a tortura o a trattamenti o pene crudeli, disumani e degradanti.

Riconosciamo che i diritti umani sono più tutelati nelle società democratiche, in cui le decisioni sono prese con massima trasparenza e ampia partecipazione. Sosteniamo una società civile pluralistica e incoraggiamo partenariati con diversi attori per la promozione e la tutela dei diritti umani.

Ribadiamo che ciascun individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza, religione e credo, alla libertà di opinione e di espressione e alla libertà di riunione e di associazione pacifica. L'esercizio di tali diritti può essere soggetto esclusivamente alle restrizioni previste dalla legge e in conformità ai nostri obblighi ai sensi del diritto internazionale nonché ai nostri impegni internazionali.

### **Dichiarazione ministeriale sul sessantesimo anniversario della Convenzione per la prevenzione e la repressione del reato di genocidio**

Noi, membri del Consiglio dei ministri dell'OSCE, celebriamo il sessantesimo anniversario della Convenzione per la prevenzione e la repressione del reato di genocidio, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948 (qui di seguito denominata Convenzione).

Prendiamo atto che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ha riconosciuto la dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e i loro diritti uguali e inalienabili quale fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, e reiteriamo altresì i pertinenti impegni contemplati nell'Atto finale di Helsinki.

Riaffermiamo il significato della Convenzione quale importante strumento internazionale per la prevenzione e la repressione del reato di genocidio.

Invitiamo gli Stati partecipanti, che non l'abbiano ancora fatto, a considerare di divenire quanto prima parte della Convenzione e di aderire a tale quadro globale volto a prevenire e reprimere il reato di genocidio. Invitiamo inoltre gli Stati Parte a potenziare e intensificare le loro attività volte alla piena attuazione dei loro obblighi ai sensi della Convenzione.

Rileviamo che, adottando la Convenzione, le Nazioni Unite hanno riconosciuto che il reato di genocidio costituiva una terribile piaga che aveva inflitto gravi perdite all'umanità e hanno convenuto

sulla necessità di instaurare una cooperazione internazionale al fine di facilitare rapide misure di prevenzione e repressione del reato di genocidio.

Riconosciamo che il genocidio è uno dei reati più gravi ai sensi del diritto internazionale, condannato dall'intera comunità internazionale e che non può essere mai giustificato.

## **II. Decisioni del Consiglio dei ministri**

### **Decisione N.5/08**

#### **Potenziamento delle risposte della giustizia penale alla tratta di esseri umani attraverso un approccio globale**

Il Consiglio dei ministri,

sottolineando la sua forte preoccupazione per la persistente diffusione della tratta di esseri umani nella regione dell'OSCE,

considerando che la tratta di esseri umani è un crimine grave ed efferato che viola la dignità umana e pregiudica il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e che alimenta le reti della criminalità organizzata,

prendendo atto della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani,

riaffermando tutti gli impegni dell'OSCE volti a combattere la tratta di esseri umani con particolare riguardo al Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani, incluso il suo Addendum "Affrontare le esigenze specifiche di tutela e assistenza dei minori vittime della tratta" (il Piano di azione dell'OSCE), e la necessità della loro attuazione,

ribadendo l'importante ruolo del Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani (Rappresentante speciale) nell'assistere gli Stati partecipanti ad attuare gli impegni OSCE in materia di lotta alla tratta di esseri umani,

reiterando la sua preoccupazione per il fatto che, nonostante le misure adottate con continuità a livello internazionale e nazionale, il numero delle vittime di tratta individuate e assistite resta limitato e che pochi trafficanti sono stati assicurati alla giustizia,

riconoscendo che la prestazione di assistenza e protezione adeguate alle vittime di tratta di esseri umani nonché il potenziamento della capacità di individuare le vittime rappresentano presupposti necessari per una risposta efficace della giustizia penale alla tratta di esseri umani, incluso il perseguimento dei trafficanti e dei loro complici,

ribadendo che l'impegno di contrastare tale crimine si applica indistintamente ai paesi di origine, transito e destinazione,

riaffermando il nostro appoggio agli sforzi intrapresi dagli Stati partecipanti in cooperazione con organizzazioni internazionali e regionali, organizzazioni non governative e altri pertinenti organismi per considerare un approccio globale, coordinato e integrato volto a contrastare la tratta di esseri umani, che preveda, tra l'altro, misure per prevenire la tratta di esseri umani, proteggere e assistere le vittime nel pieno rispetto dei diritti umani, perseguire i trafficanti, nonché per

contrastare le attività di organizzazioni criminali transnazionali e di altra natura che traggono vantaggio dalla tratta di esseri umani,

prendendo nota della Conferenza OSCE sull'“Efficace perseguimento della tratta: sfide e buone prassi”, svoltasi a Helsinki il 10-11 settembre 2008,

determinato a potenziare l'efficacia delle risposte della giustizia penale alla lotta alla tratta di esseri umani,

1. incoraggia gli Stati partecipanti, che non l'abbiamo ancora fatto, ad assicurare che tutte le forme di tratta di esseri umani come definite nel Piano di azione dell'OSCE siano perseguite penalmente ai sensi delle loro legislazioni nazionali e che gli autori di reati di tratta non godano di impunità;

2. incoraggia gli Stati partecipanti ad assicurare che i programmi di studio del personale responsabile dell'applicazione della legge comprendano una formazione in materia di lotta alla tratta e che sia prevista una formazione specifica sulla lotta alla tratta per funzionari competenti che operano presso servizi nazionali preposti all'azione penale e nella magistratura. Ciascuno Stato partecipante terrà in considerazione le politiche e le implicazioni riguardanti la tratta di esseri umani nella formazione del suo personale militare e civile da dispiegare all'estero;

3. esorta gli Stati partecipanti ad assicurare che le autorità preposte all'applicazione della legge e, ove appropriato, la magistratura, cooperino fra loro e con altri organismi, compresi i servizi sociali e, ove appropriato, con pertinenti organizzazioni della società civile al fine di potenziare le capacità d'individuazione delle vittime di tratta;

4. incoraggia gli Stati partecipanti, ove appropriato e ove previsto dalle loro rispettive leggi, ad assicurare che organizzazioni della società civile per la tutela dei diritti delle vittime di tratta abbiano la possibilità di prestare assistenza e sostegno alle vittime anche durante i procedimenti giudiziari penali e, in tale contesto, a considerare di avviare una cooperazione fra autorità preposte all'applicazione della legge e organizzazioni della società civile;

5. invita gli Stati partecipanti ad assicurare che, se le autorità hanno ragionevoli motivi di credere che una persona sia stata vittima di tratta, tale persona non venga espulsa finché la procedura di individuazione sia stata adeguatamente completata e sia stata prestata a tale persona adeguata assistenza, compresi, ai sensi della legge nazionale, un adeguato periodo di recupero e di riflessione durante il quale l'espulsione non sarà applicata;

6. incoraggia gli Stati partecipanti ad assicurare che le vittime di tratta abbiano immediato accesso ad un alloggio sicuro, a cure mediche e psicologiche e a consigli riguardanti i diritti che la legge riconosce loro e i servizi messi a loro disposizione;

7. invita gli Stati partecipanti che non l'abbiano ancora fatto a prevedere misure speciali di protezione e assistenza a minori vittima di tratta durante i procedimenti giudiziari penali, conformemente ai principi del superiore interesse del minore, della non discriminazione, della partecipazione e dell'opportunità del minore di essere ascoltato;

8. esorta gli Stati partecipanti che non l'abbiano ancora fatto ad assicurare che le indagini e le azioni penali relative alla tratta non siano subordinate alla presenza di dichiarazioni o accuse formulate dalle vittime;

9. invita gli Stati partecipanti a proseguire i loro sforzi volti ad assicurare che le vittime siano trattate in modo che sia rispettato il pieno godimento dei diritti umani senza intimidazioni o vessazioni, e sia riconosciuta la necessità della vittima di disporre di tempo sufficiente per riprendersi dal trauma;

10. incoraggia gli Stati partecipanti ad adottare misure in conformità alle condizioni previste dalle loro rispettive leggi affinché le vittime di tratta abbiano la possibilità di ottenere un indennizzo equo e adeguato per il danno subito e di ottenere un risarcimento durante il procedimento giudiziario penale e/o civile come appropriato;

11. chiede una maggiore cooperazione dei servizi preposti all'applicazione della legge e delle autorità preposte all'azione penale nazionali con pertinenti organismi internazionali, comprese l'Interpol e l'Europol, e con servizi preposti all'applicazione della legge di altri Stati partecipanti, ad esempio, attraverso l'impiego di ufficiali di collegamento o squadre investigative congiunte, ove ciò potenzi l'efficacia e l'efficienza delle risposte della giustizia penale;

12. esorta gli Stati partecipanti ad intensificare le misure per sopprimere le reti di tratta, anche attraverso indagini finanziarie, indagini relative al riciclaggio di denaro riconducibile ad attività di tratta e il congelamento o il sequestro di beni dei trafficanti;

13. incarica il Rappresentante speciale, nell'ambito delle risorse esistenti, di raccomandare, in cooperazione con gli Stati partecipanti, misure per potenziare ulteriormente le risposte della giustizia penale alla tratta di esseri umani, riferendone regolarmente al Consiglio permanente.

### **Decisione N.6/08**

#### **Potenziamento delle iniziative dell'OSCE volte ad attuare il piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE**

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando gli impegni dell'OSCE relativi ai rom e ai sinti, in particolare quelli previsti nel Piano d'azione 2003 per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE,

riconoscendo l'importante quadro che il Piano di azione offre per la promozione e la tutela dei diritti umani delle popolazioni rom e dei sinti da parte degli Stati partecipanti,

invitando gli Stati partecipanti a potenziare le loro iniziative per assicurare la piena partecipazione dei rom e dei sinti alla società e ad adottare misure per eliminare la discriminazione nei loro confronti,

ricordando che il razzismo e la discriminazione continuano a colpire i rom e i sinti in tutta l'area dell'OSCE e che gli Stati partecipanti si sono impegnati a rafforzare le loro politiche e le misure pratiche adottate per contrastare tali fenomeni,

ricordando l'importanza della cultura e della lingua rom quale parte dell'eredità culturale di molti Paesi e quale elemento integrante dell'identità dei rom e dei sinti,

prendendo nota del Rapporto dell'ODIHR del 2008 (Rapporto sulla situazione) sullo stato di attuazione del Piano di azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE quale mezzo per sostenere l'effettiva attuazione degli impegni OSCE relativi ai rom e ai sinti,



riaffermando il contributo del Punto di contatto dell'ODIHR per le questioni relative ai rom e ai sinti nel processo di regolare revisione e valutazione dell'attuazione del Piano di azione,

ricordando l'importanza delle pertinenti istituzioni e strutture dell'OSCE nel sostegno all'attuazione del Piano di azione e sottolineando inoltre l'importanza di un efficace coordinamento e cooperazione in seno all'OSCE,

tenendo conto della Riunione supplementare nel quadro della dimensione umana sulle politiche sostenibili per l'integrazione dei rom e dei sinti, svoltasi il 10-11 luglio 2008;

determinato a potenziare le iniziative dell'OSCE volte ad attuare il Piano di azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE,

1. esorta gli Stati partecipanti a garantire pari accesso all'istruzione e a promuovere l'istruzione primaria per bambini rom e sinti quale strumento per prevenire l'esclusione e l'emarginazione sociale e per consentire un miglioramento di lunga durata della situazione dei rom e dei sinti. In tale contesto, sottolinea che le politiche educative dovrebbero favorire l'integrazione delle popolazioni rom e sinti nel sistema scolastico ordinario;

2. invita l'ODIHR, nell'ambito delle risorse esistenti, ad assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, nella promozione dell'accesso dei bambini rom e sinti all'istruzione primaria. Al riguardo, esorta gli Stati partecipanti, ove appropriato, ad intraprendere iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, che includano anche le comunità rom e sinti, sui vantaggi dell'istruzione primaria;

3. invita gli Stati partecipanti, in cooperazione con le popolazioni rom e sinti, ad intensificare i propri sforzi per sensibilizzare i rom e i sinti sull'importanza dell'iscrizione alla scuola e la sua regolare frequentazione;

4. incoraggia gli Stati partecipanti a prendere in considerazione le questioni attinenti ai rom e ai sinti nella revisione della loro legislazione e delle loro politiche sui rom e i sinti, specialmente nei settori prioritari del Piano di azione del 2003 per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE;

5. chiede che vengano istituite autorità nazionali responsabili per la situazione dei rom e dei sinti, al pari di quelle competenti per le minoranze, per l'accesso ai servizi sanitari, per l'istruzione, per le abitazioni, per l'attività antidiscriminazione, la polizia e i mezzi d'informazione, al fine di potenziare i loro sforzi volti ad assicurare l'attuazione degli impegni dell'OSCE nel quadro della legislazione nazionale in materia di eguaglianza e non discriminazione. In tale contesto, si dovrà dedicare speciale attenzione alla situazione delle donne e delle ragazze rom;

6. incoraggia gli Stati partecipanti che non l'abbiano ancora fatto a mettere a punto quadri istituzionali che coinvolgano organismi rom e pertinenti organismi governativi a livelli appropriati, al fine di facilitare l'attuazione di politiche e programmi volti a migliorare la situazione dei rom e dei sinti;

7. incoraggia gli Stati partecipanti a potenziare i loro sforzi volti a coinvolgere attivamente le comunità rom e sinti nell'elaborazione di politiche e a promuovere l'effettiva partecipazione dei rom e dei sinti alla vita pubblica e politica;

8. chiede che vengano proseguiti il coordinamento e la cooperazione nell'ambito di risorse esistenti dell'OSCE e con pertinenti attori internazionali quali il Consiglio d'Europa e l'Unione europea, ove appropriato;

9. chiede che siano intrapresi maggiori sforzi per sensibilizzare l'opinione pubblica sugli impegni OSCE relativi ai rom e ai sinti e, a tale riguardo, sottolinea il valore dei rapporti del Direttore dell'ODIHR quale parte della sua regolare attività di resoconto al Consiglio permanente sullo stato di attuazione del Piano di azione, come sancito dagli articoli 133 e 134, Capitolo X, del Piano di azione stesso.

## Decisione N.7/08

### Ulteriore rafforzamento dello stato di diritto nell'area dell'OSCE

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando gli impegni degli Stati partecipanti all'OSCE relativi allo stato di diritto e ai Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti contemplati nell'Atto finale di Helsinki del 1975, nonché all'esecuzione in buona fede degli obblighi di diritto internazionale e ribadendo la determinazione degli Stati partecipanti all'OSCE di promuovere il rigoroso rispetto di tali principi,

ricordando i documenti OSCE adottati a Vienna nel 1989, a Copenaghen nel 1990, a Mosca nel 1991, a Budapest nel 1994 e a Istanbul nel 1999 e la Decisione N.12/05 del Consiglio dei ministri di Lubiana sulla Tutela dei diritti umani e dello stato di diritto nei sistemi di giustizia penale,

ricordando inoltre la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e prendendo nota della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici,

ricordando inoltre altri documenti pertinenti delle Nazioni Unite in cui si afferma, tra l'altro, la necessità di un'adesione universale allo stato di diritto e di una sua applicazione sia a livello nazionale che internazionale, l'impegno verso un ordine internazionale basato sullo stato di diritto e sul diritto internazionale,

sottolineando l'importanza da noi attribuita ai diritti dell'uomo, allo stato di diritto e alla democrazia, che sono interconnessi e si rafforzano reciprocamente,

sottolineando inoltre l'importanza dello stato di diritto quale elemento transdimensionale per assicurare il rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia, sicurezza e stabilità, buongoverno, relazioni economiche e commerciali reciproche, sicurezza degli investimenti e un clima imprenditoriale favorevole nonché il suo ruolo nella lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata e a tutti i tipi di traffico illecito, fra cui quello degli stupefacenti e delle armi, nonché alla tratta di esseri umani, fungendo in tal modo da base per lo sviluppo politico, economico, sociale e ambientale negli Stati partecipanti,

sottolineando inoltre l'importanza dello stato di diritto nell'attuazione delle decisioni e dei documenti OSCE nella sfera politico-militare,

tenendo conto delle attività relative allo stato di diritto di pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, in particolare, il Segretariato, l'ODIHR e le operazioni OSCE sul terreno, volte ad assistere gli Stati partecipanti nel potenziamento delle capacità nell'ambito dello stato di diritto, e tenendo altresì conto del ruolo dell'Assemblea parlamentare inteso a promuovere lo stato di diritto nell'area dell'OSCE,

tenendo conto di pertinenti eventi OSCE sullo stato di diritto, in particolare il Seminario 2008 dell'OSCE nel quadro della dimensione umana sulla giustizia costituzionale nonché pertinenti Riunioni supplementari nel quadro della dimensione umana,

tenendo conto delle attività bilaterali in corso e previste degli Stati partecipanti, riguardanti lo stato di diritto,

sottolineando l'importanza di dotare l'OSCE di una personalità giuridica, di capacità giuridica, di privilegi e immunità e rafforzando in tal modo il quadro giuridico dell'OSCE,

1. invita gli Stati partecipanti all'OSCE ad adempiere ai loro obblighi ai sensi del diritto internazionale e a rispettare i loro impegni OSCE riguardanti lo stato di diritto sia a livello internazionale che nazionale, anche nell'ambito di tutti gli aspetti della loro legislazione, amministrazione e del loro sistema giudiziario;

2. invita gli Stati partecipanti a contribuire, ove appropriato, ai progetti e ai programmi dell'OSCE che sostengono lo stato di diritto;

3. incoraggia le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, in conformità ai loro mandati e nell'ambito delle loro risorse, in cooperazione con pertinenti organizzazioni internazionali, a continuare a individuare e impiegare sinergie al fine di assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, nel rafforzamento dello stato di diritto;

4. incoraggia gli Stati partecipanti, con l'assistenza, ove appropriato, delle pertinenti strutture esecutive dell'OSCE in conformità ai loro mandati e nell'ambito delle loro risorse, a proseguire e potenziare i loro sforzi volti a scambiare informazioni e migliori prassi e a rafforzare lo stato di diritto, fra l'altro, nelle seguenti aree:

- indipendenza della magistratura, efficace amministrazione della giustizia, diritto a un equo processo, accesso alla giustizia, responsabilità delle istituzioni e dei funzionari dello Stato, rispetto dello stato di diritto nella pubblica amministrazione, diritto all'assistenza legale e rispetto dei diritti umani delle persone in stato di detenzione;
- adempimento degli obblighi ai sensi del diritto internazionale quale elemento fondamentale del rafforzamento dello stato di diritto nell'area dell'OSCE;
- adesione al principio della composizione pacifica delle controversie;
- rispetto dello stato di diritto e dei diritti dell'uomo nell'ambito della lotta al terrorismo conformemente ai loro obblighi ai sensi del diritto internazionale e degli impegni OSCE;
- prevenzione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, anche attraverso la cooperazione con pertinenti organismi intergovernativi;
- legislazioni efficienti e quadri amministrativi e giudiziari che facilitino le attività economiche, il commercio e gli investimenti negli e fra gli Stati partecipanti;
- rispetto dello stato di diritto per quanto riguarda la protezione dell'ambiente naturale nell'area dell'OSCE;
- attività di sensibilizzazione su questioni relative allo stato di diritto presso tribunali, autorità preposte all'applicazione della legge, apparati di polizia e sistemi penitenziari nonché nel quadro della formazione di operatori nell'ambito del diritto;
- educazione allo stato di diritto nonché opportunità di interazione e scambio per operatori nell'ambito del diritto, accademici e studenti di diritto di differenti Stati partecipanti all'OSCE nell'area dell'OSCE;
- il ruolo delle corti costituzionali o di istituzioni analoghe degli Stati partecipanti quale strumento per assicurare che i principi dello stato di diritto, della democrazia e dei diritti dell'uomo siano rispettati in tutte le istituzioni statali;

- la messa a disposizione di strumenti giuridici efficaci, ove appropriato, e l'accesso ad essi;
- rispetto delle norme e delle prassi relative allo stato di diritto nel sistema di giustizia penale;
- lotta alla corruzione;

5. incarica le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, in stretta consultazione e cooperazione con gli Stati partecipanti e nell'ambito delle risorse esistenti, di organizzare nel 2009 un seminario avente per tema lo stato di diritto, che potrebbe fungere da piattaforma per lo scambio di migliori prassi fra gli Stati partecipanti su questioni relative allo stato di diritto.

## **Decisione N.8/08**

### **Contributo dell'OSCE alla fase di attuazione dell'iniziativa per un'alleanza delle civiltà**

Il Consiglio dei ministri,

riconoscendo la necessità di promuovere la comprensione reciproca e le relazioni di cooperazione fra le nazioni, trasversalmente rispetto alle culture e alle civiltà,

determinato a contrastare la radicalizzazione e l'estremismo violento che portano al terrorismo,

sottolineando il ruolo dell'OSCE quale accordo regionale ai sensi del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite,

evidenziando il persistente interesse dell'OSCE per l'iniziativa "Alleanza delle civiltà", creata sotto gli auspici delle Nazioni Unite, in linea con le decisioni del Consiglio dei ministri di Lubiana, Bruxelles e Madrid,

ribadendo i nostri impegni a combattere l'intolleranza e la discriminazione e a promuovere il mutuo rispetto e la comprensione reciproca,

ricordando il contributo iniziale dell'OSCE all'iniziativa "Alleanza delle civiltà", presentato al Segretario generale delle Nazioni Unite nel 2006,

tenendo conto del Piano di attuazione elaborato dall'Alto Rappresentante delle Nazioni Unite per l'iniziativa "Alleanza delle civiltà",

decide, nell'ambito delle risorse esistenti, di:

1. autorizzare il Segretario generale dell'OSCE a seguire gli sviluppi dell'"Alleanza delle civiltà" e a considerare le possibilità di cooperazione nell'ambito dei progetti dell'"Alleanza delle civiltà" in settori di interesse comune e di reciproco vantaggio che consentano progressi nell'attuazione degli impegni OSCE, nonché incaricarlo di riferire in merito agli Stati partecipanti;

2. raccomandare che il Segretario generale dell'OSCE, in consultazione con il Presidente in esercizio, partecipi al prossimo Secondo Foro dell'iniziativa "Alleanza delle civiltà" da tenersi il 2 e 3 aprile 2009 a Istanbul, e riferisca agli Stati partecipanti in merito agli esiti di tale evento.

## Decisione N.10/08

### Ulteriore promozione dell'azione di contrasto al terrorismo da parte dell'OSCE

Il Consiglio dei ministri,

sottolineando nuovamente la determinazione degli Stati partecipanti all'OSCE a combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, quale crimine privo di giustificazione, qualunque ne sia la motivazione o l'origine, e a condurre questa lotta nel rispetto dello stato di diritto e in conformità con i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale, in particolar modo del diritto internazionale in materia di diritti umani, dei rifugiati e del diritto internazionale umanitario,

ribadendo gli impegni OSCE esistenti in materia di lotta al terrorismo e l'intenzione di mantenere le attività di contrasto al terrorismo tra le priorità dell'OSCE,

riaffermando il sostegno degli Stati partecipanti all'OSCE alla Strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo,

accogliendo con favore la Dichiarazione dei leader del G8 sul contrasto al terrorismo, adottata il 9 luglio 2008 al vertice di Hokkaido Toyako,

ribadendo la necessità di affrontare le condizioni che possono alimentare e sostenere il terrorismo, in particolare rispettando appieno la democrazia e lo stato di diritto, consentendo a tutti i cittadini di partecipare pienamente alla vita politica, impedendo la discriminazione e incoraggiando il dialogo interculturale ed interreligioso nelle loro società, coinvolgendo la società civile nella ricerca di una composizione politica comune ai conflitti, promuovendo i diritti umani e la tolleranza e lottando contro la povertà,

Richiamando, tra l'altro, la Dichiarazione del Consiglio dei ministri di Sofia sulla Prevenzione e la lotta al terrorismo (2004), la Dichiarazione del Consiglio dei ministri di Bruxelles sul Sostegno e la promozione del quadro giuridico internazionale per contrastare il terrorismo (MC.DOC/5/06/Corr.1) e la Dichiarazione del Consiglio dei ministri di Madrid sul Sostegno alla strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo (MC.DOC/3/07/Corr.1),

ricordando la Decisione N.5/07 del Consiglio dei ministri di Madrid sui Partenariati pubblico-privati per contrastare il terrorismo e la Decisione N.6/07 del Consiglio dei ministri di Madrid sulla Protezione delle infrastrutture energetiche critiche da attacchi terroristici,

prendendo nota della Conferenza OSCE nel quadro dei seguiti sui partenariati pubblico-privati intitolata "Partenariato fra autorità statali, società civile e comunità imprenditoriale nella lotta al terrorismo", organizzata a Vienna il 15 e 16 settembre 2008, che ha contribuito a individuare possibili aree di ulteriore cooperazione nel campo dei partenariati pubblico-privati nel contrasto al terrorismo,

tenendo conto del Seminario sulla lotta all'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo, svoltosi il 24 ottobre 2008 a Vienna, che ha individuato la necessità di una migliore comprensione dei fenomeni nonché di risposte multidimensionali,

prendendo nota del Seminario intitolato "Rafforzare la cooperazione giudiziaria su questioni penali connesse al terrorismo", svoltosi l'1 e il 2 aprile 2008 ad Ankara, Turchia, che ha sottolineato la necessità di rafforzare la cooperazione in questo campo,

prendendo altresì nota della Conferenza OSCE sub-regionale in Asia centrale sui Partenariati pubblico-privati, svoltasi il 4 e 5 novembre 2008 a Bishkek, Repubblica Kirghiza, che ha dimostrato l'importanza di sviluppare partenariati pubblico-privati per contrastare il terrorismo a livello regionale e sub-regionale,

prendendo nota del riesame svolto in seno al sistema delle Nazioni Unite dell'attuazione della Strategia globale ONU contro il terrorismo, che fornisce linee guida per le attività di contrasto al terrorismo condotte dall'OSCE, e del contributo della stessa a intensificare le iniziative globali di lotta al terrorismo,

1. invita gli Stati partecipanti e le strutture esecutive dell'OSCE a proseguire gli sforzi volti a dare un contributo attivo all'attuazione della Strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo e degli altri documenti delle Nazioni Unite in materia di lotta al terrorismo;

2. invita gli Stati partecipanti a continuare a promuovere, nell'ambito del contrasto al terrorismo, partenariati pubblico-privati con la società civile, i mezzi d'informazione, la comunità imprenditoriale e l'industria, anche, ove opportuno, attraverso la divulgazione delle lezioni apprese e lo scambio di informazioni e di migliori prassi nazionali sia a livello OSCE che a livello nazionale, sub-regionale e regionale;

3. affida al Segretario generale e alle pertinenti strutture esecutive dell'OSCE il compito di prestare assistenza, nell'ambito delle risorse disponibili, all'organizzazione nel 2009 di seminari, gruppi di lavoro e simulazioni a livello di esperti volti ad incoraggiare iniziative di partenariato pubblico-privato in campi quali la cooperazione con la società civile e i mezzi d'informazione nel contrasto al terrorismo, la promozione del dialogo interculturale e interreligioso nel contrasto al terrorismo, la protezione di infrastrutture energetiche critiche non nucleari da attacchi terroristici, nonché la lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro, soprattutto per quanto riguarda l'attuazione delle Raccomandazioni speciali del Gruppo di azione finanziaria (FATF) in materia di finanziamento al terrorismo;

4. invita gli Stati partecipanti all'OSCE ad avvalersi delle strutture esecutive dell'OSCE nel contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo nei loro rispettivi paesi. A tal fine, gli Stati partecipanti all'OSCE sono incoraggiati a proseguire lo scambio di idee e migliori prassi nazionali in merito alle loro strategie e misure di contrasto all'estremismo violento e alla radicalizzazione che conducono al terrorismo nonché a rafforzare la loro collaborazione con i mezzi d'informazione, la comunità imprenditoriale, l'industria e la società civile;

5. affida al Segretario generale, in consultazione con le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, il compito di preparare, nell'ambito delle risorse esistenti, un rapporto sulle loro attività antiterrorismo. Tale rapporto dovrà indicare i mandati e gli impegni OSCE esistenti in materia di contrasto al terrorismo e dovrà valutare le attività antiterrorismo dell'OSCE, tenendo conto delle capacità e delle risorse dell'OSCE stessa. Esso dovrà essere presentato agli Stati partecipanti entro l'1 aprile 2009 affinché possa essere ulteriormente discusso in seno ai pertinenti organismi. Successivamente, come previsto nella Decisione MC(10).DEC/3, gli Stati partecipanti riesamineranno l'attuazione degli impegni OSCE in materia di lotta al terrorismo alla Conferenza annuale di riesame della sicurezza del 2009;

6. incoraggia i Partner per la cooperazione ad attuare su base volontaria le disposizioni della presente decisione e li invita a partecipare alle attività che verranno realizzate nell'ambito della stessa.

# Documento della Diciassettesima riunione del Consiglio dei ministri

**Atene 2009**

---

## **I. Dichiarazioni del Consiglio dei ministri**

### **Dichiarazione ministeriale sul processo OSCE di Corfù: Riconfermare-riesaminare-rinvigorire la sicurezza e la cooperazione da Vancouver a Vladivostok**

1. Noi, Ministri degli esteri dei 56 Stati partecipanti all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, siamo riuniti, per la seconda volta quest'anno dopo la nostra riunione informale a Corfù, per celebrare i progressi significativi che abbiamo realizzato insieme dopo la riunificazione dell'Europa e l'eliminazione delle sue vecchie divisioni. Riconfermiamo che la realizzazione di un'area OSCE, da Vancouver a Vladivostok, libera, democratica e più integrata, in cui non esistono linee divisorie e zone con livelli diversi di sicurezza, resta un obiettivo comune che siamo determinati a conseguire.

2. Resta ancora molto lavoro da compiere per poter raggiungere tale obiettivo. Continuiamo a nutrire seria preoccupazione per il fatto che i principi dell'Atto finale di Helsinki e gli impegni OSCE non sono pienamente rispettati e attuati; che l'uso della forza continua ad essere considerato un'opzione per la composizione delle controversie; che il pericolo di conflitti tra Stati non è stato eliminato e che vi sono stati conflitti armati persino negli ultimi decenni; che esistono ancora tensioni e molti conflitti restano irrisolti; che le situazioni di stallo relativamente al controllo degli armamenti convenzionali, alla soluzione delle divergenze in tale campo, al ritorno alla piena attuazione del regime del Trattato CFE e al ripristino della sua funzionalità richiedono urgentemente un'azione concertata dei suoi Stati Parte; e che i nostri obiettivi comuni relativi allo stato di diritto, ai diritti umani e alle libertà fondamentali devono essere pienamente salvaguardati e ulteriormente rafforzati. Ciò avviene in un momento in cui l'emergere di nuove minacce transnazionali richiede, più che mai, risposte comuni.

3. Riconosciamo che tali sfide alla sicurezza, ulteriormente accentuate dall'attuale crisi finanziaria ed economica internazionale, devono essere affrontate con rinnovato impegno per conseguire risultati attraverso il dialogo e la cooperazione multilaterale. In questa fase, la nostra priorità assoluta resta il ripristino della fiducia, nonché il recupero del sentimento di comunanza di intenti che ha riunito i nostri predecessori a Helsinki circa trentacinque anni fa. In tale contesto, salutiamo con favore il dialogo sulle sfide attuali e future per la sicurezza nell'area euroatlantica ed eurasiatica, proposto in occasione del Consiglio dei ministri di Helsinki nel 2008 e avviato dalla Presidenza greca nel giugno del 2009 quale "Processo di Corfù", volto al raggiungimento dei predetti obiettivi. Una pietra miliare di tale processo è stata, a nostro avviso, la riunione informale ministeriale dell'OSCE a Corfù, la prima nel suo genere, che ha fatto registrare un'ampia partecipazione e in cui abbiamo espresso la nostra volontà politica di affrontare le sfide alla sicurezza in tutte le tre dimensioni dell'OSCE.

4. Il Processo di Corfù ha già migliorato la qualità del nostro dialogo politico in seno all'OSCE sulla sicurezza e la cooperazione da Vancouver a Vladivostok e ha contribuito al suo rinviamento. Ci impegniamo a proseguire e sviluppare ulteriormente tale processo, fissando obiettivi ambiziosi, concreti e pragmatici, concentrandoci nel contempo anche sulle questioni fondamentali individuate sinora nel corso dei nostri lavori. L'OSCE, in ragione della sua ampia composizione e del suo approccio multidimensionale alla sicurezza comune, globale, cooperativa e indivisibile, costituisce la sede appropriata per tale dialogo. Salutiamo con favore i preziosi contributi di tutte le pertinenti organizzazioni e istituzioni che si occupano di sicurezza, sulla base della Piattaforma per la sicurezza cooperativa.

5. Il dialogo nel quadro del Processo di Corfù si fonderà sull'OSCE e sui principi di uguaglianza, partenariato, cooperazione, comprensività e trasparenza. Tale dialogo sarà volto a far fronte alle divergenze in modo aperto, onesto e obiettivo, tenendo conto delle nostre diversità e preoccupazioni, in uno spirito di rispetto e comprensione reciproci. Esso si baserà su tre orientamenti fondamentali:

(a) adesione al concetto di sicurezza globale, cooperativa e indivisibile, come sancito nei documenti fondamentali dell'OSCE;

(b) pieno rispetto delle norme, dei principi e degli impegni OSCE in tutte le tre dimensioni dell'Organizzazione, in buona fede e in modo coerente da parte di tutti;

(c) determinazione a rafforzare il partenariato e la cooperazione nell'area dell'OSCE, nonché a rafforzare l'efficacia dell'Organizzazione e del contributo che essa apporta alla sicurezza nel nostro spazio comune.

6. Il Processo di Corfù sarà portato avanti dai nostri rappresentanti permanenti presso l'OSCE a Vienna, conformemente alla decisione che adottiamo oggi. Rimaniamo fedeli al nostro impegno di imprimere un forte slancio politico al Processo di Corfù e auspichiamo di valutarne nuovamente i progressi nel 2010, nel formato e al livello che riterremo appropriato, tenendo conto dei risultati da noi conseguiti.

(...)

### **Dichiarazione ministeriale sul sessantacinquesimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale**

Nel 2010 ricorre il sessantacinquesimo anniversario della fine dei combattimenti della Seconda guerra mondiale che hanno causato sofferenza e distruzione senza precedenti. Questa guerra è stata una delle più grandi tragedie che abbiano mai colpito le popolazioni dell'Europa e del mondo. È durata sei anni e mezzo ed è costata la vita a decine di milioni di persone. La guerra ha dato luogo a violazioni dei diritti umani e delle libertà nonché a crimini contro la pace, crimini di guerra e crimini contro l'umanità.

Commemoriamo tutti coloro che hanno perso la vita a causa della guerra, dell'Olocausto, delle occupazioni e degli atti di repressione. Rendiamo omaggio ai veterani e a tutti coloro che hanno combattuto per la vittoria dell'umanità contro il fascismo, la dittatura, l'oppressione e l'aggressione. Il tempo non attenuerà il significato del loro sacrificio e noi non dimenticheremo mai le loro gesta eroiche.

Risoluti a impedire che una tale catastrofe europea e internazionale possa ripetersi, i nostri paesi hanno assunto un chiaro e inequivocabile impegno per la pace, la sicurezza e la democrazia, in particolare attraverso la fondazione delle Nazioni Unite e l'istituzione di organizzazioni regionali. Oggi siamo orgogliosi dei nostri successi comuni ed esprimiamo compiacimento per i progressi



compiuti negli ultimi sessantacinque anni per superare la tragica eredità della Seconda guerra mondiale e perseguire la pace e la sicurezza globali, la riconciliazione, la cooperazione internazionale e regionale, nonché la promozione dei valori democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Sottolineiamo l'importante ruolo che la CSCE e l'OSCE hanno svolto a tale riguardo negli ultimi decenni.

Ricordando l'Atto finale di Helsinki, la Carta di Parigi per una nuova Europa, la Carta per la sicurezza europea e altri documenti OSCE concordati, non tollereremo linee di divisione e non lesineremo sforzi per evitare l'insorgere di nuove divisioni nell'area dell'OSCE e per eliminare fonti di ostilità, tensioni e scontri. Ribadiamo la nostra posizione secondo la quale nell'area dell'OSCE nessuno Stato o gruppo di Stati può considerare una parte dell'area dell'OSCE quale sua sfera d'influenza. Siamo determinati a proseguire i nostri sforzi collettivi volti a creare uno spazio di sicurezza comune e indivisibile nell'area dell'OSCE, basato sulla democrazia, lo stato di diritto, la prosperità economica, la giustizia sociale e sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ivi inclusi i diritti delle persone che appartengono a minoranze nazionali. Questo resta il nostro scopo comune.

Una ricerca onesta e approfondita sulla storia della Seconda guerra mondiale contribuisce alla riconciliazione.

La storia ci ha insegnato i pericoli insiti nell'intolleranza, nella discriminazione, nell'estremismo e nell'odio per motivi etnici, razziali e religiosi. Ci impegniamo a combattere tali minacce, anche attraverso l'OSCE, e rifiutiamo qualsiasi tentativo di giustificarle.

Condanniamo con forza qualsiasi negazione dell'Olocausto. Condanniamo tutte le forme di pulizia etnica. Confermiamo la nostra adesione alla Convenzione ONU per la prevenzione e la repressione dei reati di genocidio adottata il 9 dicembre 1948 e invitiamo tutti gli Stati partecipanti a adottare tutte le misure possibili per garantire che i tentativi di perpetrare atti di genocidio siano proibiti ora e in futuro. Gli autori di tali crimini dovranno essere assicurati alla giustizia.

Le lezioni della Seconda guerra mondiale sono valide ancora oggi, nel momento in cui dobbiamo unire i nostri sforzi e le nostre risorse per far fronte alle minacce alla nostra sicurezza e stabilità comuni e per difendere i nostri principi comuni. La nuova epoca ha portato con sé nuove minacce e nuove sfide e il terrorismo costituisce la più pericolosa tra queste. Lotteremo insieme contro il terrorismo e altre minacce alla sicurezza, anche tramite l'OSCE.

Siamo persuasi che la soluzione pacifica di tutti i conflitti in atto, l'osservanza delle norme del diritto internazionale, le finalità e i principi della Carta delle Nazioni Unite, l'adempimento degli impegni contenuti nell'Atto finale di Helsinki e in altri documenti OSCE concordati, siano il modo migliore per rendere omaggio a coloro che hanno combattuto per la pace, la libertà, la democrazia e la dignità umana e per commemorare tutte le vittime della Seconda guerra mondiale, per superare il passato e preservare le generazioni presenti e future dal flagello della guerra e della violenza.

### **Dichiarazione ministeriale in occasione del 25° anniversario dell'adozione della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti**

1. Noi, membri del Consiglio dei ministri dell'OSCE, riaffermiamo il nostro forte impegno nei confronti della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984, cui tutti gli Stati partecipanti all'OSCE sono diventati parte.

2. In occasione del 25° anniversario dell'adozione di tale Convenzione, ribadiamo che, come parimenti enunciato nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamento o pena crudele, disumana o degradante.
3. Riconosciamo che la tortura è un crimine gravissimo e affermiamo che la libertà dalla tortura e da altre forme di trattamento o pena crudele, disumana o degradante non è un diritto inderogabile che tutela la dignità e l'integrità inerenti alla persona umana.
4. Condanniamo con forza tutte le forme di tortura e altri trattamenti o pene crudeli, disumane o degradanti, che sono e resteranno proibiti in ogni momento e in ogni luogo e che non possono essere mai giustificati.
5. Esprimiamo preoccupazione per il fatto che la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti hanno ancora luogo in molte parti del mondo, inclusi gli Stati partecipanti all'OSCE.
6. Ci impegniamo pertanto a sostenere l'assoluto divieto della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti come enunciato nella Convenzione, ad attuare appieno e in buona fede le sue disposizioni e a operare in piena conformità con tutti i suoi principi.
7. Invitiamo gli Stati partecipanti, che non l'abbiamo ancora fatto, a considerare quanto prima di aderire al Protocollo Opzionale alla Convenzione.
8. Riaffermiamo la nostra determinazione ad attuare pienamente i nostri impegni comuni dell'OSCE per sradicare la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
9. Intensificheremo i nostri sforzi volti a adottare misure durature, risolutive ed efficaci per prevenire e combattere la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e per assicurare la piena riabilitazione delle vittime della tortura.
10. Riconosciamo il prezioso contributo dell'OSCE nella promozione dei principi e delle disposizioni sanciti dalla Convenzione.
11. Riteniamo importante cooperare pienamente a tal fine con i competenti organi internazionali intergovernativi.
12. Elogiamo i continui sforzi compiuti dalla società civile per prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e per alleviare le sofferenze delle vittime.

## **II. Decisioni del Consiglio dei ministri**

### **Decisione N.1/09**

#### **Promozione del processo di Corfù**

Il Consiglio dei ministri,

elogiando l'iniziativa della Presidenza greca di avviare a Vienna un dialogo ampio e aperto sulle questioni fondamentali della sicurezza europea in generale, intrapreso sulla base dei risultati della nostra riunione ministeriale informale a Corfù,

incoraggiato dallo spirito positivo di tale dialogo e tenendo conto delle numerose proposte avanzate dalle delegazioni nel corso di tale dialogo,

riconoscendo la necessità di proseguire il processo di Corfù e approfondire il dialogo al fine di promuovere la comprensione e rafforzare la fiducia e far avanzare altresì proposte volte a rafforzare le capacità dell'OSCE di far fronte alle minacce alla sicurezza e a conseguire risultati concreti nella prospettiva di assicurare un approccio globale ed equilibrato alla sicurezza,

a tal fine, decide:

1. di incaricare la Presidenza dell'OSCE del 2010, in stretta consultazione con le Presidenze successive dell'FSC, di proseguire il dialogo informale, regolare e aperto, nel quadro del Processo di Corfù, attraverso riunioni informali regolari a livello di rappresentanti permanenti, con l'appoggio delle capitali, come appropriato, al fine di estendere le aree di accordo e contribuire a creare un consenso.

Tenendo conto della valutazione iniziale delle principali minacce e sfide alla nostra sicurezza e alla nostra cooperazione, individuate finora in seno al Processo di Corfù, il futuro dialogo verterà su questioni concernenti:

- l'attuazione di tutte le norme, i principi e gli impegni dell'OSCE;
- il ruolo dell'OSCE nel campo del preallarme, della prevenzione e soluzione dei conflitti, della gestione delle crisi e della ricostruzione post-conflittuale;
- il ruolo dei regimi di controllo degli armamenti e di rafforzamento della fiducia e della sicurezza nel consolidamento della fiducia nel contesto di sicurezza in evoluzione;
- le minacce e le sfide transnazionali e multidimensionali;
- le sfide economiche e ambientali;
- i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, nonché la democrazia e lo stato di diritto;
- il rafforzamento dell'efficacia dell'OSCE;
- l'interazione con altre organizzazioni e istituzioni, sulla base della Piattaforma per la sicurezza cooperativa del 1999.

Nel quadro del Processo di Corfù gli Stati partecipanti potranno sollevare qualsiasi questione che riterranno pertinente.

2. che la Presidenza dell'OSCE, in base ai risultati delle riunioni informali dei rappresentanti permanenti e in stretta consultazione con la Presidenza dell'FSC, presenterà entro la fine di giugno 2010, a una riunione congiunta allargata del Consiglio permanente e del Foro di cooperazione per la sicurezza, per un ulteriore esame e per l'adozione di eventuali decisioni, un rapporto intermedio che riassumerà le proposte avanzate dagli Stati partecipanti nel quadro del Processo di Corfù,

3. Che il PC e l'FSC, nel quadro dei loro mandati e, ove necessario, congiuntamente, esamineranno il rapporto intermedio e considereranno azioni da intraprendere in merito alle proposte ivi contenute, come appropriato.

4. Che le strutture esecutive dell'OSCE forniranno, su richiesta, nel quadro dei loro mandati, assistenza e consulenza di esperti, come appropriato. Anche l'Assemblea parlamentare dell'OSCE potrà contribuire al Processo di Corfù.

La Presidenza, in stretta consultazione con gli Stati partecipanti, inviterà i Partner OSCE per la cooperazione, organizzazioni e istituzioni internazionali, regionali e subregionali, nonché rappresentanti delle comunità accademiche e delle ONG a contribuire ai dibattiti, su una base ad hoc.

5. L'impegno del Consiglio permanente e del Foro di cooperazione per la sicurezza nell'ambito del Processo di Corfù non andrà a scapito dei loro mandati, dei loro programmi e delle loro attività regolari.

## **Decisione N.2/09**

### **Ulteriori iniziative dell'OSCE per far fronte alle minacce e alle sfide transnazionali alla sicurezza e alla stabilità**

Il Consiglio dei ministri,

riconoscendo che l'evolversi del quadro di sicurezza nel ventunesimo secolo, insieme al processo di globalizzazione, crea nuove minacce e nuove sfide di natura transnazionale e multidimensionale alla sicurezza e alla stabilità che richiedono risposte globali, multidimensionali e collettive,

riaffermando che la stretta osservanza del diritto internazionale e dei principi della Carta delle Nazioni Unite resta al centro degli sforzi intesi a prevenire e combattere le minacce alla sicurezza e alla stabilità e che la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale spetta al Consiglio di sicurezza dell'ONU, che continua a svolgere un ruolo determinante nel contribuire alla sicurezza e alla stabilità del mondo,

fiduciosi che l'OSCE possa apportare un contributo concreto all'elaborazione di risposte cooperative a queste sfide, basandosi sulla sua ampia partecipazione, la sua competenza specifica e il suo concetto distintivo di sicurezza comune, globale, cooperativa e indivisibile, encomiando il ruolo attivo svolto dall'OSCE in tutta la sua regione per far fronte alle minacce transnazionali avvalendosi del Segretariato, delle istituzioni e delle operazioni sul terreno quali importanti strumenti per fornire assistenza a tutti gli Stati partecipanti nell'attuazione degli impegni assunti in tutte le tre dimensioni e riaffermando l'importanza di rafforzare la cooperazione con l'Assemblea parlamentare su tutte le questioni pertinenti,

riaffermando che il rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, la democrazia e lo stato di diritto sono al centro del concetto globale di sicurezza e riconoscendo che istituzioni democratiche forti e lo stato di diritto svolgono un ruolo determinante nel prevenire l'insorgere di minacce transnazionali,

considerando che i conflitti tra e all'interno di Stati in tutta l'area OSCE possono creare instabilità e altri tipi di rischi e minacce, quali il terrorismo, la proliferazione di armi di distruzione di massa e l'accumulo eccessivo e destabilizzante e la diffusione incontrollata di armi di piccolo calibro e leggere (SALW), le violazioni dei diritti dell'uomo, le espulsioni di massa, il deterioramento della situazione socio-economica e la migrazione clandestina,

riconoscendo che la non osservanza del diritto internazionale e delle norme e principi OSCE, nonché una serie di fattori che rientrano nelle dimensioni politico-militare, economico-ambientale e umana, sono alla base delle cause dirette dei conflitti violenti,

encomiando l'OSCE per il suo contributo alle attività globali di contrasto al terrorismo, in particolare a sostegno delle iniziative delle Nazioni Unite e in stretta cooperazione con altre organizzazioni

internazionali e regionali, nonché per i suoi programmi pionieristici quali la lotta contro l'uso di Internet a fini terroristici, la promozione di partenariati pubblico-privati per contrastare il terrorismo, il miglioramento della sicurezza dei documenti di viaggio e il rafforzamento della cooperazione giudiziaria su questioni penali connesse al terrorismo, la lotta contro gli estremismi violenti e la radicalizzazione che conducono al terrorismo, la protezione delle infrastrutture energetiche critiche da attacchi terroristici,

prendendo atto del contributo dell'OSCE alle azioni internazionali di contrasto alla criminalità organizzata, ivi compreso il traffico di stupefacenti, il traffico di migranti, la migrazione clandestina e la tratta di esseri umani nonché ad altre minacce transazionali attraverso la pertinente assistenza ed esperienza fornita agli Stati partecipanti in materia di applicazione della legge,

ricordando il nostro impegno di rafforzare il ruolo dell'OSCE nelle attività di polizia in ambito civile quale parte integrante degli sforzi compiuti dall'Organizzazione in materia di prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi e ricostruzione postconflittuale; e prendendo atto delle attività dell'OSCE connesse alla polizia, quali il rafforzamento delle capacità, la formazione di una polizia democratica e il suo addestramento in competenze specifiche,

prendendo atto dei progressi compiuti dall'OSCE nelle attività relative alla sicurezza e alla gestione delle frontiere sulla base del Concetto OSCE per la gestione e la sicurezza delle frontiere del 2005, e riaffermando l'importanza di potenziare le capacità dell'OSCE per promuovere frontiere aperte e sicure e di rafforzare la collaborazione reciprocamente vantaggiosa tra gli Stati, laddove appropriato, quale strumento per fronteggiare le minacce derivanti dal terrorismo, dalla criminalità organizzata, dalla migrazione clandestina, e dal traffico illecito di armi, stupefacenti ed esseri umani,

encomiando i progressi conseguiti nell'attuazione della decisione MC.DEC/4/07/Corr.1 relativa all'impegno dell'OSCE in Afghanistan e sollecitando un potenziamento dell'attuazione di detta decisione,

consapevole del fatto che, con più probabilità, le minacce alla sicurezza e alla stabilità nella regione OSCE sorgono quali conseguenze destabilizzanti di sviluppi che investono in modo trasversale le dimensioni politico-militare, economica e ambientale e umana,

tenendo presente che le minacce transnazionali agli Stati partecipanti possono emergere anche da aree limitrofe alla regione dell'OSCE e richiedono pertanto risposte strettamente coordinate con i Partner OSCE per la cooperazione e con le pertinenti organizzazioni internazionali e regionali,

riaffermando la persistente validità della Strategia dell'OSCE per far fronte alle sfide e alle minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo (2003) che offre a questo proposito una base multidimensionale, globale e cooperativa,

encomiando l'attuale lavoro del Consiglio permanente e del Foro di cooperazione per la sicurezza volto a far fronte alle minacce transnazionali nell'ambito dei loro rispettivi mandati,

riconoscendo la volontà degli Stati partecipanti di promuovere un approccio globale dell'OSCE per rafforzare la sicurezza informatica, come emerso dagli esiti del seminario OSCE del marzo 2009, dedicato a tale tema,

apprezzando l'impegno profuso dal Segretariato nel fornire assistenza agli Stati partecipanti per far fronte alle minacce e alle sfide alla dimensione economico-ambientale, tra le quali figurano

anche la migrazione clandestina, il buongoverno, i trasporti, la sicurezza energetica e le potenziali conseguenze per la sicurezza derivanti dalle sfide ambientali,

riaffermando che le pratiche connesse alla discriminazione e alla intolleranza che possono essere generate da tensioni etniche e religiose, nazionalismo aggressivo, sciovinismo e xenofobia, e che possono anche derivare da razzismo, antisemitismo ed estremismo violento nonché dal mancato rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, minacciano la sicurezza individuale e possono dare origine a conflitti e violenze su vasta scala,

riconoscendo che il problema dei rifugiati e degli sfollati in tutta l'area OSCE, anche laddove tale problema è conseguenza di conflitti, violazioni dei diritti umani e di calamità naturali o catastrofi provocate dall'uomo, richiedono una maggiore cooperazione di tutti gli Stati partecipanti e un'azione concertata,

riconoscendo l'importanza dell'impegno globale dell'OSCE volto a sradicare il fenomeno della tratta di esseri umani ed encomiando le attività del Rappresentante speciale e Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani, nonché di altre pertinenti strutture esecutive OSCE, per la loro dedizione nel fornire assistenza agli Stati partecipanti per far fronte alla tratta di esseri umani,

riconoscendo che numerose minacce di natura politico-militare, quali l'accumulo destabilizzante di armamenti convenzionali, il traffico illecito di armi e la proliferazione di armi di distruzione di massa, restano gravi preoccupazioni per gli Stati partecipanti dell'OSCE,

riconoscendo che, per contrastare la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori occorre un impegno che non sia relegato soltanto ai soli mezzi militari e salutando l'adozione da parte del Foro di cooperazione per la sicurezza, il 30 settembre 2009, di una Guida delle migliori prassi sulla Risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR),

riconoscendo pienamente che le minacce e le sfide transazionali e la cooperazione tra gli Stati e tra le Organizzazioni restano importante argomento di discussione nell'ambito del Processo di Corfù,

decide di potenziare gli sforzi individuali e collettivi per fronteggiare in modo globale e transdimensionale le minacce transnazionali alla sicurezza, in conformità con la Strategia dell'OSCE per far fronte alle minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo, avvalendosi dell'esperienza dell'OSCE e dei suoi vantaggi comparativi;

decide di esaminare nuovi modi per rafforzare le sinergie nelle attività dell'OSCE di contrasto alle summenzionate minacce, anche migliorando il coordinamento interno, la cooperazione con i Partner OSCE per la cooperazione e concentrandosi sulle aree in cui l'Organizzazione può offrire un valore aggiunto all'operato delle Nazioni Unite, e di integrare le attività di altre organizzazioni internazionali, avvalendosi tra l'altro della Piattaforma di sicurezza cooperativa adottata nel 1999;

incarica le strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei loro rispettivi mandati e delle risorse esistenti, di intensificare il loro impegno per consolidare ulteriormente le risposte fornite in modo trasversale dalle diverse istituzioni dell'OSCE alle minacce multidimensionali alla sicurezza, e segnatamente in quei settori che rientrano nelle competenze di diverse strutture esecutive;

richiede al Segretario generale di esaminare nuovi modi per rafforzare ulteriormente il coordinamento programmatico tra le strutture esecutive dell'OSCE, conformemente a quanto disposto dalla Decisione MC.DEC/18/06/Corr.1, con particolare attenzione alle attività multidimensionali dell'OSCE atte ad affrontare le minacce transnazionali alla sicurezza, avvalendosi dei mandati

vigenti in seno al Segretariato ed entro i limiti delle risorse disponibili, e di procedere a una prima valutazione della situazione entro l'1 aprile nonché di presentare proposte al Consiglio permanente sulla pianificazione in tale ambito entro e non oltre l'1 giugno 2010.

### Decisione N.3/09

#### Ulteriori misure volte a sostenere e promuovere il quadro giuridico internazionale contro il terrorismo

Il Consiglio dei ministri,

determinato a rafforzare le attività di lotta al terrorismo dell'OSCE conformemente al diritto e alle norme internazionali in linea con gli impegni esistenti dell'OSCE,

riaffermando che gli Stati partecipanti dovrebbero svolgere le loro attività di lotta al terrorismo nel pieno rispetto dello stato di diritto e in conformità con i loro obblighi derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle convenzioni e protocolli universali relativi alla prevenzione e alla repressione del terrorismo, dalla Strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo e dalle pertinenti disposizioni del diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo, di diritto internazionale umanitario e dei rifugiati,

richiamando gli impegni dell'OSCE previsti dalla Decisione N.1 del Consiglio dei ministri di Bucarest (MC(9).DEC/1/Corr.1), dalla Dichiarazione del Consiglio dei ministri sulla Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare (MC.DOC/1/05/Corr.1) e dalla Dichiarazione del Consiglio dei ministri di Bruxelles sul sostegno e la promozione del quadro giuridico internazionale per contrastare il terrorismo (MC.DOC/5/06/Corr.1), e salutando con favore i notevoli progressi compiuti nel quadro dell'adesione degli Stati partecipanti alle 12 convenzioni e protocolli universali contro il terrorismo degli anni 1963-1999, nonché i progressi conseguiti con la firma e la ratifica della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare (2005),

prendendo nota degli ultimi importanti sviluppi nel quadro giuridico internazionale contro il terrorismo, in particolare dell'adozione dell'Emendamento alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari (2005), del Protocollo alla Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima (2005), nonché del Protocollo al Protocollo per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale (2005), e desiderando facilitarne la rapida entrata in vigore,

riconoscendo la necessità di recepire le disposizioni in materia di reati previste dalle convenzioni e dai protocolli universali contro il terrorismo nelle legislazioni penali e, ove applicabile, nelle legislazioni amministrative e civili nazionali, rendendo tali reati punibili con sanzioni appropriate, al fine di assicurare alla giustizia gli autori, gli organizzatori, i sostenitori e i finanziatori di atti terroristici nel rispetto dello stato di diritto, e di facilitare la cooperazione giudiziaria internazionale sulla base del principio "estradare o perseguire penalmente", come previsto da pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e da strumenti universali di lotta al terrorismo,

riconoscendo inoltre che gli Stati partecipanti all'OSCE potrebbero avere bisogno di assistenza tecnica per realizzare quanto sopra menzionato,

riconoscendo il ruolo importante svolto dai parlamentari per la ratifica e il recepimento nelle legislazioni nazionali delle convenzioni e dei protocolli universali contro il terrorismo,

esorta gli Stati partecipanti all'OSCE che non l'abbiano ancora fatto a compiere ogni sforzo per aderire senza indugio alle 13 convenzioni e protocolli universali contro il terrorismo attualmente in vigore e di attuarne pienamente le disposizioni;

invita gli Stati partecipanti all'OSCE a considerare la possibilità di aderire all'Emendamento alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari (2005), al Protocollo alla Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima (2005), nonché al Protocollo relativo al Protocollo per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale (2005) e di conseguenza, ad attuarne pienamente le disposizioni;

invita gli Stati partecipanti all'OSCE a considerare la possibilità di aderire agli strumenti giuridici regionali e subregionali in materia di terrorismo, inclusa la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo;

incarica il Segretario generale di organizzare nel 2010, nell'ambito delle risorse disponibili e in cooperazione con l'UNODC e altri pertinenti attori internazionali, un seminario per assistere gli Stati partecipanti a considerare gli aspetti di diritto penale dell'attuazione delle convenzioni e dei protocolli universali contro il terrorismo concordati nel 2005;

incarica il Presidente in esercizio, in coordinamento con le strutture esecutive dell'OSCE, di organizzare nel 2010 ad Astana, nell'ambito delle risorse disponibili e in cooperazione con l'UNODC e il Consiglio d'Europa e con altri pertinenti partner internazionali, una conferenza a livello di esperti su strategie adeguate, politiche efficaci e migliori prassi per prevenire il terrorismo;

invita gli Stati partecipanti all'OSCE a rafforzare la cooperazione interstatale nella promozione delle convenzioni e dei protocolli universali contro il terrorismo attraverso la condivisione di competenze tecniche, e incarica il Segretario generale di continuare a facilitare la cooperazione interstatale anche coordinando le offerte e le richieste di assistenza tecnica tra gli Stati partecipanti;

incarica il Segretario generale e le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito delle risorse disponibili, di continuare a collaborare con l'UNODC nel rafforzamento del regime giuridico contro il terrorismo, promuovendo l'attuazione degli strumenti universali di lotta al terrorismo, continuando in particolare a potenziare e ottimizzare il sostegno al Programma dell'UNODC per la prevenzione del terrorismo riguardo ai seguenti settori:

- sensibilizzazione e sostegno alla creazione della volontà politica degli Stati partecipanti di aderire alle convenzioni e ai protocolli universali contro il terrorismo;
- prestazione di assistenza tecnica a Stati partecipanti che la richiedono nella stesura di norme di diritto penale contro il terrorismo;
- formazione di magistrati in merito alla cooperazione giudiziaria internazionale su questioni penali connesse al terrorismo;

e incoraggia gli Stati partecipanti a contribuire con finanziamenti volontari a pertinenti progetti extrabilancio in tali settori;

invita i Partner OSCE per la cooperazione ad attuare su base volontaria gli impegni OSCE relativi al quadro giuridico internazionale contro il terrorismo e alla cooperazione su questioni penali connesse al terrorismo.



## Decisione N.5/09

### Gestione della migrazione

Il Consiglio dei ministri,

richiamando e riaffermando gli impegni OSCE relativi alla migrazione, in particolare le pertinenti disposizioni dell'Atto finale di Helsinki del 1975, la Decisione N. 2/05 del Consiglio dei ministri sulla migrazione e la Dichiarazione del Consiglio dei ministri sulla migrazione (MC.DOC/6/06/Corr.1),

tenendo conto del Documento sulla strategia per la dimensione economica e ambientale adottato dal Consiglio dei ministri di Maastricht (2003) e richiamando il tredicesimo Foro economico dell'OSCE,

tenendo conto delle iniziative e dell'attività dell'OSCE nel quadro del diciassettesimo Foro economico e ambientale dell'OSCE dedicato al tema "Gestione della migrazione e sue interrelazioni con le politiche economiche, sociali ed ambientali a vantaggio della stabilità e della sicurezza nella regione dell'OSCE",

riconoscendo la crescente importanza e i benefici di un'efficace gestione della migrazione per lo sviluppo socio-economico, la coesione sociale, la sicurezza e la stabilità in tutti i paesi inclusi quelli di origine, transito e destinazione, e riconoscendo pienamente i diritti umani dei migranti e dei loro familiari,

sottolineando l'importanza di integrare le politiche sulla migrazione nelle strategie economiche, sociali, ambientali, di sviluppo e di sicurezza e di affrontare la gestione della migrazione con approcci cooperativi, globali e transdimensionali,

sottolineando la necessità di facilitare la migrazione legale e di contrastare la migrazione clandestina,

tenendo presente i differenti approcci alle questioni relative alla migrazione adottati dagli Stati partecipanti all'OSCE, e avvalendosi della loro esperienza e delle loro migliori prassi,

ponendo l'accento sulla necessità di approfondire il dialogo e la cooperazione a tutti i livelli all'interno degli Stati e tra essi, e con tutti i pertinenti attori, comprese le parti sociali, la comunità imprenditoriale, la società civile e il mondo accademico, al fine di cogliere efficacemente le opportunità e affrontare le sfide relative alla gestione globale della migrazione,

confermando che la cooperazione, il dialogo e lo scambio di buone prassi e di informazioni su questioni relative alla gestione della migrazione restano una componente importante del concetto globale di sicurezza dell'OSCE, sostenuto nei modi appropriati e nel quadro dei rispettivi mandati, capacità e risorse in tutte le tre dimensioni,

1. incoraggia gli Stati partecipanti a continuare a impegnarsi nella gestione della migrazione:

- dedicando particolare attenzione alle cause principali della migrazione;
- assicurando che le proprie prassi nazionali in materia di migrazione siano conformi ai rispettivi obblighi internazionali e impegni nel quadro dell'OSCE;
- elaborando ulteriormente e rafforzando l'attuazione di politiche e piani d'azione nazionali di ampia portata ed efficaci sulla migrazione, come appropriato;

- migliorando la raccolta di dati comparabili sulla migrazione, al fine di facilitare il dialogo e lo scambio di migliori prassi a livello dell'OSCE;
  - promuovendo la cooperazione e i partenariati tra paesi di origine e destinazione, attraverso la promozione di piani efficaci di migrazione legale, quali la migrazione circolare e altri tipi di programmi di mobilità di manodopera volontaria, a favore dello sviluppo dei paesi di origine e destinazione;
  - rispettando i diritti umani dei migranti e incrementando gli sforzi volti a combattere la discriminazione, l'intolleranza e la xenofobia nei confronti dei migranti e delle loro famiglie;
2. incoraggia gli Stati partecipanti a integrare gli aspetti di genere nelle loro politiche sulla migrazione, prendendo nota delle raccomandazioni della Guida dell'OSCE sulle politiche in materia di migrazione sensibili alle specificità di genere;
3. esorta gli Stati partecipanti a rafforzare la gestione della migrazione tramite una migliore coerenza tra le politiche in materia di migrazione e le politiche economiche, sociali, ambientali e di sicurezza, attraverso la consultazione, il partenariato e la cooperazione tra i governi a livello bilaterale, regionale e interregionale, come appropriato;
4. incoraggia gli Stati partecipanti a adottare misure necessarie per minimizzare gli effetti negativi della crisi finanziaria ed economica globale sui migranti intensificando la cooperazione economica, creando condizioni favorevoli per gli investimenti e lo sviluppo dell'impresa nonché facilitando il flusso di rimesse;
5. incarica il Consiglio permanente, i suoi organi sussidiari informali e le strutture esecutive dell'OSCE, conformemente ai loro rispettivi mandati in tutte le dimensioni, nel quadro del concetto globale di sicurezza dell'Organizzazione e nel quadro delle risorse disponibili di, tra l'altro:
- fornire un'ampia piattaforma regionale di dialogo sulle questioni riguardanti la migrazione e la sicurezza, sia tra gli Stati partecipanti all'OSCE, sia tra gli Stati partecipanti e i Partner per la cooperazione, con il coinvolgimento di altri pertinenti attori, in piena conformità con le Norme procedurali dell'OSCE;
  - continuare a occuparsi degli aspetti di genere della migrazione;
  - assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, nel migliorare la legislazione in materia di migrazione e nell'elaborare e attuare efficaci strategie politiche nazionali, fornendo consulenza e formazione, in cooperazione con pertinenti organizzazioni internazionali e regionali;
  - contribuire agli sforzi internazionali volti a valutare il possibile impatto del degrado ambientale sulle pressioni migratorie, che i cambiamenti climatici potrebbero aggravare, al fine di assicurare una migliore preparazione in tale ambito;
  - continuare ad assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, nel promuovere una gestione efficace della migrazione, compreso lo scambio di migliori prassi, e nel facilitare la migrazione legale e contrastare la migrazione clandestina, dedicando particolare attenzione alla cooperazione bilaterale e multilaterale in tale campo.

## Decisione N.7/09

### Partecipazione delle donne alla vita politica e pubblica

Il Consiglio dei ministri,

richiamando gli impegni dell'OSCE per la promozione dell'uguaglianza di genere, della non discriminazione e del pari diritto di uomini e donne di partecipare alla vita politica e pubblica,

consapevole della persistente sottorappresentanza delle donne in seno agli organi decisionali nei settori legislativi, esecutivi, compresi i servizi di polizia, e giudiziari nell'area dell'OSCE,

preoccupato per il fatto che la diffusa discriminazione nei confronti delle donne continua a pregiudicare la loro effettiva partecipazione alla vita politica e pubblica a tutti i livelli,

riconoscendo che un costante riesame degli impegni OSCE, anche in appropriati fori dell'Organizzazione, può contribuire all'elaborazione di strategie e misure più efficaci,

ribadendo che, al fine di accrescere la pace, la prosperità e la democrazia nell'area dell'OSCE, è essenziale che le donne esercitino appieno e in eguale misura i loro diritti umani,

riaffermando l'impegno degli Stati partecipanti di attuare, in tutta l'Organizzazione e in modo proattivo, il Piano d'azione dell'OSCE del 2004 per la promozione della parità tra la donna e l'uomo e richiamando le Decisioni del Consiglio dei ministri di Lubiana N.14/05 sul ruolo delle donne nella prevenzione dei conflitti, nella gestione delle crisi e nella ricostruzione post-conflittuale, e N.15/05 sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne,

richiamando la risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, con cui si chiede una partecipazione piena e paritaria delle donne al processo decisionale nel quadro della prevenzione dei conflitti, nonché alla ricostruzione postconflittuale, e sottolineando l'importanza della loro piena ed equa partecipazione e del loro coinvolgimento in tutte le iniziative volte al mantenimento e alla promozione della pace e della sicurezza,

tenendo conto della risoluzione 1889 (2009) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, con cui si esortano le organizzazioni internazionali e regionali a adottare ulteriori misure al fine di accrescere la partecipazione femminile in tutte le fasi dei processi di pace,

rilevando che il 18 dicembre 2009 ricorre il 30° anniversario della Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), il cui obiettivo è porre fine alla discriminazione nei confronti delle donne nella vita politica e pubblica, e rilevando che il 10 dicembre ricorre il 10° anniversario dell'apertura alla firma del Protocollo della Convenzione,

riconoscendo che le donne possono trovarsi a dover affrontare ulteriori ostacoli, oltre a quelli legati al genere, alla loro partecipazione alla vita politica e pubblica,

invita gli Stati partecipanti a:

1. considerare la possibilità di adottare misure specifiche volte a realizzare l'equilibrio di genere in tutti gli organi legislativi, giudiziari ed esecutivi, compresi servizi di sicurezza, quali le forze di polizia;

2. prendere in considerazione possibili misure legislative atte a favorire una partecipazione più equilibrata delle donne e degli uomini alla vita politica e pubblica e in particolar modo a livello decisionale;
3. incoraggiare tutti gli attori politici a promuovere l'equa partecipazione delle donne e degli uomini in seno ai partiti politici, al fine di addivenire ad una rappresentanza più equilibrata in termini di genere nelle cariche pubbliche elettive a tutti i livelli decisionali;
4. considerare la possibilità di adottare misure volte a creare pari opportunità nei servizi di sicurezza, comprese le forze armate, ove pertinente, al fine di garantire equità nel reclutamento, nel mantenimento in servizio e nella promozione di uomini e donne;
5. sviluppare e introdurre, ove necessario, processi aperti e partecipativi che accrescano la partecipazione delle donne e degli uomini in tutte le fasi di elaborazione di leggi, programmi e politiche;
6. garantire pari retribuzione a donne e uomini nel quadro delle iniziative di consolidamento della pace;
7. adottare le misure necessarie per stabilire, ove appropriato, efficaci meccanismi nazionali di valutazione dell'equa partecipazione e rappresentanza femminile;
8. sostenere, come appropriato, enti non governativi e di ricerca nella realizzazione di studi mirati e iniziative di sensibilizzazione volti ad individuare problemi specifici nella partecipazione femminile alla vita politica e pubblica, nonché nella promozione delle pari opportunità per donne e uomini;
9. incoraggiare la condivisione del lavoro e delle responsabilità parentali tra donne e uomini al fine di promuovere pari opportunità per le donne di partecipare in modo effettivo alla vita politica e pubblica.

### **Decisione N.8/09**

#### **Potenziamento delle iniziative dell'OSCE volte ad assicurare un'integrazione sostenibile dei rom e dei sinti**

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando gli impegni dell'OSCE concernenti i rom e i sinti, inclusi quelli previsti dal Piano di azione del 2003 per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE,

riconoscendo che gli Stati partecipanti hanno posto in atto alcune iniziative a tal fine,

rilevando che i progressi compiuti per colmare le forti disparità che persistono tra la popolazione rom e sinti e la società in diversi settori sono scarsi,

prendendo nota del Rapporto dell'ODIHR del 2008 sullo stato di attuazione del Piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE,

sottolineando la necessità di operare in modo decisivo per migliorare la situazione dei rom e dei sinti in tutta la regione dell'OSCE,

convinto che gli Stati partecipanti dovrebbero adoperarsi per massimizzare l'assunzione di responsabilità da parte dei rom e dei sinti nella gestione delle politiche cui sono oggetto, e che le comunità rom e sinti dovrebbero essere partner e condividere la responsabilità dell'attuazione delle politiche destinate a promuovere la loro integrazione,

riconoscendo le particolari difficoltà che i rom e i sinti devono affrontare e la necessità di adottare misure efficaci al fine di sradicare la discriminazione cui sono vittime e assicurare una loro integrazione sostenibile in conformità con gli impegni dell'OSCE,

preoccupato per il fatto che i rom e i sinti appartengono a comunità che continuano a essere oggetto di fenomeni di razzismo e discriminazione e che il pregiudizio e le manifestazioni violente di intolleranza contro i rom e i sinti sono in aumento,

rilevando che in un contesto di rallentamento economico globale i rom e i sinti sono tra i soggetti più esposti all'ostilità irrazionale e al biasimo sociale,

consapevole che le manifestazioni di intolleranza contro i rom e i sinti possono comportare non solo una maggiore esclusione ed emarginazione, ma anche mettere a repentaglio la coesione sociale e la coesistenza pacifica della società in generale,

riconoscendo che la Decisione N.6/08 del Consiglio dei ministri sul potenziamento delle iniziative dell'OSCE volte ad attuare il Piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE ha rappresentato un passo significativo per assicurare pari accesso all'istruzione e per sottolineare l'importanza dei vantaggi dell'istruzione primaria,

prendendo nota della Riunione sull'attuazione degli impegni nel quadro della dimensione umana del 2009 e della sua sessione di lavoro sul tema specificamente prescelto dall'istruzione primaria dei rom e dei sinti,

sottolineando l'importanza che le pertinenti istituzioni e strutture dell'OSCE adempiano ai loro mandati attraverso il sostegno all'attuazione del Piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE, nonché l'importanza di un coordinamento e di una cooperazione efficaci in seno all'OSCE a tal fine,

1. invita gli Stati partecipanti a potenziare le loro iniziative volte a dare attuazione al Piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE e a favorire il processo di integrazione sostenibile dei rom e dei sinti;
2. invita gli Stati partecipanti a continuare a fornire informazioni all'ODIHR sui progressi compiuti nel quadro dell'attuazione del Piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE;
3. esorta gli Stati partecipanti a intensificare i loro sforzi volti a promuovere la tolleranza e combattere il pregiudizio contro le popolazioni rom e sinti al fine di prevenire la loro ulteriore emarginazione ed esclusione e far fronte all'aumento di manifestazioni violente di intolleranza contro i rom e i sinti nonché a condannare inequivocabilmente e pubblicamente ogni violenza diretta contro i rom e i sinti e a adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'accesso a rimedi efficaci, conformemente alle procedure giuridiche, amministrative, di mediazione e conciliazione nazionali, nonché ad assicurare, a tale riguardo, il coordinamento tra le autorità competenti a tutti i livelli;

4. invita gli Stati partecipanti ad accrescere, in modo appropriato, la partecipazione dei rom e dei sinti all'elaborazione, all'attuazione e alla valutazione delle politiche di cui sono oggetto, nonché a promuovere il dialogo tra le popolazioni rom e sinti e la società in generale al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla minaccia che l'intolleranza e la discriminazione possono rappresentare per la coesione sociale, la stabilità e la sicurezza;

5. invita gli Stati partecipanti, in cooperazione con i rom e i sinti, a individuare e valutare le sfide legate alla migrazione dei rom e dei sinti, che sono rilevanti per l'integrazione sostenibile di questi ultimi nell'area dell'OSCE;

6. incarica l'ODIHR, in cooperazione e in coordinamento con l'ACMN e con il Rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione nonché con altre pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, nel quadro dei loro mandati e delle risorse disponibili, di continuare ad assistere gli Stati partecipanti a combattere gli atti di discriminazione e violenza contro i rom e i sinti, a contrastare gli stereotipi negativi dei rom e dei sinti nei mezzi di informazione tenendo conto dei pertinenti impegni dell'OSCE in materia di libertà dei media, e ad attuare pienamente gli impegni dell'OSCE attinenti in particolare all'attuazione del Piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE nonché ad affrontare le sfide legate ad un'integrazione sostenibile ed efficace dei rom e dei sinti;

7. incoraggia gli Stati partecipanti ad affrontare il problema dell'istruzione primaria dei rom e dei sinti in modo globale, adoperandosi in particolare per assicurare pari accesso all'istruzione e integrare i rom e i sinti nel sistema educativo generale;

8. incarica l'ODIHR, in consultazione con gli Stati partecipanti e in stretta cooperazione con altre pertinenti istituzioni dell'OSCE, nel quadro dei loro mandati, di elaborare e attuare pertinenti progetti in materia d'istruzione primaria dei rom e dei sinti, come ad esempio progetti relativi alla formazione degli insegnanti e alla soluzione del problema della scarsa frequenza scolastica;

9. incoraggia le pertinenti istituzioni dell'OSCE a rafforzare la loro cooperazione e il loro coordinamento con altri pertinenti attori internazionali quali il Consiglio d'Europa e l'Unione europea, ove appropriato, nonché con attori della società civile impegnati in questioni relative ai rom e ai sinti;

10. invita il Direttore dell'ODIHR a informare gli Stati partecipanti, nei suoi regolari rapporti al Consiglio permanente, in merito alle attività dell'ODIHR intese ad assistere gli Stati partecipanti a promuovere un'integrazione sostenibile dei rom e dei sinti.

## Decisione N.9/09

### Lotta ai crimini ispirati dall'odio

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto è al centro del concetto globale di sicurezza dell'OSCE e che la tolleranza e la non discriminazione sono elementi importanti della promozione dei diritti umani e dei valori democratici,

riaffermando che le manifestazioni di discriminazione e di intolleranza minacciano la sicurezza dei singoli e la coesione sociale e ribadendo che esse possono dare origine a conflitti e a violenze su più vasta scala,

preoccupato per i crimini ispirati dall'odio che si verificano in tutta la regione dell'OSCE e consapevole della necessità di cooperare al fine di combattere in modo efficace tali crimini, e tenendo conto del rapporto dell'ODIHR, elaborato su incarico degli Stati partecipanti, dal titolo "Crimini ispirati dall'odio nella regione dell'OSCE: incidenti e risposte",

riaffermando gli impegni dell'OSCE in materia di promozione della tolleranza e della non discriminazione e riconoscendo che la responsabilità primaria di far fronte ad atti di intolleranza e discriminazione spetta agli Stati partecipanti,

riconoscendo che i crimini ispirati dall'odio sono reati motivati dal pregiudizio,

prendendo nota della Strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, adottata l'8 settembre 2006 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che delinea un approccio globale e onnicomprensivo alla lotta al terrorismo affrontando non soltanto le sue manifestazioni, ma anche le condizioni che ne favoriscono la diffusione, e riconoscendo il ruolo che i crimini ispirati dall'odio, la discriminazione e l'intolleranza possono svolgere nell'alimentare l'estremismo violento e la radicalizzazione che sfociano nel terrorismo,

riconoscendo la necessità di disporre di dati più coerenti, completi e comparabili sui crimini ispirati dall'odio, evidenziata tra l'altro nel rapporto dell'ODIHR,

salutando con favore il lavoro svolto dall'ODIHR per prestare assistenza agli Stati partecipanti, su loro richiesta, nei loro sforzi volti ad affrontare i crimini ispirati dall'odio,

prendendo nota della Riunione supplementare nel quadro della dimensione umana del 2009 sui crimini ispirati dall'odio: efficace attuazione della legislazione, nonché della seconda riunione annuale dei Punti di contatto nazionali sulla lotta ai crimini ispirati dall'odio,

riconoscendo che il rallentamento economico globale può accrescere gli episodi di crimini ispirati dall'odio nell'area dell'OSCE,

riconoscendo che le vittime dei crimini ispirati dall'odio possono appartenere sia a comunità minoritarie sia a quelle maggioritarie,

riconoscendo il lavoro svolto dai tre Rappresentanti personali del Presidente in esercizio a sostegno degli sforzi globali dell'OSCE di lotta ai crimini ispirati dall'odio e alle manifestazioni violente di intolleranza, conformemente al loro mandato,

riconoscendo l'importante ruolo che i rappresentanti politici possono svolgere assumendo la guida nella lotta all'intolleranza e alla discriminazione e promuovendo il rispetto e la comprensione reciproci,

invita gli Stati partecipanti a:

1. raccogliere, conservare e divulgare dati e statistiche attendibili sufficientemente dettagliati sui crimini ispirati dall'odio e sulle manifestazioni violente di intolleranza, inclusi il numero di casi denunciati alle forze di polizia, il numero di casi perseguiti e le condanne comminate. Laddove disposizioni legislative sulla protezione dei dati limitino la raccolta di dati sulle vittime, gli Stati dovrebbero considerare metodi per la raccolta di dati conformi a tali disposizioni;

2. promulgare, ove appropriato, leggi specifiche e mirate per combattere i crimini ispirati dall'odio, applicando sanzioni efficaci che tengano conto della gravità di tali crimini;
3. adottare misure appropriate per incoraggiare le vittime a denunciare i crimini ispirati dall'odio, riconoscendo che la mancata denuncia di tali crimini impedisce agli Stati di mettere a punto efficienti strategie. A tale riguardo, quali misure complementari, invita ad individuare metodi per facilitare il contributo della società civile alla lotta ai crimini ispirati dall'odio;
4. avviare o sviluppare ulteriormente corsi di formazione professionale e attività di rafforzamento delle capacità per le forze di polizia, i pubblici ministeri e i magistrati che si occupano di tali crimini;
5. in cooperazione con pertinenti attori, individuare mezzi per garantire alle vittime dei crimini ispirati dall'odio l'accesso a servizi di consulenza, assistenza legale e consolare nonché l'accesso effettivo alla giustizia;
6. condurre senza indugio indagini sui crimini ispirati dall'odio e assicurare che i moventi di tali crimini siano riconosciuti e condannati pubblicamente dalle competenti autorità e dai dirigenti politici;
7. assicurare la cooperazione, ove appropriato, a livello nazionale e internazionale, anche con pertinenti organi internazionali e tra le forze di polizia al fine di contrastare la criminalità organizzata violenta ispirata dall'odio;
8. svolgere attività di sensibilizzazione e di educazione, in particolare nell'ambito delle forze di polizia, a favore delle comunità e dei gruppi della società civile che assistono le vittime di crimini ispirati dall'odio;
9. nominare, qualora non l'abbiano ancora fatto, un punto di contatto nazionale per i crimini ispirati dall'odio al fine di fornire periodicamente all'ODIHR informazioni e statistiche attendibili su tali crimini;
10. considerare l'opportunità di avvalersi di strumenti messi a punto dall'ODIHR nel campo dell'istruzione, della formazione e delle attività di sensibilizzazione al fine di assicurare un approccio globale agli interventi volti a fronteggiare i crimini ispirati dall'odio;
11. invita gli Stati partecipanti a ricercare opportunità di cooperazione e quindi affrontare l'utilizzo crescente di Internet per esprimere idee che costituiscono un incitamento alla violenza motivata dal pregiudizio, così come ai crimini ispirati dall'odio e, in tal modo, ridurre il danno causato dalla divulgazione di tali materiali, assicurando al contempo che ogni misura adottata sia conforme agli impegni dell'OSCE, con particolare riguardo alla libertà di espressione;
12. incarica l'ODIHR di individuare, in consultazione con gli Stati partecipanti e in cooperazione con organizzazioni internazionali e attori della società civile pertinenti, il legame potenziale tra l'uso di Internet e la violenza motivata dal pregiudizio e il danno che esso arreca, nonché eventuali misure pratiche da adottare;
13. invita il Direttore dell'ODIHR, nei suoi regolari rapporti al Consiglio permanente, a informare gli Stati partecipanti in merito alle attività svolte dall'ODIHR nel quadro dell'appoggio fornito agli Stati partecipanti per contrastare i crimini ispirati dall'odio.



## Decisione N.11/09

### Sicurezza dei documenti di viaggio – repertorio di chiavi pubbliche dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO)

Il Consiglio dei ministri,

ricordando gli impegni OSCE di combattere il terrorismo, in particolare di potenziare la sicurezza dei documenti di viaggio, come stipulato nel Piano d'azione di Bucarest per la lotta al terrorismo (MC(9).DEC/1/Corr.1), nella Decisione del Consiglio dei ministri di Maastricht sulla sicurezza dei documenti di viaggio (MC.DEC/7/03/Corr.1), nonché nelle decisioni del Consiglio dei ministri di Sofia (MC.DEC/4/04/Corr.1) e di Bruxelles (MC.DEC/6/06/Corr.1) in cui si incoraggia un utilizzo maggiore della Banca dati INTERPOL dei documenti di viaggio oggetto di furto/smarriti, e riconoscendo l'importante contributo dell'OSCE nel settore della sicurezza dei documenti di viaggio,

ribadendo il proprio impegno di dare attuazione a misure efficaci e decise contro il terrorismo e di impedire la circolazione di terroristi, singoli o in gruppi, tramite efficaci controlli alle frontiere e controlli sul rilascio di documenti d'identità e di viaggio, agevolando al tempo stesso la libera e sicura circolazione delle persone, conformemente ai pertinenti ordinamenti giuridici,

riconoscendo l'importanza della comunicazione transfrontaliera per la cooperazione internazionale in materia di lotta al terrorismo internazionale, alla criminalità organizzata e ai traffici in tutte le forme, nonché il valore aggiunto apportato dall'OSCE nell'agevolare l'assistenza e provvedere a un quadro di cooperazione a tale riguardo,

prendendo atto dell'utilizzo su vasta scala da parte degli Stati partecipanti all'OSCE di Documenti di viaggio leggibili elettronicamente (eMRTD),

riconoscendo la necessità di consentire alle pertinenti autorità a livello nazionale di confermare l'autenticità delle caratteristiche elettroniche di sicurezza e dei dati biometrici conservati negli eMRTD quale prerequisito per verificare l'identità del titolare di un eMRTD sulla base delle caratteristiche e dei dati predetti,

prendendo atto del lavoro dell'ICAO di elaborazione di un Repertorio di chiavi pubbliche (PKD) ICAO che mira a promuovere un sistema globale e interoperabile di convalida degli eMRTD al fine di migliorare le misure di sicurezza alle frontiere e contribuire pertanto a contrastare il terrorismo e a prevenire attività transfrontaliere illegali,

prendendo atto della dichiarazione dei Ministri della giustizia e degli Affari interni del G8 del 29-30 maggio 2009, in cui si esprime pieno appoggio alla partecipazione al PKD ICAO da parte degli Stati aderenti all'ICAO e si chiede a tutti gli Stati di verificare l'autenticità delle informazioni contenute nei microchip dei passaporti elettronici (ePassport) e di avvalersi del PKD dell'ICAO,

prendendo nota della prassi raccomandata dall'ICAO, vale a dire che gli Stati che rilasciano o intendono rilasciare ePassport e/o danno attuazione a controlli automatizzati degli ePassport alle frontiere partecipino al PKD,

invita gli Stati partecipanti a considerare la possibilità di partecipare al PKD dell'ICAO, subordinatamente alla disponibilità di risorse amministrative e finanziarie, e a contribuire pertanto a consentire il controllo alle frontiere nonché la possibilità per altre autorità nazionali pertinenti di convalidare le firme digitali degli eMRTD elettronici;

incoraggia gli Stati partecipanti che dispongano di appropriate capacità a fornire assistenza tecnica e finanziaria per l'attuazione di tali misure ad altri Stati partecipanti che la richiedano;

incarica il Segretario generale di organizzare nel 2010 a Vienna, nell'ambito delle risorse disponibili, in coordinamento con la Presidenza in esercizio e in cooperazione con l'ICAO, un seminario di esperti dell'OSCE con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza e l'utilizzo del PKD dell'ICAO da parte degli Stati partecipanti, nonché facilitare l'adesione ad esso;

incoraggia i Partner per la cooperazione ad attuare su base volontaria la presente decisione nonché altri impegni dell'OSCE in materia di sicurezza dei documenti di viaggio.

# Dichiarazione Commemorativa di Astana

## Astana 2010

---

### Verso una comunità di sicurezza

1. Noi, Capi di Stato e di Governo dei 56 Stati partecipanti all'OSCE, ci siamo riuniti ad Astana undici anni dopo l'ultimo Vertice OSCE di Istanbul per riaffermare il nostro impegno per la visione di una comunità di sicurezza euroatlantica e eurasiatica libera, democratica, comune e indivisibile, che si estende da Vancouver a Vladivostok, fondata su principi concordati, impegni condivisi e obiettivi comuni. Nel celebrare il 35° anniversario dell'Atto finale di Helsinki e il 20° anniversario della Carta di Parigi per una nuova Europa, ribadiamo l'importanza dei principi su cui si fonda questa Organizzazione e il nostro impegno verso di essi. Pur avendo compiuto molti progressi, riconosciamo anche che molto rimane da fare per assicurare il pieno rispetto e la piena attuazione di tali principi e impegni fondamentali da noi assunti nel quadro delle dimensioni politico-militare, economica e ambientale e umana, con particolare riguardo ai diritti umani e alle libertà fondamentali.

2. Riaffermiamo la nostra piena adesione alla Carta delle Nazioni Unite e a tutti i principi, impegni e norme dell'OSCE, a partire dall'Atto finale di Helsinki, dalla Carta di Parigi, dalla Carta per la sicurezza europea e da tutti gli altri documenti OSCE da noi concordati, nonché la nostra responsabilità di attuarli pienamente e in buona fede. Ribadiamo il nostro impegno per il concetto introdotto nell'Atto finale di una sicurezza globale, cooperativa, equa e indivisibile, che pone in relazione il mantenimento della pace con il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e collega la cooperazione economica e ambientale con relazioni interstatali pacifiche.

3. (...) Riaffermiamo inoltre che tutti i principi e gli impegni OSCE, senza eccezione, si applicano nello stesso modo a tutti gli Stati partecipanti e sottolineiamo la nostra responsabilità reciproca e nei confronti dei nostri cittadini di dare piena attuazione a tali principi e impegni. Consideriamo tali impegni un nostro risultato comune e li riteniamo pertanto questioni di immediato e legittimo interesse per tutti gli Stati partecipanti.

4. Tali norme, principi e impegni ci hanno consentito di compiere progressi superando vecchie controversie e avvicinandoci alla democrazia, alla pace e all'unità in tutta l'area dell'OSCE. Essi devono continuare a guidarci nel ventunesimo secolo nel nostro sforzo comune volto a tradurre in realtà la visione ambiziosa di Helsinki e Parigi per tutti i nostri popoli. Tali documenti, così come tutti gli altri documenti OSCE, stabiliscono norme chiare per le relazioni fra gli Stati partecipanti e per il trattamento che tali Stati riservano a tutti coloro che risiedono nel loro territorio. Determinati ad avvalerci di tali solide basi, riaffermiamo il nostro impegno a rafforzare la sicurezza, la fiducia e le relazioni di buon vicinato tra i nostri Stati e i nostri popoli. A tale riguardo, siamo convinti che il ruolo dell'OSCE rimanga fondamentale e debba essere ulteriormente potenziato. Continueremo a adoperarci per rafforzare l'efficacia e l'efficienza dell'OSCE.

5. Riconosciamo che l'OSCE, in quanto organizzazione onnicomprensiva e globale per la sicurezza regionale nell'area euroatlantica ed euroasiatica, continua a essere un foro senza eguali che opera sulla base del consenso e dell'uguaglianza sovrana degli Stati per promuovere il dialogo aperto, prevenire e risolvere i conflitti, rafforzare la comprensione reciproca e facilitare la cooperazione. Sottolineiamo l'importante lavoro svolto dal Segretariato OSCE, dall'Alto Commissario per

le minoranze nazionali, dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo e dal Rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione, nonché dalle operazioni sul terreno dell'OSCE, in conformità ai loro rispettivi mandati, nell'assistere gli Stati partecipanti a dare attuazione ai loro impegni OSCE. Siamo determinati a intensificare la cooperazione con l'Assemblea parlamentare dell'OSCE e incoraggiamo i suoi sforzi volti a promuovere la sicurezza, la democrazia e la prosperità in tutta l'area dell'OSCE e all'interno degli Stati partecipanti e ad accrescere la fiducia tra gli Stati partecipanti. (...)

6. L'approccio globale e cooperativo dell'OSCE alla sicurezza, con cui vengono affrontate le dimensioni umana, economica e ambientale e politico-militare della sicurezza nella loro totalità, resta indispensabile. Convinti che la dignità intrinseca dell'individuo è al centro della sicurezza globale, ribadiamo che i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali sono inalienabili e che la loro tutela e la loro promozione sono la nostra responsabilità primaria. Riaffermiamo categoricamente e irrevocabilmente che gli impegni assunti nel campo della dimensione umana sono questioni di diretto e legittimo interesse per tutti gli Stati partecipanti e non rientrano esclusivamente negli affari interni dello Stato interessato. Apprezziamo il ruolo importante svolto dalla società civile e da mezzi d'informazione liberi nell'aiutarci ad assicurare il pieno rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della democrazia, incluse consultazioni elettorali libere e imparziali, nonché dello stato di diritto.

7. Permangono gravi sfide e minacce. La diffidenza e le divergenti percezioni in materia di sicurezza devono essere superate. È necessario attuare pienamente i nostri impegni nelle dimensioni politico-militare, economica e ambientale e umana. Il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto deve essere salvaguardato e rafforzato. Si devono compiere maggiori sforzi per promuovere la libertà di religione o di credo e combattere l'intolleranza e la discriminazione. (...)

(...)

9. Allo stesso tempo, nel mondo complesso e interconnesso di oggi, dobbiamo raggiungere una maggiore unità d'intenti e di azione per affrontare le minacce transnazionali emergenti come il terrorismo, la criminalità organizzata, la migrazione clandestina, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, le minacce informatiche e i traffici illeciti di armi di piccolo calibro e leggere e di droghe, nonché la tratta di esseri umani. Tali minacce possono avere origine all'interno o all'esterno della nostra regione.

10. Riconosciamo che la sicurezza dell'area dell'OSCE è indissolubilmente legata a quella delle aree adiacenti, in particolare il Mediterraneo e l'Asia. Dobbiamo pertanto intensificare il livello di interazione con i nostri Partner per la cooperazione. In particolare, sottolineiamo la necessità che ogni Stato partecipante, in linea con le proprie capacità e il proprio interesse nazionale, contribuisca efficacemente agli sforzi collettivi internazionali volti a promuovere un Afghanistan stabile, indipendente, prospero e democratico.

11. Accogliamo con favore le iniziative intese a rafforzare la sicurezza europea. Il nostro dialogo sulla sicurezza, rafforzato dal Processo di Corfù, ha contribuito a concentrare la nostra attenzione su queste e altre sfide che siamo chiamati ad affrontare in tutte le tre dimensioni. È giunto il momento di agire e dobbiamo definire obiettivi concreti e tangibili per far fronte a tali sfide. Siamo determinati a lavorare insieme per realizzare pienamente la visione di una comunità di sicurezza globale, cooperativa e indivisibile in tutta l'area OSCE che noi condividiamo. Tale comunità di sicurezza dovrà rispondere alle sfide del ventunesimo secolo e basarsi sul nostro pieno rispetto delle norme, dei principi e degli impegni comuni dell'OSCE in tutte le tre dimensioni. Essa dovrà unire tutti gli Stati partecipanti all'OSCE dell'intera regione euroatlantica ed euroasiatica, priva

di linee divisorie, di conflitti, di sfere d'influenza e di zone con diversi livelli di sicurezza. Lavoreremo per assicurare che la cooperazione fra i nostri Stati e fra le pertinenti organizzazioni e istituzioni di cui sono membri sia guidata dai principi di uguaglianza, cooperazione in partenariato, inclusività e trasparenza. Traendo forza dalla nostra diversità, siamo risoluti a raggiungere tale superiore obiettivo attraverso una determinazione sostenuta e uno sforzo comune, agendo nell'ambito dell'OSCE e in altri consessi.

(...)

# Documento della Diciottesima riunione del Consiglio dei ministri

## Vilnius 2011

---

### I. Dichiarazioni del Consiglio dei ministri

#### Dichiarazione ministeriale sulla lotta a tutte le forme di tratta di esseri umani

I.

1. Noi, membri del Consiglio dei ministri dell'OSCE, dichiariamo la nostra ferma e risoluta determinazione a combattere la tratta di esseri umani in tutte le sue forme.

2. Dichiariamo che la tratta di esseri umani costituisce un grave e efferato crimine che offende la dignità umana, pregiudica i diritti umani e le libertà fondamentali e alimenta le reti della criminalità organizzata.

3. Ribadiamo il nostro pieno impegno nei confronti della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: "Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma."

4. Riaffermiamo il sostegno degli Stati partecipanti alla ratifica e alla piena attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, nonché del relativo Protocollo aggiuntivo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, quale quadro internazionale per combattere la tratta di persone. Sottolineiamo inoltre l'importanza di adottare il Piano d'azione globale delle Nazioni Unite (GA 64/293) per la lotta alla tratta di persone, che promuove il miglioramento della cooperazione e del coordinamento tra tutti i pertinenti attori e incoraggia a fornire risposte globali, coordinate e coerenti a livello nazionale, regionale e internazionale al fine di contrastare la tratta di esseri umani, e accoglie di buon grado l'impegno dell'OSCE a favore della sua attuazione.

5. Riconosciamo i progressi compiuti finora dagli Stati partecipanti all'OSCE sul piano individuale e collettivo per far fronte a questo efferato crimine. Ribadiamo la nostra piena adesione all'impegno dell'OSCE di combattere la tratta di esseri umani e la nostra ferma determinazione a attuare tale impegno attraverso un approccio multidimensionale, come stabilito in diversi documenti OSCE (...)

6. Esprimiamo la nostra profonda preoccupazione per il fatto che, nonostante la continua adozione di misure a livello internazionale, regionale e nazionale, la tratta rimanga un grave problema, che il numero delle vittime della tratta individuate e assistite rimanga relativamente esiguo e che pochi responsabili siano stati assicurati alla giustizia. Siamo profondamente preoccupati per il fatto che la tratta di esseri umani finalizzata al prelievo di organi, sfruttamento sessuale, e sfruttamento del lavoro, inclusa la servitù domestica, continui a rimanere un grave problema.

7. Riconosciamo e apprezziamo il ruolo importante svolto dal Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani nell'offrire assistenza agli Stati partecipanti, su loro richiesta, per l'attuazione degli impegni OSCE in materia di lotta alla tratta. Apprezziamo la stretta cooperazione del Rappresentante speciale, nel suo ruolo di coordinatore, con le strutture esecutive dell'OSCE, nel pieno rispetto dei loro mandati, inclusi l'Ufficio del Coordinatore delle attività economiche e ambientali (OCEEA), la Sezione per le pari opportunità, l'ODIHR, inclusi l'unità per il Programma contro la tratta e il Punto di contatto per le questioni relative ai rom e ai sinti, con il Rappresentante speciale del Presidente in esercizio per le questioni di genere, nonché, se del caso, con le operazioni OSCE sul terreno. Nello spirito della Dichiarazione commemorativa di Astana, apprezziamo la cooperazione con i parlamentari degli Stati partecipanti al fine di combattere la tratta di esseri umani. Encomiamo in modo particolare i recenti sforzi dell'OSCE volti a mettere in evidenza la tratta a fini di sfruttamento del lavoro, inclusa la servitù domestica, nonché la tratta di minori e la tratta di persone per il prelievo di organi.

8. Promuoviamo e sosteniamo la cooperazione multidisciplinare, la formazione intersettoriale e il partenariato multilaterale. Encomiamo le iniziative intraprese dal Rappresentante speciale dell'OSCE sotto gli auspici dell'Alleanza contro la tratta di persone (...).

## II.

9. Riconosciamo la necessità di rafforzare le risposte della giustizia penale alla tratta di esseri umani, compresa l'azione penale nei confronti dei trafficanti e dei loro complici, assicurando al tempo stesso il rispetto dei diritti umani nei confronti delle vittime e il loro accesso alla giustizia, all'assistenza legale e a rimedi efficaci, nonché ad altri servizi, se necessario. Esamineremo tecniche investigative quali indagini finanziarie, miglioreremo lo scambio di informazioni relative a gruppi di criminali organizzati e promuoveremo l'applicazione della legge e la collaborazione giudiziaria a livello transfrontaliero al fine di poter individuare efficacemente sia i responsabili che le potenziali vittime della tratta di esseri umani.

10. Riconosciamo la necessità di adottare misure adeguate per assicurare, ove necessario, che le vittime della tratta individuate non siano penalizzate per essere state coinvolte in attività illegali, nella misura in cui vi siano state costrette. Esortiamo gli Stati partecipanti ad attuare misure globali e appropriate per offrire assistenza alle vittime della tratta di persone.

11. Rinoveremo gli sforzi volti a individuare e assistere le vittime della tratta, tenendo conto in modo particolare delle popolazioni vulnerabili. Se necessario, promuoveremo campagne di sensibilizzazione rivolte alle persone a rischio di tratta, che affrontino i fattori sociali, economici, culturali, politici e di altra natura che contribuiscono a rendere tali persone vulnerabili. Accresceremo e sosterrremo le iniziative di prevenzione, concentrandoci sulla domanda che favorisce qualsiasi forma di tratta e sui beni e servizi che derivano dalla tratta di persone.

12. Riconosciamo il ruolo importante delle organizzazioni della società civile a favore delle vittime della tratta, fornendo loro assistenza e la possibilità di prendere coscienza dei propri diritti.

13. Riconosciamo che è necessario rafforzare i sistemi di tutela dei minori per contribuire in modo efficace a prevenire, individuare e rispondere alla tratta di minori in tutte le sue forme, fornire adeguata assistenza e protezione nel superiore interesse dei minori vittime della tratta o a rischio di divenirne oggetto, anche attraverso servizi e misure appropriati per il loro benessere fisico e psicologico, nonché della loro istruzione, riabilitazione e reintegrazione.

14. Riconosciamo che, al fine di prevenire in modo efficace la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro, i diritti del lavoro devono essere rispettati. Raccomandiamo di elaborare

e attuare misure per migliorare le prassi lavorative e promuovere l'effettiva applicazione dei diritti del lavoro internazionalmente riconosciuti, attraverso metodi quali ispezioni sui posti di lavoro, monitoraggio delle agenzie di impiego private ed elaborazione di altri programmi che sostengano i lavoratori nell'esercizio dei propri diritti.

15. Incoraggiamo gli Stati partecipanti a collaborare con le imprese affinché si applichino principi di debita diligenza e trasparenza nel valutare e far fronte ai rischi di sfruttamento in tutte le catene di approvvigionamento, nonché ad assicurare che i lavoratori abbiano accesso ai meccanismi di risarcimento e tutela giuridica previsti per le pratiche abusive. Incoraggiamo la diffusione e l'attuazione dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. Incoraggiamo parimenti i Governi a considerare la possibilità di introdurre standard analoghi, incluse politiche di "tolleranza zero", per gli appalti governativi di beni e servizi.

### III.

16. Sottolineiamo che l'OSCE fornisce una piattaforma estremamente valida per il dialogo e una migliore cooperazione tra gli Stati partecipanti al fine di prevedere una risposta globale alla tratta di esseri umani in tutte le sue forme. In questo spirito, riaffermiamo la nostra determinazione a attuare gli impegni dell'OSCE, incluso il Piano d'azione per la lotta alla tratta di esseri umani, di servirci appieno delle pertinenti strutture dell'OSCE e di rafforzare il partenariato dell'OSCE con altre organizzazioni internazionali e regionali, nonché con la società civile.

## II. Decisioni del Consiglio dei ministri

### Decisione N.5/11

#### Partner per la operazione

Il Consiglio dei ministri,

ricordando l'Atto finale di Helsinki del 1975, in cui viene riconosciuto lo stretto legame che esiste fra la pace e la sicurezza in Europa e nel mondo intero,

ricordando la Strategia dell'OSCE per far fronte alle minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventesimo secolo, adottata nel 2003 dall'undicesima Riunione del Consiglio dei ministri di Maastricht, in cui si dichiara che l'OSCE intensificherà la cooperazione con i suoi Partner mediterranei e asiatici per la cooperazione, attraverso la tempestiva individuazione di aree di interesse e di pre-occupazione comuni, nonché possibilità di ulteriori azioni coordinate,

pienamente convinto che la sicurezza dell'area dell'OSCE è indissolubilmente legata alla sicurezza nelle regioni dei Partner per la cooperazione e riaffermando il proprio impegno a intensificare il dialogo e la cooperazione con i Partner mediterranei e asiatici per la cooperazione e a rafforzare le proprie capacità di rispondere alle esigenze e alle priorità individuate dai Partner e basate sulle norme, i principi e gli impegni OSCE,

riconoscendo i processi di transizione democratica, i cambiamenti politici, economici e sociali che hanno avuto luogo in alcuni Partner mediterranei nel 2011,

lodando i processi di riforma volontari avviati da alcuni Partner mediterranei,



riconoscendo che ogni paese è diverso e ha il diritto di sviluppare il proprio modello politico, nel rispetto dei valori universali dei diritti e della dignità dell'uomo,

convenendo che l'esperienza dell'OSCE in diverse aree può essere di interesse e potenziale beneficio per i Partner, pur tenendo pienamente conto della loro responsabilità primaria per quanto riguarda le scelte politiche a livello nazionale e del loro specifico patrimonio politico, sociale, culturale e religioso, e in conformità con le loro esigenze, i loro obiettivi e le loro priorità nazionali,

ribadendo la disponibilità dell'OSCE, attraverso le sue strutture esecutive, nell'ambito dei rispettivi mandati, secondo le procedure stabilite e ove richiesto, di assistere i Partner per la cooperazione, se del caso, nell'attuazione volontaria delle norme, dei principi e degli impegni OSCE,

riconoscendo l'importante ruolo svolto dalla società civile nei Paesi Partner per la cooperazione nel promuovere la democrazia, lo stato di diritto e il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

accogliendo con favore i progressi compiuti negli ultimi anni attraverso il dialogo e la cooperazione con i nostri Partner mediterranei e asiatici per la cooperazione, tra cui la maggiore partecipazione alle riunioni e alle attività dell'OSCE, inclusa l'attuazione di progetti concreti di reciproco interesse,

ricordando la decisione N.571 del Consiglio permanente sull'ulteriore dialogo e cooperazione con i Partner per la cooperazione e sulle possibilità di ampliare la condivisione delle norme, dei principi e degli impegni OSCE ad altri, la Decisione N.17/04 del Consiglio dei ministri sull'OSCE e i suoi Partner per la cooperazione, così come la Dichiarazione del Consiglio dei ministri di Madrid sui Partner OSCE per la cooperazione,

ricordando la Dichiarazione commemorativa di Astana del 2010, in cui si sottolinea l'importanza di intensificare il livello di interazione con i Partner per la cooperazione,

ribadendo il sostegno alle attività di cooperazione dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE con i Partner, anche attraverso il suo Foro parlamentare annuale sul Mediterraneo, e prendendo atto del lavoro svolto dall'Assemblea parlamentare dell'OSCE a tale riguardo,

ribadisce la sua disponibilità a prendere in considerazione future e potenziali domande di partenariato presentate da Paesi interessati, in linea con la decisione N.430 del Consiglio permanente del 19 luglio 2001. riconoscendo l'importante ruolo svolto dalla società civile nei Paesi Partner per la cooperazione nel promuovere la democrazia, lo stato di diritto e il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

accogliendo con favore i progressi compiuti negli ultimi anni attraverso il dialogo e la cooperazione con i nostri Partner mediterranei e asiatici per la cooperazione, tra cui la maggiore partecipazione alle riunioni e alle attività dell'OSCE, inclusa l'attuazione di progetti concreti di reciproco interesse,

ricordando la decisione N.571 del Consiglio permanente sull'ulteriore dialogo e cooperazione con i Partner per la cooperazione e sulle possibilità di ampliare la condivisione delle norme, dei principi e degli impegni OSCE ad altri, la Decisione N.17/04 del Consiglio dei ministri sull'OSCE e i suoi Partner per la cooperazione, così come la Dichiarazione del Consiglio dei ministri di Madrid sui Partner OSCE per la cooperazione,

ricordando la Dichiarazione commemorativa di Astana del 2010, in cui si sottolinea l'importanza di intensificare il livello di interazione con i Partner per la cooperazione,

ribadendo il sostegno alle attività di cooperazione dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE con i Partner, anche attraverso il suo Foro parlamentare annuale sul Mediterraneo, e prendendo atto del lavoro svolto dall'Assemblea parlamentare dell'OSCE a tale riguardo,

1. decide di rafforzare ulteriormente il Partenariato per la cooperazione ampliando il dialogo, intensificando le consultazioni politiche, rafforzando la cooperazione pratica e condividendo ulteriormente le migliori prassi e l'esperienza acquisita nello sviluppo di una sicurezza globale, cooperativa e indivisibile nelle tre dimensioni dell'OSCE, in base alle esigenze e alle priorità individuate dai Partner;

2. incoraggia le strutture esecutive dell'OSCE, in conformità ai loro mandati e alle procedure vigenti, a intraprendere con i paesi Partner iniziative di cooperazione orientate all'azione nelle tre dimensioni, tenendo anche conto delle conferenze annuali dei Partner, offrendo su richiesta dei Partner la consulenza di esperti e uno scambio di informazioni sulle migliori prassi ed esperienze, basandosi ove necessario sulle pertinenti decisioni dell'OSCE, e invita i Partner ad accrescere il livello della loro partecipazione alle attività dell'OSCE;

3. decide, nel contesto del Partenariato, di accrescere gli sforzi volti a promuovere le norme, i principi e gli impegni OSCE attraverso i contatti, in coordinamento con altre organizzazioni regionali e internazionali pertinenti, in particolare con le Nazioni Unite, segnatamente attraverso la condivisione delle migliori prassi ed esperienze e attraverso progetti e attività comuni in tutte le tre dimensioni, a seconda dei casi;

4. invita la Presidenza dell'OSCE e i Gruppi di contatto, di concerto con il Segretario generale, a rafforzare e sviluppare ulteriormente un regolare dialogo ad alto livello con i Partner per la cooperazione, al fine di migliorare la comprensione reciproca e assicurare un sostegno politico e un'assistenza ad alto livello per i Partner per la cooperazione, tenendo conto delle loro esigenze e priorità;

5. invita le strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei rispettivi mandati, a facilitare una più ampia partecipazione di funzionari e di rappresentanti della società civile dei Partner per la cooperazione a pertinenti eventi OSCE, anche attraverso l'utilizzo del Fondo di partenariato, a seconda dei casi;

6. incarica il Segretario generale, in consultazione con la Presidenza dell'OSCE, di valutare eventuali attività di cooperazione con i Partner, improntate all'azione e basate sui risultati, in coordinamento con le Nazioni Unite e con altre pertinenti organizzazioni e istituzioni regionali e internazionali, e di formulare proposte, come appropriato, finalizzate a ulteriori azioni da parte del Consiglio permanente;

7. chiede al Consiglio permanente di continuare a interessarsi della questione e di valutare le opzioni per futuri impegni con i Partner per la cooperazione, su loro richiesta;

8. incoraggia gli Stati partecipanti e i Partner per la cooperazione a condividere le loro esperienze e a contribuire alle attività dell'OSCE in tutte le tre dimensioni, anche attraverso contributi in favore del Fondo di partenariato, ove opportuno, al fine di promuovere ulteriormente l'impegno con i Partner per la cooperazione;

9. ribadisce la sua disponibilità a prendere in considerazione future e potenziali domande di partenariato presentate da Paesi interessati, in linea con la decisione N.430 del Consiglio permanente del 19 luglio 2001.

## Decisione del Consiglio N.10/11

### Promozione delle pari opportunità per le donne nella sfera economica

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando l'impegno degli Stati partecipanti ad attuare pienamente la Decisione N.14/04 sul Piano di azione dell'OSCE per la promozione della parità fra uomo e donna, adottata dalla dodicesima Riunione del Consiglio dei ministri di Sofia nel 2004,

(...)

riaffermando gli impegni contenuti, (...), relativamente alla promozione della parità di diritti degli uomini e delle donne per quanto riguarda le pari opportunità e la partecipazione alla sfera economica,

riconoscendo che la partecipazione delle donne alla sfera economica contribuisce in modo significativo alla ripresa economica, alla crescita sostenibile e alla creazione di società coese ed è quindi essenziale per la sicurezza e la stabilità nella regione dell'OSCE,

rilevando con preoccupazione le persistenti disuguaglianze con cui sono confrontate le donne nella regione dell'OSCE in termini di partecipazione al mercato del lavoro, tra cui anche la segregazione in ambito lavorativo, la disparità di accesso alla protezione sociale, così come all'occupazione di qualità a tempo pieno, nonché la lentezza dei progressi nell'ambito delle iniziative intese a colmare le disparità retributive a parità di lavoro, con conseguente riduzione delle retribuzioni e delle pensioni percepite dalle donne nell'arco della vita e aumento della povertà femminile,

esprimendo preoccupazione per la persistente sottorappresentazione delle donne in posizioni dirigenziali e nei processi decisionali di natura economica nel settore pubblico e privato,

esprimendo inoltre preoccupazione per le persistenti restrizioni che gravano sull'effettiva partecipazione delle donne alla sfera economica, in particolare per quanto riguarda l'accesso a risorse economiche e finanziarie come prestiti e diritti di proprietà e di successione, nonché il controllo su tali risorse,

riconoscendo la necessità di una migliore e sistematica raccolta di dati disaggregati per genere e di studi sulle pari opportunità nella sfera economica come base per pianificare le politiche e l'azione,

ricordando la necessità di politiche economiche e sociali che mirino ad affrontare alla radice le cause della tratta di esseri umani, soprattutto allo scopo di eliminare la discriminazione contro le donne nel mondo del lavoro e di tenere conto dei fattori economici che accrescono la vulnerabilità delle donne alla tratta,

riconoscendo la necessità di continuare a monitorare l'attuazione degli impegni esistenti che mirano a eliminare le discriminazioni contro le donne e a promuovere le pari opportunità per le donne nella sfera economica, con l'obiettivo di individuare e scambiare buone prassi e sviluppare approcci efficaci, anche in seno all'Organizzazione e alle sue strutture esecutive,

(...)

riconoscendo che le donne possono incontrare ulteriori ostacoli, oltre a quelli basati sul genere, alla loro partecipazione alla sfera economica,

invita gli Stati partecipanti a:

1. raccogliere e analizzare dati per individuare e affrontare gli ostacoli che impediscono alle donne di realizzare il loro potenziale nella sfera economica e, se opportuno e in conformità alla legislazione nazionale, prestare sostegno a organismi non governativi e di ricerca al fine di elaborare studi mirati, anche sulle buone prassi;
2. valutare la ripartizione delle risorse finanziarie per la promozione della parità fra uomo e donna nella sfera economica e adottare misure concrete che si traducano in pari opportunità di partecipare alla sfera economica e in pari accesso alla protezione sociale da parte delle donne, nonché in un sostegno all'occupazione di qualità e/o al lavoro autonomo a tempo pieno;
3. facilitare lo sviluppo da parte delle donne di competenze imprenditoriali e di altre competenze in ambito lavorativo e integrare gli aspetti di genere, con particolare attenzione alle donne, nelle politiche migratorie allo scopo di prevenire, tra l'altro, la tratta di esseri umani e la sua iterazione;
4. adottare o rafforzare misure di carattere politico e giuridico, incluse misure d'azione positive a seconda dei casi, atte a facilitare e tutelare le pari opportunità di partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso l'ampliamento delle strutture di assistenza e cura per l'infanzia;
5. individuare azioni concrete volte a promuovere pari opportunità per le donne nella sfera economica, e ove appropriato stabilire efficaci meccanismi nazionali per monitorare i progressi in questo campo, come nel caso dell'eliminazione delle disparità retributive;
6. promuovere la condivisione del lavoro domestico e le responsabilità genitoriali e di chi ne assolve le funzioni estendendo il congedo di paternità, promuovendo politiche e prassi occupazionali non discriminatorie e la parità di accesso all'istruzione e alla formazione, adottando misure intese a conciliare le responsabilità derivanti dal lavoro con quelle della famiglia, e adoperandosi per assicurare che qualsiasi politica o programma di adeguamento strutturale non abbia un effetto negativo discriminatorio sulle donne;
7. sostenere la creazione del clima necessario alla formulazione e all'attuazione positiva delle politiche attraverso informazioni mirate e attività di sensibilizzazione sui benefici delle misure adottate, per promuovere la pari opportunità di partecipazione delle donne alla sfera economica e combattere l'esclusione sociale delle donne e la discriminazione nei loro confronti;
8. introdurre misure e impegnarsi in un dialogo con il settore privato al fine di offrire pari opportunità di avanzamento professionale alle donne ed eliminare le disparità retributive;
9. elaborare e rafforzare misure, se possibile, che promuovano una maggiore diversificazione nei settori d'impiego a prevalenza maschile o femminile;
10. incoraggiare i Partner per la cooperazione ad attuare volontariamente le disposizioni della presente decisione.

# Documento della Diciannovesima riunione del Consiglio dei ministri

## Dublino 2012

---

### Dichiarazioni del Consiglio dei ministri

#### Dichiarazione ministeriale sul rafforzamento del buongoverno e la lotta alla corruzione, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo

Noi, membri del Consiglio ministeriale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, dichiariamo il nostro forte sostegno alla promozione del buon governo e della trasparenza nell'area dell'OSCE.

Siamo consapevoli che la Carta delle Nazioni Unite, l'Atto finale di Helsinki e i successivi documenti fondanti dell'OSCE contengono impegni, principi e strumenti condivisi che gli Stati partecipanti dovrebbero attuare nei loro sforzi volti a promuovere il buongoverno e la trasparenza.

Ribadiamo che il buongoverno a tutti i livelli è fondamentale per la crescita economica, la stabilità politica e la sicurezza. Il buongoverno pubblico e imprenditoriale, lo stato di diritto e istituzioni forti sono fondamenti essenziali per un'economia sana, che possa consentire ai nostri Stati di ridurre la povertà e le disuguaglianze, incrementare l'integrazione sociale e le opportunità per tutti, attirare investimenti e tutelare l'ambiente.

Riaffermiamo che la pace, le buone relazioni internazionali, la sicurezza e la stabilità dello Stato e la sicurezza e l'incolumità delle persone all'interno dello Stato basate sullo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani sono fondamentali per la creazione di un clima di fiducia che è a sua volta essenziale per garantire uno sviluppo economico e sociale positivo.

La trasparenza negli affari pubblici è una condizione essenziale per la responsabilità degli Stati e per la partecipazione attiva della società civile e del settore privato ai processi economici e di sviluppo. La trasparenza accresce la prevedibilità e la fiducia nelle istituzioni e nelle economie che funzionano sulla base di legislazioni adeguate e nel pieno rispetto dello stato di diritto.

Concordiamo che i problemi di governance, compresi la corruzione e il riciclaggio di denaro, privano gli Stati partecipanti delle capacità di garantire in modo efficace lo sviluppo economico, sociale e ambientale e minano la coesione sociale, la stabilità e la sicurezza. Una governance debole è uno dei fattori che favoriscono la diffusione del terrorismo. A tal fine confermiamo il nostro pieno impegno alla lotta contro la corruzione e il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e i reati connessi, facendone priorità politiche sostenute da appropriati strumenti giuridici, adeguate risorse finanziarie, umane e istituzionali e, ove necessario, da appropriati strumenti per la loro concreta ed efficace applicazione.

Riconosciamo i progressi compiuti sinora dagli Stati partecipanti all'OSCE, individualmente e collettivamente, nell'affrontare la lotta a tali minacce e sfide alla stabilità e sicurezza. Dichiariamo

che gli impegni politici dell'OSCE in materia di buongoverno e trasparenza interessano tutte e tre le dimensioni, e ribadiamo la nostra piena adesione all'attuazione di tali impegni attraverso un approccio globale, secondo quanto stabilito in questo e in altri pertinenti documenti OSCE.

Riaffermiamo il nostro accordo di impegnarci a livello nazionale, con il sostegno di importanti istituzioni internazionali, al fine di rafforzare il buongoverno in tutti i suoi aspetti e di sviluppare metodi di cooperazione a sostegno reciproco nel raggiungimento di tale obiettivo.

## I. Buongoverno e trasparenza

Riteniamo che un settore pubblico basato sull'integrità, l'apertura, la trasparenza, la responsabilità e lo stato di diritto sia uno dei principali fattori di crescita economica sostenibile, e riconosciamo che un tale settore pubblico costituisce un elemento importante per alimentare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche e di governo. Ribadiamo pertanto l'importanza di fornire istruzione e formazione in materia di comportamento etico ai funzionari pubblici, istituendo e applicando pertinenti codici di condotta e leggi sul conflitto di interessi, nonché adottando e attuando sistemi globali di informazione su redditi e patrimoni per pertinenti funzionari. In particolare, riconosciamo che l'elaborazione di codici di condotta e il loro rispetto da parte delle istituzioni pubbliche sono fondamentali per rafforzare il buongoverno, l'integrità del settore pubblico e lo stato di diritto, e per mettere a punto rigorosi standard etici e di condotta per funzionari pubblici.

Accogliamo con favore il sostegno che l'OSCE e le sue operazioni sul terreno hanno già fornito a tale riguardo e chiediamo loro di continuare a prestare la loro preziosa assistenza agli Stati partecipanti, su loro richiesta, anche condividendo tra loro, attraverso la piattaforma per il dialogo dell'OSCE, esperienze nazionali acquisite e buone prassi.

Riconosciamo che il buongoverno richiede un quadro di riferimento di politiche economiche, leggi e istituzioni in cui le imprese e gli investimenti possano crescere. Pertanto, ribadiamo la nostra determinazione a dotarci di chiari quadri normativi che favoriscano lo sviluppo imprenditoriale, comprese le piccole e medie imprese, che sono fondamentali per la crescita economica e per la promozione degli investimenti.

Siamo consapevoli che il conseguimento del buongoverno e la lotta alla corruzione non sono realizzabili senza la partecipazione piena e paritaria delle donne e degli uomini nei processi politici ed economici e nelle istituzioni, come previsto in diversi documenti OSCE. Sottolineiamo l'importanza di offrire alle donne la possibilità di partecipare e contribuire attivamente alle politiche e alle attività relative al buongoverno affinché uomini e donne possano trarre pari vantaggi.

Riconosciamo l'importanza di adottare e far rispettare leggi e altre misure contro la corruzione, rendendo, ad esempio, la corruzione di pubblici ufficiali nazionali ed esteri un reato penalmente rilevante e promuovendo partenariati pubblico-privati per contrastare la corruzione dei pubblici ufficiali.

Riaffermiamo che la gestione efficiente delle risorse pubbliche da parte di istituzioni forti e ben funzionanti, un servizio pubblico professionale ed efficace, così come sane procedure di bilancio e di aggiudicazione degli appalti pubblici sono componenti molto importanti del buongoverno.

Riconosciamo pertanto l'importanza dell'apertura, della trasparenza e della non discriminazione nel settore dei beni e dei servizi, fornendo una solida base finanziaria per i nostri sistemi di pubblica amministrazione, assicurando trasparenza fiscale e di bilancio e adottando sistemi di appalti pubblici equi e trasparenti (...).

## II. Lotta alla corruzione, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo

Incoraggiamo gli Stati partecipanti all'OSCE che ancora non l'hanno fatto a diventare Stati parte della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, (UNCAC) e di darle piena attuazione. Accogliamo con favore l'assistenza dell'OSCE per l'attuazione di tale Convenzione, e incarichiamo il Segretariato dell'OSCE, in particolare l'Ufficio del Coordinatore delle attività economiche e ambientali dell'OSCE (OCEEA), su richiesta degli Stati partecipanti all'OSCE, di fornire sostegno, prestando anche assistenza tecnica.

Riconosciamo la necessità di migliorare l'attuazione dei nostri impegni internazionali e nazionali in materia di lotta alla corruzione, tra l'altro coinvolgendo la società civile e la comunità imprenditoriale in tale processo, come appropriato, nonché l'importanza di riesaminarli regolarmente, anche nell'ambito del Meccanismo di riesame dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, in conformità con i termini di riferimento del Meccanismo.

Accogliamo con favore il fatto che l'OSCE, e in particolare l'OCEEA, continui ad assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, a sviluppare e/o armonizzare le rispettive legislazioni nazionali anti-corruzione, in linea con gli impegni internazionali da essi assunti, nonché ad assicurarne l'attuazione pratica e l'applicazione effettiva mediante lo scambio di esperienze e buone prassi a livello regionale, sub-regionale e nazionale, e ad offrire consulenza e formazione in collaborazione con altre organizzazioni, (...).

Riconosciamo che la lotta contro la corruzione richiede approcci strategici e globali a lungo termine e istituzioni forti. Siamo persuasi che i responsabili della prevenzione, individuazione, investigazione, perseguimento e giudizio dei reati di corruzione debbono essere liberi da influenze improprie. In particolare, rileviamo il ruolo centrale che le forze dell'ordine e le istituzioni giudiziarie svolgono nella lotta contro la corruzione e nella tutela dello stato di diritto. Riconosciamo l'importanza fondamentale di garantire l'indipendenza del potere giudiziario affinché possa svolgere la sua funzione nonché la necessità di intensificare gli sforzi in tal senso. Riconosciamo inoltre l'importanza e la necessità di garantire risorse adeguate per tali istituzioni.

Riconosciamo inoltre l'importanza fondamentale di impedire efficacemente il trasferimento dei proventi di reato, il furto, l'appropriazione indebita e altre forme di diversione di beni pubblici, e di recuperare i beni sottratti, per assicurare la credibilità dei nostri sforzi anti-corruzione e lo sviluppo economico. Riconosciamo che l'efficace recupero dei beni richiede quadri giuridici e istituzioni appropriati, professionisti abilitati con competenze e risorse adeguate, una cooperazione nazionale e internazionale proattiva e tempestiva, quadri per la creazione di reti e una forte volontà politica.

Sosteniamo pertanto misure atte a eliminare gli ostacoli al recupero dei beni, fra l'altro, migliorando l'efficienza delle procedure giuridiche, prevenendo l'abuso di tali procedure, intensificando gli sforzi volti a prevenire il riciclaggio di denaro, e rafforzando la cooperazione internazionale in materia di recupero dei beni. (...)

Riconosciamo l'importanza di garantire sufficiente protezione agli informatori del settore pubblico o privato, in ragione del ruolo chiave da essi svolto nella prevenzione e nell'individuazione della corruzione, tutelando in tal modo l'interesse pubblico. Intensificheremo i nostri sforzi al fine di adottare misure appropriate volte a mettere in atto meccanismi giuridici che proteggano efficacemente gli informatori e i loro stretti familiari da ritorsioni, intimidazioni o altri danni psicologici o fisici, o dalla perdita ingiustificata della libertà o della possibilità di sussistenza.

Riconosciamo che tali provvedimenti sono elementi necessari di un regime efficace anti-corruzione.

Riconosciamo che gli atti di terrorismo internazionale dipendono dal finanziamento che i terroristi possono ottenere. Riteniamo che il finanziamento del terrorismo sia una questione di grave preoccupazione per la comunità internazionale nel suo insieme. Siamo convinti della necessità urgente di rafforzare la cooperazione internazionale tra gli Stati nella definizione e nell'adozione di misure efficaci per la prevenzione del finanziamento del terrorismo, nonché per la sua soppressione attraverso il perseguimento e la condanna dei colpevoli.

(...)

### III. Società civile e settore privato

Incoraggiamo l'OSCE a continuare ad avvalersi del suo approccio globale alla sicurezza e a rafforzare ulteriormente il dialogo e la cooperazione tra i governi, la società civile e il settore privato al fine di sostenere negli Stati partecipanti le iniziative di buongoverno, inclusa la lotta alla corruzione, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Riconosciamo che è importante includere il settore privato negli sforzi volti a contrastare la corruzione e a rafforzare il buongoverno, nonché a ottenerne l'impegno a favore di un clima economico equo e trasparente. Un tale impegno da parte della comunità imprenditoriale è importante al fine di rafforzare il buongoverno, la trasparenza, la stabilità e la sicurezza a livello nazionale e internazionale. (...)

Incoraggiamo la comunità imprenditoriale a tener conto nell'ambito delle sue attività delle necessità sociali, ambientali, umanitarie e di sicurezza degli Stati partecipanti.

Sottolineiamo l'importanza di accrescere il contributo del mondo accademico, della comunità imprenditoriale e della società civile nella promozione della conoscenza dei fattori che impediscono la crescita economica, incluse le barriere di accesso al mercato, al commercio e agli investimenti, nonché la necessità di maggiore trasparenza al fine di promuovere uno sviluppo economico sostenibile.

Riconosciamo che la libertà di informazione e l'accesso all'informazione promuovono l'apertura e la responsabilità nella politica e nell'aggiudicazione degli appalti pubblici e consentono alla società civile, inclusi i mezzi di informazione, di contribuire alla prevenzione e alla lotta alla corruzione, al finanziamento del terrorismo, al riciclaggio di denaro e ai reati principali. Ribadiamo il nostro impegno a rendere più trasparenti i nostri governi, sviluppando ulteriormente processi e istituzioni che forniscono informazioni tempestive, incluse statistiche attendibili, al fine di promuovere un dialogo aggiornato e produttivo.

Sosteniamo il valore dell'apertura del nostro impegno con i cittadini per migliorare i servizi, e accrescere l'integrità pubblica, gestire efficacemente le risorse pubbliche e creare comunità più sicure e migliorare la responsabilità nell'economia privata. (...)

### IV. Collaborare per il progresso

Riconosciamo che l'OSCE rappresenta un foro per il dialogo politico, lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di buongoverno, nonché una piattaforma per creare il necessario consenso politico e la comprensione dell'importanza di prevenire e eliminare la corruzione, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo a tutti i livelli in vista di uno sviluppo e una stabilità socio-economici sostenibili. Riaffermiamo il nostro impegno a cooperare nello sviluppo di strategie per il buongoverno e a condividere le esperienze sulle migliori prassi.



Accogliamo di buon grado la stretta cooperazione esistente tra l'OSCE e altre pertinenti organizzazioni e istituzioni, comprese le Nazioni Unite, e invitiamo le strutture esecutive dell'OSCE, in particolare l'OCEEA, a estendere ulteriormente tale cooperazione al fine di assicurare valore aggiunto e la complementarietà delle attività.

Riconosciamo il valido contributo che le strutture esecutive dell'OSCE, incluse le sue operazioni sul terreno, forniscono ai più ampi lavori dell'Organizzazione nella promozione del buongoverno, della trasparenza e dello stato di diritto. Le invitiamo ad accrescere ulteriormente la loro cooperazione e a continuare a coordinare il loro impegno di assistere gli Stati partecipanti, su richiesta dei medesimi, nell'attuazione delle disposizioni della presente dichiarazione.

# Documento della Ventesima riunione del Consiglio dei ministri

**Kiev 2013**

---

## I. Dichiarazioni del Consiglio dei ministri

### Dichiarazione ministeriale sul rafforzamento delle iniziative dell'OSCE per far fronte alle minacce transnazionali

Noi, membri del Consiglio dei ministri dell'OSCE, riconoscendo il carattere evolutivo delle minacce transnazionali nella regione dell'OSCE e al di fuori di essa, nonché la necessità di fornire risposte internazionali collettive ed efficaci, coordinate e fondate su un approccio transdimensionale (...), lodiamo le attività intraprese dagli Stati partecipanti all'OSCE volte a rafforzare la cooperazione per fronte alle minacce transnazionali in settori come la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, alla tratta di esseri umani e alle droghe illecite, le attività connesse alla polizia e la sicurezza e la gestione delle frontiere, nonché per l'elaborazione di misure di rafforzamento della fiducia (CBM) (...);

(...)

incoraggiamo gli Stati partecipanti all'OSCE e le pertinenti strutture esecutive, nell'ambito dei loro mandati e delle procedure stabilite, a intensificare gli sforzi per raggiungere una maggiore unità di intenti e di azione nel far fronte alle minacce transnazionali attuali ed emergenti e a continuare il dialogo in questo campo, anche nel quadro di conferenze tematiche mirate e orientate ai risultati in tutta la regione dell'OSCE, se del caso, e preferibilmente con cadenza annuale;

invitiamo gli Stati partecipanti all'OSCE, ove necessario con il sostegno delle pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, a sviluppare ulteriormente la cooperazione con le Nazioni Unite e con altre pertinenti organizzazioni internazionali e regionali, sulla base della Piattaforma per la sicurezza cooperativa del 1999, nonché con i Partner OSCE mediterranei e asiatici per la cooperazione, al fine di rafforzare ulteriormente la capacità dell'OSCE di contrastare le minacce transnazionali, anche con il coinvolgimento della società civile.

## II. Decisioni del Consiglio dei ministri

### Decisione N.3/13

**Libertà di pensiero, coscienza, religione o credo**

Il Consiglio dei ministri,

riconfermando le passate decisioni CSCE/OSCE sulla libertà di pensiero, coscienza, religione o credo, (...),

(...)

impegnato a garantire il rispetto e il godimento della libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo per tutti,

sottolineando che ogni persona ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo, che include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di propria scelta, così come di non avere o non professare una religione, di cambiare la propria religione o credo, nonché la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo, individualmente o in comune con altri e sia in pubblico che in privato, attraverso l'insegnamento, la pratica, il culto e l'osservanza dei riti. La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni può essere soggetta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e coerenti con le norme internazionali,

riaffermando gli impegni degli Stati partecipanti a rispettare, tutelare e garantire il diritto di ciascuno alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo,

sottolineando il legame tra la sicurezza e il pieno rispetto della libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo,

profondamente preoccupato per i continui atti di intolleranza e di violenza contro i singoli e contro le comunità religiose o di credenti, basati sul pensiero, la coscienza, la religione o il credo in tutto il mondo,

sottolineando che la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo e tutti gli altri diritti umani e libertà fondamentali sono interdipendenti, interconnessi e si rafforzano reciprocamente,

ponendo l'accento sull'importanza di promuovere un clima di tolleranza e rispetto reciproci fra credenti di diverse comunità e fra credenti e non credenti,

invita gli Stati partecipanti a:

attuare pienamente gli impegni OSCE sulla libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo;

attuare pienamente gli impegni da loro assunti in modo da garantire il diritto di tutte le persone di professare e praticare la religione o il credo, individualmente o in comune con altri e sia in pubblico che in privato, e di manifestare la propria religione o il proprio credo attraverso l'insegnamento, la pratica, il culto e l'osservanza dei riti, anche per mezzo di leggi, normative, prassi e politiche trasparenti e non discriminatorie;

astenersi dall'imporre restrizioni non coerenti con gli impegni OSCE e con gli obblighi internazionali in materia di pratica religiosa o di credo nei confronti dei singoli e delle comunità religiose;

promuovere e facilitare il dialogo e partenariati aperti e trasparenti tra fedi e tra religioni;

prefiggersi l'obiettivo di prevenire l'intolleranza, la violenza e la discriminazione basate sulla religione o sul credo, anche nei confronti dei cristiani, degli ebrei, dei musulmani e dei membri di altre religioni, nonché nei confronti dei non credenti, di condannare la violenza e la discriminazione per motivi religiosi e cercare di prevenire gli attacchi diretti a persone o gruppi per motivi legati al pensiero, alla coscienza, alla religione o al credo, nonché di proteggere tali persone o gruppi;

incoraggiare tempestivamente l'inclusione delle comunità religiose e di credenti nei dibattiti pubblici su iniziative legislative pertinenti;

promuovere il dialogo tra le comunità religiose o di credenti e gli organismi governativi, anche, ove necessario, su questioni legate all'utilizzo dei luoghi di culto e delle proprietà religiose;

adottare misure efficaci per prevenire ed eliminare la discriminazione nei confronti dei singoli o delle comunità religiose o di credenti basata sulla religione o sul credo, anche nei confronti dei non credenti, da parte di funzionari pubblici nello svolgimento delle loro funzioni pubbliche;

adottare politiche atte a promuovere il rispetto e la protezione dei luoghi di culto e dei siti religiosi, dei monumenti religiosi, dei cimiteri e dei santuari da atti di vandalismo e di distruzione.

### **Decisione N.4/13**

#### **Potenziamento delle iniziative dell'OSCE volte ad attuare il Piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE, con particolare attenzione alle donne, ai giovani e ai bambini rom e sinti**

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando gli impegni OSCE relativi ai rom e ai sinti (...), (...)

riconoscendo che nell'area dell'OSCE sono stati intrapresi vari sforzi come lo sviluppo e l'attuazione di piani d'azione e strategie nazionali, nonché la creazione di programmi e politiche volte a migliorare la situazione dei rom e dei sinti, e che l'attuazione di tali iniziative a livello locale è essenziale per la loro realizzazione,

prendendo atto delle conclusioni e delle raccomandazioni relative alle azioni prioritarie da intraprendere, contenute nel secondo rapporto dell'ODIHR sullo stato di attuazione del Piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE, pubblicato nel 2013

(...)

manifestando preoccupazione per il fatto che i rom e sinti continuano ad essere oggetto di razzismo e di violenza motivata dal pregiudizio nell'area dell'OSCE,

rilevando, in tale contesto, che le donne e le ragazze rom e sinti sono particolarmente vulnerabili a più forme di discriminazione, così come a violenze e molestie,

riconoscendo che l'istruzione è un fattore chiave per offrire maggiori opportunità di un'equa partecipazione alla vita sociale, politica ed economica e culturale per i rom e i sinti, inclusi le donne, i giovani e i bambini rom e sinti, in particolare le ragazze, e di esercitare i loro diritti e promuovere la loro piena inclusione,

convinto che gli Stati partecipanti dovrebbero cercare di offrire ai rom e ai sinti l'opportunità di contribuire alle politiche che li riguardano e che i rom e i sinti dovrebbero essere dei partner e condividere le responsabilità connesse all'attuazione delle politiche volte a promuovere e ad agevolare la loro integrazione,

riconoscendo che i diritti delle donne rom e sinti e la parità di genere, in particolare, devono essere sostenuti e promossi dalle politiche e dalle istituzioni dello Stato con la partecipazione attiva delle donne rom e sinti,

considerando che i giovani e i bambini rom e sinti saranno in futuro i principali attori nella promozione dell'inclusione delle persone e delle comunità rom e sinti, nonché nella promozione della loro piena partecipazione alla vita sociale, civile, politica, economica e culturale delle società in cui vivono,

invita gli Stati partecipanti a:

1. potenziare i loro sforzi volti ad attuare il Piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE, in particolare attraverso un migliore monitoraggio e valutazione delle strategie, delle politiche e delle misure in materia di integrazione dei rom e dei sinti;
2. prevenire l'ulteriore emarginazione ed esclusione dei rom e dei sinti e far fronte all'aumento dei fenomeni di discriminazione e delle manifestazioni violente di intolleranza contro i rom e i sinti, anche nei confronti dei migranti rom e sinti, nei modi seguenti:
  - 2.1 intensificando gli sforzi volti a promuovere la tolleranza e a combattere i pregiudizi nei confronti dei rom e dei sinti;
  - 2.2 condannando inequivocabilmente e pubblicamente ogni violenza contro i rom e i sinti;
  - 2.3 contrastando gli stereotipi negativi sui rom e i sinti nei mezzi di informazione tenendo conto dei pertinenti impegni OSCE in materia di libertà dei mezzi di informazione;
  - 2.4 promulgando o rafforzando, ove necessario, leggi e misure politiche che affrontino la discriminazione e i crimini motivati dal pregiudizio nei confronti dei rom e dei sinti;
  - 2.5 rafforzando le capacità delle agenzie e del personale preposti all'applicazione della legge di individuare, raccogliere dati in merito, indagare e perseguire i crimini motivati dall'odio contro i rom e i sinti;
  - 2.6 adottando le misure necessarie per garantire l'accesso a rimedi efficaci per le vittime di discriminazione e manifestazioni violente di intolleranza contro i rom e i sinti, attraverso procedure giudiziarie, amministrative, di mediazione e di conciliazione;
  - 2.7 accrescendo la partecipazione dei rom e dei sinti nell'elaborazione, attuazione e valutazione delle politiche che li riguardano, anche promuovendo la loro partecipazione politica e favorendo l'educazione al voto;
  - 2.8 promuovendo un dialogo inclusivo nella società al fine di sensibilizzarla sulla minaccia che l'intolleranza e la discriminazione contro i rom e i sinti può rappresentare per la coesione sociale, la stabilità e la sicurezza;
  - 2.9 affrontando alla radice le cause della discriminazione e dell'intolleranza nei confronti dei rom e dei sinti, anche rafforzando gli sforzi in campo educativo e la presa di coscienza globale al fine di affrontare i pregiudizi e promuovere il rispetto e la comprensione reciproci;
  - 2.10 sostenendo le iniziative della società civile volte a rappresentare e assistere le vittime rom e sinti di crimini ispirati dall'odio e di discriminazione;
  - 2.11 adottando le misure necessarie per accrescere l'attiva partecipazione e l'autonomia dei rom e dei sinti al fine di promuovere la loro integrazione sociale;
  - 2.12 adottando misure che garantiscano la sicurezza, il benessere e la salute delle donne, dei giovani e dei bambini rom e sinti, anche affrontando questioni quali la violenza domestica, i matrimoni

precoci e la tratta di esseri umani e offrendo a tal fine, ove necessario, accesso a servizi di sostegno riabilitativo;

3. concentrare i loro sforzi e le risorse necessarie sull'istruzione come fattore importante per migliorare la situazione dei rom e dei sinti e promuovere una loro maggiore integrazione economica e sociale anche per mezzo delle seguenti iniziative:

3.1 adottando misure concrete volte a garantire la parità di accesso e la partecipazione dei giovani e dei bambini rom e sinti all'istruzione statale di tutti i livelli, compresa l'istruzione prescolare, e quella primaria e secondaria;

3.2 affrontando il problema dell'elevato tasso di abbandono della scuola secondaria da parte di alunni rom e sinti, e prestando la dovuta attenzione ai problemi specifici cui sono esposte le ragazze rom a tale riguardo, adottando al contempo misure efficaci per promuovere la partecipazione dei giovani rom e dei sinti a livelli di istruzione più elevati;

3.3 promuovendo un maggiore accesso e adottando misure appropriate per facilitare l'iscrizione degli studenti rom e sinti all'istruzione universitaria, anche attraverso programmi di borse di studio;

3.4 promuovendo lo sviluppo di programmi d'integrazione dei rom e dei sinti a livello nazionale e locale, inclusi programmi di formazione e corsi di studio integrativi, anche sulla cultura e la storia rom e sinti;

3.5 rinnovando gli sforzi per eliminare la segregazione dei rom e dei sinti nel settore dell'istruzione a tutti i livelli;

4. adottare misure operative per sostenere l'emancipazione delle donne rom e sinti, in particolare:

4.1 intensificando i loro sforzi per garantire che le donne rom e sinti possano godere ed esercitare i loro diritti umani e accrescendo gli sforzi volti a combattere la discriminazione nei loro confronti a tutti i livelli, tra cui, ove necessario, nei settori dell'istruzione, dell'occupazione, della sanità e degli alloggi, e collaborando a tal fine con organizzazioni della società civile rom e sinti e con le popolazioni rom e sinti stesse;

4.2 promuovendo l'effettiva partecipazione paritaria delle donne rom e sinti alla vita pubblica e politica, anche attraverso la promozione dell'accesso delle donne alle cariche pubbliche, alla pubblica amministrazione e a ruoli decisionali;

4.3 incoraggiando la parità di accesso delle donne rom e sinti all'occupazione, a programmi di tirocinio e di orientamento;

4.4 concentrandosi su misure specifiche, ove appropriato, per promuovere la parità di accesso e la partecipazione all'istruzione delle bambine rom e sinti a tutti i livelli;

5. incoraggiare le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE a potenziare le loro attività intese a sviluppare le capacità delle donne e delle organizzazioni giovanili rom e sinti, al fine di promuovere l'emancipazione, l'istruzione e la non discriminazione tra le donne e i giovani rom e sinti e incoraggiare la partecipazione paritaria delle donne rom e sinti in tutti i settori di loro interesse;

sollecita un costante coordinamento in seno all'OSCE e una costante cooperazione con pertinenti attori internazionali, con l'obiettivo di intensificare gli sforzi dell'OSCE volti ad attuare il Piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE;

incoraggia l'Assemblea parlamentare dell'OSCE a proseguire i suoi sforzi volti a migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE.

## Decisione N.7/13

### Lotta alla tratta di esseri umani

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando i pertinenti impegni OSCE degli anni 2000-2008 e la Dichiarazione ministeriale di Vilnius del 2011 sulla lotta a tutte le forme di tratta di esseri umani,

ribadendo il valore strategico del Piano d'azione dell'OSCE del 2003 per la lotta alla tratta di esseri umani, che offre agli Stati partecipanti una serie di raccomandazioni avanzate sulle misure da adottare a livello internazionale e nazionale in materia di azione penale, prevenzione e tutela, e guida le attività delle pertinenti strutture esecutive dell'OSCE,

profondamente preoccupato per il notevole aumento di tutte le forme di tratta di esseri umani (THB), sia transnazionali che interne, e ribadendo la particolare necessità di adottare misure più vigorose per far fronte alle attuali, emergenti e complesse tendenze e forme di tratta,

accoglie con favore l'adozione dell'Addendum al Piano d'azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani: dieci anni dopo, approvata dal Consiglio permanente con la Decisione N.1107, e considera l'Addendum: dieci anni dopo parte integrante del Piano d'azione dell'OSCE 2003 per la lotta alla tratta di esseri umani.

# Documento della Ventunesima riunione del Consiglio dei ministri

## Basilea 2014

---

### I. Dichiarazioni del Consiglio dei ministri

#### Dichiarazione sui giovani

Noi, membri del Consiglio dei ministri dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, ricordiamo gli impegni OSCE relativi ai giovani e ai bambini, sanciti nell'Atto finale di Helsinki e in altre pertinenti decisioni dell'OSCE, e prendiamo atto degli sforzi compiuti da altre organizzazioni internazionali a tale riguardo, in particolare le Nazioni Unite.

Riconosciamo che i giovani e i bambini richiedono un'attenzione particolare e che le loro esigenze, le loro preoccupazioni e i loro interessi dovrebbero essere affrontati in modo globale.

Riconosciamo che i giovani sono potenzialmente in grado di contribuire allo sviluppo economico, politico e sociale e che essi possono offrire sostegno agli Stati partecipanti nell'attuazione degli impegni in tutte le tre dimensioni dell'OSCE.

Prendiamo atto dell'iniziativa della Presidenza svizzera relativa ai giovani nel quadro dell'OSCE.

#### Dichiarazione sul potenziamento degli sforzi per combattere l'antisemitismo

Noi, membri del Consiglio ministeriale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, ricordiamo la Conferenza OSCE sull'antisemitismo tenutasi a Berlino nel 2004, in cui gli Stati partecipanti dell'OSCE hanno condannato tutte le manifestazioni di antisemitismo e si sono impegnati a intraprendere sforzi comuni per combattere l'antisemitismo in tutta l'area dell'OSCE.

Esprimiamo la nostra preoccupazione per il numero sconcertante di episodi di antisemitismo che continuano ad avere luogo nell'area dell'OSCE e a rappresentare una sfida per la stabilità e la sicurezza.

Respingiamo e condanniamo le manifestazioni di antisemitismo, di intolleranza e di discriminazione contro gli ebrei.

Rammentiamo l'impegno a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, come sancito nella disposizione dell'Atto finale di Helsinki del 1975.

Apprezziamo la dichiarazione di Berlino sull'antisemitismo resa nel 2004 dal Presidente in esercizio dell'OSCE e riaffermiamo i pertinenti impegni OSCE.



Prendiamo atto delle conclusioni della Presidenza svizzera dell'OSCE in occasione del decimo anniversario della Conferenza di Berlino sull'antisemitismo.

Riconosciamo il contributo essenziale della società civile nel prevenire e rispondere all'antisemitismo, (...).

Sottolineiamo l'importanza che gli Stati collaborino con la società civile attraverso partenariati efficaci e un dialogo rafforzato nonché attraverso la cooperazione nell'ambito della lotta contro l'antisemitismo.

Dichiariamo senza ambiguità che gli sviluppi internazionali, anche in merito alla situazione in Medio Oriente, non giustificano mai l'antisemitismo.

Chiamiamo gli esponenti religiosi, politici e della società civile ad impegnarsi in dibattiti aperti al fine di combattere e prevenire l'antisemitismo, nel pieno rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani.

Chiediamo agli Stati partecipanti di:

incoraggiare i dirigenti politici e le personalità pubbliche a pronunciarsi con forza e con sollecitudine in caso di episodi di antisemitismo;

promuovere programmi educativi per combattere l'antisemitismo e fornire ai giovani opportunità di educazione ai diritti umani, anche in materia di antisemitismo;

intensificare gli sforzi intesi ad attuare i pertinenti impegni OSCE relativi al monitoraggio dei crimini ispirati dall'odio e alla raccolta di dati pertinenti, compresi quelli motivati dall'antisemitismo;

indagare in modo efficace, tempestivo e imparziale su atti di violenza motivati dall'antisemitismo e perseguire i responsabili;

promuovere e facilitare un dialogo e partenariati aperti e trasparenti, interculturali, interconfessionali e interreligiosi;

incoraggiare l'inclusione delle comunità religiose e di credenti in dibattiti pubblici su iniziative legislative pertinenti;

chiediamo all'ODIHR di:

offrire agli Stati partecipanti le migliori prassi relative agli sforzi per contrastare l'antisemitismo, anche consultando la società civile, al fine di individuare e affrontare in modo efficace le attuali manifestazioni di antisemitismo;

facilitare la cooperazione tra funzionari governativi e la società civile su questioni relative all'antisemitismo, inclusi i crimini ispirati dall'odio e la memoria dell'Olocausto;

assistere gli Stati partecipanti nei loro sforzi intesi a raccogliere dati sui crimini ispirati dall'odio antisemitico, in cooperazione con la società civile, ove appropriato;

facilitare lo scambio di buone prassi tra gli Stati partecipanti su iniziative educative e altre misure di sensibilizzazione sull'antisemitismo e superare le difficoltà legate all'educazione all'Olocausto;

promuovere il dialogo e rafforzare la capacità della società civile di promuovere il rispetto e la comprensione reciproci, al fine di sostenere la causa della cooperazione tra comunità diverse.

Mettiamo in rilievo il lavoro dei tre Rappresentanti personali per le questioni della tolleranza a sostegno degli sforzi globali dell'OSCE per combattere l'intolleranza e la discriminazione, in particolare attraverso le loro visite in loco, le relative raccomandazioni e i rapporti da loro presentati al Consiglio permanente dell'OSCE.

Incoraggiamo gli Stati partecipanti a elaborare dichiarazioni ministeriali sul potenziamento degli sforzi per combattere l'intolleranza e la discriminazione, anche contro i musulmani, i cristiani e i membri di altre religioni.

## II. Decisioni del Consiglio dei ministri

### Decisione N.5/14

#### Prevenzione della corruzione

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando gli impegni dell'OSCE in materia di lotta alla corruzione, (...),

riconoscendo che la corruzione a tutti i livelli è una fonte potenziale di tensione politica che mina la stabilità e la sicurezza degli Stati partecipanti, minaccia i valori condivisi dell'OSCE e facilita l'attività criminale,

convinto che una prevenzione più efficace della corruzione promuova il buongoverno in tutti i settori pubblici, rafforzi la fiducia nelle istituzioni pubbliche, accresca la responsabilità sociale delle imprese nel settore privato, incrementi la crescita economica e contribuisca alla stabilità sociale e alla sicurezza,

riaffermando che la libertà di informazione e l'accesso all'informazione favoriscono l'apertura e la responsabilità nelle politiche e negli appalti pubblici e consentono alla società civile, inclusi i mezzi di informazione, di contribuire a prevenire e a combattere la corruzione, il finanziamento del terrorismo, il riciclaggio di denaro e i reati presupposti,

sottolineando il ruolo centrale delle forze di polizia e delle istituzioni giudiziarie nel prevenire e combattere la corruzione,

riconoscendo che la capacità dei mezzi di comunicazione di essere indipendenti di condurre indagini e pubblicarne i risultati, in conformità con la legislazione nazionale e con gli impegni internazionali, senza timore di incorrere in procedimenti giudiziari, persecuzioni o danni fisici, è fondamentale per prevenire e combattere la corruzione a tutti i livelli e in tutti i settori,

riconoscendo che l'erogazione di servizi pubblici efficienti, accessibili, responsabili e trasparenti è una delle componenti fondamentali per creare condizioni che possano contrastare la corruzione nel settore pubblico,

riconoscendo l'importanza degli sforzi di rafforzamento delle capacità per prevenire e combattere efficacemente la corruzione,

riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale tra organismi nazionali preposti al contrasto della corruzione ai fini dello scambio di buone prassi, dell'ulteriore sviluppo di misure anticorruzione e dello scambio di conoscenze tra professionisti in materia di lotta alla corruzione,

accogliendo con favore che quasi tutti gli Stati partecipanti hanno ratificato o aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) e si stanno adoperando per rispettare gli impegni previsti dalla Convenzione,

evidenziando l'importanza della cooperazione con altre pertinenti organizzazioni internazionali per prevenire e combattere la corruzione,

incoraggia gli Stati partecipanti a:

continuare a elaborare e attuare leggi e politiche preventive in materia di lotta alla corruzione e a stabilire e promuovere misure e strumenti concreti per affrontare tutte le forme e i livelli di corruzione sia per il settore privato sia per quello pubblico, nonché per altri soggetti interessati;

adottare misure per migliorare la trasparenza, la responsabilità e lo stato di diritto nella pubblica amministrazione, in conformità con i principi fondamentali del loro ordinamento giuridico, anche attraverso l'introduzione di misure efficaci che facilitino l'accesso del pubblico all'informazione e la promozione di efficaci servizi pubblici;

adottare, mantenere e rafforzare sistemi che impediscano conflitti di interesse nel settore pubblico, anche, ad esempio, affrontando i conflitti di interesse mediante codici di condotta applicabili e stabilendo e rafforzando sistemi di dichiarazione dei beni patrimoniali di funzionari pubblici e di persone politicamente esposte, in conformità con i principi fondamentali del loro diritto nazionale, e creare condizioni eque e competitive per le assunzioni nel settore pubblico, in modo da aumentare la trasparenza e l'integrità nella pubblica amministrazione;

favorire la partecipazione del settore privato, delle organizzazioni della società civile, dei mezzi di comunicazione e del mondo accademico, anche attraverso il sostegno delle strutture esecutive dell'OSCE, conformemente ai loro mandati, al fine di sviluppare strategie e politiche nazionali di lotta alla corruzione e sostenere la loro successiva attuazione;

promuovere una cultura dell'integrità, della trasparenza e della responsabilità in tutti i settori della società, al fine di contribuire a prevenire la corruzione;

riconoscere il ruolo importante svolto da coloro che denunciano violazioni ai fini dell'individuazione e prevenzione della corruzione e della difesa dell'interesse pubblico, e intensificare gli sforzi individuali nazionali volti a garantire loro sufficiente protezione;

contribuire a rafforzare le misure di sensibilizzazione riguardo alla corruzione in tutti i settori della società, svolgendo attività di formazione e programmi educativi in materia di prevenzione della corruzione e di integrità, con particolare attenzione ai giovani, e riconoscendo il ruolo svolto in tal senso da una società civile impegnata e beninformata e da mezzi di informazione indipendenti, liberi e pluralistici;

adottare le misure necessarie, in conformità con i principi fondamentali del loro sistema giuridico, per definire o rafforzare procedure appropriate negli appalti pubblici basate sulla trasparenza, la concorrenza e criteri oggettivi nel processo decisionale, che siano efficaci nella prevenzione della corruzione;

promuovere misure per rafforzare l'integrità del sistema giudiziario e prevenire le possibilità di corruzione tra i membri dei servizi giudiziari e delle procure;

attuare e rispettare le norme internazionali in materia di lotta alla corruzione, come quelle previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e, ove appropriato, dalle convenzioni dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla corruzione e contribuire a coinvolgere maggiormente la società civile nella loro attuazione, come disposto in tali convenzioni;

stabilire e applicare provvedimenti efficaci, proporzionati e dissuasivi e sanzioni amministrative per reprimere la corruzione di persone fisiche e, ove appropriato, giuridiche, al fine di scoraggiare e arginare la corruzione;

facilitare il recupero di beni sottratti quale parte delle misure nazionali, nonché nel quadro della cooperazione internazionale e, ove appropriato, regionale, e garantire la trasparenza della proprietà beneficiaria;

avvalersi degli strumenti, delle linee guida e dei progetti OSCE disponibili per combattere e prevenire la corruzione;

incoraggia le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, incluse, ove appropriato, le operazioni sul terreno, conformemente ai loro mandati e nell'ambito delle risorse esistenti, a facilitare lo scambio di migliori prassi in materia di prevenzione della corruzione tra gli Stati partecipanti, su loro richiesta;

incarica le strutture esecutive dell'OSCE, in particolare l'Ufficio del Coordinatore delle attività economiche e ambientali (OCEEA) e, ove appropriato, le operazioni sul terreno, in cooperazione con pertinenti partner internazionali (...), ad assistere gli Stati partecipanti, nell'ambito delle risorse esistenti e su loro richiesta, nell'attuazione degli impegni da loro assunti in seno all'UNCAC e nella formulazione di politiche nazionali, nello scambio di buone prassi e nello svolgimento di attività e di progetti volti al rafforzamento delle capacità nel settore della prevenzione e della lotta alla corruzione;

incarica le strutture esecutive dell'OSCE, in particolare l'OCEEA e, ove appropriato, le operazioni sul terreno dell'OSCE, di promuovere, nell'ambito delle risorse disponibili e dei loro mandati, gli strumenti e le linee guida dell'OSCE disponibili per combattere e prevenire la corruzione;  
(...)

## **Decisione N.7/14**

### **Prevenzione e lotta alla violenza contro le donne**

Il Consiglio dei ministri,

ribadendo l'impegno a rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione (...),

ricordando che l'esercizio pieno e paritario da parte delle donne dei propri diritti umani è elemento essenziale per realizzare un'area OSCE più pacifica, prospera e democratica e che gli Stati partecipanti sono impegnati a adoperarsi affinché la parità tra uomo e donna divenga parte integrante delle loro politiche, sia a livello dei loro Stati che all'interno delle strutture esecutive dell'OSCE, secondo quanto dichiarato al Vertice OSCE di Istanbul nel 1999,

ribadendo che la dignità intrinseca dell'individuo è al centro della sicurezza globale, (...),

riconfermando tutti gli impegni pertinenti dell'OSCE, ivi inclusi quelli contenuti nella Decisione del Consiglio dei ministri N.14/04 sul Piano d'Azione per la promozione della parità tra i sessi e la Decisione del Consiglio dei ministri N.15/05 sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne,

(...)

riconoscendo gli impegni assunti dagli Stati partecipanti in seno a organizzazioni internazionali e regionali in materia di lotta alla violenza contro le donne,

prendendo atto delle iniziative internazionali e regionali per la lotta alla violenza sessuale, in particolar modo nei conflitti armati,

(...)

profondamente preoccupato per la persistenza della violenza contro le donne come una delle violazioni dei diritti dell'uomo più pervasiva nell'area dell'OSCE, nella sua manifestazione fisica, sessuale e psicologica, e reiterando la particolare necessità di misure più rigorose nell'ambito della prevenzione e della lotta alla violenza contro le donne, di cui la disparità tra i sessi di genere può essere uno dei fattori che maggiormente vi contribuiscono,

ribadendo l'importanza di una responsabilità effettiva nell'ambito della violenza contro le donne e i bambini, inclusi la violenza sessuale, l'abuso e lo sfruttamento, e dell'adozione di misure adeguate per la lotta a tali violenze,

invita gli Stati partecipanti a adottare le seguenti misure relative alla lotta e alla prevenzione della violenza contro le donne in ambiti come lo sviluppo di quadri giuridici e partenariati, l'adozione di provvedimenti per prevenire e reprimere la violenza contro le donne, nonché la protezione delle vittime;

invita gli Stati partecipanti ad assicurare per tutte le donne protezione e pieno rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali;

condanna fermamente tutte le forme di violenza contro le donne ed esorta gli Stati partecipanti ad astenersi dal giustificarle, conformemente alla Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne;

#### **(A) Quadro giuridico**

##### **1. Invita gli Stati partecipanti a:**

richiedere, ove appropriato opportuno, opinioni dell'ODIHR sui quadri giuridici e politici di prevenzione e lotta alla violenza contro le donne, ivi inclusa la violenza domestica;

raccogliere, mantenere e rendere pubblici dati e statistiche attendibili, comparabili, disaggregati, onnicomprensivi e comprovati su tutte le forme di violenza contro le donne, inclusa la violenza sessuale e domestica, e al contempo garantire l'osservanza delle loro norme sulla protezione dei dati, così come includere informazioni sul numero di casi segnalati alle forze dell'ordine, sul numero di indagini, procedimenti e sentenze inflitte;

adeguare la legislazione nazionale agli standard internazionali pertinenti da loro adottati, nel caso in cui non l'abbiano ancora fatto, e agli impegni OSCE riguardo ogni forma di violenza contro le donne, nonché considerare le migliori prassi nell'adozione delle pertinenti misure legislative;

prendere in considerazione la firma e la ratifica di pertinenti strumenti regionali e internazionali, come la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, ove applicabile.

2. Incarica le strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei loro mandati, di:

promuovere lo scambio di migliori prassi riguardo la legislazione relativa alla lotta a tutte le forme di violenza contro le donne.

### **(B) Prevenzione**

3. Incoraggia gli Stati partecipanti a:

rafforzare gli sforzi volti a raggiungere il pubblico attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, al fine di affrontare i negativi stereotipi, comportamenti e pregiudizi che contribuiscono a tutte le forme di violenza contro le donne;

adottare misure appropriate per accrescere il coinvolgimento e la partecipazione di uomini e ragazzi alla prevenzione e all'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne, ivi inclusa la violenza sessuale e domestica;

adottare misure di sensibilizzazione in merito al circolo vizioso della violenza che può emanare dalla violenza fisica, sessuale e psicologica subita in età infantile o adolescenziale;

sviluppare programmi indirizzati agli autori di violenze contro le donne durante e dopo la loro condanna, al fine di evitare casi di recidività;

fornire terapie, assistenza, corsi di formazione e altre misure al fine di prevenire ulteriori vittimizzazioni e traumi, anche nel corso dei procedimenti giudiziari.

4. Incarica le strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei loro mandati, di:

migliorare la cooperazione con i pertinenti attori delle organizzazioni internazionali e regionali negli sforzi per raccogliere dati e statistiche disaggregate sui sessi in merito al verificarsi di ogni forma di violenza contro le donne nell'area dell'OSCE;

assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, nei loro sforzi volti a promuovere approcci comprensivi, efficaci e comprovati per combattere tutte le forme di violenza contro le donne, incluse la violenza sessuale e domestica, e rispondere meglio ai bisogni delle vittime.

### **(C) Protezione**

5. Incoraggia gli Stati partecipanti a:

assicurare che le vittime di tutte le forme di violenza contro le donne ricevano informazioni tempestive e adeguate sulle misure legali e i servizi di sostegno disponibili, come centri di crisi per

le violenze sessuali, centri di accoglienza o altre strutture pertinenti, così come assistenza sanitaria, e garantire che essi siano facilmente accessibili;

promuovere programmi e attività che conferiscano poteri e forniscano sostegno alle donne vittime di violenza.

6. Incarica le strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei loro mandati, di:

assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, per rafforzare le loro capacità di protezione delle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne;

facilitare lo scambio fra gli Stati partecipanti di informazioni, esperienze e migliori prassi relative alla protezione;

fornire assistenza tecnica agli Stati partecipanti che la richiedano, attraverso l'organizzazione di servizi di sostegno, quali linee telefoniche di emergenza, centri di crisi etc.;

offrire agli Stati partecipanti corsi di formazione specializzata per pertinenti professionisti degli Stati partecipanti interessati che si occupano delle vittime o degli autori di qualsiasi forma di violenza contro le donne, inclusa la violenza sessuale e domestica.

#### **(D) Procedimenti giudiziari**

7. Incoraggia gli Stati partecipanti a:

rafforzare gli sforzi volti a indagare, perseguire e punire gli autori di tutte le forme di violenza contro le donne e fornire alle vittime protezione e rimedi appropriati;

garantire lo sviluppo e l'attuazione efficace di legislazioni che perseguano penalmente la violenza contro le donne e che prevedano misure preventive e protettive, quali ordini di allontanamento e ordini di protezione di emergenza, laddove questi esistano, così come indagini, processi e pene appropriate per i colpevoli, anche al fine di porre fine all'impunità.

#### **(E) Partenariati**

8. Incoraggia gli Stati partecipanti a:

sviluppare politiche nazionali globali e coordinate volte a combattere tutte le forme di violenza sessuale contro le donne, che includano tutte le parti interessate, quali ad esempio le forze dell'ordine e il settore giudiziario, i parlamenti, le istituzioni nazionali per i diritti umani, servizi sanitari e sociali così come organizzazioni della società civile.

9. Incarica le strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei loro mandati, di:

migliorare la cooperazione con i pertinenti attori delle organizzazioni internazionali e regionali,

facilitare lo scambio di informazioni, esperienze e migliori prassi fra gli Stati partecipanti e fra tutti gli attori interessati nell'ambito della lotta a ogni forma di violenza contro le donne.

## Decisione N.8/14

### Addendum al Piano di azione 2004 dell'OSCE per la promozione della parità fra i sessi

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando tutti i pertinenti impegni dell'OSCE e in particolare il Piano di azione 2004 dell'OSCE per la promozione della parità fra i sessi (MC.DEC/14/04/Corr.1),

riconoscendo i progressi compiuti in attuazione del Piano di azione 2004 dell'OSCE per la promozione della parità fra i sessi dalla sua adozione,

riconoscendo la necessità di ulteriori miglioramenti nell'ambito di tale processo, come rilevato durante la Conferenza di riesame ad alto livello sulla parità tra i sessi tenutasi a Vienna nel luglio 2014, in relazione ai progressi e alle lacune nell'attuazione dei pertinenti impegni OSCE,

incarica gli Stati partecipanti:

di elaborare un Addendum alla Decisione N.14/04 del Consiglio dei ministri relativa al Piano di azione 2004 dell'OSCE per la promozione della parità fra i sessi, da presentare al Consiglio permanente per la sua adozione nel 2015.



# Documento della Ventiduesima riunione del Consiglio dei ministri

**Belgrado 2015**

---

## **I. Dichiarazioni del Consiglio dei ministri**

### **Dichiarazione ministeriale sulla prevenzione e il contrasto dell'estremismo violento e della radicalizzazione che conducono al terrorismo**

Noi, Ministri degli affari esteri degli Stati partecipanti dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa,

ricordando i pertinenti documenti dell'OSCE adottati nel campo della lotta al terrorismo (...),

sottolineando la nostra ferma e incondizionata condanna del terrorismo e dell'estremismo violento, nonché la nostra profonda solidarietà a tutte le vittime del terrorismo,

ribadendo l'impegno degli Stati partecipanti a lavorare insieme al fine di prevenire, reprimere, investigare e perseguire gli atti connessi al terrorismo, incluso il loro finanziamento, e ponendo l'accento sulla loro ferma determinazione a combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, come crimine che non ha giustificazioni, qualsiasi ne sia la motivazione o l'origine, e che il terrorismo e l'estremismo violento non possono e non devono essere associati ad alcuna razza, etnia, nazionalità o religione,

esprimendo particolare preoccupazione per il fatto che i giovani, inclusi i bambini, vengono coinvolti nella radicalizzazione al terrorismo e reclutati come combattenti terroristi stranieri, e riconoscendo l'importanza di lavorare con i giovani per prevenire e contrastare la radicalizzazione dei giovani al terrorismo,

condannando fermamente le manifestazioni di intolleranza, ivi incluse quelle basate sulla religione o sul credo, ribadendo la volontà degli Stati partecipanti di promuovere la tolleranza e la non discriminazione, il rispetto e la comprensione reciproci nelle proprie società, e riaffermando il nostro impegno a promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali, incluse la libertà di espressione e la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo,

esprimendo profonda preoccupazione per il fatto che alcuni crimini gravi perpetrati da terroristi o da gruppi terroristici, inclusi i combattenti terroristi stranieri, siano stati diretti contro persone e gruppi a causa della loro etnia, religione o credo, e riconoscendo il ruolo che la discriminazione e l'intolleranza possono svolgere nell'alimentare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo,

sottolineando l'impegno degli Stati partecipanti a adottare le misure necessarie a proteggere chiunque rientri nella loro giurisdizione contro gli atti di terrorismo, e a intraprendere azioni risolutive

per contrastare il terrorismo e i combattenti terroristi stranieri, (...), a sostegno dei nostri impegni OSCE pertinenti e in ottemperanza alle disposizioni applicabili ai sensi del diritto internazionale, incluso il diritto internazionale in materia di diritti umani, il diritto internazionale sui rifugiati e il diritto internazionale umanitario,

condannando fermamente la distruzione di siti religiosi e del patrimonio culturale, ivi inclusa la distruzione mirata di siti dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, da parte di terroristi, combattenti terroristi stranieri affiliati all'ISIL e altri gruppi terroristici,

riconoscendo il ruolo guida svolto dalle Nazioni Unite nell'ambito degli sforzi internazionali volti a prevenire e contrastare il terrorismo e l'estremismo violento, nonché l'impegno degli Stati partecipanti a dare piena attuazione alla Strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo,

guidati dalla nostra convinzione che la lotta al terrorismo e all'estremismo violento, conformemente ai principi e agli impegni dell'OSCE, richiede sforzi globali e sostenuti nell'affrontare le manifestazioni di terrorismo nonché i diversi fattori sociali, economici, politici e di altro tipo che potrebbero creare le condizioni che favoriscono il reclutamento e l'ottenimento del sostegno da parte di organizzazioni terroristiche,

ribadendo l'impegno degli Stati partecipanti a scambiare idee e migliori prassi nazionali riguardo le loro strategie e misure per contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo, al fine di rafforzare la cooperazione pratica,

prendendo atto del fatto che la radicalizzazione al terrorismo e il reclutamento da parte dei terroristi possono avere luogo nelle prigioni, e affermando pertanto l'importanza di elaborare e scambiare, ove appropriato, linee guida internazionali sulla reintegrazione, la riabilitazione e la prevenzione della radicalizzazione al terrorismo nelle prigioni,

ponendo l'accento sul ruolo primario degli Stati partecipanti nel prevenire e contrastare il terrorismo e l'estremismo violento, rispettando al contempo i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale,

ponendo l'accento sul ruolo importante che i giovani, le famiglie, le donne, le vittime del terrorismo, i capi religiosi, i responsabili dei settori culturali e educativi, la società civile, così come i mezzi di informazione possono svolgere per contrastare la narrativa divulgata dall'estremismo violento che può istigare a compiere atti terroristici, e per far fronte alle condizioni che favoriscono la diffusione del terrorismo, in particolare promuovendo il rispetto e la comprensione reciproci, la riconciliazione e la coesistenza pacifica tra le culture, e promuovendo e proteggendo i diritti umani, le libertà fondamentali, i principi di democrazia e lo stato di diritto,

(...)

invitiamo gli Stati partecipanti:

1. ad accrescere ulteriormente i loro sforzi volti a prevenire e contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo nei propri paesi, seguendo un approccio multidimensionale, e ad avvalersi a tale riguardo, ove appropriato e necessario, delle strutture esecutive dell'OSCE, incluse le operazioni sul terreno nell'ambito dei rispettivi mandati;
2. a rafforzare il loro impegno a contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo (...), e a sostegno degli impegni OSCE, sottolineando che qualsiasi fonte di entrate favorisce le operazioni di reclutamento e rafforza le capacità operative necessarie per organizzare e compiere atti terroristici;

3. a adottare le misure necessarie e appropriate, conformemente ai loro obblighi ai sensi del diritto internazionale, e nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, al fine di vietare per legge l'istigazione a commettere atti di terrorismo e di prevenire tale condotta;
4. a cooperare per prevenire e contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo, attraverso, tra l'altro, il rafforzamento delle capacità, il coordinamento dei piani e degli sforzi e la condivisione delle lezioni apprese, anche al fine di eliminare la fornitura di armi ai terroristi, prevenire la radicalizzazione al terrorismo, il reclutamento e la mobilitazione di singoli individui come terroristi, ivi inclusi i combattenti terroristi stranieri;
5. a prendere in considerazione, come appropriato, l'elaborazione e l'aggiornamento delle strategie antiterroristiche e dei piani d'azione nazionali, ivi incluse politiche e misure specifiche per prevenire e contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo, in applicazione degli impegni OSCE e conformemente ai loro obblighi ai sensi del diritto internazionale, incluse le norme sui diritti umani;
6. a promuovere un approccio onnicomprensivo a tutti i livelli per prevenire e contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo, ivi inclusi il coordinamento tra le autorità nazionali, la cooperazione tra gli Stati partecipanti e la cooperazione con le organizzazioni internazionali e regionali pertinenti;
7. a promuovere la ricerca e lo scambio di informazioni sulle condizioni che favoriscono la diffusione dell'estremismo violento e della radicalizzazione che conducono al terrorismo, e sui modi per contrastarle;
8. a incoraggiare i leader politici e le figure pubbliche, ivi inclusi la società civile e i leader religiosi, a contribuire alla prevenzione e al contrasto dell'estremismo violento e della radicalizzazione che conducono al terrorismo, condannando fermamente e prontamente l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo;
9. a promuovere ulteriormente i partenariati pubblico-privati nell'ambito del contrasto al terrorismo, come appropriato, tra le autorità pubbliche, il settore privato, la società civile, i membri o i rappresentanti di comunità religiose e i mezzi di informazione, in linea, tra l'altro, con la Decisione del Consiglio dei ministri N.10/08, al fine di contrastare l'istigazione al terrorismo e all'estremismo violento e alla radicalizzazione che conducono al terrorismo;
10. a migliorare la cooperazione internazionale e i partenariati pubblico-privati al fine di elaborare misure pratiche per contrastare l'utilizzo di Internet e altri mezzi allo scopo di istigare all'estremismo violento e alla radicalizzazione che conducono al terrorismo e di reclutare combattenti terroristi stranieri. Detta cooperazione internazionale e detti partenariati pubblico-privati potrebbero promuovere iniziative di comunicazione, anche attraverso i social media, per contrastare messaggi di estremismo violento, rispettando al contempo pienamente il diritto alla libertà di opinione ed espressione;
11. a prendere in considerazione l'opportunità di sviluppare approcci alla prevenzione del terrorismo e al contrasto dell'estremismo violento e della radicalizzazione che conducono al terrorismo basati sulla polizia di prossimità, anche a livello locale, conformemente alla legislazione nazionale e al diritto internazionale;

12. a incoraggiare un dialogo e una cooperazione aperti e trasparenti, interculturali, interconfessionali e interreligiosi, al fine di contribuire, tra l'altro, ad accrescere la tolleranza, il rispetto e la comprensione reciproci a livello locale, nazionale, regionale e internazionale;

13. a tenere conto della prospettiva di genere nei loro sforzi volti a contrastare il terrorismo e a prevenire l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo, concentrandosi sull'emancipazione delle donne e sulla partecipazione delle donne nonché degli uomini a tali sforzi;

14. a coinvolgere e fornire maggior potere ai giovani al fine di prevenire e contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo, tra l'altro:

(a) creando un clima favorevole e opportunità per la partecipazione e l'impegno volontario e libero dei giovani nella vita pubblica e nella promozione dei diritti umani, delle libertà fondamentali, dei principi di democrazia, dello stato di diritto, della tolleranza, della non discriminazione, del dialogo, del rispetto e della comprensione reciproci, facilitandone altresì l'accesso ai servizi sociali;

(b) sostenendo i giovani che desiderano contribuire a tali sforzi attraverso la formazione scolastica e presso gli istituti di educazione superiore;

(c) sostenendo iniziative di sensibilizzazione condotte dai giovani e incentrate sui giovani, anche su Internet e i social media, atte a prevenire e contrastare la loro radicalizzazione al terrorismo e a promuovere il rispetto per i diritti umani, le libertà fondamentali, la tolleranza e la non discriminazione;

(d) promuovendo programmi che facilitino l'accesso dei giovani all'occupazione;

15. a prendere in considerazione l'opportunità di sostenere le attività dell'OSCE in tutte e tre le dimensioni della sicurezza, anche attraverso contributi finanziari volontari, che concorrono agli sforzi globali di prevenzione e contrasto dell'estremismo violento e della radicalizzazione che conducono al terrorismo, riconoscendo al contempo il ruolo guida delle Nazioni Unite;

16. a invitare i Partner per la cooperazione dell'OSCE a impegnarsi attivamente con noi per rafforzare il nostro dialogo e la nostra cooperazione nella prevenzione e nel contrasto dell'estremismo violento e della radicalizzazione che conducono al terrorismo, rispettando e proteggendo i diritti umani e le libertà fondamentali in tale contesto, prevenendo e contrastando le manifestazioni di intolleranza e discriminazione, incluse quelle basate sulla religione o sul credo, sulla xenofobia, sulla violenza, promuovendo altresì il dialogo interconfessionale, interreligioso e interculturale, prendendo atto della Dichiarazione dei giovani adottata ad Amman sui giovani, la pace e la sicurezza del 22 agosto 2015, e a incoraggiare i Partner per la cooperazione a continuare ad avvalersi al meglio dei principi, delle norme e degli impegni dell'OSCE, così come dei suoi strumenti pertinenti;

17. incoraggiamo i parlamentari a continuare il dialogo al fine di rafforzare la legislazione che è essenziale per combattere il terrorismo, promuovendo la solidarietà con le vittime di terrorismo, e li incoraggiamo a condannare fermamente e prontamente l'intolleranza, la discriminazione, il terrorismo, l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo;

esortiamo le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei rispettivi mandati e delle risorse disponibili:

18. a continuare a sostenere gli Stati partecipanti, su richiesta, nel prevenire e contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo, seguendo un approccio multidimensionale, anche in relazione ai giovani, come appropriato;

19. a facilitare lo scambio di esperienze pratiche e buone prassi, e, su richiesta, fornire assistenza come appropriato, tra l'altro, al fine di:

(a) promuovere la ricerca e lo scambio di informazioni sulle condizioni che favoriscono l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo e sulle modalità per contrastarle;

(b) elaborare, come appropriato, strategie antiterroristiche e piani d'azione nazionali, incluse politiche e misure volte a contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo;

(c) integrare una prospettiva di genere nell'ambito della prevenzione e del contrasto dell'estremismo violento e della radicalizzazione che conducono al terrorismo, concentrandosi in particolare sull'emancipazione femminile e sulla partecipazione delle donne nonché degli uomini a tali sforzi;

(d) assistere gli Stati partecipanti nello sviluppo di attività pratiche, in partenariato con la società civile e con il settore privato, come appropriato, e sostenere l'elaborazione di politiche, approcci e strategie per prevenire e contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo;

(e) promuovere lo scambio di migliori prassi, come appropriato, ed esaminare la possibilità di elaborare linee guida internazionali sulla riabilitazione, reintegrazione e prevenzione della radicalizzazione nelle prigioni;

(f) attuare approcci alla prevenzione del terrorismo e al contrasto dell'estremismo violento e della radicalizzazione che conducono al terrorismo basati sulla polizia di prossimità;

(g) promuovere la cooperazione tra esperti dei governi, della società civile, del mondo accademico, dei mezzi di informazione e del settore privato per prevenire e contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo;

(h) rafforzare il ruolo della società civile, delle donne, dei giovani e dei leader religiosi nella prevenzione e nel contrasto dell'estremismo violento e della radicalizzazione che conducono al terrorismo;

(i) promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali, così come lo stato di diritto, nell'ambito delle misure per prevenire il terrorismo e contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo;

(j) affrontare i fattori socioeconomici negativi nel contesto della prevenzione del terrorismo e del contrasto dell'estremismo violento e della radicalizzazione che conducono al terrorismo;

(k) incoraggiare iniziative educative e altre misure che promuovano la tolleranza e la non discriminazione e la non violenza, che sensibilizzino l'opinione pubblica e contrastino gli stereotipi xenofobi, l'intolleranza e la discriminazione, nell'ambito degli sforzi volti a prevenire e contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo;

(l) riconoscere il ruolo che i mezzi di informazione svolgono nel favorire il dibattito pluralistico e incoraggiare la professionalità e l'autoregolamentazione volontaria dei mezzi di informazione, al fine di promuovere la tolleranza per la diversità etnica, religiosa, linguistica e culturale, e prevenire e contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo, rispettando l'indipendenza e la libertà dei mezzi di informazione;

20. a cooperare con le Nazioni Unite e altre organizzazioni e iniziative internazionali e regionali pertinenti, al fine di evitare la duplicazione degli sforzi e massimizzare le sinergie per prevenire e contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo;

21. a sostenere i Partner per la cooperazione conformemente ai bisogni e alle priorità da loro individuate, come sancito nella Decisione del Consiglio dei ministri N.5/11 sui Partner per la cooperazione, e in linea con le procedure stabilite e ove richiesto;

(...)

### **Dichiarazione ministeriale sui giovani e la sicurezza**

Noi, membri del Consiglio dei ministri dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, ricordiamo gli impegni OSCE relativi ai giovani, basati su pertinenti disposizioni dell'Atto finale di Helsinki.

Prendiamo atto degli sforzi compiuti dall'attuale Presidenza dell'OSCE e da quelle precedenti e sottolineiamo l'importanza di promuovere l'attuazione degli impegni OSCE sui giovani, particolarmente nel campo dell'educazione e sul ruolo che i giovani possono svolgere nel sostenere gli Stati partecipanti nell'attuazione degli impegni OSCE in tutte le tre dimensioni dell'OSCE.

Riconosciamo che i giovani e i bambini richiedono un'attenzione particolare e che le loro esigenze, le loro preoccupazioni e i loro interessi dovrebbero essere trattati in modo globale.

### **Dichiarazione ministeriale sul potenziamento degli sforzi volti a contrastare il terrorismo a seguito dei recenti attentati terroristici**

Noi, Ministri degli affari esteri degli Stati partecipanti dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, siamo inorriditi dai mortali attentati terroristici contro civili avvenuti in tutta l'area dell'OSCE e nei paesi limitrofi nel 2015; esprimiamo il nostro sentito cordoglio alle famiglie delle vittime, ai popoli e ai governi colpiti dagli attacchi, e auguriamo pronta guarigione a coloro che sono rimasti feriti.

Condanniamo senza riserve e con la massima fermezza tutti gli attentati terroristici, inclusi l'uccisione indiscriminata di civili e i deliberati attacchi contro individui e comunità, perpetrati tra l'altro sulla base della loro religione o del loro credo, in particolare dallo Stato Islamico in Iraq e nel Levante, noto anche come DAESH (ISIL/DAESH), dal Fronte Al-Nusrah (ANF) e da tutti gli altri soggetti, gruppi, iniziative ed entità associate con Al-Qaeda, che rappresentano una minaccia globale e senza precedenti per la pace e la sicurezza internazionale.

Riaffermiamo che il terrorismo, in tutte le sue forme e manifestazioni, costituisce una delle più gravi minacce alla pace e alla sicurezza internazionali e che qualunque atto di terrorismo è un atto criminale e ingiustificabile, a prescindere dalla sua motivazione, ovunque e da chiunque sia commesso, e che il terrorismo non può e non deve essere associato ad alcuna razza, religione, nazionalità o civiltà.

Siamo impegnati a potenziare i nostri sforzi volti ad affrontare la minaccia del terrorismo, compresa la minaccia dei combattenti terroristi stranieri, (...).

(...)

Riaffermiamo il nostro impegno a rimanere uniti nella lotta al terrorismo e a operare insieme per prevenire e reprimere gli atti terroristici, nonché a contrastare le condizioni che ne favoriscono la diffusione, attraverso una maggiore solidarietà e cooperazione internazionale, nel pieno riconoscimento del ruolo centrale delle Nazioni Unite e in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e altri obblighi derivanti dal diritto internazionale applicabile, in particolare il diritto internazionale in materia di diritti umani, il diritto internazionale dei rifugiati e il diritto umanitario internazionale, nonché attraverso la piena attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della Strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo.

Sottolineiamo che il rispetto dei diritti umani, le libertà fondamentali e lo stato di diritto sono complementari e sinergici a efficaci misure di lotta al terrorismo e che sono parte essenziale di un efficace sforzo contro il terrorismo, e rileviamo l'importanza del rispetto dello stato di diritto al fine di poter prevenire e combattere efficacemente il terrorismo.

Ribadiamo la nostra determinazione e il nostro impegno a cooperare pienamente nelle attività di prevenzione e lotta al terrorismo in linea con i nostri obblighi derivanti dal diritto internazionale al fine di individuare, negare rifugio e assicurare alla giustizia, sulla base del principio "estradare o perseguire", chiunque sostenga, faciliti, partecipi o tenti di partecipare al finanziamento, alla pianificazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti terroristici o offra rifugio agli esecutori.

Sottolineiamo che il terrorismo può essere sconfitto solo con un approccio determinato e globale che coinvolga la partecipazione attiva e la collaborazione di tutti gli Stati partecipanti e di pertinenti organizzazioni internazionali e regionali, nonché, ove appropriato, della società civile, per impedire, indebolire, isolare e neutralizzare la minaccia terroristica.

(...)

Siamo convinti che la lotta al terrorismo, nel rispetto dei principi e degli impegni dell'OSCE, richieda sforzi globali e sostenuti per affrontare le manifestazioni del terrorismo, nonché i diversi fattori sociali, economici, politici e di altro tipo che potrebbero creare le condizioni che consentono alle organizzazioni terroristiche di reclutare adepti e di acquisire sostegno, pur riconoscendo che nessuna condizione può scusare o giustificare atti di terrorismo.

Riaffermiamo la ferma determinazione degli Stati partecipanti a tutelare i principi fondamentali su cui si basa l'OSCE, ad attuare tutti gli impegni dell'OSCE, in particolare quelli relativi alla prevenzione e alla lotta al terrorismo, incluso il fenomeno dei combattenti terroristi stranieri, a contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducano al terrorismo, a rispettare i diritti umani e lo stato di diritto e a promuovere la tolleranza e la non discriminazione, il rispetto e la comprensione reciproci nelle nostre società.

# Documento della Ventitreesima riunione del Consiglio dei ministri

## Amburgo 2016

---

### I. Dichiarazioni del Consiglio dei ministri

#### Dichiarazione sul rafforzamento degli sforzi dell'OSCE volti a prevenire e a contrastare il terrorismo

1. Noi, Ministri degli affari esteri degli Stati partecipanti dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, condanniamo nei termini più assoluti tutti gli attentati terroristici compiuti nell'intera area dell'OSCE, nelle regioni limitrofe e in tutto il mondo, in particolare nel 2016. Riaffermiamo la nostra solidarietà alle vittime del terrorismo e sottolineiamo la necessità di promuovere la solidarietà internazionale a loro sostegno e di garantire che esse siano trattate con dignità e rispetto. Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio alle famiglie delle vittime e ai popoli e ai governi che sono stati colpiti.

2. Condanniamo senza riserve ed esprimiamo il nostro sdegno per l'uccisione indiscriminata e deliberata di civili, per le numerose atrocità e per le persecuzioni contro individui e comunità perpestrate tra l'altro sulla base della loro religione o del loro credo da organizzazioni terroristiche, in particolare dal cosiddetto Stato Islamico in Iraq e nel Levante, noto anche come DAESH (ISIL/DAESH), Al-Qaeda, ANF/Jabhat Fatah al-Sham, e da soggetti, gruppi, iniziative ed entità associati.

3. Riaffermiamo che il terrorismo, in tutte le sue forme e manifestazioni, costituisce una delle più gravi minacce alla pace e alla sicurezza internazionali e che qualunque atto di terrorismo è un atto criminale e ingiustificabile, a prescindere dalla sua motivazione, e che il terrorismo non può e non deve essere associato ad alcuna razza, religione, nazionalità o civiltà.

4. Sottolineiamo il ruolo centrale delle Nazioni Unite nel prevenire e combattere il terrorismo e riaffermiamo con forza il nostro impegno a adottare le misure necessarie a proteggere chiunque rientri nella nostra giurisdizione da atti di terrorismo e la necessità di intraprendere ogni iniziativa nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite e di tutti gli obblighi derivanti dal diritto internazionale applicabile, in particolare il diritto internazionale in materia di diritti umani, il diritto internazionale dei rifugiati e il diritto umanitario internazionale, nonché delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Conformemente a tali documenti, sottolineiamo l'importanza dei nostri impegni ai sensi della Strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo. Prendiamo inoltre atto dei pertinenti documenti sulle buone prassi adottati dal Foro mondiale contro il terrorismo.

5. Richiamiamo tutti i pertinenti documenti OSCE adottati nel quadro della prevenzione e della lotta contro il terrorismo sotto le Presidenze precedenti. (...)

6. Sottolineiamo il ruolo primario degli Stati partecipanti nel prevenire e contrastare il terrorismo nonché l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo (VERLT), pur



nel rispetto dei loro obblighi ai sensi del diritto internazionale, con particolare riguardo ai diritti umani e alle libertà fondamentali. Riaffermiamo con forza la nostra determinazione e il nostro impegno a rimanere uniti nel prevenire e combattere il terrorismo attraverso una maggiore solidarietà e cooperazione internazionale e un approccio determinato e globale a tutti i livelli pertinenti, che coinvolga la partecipazione attiva e la collaborazione di tutti gli Stati partecipanti e delle pertinenti organizzazioni internazionali e regionali. Riconosciamo che gli Stati partecipanti dovrebbero adottare misure coerenti con i loro impegni OSCE e, pur mantenendo la titolarità nazionale, affrontare le condizioni che favoriscono la diffusione del terrorismo, riconoscendo al contempo che nessuna condizione può legittimare o giustificare atti di terrorismo. In questo contesto, riconosciamo la necessità di affrontare la minaccia posta dalle narrative utilizzate dai terroristi, tra cui la giustificazione pubblica del terrorismo, l'incitamento e il reclutamento, e sollecitiamo gli Stati partecipanti ad agire in modo cooperativo al fine di elaborare le più efficaci risposte a tale minaccia, nel rispetto del diritto internazionale, incluso il diritto internazionale in materia di diritti umani.

(...)

8. Ribadiamo che coloro che partecipano al finanziamento, alla pianificazione, alla facilitazione, alla preparazione o all'attuazione di atti terroristici devono rispondere di tali atti ed essere assicurati alla giustizia sulla base del principio "estradare o perseguire", conformemente agli obblighi previsti dal diritto internazionale nonché dalle legislazioni nazionali applicabili. Ribadiamo la nostra determinazione e il nostro impegno a cooperare pienamente nelle attività di prevenzione e lotta al terrorismo, nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e in conformità con gli obblighi previsti dal diritto internazionale. Esortiamo gli Stati a cooperare negli sforzi per far fronte alla minaccia posta dai terroristi, ivi inclusi i combattenti terroristi stranieri e rimpatriati, tra l'altro sviluppando e attuando, dopo l'azione penale, strategie di riabilitazione e reinserimento.

9. Poniamo l'accento sull'importanza cruciale di condividere le informazioni, soprattutto per quanto riguarda i combattenti terroristi stranieri, i documenti di viaggio rubati e smarriti, le armi e i beni culturali saccheggiati o rubati come gli oggetti antichi, e incoraggiamo tutti gli Stati ad avvalersi pienamente dei meccanismi multilaterali e bilaterali e dei sistemi di scambio di dati disponibili.

10. Sottolineiamo l'importanza della cooperazione tra gli Stati partecipanti dell'OSCE, anche con il coinvolgimento, ove appropriato, della società civile, al fine di prevenire e combattere il terrorismo. Sottolineiamo inoltre l'importante ruolo che la società civile, in particolare i giovani, le famiglie, le donne, le vittime del terrorismo, i leader religiosi e i rappresentanti del mondo culturale e dell'istruzione, così come i mezzi d'informazione e il settore privato, può svolgere nel prevenire l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo (VERLT), tra l'altro, contrastando i messaggi dei terroristi e dell'estremismo violento e offrendo alternative a tali narrative, anche su Internet, sui social media e sui mezzi d'informazione. Incoraggiamo i rappresentanti politici e pubblici, tra cui la società civile e i leader religiosi a condannare fermamente e prontamente l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo;

(...)

12. Accogliamo con favore le attività svolte dalle strutture esecutive dell'OSCE, incluse le istituzioni dell'OSCE, nell'ambito dei mandati esistenti e delle risorse disponibili, a sostegno dell'attuazione degli impegni OSCE nel campo della prevenzione e del contrasto del terrorismo, in linea con l'approccio globale dell'OSCE alla sicurezza.

13. Invitiamo i Partner OSCE per la cooperazione a unirsi a noi nel sostenere questa dichiarazione.

## II. Decisioni del Consiglio dei ministri

### Decisione N.3/16

#### Ruolo dell'OSCE nella gestione dei grandi movimenti di migranti e di rifugiati

Il Consiglio dei ministri,

riconoscendo che i benefici e le opportunità di una migrazione sicura, ordinata e regolare sono considerevoli e spesso sottostimati, rilevando al contempo che la migrazione irregolare su vasta scala presenta spesso sfide complesse, e riconoscendo il sostanziale contributo economico e sociale che i migranti e i rifugiati possono apportare a una crescita inclusiva e a uno sviluppo sostenibile,

riconoscendo il ruolo guida delle Nazioni Unite,

elogiando gli sforzi compiuti sin dal 2015 dalle Presidenze serba e tedesca dell'OSCE per affrontare con più efficacia le questioni relative a una gestione di tali movimenti nel quadro dell'OSCE,

prendendo atto delle numerose attività specifiche connesse alla migrazione e ai rifugiati già intraprese dalle strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei mandati esistenti, nonché dagli Stati partecipanti, basate sugli impegni OSCE esistenti, su documenti delle Nazioni Unite e su politiche nazionali,

basandosi sui dibattiti approfonditi svoltisi in seno all'OSCE, (...),

2. incoraggia le strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei mandati esistenti e delle risorse disponibili, a continuare il loro lavoro sulla questione della migrazione, anche attraverso il potenziamento delle attività che prevedono lo scambio di migliori pratiche e rafforzando il dialogo e la cooperazione con i Partner per la cooperazione in modo da integrare le attività intraprese da altre organizzazioni internazionali e agenzie pertinenti;

3. incoraggia gli Stati partecipanti ad avvalersi anche della piattaforma dell'OSCE, così come di altri organi di lavoro pertinenti dell'OSCE, al fine di continuare ad affrontare le questioni connesse alla migrazione nel cui ambito l'OSCE ha sviluppato competenze, e a migliorare il dialogo su questioni connesse alla migrazione relativamente all'elaborazione di possibili misure efficaci e approcci comuni per farvi fronte.

### Decisione N.4/16

#### Rafforzamento del buongoverno e promozione della connettività

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando la pertinenza e il nostro pieno rispetto di tutte le norme, i principi e gli impegni OSCE relativi alla nostra cooperazione nella dimensione economica e ambientale e tenendo conto dell'approccio globale alla sicurezza dell'OSCE,

riaffermando gli impegni dell'OSCE in materia di lotta alla corruzione, (...), (...)

riconoscendo che il buongoverno, la trasparenza e la responsabilità sono requisiti essenziali per la crescita economica, il commercio, gli investimenti e lo sviluppo sostenibile, contribuendo in tal modo alla stabilità, alla sicurezza e al rispetto dei diritti umani nell'area dell'OSCE,

riconoscendo che la corruzione e l'assenza di buongoverno costituiscono potenziali fonti di tensione che minano la stabilità e la sicurezza degli Stati partecipanti,

prendendo atto che il buongoverno, lo stato di diritto, la prevenzione e la lotta alla corruzione, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, nonché un solido quadro normativo, compresa una adeguata tutela di quanti denunciano attività illecite (whistle-blower), un settore pubblico integerrimo, aperto, trasparente e responsabile e un governo d'impresa imperniato su una gestione efficiente, su procedure appropriate di auditing, sulla responsabilità e l'adesione e il rispetto delle leggi, delle norme e delle disposizioni vigenti, un'etica aziendale e codici di condotta frutto di una stretta consultazione con il mondo dell'imprenditoria e la società civile, sono elementi fondamentali per la promozione di un clima imprenditoriale e di investimenti positivo nell'area OSCE,

accogliendo con favore il fatto che quasi tutti gli Stati partecipanti hanno ratificato o aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) e si adoperano a favore della attuazione degli impegni da essa derivanti,

(...)

affermando che una gestione trasparente delle risorse pubbliche da parte di istituzioni forti e ben funzionanti, un servizio pubblico professionale ed efficace, così come solide procedure di bilancio e di aggiudicazione degli appalti pubblici sono componenti fondamentali del buongoverno,

riconoscendo l'importanza di una partecipazione attiva del settore privato, comprese le piccole e medie imprese, della società civile e dei mezzi di informazione nel prevenire e contrastare la corruzione nonché nel promuovere un clima sano per l'imprenditoria e gli investimenti,

riconoscendo che i processi e gli accordi di integrazione regionale e sub-regionale possono imprimere uno slancio considerevole allo sviluppo commerciale ed economico nell'area dell'OSCE e nei suoi Stati partecipanti,

(...)

riaffermando che la nostra cooperazione economica dovrebbe poggiare sulla solidarietà, sulla trasparenza, su partenariati equi e non discriminatori, sulla reciproca responsabilità e sul pieno rispetto degli interessi degli Stati partecipanti dell'OSCE nonché, se del caso, sulla riduzione al minimo, in linea con i nostri obblighi internazionali, delle conseguenze negative che azioni economiche potrebbero avere sugli altri Stati partecipanti,

(...)

riconoscendo l'importanza della piena adesione da parte del settore pubblico e privato alle norme sociali, ambientali e del lavoro e il loro contributo al buongoverno e allo sviluppo sostenibile,

(...)

riaffermando gli impegni assunti in seno all'OSCE in materia di buongoverno, rimarcando la nostra determinazione a contrastare la tratta di esseri umani in tutte le sue forme e riconoscendo il ruolo che la trasparenza e la responsabilità nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici possono svolgere ai fini della prevenzione e della lotta alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento di manodopera,

Rafforzamento del buongoverno, promozione della trasparenza e miglioramento del clima economico

1. Incoraggia gli Stati partecipanti a aderire, ratificare e attuare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) e a scambiare informazioni e migliori prassi sul secondo ciclo di riesame dell'UNCAC, come stabilito dalla Convenzione stessa;
  2. incoraggia gli Stati partecipanti, ove appropriato, ad attuare e ad aderire ad altre pertinenti norme internazionali (...), e a concorrere a intensificare il coinvolgimento di tutte le parti interessate pertinenti, inclusa la società civile e la comunità imprenditoriale nella loro attuazione (...);
  3. incoraggia gli Stati partecipanti a promuovere lo scambio di migliori prassi tra tutte le pertinenti parti di interessate che concorrono al buongoverno della cosa pubblica e del mondo dell'imprenditoria, alla promozione della trasparenza e alla prevenzione e alla lotta alla corruzione anche nella sfera ambientale;
  4. esorta gli Stati partecipanti a promuovere ulteriormente l'integrità, la responsabilità e l'efficienza nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, anche assicurando che le decisioni dei pertinenti settori di governo non vengano indebitamente influenzate da interessi privati e garantendo appropriati requisiti di trasparenza per le aziende che partecipano alle gare d'appalto;
  5. sollecita gli Stati partecipanti ad agevolare un adeguato accesso alle informazioni degli organismi di governo accrescendo la responsabilità del settore pubblico e stimolando la partecipazione dei cittadini attraverso l'e-governance;
  6. incarica le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, incluse le sue operazioni sul terreno, nell'ambito dei rispettivi mandati e delle risorse disponibili, di contribuire a incentivare la cooperazione tra gli Stati partecipanti, il settore privato e la società civile e di coinvolgere attivamente il settore privato e la società civile nelle loro attività di rafforzamento del buongoverno, di promozione della trasparenza e di miglioramento del clima economico e degli investimenti;
- (...)

Rafforzamento del buongoverno attraverso l'adesione alle norme sociali, ambientali e del lavoro

15. Incoraggia gli Stati partecipanti a favorire trasporti e scambi commerciali in condizioni di sicurezza prevenendo al contempo i traffici illeciti conformemente alle disposizioni del diritto internazionale e degli accordi sottoscritti dall'OSCE, nonché a intensificare gli sforzi volti a superare sfide come lo sfruttamento della manodopera e luoghi di lavoro scarsamente ispezionati e regolamentati;
16. invita gli Stati partecipanti ad adoperarsi per una migliore attuazione delle norme sociali, ambientali e del lavoro internazionalmente riconosciute delle Nazioni Unite, dell'OIL e, ove appropriato, dell'OCSE;
17. sprona gli Stati partecipanti a promuovere, in cooperazione con il settore privato, modelli di produzione e di consumo sostenibile basati sulle norme sociali, ambientali e del lavoro internazionalmente riconosciute;
18. incarica le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, incluse le sue operazioni sul terreno, nell'ambito dei rispettivi mandati e delle risorse disponibili, ad assistere gli Stati partecipanti nello scambio di migliori prassi per accrescere la consapevolezza dell'importanza delle norme sociali,

ambientali e del lavoro internazionalmente riconosciute, rafforzare il buongoverno e promuovere la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici;

Rafforzamento dei partenariati pubblico-privati per contrastare la corruzione, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

19. Incoraggia gli Stati partecipanti a facilitare la cooperazione tra le forze dell'ordine, la magistratura, le unità di intelligence finanziaria e altri pertinenti attori, nonché tra il settore pubblico e privato e la società civile, inclusi i mezzi di informazione, per contrastare la corruzione, il riciclaggio di denaro e altri reati finanziari;

20. incarica le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, incluse le sue operazioni sul terreno, nell'ambito dei rispettivi mandati e delle risorse disponibili, a promuovere il dialogo e la cooperazione tra i governi, il settore privato e la società civile al fine di sostenere gli sforzi a favore del buongoverno, ivi inclusa la lotta contro la corruzione, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e di affrontare gli ostacoli posti alla crescita economica e allo sviluppo sostenibile;

21. incoraggiare i Partner per la cooperazione ad attuare volontariamente le disposizioni della presente decisione.

### **Decisione N.5/16**

#### **Iniziative dell'OSCE relative alla riduzione dei rischi di conflitto derivanti dall'uso di tecnologie informatiche e di comunicazione**

Il Consiglio dei ministri (...),

ribadendo che le iniziative degli Stati partecipanti dell'OSCE volte a ridurre i rischi di conflitto derivanti dall'uso di tecnologie informatiche e di comunicazione saranno conformi al diritto internazionale, ivi incluse tra l'altro la Carta delle Nazioni Unite e la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, nonché all'Atto finale di Helsinki, e alle loro responsabilità di rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali,

accogliendo con favore la risoluzione A/RES/70/237 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e sottolineando l'importanza che i rapporti del 2010, 2013 e 2015 del Gruppo di esperti governativi delle Nazioni Unite sugli sviluppi nel campo dell'informazione e delle telecomunicazioni nel contesto della sicurezza internazionale rappresenta per le iniziative dell'OSCE volte a ridurre i rischi di conflitto derivanti dall'uso di tecnologie informatiche e di comunicazione,

sottolineando l'importanza delle misure di rafforzamento della fiducia dell'OSCE per ridurre i rischi di conflitto derivanti dall'uso di tecnologie informatiche e di comunicazione a integrazione degli sforzi a livello globale, regionale e sub-regionale in questo campo,

sottolineando l'importanza della comunicazione a tutti i livelli di autorità al fine di ridurre i rischi di conflitto derivanti dall'uso di tecnologie informatiche e di comunicazione,

(...)

1. approva l'adozione della Decisione del Consiglio permanente N.1202 del 10 marzo 2016 sulle misure OSCE per il rafforzamento della fiducia volte a ridurre i rischi di conflitto derivanti dall'uso di tecnologie informatiche e di comunicazione;

2. sottolinea l'importanza di dare attuazione alle esistenti misure OSCE di rafforzamento della fiducia volte a ridurre i rischi di conflitto derivanti dall'uso di tecnologie informatiche e di comunicazione e di elaborare ulteriori misure di rafforzamento della fiducia (...);

3. accoglie con favore le attività svolte dagli Stati partecipanti per dare attuazione alle esistenti misure OSCE di rafforzamento della fiducia volte a ridurre i rischi di conflitto derivanti dall'uso di tecnologie informatiche e di comunicazione e rileva a tale riguardo l'importanza di aggiornare con continuità i punti di contatto nazionali al fine di agevolare la pertinente comunicazione e il dialogo;

4. incoraggia tutti gli Stati partecipanti a contribuire all'attuazione delle misure OSCE di rafforzamento della fiducia volte a ridurre i rischi di conflitto derivanti dall'uso di tecnologie informatiche e di comunicazione;

5. riconosce l'importanza di un efficace scambio di informazioni tra gli Stati partecipanti relativo alle misure OSCE di rafforzamento della fiducia volte a ridurre i rischi di conflitto derivanti dall'uso di tecnologie informatiche e di comunicazione e, tra l'altro, di assicurare comunicazioni rapide al livello di autorità tecnico e politico e di elaborare procedure per tenere consultazioni al fine di ridurre i rischi di malintesi e dell'eventuale emergere di tensioni politiche o militari o di un conflitto che possa derivare dall'uso di tecnologie informatiche e di comunicazione;

6. si propone di esaminare, nell'ambito del gruppo di lavoro informale transdimensionale istituito ai sensi della Decisione del Consiglio permanente N.1039 sotto gli auspici del Comitato per la sicurezza, modalità per rafforzare il lavoro dell'OSCE come piattaforma pratica di attuazione costruttiva ed efficiente e per un eventuale sviluppo di ulteriori misure di rafforzamento della fiducia volte a ridurre i rischi di conflitto derivanti dall'uso di tecnologie informatiche e di comunicazione;

7. invita gli Stati partecipanti a presentare a tal fine proposte concrete entro il 30 giugno 2017;

8. incoraggia le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE ad assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, nell'attuazione delle misure OSCE di rafforzamento della fiducia volte a ridurre i rischi di conflitto derivanti dall'uso di tecnologie informatiche e di comunicazione e a potenziare le pertinenti capacità e processi nazionali, nei limiti delle risorse disponibili;

(...)

10. sottolinea che le ulteriori attività dell'OSCE volte a ridurre i rischi di conflitto derivanti dall'uso di tecnologie informatiche e di comunicazione, incluse quelle delle pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, dovrebbero basarsi sulle iniziative OSCE esistenti, essere in linea con i rispettivi mandati e con gli impegni OSCE, integrare le iniziative delle Nazioni Unite, di organizzazioni internazionali e di altri consessi regionali, ed essere organizzate nei limiti delle risorse disponibili;

11. invita i Partner OSCE per la cooperazione a rafforzare il dialogo sulle iniziative volte a ridurre i rischi di conflitto derivanti dall'uso di tecnologie informatiche e di comunicazione.

## **Decisione N.6/16**

### **Potenziamento dell'uso delle informazioni anticipate sui passeggeri**

Noi, Ministri degli affari esteri degli Stati partecipanti dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa,

ribadendo la necessità di combattere il terrorismo, che costituisce una delle più gravi minacce per la pace e la sicurezza internazionali, (...)

(...)

ribadendo la Dichiarazione ministeriale sul ruolo dell'OSCE nel contrasto al fenomeno dei combattenti terroristi stranieri (...), che impegna gli Stati partecipanti dell'OSCE a impedire gli spostamenti di combattenti terroristi stranieri grazie a efficaci controlli alle frontiere e controlli sul rilascio di documenti di identità e documenti di viaggio, a scambiare informazioni in tal senso e ad attuare le decisioni del Consiglio dei ministri N.7/03, 4/04, 6/06 e 11/09 sulla sicurezza dei documenti di viaggio nel pieno rispetto degli obblighi ai sensi del diritto internazionale, con particolare riguardo al diritto internazionale in materia di diritti umani e al diritto internazionale dei rifugiati, anche per garantire che coloro che commettono, organizzano o facilitano atti di terrorismo non abusino dello status di rifugiato,

dichiarando la nostra intenzione di individuare e prevenire lo spostamento di combattenti terroristi stranieri (...),

decidiamo che gli Stati partecipanti dell'OSCE si impegnino a:

1. istituire sistemi di informazioni anticipate sui passeggeri (API) (...) in modo efficace dati sui passeggeri e/o l'equipaggio di compagnie aeree operanti sul loro territorio;
2. considerare la creazione a livello nazionale di un sistema interattivo per lo scambio di dati API (iAPI) al fine di prevenire gli spostamenti di combattenti terroristi stranieri (...);
3. (...) riconoscendo che spetta agli Stati assicurare l'attuazione di adeguate misure di sicurezza agli aeroporti;
4. collaborare con tutte le pertinenti parti interessate nazionali nell'attuazione dei sistemi API a livello nazionale e considerare l'istituzione di un'autorità competente a ricevere, a nome di tutte le altre autorità, tutti i dati relativi ai passeggeri, nei diversi formati, attraverso uno sportello unico di raccolta dei dati;
5. accrescere il valore aggiunto dei dati API cercando di stabilire un controllo incrociato automatizzato di tali dati con le pertinenti liste di controllo delle autorità nazionali, regionali e internazionali, con particolare riguardo alle banche dati dell'INTERPOL e dell'elenco ONU delle parti soggette a sanzioni;
6. fornire assistenza finalizzata alla creazione di un sistema API da parte di Stati partecipanti che la richiedano;

incarichiamo le strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei rispettivi mandati e delle risorse disponibili, di:

7. sostenere gli sforzi globali di sensibilizzazione sui requisiti previsti dalle risoluzioni 2178 (2014) e 2309 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di informazioni anticipate sui passeggeri e determinare le necessità in materia di assistenza tecnica degli Stati partecipanti che la richiedano, nonché individuare potenziali donatori ai fini del rafforzamento delle capacità;
8. prestare sostegno agli Stati partecipanti che lo richiedano nella creazione di sistemi API, in cooperazione con pertinenti organizzazioni internazionali e regionali.

# Documento della Ventiquattresima riunione del Consiglio dei ministri

**Vienna 2017**

---

## **II. Decisioni del Consiglio dei ministri**

### **Decisione N.5/17**

**Potenziamento delle iniziative dell'OSCE volte a ridurre i rischi di conflitto derivanti dall'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione**

Il Consiglio dei ministri (...),

rilevando le enormi possibilità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per lo sviluppo sociale ed economico e la loro crescente importanza per la comunità internazionale,

riconoscendo che gli Stati partecipanti dell'OSCE traggono vantaggio da un contesto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione aperto, sicuro, stabile, accessibile e pacifico,

ribadendo che le iniziative degli Stati partecipanti dell'OSCE volte a ridurre i rischi di conflitto derivanti dall'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione saranno conformi al diritto internazionale (...) e alle loro responsabilità di rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali,

esprimendo preoccupazione per il crescente numero di gravi incidenti aventi origine dall'uso doloso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e sottolineando che tali tendenze negative comportano rischi per la sicurezza di tutti gli Stati partecipanti dell'OSCE e dei loro cittadini nonché per il settore pubblico e privato,

(...)

riconoscendo la necessità di intensificare ulteriormente le iniziative dell'OSCE per continuare a rafforzare la fiducia e a ridurre i rischi di conflitto derivanti dall'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,

decide di:

1. continuare ad attuare tutte le decisioni sulle misure di rafforzamento della fiducia adottate dall'OSCE volte a ridurre i rischi di conflitto derivanti dall'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine di contribuire a un contesto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione aperto, sicuro, stabile, accessibile e pacifico, in linea con gli impegni OSCE;

2. individuare modi e mezzi per rafforzare e ottimizzare il lavoro dell'OSCE quale piattaforma pratica allo scopo di ridurre i rischi di conflitto derivanti dall'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e al contempo proseguire il lavoro del Gruppo di lavoro informale transdimensionale istituito ai sensi della Decisione N.1039 del Consiglio permanente;



3. incoraggiare le strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei loro mandati e delle risorse disponibili, ad assistere gli Stati partecipanti che ne facciano richiesta nell'attuazione delle misure OSCE di rafforzamento della fiducia al fine di ridurre i rischi di conflitto derivanti dall'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di potenziare le capacità e i processi nazionali pertinenti;

4. invitare i Partner OSCE per la cooperazione a rafforzare il dialogo sulle iniziative volte a ridurre i rischi di conflitto derivanti dall'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

### Decisione N.6/17

#### Potenziamento degli sforzi volti a prevenire la tratta di esseri umani

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando che la tratta di esseri umani è un crimine grave e odioso che viola la dignità umana e che tutti gli aspetti della lotta alla tratta di esseri umani devono poggiare saldamente sullo stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani,

riaffermando la nostra più ferma condanna di tutte le forme di tratta di esseri umani, anche a fini di sfruttamento sessuale e di manodopera, traffico di minori, induzione al crimine, nonché ai fini del prelievo di organi, e riconoscendo che la prevenzione di tale crimine rappresenta una priorità,

riaffermando inoltre il nostro impegno ad affrontare i fattori che rendono le persone più vulnerabili alla tratta e sottolineando l'importanza di un approccio transdimensionale e globale alla lotta contro la tratta di esseri umani, che richiede un'attenzione particolare alla messa in atto di efficaci misure di prevenzione,

(...)

ribadendo il nostro sostegno all'effettiva attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata e del relativo Protocollo aggiuntivo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, come quadro giuridico internazionale per la lotta alla tratta di esseri umani, nonché l'importanza di dare attuazione al Piano d'azione globale delle Nazioni Unite per la lotta alla tratta di persone,

ricordando l'importanza ai fini della prevenzione e della lotta alla tratta di esseri umani dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (1989), qualora ne siano firmatari,

rilevando che una maggiore cooperazione giudiziaria e delle forze di polizia e il coordinamento tra gli Stati partecipanti e i Partner per la cooperazione, compresa un'efficace sicurezza e gestione delle frontiere, possono contribuire a prevenire la tratta di esseri umani ostacolando e smantellando le organizzazioni criminali transnazionali ad essa connesse e perseguendone gli autori,

sottolineando l'importanza dell'attuazione di norme internazionali in materia di lavoro laddove applicabili agli sforzi volti a prevenire la tratta di esseri umani e prendendo nota degli strumenti internazionali sul lavoro (...), in cui vengono contemplate anche buone pratiche sulla prevenzione della tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro,

elogiando gli Stati partecipanti che richiedono ai fornitori di beni e servizi al settore pubblico di adottare iniziative efficaci e adeguate per far fronte ai rischi di tratta di esseri umani nelle loro

filiera, incluse iniziative che mirino a prevenire la partecipazione dei subappaltatori e dei dipendenti ad attività che sono notoriamente legate alla tratta di esseri umani. Elogiando inoltre quegli Stati che incoraggiano gli operatori del settore privato a considerare i rischi della tratta di esseri umani nelle loro attività e in quelle dei loro subappaltatori e fornitori, al fine di garantire che essi ne affrontino i rischi in modo proattivo,

riconoscendo il contributo della società civile, ivi incluse le organizzazioni religiose, nel prevenire la tratta di esseri umani e nel prestare assistenza alle vittime,

invita gli Stati partecipanti a:

1. elaborare politiche di prevenzione mirate che siano basate, come appropriato, sul potenziamento della ricerca e la raccolta sistematica di informazioni attendibili, anche con il supporto dei meccanismi nazionali come i relatori nazionali, ove essi esistano, al fine di massimizzare l'effetto e l'impatto degli sforzi anti-tratta a livello nazionale e internazionale;
2. promuovere il dialogo e la cooperazione tra i governi, le organizzazioni internazionali, la società civile e il settore privato, comprese le imprese e i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro come partner sociali, in vista di un potenziamento degli sforzi volti a prevenire la tratta di esseri umani attraverso, tra l'altro, una maggiore consapevolezza del ruolo di ciascun attore e la facilitazione dello scambio di informazioni sulla tratta di esseri umani tra i paesi di origine, di transito e di destinazione, inclusi i Partner per la cooperazione, e il riconoscimento dell'importanza di ascoltare la voce delle vittime di tratta nell'elaborazione di efficaci strategie anti-tratta;
3. continuare a utilizzare l'OSCE quale piattaforma per il dialogo sulla cooperazione giudiziaria e di polizia, la sicurezza e la gestione delle frontiere, in quanto elemento importante per prevenire la tratta di esseri umani;
4. promuovere programmi di rafforzamento delle capacità multi-agenzia, transettoriali e multinazionali che facilitino misure per prevenire la tratta di esseri umani in tutte le sue forme, con particolare attenzione ai fattori che rendono le persone vulnerabili alla tratta;
5. adottare misure adeguate per combattere efficacemente la tratta di esseri umani elaborando procedure armonizzate e corsi di formazione, tra l'altro, sull'individuazione e la protezione delle vittime di tratta, rivolti alle autorità competenti, alle organizzazioni della società civile, agli operatori sociali e sanitari nonché ad altri soggetti che possono entrare in contatto per primi con le vittime;
6. rafforzare le iniziative educative e di sensibilizzazione, compresa l'educazione ai diritti umani, e sviluppare e attuare programmi di responsabilizzazione che tengano conto delle particolari esigenze delle donne, degli uomini, dei ragazzi e delle ragazze, al fine di migliorare la capacità di riconoscere, prevenire e combattere la tratta di esseri umani nell'ambito delle comunità;
7. adottare un approccio incentrato sulla vittima e consapevole dei suoi traumi e, a tale riguardo e in linea con la Decisione del Consiglio dei ministri N.14/06, sensibile alle specificità di genere, che rispetti pienamente i diritti umani e le libertà fondamentali nell'ambito di tutte le iniziative di prevenzione e assistenza;
8. riconoscere l'importante contributo che i media possono apportare alla prevenzione della tratta di esseri umani, tra l'altro attraverso l'adozione volontaria di standard professionali attraverso cui affrontare i casi di tratta di esseri umani responsabilmente e con sensibilità;

9. individuare, sviluppare e condividere le migliori pratiche, anche come previsto dall'Addendum del 2013 al Piano d'azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani: dieci anni dopo, per partenariati nazionali e globali di successo tra settore pubblico e privato nella lotta alla tratta di esseri umani, per promuovere il rispetto dei diritti umani e la responsabilità sociale delle imprese, anche attraverso iniziative pubbliche di sensibilizzazione circa il rischio di tratta di esseri umani nella produzione e origine dei beni e nell'offerta di servizi;

10. incoraggiare il settore privato ad adottare politiche e procedure per prevenire tutte le forme di tratta di esseri umani, a impegnarsi attivamente nelle iniziative di una pluralità di soggetti interessati, a sviluppare la consapevolezza circa i rischi della tratta di esseri umani e a tener conto delle migliori pratiche, come la creazione di meccanismi indipendenti di controllo, verifica e certificazione al fine di documentare il rispetto e l'attuazione di codici di condotta o di standard etici di autoregolamentazione, anche attraverso incentivi per le imprese affinché operino con la dovuta diligenza e trasparenza per prevenire gli abusi e lo sfruttamento dei lavoratori in tutta le loro filiere, e allo scopo di consentire condizioni di concorrenza eque per le imprese responsabili;

11. promuovere politiche complementari alla legislazione nazionale che, nel considerare l'assegnazione di contratti governativi per beni e servizi, tengano conto del fatto che le aziende stiano adottando o meno misure efficaci e adeguate per far fronte ai rischi di tratta di esseri umani, anche per quanto riguarda i loro subappaltatori e dipendenti;

12. adottare misure adeguate per individuare e sradicare le pratiche di assunzione e impiego abusive e fraudolente che possono condurre alla tratta a fini di sfruttamento del lavoro, sfruttamento sessuale, induzione al crimine o ad altre forme di tratta, comprese misure per promuovere criteri chiari per la registrazione formale delle agenzie di reclutamento e collocamento e attraverso il rafforzamento del ruolo delle autorità competenti, come gli ispettori del lavoro;

13. promuovere misure per prevenire e affrontare l'impiego di lavoro forzato da parte delle rappresentanze diplomatiche e di altri membri del personale delle missioni diplomatiche, degli uffici consolari e delle organizzazioni internazionali e promuovere una politica di tolleranza zero nei casi di tratta da parte di tali membri del personale, e tenere conto delle migliori pratiche a livello internazionale come raccolte, ad esempio, nel Manuale OSCE sulla prevenzione della tratta di esseri umani a fini di schiavitù domestica presso famiglie del personale diplomatico e la protezione dei lavoratori domestici, prendendo al contempo atto che molte di queste misure sono in linea con le Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e le relazioni consolari nonché con gli accordi sulla sede di organizzazioni internazionali e riconoscendo che le Convenzioni di Vienna includono il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato ospitante, compresi quelli miranti a prevenire e a far fronte alla tratta di esseri umani;

14. incaricare il Rappresentante speciale dell'OSCE e Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani ed eventualmente altre pertinenti strutture esecutive, in conformità con i loro mandati e in coordinamento con il Rappresentante speciale dell'OSCE, di proseguire la cooperazione con l'Alleanza contro la tratta di persone e con altre piattaforme regionali e globali, tra cui il Gruppo di coordinamento inter-agenzia contro la tratta di persone;

15. incoraggiare le pertinenti strutture esecutive, in conformità con i loro mandati e in coordinamento con il Rappresentante speciale dell'OSCE e Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani, a proseguire le attività di ricerca, in consultazione con gli Stati partecipanti, a organizzare attività di rafforzamento delle capacità, ad assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, nello sviluppo di politiche e di linee guida per potenziare gli sforzi volti a prevenire la tratta di esseri umani;

16. incaricare il Segretario generale di procedere a una riesame delle politiche esistenti, delle procedure di controllo e di segnalazione e delle salvaguardie in materia di assunzione, e di assicurare che nessuna attività delle strutture esecutive dell'OSCE, inclusa l'assegnazione di contratti per la fornitura di beni e servizi, contribuiscono a qualsiasi forma di tratta di esseri umani (...).

### Decisione N.7/17

#### **Potenziamento degli sforzi volti a combattere ogni forma di tratta di minori, anche a fini di sfruttamento sessuale, nonché altre forme di sfruttamento sessuale di minori**

Il Consiglio dei ministri, (...)

profondamente allarmato per il persistere di ogni forma di tratta di minori, sia a livello transnazionale che nazionale, inclusa la tratta di minori a fini di sfruttamento sessuale e del lavoro, e ribadendo la necessità di adottare misure più rigorose contro tale fenomeno,

riaffermando che l'interesse superiore del minore sarà considerato preminente nelle decisioni adottate concernenti i minori oggetto di tratta o di sfruttamento sessuale, e l'importanza di rispettare le esigenze specifiche di tutela e assistenza dei minori e l'opportunità dei minori di essere ascoltati,

profondamente allarmato del fatto che lo sfruttamento sessuale dei minori possa comportare conseguenze gravi e permanenti per lo sviluppo e il benessere fisico e psicologico di un minore e che, in molti casi, esso rappresenta una forma di tratta di esseri umani, riconoscendo che ogni forma di tratta di esseri umani, anche a fini di sfruttamento sessuale, nonché altre forme di sfruttamento sessuale di minori violano la dignità umana e pregiudicano l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

considerando che ogni forma di tratta di esseri umani, anche a fini di sfruttamento sessuale, nonché altre forme di sfruttamento sessuale di minori costituiscono reati gravi ed efferati, in molti casi con il coinvolgimento della criminalità organizzata, che devono essere prevenuti, indagati, perseguiti e puniti,

ricordando che l'Addendum del 2013 al Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani invita gli Stati partecipanti a sviluppare e attuare politiche e azioni, inclusa la cooperazione tra le forze di polizia degli Stati partecipanti, volte a prevenire che l'industria del turismo sia sfruttata per perpetrare ogni forma di tratta di esseri umani, in particolare la tratta finalizzata allo sfruttamento sessuale di minori,

riconoscendo che lo sfruttamento sessuale di minori nei viaggi e nel turismo, che possono comprendere anche viaggi da un paese a un altro, costituisce un reato grave e contribuisce all'incremento della domanda che favorisce la tratta di minori a fini di sfruttamento sessuale,

encomiando gli Stati partecipanti che cooperano con l'industria dei viaggi e del turismo, incluse compagnie aeree e altri mezzi di trasporto, nonché hotel, le imprese ricettive in generale, la società civile, e pertinenti organizzazioni internazionali, al fine di prevenire ogni forma di tratta di minori, anche a fini di sfruttamento sessuale, e altre forme di sfruttamento sessuale di minori, e di stabilire e applicare procedure per individuare, segnalare e gestire presunte tratte di minori,

sottolineando che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) possono svolgere un ruolo positivo in termini educativi, di sviluppo e di sensibilizzazione al problema per i minori, ma che possono essere anche usate impropriamente per facilitare contatti con minori a

fini di sfruttamento o pubblicare annunci di minori a fini di sfruttamento sessuale, e che i social media possono essere usati impropriamente a fini di adescamento di minori, che possono diventare oggetto di sfruttamento sessuale nonché di ogni forma di tratta,

ricordando che l'Addendum del 2013 al Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani invita gli Stati partecipanti a formare funzionari di frontiera, funzionari di polizia, giudici, procuratori, funzionari addetti all'immigrazione e altri funzionari pertinenti all'uso di Internet e di altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini di tratta di esseri umani e reati correlati, inclusa ogni forma di tratta di minori e di sfruttamento sessuale di minori,

preoccupato che i minori che accedono a siti pornografici in Internet possano desensibilizzarsi e diventare con maggiore probabilità vittime o perpetratori di sfruttamento sessuale,

prendendo atto che nell'ultimo decennio sono state sviluppate nuove tecnologie per la verifica dell'età che potrebbero aiutare a impedire l'accesso dei minori a siti pornografici in Internet,

esprimendo preoccupazione per il fatto che i minori nei flussi migratori, in particolare i minori non accompagnati, possono essere particolarmente vulnerabili alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento sessuale, e sottolineando che strutture specializzate, una sicurezza adeguata, la formazione e un quantitativo numerico sufficiente di personale nonché operatori di sesso femminile possono mitigare tali rischi,

1. incoraggia gli Stati partecipanti, le organizzazioni internazionali e la società civile a cooperare al fine di contrastare ogni forma di tratta di minori, anche a fini di sfruttamento sessuale, nonché altre forme di sfruttamento sessuale di minori, prendendo atto dei loro sforzi volti a contrastare tali reati;

2. incoraggia gli Stati partecipanti ad adottare un approccio incentrato sulla vittima e consapevole dei suoi traumi che tenga conto delle problematiche di genere specifiche di maschi e femmine negli interessi superiori dei minori e che rispetti pienamente i diritti umani e le libertà fondamentali dei minori oggetto di tratta o di sfruttamento sessuale;

3. invita tutti gli Stati partecipanti dell'OSCE che non lo abbiano già fatto a prendere in considerazione misure giuridiche che consentano di perseguire i loro cittadini per gravi reati sessuali contro minori, anche quando siano commessi in un altro paese;

4. invita gli Stati partecipanti dell'OSCE a prevenire ogni forma di tratta di minori e di sfruttamento sessuale di minori, anche nelle destinazioni turistiche, attraverso campagne d'informazione e sensibilizzazione, e a cooperare con il settore privato e la società civile al fine di sensibilizzare l'industria del turismo al problema, nonché con viaggiatori d'affari e turisti per contribuire a eliminare lo domanda che alimenta la tratta di minori e lo sfruttamento sessuale di minori;

5. invita gli Stati partecipanti dell'OSCE a rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti, quali le forze di polizia e i servizi per l'immigrazione e frontaliere degli Stati partecipanti, i Partner per la cooperazione e gli Stati di destinazione fuori dalla regione dell'OSCE, anche attraverso l'adozione di misure in piena conformità con le legislazioni nazionali e i quadri nazionali e internazionali per la protezione dei dati personali, quali ad esempio:

(a) l'adozione di misure amministrative aggiuntive relative ai perpetratori, come ad esempio l'iscrizione a un registro di autori di reati sessuali di persone condannate per sfruttamento o abuso sessuale di minori, come appropriato;

(b) ove pertinente, un meccanismo transnazionale per lo scambio e/o la ricezione di informazioni tra le forze di polizia e/o le autorità giudiziarie riguardanti persone condannate per sfruttamento o abuso sessuale di minori;

6. invita gli Stati partecipanti a perseguire i trafficanti di esseri umani e gli autori di sfruttamento sessuale di minori, inclusi coloro che usano indebitamente le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per reclutare minori o facilitano contatti con minori allo scopo di renderli oggetto di tratta o sfruttamento sessuale, e a imporre sanzioni che siano realmente dissuasive e commisurate al reato;

7. invita gli Stati partecipanti che non lo abbiano già fatto a promuovere l'attuazione di tecnologie di verifica dell'età al fine di limitare l'accesso di minori a siti web pornografici;

8. incoraggia gli Stati partecipanti a esortare le società di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i social media a prevenire la diffusione online di contenuti con abusi sessuali di minori e a procedere alla rimozione degli stessi, e di proteggere i minori contrastando l'adescamento online da parte di trafficanti di esseri umani a fini di ogni forma di tratta di minori nonché di altre forme di sfruttamento sessuale di minori, anche attraverso lo sviluppo di nuovi strumenti e tecnologie;

9. invita gli Stati partecipanti a condividere dati, come appropriato e proteggendo nel contempo i dati personali da usi illegali, concernenti la tratta di minori e lo sfruttamento sessuale di minori con la Banca dati internazionale di immagini relative allo sfruttamento sessuale di bambini dell'Interpol (ICSE) che funge da centro per l'individuazione delle vittime a livello mondiale e che può altresì contribuire a individuare i trafficanti e i loro collaboratori e rintracciare i flussi finanziari per smantellare le reti criminali;

10. invita gli Stati partecipanti a promuovere ulteriormente attività di formazione specializzata sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per funzionari di frontiera, funzionari di polizia, giudici, procuratori, funzionari addetti all'immigrazione e altri funzionari pertinenti nonché insegnanti e personale medico, come appropriato, per combattere ogni forma di tratta di minori nonché altre forme di sfruttamento sessuale di minori;

11. incoraggia gli Stati partecipanti a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle vulnerabilità dei minori nei flussi migratori a ogni forma di tratta di minori, anche a fini di sfruttamento sessuale, nonché ad altre forme di sfruttamento sessuale, ad accrescere la capacità e ampliare il raggio di azione degli operatori di primo intervento di individuare i minori vittime di tratta e di altre forme di sfruttamento sessuale, e a garantire loro protezione e, ove necessario, assistenza e il rinvio a centri di assistenza legale, nonché rimedi efficaci e altri servizi a seconda dei casi (...);

12. incarica le pertinenti strutture dell'OSCE conformemente ai loro mandati e in coordinamento con il Rappresentante speciale dell'OSCE e Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani di continuare ad assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, nell'attuazione dei loro impegni relativi a ogni forma di tratta di minori, anche a fini di sfruttamento sessuale, nonché ad altre forme di sfruttamento sessuale di minori;

13. invita i Partner OSCE per la cooperazione a condividere volontariamente gli impegni degli Stati partecipanti sulla lotta a ogni forma di tratta di minori, anche a fini di sfruttamento sessuale, nonché ad altre forme di sfruttamento sessuale di minori.

# Documento della Venticinquesima riunione del Consiglio dei ministri

**Milano 2018**

---

## I. Dichiarazioni del Consiglio dei ministri

Dichiarazione sul ruolo dei giovani nel contribuire alle iniziative di pace e di sicurezza

1. Noi, (...), riconosciamo che i giovani sono una parte importante della società e possono svolgere un ruolo nel sostenere gli Stati partecipanti ai fini dell'attuazione degli impegni in tutte le tre dimensioni.
2. Ricordiamo gli impegni OSCE relativi ai giovani (...).
5. Riconosciamo il ruolo che i giovani possono svolgere nel contribuire a una cultura di pace, di dialogo, di giustizia e di coesistenza pacifica, di fiducia e di riconciliazione.
6. Invitiamo i Partner per la cooperazione a unirsi a noi su base volontaria nel sostenere la presente dichiarazione.

## II. Decisioni del Consiglio dei ministri

### Decisione N.3/18

#### Sicurezza dei giornalisti

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando tutti i pertinenti impegni dell'OSCE sul diritto alla libertà di espressione, alla libertà dei media e alla libera circolazione delle informazioni, (...), in cui gli Stati partecipanti hanno ribadito che il diritto alla libertà di espressione include la libertà di opinione e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni e idee senza interferenza dell'autorità pubblica e indipendentemente dalle frontiere,

tenendo conto del fatto che ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, (...), e che tale diritto costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e una delle condizioni fondamentali per il suo progresso e il suo sviluppo,

tenendo conto inoltre del fatto che le eventuali restrizioni al diritto alla libertà di espressione possono essere solo quelle previste dalla legge e che sono necessarie per le ragioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 19 dell'ICCPR,

riaffermando che l'indipendenza dei media è essenziale per una società libera e aperta e per sistemi di governo responsabili ed è di particolare importanza per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, (...),

riconoscendo che il giornalismo e la tecnologia si stanno evolvendo e che ciò contribuisce al dibattito pubblico, ma può anche ampliare la gamma dei rischi che recano pregiudizio alla sicurezza dei giornalisti,

prendendo atto dell'importanza di promuovere e proteggere la sicurezza dei giornalisti ai fini dell'attuazione dei pertinenti Obiettivi e finalità di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 della Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile,

riconoscendo che la pratica del giornalismo può esporre i giornalisti e i loro familiari al rischio di violenze nonché a intimidazioni e molestie, anche attraverso le tecnologie digitali, che possono dissuadere i giornalisti dal continuare il loro lavoro o portare all'autocensura,

rilevando con preoccupazione che il ricorso a indebite misure restrittive nei confronti dei giornalisti può incidere sulla loro sicurezza e impedire loro di fornire informazioni al pubblico, e pregiudica pertanto il diritto alla libertà di espressione,

riaffermando che i media nella loro regione dovrebbero godere di un accesso senza restrizioni alle notizie e ai servizi d'informazione stranieri, che il pubblico trarrà vantaggio dall'analoga libertà di ricevere e di comunicare informazioni e idee senza interferenza dell'autorità pubblica e indipendentemente dalle frontiere, anche attraverso pubblicazioni e trasmissioni straniere, e che qualsiasi restrizione all'esercizio di tale diritto sarà prescritta per legge e conforme alle norme internazionali, (...),

preoccupato che le violazioni e gli abusi del diritto alla libertà da interferenze arbitrarie o illegali nella vita privata possono incidere sulla sicurezza dei giornalisti,

profondamente preoccupato per tutte le violazioni e gli abusi dei diritti umani commessi in relazione alla sicurezza dei giornalisti, tra cui quelli che comportano uccisioni, torture, sparizioni forzate, arresti arbitrari, detenzioni ed espulsioni arbitrarie, intimidazioni, molestie e minacce in qualsiasi forma, fisica, legale, politica, tecnologica o economica, volte a reprimere il lavoro dei giornalisti,

preoccupato per i rischi specifici che le giornaliste affrontano in relazione al loro lavoro, anche attraverso le tecnologie digitali, e sottolineando l'importanza di assicurare loro la massima sicurezza possibile e di tenere conto in modo efficace delle loro esperienze e delle loro preoccupazioni,

riconoscendo il ruolo cruciale svolto dai giornalisti nei contesti elettorali, in particolare nell'informare il pubblico in merito ai candidati, ai loro programmi e ai dibattiti in corso, ed esprimendo serie preoccupazioni per le minacce e gli attacchi violenti cui i giornalisti possono essere oggetto,

riconoscendo l'importanza del giornalismo investigativo e che la capacità dei media di indagare e pubblicare i risultati delle loro indagini senza timori di ritorsioni, anche su Internet, può avere un ruolo importante nelle nostre società, anche per l'accertamento delle responsabilità di istituzioni e funzionari pubblici,

allarmato per l'aumento di campagne che prendono di mira il lavoro dei giornalisti, erodendo la fiducia del pubblico nella credibilità del giornalismo, e riconoscendo che ciò può accrescere il rischio di minacce e violenze nei confronti dei giornalisti,

allarmato inoltre per i casi in cui responsabili politici, funzionari e/o autorità pubbliche intimidiscono, minacciano, giustificano o non condannano le violenze nei confronti di giornalisti,



esprimendo profonda preoccupazione per la crescente minaccia posta alla sicurezza dei giornalisti da, tra l'altro, gruppi terroristici e organizzazioni criminali,

ponendo inoltre in evidenza i rischi specifici posti alla sicurezza dei giornalisti nell'era digitale, anche per quanto riguarda la particolare vulnerabilità dei giornalisti a essere bersaglio di atti di pirateria informatica o di sorveglianza o intercettazione illecita o arbitraria delle comunicazioni, compromettendo il godimento del loro diritto alla libertà di espressione e il loro diritto alla libertà da interferenze arbitrarie o illecite nella vita privata,

ribadendo che gli Stati partecipanti condannano tutti gli attacchi e le molestie nei confronti dei giornalisti e che si adopereranno affinché i diretti responsabili rendano conto di tali attacchi e molestie, (...), e riconoscendo inoltre che l'accertamento delle responsabilità per i crimini contro i giornalisti è un elemento chiave per prevenire futuri attacchi,

(...)

rilevando con preoccupazione il clima di impunità che prevale quando gli attacchi violenti commessi nei confronti di giornalisti rimangono impuniti e riconoscendo il ruolo dei governi, dei legislatori e della magistratura nel consentire un ambiente di lavoro sicuro e nel garantire la sicurezza dei giornalisti, tra l'altro condannando pubblicamente e assicurando alla giustizia tutti i responsabili di reati contro i giornalisti,

(...)

ricordando le risoluzioni (...) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in cui si condannano tutte le violazioni e gli abusi commessi contro i giornalisti, i professionisti dei media e il personale associato in situazioni di conflitto armato e in cui si afferma che i giornalisti, i professionisti dei media e il personale associato impegnati in missioni pericolose legate alla loro professione in teatri di conflitto armato sono da considerarsi civili e tutelati come tali, a condizione che non intraprendano azioni che compromettano il loro status di civili,

invita gli Stati partecipanti a:

1. dare piena attuazione a tutti gli impegni OSCE e ai loro obblighi internazionali relativi alla libertà di espressione e alla libertà dei media, anche rispettando, promuovendo e tutelando la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni indipendentemente dalle frontiere;
2. allineare pienamente le loro leggi, politiche e pratiche relative alla libertà dei media ai loro obblighi e impegni internazionali e riesaminarle e, ove necessario, abrogarle o modificarle in modo da non limitare la capacità dei giornalisti di svolgere il loro lavoro in modo indipendente e senza indebite interferenze;
3. condannare pubblicamente e inequivocabilmente tutti gli attacchi e le violenze contro i giornalisti, come le uccisioni, le torture, le sparizioni forzate, gli arresti arbitrari, le detenzioni ed espulsioni arbitrarie, le intimidazioni, le molestie e le minacce in qualsiasi forma, fisica, legale, politica, tecnologica o economica, utilizzate per reprimere la loro attività e/o forzare indebitamente la chiusura dei loro uffici, anche in situazioni di conflitto;
4. condannare altresì pubblicamente e inequivocabilmente gli attacchi nei confronti delle donne giornaliste in relazione al loro lavoro, come le molestie sessuali, gli abusi, le intimidazioni, le minacce e la violenza, perpetrati anche attraverso le tecnologie digitali;

5. sollecitare il rilascio immediato e incondizionato di tutti i giornalisti che sono stati arrestati o sono detenuti in modo arbitrario, presi in ostaggio o sono diventati vittima di sparizione forzata;
6. adottare misure efficaci per porre fine all'impunità per i reati commessi nei confronti di giornalisti, garantendo l'accertamento delle responsabilità come elemento chiave per prevenire futuri attacchi, assicurando inoltre che le agenzie delle forze dell'ordine svolgano indagini rapide, efficaci e imparziali su atti di violenza e su minacce nei confronti di giornalisti, al fine di assicurarne i responsabili alla giustizia e garantire che le vittime abbiano accesso a rimedi adeguati;
7. sollecitare i responsabili politici, i funzionari e/o le autorità pubbliche ad astenersi dall'intimidire, minacciare o giustificare, e a condannare inequivocabilmente, le violenze contro i giornalisti, al fine di ridurre i rischi o le minacce che i giornalisti possono dover affrontare, e di evitare di minare la fiducia nella credibilità dei giornalisti così come il rispetto dell'importanza del giornalismo indipendente;
8. astenersi da interferenze arbitrarie o illegali nell'uso da parte dei giornalisti di tecnologie per la cifratura e l'anonimato e dall'utilizzare tecniche di sorveglianza illegali o arbitrarie, rilevando che tali atti violano il godimento dei diritti umani da parte dei giornalisti e potrebbero esporli a rischi potenziali di violenza e a minacce alla loro sicurezza;
9. incoraggiare gli organismi statali e le agenzie delle forze dell'ordine a impegnarsi in attività di sensibilizzazione e di formazione sulla necessità di assicurare la sicurezza dei giornalisti e di promuovere il coinvolgimento della società civile, ove appropriato, in tali attività;
10. avviare o rafforzare, ove possibile, la raccolta di dati, analisi e resoconti a livello nazionale su attacchi e violenze nei confronti di giornalisti;
11. assicurare che le leggi sulla diffamazione non comportino sanzioni o pene eccessive che potrebbero minare la sicurezza dei giornalisti e/o censurare concretamente i giornalisti e interferire con la loro missione di informare il pubblico e, ove necessario, rivedere e abrogare tali leggi, in conformità con gli obblighi degli Stati partecipanti ai sensi del diritto internazionale in materia di diritti umani;
12. attuare in modo più efficace il quadro giuridico applicabile per la tutela dei giornalisti nonché tutti i pertinenti impegni OSCE;
13. cooperare pienamente con il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione, anche per quanto riguarda la questione della sicurezza dei giornalisti;
14. incoraggiare il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione a continuare a sostenere e a promuovere la sicurezza dei giornalisti in tutti gli Stati partecipanti dell'OSCE, in linea con il suo mandato.

## Decisione N.4/18

### Prevenzione e lotta alla violenza contro le donne

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando che la promozione e la protezione di pari diritti e opportunità per tutti sono essenziali per la democrazia e lo sviluppo economico e pertanto per la sicurezza, la stabilità e la pace sostenibile nell'area dell'OSCE,

determinato ad assicurare pieno e paritario godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne e delle ragazze,

(...)

consapevole dell'importanza di prevenire e combattere la violenza contro le donne e le ragazze per l'attuazione dei corrispondenti Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile,

riconoscendo che la disuguaglianza tra uomini e donne è una delle cause scatenanti della violenza contro le donne e le ragazze e che, in particolare, la discriminazione e le disuguaglianze economiche, inclusa la mancanza di indipendenza economica, possono acuire la vulnerabilità delle donne alla violenza,

profondamente preoccupato del persistere della violenza contro le donne e le ragazze in tutte le sue forme come uno degli ostacoli più pervasivi al pieno godimento di tutti i diritti umani e alla piena, paritaria ed effettiva partecipazione delle donne alla vita politica, economica e pubblica,

constatando che la violenza contro le donne e le ragazze può essere causa di morte o danni fisici, sessuali, psicologici, economici, politici e sociali o sofferenze per le ragazze e le donne di tutte le età e comporta direttamente o indirettamente costi sociali, politici ed economici a breve e lungo termine,

constatando inoltre che la violenza contro le donne e le ragazze assume diverse forme che possono includere la violenza domestica, la violenza sessuale, pratiche nocive, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale e di altro tipo nonché molestie sessuali,

riconoscendo che le donne e le ragazze possono subire molteplici e diversi tipi di discriminazione, a volte in combinazione, che le espone a un maggiore rischio di violenza e che tali combinazioni possono portare a ulteriori discriminazioni,

riconoscendo altresì l'importante ruolo svolto dalle forze armate, dalle forze dell'ordine, dalle autorità giudiziarie e da altri professionisti del diritto nell'affrontare tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze,

riconoscendo inoltre che gli abusi, le minacce e le molestie, incluse le molestie sessuali, sono diventati sempre più comuni, specialmente attraverso l'uso delle tecnologie digitali, e possono mettere a tacere la voce delle donne e delle ragazze nella sfera pubblica,

consapevole del fatto che le donne impegnate in attività professionali con esposizione pubblica e/o nell'interesse della società, hanno maggiori probabilità di essere esposte a specifiche forme di violenza o abuso, minacce e molestie, in relazione al loro lavoro,

considerando che l'adolescenza è una fase importante nello sviluppo sociale di una persona e riconoscendo che questa fase è condizionata spesso dal persistere di disuguaglianze, atteggiamenti negativi, comportamenti e stereotipi di genere che possono esporre le ragazze e le giovani donne a un più alto rischio di discriminazione e violenza,

riconoscendo l'importanza di coinvolgere attivamente uomini e ragazzi negli sforzi volti ad eliminare la discriminazione e tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, anche affrontando le cause profonde della disuguaglianza di genere e della violenza e sensibilizzando l'opinione pubblica sull'impatto degli atteggiamenti negativi, dei comportamenti e degli stereotipi di genere che possono sottendere e perpetuare la discriminazione e la violenza,

constatando gli sforzi della Rete\* OSCE MenEngage per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importante ruolo che gli uomini e i ragazzi possono svolgere nell'eliminazione della discriminazione e di tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze,

riconoscendo che le molestie sessuali nei luoghi pubblici e privati, in particolare sul luogo di lavoro e nelle istituzioni educative, hanno un impatto negativo sul pieno godimento dei diritti umani e delle pari opportunità da parte delle donne e delle ragazze, pregiudicando in tal modo la loro possibilità e capacità di rimanere e/o avanzare nel posto di lavoro e nelle istituzioni educative,

riconoscendo il ruolo della società civile quale partner importante del governo, anche a livello locale, nella prevenzione e nella lotta alla violenza contro le donne e le ragazze,

prendendo atto del lavoro dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE volto a combattere la violenza contro le donne, invita gli Stati partecipanti a:

1. garantire accesso alla giustizia, indagini efficaci, il perseguimento dei responsabili, nonché assicurare, nel rispetto dei loro diritti e della loro privacy, adeguata protezione, recupero e sostegno alla reintegrazione delle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze;
2. adottare provvedimenti, anche attraverso la sensibilizzazione e il rafforzamento delle capacità delle forze armate, delle forze dell'ordine, delle autorità giudiziarie e di altri professionisti del diritto, destinati a prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze;
3. adottare misure, come appropriato, per incoraggiare l'educazione alla parità di genere, ai diritti umani e ai comportamenti non violenti, contribuendo in tal modo alla prevenzione di tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, che possono comprendere pratiche nocive, violenza sessuale, violenza domestica e molestie sessuali;
4. organizzare campagne di sensibilizzazione sui rischi relativi a specifiche forme di violenza alle quali sono esposte le donne e le ragazze, anche attraverso l'uso delle tecnologie digitali, nonché sui loro diritti e sul sostegno a disposizione delle vittime di tali violenze;
5. adottare provvedimenti destinati ad affrontare la violenza, gli abusi, le minacce e le molestie, perpetrati anche attraverso l'uso delle tecnologie digitali, nei confronti delle donne;

---

\* La Rete OSCE MenEngage non è una rete affiliata all'Alleanza MenEngage. La Rete OSCE MenEngage è una rete chiusa interna all'OSCE.

6. adottare misure, in consultazione con le imprese che operano nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), destinate ad affrontare forme specifiche di violenza alle quali sono esposte le donne e le ragazze attraverso l'uso delle tecnologie digitali;

7. incoraggiare tutte le parti interessate, comprese quelle coinvolte nel processo politico, a contribuire a prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro le donne, comprese quelle impegnate in attività professionali con esposizione pubblica e/o nell'interesse della società, tra le altre cose, sollevando la questione nei dibattiti pubblici e elaborando iniziative di sensibilizzazione e altre misure appropriate, tenendo conto anche dell'impatto tremendo di tale violenza sulle giovani donne;

8. integrare iniziative nelle pertinenti politiche e strategie nazionali volte a promuovere il coinvolgimento degli uomini e dei ragazzi nella prevenzione e nella lotta alla violenza contro le donne e le ragazze, anche attuando attività di sensibilizzazione incentrate sul ruolo positivo, equilibrato e non violento che gli uomini e i ragazzi possono svolgere al riguardo e riconoscendo e affrontando gli atteggiamenti negativi, i comportamenti e gli stereotipi di genere che perpetuano tale violenza;

9. adottare misure per combattere le molestie sessuali nei luoghi pubblici e privati, anche sul posto di lavoro e nelle istituzioni educative, e incoraggiare i datori di lavoro pubblici e privati ad applicare tali misure;

10. adottare misure destinate a garantire a tutte le ragazze parità di accesso a un'istruzione di qualità e a rafforzare l'emancipazione economica e l'indipendenza economica delle donne, anche garantendo politiche e pratiche occupazionali non discriminatorie, garantendo parità di accesso all'istruzione e alla formazione, parità di retribuzione per pari lavoro e parità di accesso alle risorse economiche e di controllo sulle stesse;

11. incoraggiare il coinvolgimento della società civile nella prevenzione e nella lotta alla violenza contro le donne e le ragazze;

incarica le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, conformemente al loro mandato, di:

12. assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, nel migliorare il loro quadro giuridico e le loro politiche e nell'attuare misure volte a prevenire e combattere ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze;

13. proseguire la cooperazione con pertinenti organizzazioni internazionali e regionali al fine di raccogliere dati e statistiche disaggregati per sesso sul verificarsi di tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze nell'area dell'OSCE;

14. fornire sostegno agli Stati partecipanti e alle organizzazioni della società civile ai fini di uno scambio di buone pratiche nella prevenzione e nella lotta contro tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, anche attraverso il coinvolgimento di uomini e ragazzi;

15. sostenere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, nell'elaborazione e nel riesame della legislazione, delle politiche e delle misure per combattere le molestie sessuali nei luoghi pubblici e privati, compresi i luoghi di lavoro e le istituzioni educative;

16. continuare ad assicurare la piena attuazione del Codice di condotta dell'OSCE e a valutare la necessità di rafforzare e/o potenziare la formazione in materia, per i membri del personale/delle missioni dell'OSCE e delle politiche dell'OSCE volte a creare un ambiente di lavoro professionale,

sottolineando un approccio di tolleranza zero nei confronti delle molestie sessuali, anche attraverso iniziative da parte dei quadri dirigenziali.

17. Incoraggia gli Stati partecipanti e le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE a considerare l'opportunità di intraprendere attività congiuntamente con l'Assemblea parlamentare dell'OSCE e il suo Rappresentante speciale per le questioni di genere.

## **Decisione N.5/18**

### **Sviluppo del capitale umano nell'era digitale**

Il Consiglio dei ministri,

ricordando i principi e gli impegni su cui poggia la nostra cooperazione economica e tenendo conto dell'approccio globale alla sicurezza dell'OSCE,

(...)

considerando che le esigenze degli individui dovrebbero essere al centro della crescita economica e dello sviluppo sostenibile e consapevole che gli investimenti nel capitale umano e la promozione della conoscenza e delle competenze favoriscono la partecipazione economica, l'inclusione sociale e la crescita sostenibile che sono tra loro interdipendenti e contribuiscono alla prosperità, alla fiducia, alla stabilità, alla sicurezza e alla cooperazione nell'area OSCE,

tenendo conto delle conseguenze derivanti dalla trasformazione digitale e della loro rapida evoluzione che portano al progresso e alla prosperità, ma anche all'insorgere di nuove o più insidiose sfide e minacce potenziali,

consapevole che i cambiamenti nel mercato del lavoro introdotti dalla trasformazione digitale possono potenzialmente accrescere le disparità economiche e sociali e che è d'uopo consacrare maggiore attenzione allo sviluppo del capitale umano, con particolare riguardo alle donne, ai giovani e alle persone con disabilità, soprattutto nei settori economici ad alta intensità di lavoro e con risorse umane poco qualificate,

riconoscendo che lo sviluppo del capitale umano, anche in ambito digitale, può contribuire a rendere le economie e le società più resilienti alla corruzione attraverso i suoi effetti positivi su una manodopera informata e qualificata, sullo sviluppo sostenibile, la creazione di posti di lavoro e di ricchezza,

determinato a promuovere l'apprendimento permanente e la formazione professionale lungo tutto l'arco della vita lavorativa come strumenti essenziali per lo sviluppo del capitale umano e il superamento dei divari digitali, in particolare per le donne e le ragazze in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico,

riconoscendo che le nuove forme di impiego derivanti dalla trasformazione digitale dell'economia presentano opportunità e sfide e che tali cambiamenti del mercato del lavoro possono incentivare la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, ma anche incidere sulla stabilità sociale e dell'occupazione,

(...)

riconoscendo, nel contesto della digitalizzazione dell'economia, la necessità di rafforzare la resilienza della forza lavoro e di adattare le politiche sul mercato del lavoro al fine di favorire la creazione di posti di lavoro nel pieno rispetto della dignità umana e dei diritti umani, una crescita economica sostenibile e inclusiva, e pari opportunità di partecipazione delle donne e degli uomini al mercato del lavoro,

riconoscendo che lo sviluppo del capitale umano può contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile,

1. incoraggia gli Stati partecipanti a sostenere lo sviluppo del capitale umano al fine di gestire la transizione verso economie sempre più automatizzate e digitali, anche attraverso partenariati pubblico-privati e la cooperazione tra più parti interessate;
2. incoraggia gli Stati partecipanti a promuovere l'apprendimento permanente, dalla educazione nella prima infanzia all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita lavorativa, quale pilastro fondamentale per gestire tale transizione;
3. esorta gli Stati partecipanti a promuovere l'accesso a una istruzione di qualità, alla formazione, all'accrescimento delle competenze e alla riqualificazione professionale al fine di favorire le opportunità di impiego agevolando un accesso non discriminatorio per le donne, i giovani e le persone con disabilità, e con particolare riguardo a quanti lavorano nelle industrie ad alta intensità di manodopera;
4. incoraggia gli Stati partecipanti, ove appropriato, a promuovere l'istruzione, la formazione e la riconversione professionale, in particolare per le donne e le ragazze soprattutto in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico, quale misura fondamentale per colmare i divari digitali e accrescere l'emancipazione delle donne attraverso la creazione di opportunità anche nella sfera economica;
5. invita gli Stati partecipanti a consolidare i quadri strategici e istituzionali per favorire modelli imprenditoriali innovativi e un clima favorevole agli investimenti, promuovere la creazione di posti di lavoro e una crescita economica sostenibile e inclusiva;
6. incoraggia gli Stati partecipanti a interessare il settore privato, la società civile, i sindacati, il mondo accademico e altri soggetti pertinenti al fine di individuare e dare risposte alle necessità in termini di sviluppo del capitale umano nonché a collaborare all'elaborazione e all'attuazione di norme e strategie pertinenti;
7. esorta gli Stati partecipanti a esaminare ulteriormente le opportunità e le sfide insite nelle nuove forme di impiego offerte dalla trasformazione digitale dell'economia anche al fine di garantire una adeguata tutela sociale;
8. incoraggia gli Stati partecipanti a promuovere iniziative volte a contrastare la corruzione nei settori dell'istruzione e della formazione e a garantire un accesso aperto, equo e scevro da qualsiasi forma di corruzione al mondo dell'istruzione, delle competenze digitali e delle opportunità di formazione;
9. incoraggia gli Stati partecipanti ad avvalersi dell'OSCE per agevolare lo scambio di migliori prassi e promuovere iniziative tese a sviluppare le capacità conformemente alle disposizioni della presente decisione;

10. incoraggia gli Stati partecipanti ad accrescere la cooperazione nel campo dello sviluppo del capitale umano, anche con le pertinenti organizzazioni internazionali, al fine di ampliare e facilitare l'accesso agli istituti di istruzione, di ricerca e di formazione, con particolare riguardo alla promozione delle competenze digitali;

11. incarica le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, incluse le sue operazioni sul terreno, nell'ambito dei rispettivi mandati e delle risorse disponibili, di fornire assistenza agli Stati partecipanti che ne facciano richiesta nell'attuazione delle disposizioni della presente decisione;

12. incoraggia i Partner per la cooperazione ad attuare volontariamente le disposizioni della presente decisione.

### **Decisione N.6/18**

#### **Potenziamento degli sforzi volti a prevenire e combattere la tratta di bambini, inclusi i minori non accompagnati**

Il Consiglio dei ministri,

profondamente allarmato dalla diffusione della tratta di bambini, compresi quelli non accompagnati, in tutte le sue forme, anche a scopo di sfruttamento sessuale, lavoro forzato, criminalità forzata, matrimonio forzato e prelievo di organi,

riaffermando tutti gli impegni dell'OSCE volti a contrastare la tratta di bambini (...), (...)

profondamente preoccupato per l'elevato numero di bambini non accompagnati che negli ultimi anni sono diventati vulnerabili alla tratta di esseri umani,

riconoscendo che l'adozione di un approccio incentrato sulla vittima e consapevole dei suoi traumi, che tenga conto delle rispettive problematiche specifiche di genere di ragazze e ragazzi e dell'interesse superiore del bambino, è fondamentale per prevenire efficacemente che i bambini siano vittime di tratta di esseri umani e per proteggerli da tale fenomeno,

riconoscendo che la collaborazione tra gli Stati, gli operatori di primo intervento e la società civile, può contribuire ulteriormente a prevenire che i bambini, compresi quelli non accompagnati, siano vittime di tratta di esseri umani,

(...)

elogiando gli Stati partecipanti che adottano misure legislative speciali e di altro tipo per l'individuazione precoce, l'accoglienza e la protezione dei minori vulnerabili alla tratta di esseri umani, compresi i minori non accompagnati,

riconoscendo l'importanza del contributo della società civile, incluse le organizzazioni religiose, tra l'altro nell'assistere le autorità nazionali nel prevenire e contrastare tutte le forme di tratta di bambini attraverso meccanismi nazionali di lotta contro la tratta, compresi i Meccanismi nazionali di rinvio, se del caso,

(...)



invita gli Stati partecipanti a:

1. adottare misure pertinenti affinché tutti i bambini vittime della tratta di esseri umani siano trattati in linea con il principio di non discriminazione e conformemente alle loro esigenze individuali e tenendo conto del loro interesse superiore, offrendo loro l'opportunità di essere ascoltati, come appropriato, e garantendo e proteggendo i loro diritti umani;
2. adottare un approccio incentrato sulle vittime e informato sui traumi che tenga conto delle rispettive problematiche specifiche di genere di ragazze e ragazzi e dell'interesse superiore del bambino, e rispetti pienamente i diritti umani e le libertà fondamentali dei bambini vittime della tratta di esseri umani;
3. fornire, se del caso, ai prestatori di servizi governativi e alle agenzie che entrano in contatto con i minori formazione e indicazioni adeguate su come individuare, segnalare, assistere e proteggere i minori vittime di tratta, in modo adeguato all'età e tenendo conto delle rispettive problematiche specifiche di genere di ragazze e ragazzi, e a prendere in considerazione offerte formative per attori del settore privato che entrano in contatto con i minori vittime della tratta;
4. adottare misure per fornire ai minori vittime della tratta in via prioritaria, se necessario, un tutore qualificato e idoneo o equivalente e/o un rappresentante legale al fine di salvaguardare gli interessi dei minori vittime della tratta, compresi quelli non accompagnati, e facendo in modo che i loro tutori e/o rappresentanti legali siano coinvolti nelle procedure riguardanti la loro assistenza e nella ricerca di soluzioni durature e sostenibili per loro;
5. affrontare la situazione dei minori vittime della tratta, compresi quelli non accompagnati, in un quadro di protezione dei minori;
6. promuovere meccanismi nazionali contro la tratta, compresi Meccanismi nazionali di rinvio, ove esistenti, e sistemi di protezione dei minori, ove opportuno, che riconoscano i bisogni e i diritti dei minori vittime della tratta, prevedere un'assistenza incentrata sulle vittime, informata sui traumi e adeguata all'età, applicare un approccio multidisciplinare, nel rispetto dei diritti umani, che tenga conto delle rispettive problematiche specifiche di genere di ragazze e ragazzi, e rispecchi, se del caso, i contributi e le raccomandazioni delle vittime della tratta nel fornire assistenza immediata e nella ricerca di soluzioni durature e sostenibili, nonché istituire meccanismi di rinvio appropriati per i minori;
7. prevedere che, nella misura possibile, qualsiasi valutazione dei bisogni di un minore vittima della tratta tenga conto dei suoi interessi e delle sue opinioni e delle necessità di assistenza, protezione e sicurezza;
8. adottare misure appropriate nel momento in cui un minore è stato individuato come vittima della tratta o se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che un minore possa essere stato vittima di tratta al fine di garantire la sicurezza del minore, in particolare prevenendo abusi sessuali e di altro tipo, e l'ulteriore vittimizzazione, conformemente alle leggi nazionali; prevedere la possibilità di non imporre sanzioni alle vittime per il loro coinvolgimento in attività illegali, nella misura in cui sono state costrette a farlo, e fornendo adeguati programmi di recupero, reinserimento e/o rimpatrio, se del caso;
9. incoraggiare le autorità preposte all'applicazione della legge o altre autorità competenti, a seconda dei casi, a cooperare raccogliendo e scambiando informazioni, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, anche per quanto riguarda la protezione dei dati personali, sui minori vittime

di tratta e su coloro che rischiano di essere vittime della tratta di esseri umani, al fine di rafforzare la loro protezione e affrontare la questione dei minori scomparsi;

10. rafforzare la cooperazione nazionale, regionale e internazionale per prevenire e combattere la tratta dei minori, in particolare per quanto riguarda la segnalazione e la condivisione di informazioni sui minori vittime della tratta, compresi quelli non accompagnati, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, anche per quanto riguarda la protezione dei dati personali;

11. prendere in considerazione la nomina di un responsabile nazionale a cui i funzionari di altri paesi possano rivolgersi per richieste di informazioni sui minori vittime della tratta, compresi quelli scomparsi e/o quelli che intendono ritornare nei rispettivi paesi di origine;

12. promuovere gli sforzi volti a prevenire la tratta di bambini, contrastando la cultura dell'impunità e riducendo e affrontando la questione della domanda che favorisce tutte le forme di sfruttamento;

13. incaricare le strutture esecutive competenti dell'OSCE, conformemente ai loro mandati, nell'ambito delle risorse disponibili e in coordinamento con il Rappresentante speciale dell'OSCE e Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani, di continuare ad assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, nell'affrontare tutte le forme di tratta di bambini, anche massimizzando le conoscenze di base esistenti e assicurando al tempo stesso che non si verifichino duplicazioni degli sforzi e dei programmi finanziati.

# Documento della Ventisettesima riunione del Consiglio dei ministri

**Tirana 2020**

---

## **I. Dichiarazioni del Consiglio dei ministri**

### **Dichiarazione sul rafforzamento della cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale**

(...)

3. Ribadiamo la nostra profonda preoccupazione per gli effetti negativi della criminalità organizzata transnazionale sulla stabilità e la sicurezza, incluso lo sfruttamento delle economie globalizzate e delle società aperte, l'erosione dei valori democratici e della governance e la minaccia per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, diretta o indiretta, nonché per i diritti umani e le libertà fondamentali.

4. Riaffermiamo il ruolo primario degli Stati partecipanti nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale e sottolineiamo che essa può essere combattuta al meglio garantendo il rispetto dei diritti umani e le libertà fondamentali e salvaguardando lo Stato di diritto, e sottolineiamo il ruolo chiave svolto da un sistema di giustizia penale efficace, affidabile, professionale, indipendente e responsabile nel salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei cittadini.

5. Riconosciamo il ruolo centrale delle Nazioni Unite nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, nonché l'importanza del lavoro svolto da pertinenti organizzazioni internazionali. Ribadiamo che il concetto globale di sicurezza dell'OSCE è complementare agli sforzi globali volti a contrastare la complessa minaccia della criminalità organizzata transnazionale.

6. Sottolineiamo che il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, e alle sue cause profonde, richiede istituzioni efficienti e democratiche, responsabili nei confronti dei cittadini, sistemi di giustizia penale basati sullo Stato di diritto e l'adozione di un approccio olistico, globale e coerente, al fine di prevenire e ridurre la possibilità che gruppi criminali organizzati operino o si infiltrino nel tessuto delle nostre società, delle economie lecite e delle istituzioni, o beneficino dei proventi dei loro crimini.

7. Ricordiamo i pertinenti strumenti e meccanismi internazionali che sono a disposizione degli Stati partecipanti per assisterli nello svolgimento di autovalutazioni e, ove necessario, nel miglioramento dei loro sistemi di giustizia penale.

8. Riconosciamo che la criminalità organizzata transnazionale può avere un impatto differenziato su diversi gruppi all'interno della società. Incoraggiamo la cooperazione tra tutti gli attori interessati, compresa la società civile, al fine di contribuire a creare comunità resilienti e di elaborare risposte globali e misure preventive contro la criminalità organizzata transnazionale, che tengano conto delle esigenze, delle preoccupazioni e degli interessi di tutti i gruppi all'interno della società,

proteggano le vittime di reati e forniscano loro accesso a rimedi adeguati, promuovendo nel contempo la piena, paritaria e significativa partecipazione delle donne agli sforzi volti a contrastare la criminalità organizzata transnazionale.

9. Sottolineiamo l'importanza di rafforzare il coordinamento nazionale e la cooperazione internazionale nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, incluso, ove opportuno, attraverso il contatto diretto e l'impegno tra autorità competenti, lo scambio di informazioni e di migliori pratiche, nonché l'uso degli strumenti forniti dall'OSCE, dall'UNODC e da altre pertinenti organizzazioni internazionali.

10. Rinnoviamo il nostro impegno a mantenere il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale tra le priorità dell'OSCE rafforzando l'attuazione dei nostri rispettivi obblighi internazionali e degli esistenti impegni dell'OSCE. Riaffermiamo il compito delle pertinenti strutture esecutive dell'OSCE di informare regolarmente gli Stati partecipanti sulle attività dell'Organizzazione relative all'attuazione degli impegni OSCE esistenti per far fronte alla criminalità organizzata transnazionale, e incoraggiamo a proseguire i dibattiti su tale tema tra gli Stati partecipanti.

11. Invitiamo i Partner OSCE per la cooperazione a unirsi a noi nel sostenere questa dichiarazione.

## II. Decisioni del Consiglio dei ministri

### Decisione N.6/20

#### Prevenzione e lotta alla corruzione attraverso la digitalizzazione e una maggiore trasparenza

Il Consiglio dei ministri,

ricordando l'importanza di promuovere il buongoverno, anche attraverso una maggiore trasparenza, e di prevenire e combattere la corruzione per rafforzare la sicurezza, la stabilità e la crescita economica e riaffermando i impegni dell'OSCE in materia, (...),

(...)

riconoscendo i rischi che la corruzione comporta per la sicurezza, la stabilità, la democrazia, la governance efficace e lo sviluppo economico e sociale e la necessità di prevenire e combattere la corruzione a livello internazionale e nazionale in modo globale, anche affrontando i legami tra corruzione e riciclaggio di denaro, e attraverso l'effettiva attuazione di misure di recupero dei beni e una maggiore cooperazione internazionale e regionale in tal senso,

riconoscendo la necessità di incrementare gli sforzi per prevenire e combattere efficacemente la corruzione, anche attraverso la digitalizzazione, sostenendo al contempo lo Stato di diritto e tutelando i diritti umani,

prendendo atto del ruolo dell'OSCE nel sostenere gli sforzi degli Stati partecipanti per prevenire e combattere la corruzione,

riconoscendo che un settore pubblico basato sull'integrità, l'apertura, la trasparenza, la responsabilità, la reattività e lo Stato di diritto è fondamentale per prevenire e combattere la corruzione e per raggiungere una crescita economica e uno sviluppo sostenibili, migliorare il clima imprenditoriale

e degli investimenti e contribuire agli sforzi degli Stati partecipanti volti a promuovere l'integrazione sociale e opportunità per tutti, incluso per le donne e i giovani,

riconoscendo l'importanza della partecipazione del settore privato, della società civile, dei media e del mondo accademico agli sforzi volti a prevenire e combattere la corruzione e migliorare il buon governo, inclusa la realizzazione dei principi di trasparenza e responsabilità,

riconoscendo che servizi di e-government accessibili, sicuri e affidabili centrati sull'utente possono svolgere un ruolo chiave nell'aumentare l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione e nel promuovere la fiducia in essa,

riconoscendo l'importanza dell'accessibilità ai dati delle pubbliche autorità come strumento capace di contribuire a prevenire e combattere la corruzione accrescendo la responsabilità e la trasparenza, consentendo ai cittadini, in conformità con la legislazione nazionale, di meglio vigilare sull'uso dei fondi pubblici e sul processo di elaborazione delle politiche,

riconoscendo l'importanza di sviluppare e utilizzare metodologie e indicatori oggettivi e dati disaggregati per misurare la corruzione e l'impatto concreto delle misure anticorruzione, in conformità con la legislazione nazionale, e di adottare migliori politiche anticorruzione basate su elementi di prova,

consapevole del contributo che l'Assemblea parlamentare offre alla promozione del dialogo tra i parlamentari dell'OSCE ai fini del rafforzamento della legislazione essenziale per la prevenzione e la lotta alla corruzione,

(...)

1. invita gli Stati partecipanti a prevenire e a combattere la corruzione:

(a) rafforzando il buon governo, inclusi i principi di trasparenza e responsabilità, e promuovendo l'integrità e la vigilanza;

(b) impiegando strumenti digitali per rafforzare l'integrità e la responsabilità dei fornitori di servizi pubblici al fine di contribuire a prevenire e combattere la corruzione, nonché a conseguire una crescita economica e uno sviluppo sostenibili, migliorare il clima imprenditoriale e degli investimenti e facilitare gli sforzi degli Stati partecipanti per contribuire all'inclusione sociale e all'equa partecipazione economica delle donne e dei giovani;

(c) rafforzando la trasparenza nella pubblica amministrazione attraverso la digitalizzazione dei sistemi cartacei e di altri sistemi analogici, in particolare negli appalti pubblici nonché, ove appropriato, nei meccanismi esistenti per le dichiarazioni dei redditi e patrimoniali dei funzionari pubblici e delle persone politicamente esposte, nei limiti consentiti dalla legislazione nazionale, con il debito rispetto per i dati classificati e personali;

(d) promuovendo l'uso di strumenti digitali per l'individuazione precoce e la prevenzione della corruzione attraverso il rafforzamento dei processi di identificazione elettronica sicura a livello nazionale e internazionale, in linea con la legislazione nazionale applicabile;

(e) adottando strumenti digitali, ove appropriato, per ridurre le barriere e gli oneri amministrativi e facilitando l'interazione tra cittadini, imprese, aziende e pubblica amministrazione;

(f) promuovendo portali di e-government più trasparenti, responsabili, affidabili e accessibili allo scopo di facilitare il libero accesso alle informazioni e l'erogazione efficace di servizi pubblici;

(g) promuovendo e utilizzando tecnologie digitali per rafforzare ed estendere la formazione contro la corruzione in cooperazione, se del caso, con pertinenti organizzazioni internazionali attive in questo settore;

(h) incoraggiando l'istituzione e il miglioramento di meccanismi volti a garantire la trasparenza delle informazioni sulla proprietà effettiva, conformemente alla legislazione nazionale;

(i) sostenendo l'educazione dei giovani, conformemente ai sistemi d'istruzione nazionali, sensibilizzandoli all'importanza del buongoverno, inclusa la trasparenza, e prevenendo e contrastando la corruzione anche incentivando l'acquisizione di competenze digitali, e rafforzando le misure di sensibilizzazione, anche attraverso la promozione di azioni collettive e la collaborazione tra il settore pubblico e privato e la società civile;

(j) riducendo i divari digitali esistenti attraverso la promozione e il sostegno all'alfabetizzazione digitale e migliorando l'accessibilità alle risorse e alle applicazioni online della pubblica amministrazione;

(k) adottando misure appropriate per garantire che siano messi a disposizione canali di segnalazione di violazioni facilmente accessibili e sicuri, per adottare e applicare meccanismi legali che tutelino efficacemente coloro che denunciano le violazioni dalle ritorsioni e per incoraggiare pertinenti organizzazioni a definire e attuare le necessarie salvaguardie, in conformità con la legislazione nazionale;

(l) adottando, in conformità con la legislazione nazionale, un approccio olistico e multilaterale per incrementare l'efficacia e migliorare il coordinamento delle misure e delle iniziative anticorruzione, inclusa la promozione dell'applicazione della responsabilità sociale delle imprese;

(m) promuovendo la piena, equa ed effettiva partecipazione delle donne allo sviluppo e all'attuazione delle pertinenti attività anticorruzione, al fine di raggiungere la parità tra i sessi, tenendo conto del fatto che la corruzione colpisce in modo sproporzionato le donne e le persone vulnerabili;

(n) rafforzando l'interazione e la cooperazione internazionale tra le autorità competenti e le parti interessate nel settore della lotta alla corruzione, al fine di promuovere lo scambio di informazioni, esperienze, migliori pratiche e lezioni apprese;

2. incoraggia gli Stati partecipanti dell'OSCE che non l'hanno ancora fatto a diventare Stati Parte della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) e ad attuarla efficacemente;

3. incoraggia gli Stati partecipanti ad avvalersi al meglio dell'OSCE come piattaforma per il dialogo, la cooperazione, lo scambio di informazioni e la condivisione di migliori pratiche nel settore della prevenzione e della lotta alla corruzione attraverso la digitalizzazione e una maggiore trasparenza;

4. incarica le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, comprese le operazioni sul terreno, nell'ambito dei loro mandati e delle risorse disponibili, di assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, nell'attuazione delle disposizioni della presente decisione, anche cooperando con pertinenti organizzazioni regionali e internazionali;

5. incoraggia i Partner per la cooperazione ad attuare volontariamente le disposizioni della presente decisione.

## Decisione N.7/20

### Prevenzione ed eliminazione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

Il Consiglio dei ministri,

condannando fermamente ogni forma di tortura e altra pena o trattamento crudele, inumano o degradante che costituisce una delle più flagranti violazioni dei diritti umani e della dignità umana, e riaffermando che la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti sono e dovrebbero essere proibiti in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo,

riaffermando che la libertà dalla tortura e da altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti è un diritto inderogabile ai sensi del diritto internazionale e che nessuna circostanza eccezionale, qualunque essa sia, si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, di instabilità politica interna o di qualsiasi altra emergenza di ordine pubblico, può essere invocata per giustificare la tortura,

sottolineando che la proibizione della tortura è una norma perentoria del diritto internazionale senza limitazioni territoriali, che si applica in ogni momento e in ogni luogo,

profondamente preoccupati dal persistere di casi di tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti in molte parti del mondo, anche nell'area dell'OSCE, che dilagano quale conseguenza, tra l'altro, dell'attuazione lacunosa dei pertinenti obblighi imposti dal diritto internazionale e dagli impegni OSCE e della perdurante impunità degli autori del reato spesso dovuta alla mancanza di indagini tempestive, indipendenti ed efficaci nonché del perseguimento di tali crimini,

profondamente preoccupati per gli atti di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti inflitti alle persone nell'esercizio dei propri diritti umani e libertà fondamentali,

profondamente preoccupati che la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti siano utilizzati al fine di estorcere informazioni o una confessione,

(...)

profondamente preoccupati che nell'area dell'OSCE si verifichino ancora casi di sparizioni forzate che costituiscono una grave violazione dei diritti umani (...),

riconoscendo che nelle situazioni di conflitto, tra cui i conflitti armati, nonché i disordini civili e le manifestazioni di massa, particolare attenzione dovrebbe essere data alla prevenzione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

riaffermando che tutti gli Stati partecipanti devono adempiere pienamente tutti gli obblighi sottoscritti ai sensi del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani,

ribadendo che, conformemente alle Convenzioni di Ginevra del 1949, gli atti di tortura o trattamento disumano costituiscono gravi violazioni delle stesse, e che tali atti di tortura o trattamento disumano in un conflitto armato rappresentano serie violazioni del diritto internazionale umanitario e in quanto tali si configurano come crimini di guerra e possono costituire un crimine contro l'umanità e che gli autori di tali atti di tortura devono essere perseguiti e puniti in ottemperanza alla condanna di un tribunale,

rammentando agli Stati partecipanti che la detenzione prolungata in isolamento o la detenzione in luoghi segreti possono facilitare la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e ne sono già di per sé una manifestazione,

riconoscendo che la corruzione dilagante, anche tra i rappresentanti delle forze dell'ordine e dell'amministrazione giudiziaria, può incidere negativamente sulla lotta contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, pregiudicando, tra l'altro, le tutele fondamentali e impedendo alle vittime di adire efficacemente le vie legali e ottenere riparazione e risarcimento in giudizio,

sottolineando l'importanza di mantenere efficaci garanzie giuridiche e procedurali a tutela delle persone in stato di detenzione, sin dalle prime fasi della custodia cautelare, quale efficace deterrente per prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

riconoscendo che le donne e le ragazze private della libertà sono maggiormente esposte al rischio di tortura o di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, e riconoscendo l'importanza di adottare un approccio sensibile alle specificità di genere nella lotta contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che tenga conto di tale rischio e delle esigenze proprie delle donne e delle ragazze, prestando particolare attenzione tra l'altro alla violenza sessuale e di genere e tenendo conto delle Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e delle donne autrici di reato in misura non detentiva (Regole di Bangkok),

riconoscendo l'importanza di adottare un approccio incentrato sulla vittima nella lotta contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che tenga in debita considerazione le opinioni e le esigenze specifiche delle vittime e dei loro familiari nella definizione di politiche e altre attività relative alla riabilitazione, alla prevenzione e all'accertamento delle responsabilità a seguito di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

riconoscendo che per contrastare efficacemente la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti è necessario un approccio integrato e incentrato sulla vittima che comprenda la prevenzione, l'accesso alla giustizia, l'accertamento delle responsabilità degli autori del reato, la riparazione e il diritto legalmente esercitabile a un risarcimento equo ed adeguato che comprenda i mezzi necessari ad una riabilitazione quanto più completa possibile,

riconoscendo che gli Stati partecipanti devono salvaguardare i diritti e tutelare i diritti umani delle persone private della loro libertà, tra cui anche i condannati alla pena capitale, conformemente ai loro obblighi internazionali,

riaffermando che tutte le persone private della loro libertà saranno trattate con umanità e con rispetto per la dignità intrinseca dell'essere umano e riconoscendo l'importanza per gli Stati partecipanti di adottare sistematicamente misure adeguate al fine di migliorare le condizioni di detenzione e assicurare in tal modo un maggior rispetto dei loro diritti umani e della loro dignità, (...),

rimarcando le disposizioni dell'UNCAT secondo le quali qualsiasi atto di tortura, tentativo di praticare la tortura e qualunque complicità o partecipazione all'atto della tortura costituisce un reato in virtù del diritto penale nazionale vigente, passibile di pene adeguate che ne prendano in considerazione la gravità, e secondo le quali nessuna dichiarazione o confessione che si ritenga sia stata estorta con la tortura può essere invocata in alcun caso come elemento di prova in un procedimento, se non contro la persona accusata di tortura al fine di stabilire che il reato è stato commesso,

riconoscendo il ruolo incisivo che i meccanismi di prevenzione internazionali, regionali e nazionali o altri organismi pertinenti, comprese le istituzioni nazionali per i diritti umani, possono svolgere nella prevenzione degli atti di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti



nonché l'importanza di collaborare con gli esperti internazionali incaricati di assistere gli Stati partecipanti nell'attuazione dei loro impegni volti a prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

rilevando la necessità di garantire che nessuna autorità o pubblico ufficiale ordini, applichi, permetta o tolleri sanzioni, ritorsioni o intimidazioni contro persone, gruppi o associazioni che si sono messe o hanno cercato di mettersi in contatto con organismi o meccanismi nazionali o internazionali competenti attivi nella prevenzione e nella lotta contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

sottolineando che gli ordinamenti giuridici nazionali devono assicurare alle vittime di tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti un effettivo accesso alla giustizia, compreso l'avvio tempestivo di indagini imparziali e rigorose senza timore di subire ritorsioni per la denuncia sperta o qualsiasi deposizione rilasciata e devono garantire alle vittime il diritto legalmente esercitabile a una riparazione e ad un risarcimento equo ed adeguato che comprenda i mezzi necessari per una riabilitazione quanto più completa possibile,

plaudendo al perdurante impegno della società civile a livello nazionale ed internazionale per prevenire e contrastare efficacemente la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, e alleviare le sofferenze delle vittime,

rilevando l'importanza della cooperazione tra l'OSCE e altre organizzazioni e meccanismi internazionali e regionali al fine di promuovere programmi di collaborazione multilaterali e sinergie efficaci, evitando inutili sovrapposizioni, che possano contribuire in maniera incisiva a prevenire e contrastare la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

(...)

invita gli Stati partecipanti a:

1. rispettare il divieto assoluto di ogni forma di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (...), attuare pienamente e in buona fede le sue disposizioni e agire conformemente ai suoi principi;

(...)

5. rinunciare o astenersi dal ricorso a tecniche di interrogatorio assimilabili alla tortura e ad altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, ivi compreso allo scopo di estorcere dichiarazioni o una confessione;

6. mettere in atto efficaci garanzie giudiziarie e procedurali in tutte le fasi della detenzione, a partire dalla custodia cautelare;

7. rispettare le salvaguardie relative alla libertà, alla sicurezza e alla dignità della persona e assicurare che siano abolite la detenzione prolungata in isolamento e la detenzione e gli interrogatori in luoghi segreti nella consapevolezza che tale detenzione può facilitare la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e che ne è già di per sé una manifestazione;

8. provvedere affinché qualsiasi atto di tortura, tentativo di praticare la tortura e qualunque complicità o partecipazione all'atto della tortura costituisca un reato ai sensi del diritto penale nazionale vigente integrando la definizione di tortura di cui all'articolo 1 dell'UNCAT e comminare pene adeguate che ne prendano in considerazione la gravità, e proibire che dichiarazioni o confessioni estorte con la tortura e altra pena o trattamento crudele, inumano o degradante possano essere

adotte come elemento di prova in un procedimento, se non contro la persona accusata di tortura al fine di stabilire che il reato è stato commesso;

9. garantire che qualsiasi persona detenuta o imprigionata o i suoi legali abbiano il diritto di presentare una richiesta o sporgere una denuncia presso le autorità competenti in merito al trattamento della persona detenuta o imprigionata, in particolare qualora si presuma che sia stata inflitta tortura o altra pena o trattamento crudele, inumano o degradante; tale richiesta o denuncia verrà prontamente esaminata ed evasa senza indebiti ritardi e né la persona detenuta o imprigionata né il denunciante o i testimoni subiranno maltrattamenti o ritorsioni a seguito della richiesta presentata, della denuncia sporta e delle prove fornite;

10. integrare l'insegnamento e l'informazione sul divieto della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti nel percorso di formazione del personale preposto all'applicazione della legge, di quello civile, militare e medico, dei funzionari pubblici e altre persone che possono intervenire nella custodia, nell'interrogatorio o nel trattamento di qualsiasi persona arrestata, detenuta o imprigionata, compreso, ove appropriato, l'insegnamento sull'uso proporzionato della forza, sulle più moderne tecniche scientifiche di analisi investigativa dei reati e sulla importanza fondamentale di riferire alle autorità superiori qualsiasi caso di tortura e altra pena o trattamento crudele, inumano o degradante;

11. sostenere le iniziative messe in atto dai pertinenti attori nazionali, quali i meccanismi di prevenzione nazionali, le istituzioni nazionali per i diritti umani o altri organismi o meccanismi attivi nella prevenzione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e, per gli Stati firmatari dell'OPCAT, adempiere l'obbligo di designare o istituire meccanismi di prevenzione nazionali che siano indipendenti, efficaci e dispongano di risorse adeguate;

12. assicurare la piena e sistematica cooperazione tra governi, in linea con i rispettivi obblighi sottoscritti ai sensi del diritto internazionale, con gli organismi o meccanismi internazionali di prevenzione vigenti (...) nonché con pertinenti organismi nazionali, quali le istituzioni nazionali per i diritti umani, incluso l'accesso incondizionato ai luoghi di detenzione se tale accesso è contemplato come vincolante per gli Stati partecipanti ai sensi del diritto internazionale;

13. cooperare pienamente con il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) in conformità con gli obblighi degli Stati partecipanti ai sensi del diritto internazionale umanitario;

14. assicurare che tutti i presunti casi di tortura o altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e qualora vi siano ragionevoli motivi di credere che un atto di tortura sia stato commesso siano esaminati prontamente, in maniera rigorosa, approfondita e imparziale da autorità nazionali competenti e indipendenti e garantire la protezione del denunciante o dei testimoni da qualsiasi maltrattamento e intimidazione a seguito della denuncia sporta o delle prove fornite;

15. garantire che quanti incoraggiano, istigano, ordinano, tollerano, consentono, autorizzano o commettono atti di tortura o altra pena o trattamento crudele, inumano o degradante siano ritenuti responsabili delle proprie azioni e siano assicurati alla giustizia e puniti in maniera commensurata alla gravità del reato commesso, compresi i funzionari responsabili di qualsiasi luogo di detenzione o di privazione della libertà personale in cui sia stato perpetrato il reato;

16. fornire compensazioni alle vittime della tortura o altra pena o trattamento crudele, inumano o degradante, che comprendano il diritto a una riparazione adeguata, efficace e tempestiva, tra cui un risarcimento equo e adeguato, riabilitazione, indennizzo e garanzie contro la reiterazione del reato, tenendo pienamente conto delle esigenze specifiche delle vittime;

17. assicurare l'erogazione immediata di adeguati servizi di riabilitazione senza discriminazione alcuna per tutte le vittime e porre in essere provvedimenti efficaci per garantire un accesso in sicurezza e in un contesto favorevole ai servizi di riabilitazione per le vittime di tortura;
18. esaminare la possibilità di varare provvedimenti a sostegno delle persone vittime della tortura o di altra pena o trattamento crudele, inumano o degradante, compresi i figli delle vittime e altri familiari stretti;
19. promuovere tra le vittime la divulgazione di informazioni sulla disponibilità di servizi di riabilitazione e sincerarsi le procedure di erogazione di tali servizi siano trasparenti;
20. sostenere le iniziative promosse dalle organizzazioni della società civile a favore della prevenzione e della lotta contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, incentivarne la partecipazione attiva, ove appropriato, e avvalersi di informazioni in loro possesso in merito a presunti casi di tortura o altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
21. varare provvedimenti efficaci a livello legislativo, amministrativo, giudiziario e altro al fine di prevenire e vietare la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e l'uso di strumenti che in pratica possono essere usati solo per la tortura o altra pena o trattamento crudele, inumano o degradante;
22. continuare ad avvalersi o ad attingere alla consulenza, esperienza e assistenza dell'ODHIR in materia di prevenzione e di lotta contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

# Indice

## A

alloggio – *cfr.* diritti economici e sociali

alternative all'incarcerazione 94, 295

Alto Commissario per le minoranze nazionali – *cfr.* minoranze nazionali

anti-corruzione – *cfr.* corruzione

antisemitismo 66, 67, 71, 84, 85, 99, 117, 121, 122, 125, 127, 133, 135, 140, 143, 154, 165, 168, 185, 186, 190, 228, 229, 238, 239, 241, 243, 244, 272, 273, 299, 300, 322, 342, 376, 377 – *cfr. anche* tolleranza e non discriminazione

anti-terrorismo – *cfr.* terrorismo

anti-tratta – *cfr.* tratta di esseri umani

apolidi 154, 321, 323 – *cfr. anche* nazionalità/cittadinanza

arresto arbitrario  
generale 41, 276, 408, 409  
Codice di condotta delle Nazioni Unite per i funzionari responsabili dell'applicazione delle leggi 42  
Norme delle Nazioni Unite sugli standard minimi per il Trattamento dei detenuti 42

arruolamento forzato 155

asilo  
diritto di chiedere 155  
richiedenti asilo 194, 230, 267, 314

Assemblea Parlamentare dell'OSCE 150, 155, 165, 191, 230

assimilazione (di minoranze nazionali contro la loro volontà) 65, 82

associazione, libertà di 59

attuazione – *cfr.* obbligo di attuazione

autoctone, popolazioni 78, 117, 281

autodeterminazione, diritto di 5, 38, 71, 87

## B

bambini  
generale 155, 385  
Convenzione sui Diritti del Bambino 60, 151, 281, 305, 401  
diritti dei 151  
educazione dei – *cfr.* Rom e Sinti  
Protocollo Opzionale alla Convenzione sui Diritti del Bambino, sulla vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia 158, 211, 277, 281  
sfruttamento sessuale dei 305, 306, 307, 319, 320  
traffico dei, tratta dei 158, 177, 197, 200, 416

## C

Carta delle Nazioni Unite 3–6, 28, 71, 87, 91, 111, 132, 135, 153, 157, 163, 175, 181, 185, 188, 309, 324, 332, 337, 340, 355, 365, 390, 392, 397

Carta per la prevenzione e la lotta al terrorismo 173, 174, 183, 235, 237

circolazione, libertà di – *cfr.* libertà di circolazione

cittadinanza – *cfr.* nazionalità/cittadinanza

clausole in deroga 63, 95

Codice di condotta relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza 132, 164, 177

commercio di esseri umani – *cfr.* tratta di esseri umani

comunicazione, diritto alla – *cfr. anche* libertà di espressione, informazione, libertà dei media

comunicazione, diritto alla – *cf. anche*  
libertà di espressione, informazione, libertà  
dei media

comunicazioni elettroniche, protezione  
delle 94

condizioni lavorative  
generale 54, 63, 118, 317  
per i giornalisti 14, 48, 146

Consiglio d'Europa, cooperazione con il 125,  
140, 148, 159, 169, 179, 199, 230, 282, 350

contatti fra persone 9, 30, 44, 46, 51, 55, 62,  
130, 141

controterrorismo – *cf. terrorismo*

Convenzione Europea per la Tutela dei Diritti  
dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali  
generale 57, 72, 185  
Sesto Protocollo della Convenzione  
Europea per la Tutela dei Diritti  
dell'Uomo e delle Libertà  
Fondamentali 61

corrispondenza, protezione della 94

corruzione  
generale 156, 193, 196, 237, 365, 378, 395,  
420  
Convenzione delle Nazioni Unite contro la  
corruzione 196, 238, 290, 294, 295, 367,  
379, 380, 395, 396, 422

coscienza, libertà di – *cf. libertà di pensiero,*  
di coscienza, di religione o di credo

creatività – *cf. diritti culturali/patrimonio*  
culturale

creazione artistica 75, 97

credo, libertà di – *cf. libertà di pensiero, di*  
coscienza, di religione o di credo

crimine organizzato 105, 144, 150, 152, 165,  
176, 177, 192, 263, 269, 278, 293, 419

crimini ispirati dall'odio 239, 241–243,  
272–274, 297, 299, 301, 302, 321–323,  
350–352, 373, 377 – *cf. anche tolleranza*  
e non discriminazione

## D

democrazia  
generale 63, 69, 71, 91, 102, 119, 154, 188  
il diritto dei propri cittadini di partecipare  
al governo 57  
istituzioni democratiche 63, 71, 80, 81, 83,  
96, 97, 102, 104, 105, 113, 114, 119, 120,  
124, 127, 136, 143, 152, 163, 164, 170, 188,  
191–193, 243, 261, 268, 292, 294, 302,  
324, 340, 356  
pluralismo politico 54, 55, 64, 70, 81

deportazione di massa – *cf. tolleranza e non*  
discriminazione

detenzione, arbitraria – *cf. arresto arbitrario*

Dichiarazione Universale dei Diritti  
dell'Uomo 4, 29, 41, 48, 63, 92

diritti civili e politici  
generale 40, 63  
Convenzione Internazionale sui Diritti  
Civili e Politici 39, 41, 48, 57, 61, 63, 92,  
97, 276, 287, 330, 397

diritti culturali/patrimonio culturale  
generale 30, 31, 39, 63, 72, 244  
creatività 75, 97  
libertà della creazione artistica 75, 97  
vita intellettuale e culturale 97

diritti d'autore 17, 49, 58 – *cf. anche* pro-  
prietà intellettuale

diritti economici e sociali  
generale 152, 220  
alloggio 31, 40, 49, 63, 82, 118, 211, 327  
assicurazione sociale 10, 40, 63, 118  
Convenzione Internazionale sui Diritti  
Economici, Sociali e Culturali 39, 57,  
303  
giustizia sociale 54, 63, 69, 70, 104, 144,  
236, 247, 337  
impiego 22, 43, 94, 134, 142, 165, 197, 200,  
210, 215, 218, 219, 265, 314, 318, 328, 360,  
364, 403, 414, 415  
salute 40, 63, 189, 190, 215, 220, 261, 373,  
374

diritti innati, diritti umani come 69

diritti sociali – *cf. diritti economici e sociali*

diritti umani  
difensori dei 138

- educazione ai – *cfr.* istruzione  
 istituzioni per i – *cfr.* difensori civili e istituzioni nazionali per i
- diritto internazionale  
 obblighi di – *cfr.* obblighi di diritto internazionale  
 principi generalmente riconosciuti di 5
- diritto umanitario – *cfr.* diritto internazionale umanitario
- diritto umanitario internazionale  
 generale 118, 119, 122, 127, 134, 141, 150, 155, 298, 390, 392  
 Convenzioni di Ginevra e i loro relativi Protocolli 119, 134, 141, 423
- disabilità, persone con 414, 415
- discriminazione – *cfr.* genere, questioni di genere; Rom e Sinti; tolleranza e non discriminazione
- domicilio, protezione del 49, 94
- donne, diritti delle – *cfr.* genere, questioni di genere
- E**
- elezioni  
 generale 55, 69, 137, 155, 187, 230, 310  
 educazione degli elettori 224, 373
- emergenza pubblica – *cfr.* stato di emergenza pubblica; *cfr. anche* clausole in deroga
- esilio, arbitrario – *cfr.* arresto arbitrario
- espansione, territoriale – *cfr.* espansionismo territoriale
- espansionismo territoriale – *cfr.* tolleranza e non discriminazione
- estremismo 152, 164, 168, 170, 185, 186, 190, 193, 194, 195, 228, 236, 273, 300, 315, 322, 332, 333, 334, 337, 342, 351, 385, 386, 387, 388, 389, 391, 392, 393 – *cfr. anche* tolleranza e non-discriminazione
- F**
- formazione professionale 43, 60, 219, 352, 414, 415

**G**

- genere, questioni di genere  
 384  
 Convenzione sull'Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione Contro la Donna (CEDAW) 40, 98, 281, 347  
 integrazione della dimensione di genere 250, 278, 280, 285  
 parità dei diritti dell'uomo e della donna 29, 40, 69, 98, 155, 246, 247, 348, 363, 366, 373, 380, 411  
 Piano d'azione dell'OSCE per le pari opportunità 228  
 Piano di azione 2004 dell'OSCE per la promozione della parità fra i sessi 246, 247, 384  
 sfruttamento sessuale 155, 158, 178, 200, 207, 245, 256, 305–307, 319, 320, 358, 401, 403–406, 411, 416 – *cfr. anche* tratta di esseri umani
- genocidio  
 Convenzione per a prevenzione e la punizione dei reati di genocidio 236, 325, 337
- giornalisti – *cfr.* libertà di espressione, informazione, libertà dei media; condizioni lavorative
- giovani, ragazzi 11, 31, 34, 43, 47, 50, 60, 72, 79, 85, 179, 194, 207, 219, 220, 230, 244, 274–276, 279–282, 301, 321, 322, 372–374, 376, 377, 379, 385, 386, 388–390, 393, 407, 412–415, 421, 422
- giustizia sociale – *cfr.* diritti economici e sociali
- giusto processo, diritto a un 276, 277, 287
- I**
- imparzialità – *cfr.* indipendenza della magistratura
- indipendenza della magistratura 92, 287, 295
- informazione, libertà di – *cfr.* libertà di espressione, informazione, libertà dei media
- integrità territoriale degli stati 2, 3, 5, 66, 71, 87, 154

## Internet

Lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini su Internet 319

lotta all'uso di Internet per scopi terroristici 235, 298

o essere alimentati da una propaganda razzista, xenofoba e antisemita in Internet 229, 239, 272, 297

Promozione della tolleranza e della libertà dei mezzi di informazione in Internet 239, 242

Islamofobia – *cfr.* Musulmani, intolleranza verso; tolleranza e non discriminazione

istituzioni nazionali per i diritti umani 383, 424, 426

istruzione – *cfr. anche* Rom e Sinti

generale 34, 39, 120, 141, 194, 244, 415, 422  
accesso all' 98, 221, 222, 223, 305, 329, 349, 350, 364, 413

con riferimento a tolleranza e non discriminazione 125, 168, 273, 298, 321, 352

con riferimento a tolleranza e non discriminazione – *cfr. anche* tolleranze e non discriminazione

con riferimento a tratta di esseri umani 211, 303, 359, 405

nel campo dei diritti dell'uomo 99, 117, 275, 301, 377, 402

istruzione religiosa – *cfr. anche* libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo; *cfr.* istruzione

## L

lavoratori, diritti dei 62, 97, 140

lavoratori migranti 7, 30, 42, 43, 62, 73, 97, 98, 117, 118, 140, 194, 229, 268, 291

lavoro forzato 178, 200, 207, 283, 284, 303, 304, 403, 416 – *cfr. anche* tratta di esseri umani

libertà dei media – *cfr.* libertà di espressione, informazione, libertà dei media

libertà di associazione – *cfr.* associazione, libertà di

libertà di coscienza – *cfr.* libertà di pensiero, coscienza, religione o di credo

libertà di creazione artistica – *cfr.* diritti culturali/patrimonio culturale

libertà di espressione, informazione, libertà dei media 58, 69, 75, 76, 92, 94, 96, 141, 146, 147, 150, 166, 168, 193, 218, 243, 296, 322, 323, 352, 385, 407, 408, 409

Libertà di movimento – *cfr. anche* migrazione

libertà di pensiero, coscienza, religione o credo

generale 4, 154, 184, 229, 272, 370

istruzione religiosa 40

libertà di stampa/libertà dei media

diritto a conoscere i propri diritti e doveri in questo campo e di agire in conseguenza 4, 28, 39, 70

giornalisti – *cfr.* condizioni lavorative

Rappresentante OSCE per la Libertà dei Mezzi d'Informazione 146, 186, 243, 410

limitazioni ai diritti umani, legittime – *cfr.* clausole in deroga

## M

magistratura, indipendenza della – *cfr.* indipendenza della magistratura

meccanismi della dimensione umana

Comitato sulla dimensione umana 308

Meccanismo di Mosca 126, 136

meccanismo di Vienna 51, 60, 97, 114

meccanismo OSCE per fornire assistenza agli Stati partecipanti nella lotta alla tratta di esseri umani 198, 244, 278, 291, 417

Rete antiterrorismo 192, 231, 298

meccanismo della dimensione umana

generale 67, 68, 72, 86, 88, 89, 97, 114

media liberi – *cfr.* libertà di espressione, informazione, libertà dei media

media, libertà dei – *cfr.* libertà di espressione, informazione, libertà dei media

migrazione 118, 178, 189, 193, 196, 263,

266, 268, 273, 290, 319, 340, 345, 350, 356,

394 – *cfr. anche* asilo, diritto a richiedere;

richiedenti asilo; sfollati; rifugiati

minoranze nazionali  
 generale 4, 20, 24, 29, 41, 47, 49–51, 64–66,  
 70, 71, 76, 80–86, 97, 104, 106–109, 116,  
 123, 125, 128, 136, 139, 144, 151, 152,  
 154, 164, 168, 185, 188, 190, 193, 207, 229,  
 236, 267, 321, 323, 325, 337, 342, 356  
 Alto Commissario per le Minoranze  
 Nazionali 106, 122–125, 131, 136, 147,  
 151, 154, 164, 191

minoranzi – *cfr.* minoranze nazionali

Mosca, Meccanismo di – *cfr.* meccanismi  
 della dimensione umana

multi-culturalismo – *cfr.* tolleranza e non  
 discriminazione

Musulmani – *cfr. anche* tolleranza e non  
 discriminazione

Musulmani, intolleranza verso 186, 322, 371,  
 378

## N

nazionalismo aggressivo 104, 117, 122, 125,  
 127, 133, 135, 140, 143, 144, 154, 164, 168,  
 185, 186, 190, 228, 300, 322, 342 – *cfr.*  
*anche* tolleranza e non discriminazione

nazionalità/cittadinanza 83, 119, 154, 215,  
 275 – *cfr. anche* apolidia, apolidi

Nazioni Unite

Convenzioni e protocolli delle – *cfr.* dati  
 rilevanti

cooperazione con le 4, 136, 137, 163, 165,  
 185, 204, 220, 221, 271, 314, 326, 344,  
 370, 383, 387, 399, 413

non-applicabilità del principio di non-inter-  
 vento 81, 87, 104, 132, 153, 324, 355, 356

non-discriminazione – *cfr.* tolleranza e non  
 discriminazione

## O

obblighi di diritto internazionale, conflitto  
 tra 6

obbligo attuativo – *cfr.* clausole in deroga

obbligo di stato – *cfr.* obbligo di attuazione

obiezione di coscienza – *cfr.* libertà di pen-  
 siero, coscienza, religione o credo

occupazione – *cfr.* diritti economici e sociali

ODIHR, Ufficio per le Istituzioni  
 Democratiche e i Diritti dell'Uomo 101,  
 102, 106, 122, 124, 126, 130, 131, 136, 147,  
 154, 191, 198

Olocausto 221, 236, 274, 299, 336, 337, 377

ONG/organizzazioni non-governative 15, 33,  
 49, 59–62, 65, 73, 78, 84, 89, 97, 100, 102,  
 103, 109, 111, 112, 115, 118, 125, 136, 138,  
 155, 159, 167, 179, 195, 198, 203, 216, 226,  
 230, 262, 274, 282, 292, 307, 326 – *cfr. anche*  
 società civile

## P

parità di diritti tra i popoli – *cfr.* autodeter-  
 minazione

parità di diritti tra uomini e donne – *cfr.*  
 genere, questioni di genere

partiti politici 56, 58, 65, 116, 223, 300,  
 348 – *cfr. anche* libertà di associazione

patrimonio, culturale – *cfr.* diritti culturali/  
 patrimonio culturale

Patto Internazionale sui Diritti Civili  
 e Politici – *cfr.* Convenzione Internazionale  
 sui Diritti Civili e Politici

pena

capitale – *cfr.* pena di morte  
 degradante – *cfr.* tortura e trattamenti  
 o punizioni crudeli, inumani o degra-  
 danti

pena di morte

generale 42, 61, 97, 119, 138, 424  
 Secondo Protocollo Facoltativo della  
 Convenzione Internazionale sui Diritti  
 Civili e Politici 61, 97

Sesto Protocollo della Convenzione  
 Europea per la Tutela dei Diritti  
 dell'Uomo e delle Libertà  
 Fondamentali 61

pensiero, libertà di – *cfr.* libertà di pensiero,  
 di coscienza, di religione o credo



- persecuzione 67, 71, 378, 392 – *cfr. anche* tolleranza e non discriminazione
- pluralismo politico – *cfr. democrazia*
- pratica psichiatrica o altra pratica medica – *cfr. anche* tortura
- pratica psichiatrica o altra pratica medica, arbitrario 42
- pratiche mediche, arbitrarie – *cfr. tortura; torture e trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti*
- presunzione di innocenza – *cfr. processo equo, diritto a*
- previdenza sociale – *cfr. diritti economici e sociali*
- prigione  
 riforma dei sistemi carcerari 157, 166, 170  
 trattamento dei detenuti, diritti dei detenuti – *cfr. tortura e trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti*
- principio di non-intervento – *cfr. non-applicabilità del principio di non-intervento*
- procedura penale 57, 166 – *cfr. anche* processo giusto, diritto a un
- professione forense, indipendenza della – *cfr. indipendenza della magistratura*
- proprietà, diritti di – *cfr. anche* proprietà intellettuale
- proprietà intellettuale 49, 58, 76
- prostituzione 98, 158, 200, 211, 244, 256, 277, 281, 305, 306 – *cfr. anche* genere, questioni di genere, bambini
- protezione dei dati 202, 351, 381, 405, 417, 418
- pulizia etnica – *cfr. tolleranza e non discriminazione*
- Punto di contatto per i problemi dei Rom e dei Sinti – *cfr. Rom e Sinti*
- R**
- radicalizzazione – *cfr. terrorismo*
- Rappresentante OSCE per la Libertà dei Mezzi d'Informazione – *cfr. libertà di espressione, informazione, libertà dei media*
- razzismo – *cfr. tolleranza e non discriminazione*
- reclusione, arbitraria – *cfr. arresto arbitrario*
- reclutamento, forzato – *cfr. reclutamento obbligatorio*
- religione, libertà di – *cfr. libertà di pensiero, coscienza, religione o credo*
- residenza, libertà di – *cfr. libertà di circolazione*
- ricorso, strumenti efficaci – *cfr. rimedi efficaci, diritto a*
- rifugiati  
 Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati 155, 167, 175, 225
- rifugiati – *cfr. anche* migrazione  
 generale 41, 105, 118, 122, 124, 141, 143, 150, 155, 165, 167, 175, 199, 211, 225, 230, 234, 263, 264, 280, 283, 289, 313, 321, 323, 333, 342, 343, 386, 390, 392, 394, 399  
 non-refoulement, principio di 211
- rimedi efficaci, diritto a 39, 59, 70, 221, 281, 349, 359, 373, 403
- rimpatriati 30, 141, 143, 393 – *cfr. anche* migrazione
- risarcimento – *cfr. anche* arresto arbitrario
- risarcimento, diritto al 93, 94, 304, 328, 360, 424, 425, 426
- riunificazione delle famiglie 10, 30, 43, 44
- riunione, diritto di 58, 150
- riunione, libertà di – *cfr. riunione, diritto di*
- Rom e Sinti  
 generale 139, 151, 154, 169, 194, 213, 281, 328, 348, 372  
 Piano d'azione per migliorare la situazione dei Rom e dei Sinti nell'area dell'OSCE 194, 213, 214, 228, 323, 328, 348, 372

Punto di contatto dell'ODIHR per le questioni relative ai Rom e ai Sinti (CPRSI) 139, 149, 151, 169, 178, 186, 207, 216, 226, 227, 329, 359

## S

salute – *cf.* diritti economici e sociali

schiavitù 177, 178, 200, 207, 256, 277, 283, 325, 358, 403

sciopero, diritto allo – *cf.* associazione, libertà di

separazione dei poteri – *cf.* democrazia

servizio militare, esenzione dal – *cf.* obiezione di coscienza

sffollati – *cf.* anche asilo, diritto a richiedere; richiedenti asilo; migrazione; rifugiate generale 143, 150, 155, 207, 225, 230, 280, 342

Principi guida delle Nazioni Unite sugli sfollamenti interni 225, 230

sffollati interni – *cf.* sfollati; migrazione

sfruttamento sessuale – *cf.* bambini; genere, questioni di genere

sindacati – *cf.* associazione, libertà di

Sinti e Rom – *cf.* Rom e Sinti

società civile 133, 136, 155, 164, 167, 176, 185, 189, 192, 193, 196, 203, 204, 206, 209, 230, 235, 274, 276, 278, 282, 294, 295, 298, 300–303, 307, 315, 317, 318, 322, 323, 325, 327, 333, 334, 338, 345, 350, 352, 356, 359–362, 365, 367, 368, 370, 373, 374, 377–379, 380, 383, 386, 387, 389, 391, 393, 395–397, 402, 404, 405, 410, 412, 413, 415, 416, 419, 421, 422, 425, 427 – *cf.* anche ONG/organizzazioni non-governative; difensori dei diritti umani

stampa, libertà di – *cf.* libertà di espressione, informazione, libertà dei media

stato di diritto 69–72, 75, 80, 81, 87, 88, 91, 94, 95, 98, 102, 104, 113, 124, 130, 135, 136, 138, 144, 150–157, 161, 164–166, 168, 170, 173, 175, 176, 188, 190–196, 228, 234, 236, 238, 247, 272, 276, 280, 287, 289, 294, 296, 298, 299, 313, 314, 321, 325, 330–333, 335, 337, 340, 343, 350, 356, 361, 365–367, 369, 379, 386, 388, 389, 391, 395, 401

stato di emergenza pubblica 63, 95, 96

## T

tecnologie di informazione e comunicazione 166, 176, 397, 404

terrorismo

Convenzione delle Nazioni Unite sulla Soppressione dei finanziamenti del terrorismo 166

estremismo violento e radicalizzazione che conducono 152, 168, 170, 185, 186, 190, 193, 195, 228, 273, 315, 332, 333, 334, 342, 351, 385–389, 391–393

Piano d'Azione di Bucarest per la Lotta al Terrorismo 161, 180, 200, 235, 237, 269, 353

Rete antiterrorismo 192

Unità di azione contro il terrorismo del Segretariato dell'OSCE 231, 235, 314

tolleranza e non discriminazione

generale 117, 140, 184, 228, 272, 323

Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione Razziale 117, 214, 215

tortura e trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti

generale 42

Commissione ONU contro la Tortura 60

Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti 42, 60, 139, 276, 277, 287, 337

Convenzione Europea per la Prevenzione della Tortura e dei Trattamenti o delle Pene Disumani o Degradanti 139

Relatore speciale sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti 139

tratta di esseri umani  
 generale 189, 192, 193, 196–213, 227, 244,  
 245, 250, 251, 255, 263, 264, 266, 269,  
 277, 278, 281–284, 291–294, 302–305,  
 307, 316, 326, 327, 328, 330, 341, 342, 356,  
 358, 359, 360, 363, 364, 370, 374, 375,  
 395, 401–406, 411, 416–418  
 Convenzione delle Nazioni Unite contro  
 la criminalità organizzata transnazio-  
 nale 161, 165, 200, 201, 209, 244, 255,  
 269, 271, 277, 281, 283, 290, 294, 303,  
 305, 316, 358  
 Meccanismi Nazionali di Riferimento 179,  
 204, 209  
 Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla  
 tratta di esseri umani 197–199, 244,  
 245, 250, 255, 278, 283, 284, 291, 303,  
 316–318, 326, 375, 403–405  
 Protocollo contro il traffico di migranti per  
 via terrestre, aerea e marittima 178  
 Protocollo delle Nazioni Unite per pre-  
 venire, reprimere e punire la tratta di  
 esseri umani 281, 304  
 Rappresentante speciale per la lotta alla  
 tratta di esseri umani 245, 293, 303  
 trattamento, degradante – *cfr.* tortura e trat-  
 tamenti o punizioni crudeli, inumani  
 o degradanti  
 tribunale, indipendente – *cfr.* tolleranza e non  
 discriminazione

## U

Ufficio per le Libere Elezioni 73, 82, 96,  
 101 – *cfr. anche* ODIHR  
 Unione Europea, cooperazione con 159, 167,  
 179, 199, 230, 282, 329, 350  
 universalità dei diritti umani 4, 28, 29, 35,  
 38, 243, 287, 324, 325, 330, 338, 358

## V

Vienna Meccanismo di – *cfr.* meccanismi  
 della dimensione umana  
 violenza  
 contro i bambini 212, 280, 281, 282, 306,  
 381, 412, 413  
 contro le donne 98, 169, 170, 212, 256, 280,  
 281, 282, 347, 380–383, 411–413  
 contro le minoranze – *cfr.* tolleranza e non  
 discriminazione  
 vita, diritto alla – *cfr.* pena di morte; pena di  
 morte  
 vita familiare, rispetto per la 94  
 vita privata, rispetto della 94

## Z

zingari – *cfr.* Rom e Sinti